SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

---- VIII LEGISLATURA -

Doc. XXIII
n. 5

VOLUME OTTANTOTTESIMO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1993

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

VOLUME LXXXVIII

Atti giudiziari

Procura della Repubblica di Milano - requisitoria de Ministero Armando Spataro del 10 novembre 1979 procedimento penale contro Massimo Battisaldo ed	relati	
Premessa	Pag.	4
PARTE I		
Imputati e imputazioni	»	7
Capitolo I – Le indagini	»	15
Capitolo II – Gli imputati	»	22
CAPITOLO III – Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati	»	24
CAPITOLO IV – Le altre imputazioni	»	53
CAPITOLO V – Le richieste al giudice istruttore	»	67
PARTE II		
CAPITOLO I – Richieste di sentenza di proscioglimento e di		
decreto di non doversi promuovere azione penale	»	68
Capitolo II – Richieste varie	»	70
Tribunale di Milano - ordinanza del Giudice istruttore G del 25 novembre 1979 relativa al procedimento pen Massimo Battisaldo ed altri		
Imputati e imputazioni	»	78
Svolgimento del processo	»	85

LEGISLATURA	VIII —	DISEGNI	DI LEGGE I	E RELAZIONI	- DOCUMENTI

Motivi della decisione - premessa	Pag.	92
Gli elementi di prova nei confronti dei singoli imputati	»	93
Gli elementi costitutivi del delitto	»	101
Detenzione di esplosivi, detonatori, ordigni esplosivi e miccia a lenta combustione	»	116
Detenzione e porto di armi	»	118
Ricettazione della pistola oggetto di rapina ai danni di Rinaldo Zussino	»	122
Ricettazione e falsificazione di documento di identità	»	124
Ricettazione della carta di identità di Bruna Agostini	»	125
Detenzione di armi e ricettazione di documenti	» .	126
Detenzione di un'arma comune da sparo	»	130
Detenzione e porto di ordigni esplosivi e incendiari	»	131
Favoreggiamento	»	134
Specifici comportamenti delittuosi realizzati nell'ambito della «banda armata Alunni»	»	136
Furto di documenti	»	144
Falsa testimonianza e favoreggiamento personale	»	145
Dispositivo	»	147
Procura della Repubblica di Milano - requisitoria de Ministero Armando Spataro del 3 febbraio 1980 procedimento penale contro Fabio Brusa, Sergio Roberto Serafini	relati	va al
Premessa	»	152
Le indagini	»	154
Gli imputati	»	156
Le responsabilità degli imputati in relazione ai reati di banda armata loro contestati	»	158
Richieste	»	161
		101
Tribunale di Milano - ordinanza del Giudice istruttore G del 17 marzo 1980 relativa al procedimento penale con Brusa, Sergio Segio e Roberto Serafini		
Imputati e imputazioni	»	165
Le prove per il rinvio a giudizio	»	183

La qualificazione dei reati nei confronti degli imputati Segio e Serafini		190
La qualificazione dei reati nei confronti dell'imputato		
Brusa		192
Corte d'assise di Milano - sentenza del 21 giugno 1980 procedimento penale contro Corrado Alunni ed altr		iva al
Imputati e imputazioni	»	202
I fatti e il processo	»	297
I motivi della decisione	»	342
Procura della Repubblica di Milano - requisitoria de Ministero Armando Spataro del 15 febbraio 1982 procedimento penale contro Corrado Alunni + 55 c l'attività di: Formazioni combattenti comuniste (e Sa glia rossa; Brigata XXVIII Marzo	relati onceri	va al nente
Imputati	»	574
Imputazioni	»	581
Premessa	»	667
Capitolo I		
Le indagini e lo svolgimento dell'istruttoria	»	671
- Marco Barbone	. »	673
- Le dichiarazioni rese da altri imputati ed i loro effetti sul- l'istruttoria	»	685
- Le istruttorie «parallele» nate dal procedimento n. 1259/ 80D PM	»	688
- Chiusura dell'istruttoria	»	692
Capitolo II		
Le bande armate inquisite: sussistenza degli elementi costitutivi del reato e delle connesse responsabilità individuali	»	694
- Gli elementi costitutivi del reato di banda armata	»	695
- La banda armata «Formazioni combattenti comuniste» e la struttura delle «Squadre armate proletarie»	»	695
- Le bande armate «Guerriglia rossa» e «Pre-XXVIII Mar-zo»	»	703

- La «Brigata XXVIII Marzo»	Pag.	711	
- Le posizioni dei singoli imputati in relazione ai reati associativi loro contestati	» .	715	
Capitolo III			
I singoli fatti per cui si procede	»	734	
- Rapina in danno della Banca popolare di Cremona, filiale di Monticelli D'Ongina	»	745	
- Rapina in danno dell'armeria Alberti	»	746	
- Attentato incendiario e irruzione in danno del deposito dell'ATM	»	749	
- Danneggiamento di macchine obliteratrici ATM alla stazione M.M. «Cimiano»	»	751	
- Attentato dinamitardo in danno della stazione dei carabinieri Milano-Porta Sempione	»	753	
– Rapina-disarmo in danno del vigile urbano Livio Vannini	»	754	
- Rapina in danno della guardia giurata Mario Veneroni .	»	755	
- Rapine in danno del negozio di abbigliamento Di Segni	»	756	
- Tentato omicidio in danno dei carabinieri Claudio Perosino e Guido Bressan	»	758	
- Progetto di sequestro di Walter Tobagi	»	764	
- Devastazione della Compagnia dei carabinieri Milano- Porta Magenta	»	766	
- Irruzione nella sede di Radio radicale	»	768	,
- Rapina in danno dell'agenzia di Cingia de' Botti del Credito commerciale italiano	»	770	
- Devastazione alla Bassani Ticino di Venegono Inferiore	»	771	
- Attentato dinamitardo in danno del Comando dei vigili urbani della zona Magenta	»	774	
- Attentato dinamitardo in danno del Comando dei vigili urbani della zona Vittoria	»	776	
- Rapina-irruzione in danno della Praxi s.r.l	»	777	
- Rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi	»	779	
 Ricettazione del denaro provento dalla rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi 	»	781	
- Rapina in danno dei vigili urbani Scalzulli e Balsamo	»	783	
- Progettata irruzione nella sede della «Impresit - Impregilo» di via Santa Sofia a Milano	»	786	

_	Rapina, irruzione e tentativo di devastazione all'interno dei magazzini generali Malpensa in affitto alla Philips e alla Intras s.p.a.	Pag.	789
_	Ferimento di Franco Giacomazzi e di Maurizio Astarita	»	792
-	Attentato incendiario in danno della motovedetta «CC 522» in dotazione alla Compagnia dei carabinieri di Luino	»	796
_	Attentato incendiario contro l'autovettura di Luigi Agostini	»	798
-	Rapina con irruzione e attentato incendiario in danno del comune di Montano Lucino	»	799
-	Rapina in danno della Banca popolare di Cremona, filiale di Dovera	»	801
-	Rapina-disarmo in danno del metronotte Rinaldo Zussino	»	802
_	Attentato in danno della volante della P.S. «Napoli»	»	804
_	Furto di una autovettura in vista dell'omicidio di un dirigente della Fiat di Cassino	»	810
-	Attentati contro la stazione dei Carabinieri di Sesto Calende e contro la sede del giornale «La Prealpina» di Varese	»	812
_	Esercitazioni con armi in zona Forte di Orino	»	820
_	Esercitazioni con armi in zona Ballabio	»	821
_	Ferimento del medico Francesco Lombardo di Varese .	»	822
_	Rapina all'ufficio postale di Varano Borghi	»	826
	Attentato dinamitardo in danno dell'autoparco dell'istituto di vigilanza privata «Cittadini dell'ordine» di Milano	»	830
_	Progettata rapina in danno di una banca di Turbigo	»	832
	Attentato dinamitardo in danno della Scuola allievi vigili urbani di Milano	»	834
	Attentato incendiario contro un furgone per la distribuzione di quotidiani	»	836
	Rapina-disarmo in danno della guardia giurata Giancarlo Gibelli	»	838
-	Rapina in danno di Edwino Valtorta	»	839
	Attentato dinamitardo in danno di un presidio della vigilanza urbana di Milano	»	840
	Attentato incendiario in danno di furgoni e vetture del «Corriere della sera»	»	842
-	Azione di propaganda delle attività di «Guerriglia rossa» .	»	845

- Rapina in danno di un laboratorio di analisi cliniche di Milano	Pag.	847
- Detenzione e porto di un candelotto di dinamite	» .	848
- Detenzione e porto di materiale esplosivo (Milano)	»	850
- Detenzione e porto di materiale esplosivo (Milano e Barzio)	»	851
- Rapina in danno della Banca popolare di Crema in Casaletto Ceredano	»	852
- Rapina in danno della Cassa rurale e artigiana di Rocca-franca	»	854
- Rapina in danno della Cassa rurale e artigiana di Corte Palasio	»	856
- Detenzione e porto di armi in relazione al progetto di rapina della Cassa rurale e artigiana di Corte Palasio	· »	858
- Rapina in danno di una filiale della Banca commerciale di Milano	»	860
- Ricettazione di denaro proveniente da una rapina in banca	»	862
- Rapina in danno dell'autonoleggio «Industrial car»	»	863
- Rapina in danno della guardia giurata Giuseppe Greco .	»	866
- Progetto di omicidio del giudice Guido Galli	»	869
- Detenzione e porto di armi	»	872
- Detenzione e porto di armi e munizioni costituenti la dotazione del gruppo «Pre XXVIII Marzo»	»	873
- Rapina in danno dell'autorimessa «Nautica» di Milano .	»	875
- Ferimento del giornalista Guido Passalacqua e omicidio del giornalista Walter Tobagi	»	877
- Minacce nei confronti di vari giornalisti	»	894
- Rapine in danno del garage «Bocconi» e della Banca popolare di Milano	»	896
- Detenzione e porto di armi e munizioni costituenti la dotazione della «Brigata XXVIII Marzo»	»	900
- Fatti in ordine ai quali l'istruttoria dovrà procedere separatamente previo stralcio degli atti	»	902
Capitolo IV		
Le richieste finali	» »	904

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL 10 NOVEMBRE 1979 RELATIVA AL PROC. PENALE CONTRO MASSIMO BATTISALDO ED ALTRI

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fogito seguito N.

N.3907/79A PM.

N. 603/79F GI.

Pubblico Ministero : Sost.dott.Armando SPATARO

Giudice Letruttore : dott. Guido GALLI

dott.Poolo ARBASINO

fi defasiti ex al. 372 c.pp.-lei, 10/11-70 fuido falsi fer i difensori v. foglio a facte.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO


Foglio seguito N. 1

PREMESSA

Il procedimento n.603/79F GI,a carico di BATTISALDO Massimo +11, non può non essere considerato un'appendice di quello n. 988/78F GI, contro ALUHNI Corrado + 16, già istruito da codesto Giudice Istruttore e definito con ordinanza di rinvio a giudizio dell' 11.9.79: nel corso di questa requisitoria saranno illustrate le numerose ragioni di connessione soggettiva e probatoria che dovranno imprescindibilmente imporre, ad avviso del P.M., una riunione dei due procedimenti nella fase degli atti preliminari al giudizio, ex art.413 C.P.P.

Sin d'ora, quindi, è opportuno precisare che la requisitoria definitiva presentata dal P.M., in data 1.8.79, nell'ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado + 16, deve a tutti gli effetti essere considerata parte integrante della presente : ad essa, dunque, per evidenti necessità di sintesi e di prevenzione di super flue ripetizioni, verrà fatto costante ed espresso riferimento in questa requisitoria, sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti su cui si è indagato che per i principi giuridici ensum ciati.

D'ora in avanti, per comodità di lettura, il procedimento n.988/78F GI contro ALUNNI Corrado + 16 verrà indicato come "procedimento contro ALUNNI ed altri" mentre la requisitoria del P.W. nello stesso procedimento verrà indicata come "requisitoria dell' 1.8.79".



Si precisa, ancora, che, al fine di renderne più agile la lettura, la presente requisitoria è stata divisa in due parti di stinte : nella prima si tratterà la posizione di tutti gli imputati dei quali si chiede, a vario titolo, il rinvio a giudizio, mentre, nella seconda, quella di imputati o indiziati per i quali si chiede il proscioglimento o il decreto di non doversi promuo-vere azione penale. Sempre nella II parte, inoltre, verranno formulate alcune richieste relative ad indagini ancora da compiere previa separazione del procedimento.

Specificatamente, la <u>prima parte</u> è cost ripartita in capi toli :

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 🦧

- CAPIT. I" : Le indagini ;
- CAPIT. II" : Gli imputati ;
- CAPIT.III": Il reato di banda armata e le relative responsabi lità degli imputati ;
- CAPIT. IV" : Le altre imputazioni ;
- CAPIT. V°: Le richieste al Giudice letruttore .

La seconda parte, invece, è suddivisa in :

- CAPIT. I*: Richiesta di prosologlimento e di decreto di non doversi promuovere axione penale;
- CAPIT. II": Richiesta di ulteriori indagini .

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

PRIMA PARTE

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento a carico di :

```
nato a Luino (Va) 11 6.9.1956 - DETENUTO;
1) BATTISALDO
                Mossimo,
2) COLOMBO
                           nata a Nilano il 2.4.1949
                Luca,
                                                         - DETENUTO ;
3) PIROLI
                           nata a Comunanza (AP)11 18.10. 1956 -
                Sandra,
                                                            DETENUTA;
4) BRUSA
                <u>Fabio</u>, nato a Varese il 29.11.1957
                                                         - DETENUTO ;
5) CARCANO
                Roberto,
                         nato a Milano 11 23.1.1953
                                                         - DETENUTO ;
6) BELLERE'
                Francesca, nata a Milano il 21.6.1953
                                                          - DETENUTA ;
                Antonio , nato a Orzoli (Nu)il 8.3.1959 - DETENUTO ;
7) ORRU*
                Fortunato, nato a Serracapriola(FG) 11 21.4.1945
8) BALICE
                                                          - LATITANTE ;
9) BELLOLI
                Maria Rosa, nata a Cividate al Piane (Bg) 11 30.10.54
                                                          - LATITANTE ;
10)DE SILVESTRI Giancarlo, nato a Milano il 23.7.1953
                                                         - LIBERO ;
11)COLLI
                <u>Mariangela</u>, nata a Varese 1'1.8.1957
                                                         - LIBERA ;
12)LETTIERO
                Gennaro, nato ad Avella (AV) l'11.1.51 - LIBERO;
```

IMPUTATI

(vedi rubrica alle pagine seguenti)



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

IMPUTATI

BANTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERE' - ORRU' - COLOMBO BALICE - BELLOLI

1) del delitto p. e p. dagli artt.110,306 I°C.,302 in relazione agli artt. 270,284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituime ti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra cimile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, a rapine e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra nonchè di esplosivi, di fal sificazioni di documenti ed altro, di attentati alla pubblica sicumezza ed alla privata incolumità, nonchè di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio del lo Stato, ed in particolare in Milano (sede del Centro organizzativo e logistico) e zone limitro= fe fino al 27.5.79.

ORRU!

2) del delitto p. e p. dall'art.21 L. 18.4.75 n.110 per avere detenuto n.41 detonatori di composizione diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr.100 di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi (contenenti bulloni in ferro) già predisposti, un frammento di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi m.3,55 di miccia a lenta combustione, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Casciago il 28.5.79.

BATTISALDO e PIROLI

- 3) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P.,21 L.18.4.1975 n.110 per ave re, in concorso tra loro, detenuto n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7,65 e cal.6,35, nonchè un revolver cal.32) ed un metro di mic=cia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, atten=tare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo Mam.

 Accertato in Comunanza il 3.4.79
- 4) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10



5

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

1974 n.497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente portato in luogo pubblico le tre armi di cui al capo n.3;

- 5) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2 C.P. e 29 III^a e IV^acomma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato dei cui al capo "a", illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n.3, clandestine, perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;
- 6) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,697,61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub n.1, illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo.

Reati nn.4,5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79

BATTISALDO, PIROLI e BELLCLI

7) del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61 n.2 C.P. e,per il Battisaldo e la Piroli anche dall'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ri=cevuto la Belloli da persona sconosciuta ed il Battisaldo e la Piroli dalla Belloli, o,comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n.3 (la pistola Beretta cal.7,65, matr.801178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUSSINO Rinaldo.

Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.79 in luogo sconosciuto per la Belloli ed in Luino per il Battisaldo e la Piroli

BRUSA

8) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "a",falsificato la carta di identità francese n.396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI Christian e la sua fotografia.

CARCANO

9) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI Jean Claude e la sua fotografia;

COLOLBO

10) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n. 2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta



б

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di Rodriguez Carlos Lopez e la sua fotografia;

11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichia rato agli ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fer mo di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez, nato a Barcellona il 25.7.1953.

BELLERE

12) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità francese intestata a Cardelli Emanuelle,appo=nendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione.

BRUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE

13) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere,ai fine ai procurarsi un profitto e commettere i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi nn.8, 9,10 e 12, tutti di provenienza delittuosa.

CARCANO

14) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a Pollice Flavio Bruno, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

BEUSA

15) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per agere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad Agostini Bruna, documento proveniente dalla rapina consumata il 1°.5.79 in danno di Valtorta Edwino in Milano.

reati dal n.8 al n.15 accertati in Coma il 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuto, in epoca immediatamente anteriore a tale data.

BRUSA

16) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P. L.18.4.75 n.110, per avere, in concorso con Maria Rosa BELLOLI, Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI, Pietro Guido FELICE, e Sergio BIANCHI, e quindi con l'aggravante del numero delle persone, detenuto, al fine di



7

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

souvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui all'art.306 C.P., le seguenti armi :

- un fucile cal.12 Riot matr. P03770;
- un fucile cal.12 "Beretta" a canne mozze e matricola limata;
- una pistola "Beretta"cal.7,65, con matricola limata;
- un revolver cal.38 special con matricola limata .
- 17) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P., 12 e 14 L.14.10.
 1974 n.497 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16
 e,quindi, con l'aggravante del numero delle persone, portato il=
 legalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.16.
- 18) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv.C.P. e 23,3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con le perso= ne indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il fucile Beretta cal.12, la pistola cal.7,65 Beretta ed il revolver cal.88 special Smith & Wesson, armi claudestine, elencate nel capo n.16, perchè prive del numero di matricola o con lo stesso abraso.
- 19) della contravverzione p. e p. dagli artt.110,112 n.1 ,697 C.P.per avere, in concorso con le persone indicate sub 16 e,quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le ermi comuni da sparo di cui al capo n.16;
- 20) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,648,81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a Canters Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad Audibert Emanuelle Solange, un passaporto U.S.A. intestato a Klink Jeannine Lyinne, provenienti tutti da furti commessi in danno dei rispettivi inte statari.

Reati nn.16,17,18,19 e 20 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

BALICE

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto ina pistola, non meglio identificata, arma comune da sparo, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attenta re alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1.

Reato accertato in Saronno il 24.3.89



8

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

CARCAN TO

22) del delitto p. e p. dagli artt.110,81 cpv.C.P., 10 e 12 L.14.10 1974 n.497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso n.2 ordigni esplosivi ed incendiari, costituenti armi da guerra ai sensi dell'art. 1 1.18.4.75 n.110.

In Milano, il 5.2.1977

BRUSA.

23) del delitto p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato BATTI=

SALDO kassimo e RIROLI Sandra, latitanti, a sottrarsi alle ri=
cerche dell'Autorità indicando loro una persona (De Silvestri
Carlo) ed un'abitazione (quella del De Silvestri in Roncaglia)
ove rijugiarsi e nascondersi momentaneamente e facendo da inter
mediario presso il De Silvestri perchè costui ospitasse i due
latitanti.

In l'ilano, in epoca anteriore e prossima al

COLONBO, BELLERE' e BATTISALDO

- 24) del delitto p.e p. dagli artt.110, 306 II comma,302 C.P. in rela zione agli artt.270,284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra cui ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MA= ROCCO Antonio, BEILOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANEITI Giarmantonio, ZONI Maria Teresa, GRANATA Annamaria, BIANCHI Sergio, TURICCHIA Massimo, KLUN Paolo, FORNI Dante, BIGNA MI Maurice, ZAMBIANCHI Paolo, AZZARONI Barbara (tutti membri a va rio titolo della stessa organizzazione), partecipato a bande ar= mate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA" TER-RITORIALI COMUNISTE, REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE CO= MUNISTE", NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e so ciali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti :
 - a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;



9

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata at= traverso la aggregazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realiz= zazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti, è ricettazioni per il fi=
 nanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e) alla consumazione di reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di "basi" per la stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda; ed alla dif-fusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magi= strati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiet= tivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazio= nale, in particolare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite ed or= ganizzate in Milano.

Reato consumato, per gli imputati COLOMBO, BELLERE! e BATTISALDO fino alla fine del 1978 - inizio 1979, al= l'atto,cioè, della individuazione di vari centri logistici della organizza=zione e della cattura di alcuni tra i costitutori ed organizzatori della banda.

con la recidiva generica reiterata infraquinquennale per Brusa ;

con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per il solo reato sub n.1 per i soli Battisaldo e Piroli,li=mitatamente al periodo 5.4.79-27.5.79



10

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

DE SILVESTRI G.

25) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo loro ospitalità e consentendo di nascone dervisi nella propria abitazione sita in Roncaglia (So).

In Roncaglia in epoca anteriore e pros= sima al 27.5.79.

COLLI M.

26) del delitto p. e p. dagli arti. (21,01 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Caserna dei CC. di Saronno, nonchè di una piantina della provincia di Varese, sottraendo il tutto, con più azzioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui era impigata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio.

Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quella dell'accertamento (29. 5.79).

LETTIERO G.

- 27) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, deponendo come te stimone innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7.6.79, af fermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione stassa della casa stessa come punto di incon tro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferi bile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la casa sopraddet ta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato;
- 28) del delitto di cui agli artt.81 cpv.-378 C.P., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, a sua moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già identificate, aiutava le stesse ad eludere le

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11

investigazioni della Autorità asportando materiale illegale, relativo alla attività della banda armata in questione, dall'appartamento indicato sub "ET" e commettendo la falsa testimonianza di cui allo stesso capo "27".

Reati n.27 e 28 commesei il Luino (e dintorni) e Milano, fino al 7.6.79.

Con la recidiva reiterata per Lettiero.

Osserva quanto segue.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 12

CAPITOLO I

LE INDAGINI

A seguito dell'arresto di Corrado AlUNNI e di Marina ZONI, avvenuto in Milano, il 13.9.78, in un appartamento sito in via Negroli 30/2, la Questura-D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano, coadiuvati da numerosi altri Uffici e Comandi territorialmente competenti, conducevano approfondite indagini al fine di individuare altri componenti della banda armata, di cui proprio l'abietaxione di v.Negroli ex costituiva uno dei principali centri logistici.

Tali indagini e le numerose incriminazioni qui esse confuce vano sono dettagliatamente ricostruite nel Capitole I (pagg. 29-56) della requisitoria dell' 1.8.79.

Nell' undicesimo paragrafo di tale capitolo (pagg. 32 - 54) sono anche descritte le indagini che portarono, in Como il 27. 5.79, alla cattura di sette degli imputati del presente procedimento.

Appare opportuno, però, ricostruire le principali faei di quella operazione, condotta con estrema sagacia dai Carabinieri di Milano, e dei successivi sviluppi.

1) Como : 27.5.79

Con il rapporto n.152100/3 P del 12.3.79, i CC. di Milano-Rep. Operativo riferivano a questa Procura di avere individuato in Cusio (Bg) - Val Brembana - una base della banda armata in quisita (le indagini successive lo avrebbero confermato e a= vrebbero condotto alla cattura di Annamaria GRANATA); richiede vano ed ottenevano, altresì, l'autorizzazione a perquisire i do micili di varie persone, ritenute appartenenti alle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", cellegate ad Alunni ed implicate, in particolare, nel tentato emicidio commesso il 10.5.78 in danne del dott.Franco GIACOMAZZI.

Tali persone si identificavano in :

- COLOMBO Luca ;
- BELLERE' Francesca ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13

- BRUSA Fablo ;
- -CARCANO Roberto ;
- BATTISALDO Mossimo ;
- BALICE Fortunato ;
- RICCIARDI Rocco ;
- CARPANI Alberto (conoscente di Annametia GRANATA e poi incrim<u>i</u> nato per favoreggiamente nel procedimento n.988/78F contro ALUNNI ed altri).

Le perquisizioni, pur effettuate con esito sostanzialmente negativo, avevano evidentemente turbato la tranquillità di alcuni dei perquisiti, indicendeli a gravi errori di comportamento: i coniugi Massimo BATTISALDO e Sangra PIROLI, infatti, fuggiti da Luino (Va), subito dopo l'atto di P.G., si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni, miccia e documenti.

Ritrovate il 2.4.79, casualmente, armi e munizioni, arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano (Antonio PALOMBI e Rosella FERRETTI), grazie alla so stanziale confessione di queste ultime, i Carabinieri identifica vano facilmente il BATTISALDO e la PIROLI, efuggiti alla cattura, come gli originari detentori del tutto.

Il documento dai due affidato agli amici di Comunanza si intitolava "R.S. d.S.A.P." — Nov.78 e, cioè, "Riscluzione Stategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978. Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di P.G., si rivelava la stesura de finitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atta del suo arresto nella casa di Corrado ALENNI, il 13.9.78.

I collegamenti tra le persone indicate dai Carabinieri nel lo ro rapporto del 12.3.79 ed il gruppo-Alunni, però, devevano essere confermati in nodo più evidente nel proclegue delle indagini.

- Il 27.5.1979, infatti, atterno alle ore 10.00, i CC. di Miluno, che non avevano interretto i loro accertamenti dopo l'esito
 negativo delle perquisizioni, facevano irrusiane in un bar di Como,
 sorprendendovi in riunione :
- Kassimo BLTTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti ein dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE' e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino ORRU'; in un cascinale di sua pertinenza, sito in Casciago, venivano sequestrati, il giorno successivo, nuzzrosi detonatori, 200 grazzi di tritolo ed ordigni esplosivi già predisposti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

Dopo la convalida dei fermi, tutti i predetti venivano col piti da mandato di cattura, emesso dal Giudice Istruttore l'1.6. 1979, per costituzione di banda armata e per i reati conseguenti al sequestro di documenti falsificati e di provenienza delittuosa, di armi, munisioni ed esplosivi (quelli sequestrati a Casciago).

Il domicilio del Brusa era stato perquisito anche il 17.10.78 nell'ambito di una vasta operazione di P.G., seguita alla cattura di C.Alunni : sin da quella data il Brusa si era rese irreperibi le. In occasione di quella perquisizione erano stati sequestrati : un paio di chiavi per manette, parti di un caricatore per armi, una radiotrasmittente.

Il Brusa, peraltro, risultava essere etato uno dei frequentatori della base di via lamoretti a Varese, nelle cui immediate viciname se erano state trovate armi e munizioni il 15.6.77 ed il 29.8.77 (per quest'episodio si rimanda alle pagg.37 e 38 della requisitoria dell' 1.8.79).

L'ORRU', invece, era note agli inquirenti per aver reso testi monianza a favore di Pietro Guido FELICE (imputato tuttora lati tante nel procedimento contro Alunni ed altri) durante un proces so "politico" a carico di costul ed altri, a suo tempo celebratosi in Varese.

All'atte del suo fermo in Como, il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documentà manoscritti (dei queli si tratterà più dettagliatamente in seguito) in cui si teorizzava la fueione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espres sione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Sin d'allora, ad un semplice confronto visivo delle grafie, lo stesso COLOMBO e la BELLERE' risultavano essere gli autori di due quaderni manoscritti rinvennii nella base di p. Segroli : le successive perizie, come appresso di dirà, lo avrebbero confermato.

Fin qui i fatti descritti nella requisitoria dell'1.8.79 .

Ma le indagini, ovviamente, dopo gli arresti del 27.5.79 e dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimente a carico di ALUNNI ed altri, proseguivane ancera.

Grazie anche alle dichiarazioni dei coniugi BATTIGALDO, nonchè di ORRU' e di CARCANO, injatti, si potevano accertare con sicurezza i precedenti rapporti di comme militanza in un'organizzazione ar mata tra i fermati ed altre persone latitanti (Maria Rosa BELLOLI) o irreperibili (Fortunato BALICE).

2) Fortunato BALICE

In particolare, quanto al BALICE, ecomparso subito sopo la per

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 25

quisizione effettuata presso il suo domicilio di Saronno il 24.3. 1979, i coniugi BATTISALDO dichiaravano che :

- avevano da lui ricevuto documenti in cui si trattava il tema della lotta armata e dei gruppi armati ; tali documenti maccamente stati sequestrati, secondo i due, nel loro domicilio, dai CC. durante la perquisizione del 24.3.79;
- documenti uguali erano pure stati sequestrati dai CC. nel domicilio del BALICE;
- autore di questi documenti era proprio il BALICE; costui, sub<u>i</u>
 to dopo le perquisizioni subite, aveva loro consigliato di fuggire
 per evitare le conseguenze che sarebbero poute derivare dal se=
 questro di quei documenti.

Queste dichiarazioni inducevano gli inquirenti ad uno studio più approfondito della documentazione sequestruta il 24.3.79 nel domicilio del BALICE e ritenuta in un primo momente non particolar mente qualificante.

Orbene, lo studio dei documenti in questione di rivelava subito fruttuoso: sulla base di un materiale confronto, gssi rigultavano contenere testualmente numerosi brani (soprattutto qualli concernenti la "teoria economica") della "Risclusione strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sequestrata in Comunanza il 8.4.79.

Acquisivano luce diversa, pertanto, da un late l'avvenuto sequestro in casa del BALICE di una fondina per revolver e di altri accessori, nuovi, per armi e dall'altro la sua perdurante irreperibilità di cui si comprendevano appieno le ragioni.

Su richiesta del P.M., quindi, in data 28.7.79, il Giudice Istruttore emetteva mandato di cattura a carico del BALICE, tuttora latitante per i reati di cui ai capi nn.1 e 21 della definitiva rum brica.

3) Gennaro LETTIERO

Un'indagine che prendeva spunto dalla riscontrata corrisponden za tra una chiave sequestrata alla BELLERE' ed una rinvenuta indosso alla PIROLI, consentiva di accertare che quest'ultima ed il marito BATTISALDO erano gli affittuari di una casa di campagna sita nei pressi di Luino, in località Riviera di Montegrino, casa che, a dire di alcuni vicini, risultava essere stata frequentata da numerosi giovani.

La perquisizione disposta dava sostanzialmente esito negativo, anche se, tra la spazzatura, venivano sequestrati frammenti di fogli di carta sui quali appariva una grafia attribuibile, per le sus parti

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

colorità, alla BELLERE'. La perizia grafica successivamente dispo esta dal Giudice Istruttore avrebbe in seguito confermato questo frilievo.

La circostanza faceva presumere che la casa dei BATTISALDO fosse stata, sia pure per qualche breve tempo, un rifugio sicuro per gli imputati o per alcuni di essi, tutti da tempo allontanatisi dalle rispettive abitazioni ufficiali e tutti rifiutatisi, dopo il loro fermo, di indicare il luogo di dimora fino alla data del 27.5.79.

Cli stessi BATTISALDO, tra l'altro, dichiaravano di essersi rivolti ad un loro amico, Gennaro LETTIERO, prima di darsi alla clandestinità, perchè costui egomberasse in tutta fretta quella abitazione; i due coniugi, peraltro, negavano che nella casa vi fossero stati nascosti e cuetoditi oggetti e dacumenti compromettenti. Ciò, ovviamente, appariva in contrasto logico insa nabile con la loro preoccupazione di farla egomberare immediam tamente, dopo avere subito la perquisizione in altre domicilio.

Veniva subito sentito come teste il LETTIERO : pur ammetten do di avere sgomberato la casa dei BATTISALDO con urgenza e dem cisione, tanto da aver dovuto forzare la porta d'ingresso.costui inegava di avere occultato alcunchi di compromettente ; veniva col pito, quindi, da mandato di cattura per favoreggiamento e falsa testimonianza, emesso dal Giudice Istruttoreil 7.6.79.

In data 3.7.79, in considerazione del venir meno di contrarie esigenze istruttorie, gli veniva concessa la libertà provvisoria.

La posizione del LETTIERO verrà più dettagliatamente esaming ta nel IV capitalo della presente requisitoria.

4) Luca COLOMBO, Francesca BELLERE', Massimo BATTISALDO e Maria Rosa BELLOLI

Ulteriori impulsi all'istruttoria venivano dall'esito delle perizie grafiche disposte dal Giudice Istruttore :

- COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO risultavano aver scritto di proprio pugno tre quaderni sulla conoscenza e sull'uso delle sostanze esplosive, rinvenuti, insieme ad altri etto sinili nella abitazione di ALUNNI il 13.9.78 (vedi in proposito le pagine 31 e 107 della requisitoria dell'1.8.79);
- COLOMBOjancora, risultava aver scritto altri documenti pure se questrati in v.Negroli (dei quali si dirà, più dettagliatamente, nel III capitolo), nonchè uno dei due, particolarmente qualifi= canti, che gli erano stati sequestrati indosso a Como il 27.5.79;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 17

- Maria Rosa BELLOLI, infine, già latitante nell'ambito del procedimento-ALUNAI, risultava aver scritto l'altro documento sequestrato al Colombo nella stessa occasione.

La BELLOLI, peraltro, secondo quanto era emerse dalle dioniara zioni rese da BATTISALDO, PIROLI e CARCANO, risultava essersi epesso incontrata, prima del 27.5.79, con gli imputati fermati a Como.

In data 30.10.79, pertanto, il Giudice Istruttore emetteva mandato di cattura a carice della BELLOLI, per concorse nella cometituzione della banda armata di cui al capo n.1 della rubrica, ed a carico del COLOMBO, della BELLERE e del BATTISALDO per partem cipazione alla "banda armata-ALUNNI", di cui al procedimento n.988/78F.

5) Roberto CARCANO

Con lo stesso mandato di cattura del 30.10.79, emesso a cari co di tutti gli imputati detenuti o latitanti in quanto <u>riassuntivo</u> di tutti i reati loro ascritti, veniva contestato a CARCANO, dopo riapertura dell'istruzione ex art.402 C.P.P., il reato di detenzione e porto di ordigni esplosivi di cui al capo n.22 della rubrica.

Fer questo reato, commesso il 5.2.1977, il Carcano era stato in precedenza prosciolto, inopinatamente e frettolesamente, con formula dubitativa : se ne parlerà più dettagliatamente nel IV campitolo.

6) Giancarlo DE SILVESTRI e Mariangela COLLI

Il 2.6.79, BATTISALDO e PIROLI dichiaravano al Giudice Istruttore di essere stati espitati per circa una settimana, proprio quel la precedente il loro fermo, da tale Giancarlo DE SILVESTRI, in Roncaglia, un paesino di montagna in provincia di Sondrio. Vi si erano recati su indicasione di Fabio BRUSA.

Di qui l'incriminazione di quest'ultimo e del DE SILVESTRI per il reuto di favoreggiamento, contestato al secondo con mandato di comparizione.

Allo etesso modo ventra incriminata per furto aggravato Mariangela COLLI, fidanzata dell' ORFAT, essendosi ella impensessata, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese ove era impiegata, di documentazione varia (piantina di una caserna CC. e cartina della provincia di Varese). Il materiale in questione le

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 18

era stato sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare.

7) Chiusura dell'istruttoria

L'attività istruttoria si esauriva, praticamente, con gli ultimi interrogatori degli imputati effettuatzi il 6,8 e9 novembre 1979.

Subito dopo, infatti, venivano depositati gli atti per il P.K. ex art.969 C.P.P.

L'istruttoria appare escuriente sotto ogni aspetto : gli ulte riori accertamenti di cui si fa richiesta nell'ultime capitolo di questa requisitoria, possone essere evolti autonomamente, previa separazione degli atti relativi da questo procedimento; tanto al fine di non privare gli imputati del diritto ad un sollecito evol gimento del giudizio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 19

CAPITOLO II

GLI IMPUTATI

Come già si è fatto nel III capitolo della requisitoria del=
1º 1.8.1979, appare utile, prima di passare all'esame delle sin=
gole accuse precisate in rubrica e delle relative responsabilità
degli imputati, tracciare un quadro sintetico delle loro trascores
attività "politiche", allo scepo di chiarire i tempi ed i modi
in cui si sono avvicinati alla pratica della lotta armata.

1) BATTISALDO- PIROLI - BRUSA - ORRU^ - BALICE & BELLOLI

Massimo BATTISALDO, sua moglie Sandra PIROLI, Fabio BRUSA, To nino ORRU', Fortunato BALICE e Maria Rosa BELLOLI sono persone tutte conosciutissime agli organi di P.G. per la lore trascorsa militanza politica nei gruppi e collettivi autonomi del vares sotto.

Si rimanda alla pag.73 della requisitoria dell' 1.8.79 per l'analisi del tipo di "presensa" di questi gruppi in occasioni delle scadenze pubbliche locali, nonchè delle condizioni sociali presenti nella provincia di Varese che hanno determinato e favomitto il proliferare delle formazioni di matrice autonoma.

BATTISALDO, BRUSA, OMRU', BALICE e BELLOLI, in particolare, vantano una serie di precedenti giudiziari particolarmente significativi quanto al tipo di illegalita praticata della consensa, quella cd. " di massa", secondo una lucida e coerente osservanza delle dottrine dell' autonomia organizzata.

Come si è già detto, l'ORFO' fu anche incriminato per falsa testimonianza nell'ambito di un processo "storico" per l'intero ambiente dell' Autonomia del varesotto : quello per l'incendio doloso dell' 1.10.1977 del bar "Bonetti" di Varese, luogo di ri=trovo di giovani militanti nella estrema destra.

2) COLOMBO - CARCANO @ BELLERE'

Anche Luca COLOMBO, Roberto CARCANO (il più noto dei tre per i suoi specifici precedenti penali) e Francesca BELLERE; si sono formati "politicamente" alla scuola dei collettivi autonomi; non vi è dubbio, però, che la loro estrazione sia più marcatamente mi=lanese.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 20

La comune scelta della clandestinità, probabilmente avvenuta per i tre imputati nello stesso arco di tempo, pare, però, potersi ricollegare al progressivo intensificarsi dei loro rapporti (do-cumentabili almeno a partire dagli inizi del 1978) con gli esponenti più in vista dei collettivi del varesotto.

Ci si vuole qui riferire agli stretti e noti rapporti di conoscenza tra il Carcano e la Bellerè da un lato e Caterina Rosenzweig dall'altro (imputata di un attentato incendiario commesso all'inizio del 1978, in danno della BASSANI Ticine di , che subi danni per miliardi di liru; il fatto fu rivenitoato con volantini, rinvenuti pure nell'abitazione dell'ALUNNI, a firma *FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI*), a quelli tra Maria Teresa ZONI (imputata latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri) e la stessa BELLERE; che fu infatti perquieita dalla D.I.G.O.S. di Milano, all'indomani dell'arresto di Marina ZONI insieme a Corra do ALUNNI.

Del resto, quello dello stretto collegamento tra i gruppi autonomi di Milano e Varese, è argomento a sufficienza esposto nella requisitoria dell' 1.8.79; in quella sede è stato anche precisato come ciò abbia favorito l'organizzarsi della banda ar mata inquisita in quel procedimento ed il dispiegarsi della sua azione lyngo l'asse MILANO-VARESE (e Bologna).

3) LETTIERO - COLLI - DE SILVESTRI

Anche gli imputati minori di questo procedimento, come è in atti documentato, erano noti agli organi di P.G. per la loro militanza politica : il LETTIERO e la COLLI negli etessi ambienti del l'autonomia del varesotto di cui ei è prima parlato , il DE SIL-VESTRI in un'area ritenuta prossima o quella propria delle "BRIGATE ROSSE".

Appare chiaro, allora, ohe, come già si è avuto modo di affermare a proposito degli imputati del procedimento contro ALUNNI ed altri, il passaggio alla letta armata dei protagemisti di questa vicenda è avvenuto quasi naturalmente, come logica conseguenza di una teorizzazione della violenza quale mezzo di risoluzione dei conflitti sociali, intimamente viscuta e progressivamente realizzata.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 21

CAPITOLO III

IL REATO DI BANDA ARMATA E LE RELETIVE RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI

Occorre verificare, adesso, il fondamento dui reati contestati e le ragioni della lore attribusione ai singoli imputati.

Come già si è fatte nella requisitoria dell' 1.8.79, si rimitiene opportune esaminare separatamente dagli altri reati (e lo si fa appunto in questo capitolo) quello di costituzione di banda armata di cui al capo n.1 della rubrica (ascritto a nove impumatati) e quello di partecipazione a banda armata di cui al capo n. 24 della rubrica (ascritto ai soli COLOMBO, BATTISALDO e BELLERE'): ciò sia per la complessità degli aspetti tecnico-giuridici da tratta re, sia perchè, una volta dimostrata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reuti, carà più agevole puntualizzarne le posizioni processuali in ordine a tutte le altre accuse.

Surà logico, pertanto, esaminare analiticamente in questo capitolo le dichiarazioni rese dagli imputati.

1) LA BANDA ARMATA INCUISITA NEL CUADRO TERRORISTICO NAZIONALE: L'IDEOLOGIA, LE SIGLE, L'INTERSCAMBIABILITA', IL FINANZIAMENTO, L'ARMAMENTO, 1 DOCUMENTI.

Prima di passare all'esame in chiave più strettamente tecnicogiuridica dei reati di cui ai capi nn.1 e 24 della rubrica, è bene
precisare che la bunda armata inquisita in questo procedimento, co
me può dedursi dallo studio dei documenti in sequestro (dei quali
si dirà più dettagliatamente tra breve) appartiene con certezza, ad
avviso di quest'Ujficio, al medesimo "ceppo" di quella inquisita
nel procedimento contro Corrado ALUNNI ed altri : di questa costi=
tuisce una sorta sorta di prosecuzione e rigenerazione dopo gli
scompaginamenti prodotti dalla seeperta di alcune bassi e dall'ar
resto di alcuni suoi componenti, avvenuti gli uni e l'altro dal
settembre 1978 all'inizio del febbraio del 1979.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fogtio seguito N. 22

Ed allora si devono intendere integralmente richiamate in questa sede le osservazioni di carattere generale di cui al capitolo II della requisitoria dell' 1.3.79, in quanto utili per una migliore comprensione del particolare fenomeno terroristico che emerge dalle pagine di entrambi i procedimenti (quello contro ALUNNI ed altri e questo) ed utili, altresi, per un suo corretto inquadra mento nel più generale fenomeno evervivo nazionale.

Soltanto per ciù che concerne i <u>documenti</u> di carattere ideologico e programmatico sequestrati nel corso dell'istruttoria appare necessario un esame particolareggiato: <u>la loro integrale lettura</u>, comunque, è indispensabile non solo per i fini generali di cui si è detto, ma anche e soprattutto quale verifica della sussistenza di alcuni tra i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P.

I documenti ideologici dei quali si impone l'esame sono in sostanza quattro.

Il primo è quello dattiloscritto intitolato "R.S. d. S.A.P." -NoV.
'73 (cioù: "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ALMATE PROLETARIE" del
novembre del 1978), sequestrato in Comunanza il 2.4.79.

.In alcune sue parti trova perfetta coincidenza :

- in alcuni documenti dattiloscritti sequestrati nell'abitazione di Fortunato BALICE il 24.3.79. Costui, secondo le affidabili dichia=razioni dei Battisaldo, ne è l'autore;
- nel documento di tre pagine sequestrato a Marina ZONI il 13.9.78 all'atto del suo arresto avvenuto in via Negroli a Milano.

Il documento consta di quattro pagine ; dopo un'analisi della situazione sconomico-sociale internazionale sd italiana ed uno studio della "riorganizzazione delle forze di repressione " (Servizi di sicurezza, apparati curcerari, Polizia, Carabinieri, Vigili, Vigilantes ed elementi del "blocco sociale controrivoluzionario") condotti secondo una prospettiva comune alla maggior parte dei grup pi armati operanti nel Passe, viene affrontato il cd." problema del combattimento" e spiegata storicamente la nascita " delle SQUADRE come necessità storica di :

- destabilizzamezione del comando nei suoi processi di riorganizzazione;
- espansione del combattimento (constructore dell'esercito combattente);
- costruzione di elementi di potere nella classe ."

Viene teorizzata, infine, la costruzione dell'esercito combattente, in vista "del pa**ss**aggio dalla guerra diffuea alla guerra civile"z, attraverso la "coagulazione nel territorio nazionale delle

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 23

squadre" e la creazione " di una rete clandestina ... di pronta mobilità quale espressione della capacità di organizzare movi= mento reale".

Il secondo è il documento munoscritto da Maria Rosa BELLOLI (come è stato accertate attraverso la perizia grafica), composto di nove facciate, sequestrato indosso a Colombo all'atte del suo fermo : è in sostanza una giustificazione delle dimissioni dalla Organizzazione Cabattente di due membri della stessa (evidentemente una delle persone dimissionarie è la stessa BELLOLI!), con contemporaneo annuncio della prebabile confluenza nelle file del le BRIGATE ROSSE("espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia").

La BELLOLI vi esamina l'attività della Organizzazione Combattente nel periodo di tempo precedente il 27.5.1979, rileva gli errori commessi ed "il mancate sviluppo di una rete di Fartito dentro la classe" (determinati dal "meccanicismo e dogmatismo organizzativo più sfrenati applicati al nodo pelitico"— il problema della costruzione dell'Esercito — "attraverso la cui so luxione passa lo sviluppo del processo rivoluzionario"), lamenta, infine, la caduta della tensione ideologica all'interno della Organizzazione, la mancata risposta "alla richiesta di direzione politica proveniente dalle Avanguardie di Combattimento " con cui si era in rapporto e la conseguente attuale "impossibilità di fare politica" nelli Organizzazione stessa.

Il termo documento consiste in sette facciate manoscritte a stampatello da Luca COLOMBO (come perizialmente accertato) e pure sequestratogli indosso il 27.5.79 : allo scopo di individuare una corretta strategia di attacco nei loro confronti, vengono prese in esame le strutture politiche ed economiche dello STATO e le "articolazioni centrali del comando capitalista" e "del control lo sociale".

Vengono successivamente esposti i comportamenti ritenuti in dispensabili per lo sviluppo della lotta asmata con preciso rife rimento sia all' inserimento di "forze regolari" all'interno delle masse, sia all'infiltrazione all'interno dei partiti e degli or ganismi politici di zona.

Viene indicata, inoltre, la necessità di reperire immediata mente per l'Organizzazione "il minimo legistico per la sopravvi venza e cioè documenti e case, nonchè quella di redigere un "do cumento con cui presentarsi alle altre forze riveluzionarie e, infine, di studiare la possibilità di portare a termine " un qual

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. **24**

che tipo di intervento armato tale de rendere più reale il con fronto teorico con le altre forze organizzate e con la rete amica".

Il quarto documento consiste in un foglio del quaderno sequesstrato a Francesca BELLSRE' e da lei manoscritto : riproduce eviden temente uno schema di discussione o di programma Sperativo.

Qui di seguito, si riporta integralmente il testo del documi mento, estremamente significativo, pur nella sua veste schematica :

- "#)Potere/Stato Articolazioni nel sociale
- 2)Rete Mobilitata Inchieste-Indagini
- 3) Mantenere spazi combattimento tramite operazioni continua te sulla C.G. (Contro guerriglia ?)
- 4)Individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco
- 5)Attacco al potere centrale: Informazione/ Controllo me=
 tropolitano (Comune, sezioni di partito, commissibiliti, Con
 sigli sanitari di zona, centri di ristrutturazione)
- 6)Dare priorità all'interno del minimo programma possibile (costruzione organizzazione combattente e attacco terreno c.g.)
- 7)Campagna C.G.

Il constatare l'attuale squilibrio sel piano politico ed organizzativo della nostra organizzazione combattente è cosa semplice ma inutile. Ciò che si può fare, definire, teorizza re da questo momento in poi non può non passare da una auto critica feroce individuale e collettiva ".

La rilevanza processuale dei documenti fin qui indicati appare in tutta la sua evidenza ove si passi ad seaminare:

2) LA BANDA ARMATA DI CUI AL CAFO n.1 : SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 306 C.P.

Il reato di cui all'art.306 C.P., come è noto, si caratteriz za in virtù del vincolo associativo esistente tra una pluralità di soggetti, della idonea organizzazione che questi si devono dare, della disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, e, infine, dello scopo che deve essere quello di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello States, presvisti dagli artt. dal n.241 al n.293 del Codice Penale.

Orbene, appare evidente che tutti gli Elementi costitutivi del reato sono verificabili nei confronti del gruppo formato da

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 25

gli imputati.

Quanto alla <u>pluralità di soggetti</u> ed al <u>vincolo associativo</u> che li lega, si consideri il numero degli imputati da un lato ed il contenuto dei documenti in sequestro dall'altro.

Da tali documenti inequivocabilmente si deduce che gli imm putati non hanno operato in chiave individuale, ma, al conm teario, sia pure in virtù di scelte logicamente personali, come membri di una complessa organizzazione alla quale rispondere di ogni comportamento.

Il dato, pertanto, non necessita di ulteriori specificazioni o commenti.

Quanto al requisito della idonea organizzazione che i sogge<u>t</u> ti associati si devono dare per un'azione comune, è ancora la documentazione sequestrata a fornire prove sicure circa la sua sussistenza.

In questo caso, però, per "documentazione sequestrata" non ci si intende riferire solo a quella di tipo ideologico di cui s'è parlato nel paragrafo precedente (documentazione pure di fondamen tale importanza come prova della mussistenza di questo requisito in quanto fornisce complessivamente il quadro di una struttura oryanizzativa così solida s compatta da legittimare confronti e rapporti con altre organizzazionei armate, tra le quali le BRIGATE ROSSE, o tali da indurre due membri della banda a motivare con formali dimissioni il proprio dissenso dalla linea politica praticata), ma anche alla cospicua dotazione di documenti di iden tità falsificati o da falsificare di cui la banda aveva sicuramente la disponibilità : si consideri che, oltre ai documenti già con traffatti sequestrati, sono state rinvenute indosso ad alcuni de gli imputati fotografie formato tessera di varie persone (della BELLOLI, della PIROLI, del noto Andrea LEONI, all'epoca latitante e di altre non identificate). Ciò conferma la disponibilità di mezzi (evidentemente anche di timbri ed altre attrezzature) indispensabili per favorire la clandestinità dei membri della banda : quelle fotografie, infatti, non potevano che essere de= stinate alla falsificazione di documenti di identità à !

Non si dimentichi, peraltro, che alcuni imputati (con certez za COLOMBO, BELLERS, BATTISALDO e BELLOLI, e con egni probabilità il BRUSA) vantavano già una solida esperienzza organizzativa quali membri, a vario titolo, della banda-Alunni, sicchè non è seriamen te contestabile che l'intero gruppo delle persone incriminate per

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 26

il reato di cui al capo n.1 costituises un corpo omogeneo, somitido, organizzato e con provate conoscenze nello specifico setto re della lotta armata: affermare il contrario significherebbe, oltretutto, fare torto alla serietà degli intenti degli imputati, riducendoli al rango di semplici simpatizzanti per la lotta armata, velleitari ed inoscludenti.

Ma su questo punto si tonera tra breve.

QUANTO alla disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, terzo tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.306 C.P., va subito chiarito ogni equivoco che potrebbe derivare dalla constatazione del rinvenimento, nel corso della istrutto=ria, soltanto di:

- esplosivi, detonatori e miccia ad ORAU';
- Armi (irrumero di tre), munizioni e micce, che furono nella disponibilità prima della BELLOLI e poi di BATTISALDO e della PIROLI;
- una fondina ed attrezzatura per la pulizia di armi a BALICE .

Si potrebbe sostenere, cioè, che le armi e gli esplosivi se questrati non sono in quantità tale da potersi considerare sufficienti ad integrare il requisito di cui si tratta.

Orbeneritiene quest'ufficio che, innanzitutto, le modalità ed il luoghi di rinvenimento e sequestro di armi, esplosivi, mulli zioni etc., provino che le armi complessivamente in dotazione alla banda erano, in parte, anche nella diretta disponibilità dei sin goli membri della organizzazione (il che, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, è ritenuto condizione perchè possa parlar si di "banda armata" ex art.306 C.P.).

Ma la considerazione che deve ritenerei assorbente nei con fronti di ogni altra di segno contrario è che solo la mangata individuazione della o delle basi logistiche della organizzazione ha impedito il sequestro ulteriore di armi, munizioni etc.

Non è questo, si badi bene, un assunto indimostrato cui la Pubblica Accusa intende conferire arbitrariamente dignità di prova o di indizio processuale, benei una conclusione cui logicamente e legittimamente deve pervenirsi sulla base di una visione complessiva della vicenda.

Arbitrario, al contrario, sarebbe dedurre una manauta dispo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

nibilità di armi dal mancato sequestro di esse nel giorno 27.5.79.

Ed invero, posto che in ogni vicenda processuale il giudice non può limitarsi a prendere atto passivamente di determinate situazioni di fattom, ma ha l'obbligo di accertare, anche attra verso deduzioni logiche, se la situazione apparente corrisponda a quella reale, a quali conclusioni può pervenirsi, se non quelle fatte proprie da quest'ufficio, ove si consideri mas:

- che gli imputati BRUSA, COLOMBO, CARCANO, BELLERE! ed, in par te,BATTISALDO e PIROLI si sone ostinatamente rifiutati di indicare il rispettivo luogo di dimora (essendosi accertato che da tempo vivenano in clandestinità) precedentemente al loro fermo.
 - Ove si tenga presente che, attraverso il possesso di chiavi per abitazioni assolutamente uguali (COLOMBO BELLERE') o attraverso indagini sui biglietti tramviari sequestrati a CARCANO e BRUSA (vedi testimenianza Fabbri Giovanni), è stato accertato che alcuni di loro vivevano insieme, in luoghi non individuati, appare evidente che essi hanno voluto impedire la localizzazione della o delle basi logistiche di cui fruivano, consentendo che, nel frattempo, altri le svuotassero del materia le compromettente;
- che nel documento sequestrato al COLOMBO e da lui manoscritto (se ne è parlato a pag. 23) si sostiene la necessità di studiare "un qualche tipo di interpento armato tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre forse organizzate..".
 - Ed allora delle due l'unu : o il COLOMBO vaneggia (e nulla au= torizza a ritenerlo !) o la ORganizzazione di cui egli fa par te ha la disponibilità di armi necessarie per un "intervento armato";
- che, a parte le armi, munizioni ed esplosivi sequestrati a BAT TISALDO, PIROLI, ORRUI, e la fondina ed altri accessori trovati in possesso del BALICE, certamente COLOMBO, BELLEREI, BELLOLI e lo stesso BATTISALDO (per quanto si dirà alle pagg. 46/44) e probabilmente ERUSA (vedi quanto precisato a pag. 64) faceva no parte della banda-ALUKNI: la enorme disponibilità di armi di questa organizzazione è già stata illustrata nella requisitoria delli 1.8.79, alla quale si rimanda.
 - Con ciò non si vuole affermare, si badi bene, che quella disponibilità di armi abbia rilevanza anche per la banda di cui al capo n.1 della rubrica, ma solo che praticamente per tutti gli

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

imputati, è dimostrata un'estrema familiarità con l'uso delle armi e degli esplosivi in chiave terroristica : à logice dem durre, pertanto, che il discorrere di lotta armata, di rapporti con altre organizzazioni armate, di possibile confluenza nelle BRIGATE ROSSE etc. (discorsi tutti che certamente sette degli imputati stavano facendo o si accingevano a fare in Como il 27.5.79) non fosse per i protagonisti di questa vicenda una mera esercitazione dialettica, priva di ogni aggancio nella realtà da ciascuno di essi quotidianamente vissuta, ma fosse, invece, un momento necessario, particolarmente qualificante, della vita e della attività di una organizzazione dotata di solide strutture e dei necessari mezzi per realizza re i fini proposti (o per tendere alla loro realizzazione), e ciò indipendentemente dal mancato ritrovamento e sequestro di altre armi, munizioni, esplosivi etc. oltre quelli di cui si è detto.

Quanto agli scopi dell'organizzazione, non vi è dubbio che essi siano quelli indicati nel capo n.1 della rubrica'e, cioè, di sovvertire violentemente gli ordinamente sconomici e sociali dello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile; in definitiva, quelli di consumare i reati di cui agli artt.270,284 e 286 Codice Penale.

Si tratta di scopi che, esplicitamente enunciati in tutti i documenti sequestrati nel corso della istruttoria, sono pro= posti come raggiungibili nel lungo periodo attraverso la costruzio ne del Partito e dell' Esercito Combattente e la disarticolazione progressiva delle strutture statali.

Circa i rapporti tra la norma incriminatrice di cui allo art.306 C.P. e quelle di cui agli artt. 270, 294 e 296 C.P., si rimanda integralmente a quanto precisato alle pagine 77 e 78 della requisitoria dell' 1.8.79.

3) <u>LA BANDA ARMATA DI CUI AL CAPO n.1 : LE RESPONSABILITA!</u> <u>DEGLI IMPUTATI</u>

Sulla base di quanto precisato al paragrafo precedente; appare in tutta evidenza la concretezza dell'ipotesi accusatoria in relazione al reato di cui al capo n.1.

Foglio seguito N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Nè assume alcuna rilevanza, una volta che sia stata dimostra ta la sussistenza di tutti i requisiti del reato di banda armata, attribuire alla banda stessa una specifica sigla : u prescindere, infatti, dal fenomenso della interscambiabilità e dell'uso di più sigle da parte della stessa organizzazione (fenomeno per il quale si rimanda a quanto precisato alle pagg. 58/64 della re= quisitoria dell' 1.8.79), il gruppo inquisito potrebbe essersi attribuito la sigla di "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", come sembra poterei dedurre dal documento sequestrato a Comunanza il 2.4.79, o quella di "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", come ritenuto dai CC. del Reparto Operativo di Milano nel loro rapporto iel 12.3.79 e perzialmente confermato dalle dichiarazioni rese dalla FIROLI al G.I. il 2.6.79, o quella di "PRIMA LINEA" o altra sigla o più sigle tru quelle indioute, ma quel che è certo, e che in questa sede unicamente interessa, è che si trattava di una "banda armata" in sense tecnico giuridico e che il suo naturale ceppo ideologico, come già affermato in precedenza, è quello dell' autonomia organizzata.

Nel passare all'esame delle responsabilità dei singoli imputati in ordine al reato specificato al capo n.1 della rubrica, è ovvio premettere che nei confronti di tutti, anche dei due latitanti, assumono valore di prova insuperabile i fatti del 27.5.79, in particolare le modalità del fermo di sette imputati, sorpresi tutti insieme a discutere dei problemi connessi all'attività della loro organizzazione, il sequestro di documenti di carattere ideologico e di documenti di identità falsificati.

Tali circostanse, pertante, si intelleranno integralmente richiamate allorchè, nel prosieguo di questo parastello (più precisamente nel sub-paragings 3.8) si tratteranno gli elementi di
propa esistenti a carico di ciascun imputato.

Ancora, circa la riunione in Como, è bene precisare che le modalità ed il luogo in cui essa avvenne, lungi dal poter essere
considerati dimostrazione di minima o minore pericolosità della
banda, m in quanto, in ipotesi, frutto di una scelta ingenua e
rischiosa des grandes avrebbe potuto esporre i partecipanti alla
riunione alla potenziale attenzione di chiunque, vanno invece interpretati come ennesima dimostrazione della appartenenza di tutti
gli imputati ad una banda armata e della loro scrupolosa osservan
za di rigide norme di sicurezza personale e collettiva : gli incontri in luogni pubblici e frequantati, infatti, sono ormai en
trati nella prassi quotidiana dei membri di organizzazioni eversi
ve e rispondono alla elementare e logica esigenza di fare appa-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 30

rire come normali ed oscasionali riunioni tra persone che nulla hanno da nascondere quelle che in effetti sono le uniche occasioni sicure per scambiarsi notizie ed istruzioni operative.

Neppure questa è una proposizione indimostrata; è sufficiente rileggere un inciso (quinta pagina, Maltimo capoverso) di un documento sequestrato il 9.7.79 nell'abitazione sita in v.Picozzi n.18 a Milano di FERRARI Maria Pia, ove fu tratto in arresto il noto MEMEO Giuseppe (nell'abitazione furono sequestrati documenti vari attribuibili a sigle quali PRIMA LINEA, PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, SQUADRE COMUNISTE DELL'ESERCITO PROLETARIO, tutte di matrice ideologica identica o affine a quella della banda armata inquisita in questo procedimento, nonchè numerose armi, munizioni ed altro); il documento si intitola "DOCUMENTI delle SQUADRE COMUNISTE DELL'ESERCITO PROLETARIO" e, tra l'altro, enumera le "norme di comportamento" della banda.
La norma n.10 così testualmente dice:

" IE RIUNIONI DELLE STRUTTURE SIA DELLA SQUADRA COMU NISTA CHE DEL COOFDINAMENTO SQUADRE AVVENGONO GE-NERALMENTE IN LUOGHI PUBBLICI MEDIAMENTE FREQUENTA TI, BAR, RISTORANTI, GIARDINI, SPIAGGE etc.; QUESTI LUOGHI NON DEVONO ESSERE POSTI IN CUI SI E'CONO-SCIUTI O RICONOSCIBILI, IN CUI SI RITROVA GIA' LA SINISTRA AUTONOMA O MENO, O LUOGO DI RITROVO DI EMANGINATI IN GENERE, RICORDIAMOCI SEMPRE CHE LA LEGGEREZZA SI PAGA DURAMENTE, PERCHE' QUESTI LUO GHI SONO UNA PUNTA DI PENETRAZIONE AVANZATA DELLA INFILTRAZIONE DELLE FORZE REPRESSIVE IN SENO AL PROLETARIATO".

Non vi è necessità di ulterieri commenti circa l'importanza, ai fini di questo procedimento, dell'inciso sopra ripertato.

Si può solo aggiungere che la prassi degli incontri degli im putati in locali pubblici trova conferma nella accertata frequenza di incontri operativi tra gli imputati stessi nel bar "Pingumino" di L.go Caiazzo a Milano, come appresso si dirà.

3.A - Dichiaraxioni degli imputati

E' opportuno, adesse, esaminare in dettaglio le dichiarazioni rese dagli imputati : secondo il P.E., infatti, se ne potranno successivamente dedurre ulteriori elementi di prova circa la responsabilità degli incriminati per il reato di cui al capo n.1 della Rudrica.

BRUSA: dopo un iniziale tentativo, appena accennato, di accreditare di sè un' immagine di gitante domenicale e così motivare la sua presenza a Como il 27.5.79 (vedi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 31

interrogatorio al P.M. del 29.5.79), il BRUSA, in quello stesso interrogatorio e nei due successivi cui è stato sottoposto dal Giudioe Istruttore si è avvalso della facoltà di non rispondere.

BELLERE . COLOMBO:

nel corso dei tre interrogatori cui sono stati sottopo= sti dal P.H. e dal Giudice Istruttore si sono sempre a<u>p</u> valsi della facoltà di non rispondere.

BELLOLI . BALICE:

sono tuttora latitanti e, prima di diventarlo, non hanno reso alcuna dichiarazione all' Autorità Giudiziaria.

BATTISALDO:

nell'interrogatorio reso al P.M. il 28.5.79 :

- si è riconosciuto colpevole, insieme alla moglie PIROLI, della detenzione e del porto delle armi, munizioni e micce sequestrati a Comunanza;
- ha giustificato la sua fuga da Luino con il timore di consequenze derivanti dall'avvenuto sequestro nella sua abitazione, ad opera dei CC., di un documento a lui ed alla mogliez consegnato dal BALICE;
- circa l'origine del possesso delle armi, ha prima dichiarato di averle trovate casualmente, vari anni addietro, tra i monti di Luino e poi, a contestazione dell'ufficio della inverosimiglianza della tesi poichè una delle armi risultava provento di delitto (vedi capo n.7) commesso in epoca recente, ha modificato tale versione sostenendo che glè armi gli furono affidate in deposito da uno sconosciuto, non più rivisto, in Luino, nell'inverno '78; le avrebbe detenute in vista di un temuto "golpe" di destra in Italia e,co= munque, per difendersi dai fascisti;
- circa la sua presenza in Como, ha dichiarato di avere casualmente incontrate in Milano, durante la sua "vacanza
 forzata", Fabio BRUSA, di avergli chiesto di fare da tramite con i propri genitori, e che il BRUSA lo avrebbe invitato, assieme alla moglis, a Comb il 27.5.79, dove aveva
 appuntamento con un gruppo di amici per una gita sulz lago:
 tra questi amici vi sarebbe stato Tonino ORFU', in grado
 di dargli un aiuto. Nulla avrebbe sapute o udito il Battisaldo circa i veri scopi della riunione;
- ha ammesso i propri passati rapporti di conoscenza con noti imputati del processo contro ALUNNI ed altri, quali Muria Tere

52 Foglio seguito N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

sa ZONI, Maria Rosa BELLOLI, Giannantonio ZANETTI, Danie le BONATO, Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI.

Nel successivo interregatorio reso al <u>Giudioe Istruttore</u> in data <u>2.6.79</u>, poste di fronte alla inverosimiglianza di alcune sue precedenti dichiarazioni, precisava:

- di avere ricevuto le armi, il documento e tutto il materiale sequestrato a Comunanza direttamente da Maria Rosa BELLOLI in Luino ;
- di essere stato consigliato a fuggire dal BALICE (che a sua volta aveva deciso di fare altrettanto): presso la sua abitazione i CC., infatti, avevano sequestrato docum menti analoghi a quelli sequestrati a casa sua;
- di essere stato in contatto con il Balice nel periodo successivo alla sua fuga da Luino e che proprio il Balico gli aveva indicato dove poter incontrare,a Milano, Fabio BRUSA;
- di aver voluto incontrare il Brusa, che sapeva "personag gio di rilievo nell'ambito dell'Autonomia " e che intuiva "inserito in un ambito di lotta armata" (che "collegava alla sigla SQUADES ARMATE PROLETARIE") per riceverne un assenso o un consiglio circa la propria volontà di costituirsi alla Autorità Giudiziaria. L'assenso o il consi glio del BRUSA gli sarebbero stati necessari per evitare " conseguenze personali pericolose";
- di essersi più volte incontrato nel bar Pingundii L.go Caiazzo a Milano con BAUSA, e con la BELLERE';
- di avere parlato al BRUSA della sua volontà di defilarsi "perchè non ci credeva più" e di essere stato, quindi, invitato dal Brusa stesso a partecipare ad una riunione che aveva a Como con amici dove si sarebbe potuto parlare anche della situazione sua e della moglie;
- di essere stato espitato per circa una settimana, subito prima del suo ferme, in Roncaglia da tale Carlo (che si potevapoi identificare nell'imputato DE SILVESTRI Giancarlo) su indicazione del BRUSA.

Gli inumterrogatori di cui si è fin qui parlato erano effettuati durante il periodo in cui il BATTISALDO si trovava in stato di isolamento.

Nel corso dell'istruttoria, l'imputato era sottoposto ad altri interrogatori, relativi, soprattutto, alla incriminazione del Lettiero per i reati di cui ai capi nn. 27 e 28 della rumbrica (se ne parlerà nel capitolo successivo): non modificava o ritrattava, però, le dichiarazioni del 2.6.79.

Solo in data 6.11.79, nel corso del suo ultimo interrogato=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 33

rio, inopinatamente ed ingenuamente, dichiarava che"in seguito" (in dibattimento ?) avrebbe ritrattato alcune di=chiaraxioni precedentemente rese e dovute, a suo dire, alle pressioni di cui sarebbe stato oggetto ad opera dei Carabinieri.

Non intendeva precisare quali fossero le dichiarazioni da ritrattare, di che tipo fossero le pressioni subite e in che modo queste avessero influito su quanto dettagliata mente egli aveva riferito esclusivamente a magistrati in seguito a precise contestazioni.

Produceva anche una missiva, che era in possesso del suo difensore di fiducia, dalla quale poteva dedursi un suo diniego di responsabilità in ordine alla detenzione ed al porto delle armi sequestrate in Comunanza.

- PIROLI: al di là di alcune significative contraddizioni riscontrabili tra la sua versione e quella del marito (e sulle quali è superfluo soffermarsi in questa sede), la Piroli sostanzialmente confermava le dichiarazioni di costui fornendo, peraltro, qualche ulteriore specifi= cazione. In particolare precisava:
 - che era stato il BALICE l'autore del documento sequestrato dai CC. il 24.3.79 sia a loro cheal BALICE stesso;
 - che fa era stato il BALICE a procurare loro un appuntamento al bar "Pinguino" con il BRUSA;
 - che presso questo bar si erano spesso incontrati, lei ed il marito, con il BALICE e con gli altri coimputati, ad eccezione dell' ORFW;
 - che sapeva, sia del BMISA che della BELLOLI, la loro atti= vità di lotta armata, in relazione alle sigle SQUADRE ARMATE PROLETARIE e FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI;
 - che BRUSA aveva chiesto a lei ed al marito se volevano fare lotta armata ;
 - che BRUSA li aveva invitati ad andare a Como il 27.5.79 dove era in programma una riunione per decidere alcune cose e dove si sarebbe parlato anche del loro case.

In data IIIIII 11.6.79, revocato il suo stato di isolamento, la Piroli tentava di attenuare la portata delle dichiarazioni rese in precedenza, precisando che quanto aveva affermato a proposito del BRUSA e della BELLOLI era frutto di sue intuizioni, 2ma non di ecienza diretta. Non voleva o sapeva fornire, però, alcuna valida giustificazione circa il possesso da parte del BRUSA di quattro sue fotografie formato tessera.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 34

Anche la PIROLI, nel corso del suo ultimo interrogatorio del 6.11.79, mutava leggermente atteggiamento, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La mancata dichiarazione di volere ritrattare parte delle sue affermazioni precedenti (tra cui l'ammissione di colpevo= lezza in ordine alla detenzione ed al porto di armi) nonchè il mancato riferimento alle pressioni operate dai Carabinieri (riscontrabili l'una e l'altro nell'interrogatorio in pari data del marito) si spiega con un#difetto di coordinazione# cui, si può esserne certi sin d'ora, si rimedierà in fase di= battimentale.

- ORRU: nell'interrogatorio reso dimunzi al P.M. in data 29.5.79 ha dichiarato:
 - di sesere innocente di tutti i reati contestatigli ;
 - di essersi recato in Como il 27.5.79, su invito di un tale
 "Andrea" (della cui esistenza è lecito dubitare in quanto
 non identificato, nè identificabile), incontrato casualmente
 ig Milano: costui gli avrebbe parlato di un'organizzazione
 armata di cui faceva parte insieme a Fabio BRUSA e gli avreb
 be chiesto se josse interessato alla cosa. Alla risposta
 affermativa dell' ORRU' (interessato, a suo dire, alle "mo=
 tivazioni politiche" di chi pratica la lotta armata) ed
 alla sua richiesta di precisazioni in merito alla collocazione,
 sigla ed organizzazione del gruppo armato di cui parlava, An=
 drea lo avrebbe invitato a partecipare alla rziunione di Como
 del 27.5.79, cui avrebbe presenziato anche il BRUSA;
 - che nessuno, neppure i Battisalao incontrati a Como (con sua sorpresa, a dire dell'OKHU'), gli aveva mai chiesto di allacciare contatti con i genitori della PIROLI o del BAITISALDO;
 - di conoscere, oltre al BHJSA, il COLQMBO (a lui noto come "Carlo"), Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI e Daniele BONATO.

Sostanzialmente, confermava queste dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore in data £.6.79, precisando che ANDREA gli aveva parlato di "squadre", "nuclei" etc. e che gli aveva parlato, anche, di una disponimità di armi da parte dell'Organizzazione dove lui, inizialmente, avrebbe potuto svolgere compiti a bassi livelli.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

Nell'interrogatorio del <u>6.11.79</u>, Orrù si avvaleva della facol= tà di non rispondere.

CARCANO: Negli interrogatori del 29.5.79 dinanzi al P.M.

e del 6.11.79 dinanzi al G.I. si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Wa il $\underline{4.6.79}$, dinanzi allo stesso Giudice Istrut= ore, dichiarava :

- di riconoscersi culpevole del reato di falsificazione del documento d'identità sequestratogli (reato commesso in quanto, a suo dire, temeva di essere ricercapo per reati di "matrice politica", per i quali aveva anche su bito perquisizione domiciliare);
- di esserai recato in Como perchè aveva un appuntamento con una sola delle persone (di cui,però, non faceva il nome) poi fermate con lui il 27.5.79; tale persona do veva procurargli una patente falsificata: MMM l'appunutamento, però, era fissato sul lungolago ed il suo ingres so nel bar, pertanto, era assolutamente casuale, così come la presenza all'interno degli altri fermati;
- di conoscere, tra i fermati, i soli COLOMBO, BATTISALDO, BRUSA e BELLERE';
- di esserei incontrato in precedenza più volte presso il bar "Pinguillo" di lillane, con tutte le persone fermate a Como, ad eccezione dell' ORRU! e con l'aggiunta di una ragazza, da lui non conosciuta, i cui connotati fisici, secondo la descrizione fornitane dal CARCANO, corrispondevano a quelli della BELLOLI (che si trattasse di ocstei, del resto, lo avevano già dichiarato BATTISALDO e PIROLI). Il motivo dei riferiti incontri al bar "Pinguzino" zera la necessità da parte sua di procurarsi documenti falsi : di tali do= cumenti, a suo dire, avevano la disponibilità le persone con cui si incontrava al bar "Pinguzio".

Il CARCANO si appaleva della facoltà di non rispondere circa le ragioni di questa disponibilità da parte di quelle persone, circa la sua eventuale conoscerza di altre attività illemegali di costoro e circa il contenuto dei discorsi fatti al bar "Pinguno".

E' bene precisare che le dichiarazioni del CAREANO circa gli incontri al bar " Pinguino" venivano rese solo dopo che il GIUDICE ISTRUITORE gli aveva contestate quelle rese in pro=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

posito dal BATTISALDO e dalla PIROLI (persone che in pre cedenza il CARCANO aveva negato di conoscere o di avere mai incontrato);

- di avere strappato dalla propria agendina le pagine che figuravano mancanti per evitare che si potesse risalire agli appuntamenti che, in codice, di volta in volta vi aveva an notato;
- di non volere indicare il luogo ove aveva fin'allora abitato e di non volere precisare a chi corrisponiessero due numeri telefonici che, pure in codice, aveva annotato sulla stessa agenda.

3.8 - Riepilogo delle prove

A questo punto, ad avviso del P.M., appare complessivamente e compiutamente provata la responsabilità degli imputati in ormine al reato previsto dal capo n.1 della rubrica.

Gli elementi di prova a carico di ciascuno raccolti possono così sintentizzarsi, tenendo presente, comunque, che, per ognuno degli imputati, come già si è precisato alla pag.29, costituisce già prova il semplice apere partecipato alla riunione di Como:

- per BRUSA: possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa (vedi capi nn. 8,13 e 15 della rubrica);
 - possesso di fotografie formato tessera, destibate alla formazione di documenti di identità falsificati, di varie persone tra cui alcuni latitanti come la PIROLI, la BELLOLI ed il notissimo Andrea LEONI (arrestato dopo pochi giorni a Roma), ritenuto personaggio di epicco dell'organizzazione *PITMA LINEA* o di altra comunque gravitante nell'area della automomia organizzata;
 - dichiarazioni rese dai coimputati BATTISALDO, PIROLI, ORRU' e CARCANO, da cui risultano i suoi stretti collegamenti con il gruppo dei fermati, con la BELLOLI ed il BALICE, nonchè la sua posizione di indubbio prestigio all'interno del gruppo stesso;
 - sua accertata irreperibilità(e rifiuto di indicare il suo ultimo domicilio) a partire almeno dal 17.10.78, data in cui subì perquisizione domiciliare nell'ambito del processo contro ALUNNI ed altri. A seguito di quella perquisizione furono sequestrate chiavi per manette, parti di caricatore per arma e radiotrasmittente.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 37

La scelta della clandestinità operata dal BRUSA, peraltro, è confermata dagli accertamenti di P.G. compiuti su una ricevuta rilasciata al BRUSA da una lavanderia della città e sequestratagli indosso all'atto del fermo. Questa ricevuta è intestata a MOSCHI Christian, vale a dire allo stesso nome che figura sul documento d'identità contraffatto, recante la foto del BRUSA. Il titolare dell'esercizio ha descritto il sue cliente: i connotati dei costui sono esattamente quelli del BRUSA; l'imputato, pertanto, celava la sua vera identità anche nella vita quotidiana ed in circostanze tali em che il fatto può giustificarsi solo con la sua militanza in un'organizzazione clandestina ed eversiva;

- sua accertata responsabilità per i reati di cui ai capi 16/20 della rubrica (rinvenimento avvenuto nel 1977 di armi e munizioni in v. Iamoretti a Varese) e di cui al capo n.23 (javoreggiamento/De Silvestri);
- possesso di due "spadini", strumenti indispensabili per il furto di autovetture ; è noto, in proposito, che le organizzazioni armate si servono costantemente di auto rubate per la consumazione di attentati a persone o cose e, in genere, per la loro attività.

Non deve suscitare equivoci il fatto che la responsabilità per reati "comuni" venga considerata prova del più grave reato di banda armata : si tratta di una deduzione logica ineccepibile ove, come nei casi in esame, sia dimostrata la strumentalità dei primi rispetto al secondo e sia considerato, altrest, il modo normale di manifem starsi del reato previsto dall'art.305 C.P.

<u>Questa osservazione</u>, ovviamente, <u>leve intendersi integralmente</u> richiamata a proposito di ciuscun imputato ogni qualvolta, in questo paragrafo e nel seguente, si dedurrà da un reato a loro ascritto la prova o una prova del reato di banda armata.

Per COLOMBO e BELLERE! :

- possesso di documenti falsificati e di provenienza delit= tuosa (vedi capi nn.10,12 e 13);
- dichiarazioni rese dai coimputati BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e dal teste -proprietario del bar "Pinguine": se ne deduce con certezza l'esistenza di rapporti per sonali (non certo di semplice amicizia) con tutti gli imputati, ad eccezione dell'ORFU';
- la loro accertata irreperibilità con abbandono del luogo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 38

di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Corrado ALUNNI. Conseguente alla loro scelta di vità è stato, da parte degli imputati, il rifiuto di indicare il loro ultimo domicilio.

Per quanto riguarda la BELLERE', identificata dalla Polizia già il 14.9.78; attraverso un numero telefonico rilevato nell'abitazione di Gerenzano (Va) di Marina e Maria Teresa ZONI, lo stesso coimputato CARCANO, nell'interrogatorio del 4.6.79, ne ha esplicitamente confermuto la scelta di vita clandestina;

- avere redatto il COLOMBO il documento ideologico sequestratogli indosso il 27.5.79 (come accertato a seguito di perizia grafica disposta dal Giudice Istruttore) e la BELLERE! il documento schematico sequestratole nella stessa occasione. Si tratta dei due documenti di cui si è già parlato alle pagine 23 e 24;
- accertata responsabilità, attraverso perizia grafica, per il reato di partecipazione alla banda armata-Alunni di cui al capo n.24 della rubrica (in proposito vedi quanto specificato nel paragrafo seguente);

per 11 solo COLOMBO, ancora :

- possesso dell'altro documento impologico sequestratogli il 27.5.79 e che è risultato essere siato scritto da Maria Rosa BELLOLI;

per la sola BELLERE', ancora :

- avere direttamente frequentato la casa dei coniugi BATTISALDO in Riviera di Hontegrino, ritenuta da questo ufficio una base della organizzazione: la circostanza è provata dalla perizia grafica disposta dal G.I. in base alla quale sono risultati scritti dalla BELLERE alcuni pezzi di carta sem questrati tra la spazzatura della casa;
- avere coadiuvato il BRUSA nel trovare un rifugio temporaneo ai coniugi BATTISALDO presso il DE SILVESTRI, come può dedursi dalle dichiarazioni da costui rese in data 9.11.79.

per la BELLOLI :

- avare relatto il documento ideologico (inequivoco quanto alla posizione di prestigio all'interno della Organizzazione di chi lo ha redatto) sequestrato il 27.5.79 indoseo a Colombo; il contenuto del documento è già stato illustrato a pag. 23. La circostanza deve considerarsi assolutamente pacifica alla

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 39

- luce degli esiti della perizia grafica disposta dal Giudice Istruttore;
- dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e, in misura minore, dall' ORRU', secondo cui risultano accertati
 e frequenti i suni rapporti con i coimputati e risulta
 pacifica la sua responsabilità per i reati di cui ai capi
 3/6 (per i quali è già stata rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento contro AIUN/I ed altri) e 7 della
 rubrica;
- sequestro indosso a Fabio BRUSA, avvenuto il 27.5.79, disus fotografia formato tessera, avidentemente destinate ad essere apposte su uno o più documenti falsi;
- tutto ciò che a suo carico è stato accertato nell'ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado ed altri, e che prova le sua lunga e qualificata militanza nel campo del la lotta armata : si rimanda in proposito a quanto è stato specificato alle pagg. 84/88 della requisitoria del= 1' 1.3.79.

per BALICE :

- avere relatto i documenti sequestrati preseo la sua ubitazio nu il 24.5.1979, come dichiarato direttamente dalla PIROLI e confermato indirettamente dal BATTISALDO.

 L'avvenuto sequestro dei documenti in questione ed il numero delle copie (ii) preventi nel domicilio del BALICE sono circostanze che forniscono il riscontro abbiettivo alle affermazioni del BATTISALDO e della PIROLI (furono costoro, infatti, a sollecitare l'attenzione degli inquirenti sui documenti in questione, originariamente ritenuti non qualificanti dagli organi di P.G.);
- corrispondenza assoluta tra numerose parti dei documenti resutti dal BALICE e vari capoversi della "RISOLUZIONE SIRATEGICA delle SQUADRE AEMATE PROLETARIE" del novembre 1978, sequestrata a Communaza il 2.4.79 : la circostanza induce a concludere che il BALICE fu autore della citata "Eisoluzione" o, quanto meno, di alcune parti di essa. Non si dimentichi che la originario stesura della "Risoluzzione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequezione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequezione indosso a Marina ZONI all'atto del suo arresto del 13.9.78 nella casa di ALUNNI;
- irreperibilità immediata del BALICE subito dopo la perqui-

Foglio seguito N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

sizione subita il 24.3.79; tale irreperibilità fu con= coraata, come da costoro affermato, con il BATTISALDO e la PIROLI;

- sequestro presso la sua abitazione, sempre in data 24.3.79, di una fondina appellare per revolver e di materiale per la pulizia di arxi, il tutto assolutamente nuovo;
- contatti, durante il periodo di irreperibilità (divenuta latitanza per il BALICE DAL 28.7.79) con il BATTISALDO e la PIROLI e, alla luce di quanto da costoro dichicrato, anche con il BRUSA;
- stretti contatti con gli altri coimputati e sua assidua partecipazione alle riunioni che si tenevano presso il bar "Pinguino", come confermato della testimonianza della proprietaria di questo bar.

per BATTISALDO e PIROLI :

- accertata loro responsabilità per la detenzione, porto e ricettazione delle armi, munizioni e miocia, reati indi-cati nei capi 3/7 della rubrica : per tali reati i due, tra l'altro, devono considerarei rai confessi.

Ritiens il P.M., infatti, di non dover spendere neppure una parola sulla ritrattazione immotivata ed indeterminata del 6.11.79 del solo BATTIGALDO, ziazza sulvo a definirla semme plicemente grottesca;

- la loro immediata irreperibilità dopo la perquisizione sumbita in data 24.3.79;
- le loro stesse dichiarazioni, quelle dell'ORRU', del CARCANO e della proprietaria del bar "Pinguino", dalle quali complessivamente si deducono i comuni rapporti, di militanza politica in un'organizzazione armata, rispetto a tutti i coimputati;
- gli accertamenti compiuti sulla lora casa di Riviera di Montegrino che è risultata essere stata, secondo questo Ufficio, una base della banda armata, almeno per un certo periodo di tempo. Una perizia grafica, come si è detto, ha consentito di accertare il passaggio dalla casa almeno della BELLERE;
- i loro stretti contatti, ammessi dai due coniugi, con tutti gli imputati del procedimento contro ALUNNI ed altri, originari della zona del varesotto;

per il solo BATTISALDO, inoltre,:

- accertata responsabilità, attraverso perizia grafica, peril

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

reato di partecipazione alla banda armata-Alunni di cui al capo n.24 della rubrica (in proposito vedi quanto specificato al paragrafo seguente);

per la sola PIROLI :

- sequestro indosso a Fabio BMISA di quattro sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate alla creazione di un documento di identità falsificato.

Tale circostanza, evidentemente, è incompatibile con la volontà di costituirsi che, a loro dire, avrebbe animato la Piroli ed il marito, ma conferma la loro scelta della clandestinità e latitanza.

per ORRU':

- detenzione degli esplosivi, detonatori, ordigni e miccia di cui al capo n.2 della rubrica;
- le suo stesse dichiarazioni, quelle del BATTISALDO e della PIROLI, dalle quali complessivamente di deduce la militanza con i computati in una organizzazione armata.

Vi è da far rilevare, in proposito, che OREU' è stato l'u nico tra gli imputati a tentare ai fornire una spæiegazione non rilicola della sua presenza a Como. Cosciente della impossibilità di negare il contenuto "politico" della riu aione del 27.5.79 e la qualifica di membri di un'organiz rezione armata di quanti vi parteciparono, infatti, l'OREU' ha scelto l'unica strada praticobile (ovviamente oltre quella della piena conjessione): ha dichiarato, cioè, di essere stato consapevole di dover partecipare ad una riunione di una banda armata (vedi alle pagg.34 e 35), ma nello stesso tempo, negando la propria appartenenza a questa, ha motimato la sua presenza a Como con una sorta di interesse/cumiosità, di tipo accademico, per la tematica della lotta armata.

Ma, prescindendo per un attimo dall'avvenuto sequestro di esplosivi ed altro nel suo cascinale, la tesi difensiva di ORFU! si rivelo assolutamente inconsistente solo che si consideri la massima rigidità delle norme di sicurezza personale cui si affidano i membri di organizzazioni armate (di qualsiasi matrice, si badi bens!): non è minimamente concepibile, cicè, che un estraneo, sia pure simpatizzante, partecipi ad una riunione di una organizzazione clandestina eversiva, tanto più ove si tratti,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fuglio seguito N. 42

- come nella specie, di una riunione importante in cui si debba discutere la linea politica del gruppo;
- possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto d'autovetture.

 Si rimanda a quanto precisato alla ma 37, a proposito
 - Si rimanda a quanto precisato alla pag.37, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del Brusa, circa il significato non sottovalutabile di questo possesso;
- avere chiesto alla propria fidanzeta Mariangela COLLI di sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, ove la ragazza era impiegata, una piantina del la Caserma Carabinieri di Saronno.

La tesi di ORRU', secondo cui sarebbe stato interessato alla piantina per esigenze di informazione sul territorio, è già di per se consistente, ma perde ogni parvenza di fondamento ove si consideri che proprio presso quella Caserma, pochi mesi addietro, era stato consumato un attentato dinamitardo rivendicato dalla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, proprio da una sigla, cioè, che è tra quelle presuntivamente utilizzate dalla organizzazione indicata al capo n.i, come si deduce dal sequestro della cd. Rivoluzione Strategica delle S.A.P., redatta in parte, come si è visto, dal BALICE!

per 11 CARCANO :

- possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa (vedi capi nn.9,13 e 14 della rubrica);
- le sue stesse dichiarazioni e quelle rese dal BATTISALDO, dalla PIROLI e da ORRU' e dalla proprietaria del bar "Pinguino" dalle quali complessivamente si deducono i comuni rapporti di militanza politica in un'organizzazione armata rispetto a tutti i coimputati;
- la sua accertata irreperibilità, con abbandono del luogo di lavoro a partire almene dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Corrado ALUNNI. Anche il Caroano si è ri= fiutato di indicare il suo domiclio precedentemente al fermo del 27.5.79;
- accertata pratica da parte del CARCANO delle regole fondame mentali della clandestinità e,cioè, oltre all'assunzione di false generalità, annotazione di tutto ciò che riguarda i rapporti con terze persone usando codici segreti, distruzione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 43

- delle pagine della propria agenda relative ai giorni ormai trascorsa etc.;
- possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto di autovetture. Si rimanda a quanto precisato alla pag.37, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del BRUSA, circa

il significato da attribuire a questo possesso;

- responsabilità per il reato di cui al cappa. 22 della rubrica (vedi in proposito quanto sarà precisato nel capitolo se= guente) che, commesso nel febbraio del 1977 e confrontato con i fatti successivi, è indice del progressivo accostarsi alla lotta armata del CARCANO;
- il possesso,a fine di falsificazione di documenti, degli estremi iella patente di altra persona, Paolo MOLINA, a sua
 volta imputato di appartenenza a banda armata in altro
 procedimento; il MOLINA, nonostante la recentissima scar
 cerazione per insufficienza di indizi, è risultato avere
 frequentato un appartamento sito in via Castelfidardo n.10
 a Milano, dove il 26.5.79 sono state tratte in arresto
 cinque persone trovate in possesso di un fuoile mitraglia
 tore, pistole e revolver, bombe a mano, munizioni, docum
 menti falsificati ed altro.

3.C - Responsabilità ai sensi del I' comma dell'art.306 C.P.

Così ampiamente provata l'appartenenza degli imputati ad una banda armata, resta da dimostrare <u>la loro responsabilità quali promotori, costitutori ed organizzatori</u> della stessa piuttosto che come semplici partecipi.

Circa i criteri in base ai quali si devono distinguere gli uni dagli altri (e si deve, quindi, ritenere applicabile il primo o il secondo comma dell'art.306 C.P.), si rimanda intempralmente a quanto precisato alle pagg. 79,106,107 e 108 della requisitoria dell' 1.8.79.

Alla luce di tali criteri la qualifica di cui al primo com ma dell'art.306 C.P. deve essere attribuita a :

- BATTISALDO e PIROLI, per la diretta disponibilità della casa di Riviera di Montegrino;
- <u>BELLOLI</u>, <u>BALICE</u>, <u>COLOMBO</u> e <u>BELLERE</u>, per avere redatto gli importanti documenti ideologico-programmatici di cui si è parlato alle pagg. 22-23 e 24.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

Anche lo scritto della BELLERE', infatti, secondo quest'Uffi=cio, va così qualificate, nonostante la sua veste indubbia=mente schematica: questa circostanza, infatti, non incide sul contenuto e le finalità dello scritto che appaiono qualificanti nel senso predetto;

- BRUSA, per essere il responsabile del settore falsificazione del gruppo (a tale conclusione può pervenirsi con tranquillità e sicurezza considerando le dichiarazioni dei coimputati - e del CARCANO in particolare - nonchè il tipo di materiale sequestratogli indosso) e personaggio di indubbio prestigio all'interno della banda per la anzianità della sua militanza politica e la sua notevole preparazione culturale.

Ma, come già è stato fatto rilevare nella requisitoria dello 1.8.\$9 a proposito dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO (vedi pagg. 108 e 109), è rilevabile in questa vicenda un argomento di carat= tere "storico", decisivo per l'attribuzione della qualifica di promotori e costitutori della badda a tutti gli imputati, compresi il CARCANO e l'OREU': esso consiste nel rilievo che la banda in dicata al capo n.1 della rubrica (di cui sette membri furono fer mati il 27.5.79 e due sono tuttora latitanti) era un'organizzazio ne costituita da poco tempo; pertanto, tutto coloro che, come gli imputati ne facevano parte "ab origine", per ciò solo devono assumere la veste tipica del "socio fondatore" e rispondere del fatto ai sensi del 1º comma dell'art.308 C.P.

Ritiene quest'ufficio, infatti, whe, dalla documentazione in sequestro, posa tratsi la prova sobbiettiva che quattro o cin= que membri della banda-ALUNNI (COLOMBIO, BELLERE', BATTIMALDO, BELLOLI e, probabilmente, BRISA), dopo il disgregamento seppur parziale di questa seguito alle operazioni di Polizia culminate l'1.2.79 in Pawle di Chieve (Cr) nella cattura di Antonio MAROCCO e Daniele BONATO, si siano adoperati per costituire con gli imputati e, probabilmente, con altre persone non identificate, una nuova organizzazione armata che in qualche modo raccogliesse la esperienza ed il patrimonio di idee e di mezzi di quella che l'aveva preceduta: non si dimentichi, tra l'altro, che dai documenti sequestrati nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri era emerso in tutta evidenza che quella banda disponeneva di armi e munizioni in numero notevolmente più elevato di quello, pur cospicuo (oltre 30), delle armi muterialmente rinvenute.

Quale altra conclusione, del resto, può trarsi dalla constam tazione che la banda stava ancora elaborando e discutendo una sua linea "politica" ?

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 45

Quale significate attribuire all'inciso che figura nel docummento manoscritto da COLOMBO secondo cui "tutti i compagni della organizzazione devono essere coinvolti nella preparazione di un documento con cui presentarsi alla altre forze " o a quello successivo in cui si fa riferimento sempres alla necessità "di studiare un qualche tipo di intervento armato tale da rendere più reale in confronto teorico con le altre forze organizzate.."?

La risposta non ammette equivoci : i due brani testimoniano testimoniano la necessità/che una organizzazione di recente costituita avverte come impellente ed inderogabile, di farsi ufficialmente conoscere dagli altri gruppi già operanti nello specifico settore della lotta armata!

Solo per completezza, in relaxione all'ultimo inciso riportato, è opposituno ribadire una nozione unanimemente accettata in dottrina e giurisprudenza: la mancata consumazione di attentati a cose e persone o degli altri reati per i quali la banda armata è costituita non incede minimamente sulla perfezione del reato previsto dall'art.305 C.P., che in sè sussiste sol che ricorrano i requisiti di cui si è parlato alle precedenti pagg. 24/28.

Peraltro, sulla base dell'esplicito riferimento che, sempre nel documento manoscritto da COLOMBO, viene fatto all' "attacco alla Manzoni" quale "primo timido esempio di presa di coscienza...", sorge legittimo il sospetto che la banda armata inquisita non sia estranea agli attentati dinomitardi ed incendiari compiuti il 13. 5.79 in danno dell'agenzia pubblicitaria "MANZONI" e dell'autoparco del "CORRIERE DELLA SERA" di Milano, rivendicati dalla sigla "CUERE RIGLIA ROSSA" (peraltro, mai più comparsa dope tali episodi): ma proprio perchè tali logiche deduzioni si basano su semplici sospetti non è stata promossa l'azione penale in relazione a quei fatti !

In definitiva, quindi, la banda armata indicata nel capo N.1 della rubrica non può che ritenersi, storicamente, una nuova or-ganizzazione, costituita nel periodo immediatamente precedente il 27.5.79, dopo lo sfaldamento parziale della più vasta banda-ALUNNI, così sinteticamente indicando il gruppo degli imputati già inqui-siti nell'ambito del procedimento n.988/78F.

Quest'assunto non à smentito neppure dal contenuto del documento munoscritto da Maria Rosa BEILOLI (vedi a pag.23) nella parte in cui si parla di un "bilancio dell'ultimo anno di lavoro" (il che, in ipotesi, contrasterebbe con una recente costituzione della banda):

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

in realtà, è di tutta evidenza che la BELLOLI, nel commentare gli errori e le negative esperienze che hanno causato arresti, sequestri di armi etc., non può che riferirei alla trascorsa sua militanza nella banda-ALUNNI ed a quella di almeno altre tre memmbri della nuova organizzazione!

Ed è quindi giunto il momento di precisare gli elementi che provano tale trascorsa militanza.

4) LA BANDA ARNATA DI CUI AL CAPO n.24 DELLA RUBRICA : COLOMBO, BELLERE' & BATTISALDO

Si è visto nel paragrafo precedente come tra la c.d. bando-ALUNNI (quella di cui appunto si parla nel capo n.24 della rubrica) e quel la indicata nel capo n.1 della rubrica esista una continuità,quanto= meno ideologica, accertata e realizzata attraverso una parziale continuità personale.

Wa si à anche precisato che si tratta di due organizzazioni distinte, sicchè, essendosi provato che alcuni dei membri dell'una de sono stati tra i fondatori dell'altra, a costoro, correttamente, sono stati ascritti due distinti reati (capi nn.1 e 24 della rubrica) in quanto frutto di due distinte condotte, salvi, ovviamente, i correttivi che potranno eventualmente scaturire in sede dibattimentale dal riconoscimento della continuazione tra i due reati e, quindi, dall'applicazione dell'art. Si cpv. C.P.

quanto alla sicura configurabilità del reuto di banda armata in relazione al gruppo-ALUNNI, si rimanda integrolmente alle argomentazioni della requisitoria dell' 1.8.1979 e, in particolare, a quelle delle pagg. 75/78 (stasistenza dei requisiti del reato), 57/68 (matrice ideologica del gruppo) e 106/108 (individuazione dei criteri distintivi tra le figure rispettivomente previste dal Ino edal II comma dell'art.306 C.P.).

Resta da seaminare il <u>fondamento della incriminazione</u> di CO-- LONBO, BELLERE' e BATTISALDO per li reato sub n.24.

Orbene, premesso che tutto ciò che sul conto dei tre è stato precisato nel paragrafo precedente (circa le loro responsabilità per la banda armata di cui al capo n.1 della rubrica) si riflette specularmente, con dignità di prova, sulla imputazione del capo n.24, esiste, in ordine a questo reato, la prova certa della loro colpevolezza: in base alle perizie grafiche disposte dal Giudice

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 47

Istruttore (per la cui assoluta attendibilità si rimanda alle pagg.92,93 e 107 della requisitoria dell' 1.8.79), infatti, COLOMBE, BELLERE' e BATTISALDO sono risultati essere i rispettivi autori di tre quaderni manoscritti sulla conoscenza ed uso degli esplosivi in funzione terroristica, rinvenuti insieme ad altri otto simili nella base di v.Negroli 30/2 di Milano, ove il 13.9.78 vennero tratti in arresto Corrado ALUNNI e Marina ZONI.

Circa la destinazione dell'appartamento di v.Negroli (ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione, circa le finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi, circa la attribuibilità di altri cinque di tali quaderni ad altrettante persone identificate (di cui quattro, compresa la BELLOLI, latitanti) e, in definitiva, circa la sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNAI, si rimania a quanto abbendantemente precisato, praticamente in cgni sua parte, nella requisitoria dell' 1.8.79.

Fra l'altro, l'esito delle perizie grafiche disposte dal G.I. è assolutamente affidabile non solo per l'estremo scrupolo del perito d'ufficio e per le perticolari caratteristiche della grafia di COLOMBO, BELIERE! e BATTISALDO, ma anche perchè :

quanto al BATTISALDO:

- sulla prima pagina del quaderno che risultu da lui manoscritto figurano le lettere " BAT", chiaramente le iniziale del suo cognome ;
- lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 24.7.1979, ha praticamente ammesso la paternità del quaderno ("io avevo degli appunti da me scritti sugli esplosivi, che però tenevo a casa mia", " non ricordo se il quaderno che mi si mostra sia il mio", " effettivamente la grafia ausomoglia alla mia ma vorrei il tempo di rimettermi fisicamente prima di dirle se sia mia o no" evo.).
 - Si è già precisato alle pagg.33-33 la ragione per cui non è neg pure da prendere in considerazione quanto il Battisaldo ha per ultimo dichiarato il 6.11.79, tra l'altro negando la paternità del documento.

E' appena il caso di aggiungere che il quaderno oggi attribuito con sicurezza al BATTISALDO è lo stesso che originariamente sem brò redatto da Sergio BIANCKI (imputato nel procedimento - ALUNNI, la cui appartenenza a quella banda-armata è stata confermata per altra via) : l'avere sollevato seri dubbi su tale attribuibilità

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fuglio seguito N. 48

del quaderno al BIANCHI, in un'epoca in cui il nome del BAT= TISALDO non era neppure comparso tra quelli dei sospettabili, è conferma della serietà professionale del perito d'ufficio e della sicura affidabilità dei suoi motivatà giudizi.

quanto al COLOMBO :

- sulla copertina del quaderno che risulta da lui manoscritto fi= gura la lettera " L.", chiaramente la iniziale del suo nome;
- egli è risultato, sulla base di altra perizia grafica, <u>l'autore</u> anche di alcune schede rinvenute nella stessa base di via Ne = groli.

La circostanza è importante, non solo perchè conferma l'esito della perizio sul quaderno, ma anche perchè prova i contatti diretti tra l'imputato ed ALUNKI, autore di quazi tutte le altre schede analoghe a quelle manoscritte da Colombo ed insieme a queste rinvenute.

Si tratta di schede relative a personaggi vari (prevalentemente giornalisti) di cui vengono annotati precedenti professionali, collocazione politica etc., dati, insummo, utilizzabili per future attività criminose nei Icro confronti.

Tra l'altro, una delle schede redatte dal COLOMBO deve definir si più correttamente, <u>uno echema di scheda</u>, in quanto consisten te in una specie di fac-simile per la corretta raccolta dei dati.

quanto alla BELLERE' :

- i suoi contatti con il gruppo-ALUANI erano già stati accertati all'indomani della scoperta della base di v. Negroli (come si è già aetto alla pag. 20), per cui non produce davvero mera-viglia l'acquisizione della prova della sua appartenenza a quella banda.

Piuttosto, viè da precisare che, all'atto della perquisizione che subi il 14.9.78, dichiarò agli organi di P.G. che procedevano di ignorare chi fosse Maria Teresa ZONI mentre, successivamente, sentita a s.i.t. sempre da personale della D.I.GO.S. di Milano, precisò di conoscerla superficialments per essersi adoperata a trovarle un lavoro.

La madre di Maria Teresa ZONI (imputata latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri), invece, aveva dichiarato che la figlia le aveva lasciato il recapito delle fonico della BELLETATI qualora avesse voluto commicarle qualcosa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 49

Circa la responsabilità del COLOMBO, BATTISALDO e BELIERE per il reato precisato al capo n.24, dunque, vi è solo da aggiungere che essi sono stati qualificati partecipi e nonfovatitutori o organizzatori della banda armata - ALUNAI.

Di questo deve essers data spiegazione.

In proposito, pur dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in v. Megroli) costituisce, secondo il P.M., (vedi pagg. 106 e 107 della requisitorio dell' 1.8.79), attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art. 206 C.P., e ciò in considerazione dell'importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altre conto precisere che in questo procedimento, contrariamente a quanto in quello n.988/78F contro ALUNNI + 16 è avvenuto per Marina ZONI, BELLIOLI, ZANETIT, BIGNANI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a cari cc di COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO, alcun altro elemento che pro vi una loro qualstasi altra attività quali membri della banda - ar mata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni e, per il COLONBO, delle schede di cui si è detto alla pagina precedente.

Edallora, pur se la condotta del COLOMBO, BATTISALDO e della BELLERE' è di per sè qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 l' comma C.P., mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico- giuridica di organizzatori della banda atessa.

Vanno perciò rinviati a giudizio come partecipi di questa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 50

CAPITOLC IV

LE ALTRE IMPUTAZIONI

1) I REATI CONVESSI NELL'AMBITO DEL SODALIZIO CRIMINOSO

In questo capitolo sarà affrontato l'esame di tutti gli altri capi d'accusa elencati in rubrica (dal n.2 al n.23 e dal n.25 al n.28), con precisazione degli elemesti di prova esistenti a carico degli imputati cui i reati sono stati rispettivamente ascritti.

Si riranda a quanto precisato alle pagg. da 111 a 118 della requisitoria dell' 1.8.79 in ordine ai rapporti tra il reato di cui all'art.305 C.P. ed i reoti commessi nell'ambito del sodalizio criminoso, ma è opportuno far subito rilevare che tutta la complessa problemetica presa in esame in quella sede non ha ragione di essere specificatamente affrontata in questa se non ai fini di un generale richiamo alla funzione strumenaziale dei c.d. "reati comuni" rispetto a quello di banda armata e, quindi, al fine di motivaze la rie corrente aggravante contestata, quella di cui all'art.61 n.2 C.P.

Si vuol dire, cioè, che in questo procedimento non vi è da discutere circa l'attribuibilità a talunc degli imputati di un determinato reato a titolo di concorso morale nella consumazione del reato stesso: i reati per cui si procede, infatti, considerato la natura "personale" di alcuni di essi (ricuttazione e falsificazione di documenti, favoreggiamento) e le modalità di accerta mento di altri (armi o esplosivi ocquestrati non presso basi logistiche della organizzazione, ma nolla disponibilità diretta ed esclusiva di alcuni membri della stessa), non sono in alcun modo suscettibili di attribuzione ad imputati diversi da quelli che attualmente ne rispondono.

Il richiamo alle argomentazioni di cui alle pagg.111/118 della requisitoria dell' 1.8.79 è pure utile per epiegare la non inchiminamione di COLOMBO, BATTISALDO e BELLERE" per alcuno dei numerosi reati consumati dalla banda - ALUNET: essa è conseguente, cioè, al riconoscimento nei loro confronti della qualifica di partecipi e non di organizzatori della banda ed alla mancanza di prove circa la loro partecipazione materiale alla consumazione dei reuti.

Foglio seguito N. 51

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Solo per il tentato omicidio in danno di Franco GIACOMAZZI (vedi pagg. 119/122 della requisitoria dell' 1.8.79) si è an= dati vicini all'acquisizione di prove dirette a carico di BELLERE', COLOMBO e CARCANO, che proprio il giorno del fatti, 10.5.78, furono fermati e sottoposti ad indagini da parte dei CC. del Reparto Operativo di Milano, sulla base della testimonianza di un privato cittadino, Gabriele STEFANONI (vedi sue dichiarazioni rese al G.I. e, precedentemente, agli organi di P.G.).

Ma gli ulteriori accertamenti, sia quelli compiuti nella immes diatezza del fatto sia quelli successivi e recenti condotti dal Giudice Istruttore, non hanno consentito di acquistre riscontri obbiettivi in proposito: rimane il rilievo che per quel fatto furono inquisite varie persone, due delle quali, a distanza di un anno circa, sono risultate appartenere alla banda - ALUNNI, a quella organizzazione, cioè, che,con la sigla PRIMA LINEA- FORMA ZIONI COMUNISTE COMBATIENTI, ha rivendicato il fatto stesso. Che ciò sia avvenuto per fortuita combinazione o meno è giudizio che, allo stato, non può assolutamente assurgere a dignità di prova : BELLERE, CMOLOMBO e CARCANO, pertanto, non possono essere incriminati per il tentato omicialo - GIACOMAZZI.

2) I REATI .

2.4 - Detentione di esplosivi, detonatori, ordigni esplosivi e miccia a mienta combustione (capo n.2 della rubrica, imputato ORRU!)

Il giorno 28.5.79, a seguito lei fermo di CARU' in Como, i CARABINIERI di Varese, ai sansi dell'art. 41 T.Ü.L.P.S., ese guivano perquisizione nel domicilio a partinanze lei fermato.

In Casciago, in una cascina site nel pressi della sua abitàzione, venivano sequestrati n.41 detonatori, n.2 candelotti conzenanti gr.100 di tritolo cinscuno, due ordigni esplosivi gia predisposti commenti bulleni in ferro, un frammento di candelot to alla gelatina e m.3,55 complessivi di miccia a lenta combustio

La perizia tecnica disposta del Giudice Istruttore confermava la natura del materiale sequestrate, la sua utilizzabilità e mici-dialità.

Orrà ha negato la paternità del materiale sequestrato, a pur essendo risultato, in base alle testimonianze del genitore e del fratello ed alle sue stesse ammissioni, che egli aveva la disponibilità della cascina, dove talvolta si riuniva con amici o si portava con la sua fidanzata Mariangela COLLI.

Foglio seguito N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

la cascina stessa, contrariamente a quanto dichiarato da ORRU', risultava regolarmente chiusa con serratura.

E' logico il rilievo, infine, che nessuna persona avrebbe potuto nascondere nel casolare, all'insaputa di chi normalmente lo utilizza=va, materiale tanto delicato, importante ed indispensabile per una attività di tipo terroristico: che questa fosse la destinazione del materiale, infatti, è provata dal rinvenimento dei due ordigni micidiali già predisposti.

L' ORRU, sia pure non esplicitamente, ha tentato di accreditare l'ipotesi che il muteriale in questione fosse stato in passato nella disponibilità del fratello morto : il rinvenimento, insieme agli esplosivi, di una copia del quotidiano "LANOTTE" del 19.4.79, esclude matematicamente questa impotesi, già in sè non sosteni= bile in assenza di qualsiasi riscontro; il fratello di ORRU', infattim, è acceduto nel 1978.

L'appartenenza di ORRU' ad una banda armata legittima, ovviamente, la qualificazione giuridica della detenzione così come contestata e, cioè, ai sensi dell'art.21 della legge 18.4.75 n.110.

2.8 - Detenzione e porto illegali di armi comune clandestine e di munizioni (capi nn.3,4,5 e 6 della rubrica ; imputati BATTI-

Si tratta delle armi sequestrate a PALOMBI Antonio e FERREITI hosalba (cugina della Piroli) in Comunanza il 2.4.79.

Palombi e Ferretti, già condannati dal Tribunale di Ascoli per la detenzione di tutto il materiale, concordemente e dettaglia tumunte rijerirono a quella A.G. di averlo ricevuto da BATTISALDO e PIROLI che, fuggiti da **Estito** dopo una perquisizione subita (quel= la del 24.3.79), avevano chiesto loro ospitalità ed un nascondiglio per le armi.

Le itchiarazioni di PALOMBI e FERMETTI trovarono riscontro in quelle di numerosi testimoni.

In ordine a tali reati, come si è aetto, BATTISALDO e PIROLI sono rei conjessi (conjessioni confermata in più interrogatori resi a diversi magistrati) e, anzi, hunno chiamato in correità Maria Rosa BELLOLI, giù rinviata a giudizion, anche per questi reati, con l'ordinanza dell' 11.9.79 che ha chiuso il procedimento n.988/73F contro AMANI + 16.

Il solo BATTISALDO, peraltro, in sata 6.11.1979, ritrattava

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 53

la sua confessione, in modo indiretto, attraverso la produzione di una lettera diretta al Falombi ed alla Ferretti, con la quale, in sostanza, affermando di non volersi più addossare reati non commessi, come fino a quel momento aveva fatto, il invitava ad assumersi le proprie responsabilità : quanto tutto ciò sia grotte sco lo si è già detto!

L'appartenenza dei due imputati ad una banda armata legitti=
na, anche in questo caso, la qualificazione giuridica della deten=
zione così come contestata e, cioè, ai sensi dell'art.21 della
Legge 18.4.75 n.110; tale norma prevede la irrogazione di pena
solo per la detenzione qualificata di armi etc. e non per il
porto, sicchè appare corretta la contestazione separata di que=
sto reuto ai sensi delle norme generali di cui alla legge n.497
del 1974.

E.C - <u>Ricettazione di arma</u> (cupo n.? della rubrica ; imputati BATTISALDO, BELLOLI e PIROLI).

Attraverso una perizia tecnica disposta dal G.I. è stato possibile fat risaltare l'originario numero di matricola di una delle armi sequestrate a Comunanza: è risultata provento di rapina consumata il 12.10.1978 in danno del metronotte ZUSCINO a Milano.

Costui, dopo la rapino subita, secondo una prassi riscontrata in fatti analoghi per cui si è proceduto nell'ambito del procediento - AlUNNI, fu assicurato ad un cancello con munette di fabbricazione spagnola, simili a quelle rinvenute in via Negroli.

E' logico desumerne che la rapina in danno di ZUZZINO è stata consumute da membri della banda - Alunni, ma, vista l'impossibi= lità di risalire alla identificazione degli autori materiali del fatto (lo Zussino non è in grado di riconoscere alcuno), la BELLOLI, il BATTISALDO e la PIROLI, che in tempi diversi hanno si= curamente detenuto l'arma, devono rispondere solo della sua ricet tazione.

---00000---

2.D - Falsificazione e ricettazione di documenti di identità (capi nn.8,5,10,12,13,14,e 15; imputati BRUSA,CARCANO,COLOMBO e BELLEKE').

False attestazioni sulla propria identità personale (capo n.11 della rubrica ; imputato COLOMBO)

Si tratta delle imputazioni conseguenti al sequestro di do=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 54

cumenti di identità contrajfatti, dei quali jurono trovati in possesso, all'atto del loro fermo, BRUSA, CARCANO, COLCEDO e BEL= L'RE'.

Ciascuno di essi, infatti, usava per sè un documento contraxí jatto; è significativo, quanto all'appartenenza dei questro ad un'unica organizzazione, che tutti si servissero di falsi documenti stranieri; l'identico"modus operandi"è giustificato, nella specie, dal fine evidente di rendere più difficoltosi eventuali accertamenti sulla genuinità dei documenti.

Il CARCANO è anche reo confesso .

Oltraviuelli usati per attribuirsi false identità li persone straniere, il BRUSA ed il CARCANO, erano ciascuno in possesso di altro documento di identità personale di provenienza delittuosa; quello del BRUSA, in particolare, è risultato provento di una rapina commessa appena una ventina di giorni addietro.

Le modalità di consumazione della rapina, la degerizione fisica di uno dei rapinatori ed il breve intervallo di tempo trascorso dal fatto ben avrebbero potuto legittimare l'incriminazione del BRUSA per rapina: ma il rispetto di una linea probatoria i= spirata al massimo rigore, costantemente seguita nel corso di que sto procedimento e di quello a carico di ALUNNI ed altri, nummi in dotto quest'ufficio a promuovere l'azione penale per il meno grave reato di ricettazione, vista la impossibilità per la parte lesa di riconoscere il proprio aggressore.

quanto al reuto ai cui al capo n.11, è pacifico che il COLOM BC, contrariamente a quanto fecero gli altri coimputati, fornì fal se indicazioni, agli ufficiali di P.G. che procedevano al suo fermo, sulla propria izentità personale : in particolare fornì quelle di Rodriguez Carlos Lopez cui era intestato il documento falso sequez stratogli indosso. Con le stesse generalità, del resto, il COLOMBO fu denunciato all' A.G. in stato di fermo con il rapporto n.139024/14 del 27.5.79 del Reporto Operativo CC. di Milano.

---00000----

2.E - Detenzione e porto illegale di armi comuni clandestine e di munizioni ; ricettazione di documenti (capi nr. 16,17,18, 19 e 20 ; imputato BNUSA)

Quanto alla dettagliata ricostruzione dell'episodio ogjetto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

di queste imputazioni, alla sua importanza storica ed agli elementi che hanno portato ulla incriminazione per gli stessi reati di Maria Teresa ZONI, Maria Rosa BELLOLI, Giannantonio ZANTITI, Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI, si rimanda integralmente alle payg.37 e 18, 86/88, 137 e 138 della requisitoria dell' 1.8.79.

Gli elementi che provano la pesponsabilità materiale del 5103A in ordine a questi reati consistono :

- nella rinvanimento nella base semiclardestina di via lamoratti a Varese di documenti (in sè non compromettenti) direttamente provenienti dal BRUSA, da lui redatti e sottoscritti;
- nel rinoenimento nella stessa base di un prospetto di contabilità, che una perizia grafica ha accertato essere stato redatto da ra ria l'eresa ZCAI, in cui si leggono voci del tipo: "azione Marzia lire", "volantini lire", "divise lire" etc. s nominativi quali "Gipo" (cioè K.T.ZONI), "Karzia" (cioè K.E. BELIOLI), "Kociss" (cioè P.G.FELICE), "Tata" (cioè Giannantonio ZANETII), "Fabio" (appunto il BRUSA) etc.., cioè di persone tutte imputate, oggi, a vario titolo, di appartenenza a banda armata;
- nei fatti del 27.5.79, cioè nelle modalità del fermo del BRUSA e nei suoi ormai accertati rapporti di comune militanza in una banda armata con Maria Rosa BELLOLI;
- nelle dichiarazioni del 2.6.79 del BATTISMLDO, secondo cui egli avrebbe capito della collocazione del BRUSA in un ambito di lotta armata proprio dopo il ritrovamento cusuale delle armi nel 1977, nei pressi di via lamoretti.

Considerando che il BAUSA non era mai stato incriminato per quel fatto, e che il suo nome non era mai venuto pubblicamente alla rib lta in quella occasiona, è evizente che il BATTISALDO, neppure sollecitato a parlare di quell'spisodic, ban sapeva che le armi ritrovate ed il resto erano, a quel tempo, anche nella disponibilità del BRUSA.

Per la verità, tanto la presenza di locumenti sottoscritti dal BAUSA in v. Iamoretti, quanto quella del suo nome nel citato prospetto di contabilità, erano elementi da tempo noti agli in quirenti, ma la scelta di attendere ulteriori riscontri obblettivi prima di promuovere l'azione penale si è rivelata ancora una volta, alla luce dei fatti del 27.5.75, una scelta tecnimamente ineccepibile ed ispirata a quel rigore probatorio di cui si è giù parlato e che il Giudice Istruttore, nella ordinanza

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

di rinuto a giudizio emega: 1/1.4.4.5 coll procedimento contro albani el gitri, ne così egficacemente exintatimento :" mai un singolo mezzo il proce, per quanto al imponente significato e il totale afficiellità, è stato ritenuto sufficiente per l'attribuzio ne si un jutto oi un atto-medittuoso e no- alla benda in quanto tile e/o si suoi singoli componenti".

Come a dire che, nel caso in evene, non et si è accontenta ti di appre accentato che rabio MMCA, frequentava la bese di ota lamoretti e che aveva legani con altre persone che a quell. base fasevano capo, na si è ricercata ed ottenato la provo che quel le guni non aranc casuali, nè di mera conoscenza, ma di comune mi= litanza in un'organizzazione armata.

Il che, ovoiamente, non è accenute solo par BRUSA, me per tutte le persone i cui nomi sono progressiblumante emersi in re=lezione a quella vicenda.

* sel punco non è proprio il caso di spendere altre parole !

----30000----

2.1 - Setenzione di un'arma comune da sparo (capo n.21; imputato balice).

Le prove a carico del BALICE consisteno, praticamente, in qualle già dettagliatamente elencate alle pagg.39 e 40 del capito la precedente.

Si è già accennato, infatti, alla daplice valenza proprioria, cioè sia al fine di provare il reato al banda armata che quelli c.d. "commit", che assumono in questo processimento gli elementi raccolti a carico di clascun imputato.

Si deve qui sottolineare come la jondina per revolver e l'al tro materiale sequestrato al BALICE fossere assolutamente nuovi e come sia assolutamente incredibile la tesi da costui esposta agli organi di P.G. che procedevano alla perquisizione, secondo cui avrebbe ritrovato de impere casualmente in un treno la jonaina ed avrebbe ricevuto il materiale per pulizia armi dal fratello per pulire lo scaluabação.

Il materiale sequestrato al BALICE, in definitiva, presuppone logicamente la detenzione di almeno un'arma.

L'appartenenza del BALICE ad una banda armata legittima, ovviamente, la qualificazione giuridica di tale detenzione covì

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

come contestatu e, cioè, ai sensi dell'art. Pi della legge 13.4.75 n. 118.

2:6 - "etentions e parta illegals at the ornight espiosivi sa incandiari (capo n.2" della rubrion; imputato (2.20216).

Anche pur questa imputatione si tenono ripetere le argorenta zioni esposte alle precedentai pay, to a bi a proposito dalla incriminatione del BRESE per i justi di Varese (a tali argomeniazioni, pertanto, integralmente di si richiama): non può, ni deve corprene dere, cioè, se a distanza di tempo dei commesso recto penga promaganazione penales o, come nel caso in esame, venga riaperta l'instruzione per fatti al quali conferienzo nuova luce o accresciato valore probatorio alteriori episodi o accertamenti di F.C. nel frottempo verificatisi.

I fatti : la notte tra il 4 ed il 5 jetoraio 1922, una guardia giuratu sorprendeva due giovani a bordo si una Fiat 500 in atteggia= mento sospetto nei pressi dell'anienia "Standa Gas" in zone Bayyto. Intimava loro l'alt ma i giovani non vi ottemperavano ; ne nasceva una preve colluttazione al termine della quale i giovani juggivano lasciando sul posto la Flat 500 : all'interno di questa si trovavano un ordigno incendiario-esplosivo e volantini rivendicanti due aitenta ti (entrambi non commossi per l'intervento della guardia giurata), l'ano contro une vetture di un presento apacetatore della zone di Baggio e l'altro contre l' Marris bei di via delle Forne Armete, indicato nel volantino quole luogo di smercio di sostanze stupefam centi. Dopo pochi giorni, infatti, presso questo Bar, veniva rinvenuto un ordigno simila al primo, inesplosa, evidentemente abbundonato nella etcesa notte del 4-5.2.77 (di qui l'incrimbazione per la de tenzione ed il porto di due ordigni e non di uno solo, trattandosi di reati commensi evidentemente dulle stesse persone).

La Fiat 500 non risultava rubata, në risultava avere forzature o manomissioni it sorta, ma presentava, anxi, le chtavi regolarmente inserite nel quadro d'accensione et i accumenti al loro posto : il veicolo era intestato alla maire di CARCANC ed in uso al figlio.

Il metronotte indicava nella foto del CALCANO, sia pure con comprensibili incertezze visto che si trattava di una foto di molti anni addietro, quella di uno dei due giovani fuggiti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 58.

11 SIRCANO veniva quinti denunciato dalla Polizia alla A.S. il 3.5.1977 e solo in data 7.10.77, con inglassificacile nitardo, sottoposto a ricognizione person le.

Ancora una volta il metronotte non escludeva che il Carcano potesse essere una delle persone da lui ajjiontare.

CANCANO riferiva al magistrato inquirente che contamente l'auto gli doveva essere stata rubata poche ore prima del jotto ; giusti= ficava la presenza delle chiavi nel quadro d'accensione con il fatto che, nel posteggiare l'autovettura nei presei dall'ottazione a disposizione della madre, era solito non chiadere a chiave gli sportelli ed anzi lasciare le chiavi stesse in una tasca laterale di uno degli sportelli.

Inopinatamente il P.k., senza neppure curarei di accertare la aventuale militanza del CARCANO in organizzazione eversive o di verificare in qualche modo le sue lichiarazioni circa i rapporti con la madre, ne chiedeva il proscioglimento per insufficienza di prove. Il Giudice Istruttore accoglieva la richiesta in data 12.12.1977.

Alla luce dei jatti del 27.5.79, quest'ufficio chiedeva la riapertura dell'istruzione ex art.402 C.P.P. e chiedeva, altresi, la contestazione al CARCANO con mandato di cattura del reato di cai al capo n.22.

hell'interrogatoric reso il 6.11.75, CARCANO ribudiva le dichia razioni rese ul magistrato nell'ottobre 1977 e chiedeva che venisse accertato per testimoni che egli, ull'epoca del fatto, era solito ustre l'autovettura della madre, contrariamente a quanto au costei dichiarato.

**Laccortamento richiesto, ad appiso del P.M., è totalmente ininfluente; la circoscanza dell'uso della pettura (che può darsi per scontata nel penso voluto dal BANGANO) non è quella su cui quest'afficio intende basere la richiesta di rinvio a giudizio.

Questa si fonda, invece, :

- sugli elementi che già erano stati posti in evidenza nel rapo porto di P.G. del marzo 177 e che sono stati sommariomente rico struiti in questa pagina ed in quella precedente; tali elementi, di por sè, avrebbero dovuto imporre il rinvio a giudizio dell'imputato posto che non è concesso agli organi istruttori arrogarsi poteri che, semmai, appartenyono all'organo giudicante;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Forlio seruito N.

- sulla testimonianza resa della madre del CARCANO che ha escluso che tra sè ed il figlio esistesse la prassi di lasciansi recipro camente a disposizione l'auto, posteggiando la con gli sportalli aperti e lascianiovi le chiavi all'interno;
- sui jatti del 27.5.79 a, quindi, su tutto ciò che a proposito del CAFCANO si è percisato alle pagg.42 e 43 del precedente capitolo : si tratta di circostanze illuminanti circa la militan za del CAICANO in un'organizzazione armata (sin dal 77, comunque, egli era sospettato di appartenervi /), circa la sua personalità, anche all'apoca del fatto di cui si tratta (febbraio 177) e, conseguentemente, circa la sua responsabilità per questo.

Deat.amente al JANCARO è stata contestata la detenzione degli ordigni ai sensi dell'art.10 della Legge 14.10.74 m.497 e non ai sensi dell'art.21 L.13.4.75 n.110 : dal tenore dei voziantini in sequestro, injuiti, si aeduce che gli ordigni erono destinati a "punire" o ad intimidire speculatori di sostanze stupefacanti e non erono, cuindi, destinati ad uno degli scopi elementi nel citato art.21.

----00000----

2.H - Favoreggiamento nei confronti di Battisaldo e Piroli (capi nn. 23 e 25 della rubrica ; imputati BRUSA e DE SILVESTRI)

Durante la loro latitanza, i coniugi BATTISALDO fureno ospitati per circa una settimana da Giancarlo DE SILVESTRI, nella sua casa di Honcaglia, un paesino in provincia di Sondrio.

Io hanno dichiarato sia il BATTISALDO che la PIROLI, precisanio che fà il BRUSA, a seguito di una loro richiesta di aiu to, ad indicare l'indirizzo del DE SILVISTRI.

Sempre secondo i coniugi BATTIGALDO, l'inairiezo in questione fu loro jornito dal BRUSA non contestualmente alla richiesta di aiuto, ma dopo qualche giorno : ciò laucia supporre che il BRUSA si sia preoccupato di consultare preventivamente il LE SILVESTRI sulla sua disponibilità ai ospitare due latitanti.

III II DE SILVESTRI, del cento suo, pur ammettendo di apere dato ospitalità di due, ha megato di conoscinti il loro stato di latitanti sa ha negato di apere mai aputo contatti con BRUSA. La richiesta di ospitare i due gli sarebbe pervenuta dalla sua amica Francesca BELLENC!.

Secondo il P.M., però, non esiste dubbio sulle responsabilità

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 60

per favoreggiamento siu del BHISA che del DE SILVESTHI, non potendosi assolutamente credere che costui fosse all'oscuro della qualità di latitanti dei FATTISALDO.

Tra l'altro, DE SILVESTRI non à ajjatto uno aprovociute ma, anzi, personaggio molto noto "politicamente", soapattato in passato di appartenenza alle BRIGATE ROSSE e per questo sot toposto a procesimento penale, sia pure conclusosi in modo per lui javorevole : naturalmente questo à solo un rilievo marginale, anche as confortante, circu la sua consivenza con il BRESA ed i SATRISALDO. Il dato oggettivo insuperacile è che nè i due latitanti, nè il BRESA si sarebbero mui esposti a rischi inutili pressa persone di cui non avessero avuto piena fiducia !

----00000----

2.I - Furto di documenti (cape n.26; imputata Mariangela COLLI)

Si tratta dei documenti sequestruti alla COLLI, fidanzata di CARI, a seguito di perquisizione domiciliare.

Se n'è già parlato alle pagine 17 e 42 .

La COLLI ha sostanzialmente ammasso il fatto, negando che fosse stato l'ORRU' a chiederle di compiure il jurio (come dall'ORRU' sostenuto) e giustificanziale con una sua ginerica curiosità verso i documenti di cui si impossesso.

E' compressibile la praoccupazione della ragazza il non aggravare la posizione del suo fidunzavo.

Il furto contestato, comunque, sussiste in tutti i suoi e= lementi costitutivi.

----00000----

2.1 - Filsa testimonianza a japoregeiocento (o pi m. 27 a 25 f im putato <u>1877/1870</u>)

Circa la se ricustruzione dell'episodio che ha desentrute des terminato l'incriminazione del LETTIERO, ci si riporta integralmente a quanto precisato alle pagg. 15 e 16 del 1º capitolo.

In merito alla posizione del LETTIERO ed alla destinazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 61

della casa di Riviera di Mantegrino dui SATLICALDO sono stati com piuti numerosi e scrupolosi accertamenti istruttori in atti documentati .

Ai fini che qui interessano, parò, secondo il F.K., sono importanti soprattutto le seguenti circéstanze:

- la casa in questione non erà una tranquilla (bitazione da "week-ebà" come sostanuto del BALTISMICO e dallo Piroli;
 - lo provano: -- le testimonianze aci vicini secondo cui lo casa
 era meta graquente di numerosi glovuni che si
 intrattenevano spesso fino un ora terral, lavorane
 do rumorosamente (rumori di fonte non precisata),
 con finestre e perranae chiuse anoma al giorno,
 e così invospettendo i vicini stessi;
 - la richiesta dei Battisaldo di non registrare il contratto di locazione (accettata dalla proprietaria per interessi coincidenti anche se di diversa natura);
- la casa era frequantata da persone che vi svolgevano attività "politica" illuvale, connessa a quella della banda armata indicata al capo n.i della rubrica;
 - lo provano:-il sequestro tra la spazzatura di frammenti di car ta su cui figura la grafia della BELLERE!, come accertato a seguito di perizia disposta del Giudi ce Istruttore;
 - -il dato obstativo del possesso da parte della BEL-LETE, all'atto del suo sequestro, di una criave che apriva la serratura della porta d'accesso alla abitacione.
 - (uesto date, per la verità, non può constaerarsi certo nel suo significato perchè non può escludersi la sua casualità;
 - -la testimonianza di Alfredo FERMANDEZ (parente della proprietaria della casa, che aveva fatto da tramite per la stipula del contratto orale di locazione) secondo cui, allorchè contestò al LETTIERO, a seguito delle proteste dei vicini e dei loro sospetti, che la casa, contrariamente agli accorai, sembrava essere stata adibita a scopi illeciti, chiaramente riferibie li alla attività politica a lui nota del Battisaldo se, della Piroli e del Lettiero stesso, quest'ultimo se non

MOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 62

avrebbe negato la cosa, limitandost a dare assicu=
razioni al Fernandez per il futuro;

- nella casa, al momento della scelta della clandestinità da parte dei BATTISALDO ed in quello in cui Lettiero la spuotò del suo contenuto, dopera essere quetodito o nascosto materiale, documentale o di altro tipo, sicuramente compremettente;

lo provano le seguenti circostanze :

- i coniugi Battişaldo, prima di darsi alla clandestinità, chiesero al Lettiero (persona a loro
 legata non solo da amicizia ma anche dalla comune
 militanza nel Collettivo Autonomo di Luino) di svug
 tare la casa stessa di tutto ciù che vi era contenuto (la cosa è ammessa tanto dai Battisaldo
 che dal Lettiero);
- il LETTIERO aderi alla richiesta con tile so=
 lerzia da essere indotto a forzare addirittura
 la porto d'accesso alla abituzione (non ne aveva
 le chiavi; come, probabilmente, non le avevano
 meppure i Battisaldo al momento in cui si rivolsero
 à Lettiero);
- i testi Carmen COLOHBO (convivente del Lettiero),
 Giovanni ABBATE e Vincenzo LAMBIASE nanno negato
 sia alla P.G. che al G.I. nel loro primo interrom
 gatorio di avere mai diutato il Lettiero a syomeberare
 la casa di Riviera di Montegrino. L'Abbate ea il
 Lambiase hanno addirittura negato di sapere che i
 Battisaldo avessero quella casa !
 Successivamente, dopo che era stato revocato lo
 stato di isolamento del Lettiero, si sono pre
 sentati epontaneamente al G.I. ammettendo le circo
 stanze esposte dal Lettiero (che li aveva indicati
 come collaboratori nell'opera di syombero della

Il loro atteggiamento è chiaramente il frutto del la consapevolezza del contenuto della casa da un lato e della conoscenza del fatto che ammetizere di avere aiutato il Lettiero non li avrebbe dannege giati dall'altro. Solo in un secondo momento, cioè, hanno avuto conoscenza dell'esito negativo delle perquisizioni effettuate dalla P.G.

Alla luce di queste risultanze, complessivamente e logicamente

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 63

considerate, il LETTIERO deve essere rinviato a giudizio per i reati che a lui sono ascritti.

El legittimo il sospetto, per la verità, che egli sia qualco sa ai più che un teste falso ed un favoreggiatore, ma le risultan ze processuali non legittimano conclusioni diverse da quelle cui nei suoi confronti si è tecnicamente pervenuti.

----00000----

Per il LETTIERO, la COLLI ed il DE SILVESTRI il rinvio a giudizio dovrà avvenire innanzi alla Corte di Assise di Milano, essenao i reati a laro ascritti probatoriamente connessi con quelli più gravi di cui risponaono gli altri nome imputati.

----00000----

Devono essere montenuti fermi, ossiamentem, gli obbligatori mondati di cattura emessi a carico dei latitanti BELLOLI e BALICE.

Devono obbligatoriamente rimanere nell'attuale stato di cuetodia preventiva gli ultri imputati detenuti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 64

CAPITOLO V

LE RICHIESTE AL GIUDICE ISTEUTTOPE

Parker

Visti gli artt.369 e 374 C.P.P.;

chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinere il rinvio a giudizio, immazi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, di : BAITISALDO Massimo, PIROLI Gindra, BRUSA Fabio, CARCANO Moberto, COLUMBO Luga, BELLERE! Francesca, OPMU! Antonio, tutti nel loro attuale stato di custodia preventiva ; BELLOLI Maria Mosa e SALICE Fortunato, entrambi lutitanti ; Giancarlo DE SILVESTRI, MARiangela COILI e Genuaro LETTIERO, a piede libero, per rispondere di tutti i reati loro ascritti così come in rubrica specificati.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 65

SECONDA PARTE

CAPITO LO I

DI NON DOVERSI PROGUOVERS AZIONE PENALE

1) Michiesta di "non loversi procedere"

Concerns l'imputato dATTISALDO in relazione alla decusa di conscerso nella falsificazione del suo passaporto.

T' l'apisodio del ritrovamente del pussuporto del BACTISALDO, di cui trattu il rapporto in atti del 23.7.77 del Commissariato P.S. Porta Genova (procedimento n.2919/77A PM unito a quello n.3907/79A).

Il passaporto, allorche fu rinvenuta, presentava una fotografia di persona fortemente rassomigliante al coimputato Luca COLOMBO.

Poiche il BATTISALDO non aveva denunciato ne il furto, ne lo summinento del documento, gli è stato contestato, formalmente, nel= l'interrogatorio reso innanzi al P.M. in data 28.5.79, di averne consentito la falsificazione a COLOMBO Luca e ai non avere sporto alcuna denunzi: di furto per consentire a COLOMBO di potere usare con tutta tranquillità il suo passoporto.

senonchè, al di là della somiglianza di cui s'è detto, non si è raggiunta la prova che la persona raffigurata nella foto in que stione sia il CCLCLEC, mentre de stato possibile acquiste la prova dell'effettivo verificarsi del furto in danno del BATTIMALDO attraverso la testimonianza di ELUSCHIANS Roberto.

quantunque al Battisaldo non sia stato notificato ulcun prove vestimento formale in relazione a quest'episotio, egli, ad avviso del P.k., deve essere prosciolto con sentenza dall'ipotesi di concorso in falso documentale.

01	Diablasta di	Januara di	HAN	dananai	PROBLEM NO PO	axione perule	
S. /	WE CHING TO	TACLACE TO	19411	UVVT/ OF	DI CHIMO DEL E	CALLALA DALICATO	
					and the second s		

si tratta di richiesta concernente il solo RICCIARDI Rocco.

OCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 66

Costui, nel corso del procedimento, ha ricevuto comunicazione giudiziaria quale indiziato del reato previsto dall'art. 06 C.P. .

Egli, injatti, è una delle persone sospettate di appartenenza a banda arrata per le quali I CARABINIERI del Reparto Operativo di Milano, con il citato rapporto del 12.3.79, hanno chiesto ed attenuto da questo ujficio autorizzazione ad eseguire perquisizzane adomiciliare.

westa, effettuata in data 241.3.79, hu dato esito negativo.

Orbene, pur permanendo il scepetto che il RICCIAIDI possa essere il "Rocco" citato nel prospetto di contabilità redatto da Maria Tarasa ZUNI e rinvenuto nel 1977 in via Iumoretti a Varese (se ne è parlato alle pag. 55), in dijetto di ulteriori glamenti di riscontro obbiettivo ad in osseguio al rigore probatorio cui è improntata l'istruttoria ed al quale si è più volte jatto rijerimento, vo dichiarata l'impromavoibilità dell'azione penale a suo carico.

E: 4

Visti gli drit.74 s 378 C.P.P.;

sauce chiese can il Siudice Istruttore :

- dichiari non doversi procedere a carico di BALLISALDO Massimo, in ordine al reato di cui agli artt. 110-177-432 C.P. (di cui tratta il rapporto del 23.7.77 del Commiss. P.S.P.ta TIBI Gemmova) per non avere commessoil fatto;
- dichiari non doversi promuovers uzione penale a carico il RICCIARDI nocco, in ordine al reato di cui all'art.306 C.P., per non avers commesso il fatto.

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

CAPITOLO II

HICHIESTE VARIE

In data 2.10,79 quest'ufficio formulava al Giudice Istruttore una serie di richieste istruttorie articolate in nove punti.

Alcune di esse non hanno avuto fin qui seguito a causa dei tempi lunghi necessari per acquisire documenti in originale dall'e stero o procedimenti penali penienti presso varie kutorità Giuzatiania.

crbene, riterato l'opportantià di dejinire con celerità il presente procedimento (la cui istrattoria appare essuriente in sollecto parte) per non privare gli imputati del diritto ad un sollecto evolgimento del giudizio, e riterata, altresi, la dom verosità degli accertamenti istruttori già richiesti da quest'ufficio, si chiede che il diudice istrattore, previa separazione del procedimento, voglia procedere alle seguenti attività (già inmitoate ai punti nn.5,7,5 e 9 della citata richiesta del 2.10.79):

- i) disporte perixio grafica sul documento pervenuto dall' A.G. elevatica al fine di accertare se la sottoscrizione "CESTE lioverto" (apposta da persona che, così qualificamiest, acquim sto in un' armerta scizzera un facile poi ringuenuto nella base di v.Augroli alilano) che vi figura, sia stata vergata, come sembra ai un esche oculare, da Fabio MASA ;
- 2) acquistre in visione i procedimenti penalei relativi agli attentati dinamitardi-incendiari commessi in danno della agenzia pubblicitaria "Manzoni" e dell'autoparco del "Corrière della Sera", rivendicati della sigla "GUEN-IGLIA ROSSA";
- 3) Disporre perizio tecnica, qualora non vi abbla già provveiuto il G.I. di Varese, per accertare se alcuno dei colpi esplosi in durno della sele del giornole "La Prealpina" (Va., 29.12.78) o del medico delle carceri di Varese, dott. Lombardo (Va., 15.1. 1879) possano provenire da una delle armi sequestrate a Comunica il 2.4.79 c da quelle sequestrate a Bagnolo Cremusco il 1.79 in occasione della cattura di A. Marocco e DI. Bonato;
- 4) acquisire in visione, per accertare eventuali elementi di connessione rispatto al presente procedimento, i procedimenti
 relativi ai seguenti attentati, tutti rivendicati, come quelli

OCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 68

di cui al precedente punto n.3, dalla sigla "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" :

- 2.11.78 Milano : attentato ad una Volante della RS;

- 23.11.78 Milano : attentato alla sede VV.UU. di P.le Carbrio Hosa;

- 30.1.79 Bergamo : Irruzione nella sede della Associaz.

Proo.le Proprietà Exilizia;

- 31.1.79 Torino : Ferimento del aott.Grazio;

- 5.2.79 GINIsello B. : Attentato ad un'autovettura dei locali VV.UU.;

- 27.2.79 Estano : Attentato inpresa eatle Garpanalli;

- 12.3.79 Johno : Perimento Cart. sea Garcari.

In allegato alla presente si trasmette copia della requisitoria di quest'ifficio, datata 1.8.79, relativa al Procedimento n.588/78F contro allimi Corrado + 16.

ALIGNO, 10.11.1975 IL SCHIIUTE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Lott Alemando Meniaro)

Musulo Haller

Per Copia Conforme

Milano, IL CANCELLIERE

MIL CANCELLIERE

ROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 🦸 🗸

INDICE

1) Como : 27.5.79 2) F.Balice 3) Unitatiano 4) L.Colombo, F.Bellerè, Mattialdo : L.M. Jalicit 5) R. Corcono 6) L.M. Silvestri e L.Coll. 7) Chilmano Idil'isurationia — CAPITOLO II : GLI INDUTATI 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, Olru', Dalice e melioli 2) Colomba, Carcano e dellerè 2) Colomba, Carcano e dellerè 3) Iettiero, Colli e De Silvestri 2) Iettiero, Colli e De Silvestri DESALI I PULATI 1) Lacologia, Ligle, Interscambla bilità, jimmetamento, arma mento e Jocumenti 1) Requisiti dell'art. Suci C.P. pag. 24	- PREKE	S S S A	pay. 1
- CAPITOLO I : LE INDACINI			
- CAPITOLO I : LE INDACINI	neric to man	anri	
1) Como : 27.5.79 2) F.Balice 2) G. Lettlero 3) G. Lettlero 4) L. Colombo, F. Bellerè, 1/Bittielle e L. A. Jellott 5) R. Carcana 6) C. A. Silvestri e L. Coll. 7) Chitharo dell'istrationia 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, 1) Colombo, Carcano e dellerè 2) Colombo, Carcano e dellerè 2) Colombo, Carcano e dellerè 2) Tettiero, Colli e De Silvestri 2) Tettiero, Colli e De Silvestri 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, 1) Ili : I. DENTO DI B. RDA AHRATA F IE RELITIVE RESPONSABILITA! DESALI I PULATI 1) Ideologia, Ligle, Interscambla bilità, jinanetamento, arma mento e Jocumenti Pag. 21 2) Requisiti dell'art. Suol C.P. pag. 24	- PRIBA PAR		pay. 3
2) F.Balice 3) U.Lettlaro 4) L.Colombo, F.Belleri, M/Rittlando L.A. Jaiigit propis 5) R.Corombo propis 6) L. A. Silvestri e r.Coll. 7) Chitsaro lall'istrationia pag. 17 7) Chitsaro lall'istrationia pag. 18 1) Buttisaldo, Piroli, Brusa, Olru', Balice e belioli pag. 19 2) Colombo, Carcano e dellerè pag. 19 3) Lettiero, Colli e De Silvestri pag. 19 - CAPITOL III : L. MATO DI B. NDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DECAL I PULATI pag. 11 1) Ideologia, igle, interscamble bilità, jinansiamento, arma mento e documenti pag. 21 L. Requisiti dell'art. 506 C.P. pag. 24	- CAPITOLO	I : LE INDACINI	
3) C. Lettlaro 4) L. Colombo, F. Belleri, F. Bittiezlde (L. a. Jailoit		1) Como : 27.5.79	pay.12
4) L. Colombo, F. Belleri, N/Buttivalde (1. M. Jelloll		2) F.Balice	pay. 14
#/Bittivalde & I.M. Jellett prop. 15 5) R. Curcone pag. 17 6) Life Milvestri & E. Colle pag. 17 7) Chicare sall'istrationia pag. 10 - Capitolo II : Gli inputati pag. 10 1) Battisaldo, Piroli, Brusa,		3) G. Lettlaro	puy.15
5) R. Curcano 6) C. R. Silvestri e s. Coll. 7) Chickare sell'istratoria pay. 10 - CAPITOLO II: MI INPUTATI 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, 01 ru', Dalice e belioli pay. 19 2) Colomba, Carcano e dellerè pay. 19 3) lettiero, Colli e De Silvestri pay. 19 - CAPITOLO III: L. DESTONSABILITA! DECLI I PUTATI pay. 61 1) Licologia, Sigle, Interscamble bilità, jingnesiamento, arme mento e documenti pay. 24		4) J. Colombo ,F. Bellerè ,	•
CAPITOLO II : GLI INPUTATI 1) Battisaldo, Piroli, Brusa, Orru', Baltice e belloli pag. 19 2) Colomba, Carcano e dellerè pag. 19 3) Lettiero, Colli e De Silvesiri pag. 19 - CAPITOLO III: L. MEATO DI B. RDA ARRATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DEGLI I PUTATI pag. 21 1) Ideologia, Ligie, Interscambla bilità, jimansiamento, arma mento e documenti pag. 24		1/Buttlefaldo e S. h. Julio11	
- CAPITOLO II: GLI INPUTACI 1) Buttisaldo, Piroli, Brusa, Orru', Balice e belloli 2) Colomba, Carcuno e dellerè 2) Iettiero, Colit e De Stivestri - CAPITOLO III: IL MEATO DI B.EDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DEGLI I PUTATI 1) Ideologia, igle, intersoumble bilità, jimmetamento, arma mento e documenti L) Requisiti aell'art. 506°C.P. pag. 24		5) R. Curcano	page17
- CAPITOLO II: CHI INPUTACI 1) Buttisaldo, Piroli, Brusa, Orru', Dalice e belloli pay. 10 2) Colomba, Carouno e dellerè pay. 10 3) Lettiero, Colil e De Silvestri pay. 10 - DAPITOLO III: IL BEATO DI B. RDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DECLI I PUTATI pay. 21 1) Ideologia, Ligle, Intersoamble bilità, jimustambuo, arma mento e documenti pag. 21 2) Requisiti aell'art. 3060 C.P. pag. 24		Glasse wilvestri e s. Colli	pap. 17
1) Battisaldo, Piroli, Brusa, Orru', Dalice e Delloli pay. 10 2) Colomba, Carcano e Dellerè pay. 10 3) Tettiero, Colli e De Silvestri pay. 10 - IAPITOL III: IL BEATO DI B. NDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DECLI I PUTATI pay. 21 1) Ideologia, Ligle, Interscambla bilità, jimanziamento, arma mento e documenti pag. 21 L) Requisiti dell'art. 306° C.P. pag. 24		7) Chicagro sell'istrationia	pag. la
1) Battisaldo, Piroli, Brusa, Orru', Dalice e Delloli pay. 10 2) Colomba, Carcano e Dellerè pay. 10 3) Tettiero, Colli e De Silvestri pay. 10 - IAPITOL III: IL BEATO DI B. NDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DECLI I PUTATI pay. 21 1) Ideologia, Ligle, Interscambla bilità, jimanziamento, arma mento e documenti pag. 21 L) Requisiti dell'art. 306° C.P. pag. 24			
Orru', Dalice e Delloli pay.iu 2) Colomba, Carouno e dellerè pay.iv 3) Lettiero, Colil e De Silvestri pay - DAPITON III: IL DEATO DI B. NDA ARMATA E IE RELATIVE RESPONSABILITA! DECLI I PUTATI pay.el 1) Ideologia, i igle, intersoamble bilità, jimmetambno, arma mento e documenti pag.21 2) Requisiti aell'art.506°C.P. pag.24	- Contraco	II : GLI INPUTACI	pay.19
2) Colomba, Carcano e dellerè	~	1) Buttisaldo, Piroli, Brusa,	
- IAPITOLO III: I. DESATO DI B.EDA ARMATA E IE RELITIVE RESPONSABILITA! DECLI I PULATI 1) Ideologia, i igle, interscamble bilità, jinanziamento, arme mento e documenti			pag. 19
- IAPITOLO III: I. DESATO DI B.EDA ARMATA E IE RELITIVE RESPONSABILITA! DECLI I PULATI 1) Ideologia, i igle, interscamble bilità, jinanziamento, arme mento e documenti		2) Colomba, Carcuno e dellere	puy.1x
IE RELATIVE RESPONSABILITA' DECLI I PULATI pay. Al 1) Ideologia, ligle, interscamble bilità, jinanziamento, arme mento e documenti pag. 21 1) Requisiti unil'art. 306 C.P pag. 24			
IE RELATIVE RESPONSABILITA' DECLI I PULATI pay. Al 1) Ideologia, ligle, interscamble bilità, jinanziamento, arme mento e documenti pag. 21 1) Requisiti unil'art. 306 C.P pag. 24			
IE RELATIVE RESPONSABILITA' DECLI I PULATI pay. Al 1) Ideologia, ligle, interscamble bilità, jinanziamento, arme mento e documenti pag. 21 1) Requisiti unil'art. 306 C.P pag. 24	*425* (735	TITE TO TO THE TOTAL OF THE BETTER ADDRESS TO	
DECLI I PULATI pay. 1.1 1) Ideologia, i igle, interscambla bilità, jinunziamento, arma mento e documenti pag. 21 1) Requisiti unll'art. 306 C.P pag. 24	- WAPTIOES		
1) Ideologia, igle, interscamble bilità, ginanziamento, arma mento e documenti pag. 21 1) Regulatti asli'art. 306 C.P pag. 24			m. 41
bilità, jinanziaminio, arma mento e documenti pag.21 1) Requisiti aell'art.506 C.P pag.24		1897 And A. H. O. and A.	······ puy-r-z
mento e documenti pag.21 2) Requisiti amiliant.506 C.P pag.24			•
2) Requisiti sell'art.500 C.P pay.24		bilità, jimmetamento, arma	
			pag.21
		I) Requisiti sell'art. 306 C.P.	pay. 24
(Sussistence)		(sussistenze)	
3) Le responsabilità degli imputati pry. 2		3) Le responsabilità de li imputat	it pro. 30
J.A Dichiarag. imputati pay. 30	er e	3.3 Dichturus.imputati	pay.30
3.B hieritoyo welle prove pay.36		3.B hieptiogo welle prove	puy.30
5.8 mesponsablitta al sensi		S.C neaponsablitta at sensi	e de la companya de La companya de la co
del l'o.art. 806 C.F. XX pay. 43		der I'c.art.306 C.F.	XX pay. 43
4) la banda armata di cui al capo	ž. t	4) la bando armata di cui al como	
n.24 : Colombo Bellerè e Batti=			
saldo pag.46			

70

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCURA	DELLA REPUB	BLICA IN MILANO		Foglio seguito N.
√. √	- CAPITOLO	IV : LE ALTRE	IMPUTAZIONI	pag. 50
•	- CAPITOLO	V : LE RICHIE	este al giudich	I ISTRUTTORE pag. 64
+ 4 				
	- JECCNDA	PARTE		pay.05
•	- CAPITULO	I : RICHIESTA L		the control of the co
	•		TO S DI DECLETO E PROMÚOVER AZ	ODI CONO PANALE pay 165
	- CAPITOIC	II : Alchieste	Vuris	pag.87
		a .	C-1	

TRIBUNALE DI MILANO

ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE GUIDO GALLI DEL 25 NOVEMBRE 1979 RELATIVA AL PROCED. PENALE CONTRO MASSIMO BATTISAL-DO ED ALTRI

L GIUDICE I DI RINVIO À	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(ail. 374 a	
	Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.
	ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale
.Istr.Sez.26*	contro
3/79F G.I.	1) BATTISALDO Massimo, n.Luino 6/9/1956 - DETENUTO c/o La Casa Circondariale Milano -
!	2) PIROLI Sandra, n. Comunanza 18/10/1956 - DETENUTA c/o La Casa Circondariale Milano -
÷	3) BRUSA Fabio, n. Varese 29/11/1957 - DETENUTO c/o La Casa Circondariale Milano -
	4) CARCANO Roberto, n.Milano 23/1/1953 - DETENUTO c/o La Casa Circondariale Milano -
	5) ORRU: Antonio, n. Orroli 8/3/1959 - DETNUTO c/o La Casa Circondariale Milano -
	6) COLOMBO Luca, n. Milano 2/4/1949 - DETENUTO c/o La Casa Circondariale Milano -
	7) BELLERE: Francesca, n. Milano 21/6/1953 - DETENUTA c/o La Casa Circondariale BRESCIA -
	8) BALLICE Fortunato, n. Serracapriola 21/8/1945 già res. Saronno, via Roma 66 - LATITANTE
	9) BELLOLI Maria Rosa, n. Cividate al Piano 30/10/54, già res. Varese, via Jamoretti, 1 o Cuveglio, via Vidoletti n.76 - LATITANTE -
	10) DE SILVESTRI Giancarlo, n. Milano 23/7/53, res. a Milano in via Oltrocchi, 11 -
	11) COLLI Mariangela, nata Varese, 1º/8/1957, ivi res. in Piazza Libertà n.1
.	12) LETTIERO Gennaro, n. ad Avella (AV) 1*11/1/1951, res. a Luino, via Creva n.46 -
•	

9

INPUTATI

BATTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERE' - ORBU'- COLOUBO - BALICE - BELLOLI

i) del delitto p. e p. dagli artt.110,306 I°C.,302 in relazione agli artt. 270,234 u 286 C.P. per avere, in concerso tra loro e con altro persone, promosso,costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituizi i nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra cinvile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresi, di numerosi reati quali omicidi, furti, e rapine e ricettazioni, determiname e porto di armi comuni e da guerra nonchè di esplosivi, di fali elficazioni di documenti ed altro, di attentati alla pubblica sicum rezza ed alla privata incolumità, nonchè di altri recti, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente communite e da compiere, da diffoniere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda urmata operante su tutto il territorio del lo Stato, ed in particolare in Vilano (sede del Centro organizzativo e logistico) e zono limitro= fe fino al 27.5.79.

ORRU

2) del delitto p. e p. dall'art.2i L. 18.4.75 n.110 per avera datenuta n.11 detonatori di composizione diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr.100 di Tritolo A.P.*, due ordigni esplosivi (contenenti bulloni in ferro) già predispoeti, un frammento di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi m.2,55 di miccia a lenta combustica ne, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Casciago il 28.5.79.

....

BATTISALDO & PIRCLI

- 3) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P.,21 L.18.4.1975 n.110 per averes, in concorso tra loro, detenuto n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7,65 e cal.6,35, nonchè un revolver cal.32) ed un metro di mice cia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attenutare alla elcurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il realito di cui al capo "a".

 Accertato in Comunanza il 3.4.79
- 4) del delitto p. e p. dagli arti.110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10

1971 n.497, par avera, in concorso tra lore ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente portato in luogo pub blico le ire armi di cui al capo n.3;

- 5) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2 C.P. e 23 III e IV comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorse tra loro ed al fine di comme mettere il reato del cui al capo "a", illegalmente detenuto e portate in luogo pubblico, con più axioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al cupo n.3, clandestine, perchè aprovvima sta del numero di matricola o con lo stesso cancellato;
- 6) della contravuenzione p. e p. dagli artt.110,697,61 n.2 C.P. per avere, in concerso tra loro ed al fine di commettere il reato sub n.1, illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo.

Reati nn. 4,5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79

BATTISALDO, PIROLI e BELLOLI

7) del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61 n.2 C.P. e,per il Battisaldo e la Piroli anche dall'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato e risceruto la Belloli da persona econosciuta ed il Battisaldo e la Piroli dalla Belloli, o,comunque, per avere occultato una delle armi il cui al capo n.3 (la pistola Beretta cal.7,65, matr.301178) proveniente dalla repina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUSCINO Pinaldo.

Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.79 in luogo sconosciuto per la Belloli ed in Luino per il Battisaldo e la Piroli

BRUSA

8) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fina di commettere il reato sub #a#, falsificato la carta di identità francese n.396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano la generalità di MOSCHI Christian e la sua fotografia.

CARCANO

9) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI Jean Claude e la sua fotografia;

COLONBO

10) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al f_{-}^{\pm} ne di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta

4

- di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di Rodriguez Carlos Lopez e la sua fotografia;
- 11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamenta dichia roto agli ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fer me di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez, nato a Barcellona il 25.7.1953 .

BELLETE

12) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per evere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità francese intestata a Cardelli Emanuelle,apponendovi la propria fotografia è falsificando la sottoscrizione.

BEUSA, CARCANO, COLONBO, BELLERE

13) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere,21 fine di procurarsi un profitto e commettere i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto de persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi nn.8;
2:10 e 12, tutti di provenienza delittuosa.

CAPCANO

1i) del delitto p. 3 p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a Pollice Flavio Bruno, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

BRUSA

15) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per agere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad Agostini Bruna, documento proveniente dalla rapina consumata il 1°.5.79 in danno di Valtorta Edwino in Milano.

reati dal n.8 al n.15 accertati in Coma 11 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuta, in epoca immediatamente anteriore a tale data.

BFUSA

16) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P. L.18.4.75 n.110, per avere, in concerso con varia Rosa BELLOLI, varia Teresa 20NI, Giannantonio ZANCTTI, Pietro Guido FELICE, e Sergio BIANCHI, e quine di con l'aggravante del numero delle persone, detenuto, al fine di

ζ

sopportirs l'ordinamento dello Stato e di mettere in periodo la sicurozna della collettività e la vita delle persone e, comunque, committere il reato di cui all'art. 306 C.P., le seguenti armi :

- un fucile cal.12 Riot matr.P03770;
- un fucile cal.12 "Beretta" a conne mozze e matricola limata;
- una pistola "Beretta"cal.7,65, con matricola limata;
- un revolver cal.38 special con matricola limata .
- 17) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P., 12 e 14 L.14.10.
 1974 n.497 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16
 e,quindi, con l'aggravante del numero delle persone, portato il=
 legalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.16.
- 18) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv.C.P. e 23,3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con le persone initicate sub n.16 e, quinii, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesino disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il fuelle Beretta cal.12, la pistola cal.7,65 Beretta ed il revolver cal.38 special Smith à Messon, armi clardestine, elencate nel cape n.16,perchè prive del numero di matricola o con lo stesso abraso.
- 19) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,112 n.1 ,697 C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub 16 e,quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.16;
- 20) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,643,61 epv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16, con più azioni esecutive del medesimo diseyno criminoso, acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a Canters Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad Audibert Emanuelle Solange, un passaporto V.S.A. intestato a Klink Jeannine Lyinne, provenienti tutti da furti commessi in danno dei riepettivi intestatori.

Reati nn.16,17,18,19 e 20 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

BALICE

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.13.4.1975 n.110 per avere detenuto ina pistala, non meglio identificata, arma comme da sparo, al fine di sovvertire l'ordinamento della Stato, attenta re alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1.

heato accertato in Saronno il 24.3.79

22) del delitto p. e p. dagli artt.110,81 cpv.C.P., 10 e 12 L.14.10 1974 n.497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, ille= 🔀 galmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni 🤞 esecutive del medesimo disegno criminoso n.2 ordigni esplagivi 🖟 ed incendiari, costituenti armi da guerra 🔞 sensi dell'art. 1 1.18.4.75 n.110.

In Wilano, 11 5.2.1977

23) del delitto p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato BATTI= SALDO Kassimo e PIEOLI Sandra, latitanti, a sottrarsi alle ri= cerche dell'Autorità indicando loro una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quella del De Silvestri in Roncaglia) ove rifugiarsi e nascondersi momentanéamente e facendo da inter mediario presso il De Silvestri perchè costui copitasse i due In Kilano, in epoca anteriore e prossina al

COLONBO, BELLERET & BATTISALDO

27.5.79

- 24) del delitto p.e p. dagli artt.110, 306 II comma,302 C.P. in rela zione agli artt.279,284 e 266 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra cui ALUNNI Corrado 2001 Marina, MA-ROCCO Antonio, BELLOLI Waria Rosa, BONATO Doniele, FELICE Pietro . . . Guido, ZAMETTI Giannantonio, ZONI Maria Isreea, GRANATA Annomaria, BIANCHI Sergio, TURICCHIA Massimo, KLUN Faolo, FORNI Dante, BIGNA MI Mourice, ZAMBIANCHI Paolo, AZZARONI Barbara (tutti membri a va rio titolo della etessa organizzazione), partecipato a bande ar= mate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARVATE PROLETARIE", "UNITA" TERRITORIALI COLUNISTE, REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", NUCLEI CO'UNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una
 unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al
 fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e so ciali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un plane teorico a realizzavano una strategia operativa in particolare diretti :
 - a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi,
 devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione,
 dello Stato e delle sus strutture periferiche; a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi,

7

DE SILVESTRI G.

25) del delitto p.e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato
Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo loro ospitalità
e conspentendo di nascondermisi nella propria abitazione
sita in Roncaglia (SO).

In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al 27/5/79

COLLI M.

26) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.624-61 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Caserma dei CC. di Saronno, nonchè di una piantina della provincia di Varese, sottraendo il tutto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui era impiegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di realizioni di ufficio.

Fatti; commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quelli dell'accertamento (29/5/79).

LETTIERO G.

27) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, deponendo come testimone innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7/6/79, affermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione della casa stessa come punto di incontro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferibile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la ca-

8

sa sopraddetta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato.

28) del delitto di cui agli artt.81 cpv.-378 C.P.

perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto
di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, sua
moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già
identificate, aiutava le stesse ad eludere le investigazioni della autorità asportando materiale
illegale relativo alla attività della banda armata
in questione, dall'appartamento indicato sub 27) e
commettendo la falsa testimonianza di cui al capo
27). -

reati commessi in Luino (e dintorni) ed in Milano fino al 7/6/1979 -

- 4 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso delle indagini conseguenti all'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenuta in Milano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Negroli 30/2, i CC. di Milano Rep. Operativo, con rapporto n.152100/3 P del 12/3/79 richiedevano l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenute appartenenti alle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", collegate ad ALUNNI ed implicate, in particolare, nel tentato omicidio commesso il 10/5/78 in danno del dr. Franco GIACOMAZZI: tra queste persone,

COLOMBO Luca,

BELLERE* Francesca.

BRUSA Fabio,

BATTISALDO Massimo,

BALICE Fortunato (v. rapporto citato in vol.I, fasc. 2A).

Le perquisizioni davano esito sostanzialmente negativo.

Si aveva comunque la conferma (per taluna di dette persone già acquisita: v. in particolare per BRUSA, la perquisizione all'indomani dell'arresto ALUNNI: vol. 11,

fasc. 4(, f.) che la maggior parte di dette persone si era, senza apparente ragione, da tempo allontanata da proprio domicili-o: v. vol. I, fasc. 2A, fo 3). Non solo:i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI fuggivano da Luino, subito dopo l'atto di polizia e si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove - come risulterà - affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni, miccia e documenti.

Ritrovate il 2/4/79, casualmente, armi e munizioni, documenti, ed arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano (Antonio PA-LOMBI e Rossella FERRETTI), grazie alla sostanziale con-

- 10 -

%

fessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente il BATTISALDO e la PIROLI come gli originali detentori (v. vol.I, fasc. 2D f°. 60).

Il documento dai due affidato agli amici di Comunaza si intitolava "R.S. d.S.A.P." - Nov.78 e, cioè, "Riso-luzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIF" del novembre 1978 (iv. f°.68). Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di polizia, si rivelava la stesura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di Corrado ALUNNI, il 13/9/78 (v. vol. V, fasc. 5, f°. 3).

Il 27/5/1979, i CC. di Milano, in un bar di Como, sorprendevano in riunione:

- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino ORRU; in un cascinale di sua pertinenza, sito in Casciago, venivano sequestrati, il giorno successi-vo, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo ed ordigni esplosivi (vol.I, fasc. 2 8).

Di tutti costoro, il solo ORRU' non era stato nelle indagini immediatamente precedenti oggetto di accertamenti: e però anche egli era legato all'Autonomia varesina cui ampiamente aveva attinto la Banda ALUNNI. Appunto in tale qualità egli aveva reso testimonianza (con successiva condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 372 C.P.) a favore di Pietro Guido Felice - imputato tuttora latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altridurante il processo per l'attentato al bar "Bonetti" di Varese (v. vol. V, fasc. 2).

Il COLOMBO veniva trovate in possesso di due documen-

- 13 -

ti manoscritti (dei quali si tratterà più dettagliatamente in seguito) e che risultavano redatta l'uno da
lui stesso, l'altro da Maria Rosa BELLOLI, in cui si
teorizzava la fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espressione fondamentale
dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Tutti i fermati venivano colpiti da mandato di cattura del giudice istruttore 1/6/1979, per costituzione di banda armata e per i reati conseguenti al sequestro di documenti falsicati e di provenienza delittuosa, di armi, munizioni ed esplosivi.

Ad un semplice confronto visivo delle grafie, il COLOMBO e la BELLERE apparivano essere gli autori di due tra undici quaderni manoscritti rinvenuti nella base di via Negroli, riproducenti istruzioni, tratte da un ciclostilato in lingua spagnola, sulle tecniche di impeggo dei più svariati es esplosivi ed cordigni: successivamente, perizie grafiche avrebbero confermato questa sensazione (v. vol. 1) (ax. E),

In momento successivo, lo stesso accadrà nei confronti di BATTISALDO ($v. \ vel. \ \overline{IV}$, faktic. F).

Nel prosieguo delle indagini, e per effetto soprattutto delle dichiarazioni dei coniugi BATTISALDO-PIROLI, si potevano accertare i precedenti rapporti di comune militanza in un'organizzazione armata tra i fermati ed altre persone latitanti (Maria Rosa BELLOLI) o irreperibili (Fortunato BALICE).

In particolare, quanto al BALICE, scomparso subito dopo la perquisizione effettuata presso il suo domicilio di Sa-ronno il 24/3/1979, i coniugi BATTISALDO-PIROLI dichiara-vano; che:

- avevano da lui ricevuto documenti in cui si trattava il tema della lotta armata e dei gruppi armati; tali documenti grano stati sequestrati, secondo i due, nel loro domicilio, dai CC. durante la perquisizione del 24/3/79;

-14, -

- documenti uguali erano pure stati sequestrati dai CC. nel domicilio del BALICE;
- autore di questi documenti era proprio il BALICE; costui, subito dopo le perquisizioni subite, aveva loro consigliato di fuggire per evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dal sequestro di quei documenti;
- avevano ripetutamente incontrato, durante la latitanza, il BALICE, il quale aveva permesso di incontrarsi con BRUSA Fabio.

Riesaminati, sulla base di tali dichiarazioni, i documenti sequestrati il 24/3/79 nel domicilio del BALICE (e ritenuti in primo momento non particolarmente qualificanti), essi, ad un materiale confronto, risultavano contenere testualmente numerosi brani (soprattutto quelli concernenti la "teoria economica") della "Risoluzione strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sequestrata in Comunanza il 2/4/79.

Tenuto conto, ancora, dell'avvenuto sequestro in casa del BALICE di una fondina per revolver ed altri accessori, nuovi, per armi, e della sua perdurante irreperibilità, in data 28/7/79, si emetteva mandato di cattura a carico del BALICE.

Quanto poi alla BELLOLI, tuttora latitante nell'ambito dell'"inchiesta ALUNNI", sempre dalle prime dichiarazioni al g.i. del BATTISALDO e della PIROLI risultava:

- che proprio la BELLOLI aveva affidato loro le armi (tra cui una pistola proveniente da rapina ai danni del metronotte ZUSSINO (v. vol. 11, fasc. 10) poi da loro stessi trasportate in Commanza;
- che sempre la BELLOLI aveva loro consegnato diversi esemplari della "Risoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie - novembre 1978", pure da loro portati in Comunanza;

-15 -

- che con la BELLOLI si erano ripetutamente incontrati a Milano, nel pubblico locale ("Bar Pinguino") ove sistematicamente avevano colloqui con tutti gli altri fermati (ad eccezione dell'ORRU").

Questi rapporti con la BELLOLI inducevano ad esaminare con maggior attenzione gli scritti sequestrati:uno dei due documenti 'ideologici" rinvenuti sulla persona del COLOMBO – e ai quali già si è accennato – appariva, a parte talune parole evidentemente di altra mano, redatto con grafia nettamente richiamante i numerosi scritti della BELLOLI acquisiti nel "processo ALUNNI". Da qui una perizia grafica, all'esito positivo della quale (vol. \overrightarrow{V} , (AK.D)) si emetteva mandato di cattura contro la BELLOLI nei cui confronti già si procede, in quel processo, per il reato sub(A)0 contestato qui a BATTISALDO e PIROLI.

Sempre sulla base di indicazioni della PIROLI, nonchè della riscontrata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla BELLERE' ed una rinvenuta indosso alla PIROLI stessa, si accertava che quest'ultima ed il marito BATTI-SALDO erano gli affittuari di una casa di campagna sita nei pressi di Luino, in località Riviera di Montegrino, casa che, a dire di alcuni vicini, risultava essere stata frequentata da numerosi giovani (v. vol. 11 fasc. 14).

La perquisizione disposta dava esito sostanzialmente negativo, ma, tra la spazzatura, venivano rinvenuti frammenti di fogli di carta sui quali appariva una grafia attribuibile, per le sue particolarità, alla BELLERE: una perizia grafica (vol. \overline{V} , ax. \overline{E}) lo confermava.

Essendo naturale presumere, quindi, che la casa fosse stato, sia pure per qualche breve tempo, rifugio per gli imputati o per alcuni di essi, tutti da tempo allontanatisi dalle rispettive abitazioni ufficiali e tutti rifiutatisi, dopo il loro fermo, di indicare il luogo di dimora, ed avendo BATTISALDO e PIROLI dichiarato di essersi rivolti ad un loro amico, Gennaro LETTIERO, prima di darsi alla clandestinità, perchè costui sgomberasse quella abitazione, veniva sentito come teste il LETTIERO: pur

- IA -

ammettendo di avere sgomberato la casa dei BATTISALDO con urgenza e decisione, tale da forzare la porta di ingresso, costui negava di avere occultato alcunche di compromettente; si procedeva nei suoi confronti, quindi, per favoreggiamento e falsa testimonianza (mandato di cattura 7/6/79).

In data 3/7/79, venuta meno esigenze istruttorie, gli veniva concessa la libertà provvisoria.

Altre imputazioni venivano elevate: a COLOMBO, essendo risultati scritti da lui documenti pure sequestrati in via Negroli, oltre uno dei già ricordati quaderni (v. perizia m vel. V. [kk.6).

- a CARCANO: dopo riapertura dell'istruzione ex art.402 c.p.p., in relazione al reato di detenzione e porto di ordigni esplosivi (capo n.22), commesso il 5/2/1977, per il quale era stato in precedenza prosciolto, "inopinatamente e frettolosamente", dice non a torto il p. m. (pag.17 requisitoria), con formula dubitativa.
- a BRUSA: in quanto il BRUSA risultava essere stato uno dei frequentatori della base di via Iamoretti a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni il 15/6/77; nonchè in relazione al capo n. 15 per l'accertata provenienza delittuosa del documento d'identità di AGOSTINI Bruna (v. vol. 11 , 12 lic. 12).
- a Giancarlo DE SILVESTRI: in quanto BATTISALDO e PIROLI dichiaravano al giudice istruttore di essere stati ospitati per circa una settimana, proprio quella precedente il loro fermo, da tale Giancarlo DE SILVESTRI, in Roncaglia, un paesino di montagna in provincia di Sondrio, ove si erano recati su indicazione di BRUSA: da qui la imputazione di favoreggiamento, auche un conficulto di BRUSA.
- a Mariangela COLLI, fidanzata dell'ORRU', essendosi ella impossessata, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese ove era impiegata, di documenta-

-15 -

zione varia (piantina di una caserma CC. e cartina della provincia di Varese), materiale sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare.

Emesso un riassuntivo mandato di cattura 30/10/79,dopo gli ultimi interrogatori degli imputati, l'esame di taluni testi e la separazione di procedimenti che richiedano ulteriori prolungate indagini (v. vol. V, kik. 7-8-9), il p.m. presentava una lucida ed esauriente requisitoria. Depositati gli atti ex art.372 c.p.p., veniva concessa proroga per il tempo ritenuto "assolutamente indispensabile".

-18 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA

Giustamente afferma il pubblico ministero che questo procedimento rappresenta una sorta di appendice del "processo ALUNNI": originato da indagini disposte in quel-

- 1- come alcuni degli imputati(COLOMBO, BATTISALDO, BELLERE) siano autori di documenti estremamente significativi qequestrati nell'abitazione di ALUNNI, ed i cui autori erano sin qui rimasti ignoti;
- 2- come alcuni degli imputati (COLOMBO, CARCANO, BELLERE*) fossero stati oggetto di accertamenti in relazione ad uno specifico episodio delittuoso attribuito alla "banda ALUN-NI" (tentato omicidio Franco GIACOMAZZI);
- 3- come alcuni degli imputati si identifichino (BELLOLI) con membri della "banda ALUNNI" ed altri (BRUSA-ORRU") fossero a compnenti di quella banda strettamente legati;
- 4- come in questo processo ricompaia quella sigla "S.k.P."

 (Squadre Armate Proletarie) che aveva caratterizzato tutta una serie di attentati della "banda ALUNNI":
 - (BATTISALDO, PIROLI); qui, addirittura, alcuni degli impu-BELLOLI, tatil sono in possesso della "Risoluzione Strategica SAP novembre 1978", che non risulta altrove presente nel suo testo integrale, ma che riprende in gran parte un documento sequestrato a Marina ZONI, nonchè un documento di cui è autore l'imputato BALICE. -

~~~~

17

# IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI DI PROVA NEI CON-#FRONTI DEI SINGOLI IMPUTATI

Nel presente processo non risultano specifici attentati rivendicati dalle S.A.P.: per taluni si procede separatamente, in questa (vol.  $\overline{V}$  , fascic.  $\overset{\smile}{+}$  ) ed in altra sede (vol.  $\overline{V}$  , fascic.  $\overset{\smile}{6}$  ).

Non si può, allo stato, affermare od escludere che la banda armata di cui all'imputazione n. 1 sia etichetta-bile come S.A.P. e che proprio ad essa vadano quindi a-scritti oppur no quegli attentati: quello che sostanzial-mente conta, in questa sede, è verificare se ci si trovi in presenza di una banda armata e se gli attuali imputati ne fossero organizzatori.

Sembra opportuno, in questa verifica, prender le mosse dall'episodio del 27/5/79.

Tutti gli imputati partecipano (la Belloli, purtroppo edizenzalo per gli inquirenti, solo idealmente, il suo documento affidato a Colombo evidentemente per farne oggetto di discussione) alla riunione del 27/5/79 a Como.

Poichè la riunione di Como non aveva certo per scopo una gita sul lago - nel corso della quale scorrere magari documenti impegantivi come i programmi ideologico -operativi di Belloli e Colombo o succosi schemi riassuntivi come gli appunti della Bellerè -,il parteciparvi, nel quadro di una comune militanza, di una identica matrice politica, di una scelta collettiva della clandestinità, di una serie di incontri precedenti, è già prova sufficiente per evidenziare elementi a carico degli imputati in ordine al delitto di cui al capo 1.

Ma gli elementi sono di più e ben altri. Con estremo scrupolo, il p.m. li ha minuziosamente analizzati alle pagine da 36 a 43 della requisitoria: qui non si può che sostanzialmente riprodurre quelle pagine enunsiando soltanto -per ora- quanto risultato nei confronti dei singoli imputati. Affermazioni apparentemente apodittiche sono, invece, il risultato di accertamenti e collegamenti sui quali via via ci si soffermerà.

18

#### BRUSA

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- è in possesso di fotografie formato tessera, destinate alla formazione di documenti di identità falsificati, di varie persone tra cui alcuni latitanti come la PI-ROLI, la BELLBET' (con l'indicatione "VERA" fin enceta nel fuscetto c/ Alumi Corral) ed il notissimo ANDREA LEONI (v. vol. II fatticolo 5, for 19-65 e volume V fatticolo 4);
- dalle dichiarazioni dei computati Battisaldo, Piroli, Orrù e Carcano, and risultano i suoi stretti collegamenti con il gruppo dei fermati, con la Belloli ed il Balice, nonchè la sua posizione di indubbio prestigio all'interno del gruppo stesso;
- è irreperibile (e rifiuta di indicare il suo ultimo domicilio) a partire almeno dal 17/10/78, data in cui subì perquisizione domiciliare nell'ambito del processo contro ALUNNI ed altri. A seguito di quella perquisizione furono sequestrate chiavi per manette, parti di caricatore per arma e radiotrasmittente.

  La scelta della clandestinità operata dal Brusa, è confermata dagli accertamenti di P.G. compiuti su una ricevuta rilasciata la Brusa da una lavanderia della città e sequestratagli indosso all'atto del fermo (v. vol. I, fatta. 1 A, 1 84).

Questa ricevuta è intestata a MOSCHI Christian, vale a dire allo stesso nome che figura sul documento di identità contraffatto, recante la foto del Brusa. Il titolare dell'esercizio ha descritto il suo cliente (v. falca 1 A 1 1), i connotati di costui sono esattamente quelli del Brusa; l'imputato, pertanto, celava la sua vera identità anche nella vita quotidiana ed in circostanze tali che il fatto può giustificarsi solo con la sua militanza in un'organizzazione clandestina ed eversiva;

19

- à sistematicamente presente alle riunioni al bar "Pinguino" con i coimputati (v. Vel. H. faux. 9 10 12).
- risultano prove per i reati di cui ai capi 16/20 della rubrica (rinvenimento avvenuto nel 1977 di armi e munizioni in Via Iamoretti a Varese) e di cui al capo n. 23 (favoreggiamento/De Silvestri);
- è in possesso di dup "spadini", strumenti indispensabili per il furto di autovettura; è noto, in proposito, che le organizzazioni armate si servono costantemente di auto rubate per la consumazione di attentati a persone o cose e, in genere, per la loro attività. COLOMBO e BELLERE'
- sono in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle dichiarazioni rese dai computati Battisaldo, Piroli, Carcano e dalla proprietaria del bar "Pinguino" si deduce con certezza l'esistenza di rapporti personali (non certo di semplice amicizia) con tutti gli imputati, ad eccezione dell'Orrù;
- sono irreperibili con abbandono del luogo di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva di corrado Alunni. Conseguente alla loro scelta di vita è stato, da parte degli imputati, il rifiuto di indicare il loro ultimo domicilio. Per quanto riguarda la Bellerè, identificata dalla Polizia già il 14/9/78; attraverso un numero telefonico rilevato nell'abitazione di Gerenzano (Va) di Marina e Maria Teresa 20-NI, lo stesso coimputato Carcano, nell'interrogatorio del 4/6/79, ne ha esplicitamente confermato la scelta di vita clandestina;
- Colombo ha redatto il documento ideologico sequestratogli indosso il 27/5/79 e ka Bellerè il documento schematico sequestratole nella stessa occasione.
- hanno partecipato alla banda armata-Alunni di cui al capo 24 della rubrica;

ಬ

#### COLOMBO

- è,in possesso dell'altro documento ideologico sequestratogli il 27/5/79 e che è risultato essere stato scritto da Maria Rosa BELLOLI;

#### BELLERE'

- ha direttamente frequentato la casa dei coniugi BATTISALDO in Riviera di Montenegrino, base della organizzazione (sono risultati scritti dalla Bellerè alcuni pezzi
di carta sequestrati tra la spazzatura della casa) e ha
coadiuvato il Brusa nel trovare un rifugio temporaneo
ai coniugi Battisaldo presso il De Silvestri (v. interrogatorio 9/11/79 De Silvestri).

#### BELLOLI

- ha redatto il documento ideologico (inequivoco quanto alla posizione di prestigio all'interno della Organizzazione di chi lo ha redatto) sequestrato il 27/5/79 indosso a Colombo;
- dalle dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI, CARCA-NO e, in misura minore, dall'ORRU', risultano accertati e frequenti i suoi rapporti con i coimputati e risultano gli elementi a suo carico per i reati di cui ai capi 3/6 (per i quali è già stata rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri) e 7 della rubrica;
- sono state sequestrate indosso a Fabio BRUSA, due sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate ad essere apposte su uno o più documenti falsi (v. rapp. C.C. 17/1-14 in vol. II fascicolo 5, for 14-65).

#### BALICE

- ha redatto i documenti sequestrati presso la sua abitazione il 24/3/79, come dichiarato direttamente dalla Piroli e confermato indirettamente dal Battisaldo.
L'avvenuto sequestro dei documenti in questione ed il
numero delle copie (11) presenti nel domicilio del Balice sono circostanze che forniscono il riscontro obbiettivo

21

alle affermazioni del Battisaldo e della Piroli (furono costoro, infatti, a sollecitare l'attenzione degli inquirenti sui documenti in questione, originariamente ritenuti non qualificanti dagli organi di P.G.);

- esiste una corrispondenza assoluta tra numerose parti dei documenti redatti dal Balice e vari capoversi della "RI-SOLUZIONE STRATEGICA delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978, sequestrata a Comunanza il 2.4.79: la circostanza induce a concludere che il Balice fu autore della citata "Risoluzione" o, quanto meno, di alcune parti di essa. Non si dimentichi che la originaria stesura della "Risoluzione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequestrata indosso a Marina ZONI all'atto del suo arresto del 13/9/78 nella casa di ALUNNI;
- si è reso irreperibile immediatamente dopo la perquisizione, concordando tale irreperibilità, come da costoro affermaro, con il Battisaldo e la Piroli;
- è stata sequestrata presso la sua abitazione, sempre in data 2 i/3/79, una fondina ascellare per revolver e materiale per la pulizia di armi, il tutto assolutamente nuovo:
- ha avuto contatti, durante il periodo di irreperibilità, con il Battisaldo e la Piroli e, alla luce di quanto da costoro dichiarato, anche con il Brusa;

#### BATTISALDO-PIROLI

- esistono prove evidenti per la detenzione, porto e ricettazione delle armi, munizioni e miccia, di cui ai capi 3/7 della rubrica; si dirà poi della fantastica ritrattazione del Battisaldo;
- si sono resi immediatamente irreperibili dopo la perquisizione subita in dara 24.3.79;

22

- dalle loro dichiarazioni, da quelle dell'Orrù, del Carcano e dalla deposizione/si deducono i comuni rapporti,
  di militanza politica in un'organizzazione armata, rispetto a tutti i coimputati;
- dagli accertamenti compiuti sulla loro casa di Riviera di Montenegrino è risultato essersi trattato di una base della banda armata, almeno per un certo periodo di tempo;
- Battisaldo è autore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in casa Alunni;
- quanto alla Piroli, sono state sequestrate indosso a Fabio Brusa quattro sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate alla creazione di un documento di identità falsificato (v. l'annotazione della spesa relativa in vol. I, cartella 4, pas. 3/201)

#### ORRU!

- è detentore degli esplosivi, detonatori, ordigni e miccia di cui al capo n. 2 della rubrica;
- dalle sue stesse dichiarazioni, da quelle del Battisaldo e della Piroli, si deduce la militanza con i coimputati in una organizzazione armata.

Osserva il p.m. che "Orrù è stato l'unico tra gli imputati a tentare di fornire una spiegazione non ridicola della sua presenza a Como. Cosciente della impossibilità di negare il contenuto "politico" della riunione del 27.5.79 e la qualifica dei membri di un'organizzazione armata di quanti vi parteciparono, infatti, l'Orrù ha scelto l'unica strada praticabile (ovviamente oltre quella della piena confessione): ha dichiarato, cioè, di essere stato consapevole di dover partecipare ad una riunipne di una banda armata, ma nello stesso tempo, negando la propria appartenenza a questa, ha motivato la sua presenza a Como con una sorta di interesse/curiosità, di tipo accademico, per la tematica della lotta armata".

23

Esattamente continua lo stesso p.m.:

"prescindendo per un attimo dall'avvenuto sequestro di esplosivi ed altro nel suo cascinale, la tesi difensiva di Orrù si rileva assolutamente inconsistente solo che si consideri la massima rigidità delle norme di sicurezza personale cui si affidano i membri di organizzazioni armate (di qualsiasi matrice, si badi bene): non è minimamente concepibile, cioè, che un estraneo, sia pure simpatizzante, partecipi ad una riunione di una organizzazione clandestina eversiva, tanto più ove si tratti, come nella specie, di una riunione importante in cui si debba discutere la linea politica del gruppo"

- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto d'autovetture, per il che può
  ripetersi quanto rilevato a proposito di Brusa. Si rimanda a quanto precisato alla pag. [ a proposito del
  possesso di strumenti analoghi da parte del Brusa, circa il significato non sottovalutabile di questo possesso;
- ha chiesto alla propria fidanzata Mariangela COLLI di sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, ove la ragazza era impiegata, una piantina della Caserma Carabinieri di Saronno.

  La tesi di Orrù, secondo cui sarebbe stato interessaro
  alla piantina per esigenze di informazione sul territorio, è già di per sè poco consistente, ma perde ogni parvenza di fondamento ove si consideri che proprio presso
  quella Casrma, pochi mesi addietro, era stato consumato
  un attentato dinamitardo rivendicato dalla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, proprio da una sigla, cioè, che è tra quelle presuntivamente utilizzate dalla organizzazione indicata al capo n. 1, (v. vol. VII, fascicolo 3).

24

#### CARCANO

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle rese dal Battisaldo, dalla Piroli e da Orrù e dalla deposizione testimoniale/ si deducono i comuni rapporti di militanza politica in un'organizzazione armata rispetto a tutti i coimputati;
- si è reso irreperibile a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Carrado ALUNNI.

  Anche il Carcano si è rifiutato di indicare il suo domicilio precedente al fermo del 27.5.79;
- ha praticato le regole fondamentali della clandestinità procedendo, oltre all'assunzione di false generalità, all'annotazione di tutto ciò che riguarda i rapporti con terze persone usando codici segreti, distruzione delle pagine della propria agenda relative ai giorni ormai trascorsi, etc.;
- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto di autovetture: si ripete quanto rilevato per Brusa;
- esistono prove sufficienti per il reato di cui al capo n.22 della rubrica, che, commesso nel febbraio del 1977 e confrontato con i fatti successivi, è indice del progressivo accostarsi alla lotta rmata del Carcano;
- è stato in possesso, a fine di falsificazione di documenti, degli estremi della patente di altra persona, Paolo MOLINA, a sua volta imputato di appartenenza a banda armata in altro procedimento; il Molina, nonostante la recentissima scarceralione per insufficienza di andva, è risultato avere frequentato un appartamento sito in Via Castelfidardo N.10 a Milano, dove il 26.6.79 sono state tratte in arresto cinque persone trovate in possesso di un fucile mitragliatore, pistole e revolver, bombe a mano, munizioni, documenti falsificati ed altro.

25

# IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO

Ricondurre tali comportamenti al delitto di organizzazione di banda armata ex art.306 C.P. non è disagevole, ove si analizzino i notori elementi costituvi di questa figura delittuosa, con lo scrupolo dimostrato dal p.m. alle pagine 24-46 della requisitoria.

Due aspetti si vogliono sottolineare: il significato dei documenti ideologici della banda; la disponibilità da parte della stessa di luoghi di rifugio e di conservazione di materiale.

### A- I documenti "ideologici" della banda.

Gli imputati sono stati trovati in possesso di documenti teorizzanti il programma e le finalità della banda che, anche nella dizione testuale, non possono ritenersi farneticazioni individuali e dai quali è quindi lecito dedurre (beninteso, congiuntamente ad altri dati): che si tratti di banda armata; che la stessa si colloba nell'ambito dell'art. 306 C.P.; che si tratti di organizzazione da non molto costituita ed in via di progressiva evoluzione, e però già saldamente costituita: proprio nella riunione di Como delimbro doveva decidersi la lineavda seguire.

I documenti ideologici dei quali si impone l'esame sono i seguenti.

Il dattiloscritto (v.vol.I fasc. 2 D, [68]) intitolato "R.S. d. S.A.P." - Nov. 1978 (cioè: "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978), sequestrato in Comunanza il 2/4/79, secondo le attendibili prime dichiarazioni del BATTISALDO e PIROLI a loro affidato dalla BELLOLI, e da loro portato seco al momento della fuga da Luino.

Il documento consta di quattro pagine; dopo un'analisi della situazione economico-sociale internazionale ed
italiana ed uno studio della "riorganizzazione delle forze di repressione "(Servizi di sicurezza, apparati carcerari, Polizia, Carabinieri, Vigili, Vigilantes ed elementi del "blocco sociale contririvoluzionario)" condotti secondo una prospettiva comune (ella maggior parte dei gruppi armati operanti nel Paese, viene affrontato il cd. "problema del combattimento" e spiegato storicamente la nascita "delle Squadre come necessità storica di:

- destabilizzazione del comando nei suoi processi di riorganizzazione;
- espansione del combattimento (costruzione dell'esprcito combattente);
- costruzione di elementi di potere nella classe".

Viene teorizzato, infine, la costruzione dell'esercito combattente, in vista "del passaggio dalla guerra diffusa alla guerra civile", attraverso la "coagulazione del territorio nazionale delle squadre e la creazione " di una rete clandestina.... di pronta mobilità quale espressione della capacità di organizzare movimento reale".

A questo punto, risulta persin superfluo individuare analiticamente i punti del documento che lo caratterzzano come programma ideologico-operativo di base di una organizzazione armata.

Va soltanto evidenziato, per sottolineare la portata del documento stesso ed il significato che gli va attribuito ( e che gli stessi imputati gli attribuivano):

- 1-che non ristatano diffusi altri esemplari;
- 2-che BELLOLI lo affida nel senso proprio del termine ai coniugi BATTISALDO-PIROLI, attribuendogli, nell'ambito dell'organizzazione armata, una importanza equivalente a quella delle armi contemporaneamente loro affidate;
- 3-che BATTISALDO e PIROLI, aderendo a questa valutazione, lo portano con sè, insieme alle armi, quando fuggono da Luino e fuggono proprio perchè BALICE ha loro manifestato

la "pericolosità" del documento stesso;
4-che il documento era in avanzata gestazione nell'ambito
della banda ALUNNI, al punto che una fotocopia costilunte la sua parte centrale era nelle mani di Marina ZONI
al momento del suo arresto (v. vol. V fakic. 5);

- 5- che presso BALICE vengono infatti sequestrati dattiloscritti - altrettanto non diffusi - aventi perfetta corrispondenza con parte del documento (v. vol. I lekic. 2); (°40-42);
- 6- che perfetta corrispondenza esiste con talune parti del volantino con cui le Squadre Armate Proletarie rivendicavano l'attentato alla Caserma Carabinieri di Saranno, al dott. Franco Lombardo, alla Prealpina (v. Vol. V, fak. 6).
- II Il documento manoscritto di Maria Rosa BELLOLI (v. perizia grafica in vol. V., cartella D), composto di nove facciate, rinvenuto sulla persona del COLOMBO all'atto del fermo: è in sostanza una giustificazione delle dimissioni dalla Organizzazione Combattente di due membri della stessa (evidentemente una delle persone dimissionarie è la stessa BELLOLI, l'altra è probabilmente identificabile con chi diverso dagli imputati ha operato talune correzioni di propria mano allo scritto), con contemporaneo annuncio della probabile confluenza nelle file delle BRIGATE ROSSE "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Vi si esamina l'attività della Organizzazione Combattente nel periodo di temmo precedente il 27/5/1979, si rilevano gli errori commessi ed "il mancato sviluppo di una rete di Partito dentro la classe" (determinati dal "meccanismo e dogmatismo organizzativo più sfrenati applicati al nodo partito") – il problema della costruzione del=1°Esercito – "attraverso la cui soluzione passa lo sviluppo del processo rivoluzionario"), si lamenta, infine,

"Abbiamo nella pratica dimostrato di non essere una organizzazione portatrice di un livello adeguato di programma politico".

"Riteniamo (la sottolineatura è tutta della BELLOLI) che a questo punto della nostra esperienza e della nostra situazione mantenere come irranunciabile il punto di vista del Partito voglia dire immediatamente andare ad un rapporto con i compagni di BR che sia di discussione e determinazione assieme a loro della nostra posizione e della nostra iniziativa".

"Tre posizioni sono state espresse.... un'autonomia tattica di progetto che comunque sviluppa un confronto positivo con i Compagnia di BR. Non è un caso che questa posizione venga espressa da chi lavora a più stretto contatto con il settore sud... Una seconda posizione che tentava di definire dei termini di divergenza generali e centrali con le BR... Una terza posizione.... che continua a vedere in termini contrapposti e don dialettici il Partito (inteso come nella realtà separata) e il combattimento diffuso".

\*Si aggiunga i ripetuti richiami alle "Avanguardie di combattimento", alla "disponibilità di massa al combatti mento", all' "esercito", le ronnovantisi allocuzioni di "compagni".

- III- Il documento in sette facciate manoscritte a stampatello da Luca COLOMBO (v. perizia grafica in vol.49, cart.
  - C ) sequestrato sulla sua persona il 27/5/79. Allo scopo di individuare una corresta strategida di attacco ne i loro confronti, vengono prese in esame le strutture politiche ed economiche dello STATO e le "articolazioni centrali del comando capitalista" e "del controllo sociale".

Vengono successivamente esposti i comportamenti indispensabili per lo sviluppo della lotta armata con preciso

riferimento sia all'inserimento di "forze regolari" all'interno delle messe, sia all'infiltrazione all'interno dei partiti e degli organismi politici di zona.

Viene indicata, inoltre, la necessità di reperire immediatamente per l'Organizzazione "il minimo logistico per la sopravvivenza e cioè documenti e cose"; nonchè quella di redigere un "documento con cui presentarsi alle altre forze" "rivoluzionarie e, infine, à di studiare la possibilità di portare a termine" un qualche tipo di intervento armato armato tale da rendererpiù reale il confronto teorico con le altre forze organizzate e con la rete amica".

Vanno, méditati, tra i tanti, passi come questi:
"In un percoiso di guerra civile dispiegata attaccare
le persone fisiche che esercitano comando significa aprire contraddizioni all'interno del comando se l'individuo non è facilmente sostituibile. Attaccare chi garantisce l'effettualità del comando se avviene in modo costante e diffuso è invece l'inizio reale del contropotere, sviluppare il combattimento significa svelare e attaccare i meccanismi del controllo.

Oggi soltanto una parte minima dei meccanismi di controllo godono di una difesa militare da parte dello stato,gli altri devono fidarsi dei meccanismi di controllo diffusi sul territorio che non hanno la funzione di difendere il singolo obbiettivo ma di imalzare il livello minimo di fuoco escludendo chi non vi si adegua.

Considerando quindi l'impossibilità del nemico di garantire ad personam i funzionari del controllo è evidente come individuare e attaccare i meccanismi del controllo e disarticolare il controllo militare sul territorio siano due attività inscindibili". -

"Bisogna infiltrarsi nelle file nemiche e usare la violenza come strumento di conoscenza. Ai fini dell'inchiesta

diventa fondamentale la capacità del partito di utilizzare quella fascia di compagni che pur non essendo personalmente disponibili al combattimento lo sarebbero a lavorare per raccogliere informazioni". -

"per sapersi creare recriserve - la immissione dei compagni nella OC è stata sin'ora affidata alle amicizie.

Se non usciamo rapidamente da questa pratica ci votiamo all'estinzione - la sola soluzione è la capacità dei regolari di vivere realmente tra le masse. Il fatto che i regolari abbiano un ambiente sociale di riferimento è la sola garanzia di riproduzione. Bisogna rompere la stupida spirale che porta i regolari a non vedere più nessunoper far ciò il lavoro dell' O.C. tra regolari e irregolari deve essere ripartito in modo differente da come avviene ora."

" Il controllo politico e militare sul territorio-

La regione, i comuni, i consigli di zona distretti scolastici, consigli sanitari di zona, CUZ, commissariati, parrocchie, giustizia, è questa la ragnatel/a cui fanno riferimento i partiti e con cui deve mediarsi la produzione e la realizzazione del profitto.

Bisogna capire dal di dentro questi meccanismi, (studiar=
ne la dipendenza) per capire quando sono semplici materassi e quando hanno margini di potere discrezionale - per
sapere qualcosa sui consigli di zona bisognerebbe infiltrarsi in un partito e poi in un consiglio - Questa è la
via delle talpe, via che frutti negli anni".-

Si noti la parziale corrispondenza tra questo ultimo punto e gli obbiettivi del "controllo metropolitano" dei cui appresso.

Se ne deduce agevolmente:

- che si tratta di un'organizzazione e non di isolati orientamenti individuali;
- che si tratta di un'organizzazione diretta a realizzare la lotta armata;

- che l'organizzazione, per questo fine, non ha problemi quanto alla disponibilità di armi: significativo, al riguardo, l'inciso circa l'esigenza di procurarsi "documenti e cose" senza alcun riferimento all'esigenza di procurarsi, appunto, "armi", e non certo perchè dall'impiego di queste ci si vogla astenere.
- IV Il quaderno sequestrato a Francesca BELLERE' e da lei manoscritto (come risulta ovvio dalla sua disponibilità materiale, ed evidente dal suo solo esame). Esso produce uno schema di discussione o di programma operativo, la cui portata risulta palese alla sola lettura senza bisogno di commenti:
  - "1- Potere/Stato Articolazioni nel sociale
  - 2- Rete Mobilitata Inchiesta-Indagini
  - 3- Mantenere spazi combattimento tramite operazioni continuate sulla C.G. (Contro guerriglia)
  - 4- Individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco
  - 5- Attacco al potere centrale: Informazione/Controllo metropolitano (Comune, sezioni di partito, commissariati, Consigli sanitari di zona, centri di ristrutturazione) de il brano sostanzialmente corrispondente all'ultimo passo dello scritto di Colombo sopra ricordato.
  - 6- Dare priorità all'interno del minimo programma possibile (costruzione organizzazione combattente e attacco terreno c.g.)
  - 7- Campagna C.G.

Il constatare l'attuale squilibrio sul piano politico ed organizzativo della nostra Organizzazione è cosa semplice ma inutile. Ciò che si può fare, definire, teorizzare da questo momento in poi non può non passare da una autocritica feroce individuale e collettiva".

V - I dattiloscritti sequestrati in casa di BALICE (vol. I, cartella 4, ofizioni 6 e 7).

A parte il ripetutamente sottolineato travaso nella "Risoluzione strategica", vanno sottolineati taluni passi altamente significativi del documento costituente il reperto n. 6 (ivi, ) 4. 6).

A pagina 7, dove si pretende di far passare per " analisi " una precisa individuazione di obbiettivi ( guarda caso, si tratta di organismi ripetutamente attaccati - e cioè " analizzati " - dal terrosismo, variamente etichettato ):"Il piano di settole informatica-telecomunicazioni in ogni caso riguarda il progressivo sviluppo del controllo sulla classe, che investe ambiti produttivi e sociali: automazione, strumentazione produttiva, amministrazione pubblica - banche di dati - funzioni burocratiche - strumenti di controllo sul territorio ( dai metal-detecta, alle strumentazioni rice-trasmittenti per auto PS e CC; intercettazioni e identificazioni ).

La tendenza espressa è quella di potenziare e difendere massicciamente questi fenomenti.

I piani di settore perchè rappresentano l'ossatura del profetto cap. distrutturazione imperialista, forniscono le linee strategiche di medio periodo del progetto stesso. La realizzazione di queste linee-guida è affidata a un personale pol. mil. che si avvale della strumentazione più sefisticata oggi a disposizione: dall'uso della scienza nei suoi aspetti di avanguardia alla uso della psivologia garante di consenso, respondabilità e partecipazione.

E' in questo senso che oggi nell'analisi della ristrutt.

imperial. non si può tralasciare uno dei suoi aspetti fondamentali: la consulenza tecnico- finanziaria aziendale e la preparazione dei nuovi managers".

A pagina 8, dove ancora si parla di "analisi "e "dibattito " in termini e con punti di riferimento il cui significato emerge palsse dalla sola lettura: " Il dibattito va quindi sviluppato e va quindi arricchito il progetto d'organizzazione. Occorre a questo proposito disporre

34

di strumenti e informazioni adeguati. Va quindi riproposta una metodologia capte di garantire in modo veloce l'accumulo dell'informazione ( perquisizioni, interrogatori ecc...).

Uno dei problemi centrali, oggi, è quello di destabilizzare( o disarticolare per dirla con gli amici ) i vari livelli della ristrutturazione attraversi i quali il comando capitalista si riorganizza. Vanno, quindi, individuate conè estrema prescisione gli uomini e le funzioni operative delle articolazioni della ristrutturazione imperialista; vanno costruite e analizzate scadenzze che sono in grado, da una parte, di evidenziare, di sviscerare il disegno capitalista, dall'altra, di compattare, di sedimentare ed espandere capacità combattente comunista.

Le scadenze centrali vanno saldate con quelle perifferione, in modo che l'iniziativa destabilizzante risulti nel suo complesso più incisiva e persuasiva.

Occorrre inoltre riprendere tematiche d'attacco che siano legate in modo più diretto alla classe.

Questo non significa sovrapporsi al'iniziativa del combattimento diffuso ( squadre, esercito, brigate di situazione ), bensì consolòdare il punto di vista di partito all'interno della classe.

CONCLUSIONI: proposte da prendere in considerazione:

- a) personale chiave d'impresa nell'ambito del piano di settore
- b' personale finanziario che garantisce la realizzazione del/piano
- c) personale della ristrutturazione d'impresa
- d) prodotto finito
- e) tecnici consulenti delle piccole e medie imprese ( addetti alla ristrutturazione )
- f) istituti di consulenza e gestione d'impresa, esperti e studiosé addetti alla formazione manageriale
- g) produttori di macchine e strumenti di controllo
- h) centri di studio e ricerca informatica economica
- i) banche di dati
- 1) centri di schedatura e informazione/identificazione".

35

#### B- Le " basi " della banda

I documenti ideologici - i documenti falsi - le fotografie formato tessera destinate alla formazione di altri falsi documenti- le armi, munizioni, esplosivirinvenuti sono ghà sufficienti a dare un'idea delle disponibilità dell'irganizzazione.

E' però evidente che queste erano di ben altro livello: si pensi agli strumenti per la falsificazione, ai concreti programmi di lotta armata, alla consuetudine di tutti gli imputati alla lotta stessa. E' altrettanto evidente che tutto chesto non ra potuto emergere - ma esisteva ed esiste - soltanto perchè almeno una base milanese non ha potuto essere individuata e perchè la base del varesotto era stata ormai "ripulità".

Quanto alla prima, gli imputati PIROLI, BELLERE, COLOMBO e CARCANO sono stati trovati in possesso di mazzi di chiavi il cui esame ha consentuto di confermare gli stretti legami di vita comune, la scelta di vita clandestina, la disponibilità in Milano di un luogo di rifuguo e conservazione del materiale. Infatti, si è accerdato in modo immediatamente rilevabile con la semplice comparazione e sovrapposizione delle chiavi, che:

- a) BELLERE' e PIROLI avevano una coppia di chiavi identiche;
- b' BELLERE' e COLOMBO avevano tre coppie di chiavi identiche;
- c) CARCANO aveva due chiavi diverse tra loro che non aprivano la porta della sua casa di abitazione.

### Va osservato:

- a) quanto alla chiavi comuni a BELLERE' e PIROLI, sono quelle c\_he aprivano la serratura della casa di Riviera prima che il LETTIE-RO, sgommato l'appartamento, sostituisse il nottolino: è proprio con riferimento a questa chiave che la PIROLI ha indicato la casa nella zona di Luino.
- b) quanto alle chiavi comuni alla BELLERE' ed al COLOMBO, pur non essendosi potuto accertare a quali locali le stesse si riferissero, è fondato ritenere riguardassero uno o più appariamenti in uso agli imputati nella clandestinità: dei quali fruiva pure il BRUSA, legato sentimentalmente alla BELLERE'. Ed infatti, al momento del fermo BRUSA e COLOMBO erano in possesso ognuno di un biglietto dell'A.T.M. timbrato sulla linea 92 quella stessa mattina alla stessa ora ( v. depos. Fabbri in vol. II, fascic. 9 foglio 5 e 9 ). I due, con tutta probabilità insieme alla BEL-

36

LERE\*, si erano mossi dagli stessi locali nei quali vivevano clandestinamente, prendendo poi il treno in partenza alla Stazione centrale alle ore 8,55 per Como ( v. interrog. CARCANO, in coincidenza rispetto ai dati della deposizione Fabbra ).

c) quanto alle chiavi sequestrate al CARCANO, la circostanza che esse non aprissero la sua casa di abitazione e che, per ammissione dello stesso imputato, riguardassero luoghi presso i quali alloggiava, conferma quella scelta di clandestinità del cui significato già si è detto.

Per quel che riguarda la "base "esistente in territotio di Varese, particolare rilievo ha finito con l'assumere l'indagine (volume II, fascic. 14) relativa alla casa di Riviera di Montegrino, indagine originata - ancora una volta - dalle iniziali dichiarazioni della PIROLI.

L'imputata, nel fornire chiarimenti in relazione alle chiavi trovate in suo possesso, ha indicato un appartamento sito nella zona di Luino (v. interrog. 2 giugno 1979). I successivi accertamenti hanno portato all'individuazione dei locali di Riviera: la porta d'ingresso è stata aperta con una chiave del mazzo trovato in possesso della BELLERE' (v. rapp. Carabinieri 11 giugno 1979 e deposizione Fernandez in vol. II, fascic. 14). I locali erano completamente vuoti mentre nel sacco delle immondizie vicino alla porta furono rinvenuta frammenti di carta con appunti.

Si è accertato che l'appartamento, costituito da due locali più servizi, era stato affittato nel novembre 1978 ai coniugi BATTISALDO dalla cognata di Fernandez Alfredo, al quale gli stessi si erano rivolti per intermediazione del LETTIERO: i contraenti erano stati concordi nel non denunciare il contratto e nel pattuirne la durata in sei mesi ( v. depos. Marelli, fº 44 del vol. II, fascic. 14 ).

Il BATTISALDO ( v. interrog. 9 giugno 1979 ) non ha fornitospiegazioni attendibili circa le ragioni dell'affitto. Ha sostenuto da un lato che intendeva dare una nuova sede al collettivo
autonomi di Luino ( ma secondo il teste Lambiase il collettivo
si era già sciolto nel luglio 1978: v. fº 24 vol. II fascic.
14 ), dall'altro che desiderava dare ospitalità a suoi parenti

37

durante il fine settimana ( corcostanza questa non verificatasi per ammissione dello stesso imputato ), dall'altro ancora che voleva favorire incontri galanti degli amici: assunto quest'ultimo già di per sè inattendibile e smentito dalle successive dichiarazioni dello stesso imputato per cui, in redatà nella casa si sarebbe revato il solo LETTIRO, non-lalle unicali.

chè degli " amici " Lambiase e Abbate.

Che si sia invece trattato di un luogo di rifugio e d i incontro dei componeneti della banda e che ivi si siano svolte attività illecite connesse con l'azione clandestina della banda stessa, risulta dalle seguenti condiderazioni e gggettive rilevazioni, tra di loro logicamente coordinate. 1)- Secondo le dichiarazioni di BATTISALDO , PIROLI, LETTIERO, essi soltanto - oltre la Colombo Carmen - si sarebbero occasionalmente portati nella casa. E' certo invece: a) che nella casa si è recata anche la BELLERE: nel sacco delàa spazzatura ( non ad altro destinato che alla raccolta dei rifiuti inerenti la casa ) sono stati rinvenuti frammenti di carta con indicazioni ( tra l'altro, di crari ) sicuramente di grafia della BELLERE: stessa ( v. perizia in vol. IV, fascicolo E, particolammente pag. 26 ); nel mazzo di chiavi della BELLERE, è stata trovata una chiave identica a quella contenuta nel mazzo della PIROLI e destinatasecondo le indicazioni della PEROLI stessa - appunto alla casa in quel di Luino ( v. rapporto Carabinieri Milano 1º giugno 1979, in vol. I, cartella A, fo 61-62 e fo 71 ). b) che, dopo la sostituzione del nottolino della serratura da parte del LETTIERO, altra chiave nel mazzo della BELLERE' ed identica ad una nel mazzo del COLOMBO, permette l'apertura della serratura ( v. fº 55% 36 in vol. II, fascic. 14 ) : sarà una coincidenza...

- c) che il teste Ferandez ( f° 35 ivi ) ha riferito di lagname da parte dei parenti abitanti in luogo per il " movimento " in quell'appartamento: altro è che, per comprensibili ragioni di ritrosia, questi parenti, sentiti come testimoni, abbiano solo in parte confermato la circostanza;
  d) che il teste Albini ( ivi, f° 31 ) ha descritto due per-
- sone, un ragazzo ed una ragazza, i cui connotati non corri spondono a quelli nè del BATTISALDO, nè della PIROLI, nè

38

#### del LETTIERO, nè della COLOMBO;

- e) che due persone e non e' verosimile pensare siano quelle appena sopra elencate - furono viste uscire di casa attraverso la finestra ( v. Fernandez , ivi, f° 35 ).
- 2) Nell'appartamento avvenivano cose " strane " che avevano destato i sospetti del Fernandez e degli altri abitanti della zona. A parte il già ricordato " movimento " , per un certo periodo la casa, anche di giorno, aveva le imposte chiuse e la luce accesa all'interno; furono uditi anche rumori metallicie ritmici non , meglio identificati ( v. ivi, fo 31 e 33 ). Non solo: quando il Ferndadez, appunto perche . insospettito, ed a conoscenza dell'attività politica di LETTIERO e BATTISALDO, chiese al primo se nella casa non venisse svolta una quanche attvità " politica ", ebbe per tutta risposta che... non doveva preoccuparsi( ivi; fo 25 ). 3) - Poco dopo l'inizio dell'affitto, il LETTIERO, sollecitato dal BATTISALDO, installò una serratura a più mandate, perchè la preesistente " non dava affidamento " ( v. interr. LETTIERO ): perchè mai se nella casa si trovava soltanto poca roba, acquistata da un rottamaio per poche migliaia di lire?
  - 4) Verso la metà di maggio, il LETTIERO, insieme alla Colombo, Lambiase, Abbate, sgomberò l'appartamento di quella "poca roba ": seguendo una raccomandazione dei coniugi
    BATTISALDO, che, al momento della fuga da Luino, subito depo la perquisizione del 24 marzo 1979, si preoccuparono presso di lui perchè la casa fosse libera al momento della scadenza del contratto (fine maggio).

#### Perchè mai:

- BATTISALDO, nello stato di agitazione derivato dalla per cuisizione e dagli avvertimenti di BALICE - che lo inducono addirittura ad una precipitosa fuga con la moglie, in stato interessante - si preoccupa , al punto di recarsi la sera stessa a casa del LETTIERO a chiedergli tale favore, di questione così modesta, agevolmente risolvibile dal proprietario alla scadenza del contratto, tenuto anche conto dell'inesistente valore di quella " poca roba ", la cui dispersione sarebbe quindi stata del tutto irrilevante?

- LETTIERO a sua volta tanto si preoccupa di eseguire alla lettera questa modestissima incombenza, con tale fretta e risolutezza da forzare addirittura la serratura, e proprio pochi giorni dopo il colloquio con il Fernandez a proposito dei timori per l'impiego della casa per una attività " politica"?
- Colombo, Abbate e Lambiase in un primo tempo negano recisamente di aver aiutato il LETTIERO in questo sgombero e poi
  ammettono una circostanza del tutto banale ed innocua quale sarebbe l'asportare poca vecchia roba per rispettare una
  scadenza contrattuale che non vi era quindi ragione alcuna di negare e che non poteva d'altro canto essere stata dimenticata?

Non è illogico dedurre così che la casa di Riviera contenesse ben altro che quella "poca roba " e fosse ben altrimenti frequentata ed utilizzata : BATTISALDO ha avuto l'accortezza di farla sgomberare per tempo, LETTIERO di eseguire le sue istruzioni. Se sono stati coli impedini ritrovamenti che, nella prospettiva degli stessi BATTISALDO e LETTIERO, sarebbero risultati significativi, non viene membro per questo il significato inequivoco della circostanza.

#### Riassumendo:

- 1- siamo in presenza di un gruppo di persone da tempo in contatto, di identica matrice politica, talunc già facente parte di banda armata;
- 2- nueste persone hanno un comune programma di sovversione attraverso la lotta armata;
- 3- queste persone dispongono di armi ed esplosivi ( le pistole e munizioni di BELLOLI, BATTISALEO, PIROLI; la pistola di BALICE; gli ordigni di ORRU\*, per dire soltanto quelle rinvenute); e siveda la preziosa ammissione di ORRU\* (interrogabrio 2/6- (1)1/2) a proposito dell'incontro con il
  fantomatico " Andrea " per organizzare la riunione di Como:
  " armi ce ne sono".

40

- 4 queste persone dispongono di basi, in Milano e fuori; 5-- queste persone dispongono di documenti falsi, sono in grado di predisporne altri;
- 6 queste persone si incontrano sistematicamente e ripetutamente, secondo indicazioni ricorrenti nei gruppi eversivi, non in case di abitazione, ma in luoghi pubblici;
- 7 queste persone hanno una loro salda veganizzazione, sono in grado di ritrovarsi, di procurare rifugi a chi ne ha
  bisogno, di acquisire armi e documenti per la falsificazione, di elaborare programmi per la lotta armata, di porsi addirittura il problema se continuare a vivere come organizzazione autonoma o confluire nelle Brigate rosse;
- 8 queste persone sono state capaci, dispersa la banda armata facente capo a Corrado ALUNNI e della quale tre almeno di loro facevano parte, dispersa ancora la banda "Reparti Comunisti d'attacco " nella quale erano confluiti taluni membri della banda ALUNNI, di riorganizzarsi con armi, falsi documenti, basi operative, ,documenti ideologici, dando vita a quella che ben può considerarsi conclusivamente una banda armata, da loro fondata e costituita, attraverso loro operante, sia pure con quei dissensi interni che proprio nell'incontro di Como avrebbero evidentemente dovuto ricompossi & comunque risolversi.

41

DETENZIONE DI ESPLOSIVI, DETONATORI, ORDIGNI ESPLOSIVI E MICCIA A LENTA COMBUSTIONE : CAPO N.2 NEI CONFRONTI DI ORRU'.

In Casciago, in una cascina sita nei pressi della abitazione di Orrù, venivano sequestrati, a seguito del fer mo dell'Orrù stesso, n.41 detonatori, n.2 candelotti contenenti gr.100 di tritolo ciascuno, due ordigni esplosivi già predisposti contenenti bulloni in ferro, un frammento di candelotto alla gelatina e m.3,55 complessivi di miccia a lenta combustione (v. rapp. 24/5-74 CC.Varese, in vol.I faucc. 1 A 1°22-26).

Come è risultato dalla perizia (vol.IV\*, cartella

A) il materiale sequestrato presentava caratteri di immedia
ta utilizzabilità e micidialità.

Orrù ha negato di essere stato detentore del materiele sequestrato, pur essendo risultato, in base alle testi monianze del genitore e del fratello (v. vol.II^, fascicolo 1 1-2) ed alle sue stesse ammissioni, che egli aveva la disponibilità della cascina, dove talvolta si riunizva con amici o si portava con la sua fidanzata Mariangela Colli; e che la cascina stessa, contrariamente a quanto dichiarato da Orrù, risultava regolarmente chiusa con serratura.

Z' palesemente inverosimile che una qualche persona abbia potuto nascondere nel casolare, all'insaputa e comunque senza il consenso di chi normalmente lo utilizzava, materiale tanto delicato, importante ed indispensabile per una attività di tipo terroristico: che questa poi fosse la destinazione del materiale è provato dal rinvenimento dei due ordigni mici diali già predisposti (v. perizia citata), con conseguente sussistenza della circostanza di cui all'art.21 della Legge 18/4/75 n.110.

42

Ancora, ordigni del genere non sono certo impiegabili, per attività terroristiche, individualmente. Quin
di, accertata la partecipazione dell'Orrù alla banda, la
materiale disponibilità immediata da parte di lui soltanto
degli ordigni e degli esplasivi non rileva per escludere
che ordigni ed esplosivi facessero parte della dotazione
della banda stessa.

43

## DETENZIONE E PORTO DI ARMI: CAPI MINI) 3. 4. 5. 6. NEI CONFRONTI DI BATTISALDO E PIROLI

Si tratta delle armi e munizioni rinvenute in Comunanza (vol. I° (ac. 2 D), ed oggetto della perizia a vol. V°, cartella B).

Negli interrogatori al p.m. (vol.I, cartella B) sia Battisaldo (f.º 1 retro - 3) che Piroli (fº 11 - 12) hanno ammesso di avere detenuto le armi e di averle portate con sè in Comunanza, pur fornendo spiegazioni di totale inverosimiglianza.

Nel primo interrogatorio al giudice istruttore hanno nuovamente ammesso detenzione e porto delle armi in Comunanza (vol.II fascic. 7% rispettivamente cartella A foglio 1 retro e cartella B foglio 1 retro): per la prima volta, in assoluta spontaneità dichiarato che le armi erano state loro (ogsegnate da Maria Rosa Belloli. Hanno così indicato una circostanza alla quale nessuno poteva noti pensare: si max che – al momento – non si erano neppure esaminate a fondo le grafie dei documenti sequestrati, uno dei quali, come si è detto, risulterà invece della Belloli; e che la perizia grafica è stata conferita solo il 26/7-14 (vol. vo, cartella D), a seguito anche e proprio di una sollecitazione dell'interesse degli inquirenti sulla Belloli per effetto delle "rivelazioni" dei coniugi Battisaldo.

Nei successivi interrogatori nè Battisaldo nè Piroli, pur modificando alcune precedenti affermazioni, mai nanno rettificato questo punto: particolarmente significativo, al riguardo, l'interrogatorio 11/6/79 della Piroli (vol. II, fascicolo 7, cartella B, foglio 10).

Improvvisamente Battisaldo, nell'interrogatorio 6/11/79 (vol.II fascic. 7, cartella A, y foglio 24), avvalendosi

44

- per la prima volta - della facoltà di non rispondere, aggiunge però di voler ritrattare "talune delle affermazioni fatte nei precedenti interrogatori" perchè "effetto delle pressioni dei Carabinieri": si rifiuta di precisare che cosa effettivamente voglia ritrattare, e di quali pressioni si tratti visto che le sue "affermazioni" sono state fatte soltanto al p.m. e al giudice.

Chiede - e, ovviamente y ottiene-che venga allegata agli atti una lettera, a firma sua e della moglie, indirizzata al loro legale (ivi, f° 25-27).

Se non si tratta del frutto - assolutamente umano - del timore di x ritorsioni per le prime sue (loro) rivelazioni, la lettera è tanto maldestra quanto significativa. Maldestra perchè basta leggere gli interrogatori di Palombi Antonio e Ferretti Rossella (v. vol. I, fascic. 2 D) a la loro successione, per rendersi conto di come i due mon abbiano davvero incolpato degli innocenti, indicando nel Battisaldo e nella Piroli coloro che portarono in Comunanza armi (una provento di rapina in Milano) e documenti (mai prima rinvenuti e riproducenti parti di documenti sequestrati in Milano e in Saronno); basta leggere gli interrogatori di Battisaldo e Piroli al p.m. per rendersi conto di come i due non "coprissero" affatto Palombi e Ferretti-rispetto a che cosa poi, avendo gli stessi ammesso detenzione e porto delle armi ed essendo per questo stati condannati? - quando riconoscevano di aver portato le armi in Comunanza; basta leggere le parti iniziaki degli interrogatori di Battisaldo e Piroli al giudice istruttore per rendersi conto di quanto sia grottesca l'affermazio ne ( pag. 2 lettera citata ) per cui " i carabinieri...hanno sfruttato la situazione per farci dichiarare che quel materiale ci era stato consegnato dalla Belloli".

Significativa perchè la professione di innocenza quanto alla detenzione delle armi sembra - in realtà - un

45

"falso scopo " rispetto al vero obbiettivo, che è quello di svilire gli elementi a carico della Belloli. In effetti, la " ritrattazione " quanto alla Mammissione di detenzione delle armi ben potrebbe esistere autonomamente - pur se, in ogni caso, non credibilmente - anche senza il riferimento alla Beldoli, ...inserita a forza nel processo per le strumentalizzazioni della magistratura ( pag. 1 della lettera ) e le pressioni dei carabinieri ( pag. 2 ).

Si badi bene che si tratta di atteggiamento comune ad altri membri della banda, a conferma della importanza che essi stessi attribuiscono alla personalità - e quindi al ruolo - della Belloli: e comune, guarda caso, agli stessi Battisaldo e Piroli quanto al loro comportamento processa-le per quel che riguarda le prime indicazioni nei confronti di Brusa, palesemente indicato come figura di notevole rilievo tra i vari partecipi, salvo poi tentare un rapido ridimensionamento una volta cessato - come acuramente nota il pubblico ministero - lo stato di isolamento ed una volta così avvertita dai loro " consigliere " la gravità delle prime affermazioni.

flluminante sembra al riguardo l'atteggiamento di COLOM-30 nell'interrogatorio 6 novembre 1979, quando - ribadita la linea del rifiuto a rispondere - l'imputato ha pensato bene di porre domande - con quel po' po' di elementi a suo carico - su due soli aspetti, che pure non lo coinvelgevano direttamente: a) l'identificazione della Belloli tra gli autori di uno scritto " ideologico-organizzativo"; b) l'individuazione delbo scritto trasfuso nella " Risoluzione strategica".

La legittima curiosità dell'imputato è vistosamente inquinata: sub a), dalla sua ovvia consapevolezza che lo scritto rinvenuto proprio sulla sua persona - unitamente a quello da lui materialmente redatto - è della Belloli, e dall'ovvio sconcerto del tramonto dell'ullusione che a questo risultato gli organi inquirenti non sarebbero stati in grado di pervenire; sub b), dalla sua altrettanto ovvia consapevolezza che la "Risoluzione strategica "rappresentava un

46

documento in gestazione nella "banda Alunni" (v. quanto sequestrato nella borsetta di Marina Zoni all'atto del suo fermo il 13 settembre 1978) nella versione definitiva consegnato dalla Belloli alla coppia Battisaldo-Piroli.

47

RICETTAZIONE DELLA PISTOLA OGGETTO DI RAPINA AI DANNI DI ZUSSINO RINALDO: CAPO \*\* NEI CON-FRONTI DI BATTISALDO, PIROLI, BELLOLI.-

Verso le ore 0,20 del 12/10/1978 il metronotte ZUS-SINO Rinaldo, in via Asti di Milano, era vittima di una rapina. Due giovani, uno dei quali armati di pistola, lo ammanettavano alla cancellata di uno stabile, gli sottraevano la pistola di dotazione e si allontanavano su un'autovettura guidata da una terza persona (v.vol.II, fascicolo 10).

Nè lo ZUSSINO nè tale BORBOTTI Ademaro, che dalla finestra del proprio appartamento intrawide le fasi finali dell'episodio, si dichiaravano in grado di riconoscere i due, descritti dallo stesso ZUSSINO come giovani sui 20-25 anni, alti circa m.1,70-1,75 (ivi, fogli 10 e 14).

La pistola sottratta era una Beretta 7,65 matricola 801178.

Una delle armi sequestrate in Comunanza è una Beretta 7,65 dalla matricola limata e punzonata: riuscendo a far parzialmente risaltare i numeri di matricola, i periti ne hanno evidenziato gli ultimi quattro ("1178"), accertando altresì (vol.IV, fasc.B f°.24-25) che con questi ultimi numeri furono immatricolate - evidentemente con numeri precedenti diversi - due altre sole pistole dello stesso tipo, così scrivendo: "E' risultato, esaminando i registri delle matricole, che nel 1952 solo tre armi, tra quelle del mod. '35 e del cal;7,65 presentavano una matricola le cui quattro ultime cifre erano: 1178.

Precisamente le sottonotate armi:

- pistola matricola 801178 - venduta il 10/4/1952 alla ditta RAVIZZA - via Hoepli, 3 - MILANO

48

- pistola matricola 811178 venduta il 13/10/1952
   al Ministero dell'Interno della Repubblica Federale
   Tedesca BONN
- pistola matricola 821178 venduta il 16/3/1952 alla Armeria NASTASI Antonio di POLISTENA (Reggio Calabria).

  L'Armeria NASTASI ha cessato da tempo l'attività".

  Che la pistola in sequestro sia quella proveniente dalla rapina ZUSSINO si deduce agevolmente:
- dall'inverosimiglianza della coincidenza, invecë, con le altre due pistole sopra indicate, tenuto conto della loro ricordata destinazione;
- dal successivo mancato rinvenimento della pistola dello ZUSSINO:
- dalla tipicità dell'azione, come riconducibile alle note modalità operative delle "squadre armate proletarie" e degli analoghi organismi eversivi, nella programmazione ed esecuzione dell'armamento dell' "esercissio proletario", cui si rifanno anche gli attuali imputati:

Per quanto dati di questo tipo permetterebbero - a livello almeno istruttorio - la contestazione di più grave reato, ne derivano comunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio a titolo di ricettazione.

Non è pensabile, infatti, che persone di comune discernimento e ragionevolezza, quali certamente sono gli imputati, non si rendessero conto della provenienza delittuosa dell'arma, al momento dei diversi passaggi descritti nel capo d'imputazione: la stessa eliminazione del numero di matricola, mediante, punzonatura, ne rappresentava la traccia più significativa ed immediatamente attendibile.

RICETTAZIONE E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA (IMPUTAZIONI N.8-9-10-11-12-13-14 NEI CONFRONTI DI BRUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE -

Sono stati sequestrati sulla persona di BRUSA, COLOMBO, CARCANO, BELLERE, documenti falsi, con apposta la fotografia degli imputati (v.rapp. 1°/5-1474 CC. Milano; v. reperti 1/1,4/2,5/1,5/2,6/1). La sola BELLERE, nella fase immediatamente successiva all'arresto, essendo evidentemente rimasta in possesso del proprio documento, è riuscita a lacerarlo (v. rapporto 4/6-1974 CC. Milano): non però in modol tale da impredirme quella parziale ricostruzione (v. 4/6-1974 CC. Milano): non però in modol tale da impredirme quella parziale ricostruzione (v. 4/6-1974 CC. Milano): apposizione della firma – la grafia è inconformbile – corrispondente alle false generalità dell'apparente titolare del documento stesso.

Indiscutibili gli estremi del delitto di cui agli artt. 477-482 C.P., è ragionevolmente ipotizzabile - nonostante la perdurante mancanza di indicazione da parte degli organi di polizia stranieri - anche il reato di cui all'art. 648 C.P.: la provenienza delittuosa di moduli dei documenti è cioè in re ipsa, data la natura dei moduli stessi, indifferente essendo - da questo punto di vista - che si tratti di un qualsiasi delitto contro il patrimonio (anche sotto specie, al limite, piuttosto, romanzesco, di appropriazione indebita di cosa smarrita, dato che la querela opera soltanto come condizione di procedibilità: così che il reato presupposto del delitto di ricettazione sussisterebbe pur sempre come entità giuridicamente rilevante) piuttosto che del delitto di integrale falsificazione dei moduli.

10

RICETTAZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA. DI AGOSTINI BRUNA: CAPO N.15 NEI CONFRONTI DI BRUSA -

Verso le ore 11 del 1º/5/79, Valtorta Edwino, mentre sostava al posto di guida della propria autovettura Fiat 131 targata MI-43713D, in via Tolmezzo di Milano, in attesa di AGOSTINI Bruna, veniva avvicinato da due giovani i quali, fattolo scendere con la minaccia di pistole e fattisi consegnare le chiavi dell'autovettura, si allontanavano con la stessa. Sull'autovettura era anche la borsetta della AGOSTINI, contenente - tra l'altro - i documenti di identificazione di quest'ultima (vol.II, fasc.12). La carta di identità è stata rinvenuta sulla persona del BRUSA all'atto dell'arresto (v. rapp.27/5/79 CC. Milano, vol.I, fasc.A, fo.9) e riconosciuta dalla AGOSTINI (vol.II, fasc.12, fo.4).

Tenuto conto anche degli altri documenti rinvenuti sulla persona dello stesso BRUSA, è agevole concludere per una destinazione del documento alla commissione di un falso.

Sufficienti comunque sono le prove per il rinvio a giudizio, la natura del documento essendo tale che la consapevolezza della sua provenienza delittuosa è indi-scutibile, in ogni persona di normali capacità intellettive. -

. . . . . . . .

DETENZIONE DI ARMI E RICETTAZIONE DI DOCUMENTI, REATI ACCERTATI IN VARESE IL 15/6/1977 E IL 29/9/1977: CAPI NN.16-17-18-19-20.-

L'imputazione nei confronti del solo BRUSA si riallaccia ad un importante episodio di armi due anni fa, non sufficientemente valorizzato - anzi, addirittura sostanzialmente provato, all'epoca, dall'autorità giudiziaria - e soltanto nell'ambito dell' "inchiesta ALUNNI" ripreso in considerazione.

Già al momento di quell'indagine, ed in occasione del rinvio a giudizio, per le stesse imputazioni, di ZONI M. Teresa, BELLOLI M. Rosa, BIANCHI Sergio, ZANETTI Giannantonio, FELICE Pietro Guido, la posizione di BRUSA era stata valutata dagli inquirenti: quanto li emergeva nei suoi confronti (e di cui subito si dirà) non era però parso sufficiente per la formulazione di una imputazione.

Oggi, le cose sono cambiate: per l'accertato inserimento di BRUSA nella lotta armata - che logicamente permette quel collegamento con l'episodio specifico all'epoca troppo sfumato - e per la precisa indicazione di un
coimputato di questo processo.

L'episodio in sè è presto riassunto (v.vol.III, fasc. 11): in due distinte rippese, i Carabinieri di Varese ringengono, sotto un ponte stradale sul fiume Olona, in estrema prossimità dello stabile di via Jamoretti 1, in Valle Olona di Varese: le armi, i proiettili, i documenti di identità elencati nell'imputazione; due sveglie predisposte per un ordigno esplosivo;

- pezzetti di carta e negativi fotografici con l'impressione di timbri a secco e ad olio, inerenti diversi pub-

blici uffici, prevelentemente della Lombardia e del Piemonte;

- un ciclostilato "Manuale di sopravvivenza", con istruzioni anche per la fabbricazione di bombe;
- 28 fogli in fotocopia con istruzioni accompagnate da disegni per la fabbricazione e l'impiego di svariati ordigni esplosivi: il documento è identico a quello ritrovato in Milano, via Negroli 30/2 è costituente il testo base per la compilazione dei noti quaderni;
- un quaderno e fogli sciolti con nominativi e targhe di autovetture (soprattutto di copertura civile di appartenenti alle forze di polizia ed alla magistratura di Varese e di zone vicine.

Le indagini si orientavano subito sugli occupanti dell'unico stabile nei pressi del ponte, tenuto conto del
fatto che solo dallo stabile stesso era agevolmente raggiungibile il nascondiglio e che il materiale era stato
nascosto senza nessuna particolare protezione, come cioè
se fosse stato collocato poco prima e se dovesse essere
immediatamente e facilmente recuperabile: soltanto chi
abitava in quello stabile aveva la immediata disponibilità
del materiale occultato sotto il ponte, la possibilità
di accedervi e di allontanarsene indisturbato, di continuamente controllare quanto occultato.

Venivano perquisiti i locali affittati a due ragazze, identificate per ZONI Maria Teresa e per BELLOLI Maria Rosa, quest'ultima intestataria del contratto; in altro locale pure affittato dalle due ragazze ma situato al piano superiore, veniva trovato addormentato BIANCHI Sergio, mentre risultava vuoto un altro posto letto esistente nello stesso locale.

In quest'ultimo, in un cassetto di un mobile venivano trovati, tra l'altro:

**T3** 

- 1- copia di una denuncia di smarrimento di targa, <u>inte</u>=
  ramente scritta e sottoscritta da Fabio BRUSA;
- 2- un foglio di carta a quadretti datato 20 maggio 1977 rappresentante una sorta di contabilità, certamente scritto dalla ZONI Maria Teresa, ove figurano soprannomi di coloro che si ritroveranno ad organizzare la banda armata con base in via Negroli e tutte le sue derivazioni, soprannomi lì riferiti ad attività che ricevono particolare significato dall'inserimento nel contesto di tutto quanto ritrovato; "- Torino, Blogna Volantini Azione Divise" via via attribuite a Marzia (BELLOLI) Tata (ZANETTI) Kocis (Felice) Gipo (20-NI Maria Teresa) Fabio (BRUSA).

Il significato di tutto questo materiale non può lasciare dubbi: si tratta della dotazione, particolarmente ricca,
di una banda armata costituita al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone.

Alle numerose armi da fuoco lunghe e corte, alla imponente scorta di un Munzionamento per le stesse, alla presenza di congegni esplosivi, si aggiunge una documentazione estremamente minuziosa costituente una vera e propria
schedatura di appartenenti agli organi di polizia, alla
magistratura, ad esponenti dell'industria, del commercio
e della politica.

Come si è visto, non soltanto la casa era frequentata da BRUSA, ma anche il suo nome figura in quella contabilità che - vedi talune delle voci e vedi i destinatari delle indicazioni - si spiega soltanto come riferita ad una associazione sovversiva per lo svolgimento della lotta armata. Di questa associazione, quindi, BRUSA faceva parte, secondo una certezza - a livello, evidentemente, di conclusioni istruttorie - che oggi si ricava:

14

- a) dal punto di vista logico e non arbitrariamente dall'accertata sua partecipazione, e con ruolo di preminenza, alla banda armata di cui al presente processo:
  banda armata che ricava la sua matrice in ideologia
  e in personalità dei partecipanti dalla "banda ALUNNI",
  allo stesso modo che della "banda ALUNNI" facevano/gli
  altri occupanti della casa di via Jamoretti 1 Varese;
- b) dal punto di vista più strettamente probatorio, dalle dichiarazioni di BATTISALDO (interrogatorio 2/6/79 in vol.II, cartella 7, fasc.A),f.º.2 retro), il quale e si badi che il BATTISALDO era, e si proclamava,responsabile dell'Autonomia in Luino "intuito" che BRUSA "era in una organizzazione che non ripudiava la lotta armata, più esattamente "era in un ambito di lotta armata",vide rafforzata questa sua "impressione" successivamente al ritrovamento delle armi sotto il ponte. Il tono disperatamente sfumato di tali dichiarazioni non nasconde la loro sostanza: BATTISALDO sapeva perfettamente come BRUSA partecipasse alla banda armata il cui arsenale venne casualmente scoperto. Perchè mai, altrimenti, a lui e proprio a lui BATTISALDO doveva pensare come ad una tra le persone che disponevano di quell'arsenale?

1

## DETENZIONE DI UN'ARMA COMUNE DA SPARO (CAPO N.21) NEI CONFRONTI DI BALICE.

Fondina per revolver ed attrezzi per la pulizia delle armi sono sequestrati nell'abitazione di Balice: essi sono assolutamente nuovi.

E' palesemente incredibile la tesi da Balice esposta agli organi di P.G. che procedevano alla perquisizione, secondo cui avrebbe ritrovato casualmente in un treno la fondina ed avrebbe ricevuto il materiale per pulizia armi dal fratello per pulire lo scaldabagno (v. M. T [ax. 2A, [23]).

E' evidente, piuttosto, come nessuno che non possie da una pistola si procuri una fondina per pistola e - soprat tutto - attrezzi per la pulizia della pistola stessa.

Il materiale sequestrato al Balice, in definitiva, presuppone logicamente la detenzione di almeno un'arma, anche se questa, ovviamente, non ha potuto essere identificata.

L'appartenenza del Balice ad una banda armata, legittima la qualificazione giuridica di tale detenzione ex art.21 legge n.110/1975.

56

DETENZIONE E PORTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI ED INCENDIARI: CAPO N.22 NEI CONFRONTI DI CARCANO -

Verso le ore 2,15 della notte tra il 4 ed il 5 febbraio 1977, il metronotte MILESI Ermanno notava ferma
in via Broggini una autovettura Fiat 500, targata MIL51478, con due persone a bordo. Insospettito per l'atteggiamento dei due e per la presenza di un pacco sul sedile posteriore, li invitava ad esibire i documenti personali; rifiutatisi, i due giovani si davano alla fuga, dopò
avere l'uno - quello non alla guida - ingaggiato una colluttazione con il Milesi, l'altro - quello alla guida gettato il pacco al di là di una recinzione.

L'autovettura aveva le chiavi regolarmente inserite nel auadro di accensione e non presentava alcun segno di forzatura. Essa era intestata ad Arlotta Edith, madre dello imputato CARCANO; la notte stessa le veniva restituita da una Squadra Volante; nell'occasione era accompagnata dal figlio, il quale dopo aver risposto affermativamente alla domanda se le chiavi fossero di sua pertinenza, non dava alcuna risposta all'ulteriore domanda sul se l'autovettura fosse stata parcheggiata con le chiavi nel quadro e perchè (v. relaz. depos. testimoni stor. Dessì in vol. II, fasc. 13, f°. 7 e f895).

Il pacco risultava contenere un ordigno esplosivo, costituito da una tanica di cinque litri di benzina, un contenitore con miscela a base di clorato di potassio, una
sveglia, una batteria, fili elettrici collegati, una resistenza immessa nella miscela, un nottolino fissato al
quadrante della sveglia, il tutto efficiente (v.relazione
M.llo De Simone) e perizia Centola, in fascicolo citato,
f.º 9 e 36). Unitamente all'ordigno venivano rinvenuti
volantini destinati a rivendicare due attentati che avrebbero dovuto compiersi la notte stessa. Altro analogo or-

digno veniva infatti rinvenuto pochi giorni dopo (f°.21) nei pressi del bar che avrebbe dovuto essere oggetto di uno dei due attentati di cui al volantino.

Prove sufficienti per il rinvio a giudizio del CARCANO

- in contrasto con una requisitoria ed una sentenza di non
doversi procedere per insufficienza di prove che pare eccessivo definire frettolose (ivi, f°. 65 e f°.67) - sono:

- 1- L'assoluta inverosimiglianza che regolarmente parcheggiata l'autovettura sotto casa (ivi,f°.12: la dichiarazione della Arlotta è del mattino del 5/2/1977)- la autovettura stessa possa essere stata sottratta da ignoti che disponevano delle chiavi rinvenute inserite nel cruscotto.
- 2- L'assemble inverosimiglianza che secondo la versione del CARCANO (ivi f°.64) l'autovettura possa essere stata sottratta da ignoti, che, aperta la portiera, avrebbero poi avuto la gradita sorpresa di trovare nel cassettino le chiavi da utilizzare per la messa in moto.
- 3- La mancata giustificazione del CARCANO all'atto dei primi accertamenti e, in particolare, la mancata indicazione (v. Dessì a f°.95) della per quanto inverosimile eventualità di cui al punto immediatamente precedente.
- 4- La mancata conferma da parte della Arlotta (f°.83) della circostanza dedotta dal CARCANO sulla consuetudine di lasciare un mazzo di chiavi nel cassettino e del comportamento rientrante in tale consuetudine, tenuto mallioccasione: non tanto, si badi, nella deposizione al g.i. alquanto tardiva e carettrizzata, quindi, da ricordi non certo limpidi di (come confermato dalla deposizione Miranda: f°94), quanto al momento stesso del ritrovamento dell'autovettura. Quando cioè) cercava di dare una giustificazione alla singolarità della presenza delle chiavi nel cruscotto di un'autovettura asseritamente rubata e quando doveva

TP

balzare evidente alla Arlotta - sentita sia nella notte (f°.7) sia mel mattino (f°.12) - la spiegazione delle
chiavi che (versione CARCANO) lei stessa avrebbe, nel pomeriggio, lasciato nel cassetto. Spiegazione che, invece,
nappure il CARCANO - il quale avrebbe, nel pomeriggio, consegnato le chiavi alla madre con l'intesa che questa le laschasse nel cassettino -pansodi dare nell'immediatezza dei
fatti; per ricordafsene quando fu finalmente interrogato,
ad otto mesi di distanza.

5 -La somiglianza che il metron-otte rilevò tra il conducente dell'autovettura ed il CARCANO, sia in fotografia, immediatamente dopo il fatto (fº 14) sia quando, otto mesi dopo, fu finalmente effettuata una ricognizione personale (fº 58): quest'ultima, con una scelta di altre persone che sarà forse stata infelice quanto a somiglianza, come sostiene il CARCANO nell'interrogatorio 6 novembre 1979, ma che certamente non suscitò alcuna riserva da parte del suo in allora difensore di fiducia, non meno attento e scrupoloso dei difensori attuali.

19

## Favoreggiamento: capo n. 23 nei confronti di Brusa, capo n. 25 nei confronti di De Silvestri.

Che Battisaldo e Piroli, nella settimana immediatamente precedente l'arresto, siano rimasti ospiti del De Silvestri in Roncaglia, risulta dalle dichiarazioni degli stessi Battisaldo, Piroli, De Silvestri.

Che questa sistemazione sia stata ideata e realizzata da Brusa risulta dalle dichiarazioni Battisaldo e Piroli; resta da vedere - e non è inverosimile, tenuto conto da un lato dei rapporti Brusa/Bellerè, da un altro dalle dichiarazioni del De Silvestri, da un altro ancora di una precisazione del Battisaldo nell'interrogatorio 2/6/79 (vol. II, fascic. 7 A, F° 3: "egli - De Silvestri - ci disse che aveva saputo dalla sua ex ragazza che dovevamo arrivare") - Se vi abbia contribuito anche Bellerè.

Per il che si potrà eventualmente provvedere ex art. 445 c.p.p.-

Che si sia trattato di un occasionale favore, prescindendosi del tutto dalla collocazione di Battisaldo, Piroli, Brusa, Bellerè, nella lotta armata e dalla specifica situazione di Battisaldo e Piroli, latitanti, è inverosimile, solo che si consideri:

- 1- come Battisaldo e Piroli non potessero non sapere e gli altri con loro della scoperta delle armi in Comunanza;
- 2- come la riunione di Como già fosse stata decisa;
- 3- come la Piroli avesse già consegnato a Brusa le fotografie formato tessera per la predisposizione di falsi documenti e così in insanabile contrasto con la aspetito intenzione di costituirsi;
- 4- come l'estrazione politica di De Silvestri (v. rapp. 27/10-74 C.C. Milano in vol.II, fascic. 5,  $5^{\circ}$  73 ) desse la più ampia garanzia di affidabilità;

60

- 5- come non sia seriamente credibile che, in una banda armata, due componenti siano fatti rifugiare guarda caso, in cima ad una valletta laterale della meno facilmente raggiungibile tra le valli di Lombardia presso chi non sia disposto ad ospitarli proprio e soltanto perchè "compagni in pericolo";
- 6- come un de Silvestri per quanto credulone e buon samaritano possa essere - non possa mai seriamente pensare che si tratta veramente di due sposini che hanno bisogno di "cambiar aria" per ragioni di salute e perchè, in particolare, "lei" vuole abortire (a Roncaglia?);
- 7- come quest'ultima giustificazione sia contraddetta da una assai pastesinta decisione della Piroli di interrompere la gravidanza (V. M. 12/6-14: vol. 3° cuitla 3 for. 3), mai manifestata precedentemente, e solo determinata dallo stato di detenzione;
- 8- come non sia credibile che i tre neppure si siano parlati, nonostante le comuni conoscenze, ideologicamente qualificate.

Sussistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio - anche nei confronti del Brusa, trattandosi di autonomo comportamento delittuoso, pur nell'ambito della banda
armata - non rilevando in contrario le dichiarazioni degli
imputati Battisaldo e Piroli, sottolineate dalla difesa nella memoria ex art. 372 c.p.p., circa la non - conoscenza
Mel De Silvestri della loro situazione: lo sforzo di evitare incriminazioni ad un "compagno" prestatosi all'aiuto è
tanto naturale quanto evidente.

SPECIFICI COMPORTAMENTI DELITTUOSI REALIZZATI
NELL'AMBITO DELLA BANDA ARMATA "ALUNNI"; CAPO N.24
NEI CONFRONTI DI COLOMBO, BELLERE', BATTISALDO

Come si è già visto (supra, p. 16 ) tra la c.d. banda ALUNNI (capo n.24) e quella indicata nel capo 1 esiste una sicura continuità ideologica, concretamente esprimentesi - per di più - con la presenza di medesimi personaggi attivamente operanti sia nell'una che nella altra: si ripete cioè che, indipendentemente da quel che si dirà subito, alla "banda ALUNNI" già parevano far capo persone che sarabbero poi emerse, con ruoli ben precisi e con il compimento di specifiche attività, nel presente processo. Alla luce proprio di questo processo diventano assai poco casuali quelli che, nel "processo ALUNNI", potevano sembrare momenti occasionali o pure coincidenze: si pensi agli accertamenti su COLOMBO, CAR-CANO, BELLERE\* in occasione del tentato omicidio Giacomazzi collegements trum - Bellet for ifall of el collegamento preciso - emerso all'indomani stesso dello arresto di ALUNNI - tra BELLERE' e Maria Teresa ZONI (vol. I kk.1/E/5-6); al collegamento altrettanto preciso - pure emerso in occasione dello stesso arresto, ma, all'epoca, privo di significato - tra Marina ZONI e gli autori di quella che diventerà, due soli mesi dopo, la "Rivoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie-Novembre 1978". Per non parlare, evidentemente, della presenza, qua e là, di Maria Rosa BELLOLI.

A seguito soltanto dell'operazione del 27/5/1979 hanno però potuto emergere precisi comportamenti di taluni degli imputati, precedentemente ignorati, riconducibili alla "banda ALUNNI", e cioè ad una diversa organizzazione

62

criminosa, cessata con l'arresto di ALUNNI e con tutti i successivi interventi operativi.

Esattamente, quindi, a coloro che sono stati anche membri della"banda ALUNNI" oltre che fondatori di questa banda, sono stati ascritti due distinti reati (capi nn.1 e 24 della rubrica), in quanto frutto di due distinte condotte, nettamente autonome nel tempo pur se riconducibili all'identica matrice.

Si ha riguardo alla manuale redazione da parte di CO-LOMBO, BELLERE, BATTISALDO di tre quaderni manoscritti sulla conoscenza ed uso degli esplosivi in funzione terroristica, rinvenuti insieme ad altri otto del tutto identici nella base di via Negroli 30/2 di Milano, nello appartamento cioè ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti, e che costituiva vera e propria base logistica dell'organizzazione.

Va in proposito ritrascritto qui quanto si osservava nell'ordinanza di rinvio nel "processo ALUNNI", quando cioè erano stati identificati come autori di cinque tra tali quaderni Marina ZONI (Varese-Milano), BELLOLI Maria Rosa (Varese-Milano), ZANETTI Giannantonio (Varese-Milano), BIGNAMI Maurice (Bologna), ZAMBIANCHI Paolo (Bologna).

"I quaderni sono la copia - a seconda della personalità e delle abitudini di ciascuno, volta a volta più o meno fedele, pedestre o riassuntiva - della matrice ( in
lingua spagnola) pure rinvenuta in via Negroli - e, pri=
ma ancora,in Varese via Iamoretti - di istruzioni sullo
uso, a livello tanto micidiale quanto sostanzialmente
artigianale, di esplosivi, per una gamma di svariatissimi
attentati, dalle diverse proporzioni.

I quaderni sono scritti - quelli almeno identificati - da personaggi del triangolo Milano-Varese-Bologna.

I quaderni non servono soltanto ai loro autori per la esecuzione degli attentati: non vi sarebbe bisogno di ta=

63

le numero, nè che fossero raccolti presso ALUNNI.
Essi servono ad una attività "promozionale" di "diffusione delle compilenze": a Milano, a Varese, a Bologna.

I quaderni sono il risultato di un "gruppo di lavoro" certamente riunitosi all'estero nei primi giorni di settembre (vedi le annotazioni sul quaderno di BIGNAMI), con non poca organizzazione e spesa (vedi l'entità della voce "viaggi" nella contabilità di settembre scritta da ALUNNI, con riferimento alle iniziali di persone diverse: documento (5 B 34 in allegato A 2 atti p.m.).

I quaderni rappresentano la preparazione per il rilancio delle operazioni nel triangolo Milano-Varese-Bo= logna dopo la riuscita prova del 26 - 27 - 28 luglio.

I quaderni non sono nè una esercitazione accademica nè il prodotto di una scampagnata ideologica in un momento di collettivame esaltazione giovanile: se appena si ha la doverosa pazienza di leggerli dalla prima alla ultima pagina, di confrontarli nella loro identità, di soffermarsi su talune delle prospettazioni che vi si trovano disinvoltamente trascritte, di meditare sugli effetti delle eventuali relizzazione di una sola di quelle pagine così diligentemente ricoppiate, di pensare a 11 giovani che si apprestano a concretare e diffondere il contenuto di queste pagine: ebbene, siamo di fronte ad un piano lucido, assoluta criminalità, dalle proporzioni che soltanto una desolante assuefazione può far trascorrere come un episodio fra tanti.

I quaderni trovano puntuale spiegazione nel già ricordato manoscritto di ALUNNI (documento 65 B 28 foglio 3 retro e 4) a proposito della "gestione del materiale (armi ed esplosivi) esistente ed estensione dell'uso al maggior numero di compagni": "in ogni caso è necessario ....

64

organizzare delle lezioni sul funzionamento, l'uso e le regole da adottare sull'uso delle armi. Rispetto allo esplosivo i problemi sono: diffusione generalizzate delle conoscenze di base in merito (Pubblicazione opuscolo), addestramento completo all'uso. Anche ciò deve esserne oggetto di lezioni specifiche che vanno organizzate quanto prima (Gruppi di lavoro)..... è necessario che si promuovano all'interno dell'O. delle campagne di discussione e di lavoro sui vari temi: a) uso armi et espl.....".

COLOMBO, BELLERE\*, BATTISALDO sono altri tre tra gli autori di questa criminale attività di apprendimento personale e di diffusione promozionale: nell\*area di Milano (COLOMBO, BELLERE\*) e, ancora, di Varese (BATTISALDO).

Che tale identificazione sia assolutamente corretta, risulta:

- A) Dalle perizie grafiche (vol. N fascicoli E-F), estremamente precise, dettagliate, convincentemente motivate, redatte da un professionista sulla cui serietà il p.m. giustamente insiste (f°.48 requisitoria).
- B) Dalla inconfondibilità di tutta una serie di elementi sia isolatamente che unitariamente considerati nella grafia di tutti, e tre gli imputati, e, così, dalla (relativa) certezza che immediatamente deriva da un riscontro, anche non tecnicamente condotto, tra tale grafia e le scritturazioni dei tre quaderni (vol. in famic. 1).

Risultano a questo punto persin sovrabbondanti le seguenti ulteriori consentazioni, che però confermano i risultati dell'accertamento tecnico:

1- COLOMBO e BELLERE\* - che sanno peffettamente come in casa ALUNNI siano sequestrati anche i quaderni a loro grafia - rifiutano di fornire un qualsiasi saggio grafico (v. in= terrogatorio 2/6/1979 in vol.II, (ax.4).

65

- 2- COLOMBO e BELLERE. resisi ben presto conto che, a seguito di detto rifiuto e per poter acquisire scritture di comparazione è stato eseguito un sequestro dei loro primi scritti dal carcere (v. vol.III, fak. 2), si rifugiano in un tentativo convergente: COLOMBO addirittura emette di scrivere una qualsiasi lettera, nota, richiesta; BELLERE. modifica radicalmente e sia pure per gradi (v. le fime cartoline immediatamente successive al sequestro in vol.III) e, apparentemente diversa, la susseguente grafia/copiosissima sua corrispondenza in vol. III, fak. 3)-l'andamento della propria scrittura.
- 3- BATTISALDO, per il quale solo in un momento successivo ed a seguito di un più attento esame di taluni suoi scritti si delinea una situazione analoga a quella più immediatamente evidenziable per le grafie di COLOMBO e BELLERE, tardivamente invitato a fornire saggio grafico, altera in modo grossolano la propria scrittura (v.allegati allo interrogatorio 24/7/79, in vol. II, fak. 1).

Posto di fronte all'evidenza, se ne esce (v. interrogatorio citato) in una serie di progressive dichiarazioni che sono più significative della più completa delle ammissioni: "io avevo degli appunti da me scritti sugli esplosivi, che però tenevo a casa mia", "non ricordo se il quaderno che mi si mostra sia il mio", "effettivamente la grafia assomiglia alla mia ma vorrei il tempo di rimettermi fisicamente prima di dirle se sia mia o no".

Come se di fronte ad un quaderno di quel contenuto, ci si possa seriamente .... "non ricordare" di averlo scritto oppure no o se, per riconoscerlo oppur no, ci si debba prima.... "rimettere fisicamente".

Salvo (interrogatorio 6/11/1979), una volta evidente-'mente rimessosi, negare - ancora una volta - l'evidenza:

66

ognun vede con quanta attendibilità.

- 4- BATTISALDO, quasi non bastasse, si era lasciato sfuggire, sulla prima pagina del suo quaderno un per la verità inesplicabile, ma inequivoco "BAT".
- 5- Sulla copertina del quaderno manoscritto dal COLOMBO figura la lettera "L" in cui è agevole identificare la iniziale del suo nome;
- 6- COLOMBO (v. perizia grafica in vol. IV fasc. 6) è l'autore anche di alcune schede rinvenute nella stessa base di via Negroli: il risultato tecnico è ancora una volta incontestabile.

Il risultato non solo conferma l'esito della perizia sul quaderno, ma anche prova i contatti diretti tra l'imputato, ALUNNI, MAROCCO autori di gran parte delle altre schede analoghe a quelle manoscritte da COLOMBO ed insieme a queste rinvenute (v. vol. ), alle quali vanno aggiunte altre schede dattiloscritte relative a personaggi vari (prevalentemente giornalisti) di cui vengono annotati precedenti professionali, attuali occupazioni, collocazione politica: dati, insomma, utilizzabili per future attività criminose nei loro confronti. Come esattamente nota il p.m. (pag. 48 requisitoria) "una delle schede redatte dal COLOMBO deve definirsi più correttamente, uno schema di scheda, in quanto consistente in una specie di facsimile per la corretta raccolta dei dati": a dimostrazione, quiddi, di un suo ruolo non certo marginale.

7- Il quaderno scritto dalla BELLERE' reca, nell'ultima pagina, quell'elencazione di armi che - chiaramente svincolata dal residuo testo - figura, pure nell'ultima pagina, sul quaderno redatto da Marina ZONI "Dada" (v. Vol. | fak. 1): e su nessun altro degli undici quaderni di cui si è ripetutamente detto. A parte le fantastiche spiegazioni della ZONI (v. Vol. V. fakucolo 5) tutto si risolveve sia questa ad avere copiato dalla BELLERE' o viceversa: cosa

67

che poco interessa, mentre significativa è la coincidenza degli scritti.

A questo punto, il ruolo di membri della banda ALUNNI è fuori discussione, anche se soltanto a livello di partecipazione e non di organizzazione. Scrive limpidamente al riguardo il p.m. (pag.49 requisitoria): "pur men dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta applicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via Negroli) costituisce, secondo il #.M., (vedi pagg. 106 e 107 della requisitoria 1/8/79), attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art. 306 C.P., e ciò in considerazione dell'importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto in quello n.988/78F contro ALUNNI + 16 è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI a ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO, alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra attività quali membri della banda armata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni e, per il COLOMBO, delle schede di cui si è detto alla pagina precedente.

Ed allora, pur se la condotta del COLOMBO, BATTISALDO e della BELLERE\* è di per sè qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 1º comma C.P., mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività allo interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa".

Con le riserve circa gli accertamenti in corso ( vol.  $\overline{V}$  fak  $\P$  ) a proposito seprattutto della posizione della

88

BELLERE in ordine al tentato omicidio Giacomazzi, tale impostazione va condivisa.

Logica conseguenza è che ai tre imputati non vadano contestati i reati "comuni" attribuiti, invece, agli organizzatori della "banda ALUNNI".

69

# FURTO DI DOCUMENTI: CAPO N. 26 NEI CONFRONTI DI COLLI MARIANGELA

La sussistenza del fatto risulta dal sequestro presso l'abitazione della Colli - fidanzata di Orrù - della fotocopia di una parte della planimetria relativa alla Stazione Carabinie ri di Saronno, nonchè di un lucido della provincia di Varese: dalla deposizione Golemme (vol.II^, fascicolo \$\mathbf{g}\$, fl. \$\mathbf{e}\$) e dagli accertamenti dei Carabinieri di Varese (vol.II^, fascicolo \$\mathbf{f}\$, fl. \$\mathbf{e}\$) risulta la provenienza dei documenti dagli uffici dell'Amministrazione provinciale di questa città, anche se la planimetria si presenta leggermente diversa da quella lì esistente (vol.III^, fascicolo \$\mathbf{e}\$).

La Colli, sentita sia dai Carcoinieri che dal Pubblico Ministero (vol. I, cartella C ak. 1, fl. 1 ), e interrogata poi come imputata (vol. II^, fascicolo 7 H), ha ammesso di avere ella sottratto i due documenti.

Esistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Va soltanto aggiunto - quanto alla planimetria della caserma - che il patetico tentativo della Colli di attribuirsi l'esclusiva paternità della sottrazione, a titolo di ... curiosità, non può far venir meno, nei confronti di Orrù, l'inequivo co significato della richiesta da lui proveniente - come l'Orrù ha lealmente ammesso, - tentando una inverosimile giustificazione in termini di "controinformazione" - nei riguardi di una documentazione relativa a quello che era stato obbiettivo di un attentato proprio delle S.A.P. (v. vol.  $\sqrt[3]{}$ , fascicolo  $\sqrt[3]{}$ ).

70

# FALSA TESTIMONIANZA E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE: CAPI NN. 27 E 28 NEI CONFRONTI, DI LETTIERO -

Gennaro LETTIERO era, insieme al BATTISALDO, l'animatore del collettivo autonomi di Luino, La loro conoscenza risale al 1974 e da allora il comune pensiero politico li la uniti nell'azione nell'ambito del movimento autonomo locale (v. anche vol.V, cartella 2, fascicoli 1 e 3).

Per sua stessa ammissione il LETTIERO aveva peraltro conoscenze con personaggi di spicco della Autonomia di Varese quali "Marzia" BELLOLI, FELICE Pietro, Tonino ORRU° nonchè Fortunato BALICE di Luino" (dich. ai CC. del 7/6/79 f.º 3).

Il suo stesso vincolo col BATTISALDO, i suoi legami con l'autonomia varesina, i suoi non tracurabili precedenti penali e giudiziari, particolarmente significativi in relazione ai reati commessi da lui stesso e dagli altri imputati di questo processo, Sono tutti elemanti utili per inquadrarlo ed illuminano anche i comportamenti in ordine ai quali è stato elevata l'imputazione di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Il nome di LETTIERO è emerso con riferimento all'appartamento di Riviera di Montenegrino preso in affitto dal BAT-TISALDO. In particolare è risultato che l'imputato ha avuto in tutta la vicenda una parte rilevante avendo egli posto in contatto il BATTISALDO con il proprietario, avendo provveduto poi insieme all'amico ad arredare sommariamente i locali montando anche una serratura a più mandate per rinforzare la porta d'ingresso, frequentandolo poi con la convivente Colombo Carmen e provvedendo a sgomberarlo dopo che il BATTISALDO si era reso impreperibile. Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che il LETTIERO da un lato fosse a perfetta conoscenza della reale funzione dell'uso

71

dell'appartamento da parte del BATTISALDO, dall'altro che conoscesse le persone che lo frequentavano.

Esistono, quindi, prove sufficienti per il rinvio a giudizio in ordine al delitto di falsa testimonianza quanto alla affermazione che l'appartamento era frequentato dai soli coniugi BATTISALDO e saltuariamente da lui stesso e dalla convivente; ed ancora quanto alla dichiarazione secondo la quale in quell'appartamento non era conservato altro che poche cose suppellettili.

Sussistono prove sufficienti anche in ordine al favoreggiamento continuato giacchè egli, dopo che il BATTISALDO, la PIROLI e le altre persone solo parzialmente identificate avevano consumato il delitto di banda armata, da un lato provvide allo sgombero dell'appartamento asportando consapevolmente (per le ragioni e nelle significative circostanze evidenziate a proposito della casa di Riviera materiale clandestino di pertinenza della organizzazione, dall'altro, interrogato quale teste, al fine di non compromettere la posizione del BATTISALDO e della PIROLI, ha reso le false dichiarazioni di cui si è detto.

~~~~

72

DISPOSITIVO

Ritenuta l'esistenza di prove sufficienti nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati, va disposto il rinvio a giudizio avanti la Corte d'assise di Milano, competente per materia e per territorio.

Sono palesi gli elementi di connessione ex art. 45 c;p.p.(tutte le ipotesi)con il procedimento n. 988/78 F G.I. nei confronti di Corrado ALUNNI ed altri, per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio avanti la stessa Corte d'assise con ordinanza 11 settembre 1979 : è evidentemente di competenza del presidente della stessa Corte adottare i provvedimenti di cui all'art. 413 c.p.

Deve rimanere fermo lo stato di custodia preventiva, non essendo decorsi i termini di cui all'art. 272 c.p. p. ed essendo vietata - tra l'altro, in relazione ai reati di cui alle imputazioni n. 1 e n. 24 - la concessione della libertà provvisoria.

In conformità delle richieste del pubblico ministero, ma con provvedimento a parte dovendo lo stesso assumere la forma di decreto ex art. 74 c.p.p., si provvede nei confronti di RICCIARDI Rocco- unito tra i destinatari di comunicazione giudiziaria nei cui confronti non siano emersi elementi, come si precisa a parte - e nei confronti di BATTISALDO Massimo per quel che concerne il fatto di cui al procedimento n. 1283/ 77 G.I. (vol. I, fascicolo 2).

73

p.q.m.

visti gli articoli 369-374 c.p.p.,

ordina

il rinvio avanti la Corte d'assise di Milano, per tutti i reatò come loro contestati, di
BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, ORRU Antonio, COLOMBO Luca, BELLERE' Francesca, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa, DE SILVESTRI Giancarlo, COLLI Mariangela, LETTIERO Gennaro.

Milano, 25 novembre 1979

IL MAETIONE DI SEZIONE

il giudice istrattore
(dott. Guido Galli)

uolo (OL.

DEPOSITATA IN DANCELLERIA

OGGI 2 CANCELLERE

OADO

Per Copia Conforme

Milano, 3 API 1981

CONTROL CANCELLIERE

TO THE COPIE AND THE COPI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL
3 FEBBRAIO 1980 RELATIVA AL PROCEDIMENTO
PENALE CONTRO FABIO BRUSA, SERGIO SEGIO E
ROBERTO SERAFINI

8



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 832/79F G.I. - 1685 | 80 A PM

(straicio dal procedimento n. 2004/78D PM - 988/78F GI)

PROCEDIMENTO PENALE contro :

1) S E G I O Sergio;

2) SERAFINI Roberto;

3) BRUSA Fabto.

REQUISITORIA DEL PH EX ART. 369 C.P.P.

Pubblico Ministero : sost.dott.Armando SPATARO

Giudice Istruttore : dott. Guido GALLI

F. A. 4/3/Bulary

9

1

PREMESSA

Il presente procedimento n.832/79F GI contro SEGMO Sergio + 2, come già quello n.603/79F GI contro BATTISALDO Massimo + 11, non può non essere considerato un'appendice di quello n.988/78F GI, centro ALUNNI Corrado + 16 (dal quale peraltro è stato fermalmente stralciate), già istruite e definito con ordinanza di rinvio a giudizio dell'11.9. 79 di codesto Giudice Istruttore : adavviso di questo PM, pertanto, si impone una riunione di questo precedimento a quello n.988/78F GI, che non potrà che avvenire, evidentemente, nella fase degli atti premiliminari al giudizio ex art. 413 C.P.P. —

Sin d'ora, quindi, è opportuno precisare che le requisitorie definitive presentate dal P.K., rispettivamente, in data 1.8.79 nell'ambito del procedimente contro ALUNNI + 16 ed in data 10.11.79 nell'ambito di quello contro BATTISALDO Massimo + 11, devono a tutti gli effetti essere considerate parti integranti della presente : ad esse, dunque, per evidenti necessità di sintesi e di prevenzione di superflue ripetizioni, verrà fatto costante ed espresso riferimento in questa requisizioria, sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti su cui si è indagate che per i principi giuridici enunciati.

D'ora in avanti, per comodità di lettura, il procedimento n.988/78F GI verrà indicato come "procedimente-ALUNNI" e quello n.603/79F GI come "procedimento BATTISALDO"; altrettanto verrà fatto per le rispettive requisitorie.

10

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento a carico di :

1) S E G I O Sergio,

nato a Pola 11 24.1.55 - LATITANTE;

2) SERAFINI Roberto,

nato a Genova il 23.10.54- LATITANTE;

3) BRUS A Fablo,

nato a Varese 11 29.11.57 - DETENUTO;

IMPUTATI

(come da rubrica)

SEGIO: di organizzazione di banda armata;

SERAFINI : di erganizzazione di due bande armate ;

BRUSA: di costituzione ed organizzazione di banda armata e di vari altri reati (tentati omicidi GIACOMAZZI, ASTARITA,PEROSINO BRESSAN, rapine, devastazioni e danneggiamenti vari); reati tutti già specificati nella rubrica del procedimento-ALUNNI; nonchè di ricettazione e falsificazione di un porto d'armi intectato a CESTE Roberto, di sostituzione di perso-na, di detenzione e porto illegale di una pistela, di intro-duzione in territorio italiano e porto illegale di un fucile;

OSSERVA QUANTO SECUE.

3

11

LE INDAGINI

A seguito dell'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenuto in Milano, il 13.9.78, in un appartamento sito in v.Negroli 30.2, la questura - D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano, coadiuvati da numero si altri uffici e Comandi territorialmente competenti, conducevano approfondite indagini al fine di individuare altri componenti della banda armata, di cui proprie l'abitazione di v.Negroli costituiva uno dei principali centri logistici.

Tali indagini e le numerose incriminazioni cui esse conducevano sono dettagliatamente ricostruite nel Cap.I (pagg. 29-56) della requi=sitoria-ALUNNI.

Più in dettaglio, nel I^{*} cap. (pagg.12-14) della requisitoria BATTISALDO, sono ricostruite le fasi che portarono alla cattura in Como, il 27.5.79, di sette persone tra le quali l'imputato BRUSA Fabio.

Ai fini del presente procedimento giova qui ricordare che :

- nella base di via Negroli furene rivenuti, tra gli altri quaderni, in numero di 11, tutti manoscritti da 11 persone diverse, sulla cono= scenza e sull'uso delle sostanze esplosive (vedi in proposito le pa= gine nn.31 e 107 della requisitoria ALUNNI);
- sempre nella stessa base venne rinvenuto un jucile Remington a pompa cal.12, che risultà essere stato acquistato in Zurigo da persona che usò nell'occasione un porto d'armi jalsificato, proveniente da rampina commessa in danno di una guardia giurata a nome CESTE Roberto. Con lo stesso documento falsificato risultà essere stata acquistata presse un 'armeria di Cuggione, il 21.9.78 (una settimana circa dopo l'arresto di ALUNNI), una pistela BERETTA emai ritrovata;
- all'atto del suo fermo in Como, il 27.5.79, Luca COLOMBO (imputate nel procedimento Battisaldo) venne trovato in possesso di due documenti manoscritti, del quale une, in particolare, risultò essere stato scritto dallo stesso Celembo e l'altro, molto impertante, da due persone, delle quali une fu identificata, a seguito di perimita grafica, nella tuttora latitante Maria Rosa BELLOLI.

Orbers, nel corso dell'istruttoria di questo procedimento, attraverso le perizie grafiche disposte dal G.I., si è avuta la conferma di quanto era già emerso dopo gli accertamenti di P.G. ed a seguito di un sem= plice esame visivo dei documenti in sequestro e della grafia degli im= putati.

El emerso, cloè, :

- che SEGIO Sergio e SERAFINI Reberto sono coloro che hanno redatto di proprio pugno due tra gli 11 quaderni di cui s'è detto (altri 8 tra

gli autori sono stati pure identificati);

- che Fabio BRUSA fu colui che acquistò il fucile Remington poi sequestrato in v.Negroli. Attraverso la perizia grafica, infatti, si è accertato che è del BRUSA la falsa firma "CESTE Roberto" apposta sul contratto d'acquisto dell'arma (documento questo che è stato trasmesso dall'A.G. elevetica a quella italiana a segui= to di rogatoria internazionale).

 Logicamente e sulla base della deposizione testimoniale dell'armiere di Cuggieno, si è ritenuto che lo stesso BRUSA sia stato colui che acquistò, servendosi delle stesso documento falsificate, la pistola Beretta di cui s'è detto;
- che Roberto SERAFINI fu la seconda delle due persone (l'altra, si ripete, era Maria Rosa BELLOLI) che materialmente ebbero a redigere il documento manoscritto sequestrato indosso al già nominato COLOMBO Luca, in Como, il 27.5.79.

12

5 13

GLI IMPUTATI

Appare utile, come già si è fatte nelle requisitorie ALUNNI e BAT=TISALDO, tracciare ora un quadro sintetico delle trascorse attività "politiche" degli imputati, alle scope di chiarire i tempi ed i modi in cui si sono avvicinati alla pratica della lotta armata.

- SEGIO Sergio e SERAFINI Roberto.

Segie e Serafini sono personaggi notissimi agli organi di P.G. . Il loro passato è, singolarmente, pressocchè analogo : lontani episodi risalenti rispettivamente al '72 (Segio fu coinvolto in una manifestazione di piazza conclusasi con incidenti vari) ed al '73 (aggressione da parte di SErafini ed altri ad un giovane di estrema destra) testimoniano una loro dimestichezza con metodi vielenti di lotta in anni in cui ancora la lotta armata non aveva mietuto vittime in Italia.

Dalla pratica di quei metodi alla militanza nell'area della Autono= mia Operaia Organizzata ed alla familiarità con le armi, il passo fu per entrambi breve e naturale : più o meno nella stessa epoca (il 10.3.76 il SERAFINI ed il 10.5.76 il SEGNO), i due vennero arrestati perchè trovati in possesse di un notevole quantitativo di armi. Sentenze e condanne miti, però, consentirono all'uno ed alle altro di riacquistare presto la libertà.

Segio e Serafini furono detenuti insieme per un certo periodo nella Casa Circondariale di Milano e la circostanza non può non essere considerata importante ai fini delle lero scelte successive : ben prima che nei loro confronti fosse emesso mandato di cattura dal G.I., infatti, i due si diedero alla clandestinità tronscendo i loro legami con le rispettive famiglie.

Significative, ancora, è il legame che univa il SEGIO al noto Romano TOCNINI (legame documentato dal fatto che entrambi ebbero ad eserci= tarsi insieme al poligono di Codegne, nell'usa delle armi, in data 5.7.77), personaggio storico della ORGANIZZAZIONE PRIMA LINEA, dece= duto, sempre nel luglio !77, a Tradate, depe una rapina in un'armeria del luogo ed a seguito della reaxione del proprietario di questa. Romano Tognini ha anche date il nome al "gruppo di fuoco" della Organizzazione PRIMA LINEA che ha rivendicato l'omicidio ALESSAN= DRINI, l'omicidio PADLETTE ed altri gravi episodi terroristici.

La caratura del personaggio SERAFINI, invece, è documentata anche dalle dichiarazioni storiche ed illuminanti, rese a seguito di profonda crisi morale, dal noto FIORONI Carle a varie Autorità Giudiziarie del Paese.

Il merito di tali dichiarazioni è evidentemente oggetto di altro procedimento, ma parziale copia di esse è stata doverosamente acquisita, ex art.165 bis, agli atti di questo.

14

- BRUSA Fabio

Sulla personalità di Brusa si rimanda a quanto già precisato alla pag. 19 della requisitoria Battisaldo ed a quella 73 della requisitoria ALUNNI.

----0000000-----

15

LE RESPONSABILITA! DEGLI IMPUTATI IN RELAZIONE AI REATI DI BANDA ARMATA LORO CONTESTATI

A SEGIO, SERAFINI ed a BRUSA è contestata l'appartenenza alla banda armata "ALUNNI" ed al SERAFINI anche quella alla banda armata "BATTISALDO" (intendende sempre, con queste definizioni eintetiche, le organizzazioni inquisite mei rispettivi procedimenti), che della prima costituiece la presecuzione e la rigenerazione.

Ed allora si deveno intendere integralmente richiomate in questa sede le esservazioni di carattere generale di cui al capitolo II della requisitoria ALUNNI, in quanto utili per una migliere comprensione del fenomento terroristico che emerge dalle pagine di questo procedimento e per un suo corretto inquadramento nel più generale fenomeno eversivo nazionale.

Anche per quanto riguarda la sussistenza di tutti i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P., si rimanda alle osservazioni di cui al Cap.IV-Paragr.I (pagg.75-78)della requisitoria ALUNNI ed alle pagg. 24-28 della requisitoria BATTISALDO.

A carico di tutti gli imputati gli elementi emersi sono del tutto idonei a provare la loro responsabilità in ordine a tutti i reati loro ascritti.

In particolare :

SEGIO Sergie, come si è già dette, è risultato essere autore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrato in v.Negroli,
 SERAFINI Roberte è risultato autore di un altro di tali quaderni e di alcune aggiunte-correzioni manoscritte che figuravano su un decamento sequestrato a COLOMBO Luca all'atto del suo arresto.

Circa la destinazione dell'appartamento di v.Negroli (ove fu seque= strata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione, circa le finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi, circa la attribuibilità di altri etto di questi quaderni ad altrettante persone identificate e, in definitiva, circa la sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI, si rimanda a quanto abbondane temente precisato in varie parti della requisitoria - ALUNNI e di quel= la - BATTISALDO.

Anche per quanto riguarda il documento di cui è risultato coatitore SERAFINI (insieme all'altra latitante M.Rosa Belloli), circa il suo constenuto, l'attribuibilità inequivoca a persone di indubbio prestigio all'interno della Organizzazione, ed, in sestanza, per quanto riguarda il suo indubbio peso probatorio, si rimanda a quanto già precisato alle pagg. 23 e 38 della requisitoria — BATTISALDO.

Ancora una volta è doveroso settolineare l'assoluta affidabilità dell'esito delle perizie grafiche disposte dal Giudice Istruttore e ciò

a 16

non solo per l'estremo scrupolo del perito d'ufficio e per le particolari caratteristiche della grafia del SEGIO e del SERAFINI, ma anche
perchè l'individuazione di costere come auteri delle grafie in questione,
come già si è avuto modo di affermare nella requisitoria - ALUNNI, nen è
stata il frutto di un casuale controllo, ma la logica conclusione di un
esame " a tappeto" di numerosissime grafie di persene nete agli organi
di P.G. per la loro militanza nelle formazioni armate dell'area della
Autonomia Organizzata.

Si vuol dire, cioè, che a carico del SEGIO e del SERAFINI, al constrario di quanto si può superficialmente ritenere, non esiste come elemento di accusa sole l'esito delle perizie grafiche: questo è,invece, un decre eggettivo che conferma e dà ulteriore valore a fatti (e non certovipotesi) già noti.

Ci si vuol riferire, cieè, :

- ai precedenti per detenzione e porte di armi da guerra e comuni da sparo , sia del SEGIO che del SERAFINI ;
- alla lore sicura collocazione nell'area dell'Autonomia Organizzata(il cui ceppo ideologico, come si è già avuto mode di affermare nel II^{*} Capitolo della requisitoria ALUNNI, è quello delle bande armate in= quisite);
- agli stretti rapporti tra il SEGIO ed il TOGNINI, notissimo persenaggio (anche se deceduto) militante nell'Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA;
- alla passata incriminazione di SERAFINI per partecipazione ad asseciazione sovversiva (reato per cui, dopo una condanna di Iⁿ grado, è stato dichiarato in IIⁿ grado nen deversi procedere perchè estinte a seguito di intervenuta amnistia);
- alla sicura militanza dello stesso SERAFINI nella Organizzazione facente cape ai vari NEGRI, PANCINO, TOMMEI, STRANO, quale si deduce dalle di-chiarazioni del FIORONI, acquiste in appia da altri precedimenti;
- al passaggio alla clandestinità sia del SEGIO che del SERAFINI, appenute ben prima che fosse emesse a lore carico mandato di cattura.

Si tratta di elementi indizianti o probateri che, legittimamente e logicamente desunti da altri procedimenti penali, hanno pieno diritto di cittadinanza in questo nella misura in cui cenferisceno ulteriore peso (e non solo ai fini della valutazione della personalità degli imputati) a dati oggettivamente e scientificamente affidabili, quali i risultati di accertamenti tecnici di PG. prima e di perizie grafiche poi.

Sia per il SEGIO che per il SERAFINI, piuttosto, deve forsi un preciso disceso sul <u>titolo dei reati lore contestati ai capi "a"</u> delle rubriche dei mandati di cattura a loro carico rispettivamente emessi.

In relazione alla "banda - ALUNNI", infatti, sia l'uno che l'altro rispondono del reato di costituzione ed organizzazione di banda armata di

17

9

cui al Iª comma dell'art.306 C.P. .

Orbene, ritiene quest'ufficio che il reato contestato al SEGIO ed al SEFAFINI debba più correttamente derubricarei in quello di partecipazione alla banda armata - ALWANI.

Infatti, pur dovendosi confermare che il "ilifondere tecniche di impiego il armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova con=creta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in v.Negroli) costituisce, secondo il P.M., attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P. (vedi, in proposito, pagg. 106 e 107 della requisitoria - ALUNNI) e ciò in considerazione della importanza che, sotto il profilo erganizzativo assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimente, contrariamente a quanto, in quello - ALUNNI + 16, è avvenuto per Marina ZONI, RELICLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di SEGIO e SERAFINI alcun altro elemento che previ una lero qualsiasi altra atti=vità quali membri della banda armata, al di là, appunto, della redamatone dei noti quaderni

Ed allora, pur se la condotta del SEGIO e del SERAFINI è di per sè qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incrimazione ex art. 305 C.P., I° comma, mancane gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il pese della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa.

Vanne perciò rinviati a giudizio come <u>partecipi di questa</u>, anche se la caratura dei persenaggi lascia intuire (ma l'intuizione o la convinzione morale non è certezza processuale) loro dirette responsa-bilità nel Comando nazionale della Organizzazione.

Si ritiene, invece, conforme al significato ed alla importanza del documento da cui l'incrimazione scaturisce, il rinvio a giudizio del SERAFINI, in ordine al capo "b" della rubrica and del mandato di cattura a suo carico emesse, quele costitutore ed organizzatore della banda armata BATTISALDO.

Diverso discorso deeve forsi, invece, per il BRUSA .

L'esite della perizia grafica (ne va ribadita per l'ennesima velta l'affidabilità scientifica), seconde quente precisate alla pagina 4, e la testimonianza dell'armiere di Cuggiobe (che ha indicate nella fotografia del BRUSA un'immagine somigliante a quella di comme colui che acquistò, setto le false generalità di CESTE Roberto, una pistela "Beretta" presso il suo negozio), prevano nen sele i reati che in sè caturiscono da quegli episodi, ma dimostrane, seprattutto, che Fabio BRUSA era la persona (o una delle persone) preposta al rifornimento a procacciamento di armi per la Organizzazione.

Non vi è chi non veda quale massima importanza rivesta tale compito

10 18

per l'economia generale della attività di una banda armata che, ovviamente, proprio nella dotazione delle armi necessarie a compiere atti
espressione della propria "ragione seciale" trova uno dei presupposti
essenziali della sua stessa esistenza. Si vuol dire, cieè, che precacciare
armi integra un'ipotesi tipica e "ecolestica" di attività organizzativa
di banda armata.

Se a ciò si aggiunga la particolare esperienza nel settere - falsificazione di documenti del BRUSA e l'epoca antica - giugno '77 qui
risulta processualmente accertata la militanza dello stesso in gruppi
armati (vedi capi da n.16 a n.20 della rubrica del precedimente BATTISALDO, tutti relativi al rinvenimente di armi e documenti vari, in
Varese, nei pressi di un appartamento-lasse in v. lameretti, frequentato
anche dal BRUSA), potrà affermarsi senza dubbio alcuno la qualità
non solo di organizzatore, ma anche di costitutore della banda armata
di Fabio BRUSA.

Dalle preposizioni che precedeno deriva che al BRUSA, come orgamizzatore della banda, devono attribuirsi tutti i reati commessi dalla banda stessa nell'ambito territoriale e spaziale in cui egli risulta avere rivestito tale qualità-funzione, indipendentemente dalla esistenza di specifiche prove circa la sua materiale partecipazione ai singeli episodi, trattandosi di reati che rappresentano il risultato concreto programmato dagli organizzatori in funzione dell'attività, della esistenza, del raggiungimento delle finalità proprie della banda, risultato cui tutti gli organizzatori necessariamente recano il preprio contributo; per una più completa ed esauriente esplicazione di questi principi si rimanda a quanto integralmente preciente alle pagg. da 111 a 118 della requisitoria ALUNNI.

BRUSA, pertanto, deve essere riquisto a giudizio nell'attuale stato di detenzione in ordine a tutti reati ascrittigli.

P. Q . 🔰 🦂

Visti gli artt.369 . 374 C.P.P. ;

chiede che il Giudice Istruttore, dichierata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizie, imanzi alla Corte di Assise di Vilano, competente per materia e territorie, di SEGIO Serbio (previa derubricazione del reato contestategli in quello di partecipazione a banda armata), SERAFINI Roberto (previa derubricazione del reato di sui al solo capo "a" delli mandato di cattura del 15.12.79 in quelle ii partecipazione a banda armata), mantenendo fermi i mandati di cattiura a lore carico emessi, e di BRUSA Fabio, nel suo attuale stato di detenzione, per rispondere di tutti i reati lore rispettivamente ascritti.


Si allegano le requisitorie dell'1.8.79 nel procedimento ALUNNI e del 10. 11.79 nel procedimento BATTISALDO che costituisceno a tutti gli effetti parte integrante di questa.

#11ano, 3.2.80

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dett. lirmande SRATARO)
| NULLUGO SPOTORO

Teste P.M.:

- Angelo BECCAGLIA : armeria "Beccaglia Sport" di CUGGIONO (MI)



TRIBUNALE DI MILANO ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE GUIDO GALLI DEL 17 MARZO 1980 RELATIVA AL PROCED. PENALE CONTRO FABIO BRUSA, SERGIO SEGIO E ROBERTO SERAFINI

~\.i

78 -

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINANZA

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Affogliaz, N

li Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Mileno.

ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale »

contro

- 1) BRUSA Fabio, nato a Varese il 29/11/1957 DETENUTO presso La Casa Circondariale di Milano -
- 2) SEGIO Sergio, nato a Pola, il 24/1/1955, res. a Sesto S. Giovanni, via Sacchetti n. 31 - LATITANTE -
- 3) SERAFINI Roberto, nato a Genova 11 23/16/1954, res. a San Domato Milanese, via Piadena, 4 TANTE -

SRUSA FABIO I MPUTATI

- A) in concorse con ADUNNI Sorrado, 20NI da, MAROCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, FHLUS Papido,
 BIGNAMI Maurizio, ZAMBIANCHI Pacio, ed persone
 tra le quali Barbara AZZARONI
- 1) del delitto p.e p. dagli artt.110-306-302 in relazione agli artt.270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie eigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQ.ARMATE PROLETARIE", "UNITA" TERRITOR.

 COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "ERIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unitalitatuatura associativa editantica matrice ideologica, al fine di govvertire violentemente gli ordinamenti compomici e sociali castitutiva pel-
- a) alla consumatione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro la incolumità pubblica will persone, previsti reme mezzo di disarticciazione dello Stato e delle aug strutture periferiche:

.

2f. Istr. Sez. 26^

.832/70F G.I.

tod 59 - 5.000 - 3-77 - Zeppe

	,
b) alla diffusione sul termitorio nazionale della	
, lotta armata attraverso la argregazione di altre	*********
persone:	
d) alta diffusione del proframa teorico e delle	***************************************
tecniche di realizzazione della stesso;	
d) alla consumazione di rapine, furti e ricetta-	
zione per il finanziamento ed approvvigionamento	
della banda;	
e) alla consumazione dei reati di ricettazione e	
falsită in documenti e sigilli per la "copertura"	
sarsonale dei membri della banda ed il repartimen-	
ta di besi della stesse; // //	
The alts costs tusions di dopositi di armi, municio-	
colla menda, ed alla diffusione delle tecniche di	***************************************
impiego di eesi;	
Med the attività di schelattes e documentazione	•••••••
personagri politici, industriali e commercianti,	
su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S.,	***************************************
all'Arma dei Carabinieri ed alla Amminsitrazione	•
garceraria; liberi professionisti, quali obiettivi	***************************************
a colpire.	
Bande operanti sul territorio nazio-	
man and a second a	
nale, in particulare in Lombardia,	
organizzate in Milano; reato consuma-	
to fino al momento dell'arresto degli	
imputati detenufi e tuttora permanente	
per quelli latitanti.	
21 del.delittop.e.p. dagli artt.110-81 cm. 303 in	
** Pelazione agli artt. 302-270-284-286 C.P. per avere,	
in concorso tra loro, pubblicamente istigato a com-	
mettere reati di associazione sovversiva costituita	
14 banka armata, di insurdozione armata contre i po-	
seri dello Stato e di guerra civile e, commune, per	*******

3

avere pubblicamente fatto l'apologia di teli reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episedi criminosi (in particolare quelli di cui ai capi 4-8-12-30-42-45-47-48-49-50-51-52-53-84-89-90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno crimiboso;

3) del delitto p.e p. dagli artt.110-91 cov.-272 C.P., per avere, in concorso tra lore e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo fi.2) e di documenti illustrativi della ideologio delle bande armate di cui facevano parte;

Reati nn.2 e 3 consumati nei "uor"ii e nei tempi di diffusione dei voltatini e dei documenti; accertati in Milano il 13/9/78 e 1:11 1/1979 ed in Bolggna il 19/12/1978 -

- B) <u>in concorso con Alumni Corrado, Zeni Marina, Marocco Antonio,</u> <u>Belloli Maria Rosa, Zanetti Gianantonio, Felice Pietro Guido, Zoni</u> <u>Maria Teresa</u> -
- 4) del delitto p.e p. dagli artt.110-56-575-577 1º comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco Giacomazzi, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita;
- 5) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.-110 C.P.-10-12 e 14
 Legge 14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre
 persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
 illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistela cal.
 7,65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il
 reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;
- 6) della contravvenzione p.e p. dagli artt.110-697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5;

Reati nr4-5 e 6 commessi in Milano il 10/5/1978

7) del delitto p.e p. dagli artt.110-624-625 nn.2-5 e 7-61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il rento di cui al capo n.4, della autovattura "SIMCA" 1000 targata MI-S 84524, sottamendola al

Poglio seguito N. 4

proprietario DENTI FORTUNATO, che l'aveva parchaggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti d'avere commense il fatte su cosa esposta per necessità e consustudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolente por l'apertura e l'avviamento del mezzo.

In Hilano, il 2.5.1973

- 8) del delitte p. e p. degli artt. 110, 577 1º comma n. S.C.P.;
 per avere in concerso tra lore e con altre persone, con prome
 ditazione, compiuto atti idenei diretti in mede non equivoce
 a cagionare la morte di Karzio STIBIZA, contro il qualo coplo
 devano numerosi colpi di pistola che determinavano alla etcese
 pericolo di vita e lesioni personali;
 - del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.
 1973 n. 497, 51 n. 2 6.P., per avere, in concerso tra lero e
 con altro persone, al fine di commettere il reato di cui al ca
 po n. 8, illegalmente portate in luogo pubblico una pietola
 cal. 7,65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato
 di cui al capo n. 4;
 - (n) Calla contravvenciene p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente datenuto le munizioni usate per commettere il roato di cui al capo n. 8;

 Raati n. 8, 9 e 10 cormessi in Milano

Racti n. 8, 9 s 10 cornessi in Milano

- Il del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.7., perché, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura l'ILT/127 targata 6040 325344, sottraendola al possessore CANTONI Stofano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commetterdo il fatto valencosi di violanza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviazen to del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n. 8.

 In Gomo, il 24.4.1978
- 12) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1º comma, 61 n. 10, 110, 56 575, 577 1º comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e com altre persons, complutó atti idonel diretti in mode non equivoso a cagionare la morte di PENOSINO Claudio e DEESSAN Outdo, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a tordo di altemezzo militare presso la casa circondarlule di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;

ertricken dien die State (1885) in der State (1886) in der State (1886) in der State (1886) in der State (1886)

- (3) dol dolitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concerse tra lere o con altra present a con più acteni esacutiva del esdualmo disegno criminoso, illagalmente datonuto e porteto in luego pubblico n. 2 fuelli cal. 12 usati per consumare il recto di cui al capo precedente è, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al sele delitte di porto illegale d'arra;
- 4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1º e 2º comma n. 3 in relaxione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concerve tra lore a con altre parsone, dannaggiato l'automazzo militars, destinate a pubblico servizio, indicato rel capo n.12, in quanto i colpi especial contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangoveno i vetri del mezzo e danneggiarane la carrozza-· 医二氯甲基甲基磺基酚 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基

Reati n. 12, 13 e 14 commessi in Novara 11 18.1.1078;

- (5) dol dolitto p. o p. dogli artt. 110, 605 C.P. por avere, in concorno tra loro o con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michels, AMICO Luca e COVINO Antonio, escendo le modalità pracisate al auccessive capo n. 16;
- 16 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 epu in relaxione al I'art. 339 C.P., per avere, in concerne tra lore e con altre persone, agando con armi, travisati ed in più persone riunite, costretto con violenza e minaccia MEDA Vichele, ANICO Lu ca e CONTRO Antonio a mettere in onda dalla apparezhiature di "RADIO RADICALE", nella qui nado avevano jatto irruzione, ···un messaggio registrato su mastro rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n. 12 e la irruzione stessa, successivamento legandoli ed imbavagliandeli;
- (7) dol delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concerso tra loro a con altre persone, con più azioni esecutivo del modesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luego pubblico pistola in numero a di tipo imperciaato, usute per commettere i reati di cui ai capi n. 15 e 16 e, portanto, con la ultoriore aggravante di cili all'art. 61 n. 2 C.P., in relatione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n. 15, 16 e 17 commassi in Milano and the second second

11 3.2.1978 del delitto p. o p. dagil artt. 110, 623 1º o 3º comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P. parché, in concorse tra lore e can altre The state of the s

e tradição do superior de la Agranda de la Compansión de la Compansión de la Compansión de la Compansión de la

persone, al fine di procururai un inglusté profitto, al impossassione di dua piatole cal. 7,65 Noratta, che sottravua
no ai Vigili Urbani SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, depo averli minacciati con le armi ed assicurati con un palo
di manatte ad un cancello, così ponandoli in atato di incapa
cità di agire, con l'ulforiore aggravante di aver commasso
il fatto contra pubblici ufficiali;

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10,17 a 14
 legge 14.10.1974 n. 497, perché, in concorso tra loro c con
 altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegne
 criminoso, illecitamente detenevano e portavano in luogo pub
 blico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere
 il delitto di cui al capo n. 18 e, quindi, in reluzione al
 solo delitto di porte, con l'aggravante di cui all'art. 61
 n. 2 C.P.;
- (n) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 lagge 14.10 1974 n. 487 perché, in concorso tra loro a con altra persone, illecitamente portavane in lucco pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSANO di cui al capo n. 18;
- della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchi,in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente de tenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n. 19;
- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 421 2º comma C.P. perché, in concerso tra loro e con altre persone, allo scopo di danne per giare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani STALZULLI e BALSAMO, appiccavano il fueco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;

 Reati n. 18, 19, 20, 21 e 22 commossi in

Reati n. 18, 19, 20, 21 e 22 comnausi in Wilano il 4.5.1978;

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 1° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossesenti, in concorso tra lo ro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitte, mediante minaccia commassa in più persone riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevune dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme vario di denare a PIOLINI Giuseppe, CUZZELONI Roberto, PAPACNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Luigi, BALCONI Battista, CIANI Giuseppe, con ifulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Ledigiano di Lodi un manno patrimoniale di rilovante entità;

0/0

Il

Foglio seguite N.

24) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 81 cpv.C.P., 10, 12 e
14 leggo 14.10.1974 n. 197, per avere, in concerse tra lere
e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in
luogo pubblico, tra pistole, armi comuni da spuro ueste per
commettere il reato di cui al capo n. 23 e, pertanto, con 14
aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al eq
lo delitto di porto;

Reati n. 23 e 24 commessi in Lodi il 3.

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.F. per espersi impossessati, in concorso tra lero e con altre persone, per produrarsi un inglusto profitto, mediante minaccia compessa con armi, da più persono riunite e travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "FRAXI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GALBA Antonio, legale rappresentante dolla: "PRAXI", di documenti vari di identità delle stesso BARIN, ponendoin stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "FRAXI" nella quale avevano fatto irruzione;
- del delitto previsto e punito dagli arti. 110, 31 cpv C.P.
 10, 12 e 14 legge 11.10.1974 n. 497 per avere, in concerso
 tra loro e con altre persone, con più axioni esecutive del
 medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portuto
 in luogo pubblico quattro pistole o revolver, armi comuni
 da sparo, usate per la consumazione del reató di cui al ca
 pe n. 25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61
 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale.
 di armi;

Reuti n. 26 e 25 commeset in Wilano 11 20/4/1978

del delitto p. e p. dagli artt. 81 1º comma, 110, 628 1º e 3º commi n. 1 C.P. per essersi impossesiati, in concorso tra loro a con altra persone, per procurarsi un inglusto profitto, mudiante violenza commessa da più persone riunite a consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di duo pistola e vari documenti personali che sottraevuno alla guardia giurata GEMIGNAN Gino, nonché di lire 7.264.500 che sottraevuno dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di 2 orologi da polso che sottraevano ripettivamente ad AINA Antonio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella predetta banca;

0/0

Foglio regulto N. ...

28) dol novere p. o P. dogli artt. 110, 10, 12 o 14 loggo 14 estebro 1974, n. 457, 81 opp.C.P., par avera, in concerso tra loro a con altra percono, con più aziegi esecutive 🛴 del medenimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e 🐇 portato in luogo pubblico dua platale usate per commettero il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'ag gravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.

reati commessi, n. 27 e 23, in Cassol novo (PV) 11 2.6.1978

24) del delitto p. a p. degli artt. 110, 624, 625 n. 2,5 a 7, - 61 n. 2 C.P. per esserai impossousati, in concerso tra laero e con altre parsons a , quindi, con l'aggravanta dal nu muro, doll'autovattura Volkswagen targata NO. 237199, parchoggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE Warta per procurarsi un ingiusto profitto a commettere il reato di cui al capo 27 con la ulteriori aggravanti di avera egito con mezzo freudolento per l'eper tura e l'avviavente del mezzo, su cesa aspecta per necessi tà e consuctutine alla pubblica fado;

reato commesso in Vilano in epoca ca-teriore e prossira al 2.6.1978

- 30) del dellitto p. e p. dugli artt. 110, 419 C.P., par avers, in concorso tra loro e con altre persone, commessa fatti di deva stazione contro la sede di Milano (Corso Venezia) della Unio no del Commercio e del Turismo di Kilano, nella cui esde fagrand covano esplodere due ordigal ad alto potenziale; and alto potenziale;
- 31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 leg ge 14.10.1975 n. 497 per avera, in concorso tra lore a con . altre parsone, e con più exioni esecutive del medesimo diseono criminoso, illogulmente detenuto a pertate in luego pubblico ordigni espicaivi, con l'aggravante di aut all'ert. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso por osoguire 11 reate at out al capo procedenta;
 - 32) del delitto p. o p. dagli artt. 118, 13 leggo 14.10.1976 n. 497, per avere, in concerse tra lore e con altre persone, fatto esplodare, al fina di incudera pubblico timora a suscitare pubblico disordine, duo bombe ad alto potenzialo not luoghi precisati al capo n. 32;

The control of the second of t

reatin. 30, 31 a 39 conversel in Ellato

Ry del delitto p. a p. degli artt. 61 19 comma, 110 C.P. a 221 👵 legge 18.4.1975 n. 110 par avere, in concerse tra lore, con 's ADDRES Corrado ed altre persono, al fino di povvertiro l'or a dinamento dollo Stato, attentara alla sicurezza pubblica a . en privada e communitare il reato di cui al capo n. 1, detenuto la termenti oraș ad i seguenti coplosivi:

- and the state of the a) fuelle "Ansonuta" cal. 22, matricola abrasa e privo di calcio; and the first tree and the second
- 🔆 b) fuella "Komington", nod. 1100, cal. 12 matricola 253522;
- c) carabina di fabbricazione sovietice "TO 3-17", cal. 22, matricola abrusa e priva di calcie;
- d) fueile "Momingson" mod. 1100, cal. 12 con vatricole abre : . . so e canne monze;
 - e) fucile "Browning" cal. 12 matricula abrasa;
- f) carabina " winchsotor", mod. 94, cal. 44 nagrum, matr. 3758188, priva di calcio;
 - of fucile "Franchi", cal. 12, matr. abrasa e canno mozzo;
 - h) fucile "Ramington", cal. 12, modello 870, matr. I 673495 V;
- 1) mitra fabbricaziono inglese "Sten", cal. 9 parabellum, matr. 97390;
 - 1) fucila "Brada" cal. 12, matr. 630126, canna mozza;

ARYZ CORTS

- (n) platola "Borotta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 621117;
 - n) plotola "Borstia " mod. 35, cal. 7,65, watr. 619158;
- of pistola "Beratta", med. 35, cal, 2,65, matr. abraez;
 - p) pistola "Kaltor" P.E.E. val. 7,65 antricola abrasa;
 - 9) platela "Frommer" cal. 7,85, matr. 221195;
 - r) pistola "Walther" , PP, call7,65, matricola abrasa; .
 - e) pistola "Colt" Commander, cal. 9 parabellum matricola abrasa;
 - t) pistola "Valther" P. 38, cal. 7,65 parebellum, matrico · la 9141;
 - u) pistala fabbricazione ungherese "Fisrabira", ccl. 9 purabellum mutricolc E 24329;
 - v) platol: fulbricanione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 23593;
 - z) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 paraballum, matr. E 24571;
 - all revoluer "Colo" Deteteto, cal. 38 special matricola ... abrasa:
 - bil revolver "Smith & Fesson", cal. 35 special, matricola abrasa;
 - oi) revelver "Colt" Trooper, cal . 357 magnum, matricola abrasas
 - . di) n. 3 spezzoni di miccia detonanta; ...
 - ol) n. 2 spazzoni di micola a lanta combustione;
 - fill n. 3 detenatort;
 - pl) n. 1 hombs o rano 1922, factorialita 1921; on the second of the second of

and an impression is semilar to the emphasis of the financial control o

34) dol dulitto p. o p. duyli artz. 81 1° comma, 110 5.P., 10
o 14 lugge 14.10.1974 n. 497 per avero, in concerso tra lg
ro, con ALUNII Corrado ed altre persons, lliegalmento data
nuto le seguenti munizioni per arma da guerra nonche! le
seguenti parti di armi da guerra e comuni da sparo:
a) n. 856 munizioni di vario culibro per armi da guerra;
b) cama per pistola "Scretta" cal. 9, matricola limata;
c) massa battente per mitra cal.9;
d) n. 4 caricatori per pistola cal. 9 parabollum, "Firebird"
con matricola 4229, 3943, 4705 e 4325;
e) caricatore per pistola "Walther", cal. 7,65;
f) culatta per pistola "sebley & Scott" cal. 7,65;
p) n. 2 castelli per fuello;
h) n. 1 caricatore per pistola;
t) massa battente per fuello automatico;

ael delitto p. o p. dayli artt. 110, 61 cpv C.P. o 3 leggo 18.4.1975 n. IIO, per avere, in concorso tra loro, con ALUMHI Corrado ed altre persone, alterato, al fine di rendorno più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, le aranti di cui alle lettere "a", "e", "d", "f", "g", "l" del capo n. 32, segandone i calci o mozzandone lo canne;

del delitto p. e p. degli artt. 81 1º comma, 110 C.P. e
23 legge 18-4.1975 n.IIO per avere, in concerso tra loro, con ALUNNI Corredo ed altre persone, detenuto illegalmente la armi o le parti di armi clandestina, in
quanto con il numero di matricola limato e prive di esso,
di cui allo lettoro "a", "c", "d", "a", "g", "o", "p", "r",
"e", "a1", "b1", "c1", del capo n. 39 e di cui alla letto
ra "b" del capo n. 40;

della contravvonzione p.ep. dagli artt. 81 1° comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra lore, con ALUNNI Corrado ed altre persone, iliegalmente detenuto n. 4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo; reati n. 33, 34, 35, 36 e 37 accortati in Kilano, il 13.9.1973;

38) deflicitto p. e P. dagli artt. 81 cpv e 110 C.P., 648 C.P.
par overe, in concorve tra lore e con Estre persone, con
più axiona esocutive del medesimo disegno criminoso, acqui
etate o ricevuto da persone sconosciuto, per procurarsi
un profitte:

- la armi da guerra di cui alla lettera "i", "s", "u", "p",
"z", nonché la bembajii cui alla lettera "gi", del cape
n. 89, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione
nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi o bem
be stroniere;

ed "e" del capo n. 39, compendio della rapina consumata ai danni dell'armeria "HIJNI Hello" in Viterbo il 16.8.

- 11 fucile "sinchester" di cui alla lettere "f" del capo n. 39 compendio del furto commesso in San Pietro Mesazzo frex. Nibila, Cascina Lusarina 11 20.8.1974 in denno del proprietario "CACCIA. Luigi";

the in a con- personal recommendation of the contract of the c

l. fee

41)

- 39) del delitto p. e p. degli arti.81 c.v.,110,628 C.P. per avore, in concorne tra lore e con altre persone, con più exioni esecutive de del medesino disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona vecnosciuta, per precurarsi un profitto:
 - a)- n.21 cartallini relativi ad altrottanto carte di identità ri lasciato del Comens di Loreggia, nonchè un timbro tondo del lo stesso Comuna, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia;
- b)- il libretto per licenza di porto d'armi n.007713 D ed un cin turone per pistola con emblesa dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapine cosmesse in Milano il 18.3.1977 in danno dei rispettivi proprietari Henna Giovanni e Nicastro Michele;
- . c)- la carta di circolozione del motociclo tg. VA 110948 provenien te da furto consumato in danno del proprietario Luini Pistre tl 10.12.1975 in Varese;
 - d)- un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Katteo Carpagnano, in Kilano il 3.6.1978;
 - el- la patenze di guida e la carta di identità provenienti dei fur to commusso in danno del titolare ed intestatario Zito Viusogo pe, in Milano tra il 4 ed il 5.7.1978;
- f)- 11 modello in bienco per carta di identità n.21069260 provenien to da furto commasso il 23.9.1974 in danne del Hunicipio di Cantolpanero (Esnovento);
 - g)- n.5 moduli per patenti al guida in bianco nn.A 9367088,
 A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da fur
 to commusso in carso del Comune di S.Giorgio a Cremano (Ma);
 - h)- una carta di identità n.23299557 provenionte da furto commesso in danno del Comune di Calvano nal maggio 1974;
- ti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975;
- 1)- una carta di identità n.13194911 proveniente da furto compueseo tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno del Comunqui Roma XVI cir coscrizione;
 - n)- vari fogli complementari autentici per autovoicoli, non commer ciabili a, partinto, sicuramente di provenienza delittuosa;
- 40) del delitto p. e p. degli erti.di opu.,110,476-482, 477-482 C.P. per avera, in concerso pre loro e con altre persons, con più exioni esecutiva del medesimo disegno criminoso, falsificaza

0/0

l.fer

V 18 LEA REPUBLICA IN MDIANO

o contraffatto in tutto o in parte :

- a) il modello per carta di identità di cui alla lottora "h# del cape n.45 fecendolo rivultare rilasciato del Comuno di Wilano a "Santini Giuseppe" (porsona inestatorita);
- b) il medello per carta di identità di cui alla lettera "i" dal capa n.45, facendolo risultare rilasciato dal Comune di
- strange) un certificato di idonoità a condurra automazzi militari,del tutto falso, apparentemente rilasciato a "LERVIS Robert", persona, in realtd, inesistente;
 - d) une dei modelli per carta di identità di cui alla lettera "1" del capo n.45, apponandori le false generalità di "Severini. Oscar", persona in realtd inssistante;
 - a) etnque modelli in biance pur carte di circolazione per auto velcoll, integralmente falsi;
 - f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente fal so, apponendevi il n.25696120; 80, apponendovi il n.25696420;
 - g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente fal no, apponandovi 11 n.33586296;
- h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponentout 11 n. 20476176;

roati n.28,34 o 40 accurtati in Hilano, 12 13.9.78

41) (56) del delitto p.o p. dagli crtt. 21 cps. ,110,468 C.P. per overe, in concerso tra lore e con altra parsons, cen più asient esseutive tanto a del medesimo disegno criminoso; contraffatto i sigilli dei saguetto ti anti pubblici a pubblici uffici : (wastura di Varese; Profetty and ra di Milano, ufficio patenti ; Ambusciata della Repubblica le sego recto accertate in Milano, il 13.9.73

مند المنافعة المناولية المنطقة المنافعة المنافعة المنافعة المنطقة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنطقة ا

- C) in concorso, oltre che con gli imputati di cui al capo B), con FORMI Dante, KLUN Paolo, BIGHAMI Maurizio, ZAM-BIANCHI Paolo.
 - (29) dal delitto p. o p. dajli arti. 110, 419 C.P. por avere, in concerse tra lere a con altra persona tra le quali AZIARAVI Barbara, compiuto fatti el devastazione facendo supledere un ordigno ed alto potenzialo dinenzi el Commisserieto P.S. Lambrata di via Claricatti di Milano a propocando al Comnissariato stesso ingenti danni, nenché ad edifici e autovotture circostanti;
 - 43) del delitto p. o p. depli artt. 110, 81 opo C.P. 10 o 12 logge 14.10.1974 n. 497 per appre, in concorne tre tere o con altre paraona tra la qualt Addahowa Barbara, con pli arioni escousiva del madesimo disegno criminoso, illoguimente detenuto e portazo in luego pubblico l'erdiges cople elvo el cul al capo pracedente, con l'eggresonico, personie, so me greener in it was to be recognized as point in execu-

The porto 117 agalo; com asab per acquire 11 route di cui a? caps n. 49;



13)

44) del delitro p. a p. degli ertt. 110 C.P. a 13 lagge 14.10.1974
n. 497 per overe, in concerno tra lero e con altre persona
tra le quali AZZAMOMI Eurbava, al fine di incutere pubblico
timore fatto emploquee l'oraigne al alto perenxiale di cui
al capi n. 44 a 43;

reat! n. 49, 43 0 44 commust in Kilano 11 26.7.1578

451) del dellitto p. e p. dagli arit. 110, 623 19 a 30 comma n. 1 e 2 C.P. perent, in concerso tra loro a con altre persone. tra le quali AZZARCA' Rarbara, el imposessavano, per procu rard un inglusto profitto, mediante minaccia commessa con armi su presenti e mestante violenza consistiva nell'immobi-11 . Ilzzara gli ateest con nastro adonico, di numerosi timbri del Comune di Kentuno Lucino, di circa Ilra 300.000 in concantl, di un contificato di residenza intestato a SIEFFINGpl Renato, di un libratto di laporo intestato a SALA Exto e di un modello di curta di identità che sottraceano negli uf fiel dol Somme at Bontano Luctho our avegane fatto irrusto ne, nonché di una caria di identità che sottracumo a CFRET Tl Glusuppe, impiognio presente dullo atasso Comune, con la aggraventi di averè commesso il fatto in più persone riunito, con ermi a penenie in steto al incapacità di agira la parsono presenti;

Ab dal dalitto p. e p. dapli artt. 81 opu 110 C.P., 10, 12 e 11 lagge 14.10.1874 n. 487 per avere, in concorse tra 16ro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esseutive ael madesimo disegne criminoso, illa galmente detenute a pertato in luego pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (urma da guerra) ad una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'ert. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di perte illegale;

del delitto p. e p. cagli artt. 110, 424 1º e 2º comma C.P. per avere, in echecreo tra loro e con altre persono tra la quali AZZARCNI Fartara, alle scope di demeggiere gli uffici del Comune di Santare Lucino, causato un incendio negli uffici stavsi facendovi esplodera una bettiglia incendiaria;

(8) cal delitto p. a p. dagli artt. 110 C.P. a 13 lagga 14.10.

1974 n. 497 per avera, in concerso tra loro a con altro per

sone tra la quali AZZAHONI Barbara, al fine di incutaro pub
blico timora, fatto suplodara una bottiglia incendiaria in
occasione della consumazione del reato ai cui al capo in reati n. 45,46,48 o 48 commenti in
Rontono Lucico il 27.7.1978

l'lei

14)

- 44) delicer p. a p. degli arct. 110, 035 10 c 20 comma n.g. C.P. per avera, in concerso tra loro o con altre persone tra le queli AZZAMONI Bartara, danneggiato il pertone netallico di ingresso ed altre strutture della autorizassa con unale di via Den Minzeni (adificio pubblico) di Bologna, facandovi appledere nei presei un ordigno ad alto petenzia.
- 50) col dulitto p. e p. dajli arti. 110 C.P. e 13 legge 14.10.

 1974 n. 457, per avera, in concerno tra leve e con altre
 persone tra le quali AZZARGNI harbara, fatto séplecura lier
 algno di cui al capo procezante al fine di incutere puoblico ilmore;
- 51) del delitto p. e p. degli erit. 110 81 cpv.C.P., 10, 12 e 16 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, în concerse tra lore e con altre persone tra le quali MZIMICMI Barbara, con
 plu axient escutiva del medevimo dissyno criminovo, illegalezate estanute a persate in luego pubblico, l'ordigno
 esplesivo ai cui ai que capi prescaenti, con l'aggravanta,
 pertante, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo
 collito di perto, comenze per eseguira i reati di cui ai
 2 capi precedenti;
 reati n.49.50,54 comment in Bologia il
- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° o 2° comma n. 3° C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre perso ne tra lo quali AZZANONI Barbara, danneggiato il portono metallico ed altre strutturo intorno ed esterne del Coman do Vigili Urbani (Centro Civico) di via Beroaldo a Bologra, edificio pubblico, facendovi asplodore nei pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 53 del delitto p. e p. degli artt. 110, C.P. e 13 legge 14.10.
 1974 n. 497 per evere, in concerso tra loro e con altra por
 sona tra la quali AZZARONI Barbara, futto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al filme di incutare pubblica
 tinore:
- 54) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concerso tra lorre a con altre persons tra le quali AZZARONI Barbara, con più asioni esseutive del medesimo disegno criminoso, illa galmante detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivà di cui al dus capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, com esso per eseguire i reati di culticapi precedenti;



15

- D) in concorso con gli imputati di cui al capo B),
- 55) del delitto p.e p. dall'art.648 C.P. per avere acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, il libretto di porto d'armi N.066659/D, provento di racina commessa il 28/4/78 in Motta Castigliole, in danno del titolare del documento CESTE Roberto;
- 56) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.-477-482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato il porto d'armi di cui al precedente capo di accusa ed una carta di identità apponendovi le proprie fotografie, così da fare risultare la carta di identità falsamente rilasciata a CESTE Roberto; con l'aggravante di cui allo art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo;
- 57) del delitto p.e p. dagli artt.434-61 n.2 C.P., perchè al fine di procurarsi un vantaggio e compiere il reato di cui al capo successivo, induceva in errore Angelo BECCAGLIA, attribuendosi le generalità di CESTE Roberto ed esibendo i documenti falsificati di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano, in epoca immediatamente successiva al 28/4/78 e comunque antecedente al 20/6/78, w. 55 & 56, d 21/6-78 d a. 57.

- 58) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P.-10-12 e 14 L.
 14/10/74 n.497; per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in
 luogo pubblico una pistola Beretta, cal.7,65 mod.81, matr.D18850W, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo
 commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo "1";
 reato commesso in Cuggiono il 21/9/78 e in
 altre località sconosciute in epoca successiva;
- 59) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.C.P.-9-12 e 14 L. 14/10/74 n.497, per avere, con più azioni esecutivo del medesimo disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato e portato in luogo pubblico, un fucile RAMINGTON mod.870 a pompa cal.12, matr.673495-V, acquistato presso la ditta Hofmann Reinhart di Zurigo il 20/6/78; con l'aggrvante di cui l'art.61 n.2 C.P. per aver commesso il fatto per eseguire il Medo di Ciual capo "1";

16

BMGTO SERGIC

- Taria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Antonio, ZONI
 Taria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Antonio, ZONI
 Taria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Antonio, ZONI
 Taria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maunice, GRANATA Annamaria, ed altri, tra i quali AZZARONI Barbara, decedute, del delitto di cui agli artt.110-306-302, in relazione agli artt.
 270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate
 operanti sotto vario sigle "PRIMA Linea", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBAT"EXTIT", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE",
 "PEPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNICTI
 CRIMTI", tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa en identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ornimanti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere una
 insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello
 Ututo. A tali fini, eleboravano un piano teorico e realizzavano una
 extrategia operativa in particolare diretti:
 - n'ila consumazione di numerosi reati quali stragi, emicidi, devente zioni e, il genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e della sue strutture perifericle;
 - h' alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso la appregazione di altre persone;
 - e' alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di redirmarione dello stesso;

 - c) ella consumazione dei reati di ricettazione e felsitò in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della bunda el il reperimento di basi della stessa;
 - The costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezgi imispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle techiste di impiego di essi;
 - ei, infustriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire. Fonde operanti sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombarlia, Pailia, Piemonte, costituite ed organizzate in Milano;
 - to consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati deteruti e tuttora permanente per quelli la tita nti.

17

SERAFINI ROBERTO

- 61) In concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido. ZANETTI Gianantonio, ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SEGIO Sergio, ed altri, fra i quali Barbara AZZARONI, dece duta, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 - 302 in re lazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p., per avere costitui to ed organizzato bande armate, operanti sotto varie sigle (Prima Linea - Formazioni comuniste combattenti - Squadre armate proletarie - Unità territoriali comuniste - Reparti comunisti di attacco - Brigate comuniste - Nuclei comunisti armati) tutte riconducibili ad un'unica struttura associati va e ad identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini ela boravano un piano teorico e realizzavano una strategia opera tiva in particolare diretti:
 - a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticola zione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
 - b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attra verso l'aggregazione di altre persone;
 - c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
 - d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento delle bande;
 - e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la copertura personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
 - f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosi vì, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego degli stessi;
 - g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi individuati come obbiettivi da colpire. Bande operanti su territorio nazionale ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

18

62) In concorso con BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, BELLERE' Francesca, ORRU' Antonio, COLOMBO Luca, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa ed altri, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 comma 1º -302, in relazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p. per avere promosso, costituito ed organizato una banda armata al fine di sovvertire violemntemente gli ordinamenti economici e sociali castituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altre sì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine, e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra e di esplosivi, falsificazione di documenti ed altro, attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonchè di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione. Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano, sede del centro organizzativo e logistico e zone limitrofe, sino al 27/5/1979.

19

IR PROVE PER II RINVIO A GIUDIZIO

Historica to procedimento n.832/79F G.I. contro SEGIO Sergio, MYRAFINI Roberto, BRUSA Fabio, si colle a al procedimento n. 108/78F contro Corredo ALUNNI ed altri ed al procedimento n. 108/78F contro BATTISAI DO Massimo ed altri, definiti con ordinamente di ripvio a giudizio rispettivamente 11/9/79 e g5/11/79. La artica ma sergio atti, in copia, ed il loro contenuto permette di evitare, qui, inutili Epetizioni.

____000000_____

f acquito Cell'arrecto di Corrado ALUNNI e Marina ZONI, avve=
et in Tilano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Ne=
ecli 30/9, la Questura - D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano
riavegivano nell'appartamento stesso, tra l'altro:

1) 1.11 muaderni tutti manoscritti da 11 persone diverse, sulla componenta e sull'uso delle sostanze esplosive;

" we fucile Remington a pompa cal.12, c e risultò essere stato de mistate in Zurige da persona che usò nell'occasione un porto de rij filisificato, proveniente da rapina commessa in danno dele de maria giurata CESTE Roberto.

Esta de la chace documento folsificato risultò essere stata sequi= estata presso un formeris di Cuppiono, il 21/9/78 (una settimana di circo depo i forresto di ALUNNI), una pistola BERETTA mai ritro= voto.

ATT: ttp of fermo in Como, if 27/5/79, Lucs CCICMBC (imputato, car MEUSA) not procedimento BATTISALDO) venne trovato in possese so if due documenti manoscritti, del quale uno, in particolare, risultò essere stato scritto dallo stesso CCICMBO e l'altro dele tuttore l'atitante l'aria Rosa BELLOLI: ivi figuravano correzioni o' aggiunte palesemente attribuibili ad altra persona.

De un semplice esame visivo dei documenti in sequestro e dalla prefin degli imputati del presente procedimento è parso di potercolurre:

20

- 1) che SEGIO Sergio e SERAFINI Roberto sono gli nutori i duo tra gli 11 nuaderni di cui s'è detto (altri 8 tra gli autori como stati pure identificati nell'ambito del procedimento n. 088/78F e del procedimento n.603/79F;
- 2) che Fabio BRUSA è colui c'e acquistò i' fucile Remington poi sequestrato in via Negroli, stando alla falsa firma "CESTE Roberto" apposta sul contratto d'acquisto dell'arma (documento trismosso in originale dall'A.G. elvetica a quella italiana a acquito di rogatoria internazionale;
- 3) the Roberto SERAFINI & il secondo delle persone c e material=
 me te ebbero a redigere il documento manoscritto sequestrato in=
 denno a COLOMBO Iuca, in Como, il 27/5/79.

*

- Al riguardo sono state disposto separate rerizio grafio e c e hans de condotto alle conclusioni di cui sopra. Va subito detto privo ritorrare sullo attendibilità delle perizio cho le stasse on ritorrare sullo attend
- 1) i precedenti per detenzione e porto di armi de guerra e comuni de porto, sia del SEGIO che del SERAFINI, detenzione e porto finami di alla lotta armata (v. fascic. 12 vol. I);
- o' no nore sicura collocazione nell'area dell'Autonomia Organizzato,
- il cui ceppo ideologico è quello delle bande armate inquisite;
- 3) Fi stretti rapporti tra il SEGIQ e Romano TOGNINI, notissimo nersonaggio (anche se deceduto) militante nell'Organizzazione Communista Combattente PRIMA LINEA: entrambi si estreitavano, insiemo, compatigone di tiro di Codegno (v. fascio. 11 vol. I 19 19) poce prima e con il TOGNINI decedesse nel corso di una rapina a Tradute, rima di dicata appunto de PRIMA LINEA;
- 4) To passeta incriminazione di SERAFINI per partecipazione di 1º perpociazione sovversiva, rento per cui, dopo una condatata di 1º prodo, è stato dichiarato in 2º grado non doversi procedero pere è cetiato e seguito di intervenuta ammistia: (v. fascio. 12 d. vel. I);

21.

- 5) la militanza dello stesso SERAFINI nella Organizzazione facente capo a NEGRI, PANCINO, TOMMEI, STRANO, quale si de=. duce dalle dichiarazioni del FIORONI, acquisite in copia da altri procedimenti, ex art. 165 bis c.p.p. (fosci. 11 vol. I., f. 2111.); 6) il passaggio alla clandestinità sia del SEGIO che del SERAFINI, avvenuto ben prima che fosse emesso a loro cari= co mandato di cattura (v. depos. Serafini Roberto in fascic. Tool I et inutili intercettazioni telefoniche in f scic. 8 vol. I); 7) i fatti contestati al BRUSA nel procedimento n.603/79F, sia risalenti al maggio 1977 - in concorso con BEMLOFI Maria Rose, ZAMETTI Gianantonio, BIANCHI Sergio, ZOHI M. Teresa, i primi due autori di altri due tra i ricordati nuaderni sia ricollegabili a momenti successivi all'arreste di Correlle ATUNNI - in concorso, tra gli altri, con BATTISALDO Possimo, BWW-ERE' Francesca, COLOMBO Luca, a loro volta autori di altri tre tre i detti quaderni;
- 8) la "somiglianza" del BRUSA con il falso CESTE Roberto acpuirente di una pistola presso l'armeria Beccaglia (v.fasc. 1 vol. I, [1]) poco Jope l'arresto di ALUNNI.

Spiccato rilievo assumono però sul piano probatorio le perízie grafiche, inerenti:

- 1) il suaderno attribuito à SEGIO Sergio
- 2) il quaderno attribuitò a SERAFINI Roberto
- 3 le agriunte attribuite a SERAFINI sul documento prevalente = mente manoscritto (v.proc. contro BATTISALDO Massimo ed altri da Maria Rosa BELLOLI
- 4) la bolla d'acquisto, presso l'armeria Reinhart di Zurigo, del fucile Remington, con l'apposizione, da parte dell'acquirente, della falsa sottoscrizione "CESTE Roberto", attribuito a BRSA Fabio.

Preliminarmente ad una analisi specifica delle singolo relazio i peritali, va osservato in linea generale:

a) sono in atti abbondanti scritti di comparazione, di sicura provenienza degli imputati, redatti in periodo ed in circostanze "non sospette" (con le riserve che si sottolineeranno a proposi= to del punto 4);

22

- to conditeccerione del documento a punto 4), gli scritti sottoposti del crame constano di numerosissime pagine a loro volte comprendone ti caratteri svariati;
- du un tecnico di valore e la cui probità è emersa nell'episodio 10-7/riferito alle paggi dell'ordinanza 11/9/79;
- ') le indagini stesse Manno compreso l'esame delle grafie da valutare, l'esame degli scritti di comparazione, i raffronti, la ricerca e l'analisi degli elementi di accostamento, con riguardo sia alle singole lettere, sia ai loro collegamenti, sia all'andamento, sia alle strutture delle grafie.

Si osserva ora specificamente:

- Sub: 1) Quaderno attribuito a SEGIO Sergio -
- er fisionomia globale, l'identica impostazione, l'identica speriutura intergrammica, analoga estensione lineare, indentità di dimensioni e di proporzioni, sia nella stampatello che in corsivo;
- con o minimamente riscontrabili divergenze rueste, anni, si uella poitura da Haminare da im quella antografa : Tambi riscontrano identicie! siz mell'una quanto nell'ultre, per esempio, la "d" è talvolta più e talvolta meno e sempre allo etesso modo "aperta";
- riti nel corpo di altra parola, sia autonomi.

Sub 2' - Quaderno attribuito a SERAFINI Roberto.

le scritture autografe (particolarmente quella della cartolina)
e quella del quaderno presentano a loro volta fisionomia identica,
parità di estensione e di proporzioni, nello stampatello e i i
corsivo;

23

the divergence near some vignificativements rilevanti, so non nel actions of comparisons and product - signed of somitte da desaminare of it must discomparations: si vede, in particulare, la "p", cle - ai colò (ed avento specifico riguardo, nuesta volta, alla ric is somi autorizzario e a colle mio telefoneto con il difensore)-- p= o ma redatta in due modi diversi, che noi si ripropongono;

- di velace, in particulare, la assoluta identità e l'eccezionale spe= ciligi del rruppo "pr" in inizio di parela; del collegamento tra improposa t" e le vecale susseguente; del collegamento tra la "t" - vecale susseguente; della lettera "v" e del gruppo "vv"; l'an= concide e a metà dell'asta del taglio della "z", anche nel gruppo "r"; c, ello stempatello, avendo in particulare presente la pa= meta "TMTRO" sulla cartolina, la struttura della "R", il collega= me to collega che la segue.

Ci ni mò con assiluta serenità rifare a cuanto appena sopra osservito, in collegamento alla dettagliatissima analisi di cui al terzo
ellu pi fotorrafico allerato alla relazione peritale. Aggiungencosi
ci e e e parte le evidenziate corrispondenze tra tali aggiunte ed
il prierro di cui sub 2) - altrettante, sicure corrispondenze riaultono da un raffronte diretto - non richiesto al perito, ma crrai ben possibile - tra le aggiunte medesime e la grafia di SERAFINI:
ri vectoro, in particolare, la "p" finale di una delle espressioni
"Prop. Armata" e la "p" iniziale delle parole "poter" e "paio" ne=
l'i scritti di comparazione; la "v", la "vv", il collegamento de!=
la "t" con la vocale successiva. -

Sub 4) - Felsa sottoscrizione "CESTE ROBERTO", attribuita a BRUSA Fabio.

Come si era premesso, il discorso è più delicato, sia per quel che riquarda l'utilizzabilità delle scritture di comparazione, siasper anticomparazione, siasper quel che concerne lo scritto da esaminare.

Pir primo punto di vista, a parte scritti risalenti a parecchi anni fr (scruisiti nel processo relativo alla "Banda ALUNNI"), le prin=

24

con li scritture si presentano con caratteri nolto studiati e con trollati, che esprimono la consapevo'enza dell'imputato cirmo la lore eventuale enalisi: così per il saggio allegato alla interrogatorio nel processo incrente la "bando Tilli", e così per la corrispondenza declitrata dal carcere. E infatti, l'unico scritto di epoca recente) per l'epoca e le circostanze ii redaziome centre caratteri di fondo sicuramente comuni, na un andamento nottane te più sciolto a maturale: à le scritto di cui al n.2 del verbale di perizia, redattotin alternanza-per come riconosciame dello stesso BRUSA mell'interrogatorio nel processo PATTISALIXI — della della BELLERE'. Su di questo andrà dunque portata l'atmensione, al di là della considerazioni circa la corrispondenza di singole lettere, ben deducibila acce dalla altra recenti scritme tura di comparazione.

The secondo punto di vista, due osservazioni. A differenza die non la indepini sopra considerate, lo scritto di esaminare è quantitave mento modesto, risolvendosi nolla sottoscrizione "CESTE EC= PRATO". Moi solo: sempre a differenza die per la indepini relative i di scritti di SEGIC e SERAFINI, questi orano vergeti sorra
prescoupacioni dai loro autori, mentre il falso "CESTE (CESTO"
era istintivamente portato, per ovvie ragioni di cautela, a regi=
gera la falsa firma con l'attenzione, istintivamente emergente,
dissimulare i caratteri tipici della sua grafia. Altro è che
- core si sa - cualsiasi dissimulazione con impedisca l'emersione
delle propris caratteristiche grafiche; altro è che un tentativo
in tal senso dell'autore dello scritto, comporta ulteriori dif==
ficoltà nell'analisi del medesimo.

Evide riando tali difficoltà, la perizia ha operato correttamente:
el l'giunta a risultati corretti, assolutamente condividibili.
Gli ingrandimenti di cui all'album fotografico sottolineano due

l'essenze di significative divergenze;

To presenze di significative convergenze.

25

Tribusate ultime venuo seprattutto evidenziate: la perfetta de viramentifità della "C" maiuscola, eccezionalmente carate teristica; i' colle amento interno del gruppo "st"; il colle amento della "t" con la vocale immediatamente successiva, puas le che essa sia; la formazione strutturale della "r" maiuscola ed i' sue le ame con la vocale successiva, con il caratterististica inmalzamento dell'estremo di congiunzione; la "b"; l'intero gruppo "ber".

Pur non altrettanto evidenziabile negli ingrandimenti fotogra=
fici, vumo ancora sottolineati questi altri elementi, desumi=
hili del raffronto con la già citata scrittura BRUSA-BELLERE!
(ceritte di comparazione n.2):

- 's structure, copuete, celle "t", c e qui mi rivela, talvelta, la que merfetta sevrapponibilità alla corrispodente l'ettera celle falsa firma: cfr. "tutto" la seconda "t" alla riga 13, "altra" (riga 18), "tra" (riga 20);
- il car tteristico e marcato "saliscendi" dell'andamento grafico, nettemente emergente, pur nella modestia quantitativa della scrittura, anche nella falsa firma in esame.

 Si deve concludere cie tutti i risultati di tutte le perizie profiche offrono piena affidabilità. -

26

IA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI CONTROLTI DEGLI IMPUTATI SEGIO E SERAFINI.-

- A) Richiamate le considerazioni di cui alle due ordinanze di rinvio a giudizio, circa le bande armate li prese in esame e circa la sussistenza di tutti i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P., va pure richiamato quanto rilevato a proposito della destinazione dell'appartamento di via Negroli (ove fu seruestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione; a proposito della finalità con cui furono redatti gli undici quame dermi sugli esplosivi; a proposito della attrbuibilità di altri otto di questi duaderni ad altrettante persone identificate; in definitiva a proposito della sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI..
- LE) Ad entrambi gli imputati, in relazione alla "bando-ALUNNI", contestato il reato di costituzione ed organizzazione di banda armata di cui al 1º comma dell'art.306 C.P. Conformemente alle richiente del pubblico ministero, va invece ritenuta la meno grasve fattispecie di partecipazione alla banda armata-ALUNNI, ex art. 306 comma 2º.

Come bene si scrive a pag.9 della requisitoria, "infatti, pur do=
vendosi confermare che il diffondere tecniche di impiego di armi
ed esplosivi (comportamento che, appunto, trova concreta esplica=
zione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via
Tegroli' costituisce attività che integra l'ipotesi del primo comma
dell'art.306 C.P. (vedi, in proposito, pagr.106 e 107 della requici=
toria - ALUNNI) e ciò in considerazione della importanza che, sotto
il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione
di tali tecniche, si deve dall'altro conto precisare che in questo
procedimento, contrariamente a quanto, in quello - ALUNNI + 16, è
avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCEI
(putori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di SEGIO
e SERAFINI alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra

27

attivit' ruali membri della banda armata, al di là, appunto del=

allors, pur se la condotta del SEGIC e del SERAFINI è di per al cualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazio= de ex crt.306 C.P., 1º comma, mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attivi= della loro della banda armata e, pertanto, non è conforme al= le risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnio-giu= risco di organizzatori della banda stessa".

-0' Al solo SERAFINI è invece contestato il resto di cui all'art.

300 commo 1º C.P. in rapporto a quelle che - assai impropriamente
el nure racioni di semplicità - può qualificarsi banda armata "BAT\u00e4

70 MAIDO", di cui all'ordinanza 25/11/79, e c e - come lì dimostra=
fi, per dirla con il pubblico ministero, "prosecuzione e rigene=
porio e" di quella c e - meno impropriamente - può qualificarsi

10 de arresta "ALUNNI".

"Telimenta" la portata 4 in detta ordina za evidenziata - del documento di cui i risultato coautore, con la BELLOMI, il SERAFINI, il
nun contenuto, l'attribuibilità a persone di notevole prestigio
"Illinterno dell'organizzazione:

rilevate come gli apporti di SERAFINI cel documento, stando alle cole aggiunte a sua grafia, non siano nè sporadici nè struttural=

jette medesti; vome la scrittura stessa "a due mani" dimostri il
contributo ed il concorso dello stesso SERAFINI alla predisposizione
cell'intero documento; ne consegue necessariamente, in conformità

' sicnificato ed alla importanza del documento stesso, l'attri=
buibilità al SERAFINI del ruolo di costitutore ed organizzatore
delle "banda armata BATTISALDO" (capo 62).-

28

LA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO BRUSA

Gli elementi in precedenza indicati, oltre a fornire prova sufficiente per il rinvio a giudizio di BRUSA sotto il profilo della materiale commissione da parte sua dei reati di cui alla lettera D) (numeri da 55) a 59), comportano:

- 1- la sufficienza di prove anche per il reato di cui al capo
 A) n. 1;
- 2- la conseguente sufficienza di prove per tutti i restanti delitti di cui all'imputazione.

Sub 1)

Dall'episodio "CESTE Roberto" deriva che BRUSA era addetto al rifornimento di armi per l'organizzazione.

Verosimilmente, non il solo: ma certamente questo era suo compito (od uno tra i suoi compiti: non si dimentichi il ruolo di palese preminenza che egli è risultato avere avuto nella "banda armata Battisaldo"). Nè rileva che il fatto abbia potuto essere provato per il solo fucile a pompa Remington, se si considera:

- a) che certamente BRUSA (somiglianza rilevata dal teste BECCAGLIA e soprattutto impiego dello stesso falso documento) è colui che acquistò la Beretta presso l'armeria di Cuggiano;
- b) che l'acquisto del fucile Remington e di molte munizioni non fu opera di poco impegno, comportando un viaggio a Zurigo, il possesso di documenti falsi, l'introduzione clande stina dell'arma in Italia;
- c) che tali modalità depongono per una attività, del genere, tutt'altro che occasionale;
- d) che, quand'anche si fosse veramente trattato di fatto sporadico, non per questo esso perderebbe la sua preminente rilevanza all'interno dell'organizzazione.

29

Ricorrente od isolato che sia, il procacciamento di armi è, infatti, comportamento vitale per la stessa economia generale della attività di una banda armata che - come ben di ce il pubblico ministero - "ovviamente, proprio nella dotazione delle armi necessarie a compiere atti espressione della propria "ragione sociale" trova uno dei presupposti essenziali della sua stessa esistenza. Si vuol dire, cioè, che procacciare armi integra un'ipotesi tipica e "scolasti ca" di attività organizzativa di banda armata".

"Se a ciò si aggiunga - prosegue la requisitoria - la particolare esperienza nel settore - falsificazione di documenti del BRUSA e l'epoca antica - giugno '77 - in cui risulta processualemnte accertata la militanza dello stesso in gruppi armati (vedi capi da n. 16 a n. 20 della rubrica del procedimento BATTISALDO, tutti relativi al rinvenimento di armi e documenti vari, in Varese, nei pressi di un appartamento-base in v. Iamoretti, frequentato anche dal BRUSA), potrà affermarsi senza dubbio alcuno la qualità non solo di organizzatore, ma anche di costitutore della banda armata di Fabio BRUSA". Considerazione che non può essere condivisa.

Sub 2)

Anche qui non può che ripetersi quanto incisivamente scrive il pubblico ministero: "Dalle proposizioni che precedono deriva che al BRUSA, come organizzatore della banda, devono attribuirsi tutti i reati commessi dalla banda stessa nell'ambito territoriale e spaziale in cui egli risulta avere rivestito tale qualità-funzione, indipendentemente dalla esistenza di specifiche prove circa la sua materiale partecipazione ai singoli episodi, trattandosi di reati che rappresentano il risultato concreto programmato dagli organizzatori in funzione dell'attività, della esistenza, del raggiungimento delle finalità proprie della banda, risultato cui tutti gli organizzatori necessariamente recano il proprio contributo": concetto già esaminato nell'ordinanza

30

11/9/79, qui integralmente ripreso e che comporta il rinvio a giudizio di BRUSA per tutti i reati attribuibili alla "banda ALUNNI", della quale egli fu organizzatore.

31

P. Q. M.

visti gli artt. 369 - 374 c.p.p.,

ORDINA

BRUSA Fabio, perchè risponda di tutti i reati contestatigli;

SEGIO Sergio, perchè risponda del reato di cui all'art.306

comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60);

SERAFINI Roberto, perchè risponda del reato di cui all'art.

306 comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60), (61)

e del reato di cui al n. 62.

Hilano, 17/3-1980

(Don. Guido Gali)

wolo Oli

INDICE

le imputazioni	952/r _•	1-18
To prove per in rinvio a giudizio	#1	19-25.
Tu qualificatione dei reati nei confronti deli		
imputati SEGIO e SERAFINI	**	3 6-27
La qualificazione dei reati nei confronti dello		
imputato BRUSA	**	28-30
II dispositivo	11	31_

CORTE D'ASSISE DI MILANO SENTENZA DEL 21 GIUGNO 1980 RELATIVA AL PROCED. PENALE CONTRO CORRADO ALUNNI ED ALTRI

REPUBBLICA ITALIANA	
y 805	
1.4	1
REPUBBLICA ĮTALIANĄ	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	N. 38/80 della Sentenza
•	N. <u>59/79</u> + Reg. Gen. 66/79 + 11/80
La CORTE d'ASSISE di MILANO	N. Camp. Gen.
	UDIENZA
Composta dagli illustrissimi signori:	del giorno
1º Dott. CUSUMNO ANTONINO Presidente	21.6197_80
z _ MARTINO LUIGI Giudice	
	CAUSA
	a carico di;
PONZIN EMILIO	ALUNNI CORRADO + 29
5 CAZZANIGA ELIO	
G _ ADDIS BONAVENTURA	
7º " BORZAGHI GIOVANNI	Spediți estratti esecutivi a
8 CALEGARI AIDA	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	ii197
NELLA CAUSA PENALE	
NELLA CAUSA PENALE	Redatte schede
a carico di:	il197
1): ALUNNI CORRADO - n. Roma il 12.11.1947	IL CANCELLIERE
Detenuto dal 13.9.178 - presente -	
2) ZONI MARINA - n. Gerenzano (VA) il 26.7.47	,
Detenuta dal 14.9.178 - presente -	
3) MAROCCO ANTONIO - n. Torino il 7,5,1953	
<u>Evaso</u> il 28.4.'80 - presente -	
4.) BEHLOLI MARIA ROSA - 1. Cividate al Piano	

5) BONATO DANIELE - n. Jerago con Orago (VA) il 30.5.1955
Evaso il 28.4.1980 - Presente -
6) FELICE PIETRO GUIDO - n. Celenza sul Trigno (CH) il 23.1.1951
Latitante - contumace - ous detenuto
7) ZANETTI GIANNANTONIO - n. Como il 30.6.1955
Detenuto dal 27.5.1980 - contumace -
8) ZONI MARIA TERESA - n. Gerenzago (VA) il 18.11.1955
Detenuta dal - contumace -
9) GRANATA ANNA MARIA - n. Roma il 24.9.1931
Detenuta dall' 11.4.1979 - presente -
10) BIANCHI SERGIO - n. Tradate (VA) il 5.10.1957 con domicilio
dich.to in Venegono Inferiore - Libero - presente -042 Sufemulo
11) TURICCHIA MASSIMO - n. Bologna l' 1.1.1950 - res. BOLOGNA
et elett. dom. P.za Galileo nº 4 - Libero - presente -
12) KLUN PAOLO - n. Bologna il 4.5.1953
Detenuto dal 19.12.1978 - presente -
13) FORNI DANTE - n. Castiglioni dei Pepoli 1'11.7.1951
Detenuto dal 19.12.1978 - presente -
14) BIGNAMI MAURICE - n. Meillj Sur Seine (Francia) il 9.3.1951
Latitante - contumace -
15) ZAMBIANCHI PAOLO - n. Comacchio (FE) il 20.2.1951
Latitante - contumace - ora retenuto
16) CARPANI ALBERTO - n. Milano il 19.6.1939 - elett. domic.
c/o Avv. F. De Ceglie di Milano - libero - presente
17) GIUDETTI CLARA - n. Milano il 16.7.1942 - elett. dom. C/O
Avv. F. De Ceglie di Milano - Libera - presente
18) BATTISALDO MASSIMO - n. Luino il 6.9.1956

Detenuto dal 27-5-1979, assente p.r.
19)PIROLI SANDRA - n. Comunanza il 18.10.1956
Detenuta dal 27.5-1979, ansente p.76.
20) BRUSA FABIO - n. Varese il 29.11.1957
Detenuto dal 27.5.1919 - presente
21)CARCANO ROBERTO - n. Milano il 23.1.1953
Detenuto dal 27-5-1979, assent p.h.
22) ORRU' ANTONIO - n. Orroll 1. 8.3.1959
Detenuto dal - 27:5.1949 , assente p.n.
23)COLOMBO LUCA - n. Milano il 2.4.1949
Detenuto dal 27.5.1949- presente
24)BELLERE' FRANCESCA - n. Milano il 21.6.1953
Detenuta dal 27.5.1919 - presente
25)BALICE FORTUNATO - n.Serracapriola il 21.8.1945
Detenuto dal 26.3.1980 - assente p. g.
26)DE SILVESTRI GIANCARLO - n.Milano 23.7.53 ivi res.
via Oltrocchi, 11 - Libero - presente
27)COLLI MARIANGELA - n. Varese 1'1.8.57 ivi res.
P.zza Libertà, 1 - Libera - promissioniumace
28) LETTIERO GENNARO - n. Avella 11.1.51 res. Luino
via Crewa, 46 - Libero - presente
29) SEGIO SERGIO - n. Pola 24.1.55 res. Sesto S. Giovan=
ni via Sacchetti 31 - <u>Latitante</u> - contumace
30) SERAFINI ROBERTO - n.Genova 23.1Q.54 - res.S.Dona=
to Mvia Piadena, 4 - Latitante - contumace our Deceduro

4)		
	IMPUTATI	· ·
	Processo n. 59/79 R.G.	
	I PRIMI QUINDICI :	
1)	del delitto p., e p. dagli artt.110-306-302 in relaz.	
-	agli artt.270-284-286 C.P. per avere, ALUNNI - ZONI	
	M MAROCCO - BELLOLI - BONATO - FELICE - ZANETTI	
	ZONI M.T KLUN - FORNI - BIGNAMI - ZAMBIANCHI,	
	in concorso tra loro e con altre persone tra le qua-	
	li Barbara Azzaroni, costituito ed organizzato bande	
	armate operanti sotto vaire siglė, quali: " PRIMA E	994. 230-
	LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE GOMBATTENTI",	
	"SQUADRE-ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI +	
	COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE	
	COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI" e BIANCHI, la	
	GRANATA (questa in Milano e Cusio nel novembre-dicem	=
	bre 1977), e TURICCHIA (questi in Bologna e Milano	
	nel maggio-giugno 1978), per avere partecipato a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	tali bande, tutte ricondubibili ad una unica strut	The second control of
	tura associativa ed identica matrice ideologica,	nom ordensen kompospings ongo gaya
	al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti	
	economici e sociali costituiti nello Stato, promuo=	
	vere un'insurrezione armata e suscitare la guerra (+
	civile nel territorio dello stato. A tali fini, e=	
	laboravano un piano teorico e realizzavano una*	
	strategia operativavin particolare diretti:	* .

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a	alla consumazione di numerosi reati quali stragi,
	omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro
*	l'incolumità pubblica e le persone, previsti come
	mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue
	strutture periferiche;
b	alla diffusione sul territorio nazionale della lot=
	ta armata attraverso la organizzazione di altre per=
	sone;
c	alla diffusione del programma teorico e delle tecni=
•	che di realizzazione dello stesso;
đ	alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per
÷ :	il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
e	alla consumazione dei reati di ricettazione e falsi=
. *	fà di documenti e sigilli per la "copertura" perso=
	nale dei membri della banda éd il reperimento di
	basi della stessa;
f	alla costituzione di depositi di armi, munizioni,
	esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività
	della banda, ed alla diffusione delle tecniche di
	impiego di essi;
g	ad una attività di schedatura e documentazione su
	personaggi politici, industriali e commercianti,su
graphs to the selection of the selection	giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S.,
	all'arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione
	carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi

6)

	da colpire.
	Bande operanti sul territorio nazionale, in parti=
	colare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite
-	ed organizzate in Milano; reato consumato fino al
1	momento dell'arresto per gli imputati detenuti e
:	tuttora permanente per quelli latitanti.
	ALUNNI, ZONI M., MAROCCO, BELLOLI, BONATO, FELICE,
	ZANETTI, ZONI M.T., KLUN, FORNI, BIGNAMI, ZAMBIANCHI:
2)	del delitto p. e p. dagli artt.110, 81;cpv.,303 in
	relazione agli artt.302, 270; 284, 286 C.P. per
	avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato
	a commettere.reati di associazione sovversiva costi=
	tuita in banda armata, di insurrezione armata con=
	tro i poteri dello Stato e di guerra civile e, co=
5771	munque, per avere pubblicamente.fatto l'apologia di
	tali reati, mediante la redazione e diffusione di
-	volantini rivendicanti singoli episodi criminosi
	(in particolare quelli di cui ai capi 4, 8, 12, 31;
	33, 60, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 87, 88)
	e di documenti illustrativi della ideologia delle
en	bande armate di cui facevano parte, commettendo i
	fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno
	criminoso;
3)	del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv.272 C.P.,
	per avere, in concorso tra loro e con più azioni e=

secutive del medesimo disegno criminoso, fatto pro= paganda nel territorio dello Stato per il sovverti= mento violento degli ordinamenti economici e socia= li in esso costituiti, mediante la redazione e dif= fusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n. 2) e di documenti illustrativi della ideologia del= le bande armate di cui facevano parte. Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti; acceptati in Milano il 13.9.1978 e l'11.1.1979 ed in Bologna il 19.12.1978. ALUNNI, MARINA ZONI, MAROCCO, BELLOLI, FELICE, M. TERESA ZONI, ZANETTI : 4)del delitto p. e p. dagli artt.110, 56, 575, 577 1º c.n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRANCESCO GIACOMAZZI, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali "guarite in mesi 3 con corrispondente pe= riodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni". 5)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110 C.P.,

10 e 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorso tra loro e con altre persone, con più a= zioni esecutive del medesimo disegno criminoso;il= legalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7.65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4; 6) della contravvenzione p. e p .dagli artt. 110, 697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per la arma comune da sparo di cui al capo n. 5: Reati nn.4.5 e 6 commessi in Milano, il.10.5.1978 7)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 7. 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne pro= fitto e consumare il reato di cui al capo n.4, del= la autovettura "SIMCA 1000"tg.MI_S. 84524, sottra= endola al proprietario DENTI FORTUNATO, che l'ave= va parcheggiata sulla pubblica via, con le ulterio= ri aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo. In Milano, il 2.5.1978

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8)del delitto p. e p. dagli artt.110, 56, 575, 577	
	1º c. n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e	
٠	con altre persone, con premeditazione, compiuto at=	
	ti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare	
-	la morte di MARZIO ASTARITA, contro il quale e=	
	splodevano numerosi colpi di pistola che determi=	
	navano allo stesso pericolo di vita e lesioni per=	
	sonali, guarite in complessivi gg.68, con corrispon	
	dente periodo di incapacità di attendere alle or=	
	dinarie occupazioni e con indebolimento permanente	
	dell'organo della deambulazione;	·
9	del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14	
4	L. 14.10.1974 n.497, 61 n.2 C.P., per avere, in	
14	concorso tra loro e con altre persone, al fine di	
PER	commettere il reatordi cui al capo n.8, illegalmen=	
	te portato in luogo pubblico una pistola cal.7.65,	
	già detenuta ed usata anche per commettere il reato	
	di cui al capo n.4;	
10)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697	
	C.P. per avere in concorso tra loro e con altre	
	persone, illegalmente_detenuto_le_munizioni_usate	-
	per commettere il reato di cui al capo n. 8:	
	Reati nn.8.9,10 commessi in Milano 1'11.5.1978	
11)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625, n.2,	
distribution of the second of	5 e 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e	

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_____con altre persone, e quindi con l'aggravante del ____numero, si impossessavano, al fine di trarne pro= fitto, dell'autovettura FIAT/127 tg.CO-325344, _____sottraendola:alpossessore CANTONI STEFANO che l'a= veva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, 32 per commettere il reato di cui al capo n.8. 12)del delitto p. e p. dagli artt.81, 19 c., 61 n.10, 110, 56, 575, 577.1° c.n.3-C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto ____atti idonei diretti in modo non equivoco a cagio= nare la morte di PEROSINO CLAUDIO e BRESSAN GUIDO, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a 2 (1) bordo di automezzo militare presso la Casa Circon= dariale di Novara, contro i quali esplodevano nu= merosi colpi di fucile; 13)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico

n.2 fucili cal.12 usati per consumare il reato di

cui al capo precedente e, quindi, con la circostan=
za aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in rela=
zione al solo delitto di porto illegale d'arma.
Reati nn.12, 13 commessi in Novara il 18/1/1979;
14)del delitto p. e p. dagli artt.110, 605 C.P. per
avere, in concorso tra loro e con altre persone,
privato della libertà personale MEDA MICHELE,
AMICO LUCA e CONTRO ANTONIO, secondo le modalità.
precisate al successivo capo n. 15;
15)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv. in
relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso
tra loro e con altre persone, agendo con armi,
travisati ed în più persone riunite, costretto con
violenza e minaccia MEDA MICHELE, AMICO LUCA, e
CONTRO ANTONIO a mettere in onda dalle apparecchia=
ture di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano
fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro
rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n.12
e la irruzione stessa, successivamente legandoli
ed imbavagliandoli;
16)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,
10, 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in
concorso tra loro e con altre persone, con più a=
zioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico

12)		
	pistole in numero e di tipo imprecisato, usate	
	per commettere i reati di cui ai capi n.14 e 15 e,	
	pertanto, con la ulteriore aggravante di cui allo	· · ·
	art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di	
the second second second second	ponts	'
tage than the transmission of the second	Reati nr.14, 15 e 16 commessi in Wilano il 3.2.75	
and the terminal and the second of the secon	del delitto p. e.p. dagli aret.1:0, 628 18 e 32 c.	-
S COME TO LOS TO A SECURIO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO CO	nate 2, 64 m. 20 C.P. perchè, in concorso tra lord	-
po ligi ngantan kala da na mak <mark>an</mark> gan sa ilina dan damit ca n	e con altre-persone, al fine di procurars un in-	
an in the second se	group to-p rofitto,— sr-i mpossessim <mark>ano</mark> di due pristole	-
en samen	osl.7.65.30 menta, chaisettre omilai digo digo	- ** - *,
puse a constant of the constan		
	minadol Sti con-le armi éd assignis i longue pelti	<u>.</u>
and the second s	! «da _me nette_ ad:unic ancell.c _e _cosi_prakadoli_is_sraa !	
18 - Mathada Balangan, Million ar a mathafadhr. 10 - A-maraidhghaman	so di inospacivà di agire, com l'interdore sogni :	•
r yana al-Mari Maya Mahari III a sa s	vante-4) sydrisommesso iii fation oo oo pubbila.	
and the second s	1328131314	
· man		
The second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the section of the second section of the section of th	16,-12 e-14-1,44/10,4570 n.497 les le, in compore	•
en e	sostradism e population persona, de pud e mod	<u></u> .
and the second of the second o	-essevalivai jäl medesimo pilmegma en nuloso, liin-nja: :	*** * * ******************************
	temente caramevano espontavana i masso pubbanas	<u></u>
	- in the Molved's - Milaithe pare Edio at liberius Marca some	t=:
e mai e e e ma e	n a markija desta tra kad kad kad araba n anto applikas i K	<u></u>
	uralizacione allacio estisto di per l'est service e	
	vappe di ovi all'eles e est ol'e	1

13)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani .Scalzulli e Balsamo di cui al capo n. 17; 20)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697 C.P., perchè, in concorso tralloro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cuical capo n. 18; ____21)del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 2° c. C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazio= ne ai Vigili Urbani Scalzulli e Balsamo, appiccava= no il fuoco a tale autovettura così che ne deriva= va un incendio che la distruggeva. Reati nn.17, 18, 19, 21 e 21 commessi in Milano il_4/5/1978;_____ 22)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 2º c., 628 | 1° & 3° c. n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonchè di portafogli contenenti som e

14

		-
-	somme varie di denaro a Piolini Giuseppe, Guzzeloni	,
	Roberto, Papagni Mauro, Zago Fernando, Vignati.	
	Luigi, Balconi Battista, Giani Giuseppe, con l'ul=	er History stat
1	teriore_aggravante_di_cui_all'arta_61_n.17.C.P	
	permavere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi en	<u> </u>
<u> </u>	un danno:patrimoniale di rilevante entità;	· ·
23	del delitto p. e p. dagli artt. 110,181 cpv. C.P.,	* .
	10,:12:e.14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in con-	
	corso tra loro e con altre persone, illegalmente	
	detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole,	
A Section	armi comuni da sparo usate per commettere il reato	
	di cui al capo n.22 e, pertanto, con l'aggravante	
	discui all'art.61 n. 2 C.P. Sin relazione al solo	
	delitto di porto :	
	Reati nn. 22 e 23 commessi in Lodi il 3/5/1978	:
24	del delitto p. e p. dagli artt.110, 628.19 e 3º2c.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	n.2 e 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso	
	tra loro e con altre persone; per procurarsi un	
The second secon	ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con	
	armi, da più persone riunite e travisate, in danno	en englesser en se transcript
	di BARIN FRANCO, di documenti vari relativi alla	
	attività della S.r.l. "PRAXI", di due blocchetti	
المسابقة ال	di assegni di proprietà di GAMBA ANTONIO, legale	
	rappresentante della "Praxi", di documenti vari di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato	

15)

di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "Praxi" nella quale avevano fatto irruzione; 25)del delitto previsto e punito dagli artt.110, 81--cpv. C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per ave= re, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino= _____so,_illegalmente detenuto e portato in luogo pub= ._blico_quattro_pistole_o_revolvers, armi comuni da ______ sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n.24 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P.; in relazione al solo delitto di porto illegale di armi; Reati nn.24 e 25 commessi in Milano il 20/4/1978 26)del delitto p. e.p. dagli artt.81 1° c., 110, 628 1° e 3° c. n.1 C.P. persessersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e va= ri documenti personali che sottraevano alla guardia giurata GEMIGNAN GINO, nonchè di lire 7.264.500.= che sottraevano dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di due

46)	
orologi da polso she sottmacuano mispottivamento ad	
orologi da polso che sottraevano rispettivamente ad	
AINA ANTONIO e PRINA FRANCESCO, entrambi impiegati	
nella predetta banca;	Planete ne naveni admin na na sen e n
27)delidelitto pare pa dagli artt:1100C.P1;-10-12-14	
Legge 14.10.1974 n.497, 81 cpv. C.P., per, avere,	
in concorso tra loro e con altre persone, con più	:
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.	
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico	n 3r ,
due pistole usate per commettere il reato di cui	<u>.</u>
al capo precedente, e, quindi, con l'aggravante.	
di.cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo:	
delitto di porto illegale di armi.	- 100 - 100
Reati nn.26 e 27 commessi in Cassolnovo (PV)	
il 26.6.1978	
	٧.
28)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.	
2, 5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati; in	
concorso tra loro e con altre persone.e, quindi,	
con l'aggravante del numero, dell'autovettura	erenaniky i, j.,
Volkswagen_tg.NO.287199, parcheggiata_sulla_pubbli=	
ca via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE	
MARTA per procurarsi un ingiusto profitto e commet=	
tere il reato di cui al capo n.26 con le ulteriori	
aggravanti di aver-agito con-mezzo-fraudolento per	
l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa espo=	
sta per necessità e consuetudine alla pubblica fe=	
de;	र स्थितिय

17) reato commesso in Milano in epoca anteriore e pros-__sima_al_26.6.1978.____ IL SOLO ALUNNI : _29)del_delitto_previsto_e_punito_dagli_artt. 110, 628 1° e 3° c. n.1 C.P., per essersi impossessato, in concorso con persone sconosciute, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, di somme varie di denaro che---1.0 sottraeva a CONFALONIERI ADELE, CATTANEO MARIO e VEGEZZI MARIO (al quale sottraeva pure documenti personali) tutti presenti nella sede della "OFFICI-NA LAVORATORI INDUSTRIALI" di via Oslavia n.27, 100 nella quale aveva fatto irruzione con i complici; con le aggravanti, quindi, di aver commesso il fatto in più persone riunite e travisate e con armi: -nio------30)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in __concorso_con.persone_sconosciute-e-con-più-azioni-____esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal= mente-detenuto-e-portato-in-luogo-pubblico n. 3 ____pistole_usate_per_commettere_i1_reato_di_cui-al_____ capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui _____all'art.61_n.2_C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.

Reati nn.29 e 30 commessi in Milano il 13.5.1977;	
ALUNNI - ZONI MARINA - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -	
ZANETTI - ZONI TERESA :	
31)del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P. per	
avere, in concorso tra loro e con altre persone,	
commesso fatti di devastazione contro la Sede di	
Milano (Corso Venezia) dell'Unione del Commercio	
e_del:Turismo_di_Milano, nella_cui_sede_facevano.	·
esplodere due ordigni ad alto potenziale; se esplodere due ordigni ad alto potenziale;	-
32)delidelitto p. e.p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.;	
10,:12 Legge: 14.10.1974; n.497 per-avere, in con=	
corso tra loro e con altre persone, e con più	
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.	
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico	
ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art.	
61 n.2 C.P. (in relazione al solito delitto di porto,	ا در الاستواد الاستواد
commesso per eseguire il reato di cui.al capo pre=	
icedente; <u>popula stagelinar population pier in population</u>	
33)del_delitto_pe.p. dagli_artt.110 C.P., 13 Legge	
14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro	13 + 1
e con altre persone, fatto esplodere, al fine di	
incutere pubblico timore e suscitare pubblico di=	.1. :
sordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi	
precisati al capo n.31;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Reati nn.31, 32, 33 commessi in Milano il 20.7.78;	

19)

IL SOLO ALUNNI :

- 34)del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P. per avere, in concorso con altre persone, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere vari ordi= gni ad alto potenziale all'interno della costruen= da Casa Circondariale di Bergamo, così provocando ingenti danni ad opere murarie, infissi, impianti elettrici e centrale termica dell'edificio; 35)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 C.P., 10 e 12 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi usati per commettere il reato di cui al capo N.34) e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
 - 36)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 13 Legge
 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con persone
 sconosciute, al fine di incutere pubblico timore,
 fatto esplodere gli ordigni ad alto potenziale di
 cui ai capi n.34) e 35);
 - 37)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 n. 2
 e 5 C.P. per essersi impossessato, in concorso con
 altre persone e, quindi, con l'aggravante del nu=

.. }

en e	20)	
		the second
	mero, di documenti vari relativi alla costruenda	
·	Casa Circondariale di Bergamo che sottraevano da=	
	gli Uffici della Casa stessa, in occasione della	
	devastazione di cui al capo n.34, con l'aggravante	
	pertanto, di avere usato violenza sulle cose;	
	Reati nn.34, 35, 36 e 37 commessi in Bergamo il	
	12.2.1977	
	ZONI MARINA - MAROCCO - BELLOLI - FELICE - ZANETTI	و الماء
	ZONI M. TERESA:	
	(essendo già stato giudicato l'ALUNNI con rito	*
	direttissimo)	
38	del delitto p. e p. dagli artt.81 1° c., 110 C.P.	
***************************************	e 21 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso	
	tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, al	
	fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, atten-	
	tare alla sicurezza pubblica e privata e commettere	
<u> </u>	i reati di cui al capo n.1, detenuto le seguenti	
	armi e i seguenti esplosivi:	
•	ARMI LUNGHE	Paragua terminda yan anja sejenatu te 🗼 🖚
	a)fucile "Anschutz" cal.22, matricola abrasa e pri=	
	ya di calcio;	lagarinest e tim trim gilikulga ar — 15.
	b)fucile "Remington", mod.1100, cal.12_matr.258522;	•
	c)carabina di fabbricazione sovietica "TO 3-17",	
	cal.22, matr.abrasa e priva di calcio;	<u> </u>
•	d)fucile "Remington" mod.1100, cal.12 con matricola	

	21)	
	1	•
	abrasa e canne mozze;	
	_e)fucile "Browning" cal.12 matricola abrasa;	
	+ C) LUCI LE DI OWNING LUCI LE	·····
•	f)carabina "Winchester", mod. 94, cal.44 Magnum,	
	2 - 20.00	
	matr. 37-58188, priva di calcio;	
	g)fucile "Franchi", cal.12 matr. abrasa e canne	
	mozze;	
	h)fucile "Remington", cal.12, modello 870, matri=	
	interior iteming con , care is, moderno ord, machine	.,
	cola T 673495 V;	
	i)mitra frabbricazione inglese "Sten"; cal. 9 pa=	
	rabellum, matr. 97932;	
	1) fucile "Breda" cal.12, matricola 630186, canne	·
	możze;	
	10226;	
	ARMI CORTE	
	m)pistola "Beretta", mod.35,cal.7.65,matr.621117;	
	n)pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.619158;	
	o)pistola "Beretta", mod.35, cal.765, matr.abrasa:	
	p)pistola "Walter P.P.K.".cal.7.65 matr.abrasa:	
*	q)pistola "Frommer", cal.7.65, matr. 221196;	
	r)pistola"Walther",PP, cal.7.65, matr.abrasa;	
	s)pistola "Colt Commander", cal.9 parabellum,	
	matr.abrasa;	
	t) Digtola WWolthows 20 and 7 CS rough allow	
	t)pistola "Walther"P.38, cal.7.65 parabellum,	
	matr. 9141;	
	u)pistola fabbricazione ungherese "Firebird",	
	cal.9_parabellum_matr. E_24329;	

v)pistola fabbricazione ungherese "Firebird",	
cal.9 parabellum matr. E 23993;	
z)pistola fabbricazione ungherese "Firebird",	÷
cal:9 parabellum matr. E:24571;	
a1)revolver "Colt Detective"; cal.38 special matri=	
cola abrasa; a cola a	
b1)revolver "Smith & Wesson", cal_38 special, matri=	
cola abrasa; (1911) libera de idealem, portigi	
c1)revolver_"Colt: Trooper",_cal_ 357 Magnum, matri=	
cola abrasa; 3500 T 101 M. Alexanda A. Cola abrasa; 3500	·
d1)n.=3 spezzoni di miccia detonante;	
e1)n.2 spezzoni di miccia a lenta combustione;	
f1)n. 3. detonatori;	
g1)n: 1 bomba a mano MK2, fabbricazione U.S.A;	·
39)del delitto p. e p. dagli artt.81 1° c., 110 C.P.,	
10 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in con=	
corso tra loro con ALUNNI Corrado ed altre persone,	
illegalmente detenuto le seguenti munizioni per	
arma da guerra nonchè le seguenti parti di armi da	•
guerra e comuni da sparo:	
a)n. 856 munizioni di vario calibro per armi	
da guerra;	
b)canna per pistola "Beretta" cal.9, matr.limata;	
c)massa battente per mitra cal.9;	
d)n. 4 caricatori per pistola cal.9 parabellum,	

	" "Firebird" matr.4229, 3943, 4705 e 4325;
	e)caricatore per pistola "Walther", cal.7.65;
	f)culatta per pistola "Webley & Scott", cal.7.65;
	g)n. 2 castelli per fucile;
en e	h)n. 1 caricatore per pistola;
Constitute match these sites are a real	i)massa battente per fucile automatico;
40	del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.
	e 3 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso
LAND	tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone,
16	alterato, al fine di renderne più agevole il porto,
.	l'uso e l'occultamento, le armi di cui alle lette=
BUNAL	re "a", "c", "d", "f", "g", "l", del capo n.38,
	segandone i calci o mozzandone le canne; ."
41	del delitto p. e p. dagli artt.81 1º c., 110 C.P.
and the second	e 23 L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra
	loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenu=
	to illegalmente le armi o le parti di armi clande=
	stine, in quanto con il numero di matricola limato
· · · · · ·	o prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d",
	"e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1" del
	capo 38 e di cui alla lettera "b" del capo n.39:
42	della contravvenzione p. e p. dagli artt.81 1° c.
	110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con
	ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente dete=
	nuto n.4118 munizioni di vario calibro per armi

AMOUNTAIN IN	24)	

	comuni da sparo:	
	Reati n.38, 39, 40, 41 e 42 accertati in Milano	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	il 13.9.1978;	
	ALUNNI - M. ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -	
<u></u>	ZANETTI - M. TERESA ZONI :	
43	del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 C.P.,	
	648 C.P., per avere, in concorso tra loro e con	
	altre persone, con più azioni esecutive del medesi-	and the second s
************	mo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da per=	-
	sone sconosciute, per procurarsi un profitto:	
	- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s",	
**	"u". "v". "z". nonchè le bombe di cui alla lette=	No. 100
	ra "g1", del capo n.38), provenienti da illecito	***
	commercio di armi da guerra o di ordigni esplo=	
	sivi nonchè da illecita introduzione nel terri=	
	torio dello Stato, per quanto riguarda armi e	
	bombe straniere:	
	- il fucile "Remington" di cui alla lettera "h"	
	del capo 38, di provenienza delittuosa in quanto	
	_acquistato_mediante_esibizione_di_documenti_per=	
a/ 1.a. a u . a a a a a a a a a a a a a a a	sonali (porto d'armi e carta d'identità) falsifi=	
	cati a nome di "CESTE Roberto", da persona così	
,	qualificatasi il 20.6.1978 presso la ditta	
<u></u>	"Hofmann Reinahart" di Zurigo:	
an againgtones and are common to the or and the	- i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lette=	

	25)
	re "b" ed "l", del capo n.38), compendio della ra=
	pina consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello
	in Viterbo il 16.8.1977;
	- il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f"
	del capo n.38 compendio del furto commesso in
	San Pietro Mosezzo fraz. Nibbia, cascina Lusarina
	il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA
·,	Luigi": - set of against two for transfer of
44)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 648
	C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	persone, con più azioni esecutive del medesimo
	disegno criminoso, acquistato o ricevuto da perso=
	na sconosciuta, per procurarsi profitto:
*	a) n.21 cartellini relativi ad altrettante carte
	di identità rilasciate dal Comune di Loreggia,
s d	nonchè un timbro tondo della stesso comune,
	provenienti da furto consumato tra il 2 ed il
	3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia;
	b) il libretto per licenza di porto d'armi numero
	007743 D ed un cinturone per pistola con emble=
	ma dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia.
	provenienti da rapine commesse in Milano il 18
•	marzo 1977 in danno dei rispettivi proprietari
	Renna Giovanni e Nicastro Michele:
	c) la carta di circolazione del motociclo targato

	VA 110948 proveniente da furto commesso in dan=
	no del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975
	in Varese;
e :	d)un passaporto proveniente da furto consumato in
	danno del proprietario Matteo Carpagnano, in
· .	Milano il 3.6.1978; 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
	e)la patente di guida e la carta disidentità en l
	provenienti dal furto commesso in danno del ti=
	tolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano
and the second s	etravil 4 ed dis 5.7.1978; not a busines sos lies
	f)il modello in bianco per carta di identità n
المتعد المقد منيا المشافعية ليساري	21 069260 proveniente da furto commesso 11 23
	settembre: 1974 in danno del Municipio di Castel
	w venere (Benevento); no contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del
	g)n.5 moduli per patenti di guida in bianco nn.
	A 9367088, A 9367090, A 9367100, A 9367256,
	A 9367257 provenienti da furto commesso in dan=
	no del Comune di San Giorgio a Cremano (NA);
	h)una carta di identità n.23299567 proveniente
	da furto commesso in danno del Comune di
·-	Caivano nel maggio 1974;
	i)n.20 modelli in bianco per carta di identità
	asportati da ignoti dal Comune di Portici tra
	il 30 ed il 31.5.1975;
	1)una carta di identità n.13194911 proveniente da

furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno
del Comune di Roma - XVI circoscrizione;
m) vari fogli complementari autentici per autovei=
coli, non commerciabili, e pertanto, sicuramen=
te di provenienza delittuosa;
45)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110-476-
482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro
e con altre persone, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, falsificato o contraf=
fatto in tutto o in parte:
a) il modello per carta di identità di cui alla let=
tera "h" del capo n.44 facendolo risultare rila=*
sciato dal Comune di Milano a "Santini Giusepppe"
(persona inesistente);
b) il modello per carta di identità di cui alla let=
tera "i" del capo n.44), facendolo risultare ri=
lasciato dal Comune di Milano a " Tarquinio
_Vincenzo ";
c) un certificato di idoneità a condurre automezzi
militari, del tutto falso, apparentemente rila=
sciato a "LERWIS ROBERT", persona, in realtà,
inesistente;
d) uno dei modelli per carta di identità di cui al=
la lettera "l" del capo n.44, apponendovi le
false generalità di "Severini Oscar" persona

-	28)	
	in_realtà inesistente;	
	e) cinque modelli in bianco per carte di circola=	
	zione per autoveicoli, integralmente falsi;	
	f) un modello in bianco per carta di identità, in=*.	
	to malmonto folco apponendovi il m 05606400.	
	tegralmente falso, apponendovi il n.25696420;	
	g) un modello in bianco per carta di identità, inte	
. ** * *,	g gralmente falso, apponendovi il n.33586296;	
	5 graimente raisus apponentovi it n. 33300230	
	h) un modello per carta di identità in bianco, inte-	
•	gralmente falso,apponendovi il n.20476176;	
	9	
	Reati nn.43, 44; 45 accertati in Milano il 13.9.78	•
	IL SOLO ALUNNI	
		200 T
46	del delitto p, e p. dagli artt.447, 482 C.P. per	<u> </u>
and Agent	avere formato un falso modello per carta di iden=	1 13
A.		
	tità, apponendovi il n. MOO61789, falsamente in=	
	testato a SEVERINI LORENZO ed apponendovi la pro-	
· '		
	pria fotografia;	
	accertato in Milano il 13.9.1978	
47	del delitto p. e p. dall'art. 496 C.P. per avere	
	fatto mendaci dichiarazioni sulla propria identi=	
	tà personale ad Ufficiali di P.G. della Questura	
	di Milano che, traendolo in arresto, in proposito	
	le intermedatane dichianande di essene Mossarini	•
	lo interrogavano, dichiarando di essere "Severini	
and the same of th	Lorenzo" ed esibendo la carta di identità contraf=	
	fatța di cui al capo precedente;	
	tacta of cut at capo precedence;	
	commesso in Milano il 13.9.1978	
	·	

29)

	404.6.7	
48)	del delitto P. e P. dagli artt. 81 cpv., 494 C.P.	
	per avere, con più azioni esecutive del medesimo	
	disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantag=	
	gio, indotto in errore i preposti dell'azienda	
	Tranviaria Milanese al rilascio degli abbonamenti,	
	attribuendosi le false generalità di Giagmoni Luigi	
	e Tarquinio Vincenzo, e, così, ottenendo il rila=	
	scio di due abbonamenti settimanali (rispettiva=	
	mente n.07536 e 99313) intestati a tali nominativi;	
	reato accertato in Milano il 13.9.78	
49	del delitto p. e p. dall'art.485 C.P. per avere; al	N _e se.
	fine di procurarsi un vantaggio, compiuto una fal=	en m
2 * 24*	sità in scrittura privata sottoscrivendo il con=:	
	tratto in locazione dell'appartamento sito in via	
	•	
	Negroli, 30/2 ed altri documenti ad esso relativi	
	a firma "Massimo Turicchia" e facendone uso trami=	
	te consegna a Capriotti Mariola, impiegata della	
	Società Amministratrice dell'appartamento:	
-	reato commesso in Milano il 7.6.78	
	ALUNNI e TURICCHIA :	
50	del delitto p. e p. dagli artt.110, 447, 482 C.P.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	per avere, in concorso tra loro, falsificato la	
	carta di identità del Turicchia, apponendovi la fo=	**
	tografia dell'ALUNNI perchè questi ne facesse uso.	·
	secondo quanto specificato al capo seguente;	

30)

51	del delitto p. e p. dagli artt.110, 494 C.P. per	
	avere l'ALUNNI, in concorso con il Turicchia che	
	gli aveva formito la propria carta di identità, al	
	fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore	
	Capriotti Mariola, attribuendosi::le false genera=	is an invest to 5 to
	lità di Massimo Turicohia, affermando di essere	
	architetto ed esibendo la carta di identità di cui	
	al capo n.50; contraffatta come sopra specificato	
	: reitrate a lifereato m.50 e 512 commessi in Milano,	
	inizio di Giugno 1978 c.c.	شاري دائيات د سست
	IL SOLO TURICCHIA (MAD. 2007) 125 . Y @ . Z 1375212 125	
52	del delitto p. e p. dagli artt.367, 61 n.2'C.P. per	
	avere, con denuncia diretta alla Questura di Bolo=	
	gna, affermato falsamente di avere subito il furto	
\$. ₁	del proprio borsello centenente vari documenti per=	:
	sonali, tra cui la carta di identità di cui al capo	
and a second experience of the second	n.50; commettendo il fatto per assicurarsi l'impu=	
	nità dal delitto di cui al capo n.50 e da quello	****
	[di-cui-al capo n.51;] TOMPORTURE THE CONTROL OF THE	·
	reato commesso in Bologna il 4.7.78	•
	ALUNNI - MARINA ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -	
	ZANETTI - M. TERESA ZONI :	•
53)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. 110, 468	
•	C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre	.

persone, con più azioni esecutive del medesimo di=

	segno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguen=	
	ti Enti pubblici e Pubblici Uffici: Questura di	
,	Varese; Prefettura di Milano; Ufficio Patenti;	
	Ambasciata della Repubblica Argentina;	
** *		
	reato accertato in Milano il 13.9.1978	a companya da a a a a a a a a a a a a a a a a a
AND THE PERSON NAMED OF TH	BELLOLI - ZONI M.T BIANCHI - ZANETTI - FELICE :	
54	1)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 21 Legge	
- 5	18.4.1975 n.110, per avere, in concorso tra loro-	
5	e con altre persone, detenuto, al fine di sovver=-	• - <u>.</u>
ببا	tire l'ordinamento dello Stato; di mettere in pe=	
TEREUNAL	ricolo la sicurezza della collettività e la vita	
	delle persone e, comunque, commettere il reato di	•
	cui al capo n. 1):	
	a)un fucile "Riot", cal.12 matr. P. 03770;	and a sub-control of the sub-con
	b)un fucile "Beretta" cal.12, con matricola limata	
en e	e canne mozze;	
1. 1 1.	c)una pistola "Beretta"cal.7.65 con matr.limata;	_ 94
	d)un revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special,	
	con matricola limata;	·
55	5)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14	ara per se
	L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra lo=	
	ro e con altre persone, portato illegalmente in	
	luogo pubblico le armi di cui al capo n.54);	
<u> </u>	6)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.	
¥	e 23 commi 3° e 4° L.18.4.75 n.110 per avere, in	
	gs 110	

•	32)	
15 44		
Sy 🤼 i et i		
	concorso tra loro e con altre persone, con più	
	azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,	
	illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico	
·	le armi di cui alle lettere "b", "c", e "d", di cui	
	al capo n.54), clandestine perchè prive del numero	
	di matricola o con questo abrase;	
57	del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 3 Legge	er in the
· ·		• 17
÷.	18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra.loro	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	e con altre persone, alterato, al fine di renderne	- 15 +
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, l'ar=	94 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	ma di cui al capo n.54) alla lettera "b", accor=	### **********************************
-	ciandone le canne;	**
58	della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,.697	
	C.P. per avere in concorso tra loro e con altre	
	persone, illegalmente detenuto n.335 proiettili di	
	vario calibro, munizioni per le armi comuni da	
4	sparo di cui al capo n.54);	
59	del-delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 648 C.P.	· ·
	per_avere, in concorso tra loro e con altre perso=	general constants of the second of the secon
	ne, con più azioni esecutive del medesimo disegno	
	criminoso, illegalmente acquistato o ricevuto da	
	persona sconosciuta, per procurarsi un profitto:	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a)un passaporto ed una patente di guida intestata	
	a Canters Ferruccio;	
	b)un passaporto USA intestato a Klink Jeannine	

33)	
Lyinne;	
c)un passaporto, una patente di guida, una carta	
d'identità ed una tessera mutualistica, domumen=	
ti tutti francesi, intestati a Audibert Emmanuel=	
le Solange;	
documenti tutti provenienti da furti commessi in	
danno dei rispettivi intestatari:	<u>.</u>
reati nn.54; 55; 56; 57; 58; 59 accertati in	
Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77	
BONATO - MAROCCO - FELICE - ZANETTI - M. TERESA ZONI	
e BELLOLI : Fire As consumer Carrot As a second	
60) del delitto p. e p. dagli artt.110, 56, 575, 577	
n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro, con	
l'aggravante della premeditazione, compiuto atti .	
idonei diretti in modo non equivoco a cagionare	
la morte di Mario Marchetti, contro il quale due	
di loro esplodevano vari colpi di pistola (almeno	
8), cagionandogli pericolo di vita e lesioni per=	
sonali, guarite in complessivi gg.135 con corri=	
spondente periodo di incapacità di attendere alle	
ordinarie occupazioni e con indebolimento dell'or=	
gano della deambulazione;	
61)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 C.P.	
10 - 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in	
concorso tra loro e con più azioni esecutive del	

The second secon	medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto
	e portato in luogo pubblico, una pistola cal.7.65
	usata per il reato di cui al capo precedente e, "
	pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2
, eramanin a manin i par	C.P. in relazione al solo delitto di porto illega=
* ·	le_didarma;
62	della contravvenzione prevista e punita dagli artt.
	110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, ile
	legalmente detenuto le munizioni per l'arma comune
.6	daysparo di-cui al capo n.61; il estendirone forcis
	reati nn.60, 61 e 62 commessi in Milano il simi i
	13:11:1978; : 30:20 fr. 200 Lougo
63)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.
	2, 5 e 7, 6T'n.2 C.P. per essersi impossessati, in
	concorso trallero e quindi con l'aggravante del
	numero delle persone, al fine di trarne profitto
	e commettere il reato di cui al capo 60, dell'auto
	vettura: "SIMCA" tg.MI-P-54479, Sottraendola alla
	proprietaria FIORENTINI Ornella, che l'aveva par=
	cheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori
	aggravanti di avere commesso il fatto con violenza
	ed uso di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'av=
	viamento del veicolo) su cosa esposta alla pubblica
	fede per necessità e consuetudine.
	In Milano, tra il 30 ed il 31.10.1978
64	del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv.648 C.P.

	per avere, in concorso tra loro e con più azioni
•	esecutive del medesimo disegno criminoso, acqui=
•	stato o ricevuto da persone sconosciute, per pro#
nga menjanin dan permenahan Sa	curarsi un profitto:
	a)documenti vari relativi alla autovettura targata
	MO. 379702, provenienti da furto commesso in
	danno del proprietario BARBATI Marco, in Modena
2	il 20.10.1978;
	b)una carta di identità della confederazione elve=
5.	tica n. 628 di Menzenau, di provenienza delit=
- B	tuosa;
	tuosa;
, 24	LA SOLA BELLOLI :
	65)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 21 Legge
en skame i Johann i ne o organis.	18.4.1975 n.110 per avere in concorso con altre
*	persone (tra le quali per un certo periodo, BATTI=
•	SALDO Massimo e PIROLI Sandra), al fine di sovver=
	tire l'ordinamento dello Stato, attentare alla si=
	curezza pubblica, e comunque, commettere il reato
•	di cui al capo n.1), detenuto:
•	a)una pistola "Beretta" cal.7.65 limata;
•	b)una pistola "Dreyse" cal.6.35 matr.limata;
	c)un revolver "Rast & Gaser" cal.32 matr.limata;
	d)un metro di miccia rapida;
	66)del delitto p. e p. dagli artt.12 e 14 Legge del

36) 14.10.1974 n.497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo indicate _____nel precedente capo n. 65); 67)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 23 - 3° e 4º comma L. 18.4.1975 n.110, per avere detenuto in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) ed illegalmente portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n.65 clandestine perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso 68)della contravvenzione p. e.p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Mas= simo e PIROLI Sandra) illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo: reati nn.65, 66, 67, 68 accertati in Compnanza il 3.4.79 ed in Milano il 2.6.1979 ALUNNI - MARINA ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -ZANETTI - M. TERESA ZONI - FORNI - KLUN - BIGNAMI e ZAMBIANCHI: 69)del delitto p. e.p. dagli artt.110, 635 comma 3° C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto

37)

	•
fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno	
ad alto potenziale dinanzi al commissariato di	
P.S. Lambrate di via Clericetti di Milano e provo=	
cando al Commissariato stesso ingenti danni, non=	
chè ad edifici ed autovetture circostanti;	·
70)del delitto p. e-p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.	
10 e 12 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso	
tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI	
Barbara, con più azioni esecutive del medesimo	
disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato	
in luogo pubblico k'ordigno esploso di cui al ca=	
po precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui	
ail'art.61, n.2 C.P. in relazione al solo delitto di	
porto illegale, commesso per eseguire il reato di	
cui al capo n.69);	
71)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge	All
14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro	·
e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,	
al fine di incuterne pubblico timore fatto esplo=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dere l'ordigno ad alto potenziale di cui ai capi	
nn.69 e 70;	·
reati nn.69, 70 e 71 commessi in Milano il 26.7.78	
72)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3°	
comma n.1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro	
e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,	

38)

si impossessavano, per procurarsi un ingiusto pro= fitto, mediante minaccia commessa con armi sui presenti e mediante violenza consistita nell'immo= ____bilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numero= si timbri del Comune di Montano Lucino, di circa L. 300.000 in contanti, di un certificato di resi denza intestato a SALA EZIO e di un modello di car= ta di identità che sottraevano negli Uffici del Comune dio Montano flucino ove avevano fatto irruzione, monché di una carta di identità che sottraeva= no a CERUTTI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso _____lil fatto in più persone riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presen= ti; and a sale record water two are Office gold and the 10,012 e 14 4.14.10.1974 n.497 per avere, in con= corso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara; con più azioni esecutive del me= desimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comunida sparo), un mitra (arma da guerra), ed una botti= glia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui allo

•		art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di
•		porto illegale;
	74	del delitto p. e p. dagli artt.1IO, 424 1° e 2°
		comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con
	• 2 -	altre persone tra le quali Barbara AZZARONI, allo
		scopo di danneggiare gli Uffici di Montano Lucino,
		causato un incendio negli Uffici stessi facendovi
	<u> </u>	esplodere una bottiglia incendiaria;
	75	del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge
MALE DI. W.	<u> </u>	14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro
- प्र		e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,
Min A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	al fine di incutere pubblico timore, fatto esplode=
Ø.		re una bottiglia incendiaria in occasione della
اؤمُ السب بيان		consumazione del reato di chi al.capo n.72);
••••		reati nn.72, 73, 74 e 75 commessi in Montano
		Lucino il 27.7.1978
	76	del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2°
	•	'comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e
•		con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,
		danneggiato il portone metallico di ingresso ed
***		altre strutture della autorimessa comunale di via
140	-	Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendo=
		vi esplodere nei pressi un ordigno ad alto poten=
• • •		ziale;
المراجعين	77)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge

% 	40)	
	14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro	*
	e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,	
	fatto esplodere l'ordigno di cui al capo preceden=	
	te al fine di incutere pubblico timore;	
	del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.	
	10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in	
. *	concorso tra loro e con altre persone tra le quali	
	AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del	•
	medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto	3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
-	e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo	
	di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante,	7
	pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione	
	al solo delitto di porto, dommesso per eseguire	en.
	i reati di cui ai 2 capi precedenti;	
	reati nn. 76, 77, 78 commessi in Bologna il 28.7.78	
	del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 19 e 2° :	
	comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e	· : ·
	con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,	an an annihalah kanada salah kanada a
	danneggiato il portone metallico ed altre struttu=	The state of the s
	re interne ed esterne del Comando Vigili Urbani	
	(Centro Civico) di via Beroaldo a Bologna, edifi=	
	cio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un	•
	ordigno ad alto potenziale;	· .
80))del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge	·
	14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro	·

	41)	
		-
	e con altre persone tra le quali AZZARONT Barbara,	
	fatto esplodere l'ordigno di cui al capo preceden=	
	te al fine di incutere pubblico timore;	
81)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.	
	10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in	
	concorso tra loro e con altre persone tra le quali	
 	AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del me=	
	desimo disegno criminoso, illegalmente detenuto	
	e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo.	
	di cui ai due capi precedenti con l'aggravante,	
	pertanto, di cui all'art.61 m.2 G.P. in relazione	
	al solo delitto di porto, commesso per eseguire	
	i reati di-cui ai capi precedenti;	
	reati nn.79,80 e 81 commessi in Bologna il 28.7.78	·
	FORNI - KLUN - ZAMBIANCHI - BIGNAMI :	
82	del delitto p. e p. dagli artt.110, 56, 575, 577	
	n_3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con al=	
	tre persone tra le quali AZZARONT Barbara, con l'ag	
-	gravante della premeditazione compiuto atti idonei	
	diretti in modo non equivoco a cagionare la morte	
	di Antonio Mazzotti, contro il quale esplodevano	
	numerosi colpi di arma da fuoco cagionandogli peri-	
- A Maria and Community and Co	colo di vita e lesioni personali "guarite in oltre	
<u></u>	12 mesi con l'incapacità di attendere alle ordina=	· .
	rie occupazioni superiore anche a tale periodo e	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

* 42)

con indebolimento permanente della funzione di pro=
tezione e contenzione della parete addominale non=
chè della funzione respiratoria";
83)del delitto p. e. p. dagli artt.110, 56, 575, 576
n.1 in relazione all'art.61.n.2 C.P. per avere, in
concorso tra loro e contaltre persone tra le quali
AZZARONI Barbara; compinto atti idonei diretti in
modo non equivoco a cagionare la morte di ROMOLO
RODOLFI; contro il quale espoldevano vari colpi di
arma da fuoco, con l'aggravante di aver compiuto
il_fatto per conseguire l'impunità del reato di cui
al capo precedente; in quanto il RODOLFI, testimone
di esso, ne stava: insegueddo glicautori materiali;
84)del.delitto.p.:e:p. dagli artt:110, 81 cpv. C.P.;
10, 12 e 14 L:14.10.1974 n.497, per avere, in
concorso tra loro e con altre persone tra le quali
AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del me=
desimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e
portato in luogo pubblico due armi comuni da sparo
usate per commettere i reati di cui ai due capi
precedenti e, quindi, con l'aggravante di cui allo
art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di
porto illegale di armi;
85)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697
C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre

43)

persone tra le quali AZZARONI Barbara, illegalmen=	
The second secon	
te detenuto le munizioni per le armi comuni da	
te detenato le manifichi per le armi comme de	
anno di mui al capo precedente:	
sparo di cui al capo precedente;	
00 00 04 05	
reati nn.82,83,84,85 commessi in Bologna il 15.5.78	
86)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv.; 624,	
625 nn.2, 5, 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessa=	
ti, in concorso tra loro e con altre persone tra.	
le quali AZZARONI Barbara e quindi, con l'aggravan=	~
te del numero, con più azioni esecutive del mede=	
simo disegno criminoso, al fine di trarne profitto	
Simo disegno di initiosop di ilino di didino profitoro	
a namaione il monto di cui al cano n 80 dell'Ilan-	
e compiere il reato di cui al capo n.82, dell'au=	_
400000	
tovettura "SIMCA 1100" tg.BO. 400679, sottraendola	**
al proprietario Gino Bonfiglioli, che l'aveva par=	
cheggiata sulla pubblica via, in Bologna il 14.5.78,	
e della Lambretta tg. BO. 136648 sottraendola in	
Bologna tra il 14 ed îl 15 Maggio 78 al proprieta=	
rio Mara Goldini che l'aveva parcheggiata sulla	
pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver	
pubblica via, con ic alteriori aggravanti di aver	
commesso il fatto con violenza e mezzo fraudolento	
Commesso II Tacco Con Violenza e mezzo Iraudotenco	
Annual Communication of the co	
(per l'apertura e l'avviamento dei mezzi) su cose	
esposte per necessità e consuetudine alla pubblica	
fede;	
87)del delítto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3°	
comma n.1 e 2 C.P. perchè in concorso tra loro e	
the contraction of the contracti	

con altre persone, per procurarsi un ingiusto pro=

si frage	44)
	fitto, si impossessavano mediante minaccia commes=
	sa con armi e mediante violenza consistita nel
	legare ed imbavagliare Ezio Bandera, Barbara Mar=
	chesini e Paola Bergani, presenti al fatto, rin=
	chiudendoli, poi, in uno stanzino, di documentazio=
	ne varia che sottraevano dagli Uffici della VISPLANT
	S.p.A. ove avevano fatto irruzione, con le aggra=
	vanti di avere commesso il fatto in più persone
No. of Addition Concession Conces	riunite e travisate con uso di armi e ponendo le
	persone predette in stato di incapacità di agire;
88	del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1. 433
. :	C.P. perche, in concorso tra loro e con altre per=
	sone e. quindi, con l'aggravante del numero, atten=
	tavano alla sicurezza degli impianti ENEL destinati
	alla trasmissione di energia elettrica per l'indu=
	stria "VISPLANT" facendo esplodere ordigni di alto
	potenziale che provocavano la caduta di un tralic=
	CIO ENEL:
89)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.
	10. 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in con=
	corso tra loro e con altre persone, con più azioni
	esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal=
	mente detenuto e portato in luogo pubblico le armi
Marin deli-marini dell'anticolori della de	comuni da sparo (almeno tre) usate per consumare
	il reato di cui al capo n.87 e gli ordigni esplosi=

·	
vi usati per consumare il reato di cui al capo	r n.
88), con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C	.Р.,
in relazione al solo delitto di porto illegale	·di·
armi ed_ordigni esplosivi;	
reato n.87 commesso in Castel Maggiore il 20.1	1.78;
reato n.88 commesso in San Martino di Bentivog	lio
il 20.11.1978;	· <u> </u>
reato n.89 commesso in entrambi i posti suddet	ti
in identica data;	Six
90)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 n	n. 2,
5 e 7 C.P. per essersi impossessati, in concor	rso
tra loro e con altre persone, al fine di trarn	e pro=
fitto, della autovettura FIAT/126 tg.BO. 74776	4 "."
sottraendola al proprietario ZUFFA Vittorio ch	l e
l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con l	e
aggravanti di aver commesso il fatto in più di	tre
persone, con violenza e mezzo fraudolento (. pe	r
l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa e	spo=
sta per necessità e consuetudine alla pubblica	
fede;	<u> </u>
reato commesso in Bologan fra il 2 ed il 3	
dicembre 1978;	
91)del delitto p. e p. dagli artt.110, 420 C.P. p	er
avere, in concorso fra loro e con altre person	e
compiuto atti diretti a danneggiare o distrugg	ere

${\tt LEGISLATURA~VIII~--~DISEGNI~DI~LEGGE~E~RELAZIONI~-~DOCUMENTI}$

The second secon	un impianto di elaborazione dati, tentando di fare	
	esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi	
ingga aka kan sana sa	all'ingresso del centro elaborazione dati della	
AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	Banca del Monte di Bologna (vid Del Monte angolo	
	via delle Donzelle); see affect on a carolination	
92)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,	
	9,:10 e:12 Legge:14.10.1974 n.497 pen avere, in	
	concorso trattoro e con altre persone acon più	
	azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,	
	illegalmente fabbricato, detenuto e portato in 16	
	luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo	=======================================
	precedente con l'aggravante di cui all'art.61 m.2	
	C.P. Un relazione al solo delitto di porto illega	
	Te_dell fordigno, perchè commesso per eseguire il	MILANO
	reato dirculmal capo precedente: ************************************	. •
	reati nn.91 e 92 commessi o accertati in Bologna	! ! !
	il 4.12.1978:0 00000 sever le monte mine areconoci	-
93	del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 648	•
: ************************************	C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre	
	persone, acquistato o ricevuto da persone scono=	
	sciute, con più azioni esecutive del medesimo dise=	
No.	gno criminoso, al fine di procurarsi un profitto,	
	documenti vari, (biglietti, elenchi di numeri tele=	
	fonici, relazioni di rendiconto del 1976)provenien=	
و الراسية والساسوية	ti dal furto commesso in danno dell'I.N.A.M. di	

Bologna all'inizio della seconda decade del mese
di dicembre del 1978, nonchè una macchina da scri=
vere "OLIVETTI" "Linea 98", proveniente dal furto
commesso in danno dell'Università degli Studi di
Bologna, Facoltà di Lettere, tra il 9 ed il 10
marzo 1978;
reato accertato in Bologna il 19.12.1978
94)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° c.
n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre
persone, si_impossessavano, per.procurarsi un in=
giusto profitto, mediante minaccia commessa con.
armi sui presenti, di una pistola d'ordinanza
"Beretta" cal.7.65 che sottraevano al Vigile Grilli
Giorgio, di n. 4 berretti da vigile urbano, di
una giacca a vento di ordinanza e di timbri vari
di ufficio, sottraendo il tutto negli uffici del
Comando Vigili Urbani del quartiere San Donato,
sito in via Beroaldo n.4 Bologna, ove avevano fat=
to irruzione, con le aggravanti di avere commesso
il fatto in più persone riunite e con armi;
95)del delitto p. e.p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,
10, 12 e.14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in con=
corso tra loro e con altre persone, con più azio=
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, ille=
galmente detenuto e portato in luogo pubblico una

NAME OF STREET	48)	
	pistola servita per il reato di cui al capo pre=	
	cedente e, pertanto, con l'aggravante di cui allo	
	art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di	
	porto; nonchè per avere illegalmente portato in	
	luogo pubblico la pistola "Beretta" cal. 7.65,	
	provento del reato di cui al capo precedente;	·
	reati nn.94 e 95 commessi in Bologna il 7.4.1978	To the second se
	BIGNAMI e ZAMBIANCHI (essendo stati già giudicati	<u>د.</u> رد
	con rito direttissimo il FORNI ed il KLUN)	
96	del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 21 L.	and the second s
	18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro	
	e con altre persone tra le quali Dante FORNT e	
· .	Paolo KLUN, detenuto, al fine di sovvertire l'or=	
<u></u>	dinamento dello Stato, attentare alla sicurezza	·
· ·	pubblica e privata e commettere il reato di cui	
•	al capo n.1):	
	a)una pistola "Beretta" cal.9,con matr.abrasa;	
	b)una pistola "Beretta" cal.9, con matr.abrasa;	
	c)una pistola "Beretta" cal.7.65 con matr.abrasa	
	e con silenziatore;	
	d)una pistola "Walther PPK" cal.7.65 con matr.abra=	
	sa	
	e) un revolver "Smith & Wesson" cal. 357 magnum,	
	con_matricola_abrasa;	
	f)un limitato quantitativo di esplosivo;	

49)	
	•
97)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 23 3°	
c. L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra	
loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI	
e Paolo KLUN e, quindi, con l'aggravante del nume=	
ro, illegalmente detenuto le armi indicate al capo	
precedente, clandestine perchè prive del numero	
di matricola o con lo stesso cancellato;	
98)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697	
C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre	
persone, tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN e,	
quindi, con l'aggravante del numero (art. 112.n.1	
C.P.), illegalmente detenute n.128 munizioni per	
armi comuni da sparo di vario calibro;	
KLUN - FORNI - BIGNAMI - ZAMBIANCHI	
99)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 648	
C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre	
persone, con più azioni esecutive del medesimo	
disegno criminoso, acquistato o ricevuto da per=	
sone sconosciute per procurarsi un profitto le	
armi di cui alle lettere "a", "b", ed "e" del	
capo n.96 di provenienza delittuosa;	
reati nn.96, 97, 98, 99 accertati in Bologna	
il_19.12.1978;	~~
CARPANI - GIUDETTI in Carpani :	
100)del delitto p. e p. dagli artt.81, 110, 378 C.P.	

	per avere, in concorso tra loro e con più azioni e=	
primario difficiente de la capital de la cap	secutive del medesimo disegno criminoso, aiutato	
All the second s	GRANATA ANNA MARIA ad eludere le investigazioni del=	
	l'Autorità in relazione al reato di cui al capo n.1.	
	dichiarando all'Autorità Giudiziaria di ignorare se	
	la_GRANATA_avesse formito il loro recapito telefo=	
	nico al proprietario di un appartamento servito come	
	base terroristica, preso in locazione dalla GRANATA e	•
	e, comunque, negando che quest'ultima li avesse in=	eta a esas .
4	formati della circostanza e inoltre, per avere pre=	TRIP
	ventivamente consentito che la GRANATA fornisse	
	tale numero telefonico al proprietario dell'abita=	1
	zione sita in Cusio: ***** a zong len receipa	- I
	reato commesso in Milano fino all'11.4.1979 (conte=	AB TO SECTION OF THE
	stazione così integrata all'udienza del 21.4.1980).	eres.
	Con l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. in.	e i i e e e e e e e e e e e e e e e e e
	relazione ai reati di cui ai capi 2,3,4,5,6,8,9,	
	10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,25,27,31,32,33,38,	
	39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57,58,59,60,61,	
	62,64,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,	
	84,85,89,91,92,93,95,96,97,99, perchè commessi in	
	più di cinque persone;	
	Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per	
, where	ALUNNI e MAROCCO in relazione a tutti i reati loro	
	contestati, e per BELLOLI in relazione ai soli rea=	

and the second second second	ti di cui ai capi 65, 66, 67, 68, per averli com=
	messi durante il tempo in cui volontariamente si
	sottraevano alla esecuzione di ordini o mandati di
	cattura emessi a loro carico;
era	Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in
The supplementary and supplement and the supplementary and the sup	relazione ai reati di cui ai capi n. 17, 22, 26,
No. and the second seco	38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 57, 58, 59,
	64, 96, 98, 99 della rubrica;
man and an advance of the state	commessi tutti per eseguire il reato di cui al capo
	n. 1) o per assicurarsi l'impunità da questo.
5 e	PROCESSO N. 66/79 R.G.
	IMPUTATI
a magazina coperana fara	BATTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERE' -
	ORRU' - COLOMBO - BALICE - BELLOLI :
	del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 1° comma,
	302 in relazione agli artt. 270, 284, 286 C.P. per
<u>.</u>	avere, in concorso tra loro e con altre persone,
	promosso, costituito ed organizzato una banda arma=
ter	ta al fine di sovvertire violentemente gli ordina= .
•	menti economici e sociali costituiti nello Stato,
	di promuovere un'insurrezione armata contro i pote=
	ri dello Stato e di commettere fatti diretti a su=
	scitare la guerra civile nel territorio dello Sta=
	to, attraverso la consumazione, altresì, di numero=
	si reati quali omicidi, furti, rapine e ricettazio=

4jn v#	52)		
	•		
		•	
	ni, detenzione e porto di armi comuni e		
	nonchè di esplosivi, di falsificazioni d	i documen=	
	ti ed altro, di attentati alla pubblica	sicurezza	:
	ed alla privata incolumità, nonchè di al	tri reati,	
	elaborando un piano teorico-tattico, di	sostegno	
	alle szioni materialmente compiute e da	compiere,	
	da diffondere su tutto il territorio naz	ionale,	
	al fine, anche, di reclutare nuovi adere	nti alla	
	organizzazione.		
	Banda armata operante su tutto il territo	orio dello	
	Stato, ed in particolare in Milano (sede	del Centro	
.	organizzativo e logistico) e zone limitro	ofe fino	
	al 27.5.1979.	<u> </u>	
	ORRU'		
2	del delitto p. e p. dall'art.21 L. 18.4.1	-	
	per avere detenuto n.41 detonatori di com	mposizione	
140	diversa, n.2 candelotti contenenti ciasci	mo gr.100	the thinks a second of
	di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi	(contenen=	was a second second
	ti bulloni in ferro) già predisposti, un	frammento	
	di candelotto esplosivo alla gelatina e d	complessivi	
	mt.3,55 di miccia a lenta combustione, a	l fine di_	
	sovvertire l'ordinamento dello Stato, di	attentare	 -
	alla sicurezza pubblica e privata, e com	ınque, com=	
	mettere il reato di cui al capo 1).		
	Accertato in Casciago il 28.5.1979		-

53)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:
	-
BATTISALDO e PIROLI ;	
3)del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 Legge	!
18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro,	:
detenuto n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7.65	
e cal.6.35, nonchè un revolver cal.32) ed un metro	
di miccia rapida al fine di sovvertire l'ordinamen=	
to dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica	
e privata e, comunque, commettere il reato di cui	
al capo 1)	·
Accertato in Comunanza il 3.4.1979:	
4) del delitto p. e p. dagli artt.110. 61 n. 2 C.P.	
12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso	
tra loro ed al fine di commettere il reato di cui	
al capo 1), illegalmente portato in luogo pubblico	
le tre armi di cui al capo 3);	
5)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P. e	
23 - 3° e 4° comma L. 18.4.1975 n.110 per avere,	
in concorso tra loro ed al fine di commettere il	
reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto e	
portato in luogo pubblico, con più azioni esecuti=	·
ve del medesimo disegno criminoso, le armi di cui	
al_capo 3), clandestine, perchè_sprovviste_del_nu=_	
mero di matricola o con lo stesso cancellato;	
6)della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697,	
61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al	
	1

54)

fine di commettere il reato sub 1), illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo. Reati nn.4, 5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79 BATTISALDO - PIROLI e BELLOLI :

- 7)del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61 n.2 C.P. e, per il BATTISALDO e la PIROLI, anche dell'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e com= mettere il reato di cui al capo n.1 acquistato o ricevuto la BELLOLI da persona sconosciuta ed il BATTISALDO e la PIROLI dalla BELLOLI, o, comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n.3) (la pistola Beretta cal.7.65 matr.8001178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUSSINO Rinaldo. Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.7 in luogo sconosciuto per la BELLOLI ed in Luino per il BATTISALDO e la PIROLI . BRUSA:
- 8)del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "1", falsificato la carta di identità francese n.396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI CHRISTIAN e la sua fotografia. CARCANO :
- 9)del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P.

55)

per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI JEAN CLAUDE e la sua foto= grafia.

COLOMBO:

- 10)del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figue ravano le generalità di RODRIGUEZ CARLOS LOPEZ e la sua fotografia;
- 11)del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichiarato agli Ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fermo di P.G., di es= sere Rodriguez Carlos Lopez nato a Barcellona il 25.7.1953 .

BELLERE':

12)del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), falsificato la carta d'identità francese intestata a CARDELLI EMANUELLE, apponendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione.

BRUSA - CARCANO - COLOMBO - BELLERE':

13)del delitto p. e p. dagli artt. 648-61 n.2 C.P. per

56)

	avere, al fine di procurarsi un profitto e commet=
	tendo i reati appresso indicati, acquistato o rice=
A prices gamma a subjektiva subjektiva reprinterija versali ija ini selle kan ma selle	vuto da persona sconosciuta, i documenti di identi=
	tà loro sequestrati e rispettivamente indicati nei
	capi nn.8, 9, 10, 12, tutti di provenienza delit=
	tuosa.
	CARCANO:
1	4)del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P.
	per avere, al fine di procurarsi un profitto e com=
	mettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o
	ricevuto da persona sconosciuta, la patente di gui=
	da francese rilasciata a POLLICE FLAVIO BRUNO, se=
	questratagli indosso, patente di provenienza delit=
	tuosa.
	BRU_SA:
15	del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P.
	per avere, al fine di procurarsi un profitto e com=
	mettere il reato di cui al capo n.1), acquistato o
	ricevuto da persona sconosciuta, la carta di iden=
	tità rilasciata dal Comune di Milano ad AGOSTINI
	BRUNA, documento proveniente dalla rapina consumata
\$	111.5.79 in danno di Valtorta Edwino in Milano.
	Reati dal n.8 al n.15 accertati in Como il 27.5.79
	e commessi in luogo sconosciuto, in epoca immediata=
	mente anteriore a tale data:

16)del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 C.P.
L. 18.4.1975 n.110, per avere, in concorso con
MARIA ROSA BELLOLI, MARIA TERESA ZONI, ZANETTI
GIANNANTONIO, PIETRO GUIDO FELICE, SERGIO GIANCHI
e, quindi, con l'aggravante del numero delle perso=
ne, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento
dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza
della collettività e la vita delle persone e, comun=
que, commettere il reato di cui all'art. 306 C.P.,
le_seguenti armi:
un fucile cal.12 Riot matr. P 03770;
un fucile cal.12 Beretta a canne_mozze e_matri=
cola limata;
una pistola Beretta cal.7.65 con matr.limata;
- un revolver cal.38 special con matr.limata;
17)del_delitto p. e p. dagli_artt.110, 112, n. 1 C.P.
12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concerso
con le persone indicate sub n.16 è, quindi, con
l'aggravante del numero delle persone, portato il=
legalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo
n.16);
18)del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv.
C.P. e 23, 3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per ave=
re, in concorso con le persone indicate sub n.16) e,
quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni

58)

esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal=
mente detenuto e portato in luogo pubblico, il fu=
cile Beretta cal.12, la pistola cal.7.65 Beretta ed
il revolver cal.38 special Smith & Wesson, armi
clandestine, elencate nel capo n.16), perchè prive
del numero di matricola o con lo stesso abraso;

- 19)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 112

 n.1, 697 C.P. per avere, in concorso con le perso=

 ne.indicate.sub 16) e, quindi, con l'aggravante del

 numero, illegalmente detenuto n.335 proiettili di

 vario calibro, munizioni per le armi comuni da spa=

 ro di cui al capo n.16);
- 20)del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 648,

 81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone
 indicate sub n.16), con più azioni esecutive del
 medesimo disegno criminoso; acquistato o ricevuto,
 da persone sconosciute, per procurarsi un profitto,
 un passaporto ed una patente intestati a CANTERS
 Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di
 identità ed una tessera mutualistica, documenti fran=
 cesi intestati ad AUDIBERT EMANUELLE SOLANGE, un
 passaporto U.S.A intestato a KLINK Jeannine Lyinne,
 provenienti da furti commessi in danno dei rispet=
 tivi intestatari.

Reati nn.16, 17, 18, 19 e 20 accertati in Varese

59)

il 15.6.77 ed il 29.9.77 .

BALICE:

21)del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110

per avere detenuto una pistola, non meglio identi=
ficata, arma comune da sparo, al fine di sovverti=
re l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicu=
rezza pubblica e privata e, comunque, commettere
il reato di cui al capo n.1.

Reato accertato in Saronno il 24.3.1979

C A R C A N O :

22)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10 e 12 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso
con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e
portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, n.2 ordigni esplo=
sivi ed incendiari, costituenti armi da guerra, ai

In Milano, il 5.2.77

sensi dell'art.1 L.18.4.75 n.110 .

BRUSA e BELLERE' :

23)del delitto p. e p. dagli artt.110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, aiutato BATTISALDO MASSIMO e PIROLI SANDRA, latitanti, a sottrarsi al= le ricerche dell'Autorità indicando loro BRUSA una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quel= la di DE SILVESTRI in Roncaglia) ove rifugiarsi e

	nascondersi momentaneamente e facendo BELLERE' da
	intermediaria presso il De Silvestri perchè costui
-10-1-170-070-0-1-170-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	ospitasse i due latitanti.
	In Milano, in epoca anteriore e prossima al 27.5.79
	(reato contestato a BELLERE' all'udienza del 15
	aprile 1980)
	COLOMBO - BELLERE' - BATTISALDO :
24	del delitto p. e p. dagli artt.110, 306, 2º comma,
	302 C.P. in relazione agli artt. 270, 284, 286 C.P.
	per avere, in concorso tra loro e con altre persone,
	tra cui ALUNNI CORRADO, ZONI MARINA, MAROCCO ANTO=
	NIO, BELLOLI MARIA ROSA, BONATO DANIELE, FELICE
	PIETRO GUIDO, ZANETTI GIANNANTONIO, ZONI MARIA TE-
	RESA, GRANATA ANNAMRIA, BIANCHI SERGIO, TURICCHIA
	MASSIMO, KLUN PAOLO, FORNI DANTE, BIGNAMI MAURICE,
	ZAMBIANCHI PAOLO, AZZARONI BARBARA (tutti membri a
	vario titolo della stessa organizzazione), parteci=
	pato a bande armate operanti sotto varie sigle,
	quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBAT=
	TENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA! TERRI=
	TORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI DI ATTACCO",
	"BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI",
es e se companya de se se de	tutte riconducibili ad una unica struttura associa=
***************************************	tiva ed identica matrice ideologica, al fine di
	sovvertire violentemente gli ordinamenti economici

e sociali costituiti nello Stato, promuovere un!in=
surrezione armata e suscitare la guerra civile nel
territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o
aderivano ad un piano teorico e realizzavano una
strategia operativa in particolare diretti:
a)alla consumazione di numerosi reati quali stragi,
omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro
l'incolumità pubblica e le persone, previsti come
mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue
strutture periferiche;
b)alla diffusione sul territorio nazionale della
lotta armata attraverso la aggregazione di altre
persone;
c)alla diffusione del programma teorico e delle tec=
niche di realizzazione dello stesso;
d)alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni
per il finanziamento ed approvvigionamento della
banda;
e)alla consumazione di reati di ricettazione e fal=
sità di documenti e sigilli per la "copertura"
personale dei membri della banda ed il reperimen=
to di "basi" per la stessa;
f)alla costituzione di depositi di armi, munizioni,
esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività
della banda, ed alla diffusione delle tecniche di
The state of the s

· 62)

impiego di essi;

g)ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obietti= vi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in partico= lare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato, per gli imputati COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO fino alla fine del 1978 - inizio 1979, all'atto cioè, della individuazione di vari centri logistici della organizzazione e della cattura di alcuni tra i costitutori ed organizzatori della banda.

Con la recidiva generica reiterata infraquinquennale per B R U S A;

con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P. per il solo reato sub. n.1 per i soli BATTISALDO e PIROLI, limitatamente al periodo 5.4.79 - 27.5.79 .

DE SILVESTRI G.

25)del delitto p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiu=
tato MASSIMO BATTISALDO e SANDRA PIROLI, latitanti,
a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo

63)	
loro ospitalità e consentendo di nascondervisi nel=	
la propria abitazione sita in Roncaglia (SO).	
In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al	
27.5.1979.	
COLLI M. e ORRU! A. :	
26)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 624,	
61 n.11 C.P. per essersi impossessati, al fine di	-
trarne profitto, di una fotocopia della piantina	
della Caserma dei C.C. di Saronno, nonchè di una	·
piantina della provincia di Varese, sottmaendo il	
tutto, con più azioni esecutive del medesimo dise=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gno criminoso, dagli Uffici della Amministrazione	
Provinciale di Varese presso cui la COLLI era im=	- Programme
piegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggra=	
vante dell'abuso di relazioni di ufficio.	
Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e pros=	
sima a quella dell'accertamento (29.5.1979). (Reato	
contestato a Orrù all'udienza del 15.4.80)./	
LETTIERO G. :	
27) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, deponen	**
do come teste innanzi al Giudice Istruttore di Mi=	
lano il 7.6.79, affermava il falso e taceva quanto	:
a sua conoscenza sui fatti sui quali era interroga=	
to, in particolare affermando di nulla sapere circa	
le persone che frequentavano la casa di Riviera di	

થ <u>ે</u> જ ે	64)
	Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e
	circa la destinazione della casa stessa come punto
	di incontro di persone facenti parte di una banda
	armata, negando di avere portato via dalla casa stes=
	sa materiale comunque riferibile ad attività ille=
	gale di tali persone ed affermando di avere provve=
	duto spontaneamente a sgomberare la casa sopraddet=
	ta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato
<u> </u>	in realtà depositato;
23	\del delizto di qui agli anto,31 apv.=378 7.9, per=
	chè, con più azioni esecutive del medesimo disegno
	criminoso, dopo la consumazione del delitto di ban=
	da armata ascritto a Battisaldo Massimo, a sua moglie
	Piroli Sandra ed altre persone in parte già identifi=
	cate, aiutava le stesse ad eludere le investigazio=
	ni dell'Autorità asportando materiale illegale, re=
	ne, dall'appartamento indicato sub "27 " e commet=
	tendo la falsa testimonianza di cui allo stesso
	capo " 27 ".
	Reati nn. 27 e 28 commessi in Luino (e dintorni) e
	Milano, fino al 7.6.79 .
	Con la recidiva reiterata per Lettiero.
	PROCESSO N. 11/80 R.G.
	IMPUTATI

	65)
	BRUSA FABIO :
	A) in concorso con ALUNNI CORRADO, ZONI MARINA,
۰	MAROCCO ANTONIO, BELLOLI MARIA ROSA, FELICE
	PIETRO GUIDO, BIGNAMI MAURIZIO, ZAMBIANCHI
	PAOLO, ed altre persone tra le quali Barbara
	AZZARONI -
1	del delitto p. e p. dagli artt.110-306-302 in rela=
	zione agli artt.270-284 e 286 C.P. per avere costi=
	tuito ed organizzato bande armate operanti sotto va=
	' rie sible, quali "PRIMA LINGA", "TORMAZIONI COMUNI=
	STE COMBATTENTI", "SQ.ARMATE PROLETARIE". "UNITA"
	TERRITOR.COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO".
	"BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI".
	tutte riconducibili ad una unica struttura associa=
	tiva ed identica matrice ideologica, al fine di sov=
	vertire violentemente gli ordinamenti economici e
	sociali costituiti nello Stato. A tal fine, elabora=
•	vano un piano teorico e realizzavano una strategia
	operativa in particolare diretti:
	a)alla consumazione di numerosi reati quali stragi,
	omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro
	la incolumità pubblica e le persone, previsti co=
	me mezzo di disarticolazione dello Stato e delle
	sue strutture periferiche:
	b)alla diffusione sul territorio nazionale della lot=
	io/dira diriusione sur territorio nazionale della lot=

	I	•
eg s	66)	
	ta armata attraverso la aggregazione di altre per-	
	ta armata attraverso ta aggregazione di attre per-	
	sone;	
	c)alla diffusione del programma teorico e delle tec-	
	niche di realizzazione dello stesso:	
	d)alla consumazione di rapine, furti e ricettazione	
	per il finanziamento ed approvvigionamento della	
	per II linanziamento ed approvvigionamento della	- \
	banda:	-
		. 0
<u> </u>	e)alla consumazione dei reati di ricettazione e fal=	<u> </u>
	sità in documenti e sigilli per la "copertura"	, C
	personale dei membri della banda ed il reperimen=	
	to di basi della stessa:	b
	to 41 5031 40110 300300.	F
	f)alla costituzione di depositi di armi, munizioni,	
		П
	esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività	
	della banda, ed alla diffusione delle tecniche di	
		Ų
	impiego di essi:	
	g)ad una attività di schedatura e documentazione su	
	gyaa ana arezvies ar seneaueura e accumententone su	3
	personaggi politici, industriali e commercianti.	
	au giompoliati magistmati appantononti alla D.C.	
	su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S.	- F
	all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione	
	carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi	<u> </u>
	da colpire.	~ *
		U
	Bande operanti sul territorio nazionale, in partico=	
	lare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite	,
		*
	ed organizzate in Milano; reato consumato fino al	
	momento dell'arresto degli imputati detenuti e tut=	
	momento dell'allesto degli imputati detenuti e tut=	
		TLE

67)	
tora permanente per quelli latitanti.	
2)del delitto p. e p. dagli artt.110-81 cpv 303 in	
relazione agli artt.302-270-284-286 C.P. per avere,	
in concorso tra loro, pubblicamente istigato a com	
mettere reati di associazione sovversiva costituita	
in banda armata, di insurrezione armata contro i	
poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque,	
per avere pubblicamente fatta l'apologia di tali	
reati, mediante la redamione e diffusione di volan=	
timi mivándicanti singoli episodicaminones (in	
parficolare quelli di cui ai capi 4-8-12-30-42-45-	
47-48-49-50-51-52-53-84-89-90) e di documenti illu-	
strativi della ideologia delle bande ærmate di cui	
facevano parte, commettendo i fatti con più azioni	
esecutive del medesimo disegno criminoso:	
3) del delitto p. e p. dagli artt.110-81 cpv272 C.P.	
per avere, in concorso tra loro e con più azioni e=	
secutive del medesimo disegno criminoso, fatto pro=	
paganda nel territorio dello Stato per il sovverti=	
mento violento degli ordinamenti economici e socia=	
li in esso costituiti, mediante la redazione e dif=	
fusione di volantini rivendicanti singoli episodi:	,
criminosi (in particolare quelli di cui al capo n.2	
e di documenti illustrativi della ideologia delle	
bande armate di cui facevano parte:	

or the state of t	68)
	Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi a nei tempi-di-
	diffusione dei volantini e dei documenti;
	accertati in Milano il 13.9.78 e l'11.1.79 ed in
	Bologna il 19.12.78 -
	B) in concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROC=
	CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Giannanto=
	nio, FELICE Pietro Guido, ZONI Maria Teresa -
4	del delitto p. e p. dagli artt.110-56-575-577 1°
	comma N.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con
	altre persone, con premeditazione, compiuto atti i=
	donei diretti in modo non equivoco a cagionare la
	morte di Francesco Giacomazzi, esplodendogli contro
	vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni
***	personali e pericolo di vita;
5	del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv110 C.P 10
	- 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in con=
Mark the Control of t	corso tra loro e con altre persone, con più azioni
	esecutive del medesimo disegno criminoso,illegalmen=
	te detenuto e portato in luogo pubblico una pistola
	cal.7.65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.
	61 n.2 C.P., in relazio-ne al solo delitto di porto
	illegale, per avere commesso il reato al fine di e=
	seguire quello di cui al capo n.4;
6)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110-697 C.P.,
-	per avere, in concorso tra loro e con altre persone,

	69)
	illegalmente detenuto le munizioni per l'arma comu=
	ne da sparo di cui al capo n.5;
	Reati nr.4-5 e 6 commessi in Milano il 10.5.1978
	n)del delitto p. e p. dagli artt.110-624-625 nn.2-5
	e 7 = 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in
	concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con
	l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto
	e consumare il reato di cui al capo n.4, della au=
	tovettura "SIMCA" 1000 tg.MI-S 84524, sottraendola
	al propriatanio DENTI FORTUMATO, the l'aveva pare.
	cheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggra=
	vanti di avere commesso il fatto su cosa esposta
***	per necessità e consuetudine alla pubblica fede,
	valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'a=
	pertura e l'avviamento del mezzo.
	In Milano, il 2.5.1978
	8)del delitto p. e p. dagli artt.110,56,575,577 1°
	comma n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con
	altre persone, con premeditazione, compiuto atti i=
	donei diretti in modo non equivoco a cagionare la
·	morte di Marzio ASTARITA, contro il quale esplode=
	vano numerosi colpi di pistola che determinavano
	allo stesso pericolo di vita e lesioni personali:
	9)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14
	Legge 14.10.1974 n.497, 61 n.2 C.P., per avere, in

缘 .	70)		
	concorso tra loro e con altre persone, al fine di		
	commettere il reato di cui al capo n.8, illegalmente		
	portato in luogo pubblico una pistola cal.7.65, già		
<u> </u>	detenuta ed usata anche per commettere il reato di		
	cui al capo n.4;		1
10	della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697		}
	C.P., per avere in concorso tra loro e con altre		<u> </u>
-	persone, illegalmente detenuto le munizioni usate	Ū	<u></u>
	per commettere il reato di uni al capo n.8:		•
	Reati nn. 8.3 e 10 commessi in Milano 1111.5.1978		-
11	del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2.		<u> </u>
-	5 e 7. 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e		-
	con altre persone, e quindi con l'aggravante del nu=		1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mero, si impossessavano, al fine di trarne profitto.		1
	dell'autovettura FIAT/127 tg.COMO925344. sottraendo=		
	la al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parchec		,
	giata sulla pubblica via, commettendo il fatto va=		<u>. </u>
	lendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'aper=	F	•
	tura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessi=		
	tà e consuetudine alla pubblica fede, per commettere		<u> </u>
	il reato di cui al capo n.8	() —
	In Como, il 24.4.1978		
12	del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 61 n.10.		
	110, 56, 575, 577 1° comma n.3 C.P., per avere, in		
	concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti		
		TLS	

71)

idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di <u>PEROSINO Claudio</u> e <u>BRESSAN Guido</u>, carabi= nieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;

- 13)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in

 concorso fra loro e con altre persone e con più a=

 zioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

 illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico

 n.2 fucili cal.12 usati per consumare il reato di

 cui al capo precedente e, quindi, con la circostan=

 za aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in rela=

 zione al solo delitto di porto illegale d'arma;
- 14)del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2° com=
 ma n.3 in relazione all'art.625 n.7 C.P., per avere,
 in concorso tra loro e con altre persone, danneggia=
 to l'automezzo militare, destinato a pubblico ser=
 vizio, indicato al capo n.12, in quanto i colpi e=
 splosi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangeva=
 no i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
 Reati nn.12, 13 e 14 commessi in Novara
 il 18.1.1978;
- 15)del delitto p. e p. dagli artt.110, 605 C.P. per a=

vere, in concorso tra loro e con altre persone, pri=
vato della libertà personale MEDA Michele, AMICO
Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate
al successivo_capo n.16;
16)del delitto p. e p. dagli artt.110, 610 cpv. in re=
lazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso tra
loro e con altre persone, agendo con armi, travisa=
ti_ed_in_più persone_riunite,_costretto_con_violen=
za e minaccia MEDA Michele, AMTCO Luca e CONTRO
Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di
"RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto ir=
ruzione, un messaggio registrato su nastro rivendi=
cante il tentato omicidio di cui al capo n.12-e-la-
irruzione stessa, successivamente legandoli ed im=
bavagliandoli;
17)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,
10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in
concorso tra loro e con-altre persone, con-più azio=
ni-esecutive del medesimo disegno criminoso,-illegal=
mente_detenuto e_portato_in_luogo pubblico_pistole
in numero e di tipo imprecisato, usate per commette=
re i reati di cui ai capi nn.15 e 16 e, pertanto,
con la ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2
C.P., in relazione al solo delitto di porto illega=
le di armi;

Reati nn.15,16 e 17 commessi in Milano il 3.2.1978
18)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628.1° e 3° com=
ma n.1 e 2 , 61 n.10 C.P. perchè, in concorso tra
loro e con altre persone, al fine di procurarsi un
ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole
cal.7.65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani
SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli
minacciati con le armi ed assicurati con un paio di
manette ad un cancello, così ponendoli in stato di
incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di
aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;
19)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,
10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, perchè, in con=
corso tra loro e con altre persone, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, illegita=
mente detenevano e portavano in luogo pubblico un
revolver ed_altre_pistole_utilizzate_per_commettere
il delitto di cui al capo n.18 e, quindi, in rela=
zione al solo delitto di porto, con l'aggravante di
cui all'art.61 n.2 C.P.;
20)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14
Legge 14.10.1974 n.497 perchè, in concorso tra loro
e con altre persone, illecitamente portavano in luo=
go pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani
SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n.18;

74)

- 21)della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697

 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre per=
 sone, abusivamente detenevano le munizioni relative
 alle armi di cui al capo n.19;
- 22)del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 2° comma
 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre per=
 sone,allo scopo di danneggiare l'autovettura in do=
 tazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, appic=
 cavano il fuoco a tale autovettura, così che ne de=
 rivava un incendio che la distruggeva;
 Reati nn.18, 19, 20, 21 e 22 commessi in
 Milano il 4.5.1978
- 23)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 1° comma, 628 1° e 3° comma n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi in più persone riunite, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonchè di portafogli contenenti somme vaire di denaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI Roberto, PAPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Luimi, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rimi

TENSUNALE DI MILANI

75)

levante entità;

24)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in

concorso tra loro e con altre persone, illegalmente

detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole,

armi comuni da sparo usate per commettere il reato

di cui al capo n.23 e, pertanto, con la aggravante

di cui all' art.61 n.2 C.P., in relazione al solo

delitto di porto;

Reati nn.23 e 24 commessi in Lodi il 3.5.1978

25)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3°

comma n.1 e 2 C.P. per essersi impossessati, in con=

corso tra loro e con altre persone, per procurarsi

un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa

con armi, da più persone riunite e travisate, in

danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi

all'attività della S.r.l. "PRAXI", di due blocchet=

ticdi assegni di proprietà di GAMBA ANTONIO, legale

rappresentante della "PRAXI", di documenti vari di

identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato di

incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel

bagno della sede della "PRAXI", nella quale avevano

fatto irruzione;

26)del delitto previsto e punito dagli artt.110, 81 cpv. C.P. - 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per

	avere, in concorso tra loro e con altre prsone, con	<u> </u>
	più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,	
	illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico	
Anna - Company and	quattro pistole e revolver, armi comuni da sparo, u=	and a second of the second of
	sate per la consumazione del reato di cui al capo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n.25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.	
	61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto	
	illegale di armi;	
	Reati nm.25 e 26 commessi in Milano il 20.4.1978	
27)	del delitto p. e p. dagli artt.81 1º comma, 110,	
	628 1° e 3° comma n.1 C.P. per essersi impossessati,	
	in concorso tra loro e con altre persone, per pro=	and the same of th
	curarși un ingiusto profitto, mediante violenza com=	
	messa da più persone riunite e consistita nel col=	
	pire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e	
	minaccia commessa con armi, di due pistole e vari	
	documenti personali che sottraevano alla guardia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	giurata GEMIGNAN Gino, nonchè di lire 7.264.500 che	-
	sottraevano dalla cassa della Banca Popolare di No=	
	vara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di 2 orologi da	
	polso che sottraevano rispettivamente ad AINA Anto=_	• ·
se q	nio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella pre=	
	detta banca;	
28)	del delitto p. e p. dagli artt.110, 10, 12 e 14	
leq eq	Legge 14.10.1974 n.497, 81 cpv. C.P., per avere, in	

concorso tra loro e con altre persone, con più azio=
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, ille=
galmente detenuto e portato in luogo pubblico due
pistole usate per commettere il reato di cui al capo
precedente e, quindi, con l'aggravante di cui allo
art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di por=
to illegale di armi.
Reati commessi, nn.27 e 28, in Cassolnovo (PV)
il 2.6.1978
29)del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2,
5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, in
concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con
l'aggravante del numero, dell'autovettura Volkswagen
tg.NO. 287199, parcheggiata sulla pubblica via, sot=
traendola alla proprietaria DELLE PIANE Marta per
procurarsi un ingiusto profitto e commettere il
reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti
di avere agito con mezzo fraudolento per l'apertura
e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per neces=
sità e consuetudine alla pubblica fede;
Reato commesso in Milano in epoca anteriore e pros=
sima al 2.6.1978
30)del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P., per
avere, in concorso tra loro e con altre persone,
commesso fatti di devastazione contro la sede di

78)

Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;

- 31 del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

 10, 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concor=

 so tra loro e con altre persone, e con più azioni
 esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal=

 mente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni
 esplosivi, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2

 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commes=

 so per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- 32)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 13 Legge
 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro
 e con altre persone, fatto esplodere, al fine di
 incutere pubblico timore e suscitare pubblico disor=
 dine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi pre=
 cisati al capo n.30;

reati nn.30, 31 e 32 commessi in Milano il 20.7.78

33)del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 110 C.P.
e 21 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso
tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, al
fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, atten=
tare alla sicurezza pubblica e privata e commettere
il reat-o di cui al capo n.1, detenuto le seguenti
armi ed i seguenti esplosivi:

79)

ARMI LUNGHE

- a)fucile "Anschutz" cal.22, matricola abrase e
 priva di calcio;
- b) fucile "Remington", mod.1100, cal.12 matr.258522;
- c)carabina di fabbricazione sovietica "TO 8-17", cal.22, matr.abrasa e priva di calcio;
- d)fucile "Remington"mod.1100; cal.12 con matricola
 abrasa e canne mozze;
- e)fucile "Browning" cal.12 matricola abrasa;
- f)carabina "Winchester", mod.94, cal.44 Magnum, matr.37-58188, priva di calcio;
- g)fucile "Franchi", cal.12 matr.abrasa e canne
 mozze;
- h)fucile "Remington", cal.12, modello 870, matri=
 cola T 673495 V;
- i)mitra fabbricazione inglese "Sten", cal.9
 parabellum, matr.97932;
- 1)fucile "Breda" cal.12, matricola 630186,
 canne mozze;

ARMI CORTE

- m)pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.621117;
- n)pistola "Beretta", mod. 35, cal.7.65, matr.619158;
- o)pistola "Beretta", mod. 35, cal.7.65, matr.abrasa;
- p)pistola "Walther P.P.K.", cal. 7.65 matr. abrasa;
- q)pistola "Frommer", cal.7.65, matr. 221196;

80)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

r)pistola WWalther",PP, cal.7.65, matr.abrasa; s)pistola "Colt Commander", cal.9 parabellum; t)pistola "Wlther" P.38, cal.7.65 parabellum, _____matr.9141; u)pistola fabbricazione ungherese "Firebird", _____cal.9 parabellum matr. B 24329;______ v)pistola fabbricazione ungherese-"Firebird", ____cal.9-parabellum-matr. E-23993; z)pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal.9 parabellum matr. E 24571; a1)revolver "Colt Detective", cal.38 special matri= cola abrasa; _____b1)revolver "Smith & Wesson", cal.38 special matri= cola abrasa; c1)revolver "Colt Trooper", cal.357 Magnum, matri= ____cola abrasa; d1)n. 3 spezzoni di miccia detonante; e1)n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione; f1)n. 3 detonatori; g1)n. 1 bomba a mano MK2, fabbricazione U.S.A.; 34)del delitto p. e-p. dagli artt.81 1° comma, 110 C.P., --10 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concor= so tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma

da guerra nonchè le seguenti parti di armi da guerra
e comuni da sparo:
a)n. 856 munizioni di vario calibro per armi
da guerra;
b)canna per pistola "Beretta" cal.9, matr.limata;
c)massa battente per mitra cal.9;
d)n. 4 caricatori per pistola cal.9 parabellum
"Firebird" matr. 4229, 3943, 4705, e 4325;
e)caricatore per pistola "Walther", cal.7.65;
f)culatta per pistola "Webley & Scott", cal.7.65;
g)n, 2 castelli per fucile;
h)n. 1 caricatore per pistola;
i)massa battente per fucile automatico;
35)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.
e 3 Legge 18.4.1975 n.110, per avere, in concorso
tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alte=
rato, al fine di renderne più agevole il porto, l'u=
so e l'occultamento, le armi di cui alle lettere
"a", "c", "d", "f", "g", "l", del capo n.33 segando=
ne i calci o mozzandone le canne;
36)del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 110 C.P.
e 23 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso
tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, dete=
nuto illegalmente le armi o le parti di armi clan=
destine, in quanto con il numero di matricola limato

82)

o prive di esso, di cui alle lettere "a". "c". "d". "e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1", del capo n.33 e di cui alla lettera "b" del capo n.34;

- 37)della contravvenzione p. e p. dagli artt.81 1°comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente dete= nuto n.4118 munizioni di vario calibro per armi co= muni da sparo;
 - reati nn.33, 34, 35, 36 e 37 accertati in Milano, il 13.9.1978;
- 38) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, .con più azioni esecutive del medesimo dise= gno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sco= nosciute, per procurarsi un profitto:
 - le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s", "u", "v", "z", nonchè la bomba di cui alla lettera "g1", del capo n.33, provenienti da illecito com= mercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonchè da illecita introduzione nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi e bombe stra= niere;
 - i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del gapo n.33, compendio della rapina

- consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello" in Viterbo il 16.8.1977;
- il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n.33 compendio del furto commesso in San Pietro Mosezzo fraz. Nibbia cascina Lusarina il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";
- 39)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri= minoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciu= te, per procurarsi un profitto:
 - a)-n.21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, non= chè un timbro tondo dello stesso Comune, prove= nienti da futo consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia;
 - b)-il libretto per licenza di porto d'armi n.007743

 D ed un cinturone per pistola con emblema dello

 Istituto di Vigilanza Riunito d'Italia, prove=
 nienti da rapina commessa in Milano il 18.3.1977

 in danno dei rispettivi proprietari Renna Giovan=
 ni e Nicastro Michele;
 - c)-la carta di circolazione del motociclo targato

 VA 110948 proveniente da furto consumato in danno

 del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in

	Varese:
	d)-un passaporto proveniente da furto consumato in
	danno del proprietario Matteo Carpagnano, in
. <u> </u>	Milano il 3.6.1978;
	e)-la patente di guida e la carta di identità pro=
	venienti dal furto commesso in danno del titola=
·	re ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano il
	5.7.1978;
	f)il modello in bianco per carta di identità n.
	21069260 proveniente da furto commesso il 23.9.74
	. IN DANNO del Municipio di Castelvenere (BN);
	g)-n.5 moduli per patenti di guida in bianco nn.
	A 9367088, A 9367090, A 9367100, A 9367256,
	A 9367257 provenienti da furto commesso in danno
	del Comune di S.Giorgio a Cremano (NA);
	h)-una carta di identità n.23299567 proveniente da
	furto commesso in danno del Comune di Caivano
	nel maggio 1974;
	i)-n.20 modelli in bianco per carta di identità
y Brail o 1980	asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il
	30 ed il 31.5.1975;
	1)-una carta di identità n.13194911 proveniente da
	furto_commesso_tra_il_13_ed_il_14.3.1975_in_danno
	del Comune di Roma - XVI circoscrizione;
	m)-vari fogli complementari autentici per autovei=

coli, non commerciabili e, pertanto, sicuramente
di provenienza delittuosa;
40)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 476 -
482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro
e con altre persone, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, falsificato o contraf=
fatto in tutto o in parte:
a)il modello per carta di identità di cui alla let=
tera"h" del capo n.39 facendolo risultare rila=
sciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe"
(persona inesistente);
b)il modello per carta di identità di cui alla let=
tera "i" del capo n.39 facendolo risultare rila=
sciato dal Comune di Milano a "Tarquinio Vincenzo";
c)un certificato di idoneità a condurre automezzi
militari, del tutto falso, apparentemente rila=
sciato a "LERWIS ROBERT", persona in realtà ine=
sistente;
d)uno dei modelli per carta di identità di cui alla
lettera "l" del capo n.39, apponendovi le false
generalità di "Severini Oscar", persona in realtà
inesistente;
e)cinque modelli in bianco per carte di circolazione
per autoveicoli, integralmente falsi;
f)un modello in bianco per carta di identità, inte=

86)

gralmente falso, apponendovi il n.25696420;

g)un modello in bianco per carta di identità inte=
gralmente falso, apponendovi il n.33586296;

h)un modello per carta di identità in bianco, inte=
gralmente falso, apponendovi il n.20476176;

reati nn.38,39 e 40 accertati in Milano il 13.9.78

41)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110, 468

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre
persone, con più azioni esecutive del medesimo dise=
gno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguenti
enti pubblici e pubblici uffici: Questura di Varese;
Prefettura di Milano, ufficio patenti; Ambasciata
della Repubblica Argentina;
reato accertato in Milano, il 13.9.1978

- C) in concorso, oltre che con gli imputati di cui al capo B), con FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Mau=rizio, ZAMBIANCHI Paolo.
- 42)del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P. per a=
 vere, in concorso tra loro e con altre persone tra
 le quali AZZARONI Barbara, compiuto fatti di deva=
 stazione facendo esplodere un ordigno ad alto poten=
 ziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrate di via
 Clericetti di Milano e provocando al Commissariato
 stesso ingenti danni, nonchè ad edifici e autovettu=
 re circostanti:

87)

- 43)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.

 10 e 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concor=
 so tra loro e con altre persone tra le quali AZZA=
 RONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo
 disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato
 in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al
 capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui
 all'art.61 n.2 C .P. in relazione al solo delitto
 di porto illegale, commesso per eseguire il reato
 di cui al capo n.42;
- 44)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge
 14.1D.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro
 e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,
 al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere
 l'ordigno ad alto potenziale di cui ai capi N.42 e
 43;

reati nn.42,43,44 commessi in Milano il 26.7.78

45)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3°

comma n.1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e

con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, si
impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto,

mediante minaccia commessa con armi sui presenti e

mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli
stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del

Comune di Montano Lucino, di circa 1.300.000 in

	contanti, di un certificato di residenza intestato
	a SALA EZIO e di un modello di carta di identità
	che sottraevano negli Uffici del Comune di Montano
	Lucino ove avevano fatto irruzione, nonchè di una
	carta di identità che sottraevano a CERUTTI Giusep=
	pe, impiegato presente dello stesso Comune, con le
gan anne e deputablem e e e ett und e e etter	aggravanti di aver commesso il fatto in più persone
	riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità
	di agire le persone presenti;
46	del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. 110 C.P., 10,
	12 e:14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concor=
	so tra loro e con altre persone, tra le quali-AZZA=
	RONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo
	disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato
	in_luogo_pubblico_2_pistole_(armi_comuni-da_sparo),
	un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendia=
	ria, il tutto usato per commettere il reato di cui
	al capo precedente e di cui al capo seguente, con
	l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P.
	in relazione al solo delitto di porto illegale;
47	del delitto p. e-p. dagli artt.110, 424 1° e 2°
	comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con al=
and transm	tre-persone tra le quali AZZARONI Barbara, allo sco=
All the second s	po di danneggiare gli uffici del Comune di Montano
	Lucino, causato un incendio negli-uffici-stessi-fa=

cendovi esplodere una bottiglia incendiaria;
48)del delitto p. e.p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge
14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e
con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al
fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere
una bottiglia incendiaria in occasione della consu=
mazione del reato di cui al capo n. 45;
reati nn.45,46,47 e 48 commessi in Montano Lucino
, il 27.7.1978
49)del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2°
comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e
con altre persone tra le quali AZZARONI Barbana,
danneggiato il portone metallico di ingresso ed al=
tre strutture della autorimessa comunale di via
Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendo=
vi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenzia-
le;
50)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge
14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro
e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,
fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente
al fine di incutere pubblico timore;
51)del delitto p. e p. dagli artt.110,-81 cpv C.P.,
10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in
concorso tra loro e con altre persone tra le quali

TABBUNALE OF MILAND

90)

AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medessimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, perstanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reasti un 40 50 51 commessi in Bologna il 28.7.78

reati nn.49,50,51 commessi in Bologna il 28.7.78

- 52)del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Cen= tro Civico) di via Beroaldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un ordi= gno ad alto potenziale;
- 53)del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge
 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e
 con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,
 fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente
 al fine di incutere pubblico timore;
- 54)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.

 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in

 concorso tra loro e con altre persone tra le quali

 AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del mede=

91)

simo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti;

reati nn.52,53,54 commessi in Bologna il 28.7.1978 D)in concorso con gli imputati di cui al capo B):

- 55)del delitto p. e p. dall'art.648 C.P. per avere ac=
 quistato o ricevuto, da persona sconosciuta, per
 procurarsi un profitto, il libretto di porto d'armi
 n.066659/D, provento di rapina commessa il 28.4.78
 in Motta Castigliole, in danno del titolare del
 documento CESTE Roberto;
- per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato il porto d'armi di cui al precedente capo di accusa ed una carta di identità apponendovi le proprie fotografie, così da fare risultare la carta di identità falsamente ri= lasciata a CESTE Roberto; con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo;
- 57)del delitto p. e p. dagli artt.494-61 n.2 C.P., perchè, al fine di procurarsi un vantaggio e compiere

ŶĨ

<u> </u>	il reato di cui al capo successivo, induceva in er=
. I was a record of the second second	rore Angelo BECCAGLIA, attribuendosi le generalità
<u></u>	di CESTE Roberto ed esibendo i documenti falsifica=
	ti di cui al capo precedente;
ale a secondo Armania No International Armania (A.	reati commessi in Milano, in epoca immediatamente
	successiva al 28.4.78 e comunque antecedente al
Make the control of t	20.6.78 i nn.55 e 56, il 21.7.78 il n.57
58	del delitto p. e-p. dagli-artt.81-cpv. C.P10-12
A MARIE OF THE SHARE OF LABOR THE SECOND STORES	-e-14 L.14.10.1974 n.497, per avere, con più azioni
	esecutive_del medesimo_disegno_criminoso,_illegal=
	mente detenuto e portato in luogo pubblico una pi=
	stola.Beretta, cal.7.65 mod.81, matr. D.18850W, con
	l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo com=
	messo-il-fatto per eseguire quello di cui al capo
	<u>"1";</u>
	reato commesso in Cuggiono il 21.9.78 e in altre
	località sconosciute in epoca successiva;
59	del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P 9 -
	12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, con più azio=
	ni esecutive del medesimo disegno criminoso, ille=
	galmente introdotto nello Stato e portato in luogo
	_pubblico, un fucile_REMINGTON mod.870 a pompa cal
	12, matr.673495-V, acquistato presso la ditta
	Hofmann Reinahart di Zurigo il 20.6.78; con l'aggra=
	vante di cui all'art.61 n.2 C.P. per aver commesso

93)

. ..

il fatto per eseguire il reato di cui al capo "1";
accertato in Milano, il 13.9.78
SEGIO SERGIO :
60)in concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROC=
CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele,
FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI
Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN
Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SERAFINI
Roberto, ed altri, tra i quali AZZARONI Barbara,
deceduta, del delitto di cui agli artt.110-302-
306 2º comma, in relazione agli artt.270-284 e 286
C.P., per avere partecipato a bande armate operanti
sotto varie sigle: "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMU=.
NISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE",
"UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI
D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI
ARMATI", tutte riconducibili ad un'unica struttura
associativa ed identica matrice ideologica, al fine
di sovvertire violentemente gli ordinamenti econo=
mici e sociali costituiti nello Stato, promuovere-
una insurrezione armata e suscitare la guerra civi=
le nel territorio dello Stato. A tali fini, elabo=
ravano un piano teorico e realizzavano una strategia
operativa in particolare diretti:
a)alla consumazione di numerosi reati quali stragi,

omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

- b)alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso la aggregazione di altre persone;
- c)alla diffusione del programma teorico e delle tec= niche di realizzazione dello stesso;
- d)alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e)alla consumazione dei reati di ricettazione e . falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g)ad una attività di schedatura e documentazione su' personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obietti= vi da colpire.

95)

Bande operanti sul territorio nazionale e, in parti=
colare, in Lombardia, Emilia, Piemonte, costituite
ed organizzate in Milano;
Reato consumato fino al momento dell'arresto per
gli imputati detenuti e tuttora permanente per
quelli latitanti.

SERAFINI ROBERTO :

61) In concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROC= CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SEGIO Sergio, ed altri, fra i quali AZZARONI Barbara, de= ceduta, del delitto di cui agli artt.110-302-306 2º comma in relazione agli articoli 270-284-286 C.P., per avere partecipato a bande armate, operanti sot= to varie sigle (Prima Linea - Formazioni comuniste combattenti - Squadre armate proletarie - Unità territoriali comuniste - Reparti comunisti di attac= co - Brigate comuniste - Nuclei comunisti armati) tutte riconducibili ad un'unica struttura associa= tiva e ad identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'in= surrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini elaboravano un

96) .

piano_teorico e realizzavano_una strategia_operati=
va in particolare diretti:
a)alla consumazione di numerosi reati quali stragi,
omicidi, devastazioni e, in genere, delitti con=
tro l'incolumità pubblica e le persone, previsti
come mezzo di disarticolazione dello Stato e
delle sue strutture periferiche;
b)alla diffusione sul territorio nazionale della
lotta attraverso l'aggregazione di altre persone;
c)alla diffusione del programma teorico e delle
tecniche di realizzazione dello stesso;
d)alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni
per_il_finanziamento_ed_approvvigionamento_delle
bande;
e)alla consumazione dei reati di ricettazione e
falsítà in documenti e sigilli per la copertura
personale dei membri della banda ed il reperimen=
to di basi della stessa;
f)alla costituzione di depositi di armi, munizioni,
esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività
della banda, ed alla diffusione delle tecniche
di impiego degli stessi;
g)ad una attività di schedatura e documentazione su
personaggi in-dividuati come obiettivi da colpire.
Bande operanti sul territorio nazionale ed in parti=

	colare in Lombardia, Piemonte, Emilia, costituite		
	ed organizzate in Milano.		
	Reato consumato fino al momento dell'arresto per		
	gli-imputati detenuti e tuttora permanente per*		
	quelli latitanti.	ale i a mangamente e la managamente la	
62	L)In concerso con BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra,		· -
	BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, BELLERE' Francesca,		
	ORRU! Antonio, COLOMBO Luca, BALICE Fortunato,	anner proc	
::	BELLOLI Maria Rosa ed altri, del delitto di cui		
	agli_artt. 110 - 302 - 306 1° comma, in_relazione	and these references to the ten subject to the	
- · · · ·	agli artt.270 - 284 - 286 C.P. per avere promosso,		
	costituito ed organizzato una banda armata al fine		
	di sovvertire violentemente gli ordinamenti econo=	المعادد المعاد	
	mici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere	ALCOHOLOGY CAN HAVE BARRIED TO F	
promote and a company of the	un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato,		
and the second s	di commettere fatti diretti a suscitare la guerra		· · -
	civile nel territorio dello Stato, attraverso la		
	consumazione, altresì, di numerosi reati quali omi=-		
··	cidi, furti, rapine, e ricettazioni, detenzione e		
	porto di armi comuni e da guerra e di esplosivi,		
	falsificazioni di documenti ed altro, attentati		-
	alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità,		
	nonchè di altri reati, elaborando un piano teorico-		
	tattico, di sostegno alle azioni materialmente com=		
	piute e da compiere, da diffondere su tutto il ter=		

98)

ritorio nazionale, al fine, anche, di reclutare
nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello
Stato, ed in particolare in Milano, sede del cen=
tro organizzativo e logistico e zone limitrofe,

sino al 27.5.1979. -

Parti Civili

1) Presidenza del Consiglio dei Himistri

2) Ministero degli Intermi

entrambi e/o Avvocatura dello Stato-

Anv. to Bozzi - Milano.

3) Comune di Milano - c/o Aw. to Januzzi Raffaell - C. so Halia 3 - Milas

4) Comune di Bologua - c/o Avv. to Granzaolo Gruseppe - Bologuo_ THIBUNALE DI WILAND

99

I FATTI E IL PROCESSO

I

1) L"arresto di Corrado Alunni avventta il 13 settembre 1978 in un appartamento di Milano, v. Negroli n. 30/2, rileratosi alla perquisizione l'impor tante base di un'organizzazione eversiva. Rinviando al rapporto 16.9.78 e allegati verbali di sequestro l'elenco dettagliato di quanto rinvenuto in quei lo cali, è opportuno indicare qui riassuntivamente che nella casa vi erano: 10, tra fucili, carabine e mitra; 14 armi corte, anche da guerra; parti varie di armi da sparo comuni e da guerra; una bomba a mano, miccia e detonatori; 856 munizioni per armi da guerra e 4118 munizioni per armi comuni; volantini rivendi cativi di attentati a cose e persone; documenti ideo logici di alcune organizzazioni terroristiche operan ti **Mi**l territorio nazionale (Brigate rosse, Prima Li nea, Formazioni Comuniste Combattenti); uno schedario contenente notizie su Magistrati, uomini politici, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla P.S. e all'Amministrazione carceraria, liberi professioni sti, industriali, giornalisti; materiale per la falsificazione di documenti; materiale provento di reati; denaro ancora farcettato e che nel corso delle indagini successive si sarebbe accertato essere sta-

100

to rapinato a un'agenzia del Credito Lodigiano; lettere; undici quaderni sull'uso degli esplosivi a sco po terroristico e manoscritti da grafie tutte, prima facie, diverse l'una dall'altra.——Quella stessa sera, personale di polizia giudiziaria appostatosi all'interno dell'appartamento di v. Negroli, traeva in arresto Marina Zoni ivi recata si convinta di trovarvi l'Alunni.—

2) Il successivo 18 settembre due telefonate anonime avvertivano la Questura di Milano dell'esistenza di un"covo" di terroristi in via Melzo n. 12 e di un messaggio lasciato nella cabina telefonica di p.zza Bottini; recuperato, il messaggio, *scritto con grafia artefatta, indicava come conduttrice del "covo" Marina Zoni e come suoi frequentatori Antonio Marocco e l'Alunni cui al momento dell'arresto erano state sequestrate alcune chiavi che aprivano il portone dello stabile, la cassetta della posta, la porta d'ingresso dell'appartamento.

Procedutosi a perquisizione si rinvenivano: due cassette di legno di proprietà di un'agenzia del Cre dito Lodigiano; una cartina topografica di Lodi e una della provincia di Milano con indicazioni di tracciati stradali relativi a Lodi; un documento ideologico della Organizzazione Comunista Combattente Prima Linea simile adaltro sequestato in v.Negroli;

101

la risoluzione della direzione strategica delle Brigate Rosse datata febbraio 1978; un appunto manoscritto relativo ad armi e munizioni nonchè uno schema, pure manoscritto, riguardante la struttura organizza tiva delle "Formazioni Comuniste Combattenti"- l'instruzione attribuirà poi al Marocco la paternità di entrambi i manoscritti; una cartuccia cal.12; materiale in plastica per formare false targhe automobilistiche; un frammento di carta carbone sul quale gli accertamenti di Polizia scientifica evidenziava no lo scritto "Formazioni Comuniste Combattenti-Prima Linea".

Si rilevavano pure - e ciò a conferma della va lidità della segnalazione anonima - impronte palmari che l'attività istruttoria accerterà essere di Corrado Alunni e di Antonio Marocco.

7) Alla casa di v. Negroli l'Autorità giudizia ria era pervenuta in base al rapporto 8 settembre 1978 (Cart.1, vol.1, fol.1) con il quale la Questura di Milano riferiva l'esito di sommari accertamen ti diretti ad appurare identità del conduttore del l'appartamento e le cui generalità (Massimo Turicchia) corrispondevano a persona esistente e residen te a Bologna ma la cua effigge fotografia mostrata al locatore, non coincideva con quella di colui che

102

aveva stipulato il contratto di locazione, Le prime indagini si orientavano verso Bologna non solo perchè in quella città viveva e lavorava il vero Turicchia e per la peculiarità della vicenda(come da costui narrata) realtiva allo smar rimento e successivo ritrovamento del borsello con tenente tra l'altro il cedolino di stipendio e la carta d'identità utilizzati dall'Alunni per conclu dere il contratto di locazione, ma anche per l'esa me di un biglietto rinvenuto in v. Negroli e con il - quale l'autrice (firmatasi B.) avvertiva Alunni che se avesse avuto bisogno di mettersi in contatto con lei per comunicarle la data di una successiva riunione, doveva telefonare al n.051/279833 e chiedere di "Mary" qualificandosi "Federico". L'utenza corrispondeva alla scuola bolognese "Ercolani" che ave va tra le sue impiegate una certa Mary Loretta Alberani la quale, sentita come testimone, rendeva dichiarazioni reticenti tali da consentire una tardi va individuazione dell'autrice del messaggio in Barbara Azzaroni che pertanto riusciva a sottrarsi all'arresto. La Alberani, colpita da mandato di cat tura per i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale, veniva giudicata separatamente. Verso Bologna indirizzava anche l'esame di un

dattiloscritto trovato in v. Negroli e nel quale l'ignota autrice trattava diffusamente di certo "M.", delle sue delusioni politiche e amorose, della neces sità di recuperarlo politicamente. L'identificazione di "M." in Maurice Bignami - impiegato all'ufficio tecnico del Comune di Bologna, che aveva abbandonato il posto di lavoro all'indomani dell'arrresto di Alunni rendendosi immediatamente irreperibile non ostante fossero già state fissate le sue nozze per il giorno 7 ottobre 1978 presso il Comune di Bolognarafforzava il collegamento con v. Negroli quanto me no per il rilievo che il Bignomi aveva sofferto una Contestazione (di cui è cenno nel dattiloscritto ci tato) a seguito dell'arresto (marzo '77) nella casa milanese di Toni Negri ove era stato trovato in pos sesso di moduli di carte d'identità provenienti da quello stesso furto consumato fra il 30 e il 31 mag gio 1975 a danno del Comune di Portici de cui prove nivano altri moduli rinvenuti in casa Alunni.

4) Della deposizione resa da Carlo Pagani -marito di Marino Zoni- dopo la cattura di costei, si
apprendeva che la scelta della lotta armata da parte della propria moglie era stata la conseguenza di
un'attività di indottrinamento svolto da Maria Tere
sa Zoni e da una amica di questa al testimone neta

104

soltanto con il nome "Marzia" e ben presto dagli inquirenti andentificata in Maria Rosa Belleli . la provenienza di entrambe dal Varesotto e il sospetto - in allora semplicemente tale - che la Belleli potesse essere l'autrice di uno degli undici quaderni gull'uso dell'esplosivo trovati in v. Negroli (quel lo, appunto, con segnato in copertina il nome "Marzia") induceva gl'inquirenti a dedicare particolare attenzione a Varese e ad alcuni fatti accaduti tempo addietro e dei quali la locale Autorità giudizia ria era già stata inutilmente notiziata.-- Era successo, in concreto, che il 15 giugno1977 alcuni bambini giocando sotto il ponte sul fiume Olo na nel tratto della Via Jamoretti di Varese, aveva portato alla luce armi, munizioni e documentazione varia, il tutto occultato nella sabbia. I Carabinie ti erano intervenuti e dopo un primo infruttuoso ap postamento avevano perquisito l'appartamento di un fabbricato posto nella vicinissima v. Jamoretti n.1, risultato preso in locazione da ^{ri}aria Teresa Zoni e dalla Balleli, nel quale dormiva Sergio Bianchi e che altri elementi potevano far ritenere frequenta to anche da Fabio Brusa e Giannantonio Zanetti. Il 27 maggio 1978 subito dopo un volantinaggio effettuato nei pressi dello stabilimento Alfa Romeo

Bianchi .-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

105

Arese, i Carabinieri alla abbandonate in un boschetto nove bottiglie molotov e vari manoscritti il cui contenuto faceva apparire l'autore (ignoto) legato a organizzazioni aversive. Tra i manifestanti, vi era anche Sergio Bianchi.

— Una più attenta valutazione di questi due episo di e la corrispondenza, affermata in sede di polizia giudiziaria, tra la grafia di uno scritto del Bianchi rinvenuto nel giugno del 1977 nella casa di v.Ja moretti e quella di uno degli undici quaderni sull'u tilizzazione degli esplosivi a scopo terroristico se questrati in v. Negroli, determinava l'arresto del

5 Particolare rilievo, tra le molte perquisizioni domiciliari autorizzate dal Pubblico Ministero prima della trasmissione degli atti al Giudice Istruttore con richiesta di procedere ad istruzione formale ed eseguit il 17 ottobre 1978, acquistava quella della casa di v. Gran Sasso n.23 in Milano già abitata da Maria Teresa Zoni e da Zanetti e, per un certo perio do, anche dalla Belloli. Nell'appartamento si rinveniva, insieme ad altro materiale utile alle indagini, anche un appunto manoscritto con annotati gli orari dei mezzi pubblici per Piazza Brembana e Cusio. Si accertava pure che i tre, subito dopo l'arresto di

10b

Alunni si erano resi irreperibili.-

6) In casa di Francesca Cavegnera da questo diviso per un certo periodo di tempo (da marzo a settembre '78) con la Belleli, veniva trovato un blocco di contratti per la fornitura di materiale didattico del C.E.F.I.Centro Editoriale Fonolinguistico Italia no per il quale, a detta della Cavagnera, aveva lavorato per un certo periodo di tempo la Belleli. Si riusciva così a far luce su di un fatto all'inizio rimasto oscuro.

In via Negroli erano stati sequestrati alcuni foglietti ove erano annotati a mano con grafia proveniente all'apparenza da una stessa persona, gli estremi completi dei documenti d'identità rilasciati a Sonia Osio, Annalisa Pili, Giuseppe Mellace, Adriano Qmoriello, Mauro De Candia e Felice Vellega.

La Osio e la Pili, convocate in Questura per sommarie informazioni, dopo aver constatato l'esqueza dei dati anagrafici che la riguardavano, dichiaravano di non aver mai subito il furto del documento d'identità, di non averlo smarrito e di non essere in grado di dare una spiegazione di come quei dati fossero finiti nella base di v. Negroli. Dopo qualche giorno, però, la Osio si ripresentava in Questura dicendo di avere rammentato che nel luglio del

107

1978 aveva stipulato a Milano un contratto per la fornitura di materiale didattico per un corso di lingua inglese con un agente del C.E.F.I. di nome Felice Vellega. Ipotizzava che avendo dovuto esibire la carta d'identità, i dati fossero stati rilevati in quell'occasione. Anche la Pili, nuovamente convocata.

E poichè pure i dati anagrafici del Vellega era no stati rinvenuti -come si è detto- in v. Negroli, costui, fermato siccome indiziato di partecipazione a banda armata, chiariva che in realtà quei contratti erano stati conclusi di fatto per il tramite di una sua sub agente: Maria Rosa Belleli. Un primo confronto tra la scrittura sicuramente della Belleli e quella dei contratti e dei foiglietti, confermava l'assunto del Vellega legittimando la conclusione che "Marzia" aveva provveduto a procacciare alla banda armata dati d'identità "puliti" da utilizzare per la formazione di documenti personali falsi.

7) Il giorno 11 gennaio 1979 alcuni spalatori (v. cart.7A vol.1) trovavano in mezzo alla neve di una strada di Milano e prontamente consegnavano ai Carabinieri una valigia 24 ore contenente material di notevole valore per la individuazione della banda armata "Reparti Comunisti d'Attacco" e dei suoi

componenti .-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

108

ferimento del dott. Marchetti avvenuto in Milano il 13 novembre 1978 e rivendicato appunto dai Reparti Comunisti d'Attacco, vi era conservato materiale ideologico, di schedatura, contabile -significativa l'annotazione alla data del 26 settembre '78, di un "saldo vecchia organizzazione"- che appariva riferi bile all'attività di un'organizzazione armata che, si poteva accertare, disponeva di una base a Ungiasca e di un'altra a Magreglio in appartamenti presi in affitto da Marchele Bonato e frequentati anche da

8) Un grave fatto di sangue verificatosi il
1 febbraio 1979 in località Palo di Chieve nei pres
si di Bagnolo Cremasco consentiva frattanto la cattura di Marocco e Bonato e la identificazione del
Felice.

Marocco, Belloli, Felice Pietro Guido e Maria Tere-

sa Zoni (v. cart.7A, vol.1).

Una autovettura Fiat 500 non arrestatasi all'alt imposto da una pattuglia di Carabinieri veniva bloccata dopo un breve inseguimento e i tre occupanti alla richiesta di esibire i documenti reagivano aprendo il fuoco contro i militi che venivano feriti in modo grave anche se non mortale. Datisi alla fuga,

109

dopo poche ore il Marocco e il Bonato erano arrestati in un ristorante di Postino di Dogaro mentre il terzo che, intestatario della Fiat 500 e titolare dei documenti d'identità rimasti in mano ai Carabinieri feriti si poteva accertare essere Pietro Guido Felice, riusciva a sottrarsi alle ricerche. L'identità di costui era confermata dal Bonato all'Autorità giu diziaria di Crema procedente per il delitto de quo (carti 7A, vol II, fasc.9).

I tre, in base ai documenti contenuti nella valigetta 24 ore ritrovata in Milano e in conseguenza degli accertamenti compiuti dai Carabinieri a Magreglio e Ungiasca, apparivano far parte dei Reparti Comunisti d'Attacco insieme alla Belloli, a Zanetti, a Zoni W.T. .Della medesima organizzazione si ritene va partecipe anche Patrizia Ferronato legata sentimentalmente al Bonato e autrice di un quaderno rinve nuto nella citata valigetta. Arrestata, essa ammette va la paternità dello scritto e pure di essersi reca ta a Ungiasca per il capodanno '78, sostenendo, però, che pur avendo collaborato con il Bonato alla stesura (non soltanto materiale) del quaderno e condividen done in parte le idee politiche, aveva rifiutato la scelta della lotta armata fatta dal suo "ragazzo".

9) Continuando nelle loro indagini, i Carabinie

110

ri del Reparto Operativo di Milano erano in grado di riferire (rapporto 12.3.1979) all'Autorità giudiziaria di avere localizzato una base del "gruppo Alunni" in un appartamento di un paesino Val Brembana (Cusio) preso in locazione nel dicembre del 1977 da una ragazza che il proprietario della casa riconosceva fotograficamente in Maria Rosa Belloli. In quell'occasione costei era accompagnata da una donna dell'età di circa cinquant'anni che aveva dichiarato di essere la madre della ragazza, aveva detto di chiamarsi "Valgimigli", aveva lasciato come proprio recapito un numero di telefonico di Milano.

mentre le dichiarate generalità risultavano fal se - e così pure l'affermato rapporto di parentelail recapito telefonico corrispondeva a un'utenza realmente esistente intestata a tale AlbertoCarpani la cui moglie, Clara Giudetti, era docente nella stes sa scuola di Milano nella quale aveva insegnato anche una certa Anna Maria formato prima che ne fosse sospesa a seguito di un comportamento clamoroso tenuto il 16 marzo 1978 dopo avere appreso la notizia del sequestro dell'on. Aldo Moro e della strage dei cinque uomini di scorta. Il Carpani, indiziato del reato di partecipazione a banda armata, subiva una perquisizione domiciliare che dava esito negativo e,

111

quindi, interrogato dal Pubblico Ministero negava
una qualsivoglia militanza politica, affermava che la
descrizione fisica della falsa "Valgimigli madre" po
teva adattarsi tra gli amici suoi e della propria mo
glie, ad Anna Maria (, non riconosceva in foto
grafia la Belloli. La Giudetti si presentava spontaneamente al Pubblico Manistero ritenendosi anch'essa,
di fatto, indiziata di reato e rendeva dichiarazioni
analoghe a quelle del proprio marito.

La Granata interrogata in stato di fermo dal

Pubblico Ministero, negava di essere mai stata a Cu-

sio e di conoscere la Belloli dalla quale le veniva

mostrata una fotografia.

Riconosciuta in sede di formale ricognizione di persona dal teste Angelo Lazzaroni (locatore dell'ap partamento di Cusio), la Granata -cui il Giudice I-struttore contestava con mandato di cattura il reato previsto dall'art. 306 comma 1 c.p.- negava di avere svolto attività sovversiva escludendo pure di avere conosciuto Maria Rosa Belloli a meno che non l'avesse conosciuta ignerandone il nome. Nel successivo in terrogatorio, ammetteva di essersi recata a Cusio con la Belloli da lei conosciuta come "Marisa" e presentatale da Barbara Arrezoni -figlia del proprio convivente Alfredo Arraroni- e di avere preso in alit

12

zazione terroristica; affermava di avere dato al locatore il numero telefonico dei coniugi Carpani all'insaputa di costoro.

— Il proseguo dell'istruzione consentiva di appurare che l'appartamento di Cusio era stato certamente frequentato da Alunni, Marocco, Felice, Belloli e

dalla sorella Zoni.

con la banda armata scoperta a Milano dopo l'arresto di Alunni-collegamenti già apparsi sin dalle prime investigazioni attraverso le persone di Turicchia, Barbara Arraroni, Bignami e Alberoni- subivano il 19 dicembre 1978 una svolta decisiva allorchè i Carabinieri di Bologna perquisivano un appartamentino condotto in locazione da Dante Forni e posto nello stabile di v.Tavaglia n.9, trovandovi un baule chiuso con un luchetto. Ferzatolo, rinvenivano all'interno materiale inequivocamente riferibile ad attività terroristiche della banda armata Prima Linea e sue derivazioni.

Il baule conteneva, infatti: due pistole cal.9; due pistole cal.7,65 (una della quali risulterà avere esploso i colpi contro Antonio Mazzotti); un re-

113

volver cal.357 magnum; un silenziatore; munizioni per le armi già indicate; un timer e materiale vario per la fabbricazione di ordigni esplosivi; contenitore in vetro con limitato quantitativo di miscela esplosiva & base di tritolo, nitrato d'ammonio ed altro; una copiosa schedatura, corredata da fotografie, spes so ritagliate da giornali, di "personale politico militare nemico" (e cioè: personaggi politici, del mon do economico commerciale, Magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri, al corpo dei Vi gili Urbani); una matrice di ciclostile già compilata con un testo diretto a rivendicare un attentato, non ancora compiuto, all'Ordine da Medici di Bologna; volantini vari dal testo identico a quello della matrice prima indicata; berretti e cinture del Corpo V.V.U.U. di Bologna e che poi risulterà essere stati rapinati in data 7 aprile 1978 al Comando Vigili Urbani del quartiere S. Donato di Bologna; due documen ti ideologici dattiloscritti, con correzioni e annotazioni a mano; due quaderni manoscritti contenente, il primo, una schedatura di "personale nemico" (le successive indagini istruttorie ne attribuirono la paternità a Paolo Klun), e, il secondo, un esame cri tico dell'attività dell'organizzazione e l'indicazio ne delle future linee operative (risulterà di grafia

114

di Paolo Zambianchi); £.4.500.000 in contanti; parrucche, baffi fimiti e un manuale per il trucco; un impermeabile con ricamate all'interno le iniziali "T.M."; una macchina da scrivere; tre permessi d'ingresso rilasciati dal Comune di Bologna al Bignami in occasione del matrimonio poi non contratto; una macchina da scrivere; attrezzi di lavoro del Forni.

Fuori del baule ma all'interno dei locali di v. Tovaglia n.9, venivano sequestrati: materiale vario (gesso, cemento e presa rapida, lana d'acciaio, 3 con tenitori di plastica) risultato simile a quello usato per confezionare un ordigno esplosivo collocato nella notte del 4 dicembre 1978 pressocil cantio elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna; pac chi di giornali, quotidiani e settimanali, raccolti dal Forni; una macchina da scrivere ritenuta provento di furto consumato in danno dell'Ateneo bolognese. Nell'abitazione e nel luogo di lavoro del Forni (impiegato presso l'ufficio tecnico del Comune di Bo logna) veniva sequestrato un archivic di oltre 3000 schede relative a persone fisiche (politici, industria li, Magistrati, funzionari di P.S., appartenenti all'Arma, "fascisti"), ad enti pubblici e privati, a fatti di Cronaca soprattutto locale.

Il Forni, subito arrestato, ammetteva la pater-

115

nità dell'archivio che faceva risalire agli anni 1970'71 quando aveva militato in Potere Operaio e la motivava con una più generale opera di documentazione
da eventualmente utilizzare per scrivere una "storia
di quei tempi". Respingeva la proprietà del baule che
diceva potere essere del Klun e attribuiva al Turicchia il possesso delle chiavi dei locali di v. Tovaglià e di una macchina da scrivere sequestrata e che
ipotizzava poter essere stata utilizzata per redigere qualche comunicato terroristico.

- 11) Klun e Turicchia venivano catturati e a quest'ultimo il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano contestava con mandato di cattura il reato di costituzione di banda armata ponendo i fatti del 19 dicembre in correlazione all'episodio della carta d'identità utilizzata da Alunni per concludere il contratto di locazione della casa di v. Negroli.—
- 12) Con sentenza 16 febbraio 1979 il Giudice
 Istruttore del Tribunale di Bologna, preso atto del
 mandato di cattura emesso contro il Turicchia dall'Au
 torità giudiziaria di Milano, dichiarava la propria
 incompetenza trasmettendo gli atti al Giudice Istrut
 tore del Tribunale di Miano che con ordinanza 2 marzo 1979 (cart.4 vol.1 atti Bologna) disponeva la riu
 nione del procedimento a quello già pendente contro

116

Corrado Alunni ed altri .-

II

dal Pubblico Ministero in dato 23 ottobre 1978, il
Giudice Istruttore disponeva numerose perizie balistiche, medico-legali, grafologiche dirette, in particolare, queste ultime ad accertare gli attensori dei
molteplici manoscritti sequestrati nei vari "covi"
nonchè degli undici quaderni sull'uso degli esplosiri rinvenuti nella casa di v. Negroli.

—In quest'ultima direzione, l'indagine tecnica
consentiva di stabilire che il quaderno contraddistinto con il nome "Dada" era stato scritto da Marina Zoni; quello "Marzia", dalla Belloli; quello "Gui
do 2" da Bignomi; quello "Felipe" da Zambianchi; quel
lo scritto in spagnolo, era di pugno di Zanetti.

"Andrea" che i primi accertametti di polizia scienti fica attribuiva alla grafia del Bianchi, le perizie giungevano a conclusioni non affidabili. l'una-che ne affermava la paternità-per palese difetto di moti vazione che tradiva una arroneità metodologica messa ancor più in evidenza durante i chiarimenti forniti in udienza all'Istruttore; l'altra, per le conclusioni dubitative cui era pervenuto il perito.

117

nare l'imputazione a carico del Bianchi in quella di semplice partecipazione a banda armata e quindi a di sporre con ordinanza 25 maggio 1979 la scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva anche in relazione al delitto di detenzione di armi contestato al Bianchi con riferimento a quelle rinvenute in Varese sotto il ponte sul fiume Olona.

- 15) Il Giudice Istruttore procedeva anche nelle indagini, nella immediatezza esaurita con una pronuncia di archiviazione per essere ignoti gli autori dei reati, su di una serie di delitti, taluni dei qua li particolarmente gravi, che si erano verificati ne gli anni 1977, 1978 e 1979 e che lo sviluppo dell'istruzione in ordine al reato di banda armata faceva ritenere commessi da Prima Linea e da altre organizzazioni terroristiche da questa derivate.
- 16) Alle ore 19 del 18 gennaio 1978 des Carabinieri, Claudio Perosino e Guido Bresan, a bordo di un automezzo militare facevano ritorno in caserma al termine del loro servizio esterno presso il carcere di Novara allorchè ad un incrocio due individui si ponevano davanti alla campagnola, ferma per concedere la precedenza ad altri autoveicoli, e aprivano

118

contemporaneamente il fuoco in direzione del conducente e del milite che gli sedeva accanto.

La protezione dei vetri antiproiettile salvava la vita ai due Carabinieri dei quali gli attentatori volevano "l'annientamento" come specificato nei volantini fatti ritrovare a Milano e a Bologna con i quali le "Formazioni Combattenti Comuniste" rivendicava no l'episodio.

- ni armati e mascherati facevano irruzione nei locali milanesi di Radio Radicale ove trovavano Michele Meda, Luca Amico e Antonio Contro e li costringevano a mettere in onda una registrazione contenente la rivendicazione dell'attentato compiuto a Novara contro i Carabinieri Perosino e Brasan e dell'occupazione (che stavano consumando) della radio radicale. Ottenuto l'inserimento della registrazione i cinque giovani abbandonavano i locali dopo avere legato e imba vagliato il Contro, il Meda e l'Amico che tuttavia riuscivano a liberarsi in tempo per bloccare la diffusione del messaggio.
 - 18) il 4 maggio 1978, Vigili Urbani di Milano Potito Scalzulli e Giovanni Balsamo ricevevano della propria centrale l'ordine di portarsi in via P. Colletta ove era stato segnalato un incidente strada le. Giunti in luogo, i Vigili notavano due autovettu re ferme in posizione tale da far pensare che fossero entrate in collisione e accanto ad esse quattro giovani. Avvicinatisi, lo Scalzulli e il Balsamo venivano aggrediti dai quattro e sotto la minaccia del le armi, costretti a consegnare le loro pistole d'or dinanza. Ammanettati i Vigili a una vicina cancellata, gli aggressori, prima di allontanarsi, davano

119

fuoco all'autovettura di servizio.-Alle ore 23,25 di quello stesso giorno, una telefonata delle "Squadre Armate Proletarie" al quotidiano Il Giorno comunicava il "disarmo e la distruzio ne" di una volante dei Vigili annunciando anche la diffusione di un volantino che però non fu emesso. Le indagini, inizialmente diretta nei confronti di certo Alberto Javarone, si indirizzavano verso Alunni dopo la scoperta della base di v. Negroli, dove erano state rinvenute le due pistole sottratte e un foglietto manoscritto relativo all'episodio. --- Il 18 maggio 1979 il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice Istruttore di contestare a Corrado Alun ni i delitti derivati dal fatto in esame, emettendo pronuncia di non doversi procedere nei confronti del lo Javerone per non aver commesso il fatto.

19) Francesco Giacomazzi, dirigente della soc. Montedison spa, la mattina del 10 maggio 1978 appena uscito di casa per recarsi al lavoro, veniva affrontato nella p.zza Conciliazione di Milano da due giovani e una ragazza e ferito alle gambe a colpi di pi stola. Gli aggressori compiuta l'azione si allontana vano a bordo di un'autovettura SIMCA 1100 che risulterà rubata a Fortunato Denti.

A sera, dopo una telefonata all'ANSA, veniva ri

120

trovato in p.le Bacone un volantino con il quale "Prima Linea" riventicava l'attentato incitando alla for mazione dell'esercito combattente per costruire il partito della guerra civile di lunga durata.

20) Il giorno dopo, in v. Bisleri a Milano, Marzo Asterita, funzionario della Chemical Bank, veniva ferito alle gambe, con modalità analoghe a quelle del l'episodio Giacomazzi, da due giovani e una donna poi fuggiti a bordo di una Fiat 127 rubata a Stefano Cantoni.

ma Linea con un volantino.

- attendere in macchina, il 3 maggio 1978 si introducevano nei locali del Credito Lodigiano di Lodi e con la minaccia delle armi si impossessavano di circa £.

 135.000.000 in contanti e di £.60.000.000 in assegni (chevrisulteranno presentati all'incasso) sottraendo anche i portafogli all'impiegati Giuseppe Piolini, Roberto Guzzelloni, Mauro Papagni, Fernando Zago, Luigi Vignati, Battista Balconi, Giuseppe Giani.—
- 22) Il 20 aprile 1978 quattro individui facevano irruzione nella sede della 486. PRAXI s.r.l., in
 v. Mario Pagano a MIlano, e dopo aver costretto con
 la minaccia delle armi l'unica persona presente, cer

121

to Franco Barin, ad aprire gli armadi dell'ufficio e a consegnare i propri documenti d'identità, lo chiudevano nel bagno e asportavano carte varie della società e due carnet di conticorretti bancari.

- 23) Con rapporto 12 luglio 1978 i Carabinieri della Stazione di Gravellona riferivano che lo scorso 2 giugno l'agenzia di Cassolmovo della Banca Popo lare di Novara era stata rapinata da due individui che portatisi all'interno dei locali si appropriavano di £.7.264.500,mentre altri due, fuori, immobilizzavano la guardia giurata Gino Gemignan che era sedu to all'interno di un'autovettura posteggiata dinanzi alla banca, e gli sottraevano la pistola in dotazio ne, un'altra riposta dentro l'autovettura nonchè i documenti d'identità e il porto d'armi.——Prelevati gli orologi degli impiegati Antonio Aina e Francesco Prina, i quattro si allontanavano in direzione di Novara a bordo di una Volkswagen in precedenza rubata a Marta Delle Piane.
- 24) Presso l'Officina Lavoratori Industriali, in Milano, il 13 maggio 1977 træ giovani armati si impossessavano di documenti della ditta, di quelli personali di Mario Vegezzi e di somme di denaro della titolare Adele Confalonieri, del contitolare Mario Cattaneo e del Vegezzi.

Prima di abbandonare il luogo, il gruppo trac-

122

ciava sul muro con una bombola spray la scritta "No al lavoro nero - no allo sfruttamento. Squadra proletaria di combattimento".

sario della morte del terrorista Romano Tognini (nome di battaglia "Valerio") ucciso a Tradate durante una rapina. Per celebrare la ricorrenza, Prima Linea faceva esplodere, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1978, due ordigni ad altee potenziale nella sede di Milano dell'Unione del Commercio e Turismo di

to dell'edificio (circa £.290.000.000 di danni, v.

dep. Calucci a.G.I., Cart.4, vol.6) e, per puro caso,

non determinava la morte delle due guardie addette

alla sede che avevano appena iniziato il giro di con

trollo-al termine della riunione degli iscritti alla

associazione pellicciai.

Il fatto veniva rivendicato da Prima Linea con un volantino e con manifesti affissi sui muri dell'U niversità Statale di Milano, di Bresso, Rho, Desio, Sesto S. Giovanni e in località Roserio di Milano.

26) Le Brigate Comuniste rivendicavano con volantini fatti trovare in p.zza Repubblica e in p.zza Cincinnato a Milano, l'attentato dinamitardo compiu-

123

to il 12 febbraio 1977 contro la costruende Casa Circondariale di Bergamo. Nei documenti si afferma la necessità di costruire il fronte proletario armato per contrastare il disegno repressivo posto in atto dal "potere" "nel momento in cui lo scontro di classe se si sta estendendo sul terreno della lotta armata".

- 27) Due mesi dopo la scoperta del "covo" di v.

 Negroli e l'arresto di Alunni, i "Reparti Comunisti
 d'Attacco" ferivano a Milano Mario Marchetti, già
 direttore sanitario del carcere di S. Vittore, allontanandosi poi con l'auto SIMCA precedentemente
 sottratta a Ornella Fiorentino.

 La rivendicazione dell'attentato avveniva con
- telefonata all'ANSA e con un volantino e segnava la comparsa sul panorama terroristico nazionale, di que sta nuova sigla.
- 28) Il 26, il 27 e il 28 luglio 1978 avvenivano quattro distinti fatti delittuosi significativi, al di là di ogni dubbio, di quel collegamento terroristico Milano-Bologna intuito come si è detto sin dal le prime indagini e via via confermato da altre emergenze processuali.
- All'alba del primo giorno, persone non viste deponevano e facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato di P.S.Lambrate,

124

in v. Clericetti a Milano, provocando danni anche agli edifici e alle autovetture circostanti.-Verso le ore 10 del 27 luglio, tre giovani arma ti, alcuni trevisati, facevano irruzione nella Casa Giorgania di Montano Lucino, immobilizzavano gli astanti e sottraevano timbri, carte, documenti e denato del Comune e delle persone presenti. Prima di lasciare i locali, facevano esplodere una bottiglia. incendiaria che provocava un piccolo incendio. -Era da poco passata la mezzanotte di quello stes so giorno, quando a Bologna esplodevano, a pochi minuti di distanza, due ordigni collocati, l'uno, davanti al portone d'ingresso dell'autorimessa comunale di via don Minzoni; l'altro, dinanzi al Comando Vigili Urbani di via Berealdo. I quatro episodi venivano rivendicati dalle "Squadre Armate Proletarie" con unico volantino fatto trovare a Milano, a Como e a Bologna.

29) Un uomo e una donna, entrambi armati, aggredivano la mattina del 15 maggio 1978 Antonio Mazzotti -capo del personale della Carrozzeria Menarini-procurandogli ferite d'arma da fuoco dalle quali deriva vano lesioni guarite in altre dodici mesi con residuo indebolimento permanente della funzione di protezione contesione della parete addominale nonchè della funzione respiratoria.

125

Tra i testimoni presenti al fatto, uno di essi -Romolo Redolfi- si poneva all'inseguimento degli agres sori, fuggiti a bordo di una SIMCA 1100 rubata il gior no precedente a Gino Bonfiglioli, e non desisteva nem meno dopo che uno degli occupanti dell'autovettura esplodeva al suo indirizzo alcuni colpi d'arma da fuoco. Poteva così costatare due dei quattro che viaggia vano sulla SIMCA trasbordavano su due motorette che erano in attesa con altrettanti complici. Il Rodolfi continuava l'inseguimento di una lambretta finchè non era impedito da ragioni di viabilità.--la notte tra il 14 e il 15 maggio 1978. L'attentato veniva rivendicato con un volantino a firma congiunta Prima Linea Formazioni Comuniste Combattenti.

30) Il 20 novembre 1978 alle ore 18,30, tre individui armati e mascherati irrompevano negli uffici di Castel Maggiore della soc. VISPLANT spa e dopo aver legato gl'impiegati esportavano documentazione varia della società.

Alla stessa ora si verificava un'esplosione alla base di un traliccio dell'ENEL portatore di energia ad alta tensione alla fabbrica della VISPLANT spa in S. Martino di Bentivoglio; il danno era limitato

all'interruzione dell'erogazione di energia. Preceduta da telefonata all'ANSA e al Resto del Carlino, la rivendicazione dei due fatti avveniva con un volantino a firma "Unità territoriali Comuniste" (Cart.2 Bo, vol.2 ol.16). Veniva successivamen te rinvenuto un pacco di ben 123 volantini identici con i quali la stessa firma rivendicava "il sabotaggio dell'alimentazione elettrica della fabbrica nociva VISPIANT". Altro identico volantino era all'interno dell'autovettura Fiat 126 rubata a Vittorio Zuffa nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1978 e ritrovata dai Carabinieri il successivo giorno 4 dicembre (cart.3 Bo, Vol.3 01.36). 31) Una pomba ad alto potenziale non esplosa, veniva rinvenuta il 4 dicembre 1978 all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bo Con una telefonata all'ANSA le "Squadre Proletarie" si assumevano la paternità del fatto (cart.2 Bo, Vol.4 ol.1). I rilievi tecnici accertavano l'identità tra questo esplosivo e quello utilizzato per l'attentato al traliccio ENEL in S. Martino di Bentivoglio. 32) Il 7 aprile 1978, due o tre individui, tra i quali una donna, facevano irruzione negli uffici

RIBUNALE DI MILANO

del Comando Vigili Urbani del quartiere S. Donato di Bologna e si impossessavano della pistola del Vigile Grilli, di quattro berretti e di una giacca a vento d'ordinanza.

Contrariamente alla prassi usuale, il fatto non era rivendicato immediatamente bensì dopo oltre un mese e con lo stesso volantino utilizzato da Prima Linea e dalle Formazioni Comuniste Combattenti per attribuirsi la paternità del ferimento Mazzotti.

Nel corso della già accennata perquisizione com piuta il 19 dicembre 1978 nei locali di v. Tovagliano, all'interno del baule si rinvenivano i berretti e la giacca a vento rapinati ai Vigili Urbani.

33) L'istruzione procedeva con l'accertametno

di numerosi altri fatti di reato : detenzione di armi e munizioni, ricettazione di documenti e di armi, falsi, furti. Veniva quindi emesso un mandato di cattura riassuntivo di tutte le imputazioni e sostitutivo dei mandati precedenti.

— Il Giudice Istruttore pronunciava ordinanza di urgenza ex art. 2 L. 22.5.1975 n.152 in considerazione della imminente scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva così per il reato di banda armata come per altre imputazioni.

Ordinava, quindi, il rinvio a giudizio innanzi

alla Corte d'Assise di Milano, di Alunni, Marina Zoni, Marocco, Bonato, Belloli, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Granata, Bianchi, Turicchia, Klun, Forni, Bignami, Zambianchi, Carpani e Giudetti per rispondere dei reati loro ascritti come riportati in rubrica; modificava l'originaria imputazione elevata a carico della Granata e del Turicchia ritenendo la meno grave ipotesi di partecipazione a banda armata a disponeva conseguentemette la scarcerazione del Tu ricchia per decorrenza del termine di carcerazione preventiva; dichiarava non doversi procedere in ordi ne ad altri soggetti via via imputati durante l'istru zione e risultati poi estranei ai fatti loro contestati; emetteva decreto di non doversi promuovere l'azione penale per tutti coloro che erano stati sot toposti a perquisizione domiciliare, con contestuale invio di comunicazione giudiziaria per i reati di cui agli artt. 306-270 cp, non essendo emersi a loro carico elementi tali da consentire la formulazione di una imputazione (v. pagg. 288-93[G.I.)-

III

perta della base di v. Negroli e all'arresto di Corrado Alunni, i Carabinieri di Milano con rapporto

12.3.'79, mentre riferivano di avere localizzato al-

tra basa della banda armata in un appartamento di Cu

129

sio, chiedevano l'autorizzazione a procedere a perqui sizione personali e domiciliari che però non davano immediato esito positivo. ---Tra i perquisiti vi erano anche i coniugi Massi mo Battisaldo e Sandra Pireli nonchè Fortunato Balice che avendo poco tempo prima affidato loro un docu mento, dopo l'atto di Polizia Giudiziaria ritenne . giunto il momento che tutti e tre si prendessero una "vacanza" .--I coniugi Battiseldo partivano per Commune portando con sè armi, munizioni e miccia che affidavano insieme al documento "Risoluzione strategica del le Squadre Armate Proletarie-novembre 1978", ad amici e parenti del luogo (Antonio Palombi e Rossella Ferretti). Venuto alla luce, casualmente, il nascondiglio ove costoro avevano riposto le armi, sottoposti il Palombi e la Ferretti a procedimento penale (e condannati) era agevole identificare, grazie alle loro dichiarazioni, il Battisaldo e la Piroli come gli originari detentori delle armi e del documento.

35) Il 27 maggio 1979 i Carabinieri sorprendevano in un bar di Como Massimo Battiseldo, Sandra Piroli, Fabio Brusa, Roberto Carcano, Francesca Bellerè, Tonino Orlù e Lüca Colombo che all'atto del fer-

mo dichiarava di chiamarsi Rodriguez Carlos Lopez e al quale venivano trovati indosso documenti manoscritti con grafia diversa - e risulteranno redatti l'uno da lui stesso, l'altro dalla Belloli- in cui si teorizzava la fusione del gruppo nelle Brigate Rosse de finite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia". Il Brusa, la Bellert e il Carcano risultavano in possesso, tra l'altro, di documenti d'identità falsi.

36) Le ulteriori indagini dei Carabinieri consentivano di rinvenire, il successivo 28 maggio in un cascinale di Casciago nella disponibilità dell'Orrù, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo e ordigni esplosivi.

sentivano poi di accertare i collegamenti tra costoro e la Belloli - da cui essi avevano ricevuto le ar
mi le munizioni e il documento portati a communicationi e il documento portati a communicationi e il documento portati a communicationi e il Belice che oltre ad communicationi e il Belice distribuito a loro quel documento sequestrato durante la perquisizione del 24 marzo 1979, aveva trascorso una parte della "vacanza" nel napoletano (a Pagani) insieme ai Battiseldo che pure aveva reincontrato qualche mese dopo in una località delle riviera adriatica. E poichè al Belice erano stati sequestrati -durante la già ri

cordata perquisizione - una fondina e attrezzi per
la pulizia di una pistola, il Giudice Istruttore emet
teva a suo carico mandato di cattura.

Analogo provvediembo era emesso contro la già
latitante Belloli.

Jalle indicazioni della Piroli e dalla rile vata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla Bellerè a una trovata indosso alla Piroli, si perveniva alla individuazione di un appartamento in Rivie ra di Montegrino preso in affitto dai Battiseldo nel settembre -ottobre 1978.

denziava che la chiave sequestrata alla Bellera apri va agevolmente la serratura apposta alla porta d'ingresso in aggiunta a quella già esistente e rendeva possibile rinvenire nel secchio dell'immondizia frammenti di carta che risulteranno di pugno della Belle ra medesima.

Infine, all'atto della ispezione giudiziale (cart.2, vol.14 ol.36) si accertavano segni di effrazione sullo stipite sinistro della porta e si con statava che pure una delle chiavi sequestrate al Colombo apriva la seconda serratura fatta applicare dai Battiseldo.

38) Dalle dichiarazioni di Sandra Piroli e Massimo Battiseldo si apprendeva che costoro, prima di

132

darsi alla scandestinità dopo la nota perquisizione del 24 marzo 1979, si erano rivolti a un loro amico, Gennaro Lettiero, perchè sgomberasse l'abitazione di Riviera di Montegrino.

——Il Lettiero, sentito come testimone, ammetteva di avere vuotato l'appartamento de quo con tale urgenza da forzare la serratura d'ingresso negando, però, di avere occultato qualcosa di compomettente. Si procedeva, quindi, nei suoi confronti per i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale.

39) Il Pubblico M^Inistero richiedeva il 31 maggio 1979 l'istruzione formale nel corso della quale il Giudice Istruttore disponeva, tra l'altro, perizie grafologiche il cui esito consentiva di appurare la paternità di altri tre degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti in v. Negroli al momento della cattura di Alunni.

Emergeva, in particolare, che il quaderno contras_
segnato con il nome "Giulia" era di grafia della Bel
ler&; quello "Andrea", del Battisaldo; quello "L",
di Colombo.

(a) Con ordinanza 10 ottobre 1979 il Giudice Istruttore disponeva la riapertura dell'istruzione su di un episodio riguardante il Carcano, che ne era stato prosciolto per insufficienza di prove, assumen

133

do come fatto nuovo la partecipazione di costui a una banda armata.---Era accaduto che nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1977 la guardia notturna Milesi Ermanno notata nella via Braggini di Milano la Fiat 500 MIL51478 ferma con due persone a bordo, si era avvicinato ai due chiedendo loro i documenti d'identità. Costoro avevano allora tentato di fuggire con l'autovettura e non essendoci riusciti per la reazione del metronotte, scappavano a piedi dopo avere buttato oltre un recindo un pacco - che aveva insospettito il Milesi perchè ne fuoriuscivano dei fili elettrici- e un certo numero di fogli di carta.--Sopraggiunti i Carabinieri e personale della Questura, si constatache il pacco conteneva un ordigno esplosivo ad orologeria che veniva prontamente disinnescato dall'artificiere e che i fogli di carta erano volantini con i quali si rivendicava la distruzione dell'autovettura di uno spacciatore di ero ina e di un locale (Harris Bar) indicato come ritrovo di spacciatori di droga. -- La Fiat 500 risultava di propietà della madre del Carcano che assumeva di averla lasciata posteggia ta sotto la sua abitazione regolarmente chiusa a chia ve. Ad orientare gl'inquirenti su Roberto Carcano,

era stata la constatazione che l'autovettura non solo non presentava la benchè minima traccia di Affrazione ma, anzi, era stata abbandonata con inserita

La cruscotto la chiavetta d'accensione di serie.

10 De Silvestri e Rabio Brusa il delitto di favoreggiamento personale di Massimo Battiseldo e Sandre Pi
roli, avendo costore dichiarato di essere stati ospi
tati, su indicazione del Brusa, dal Silvestri nella
settimana precedente il loro fermo avvenuto, come
già detto, a Como il 27 maggio 1979.

Contestava a Mariangela Colli il reato di furto
per essersi impossessata presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese, ove era impiega

ta, di documentazione varia rinvenuta nel suo domi-

cilio a seguito di perquisizione.

riassuntivo delle varie imputazioni; disposta la separazione di procedimenti che richiedevano alteriori prolungate indagini; depositata dal Pubblico Ministe ro la requisitoria, il Giudice Istruttore pronunciava ordinanza con la quale disponeva il rinvio a giudizio di Battisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Belleri, Balice, Belloli, De Silvestri, Colli, Lettiero, dinanzi alla Corte d'Assise di Milano.

135

IV

- 43) Nella casa di v. Negroli, oltre ai più volte citati undici quaderni sull'utilizzazione degli esplosivi, fu rinvenuto anche un fucile e pompa Remington cal. 12 risultato acquistato presso un armie re di Zurigo utilizzando un porto d'armi falsificato e sottratto alla guardia giurata Roberto Ceste nel corso di una rapina. Con lo stesso documento si eppurava essere stata comprata in un'armeria di Cuggio no, il 21 settembre 1978, una pistola Beretta mai ri trovata.
- 44) Al momento del suo fermo A Como il 27 maggio 1979, Luca Colombo aveva addosso un documento
 che si è accertato essere stato scritto da Maria Rosa Belloli ma che recava delle correzioni a mano di
 grafia non individuata.
- 45) Il Giudice Istruttore, proseguendo nelle indagini, disponeva perizie grafiche dalle quali emergeva: che Sergio Segio e Roberto Serafini sono au tori di altri due quaderni sugli esplosivi (quelli indicati, rispettivamente, come "Ferrovia" e "Guido 1"); che al Serafini va attribuita la paternità delle correzioni e delle aggiunte che figurano docu mento sequestrato al Colombo e scritto dalla Belloli; che il Brusa è l'acquirente del fucile Remington com

436

prato a Zurigo, essendo di sua grafia la falsa firma
"Ceste Roberto" apposta sul contratto di compravendi

46) I suddetti dati di fatto uniti ad ulteriori elementi di carattere logico, ma non per questo dota ti di minore efficacia probotaria, inducevano il Giu dice Istruttore a ordinare, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero, il rinvio a giudizio, innanzi a questa Corte d'Assise, del Segio, del Serafini e del Brusa per i reati ad essi ascritti come riportati in rubrica.

47) Alla pubblica udienza del 2 aprile 1980 si

costituiva la Corte con la nomina di sei Giudici popolari effettivi e tre suplementi.

— Chiamato il procedimento contro Corrado Alunni,
Antonio Marocco, Maria Rosa Belloli, Daniele Bonato,
Pietro Guido Felice, Giannantonio Zanetti, Maria Teresa Zoni, Anna Maria Granata, Sergio Bianchi, Massi
mo Turicchia, Paolo Klun, Dante Forni, Maurice Bigna
mi, Paolo Zambianchi, Alberto Campani, Clara Giudetti e Marina Zoni, la Corte a richiesta del Pubblico
Ministero e nulla apponendo i difensori, pronunciava
la contumacia degl'imputati Zoni M.T., Belloli, Feli

ce, Zanetto, Brignami, Zambianchi, Carpani e Giudet-

137

ti, recependo, quindi, gli atti di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Mini stri, del Ministero degl'Interni, dei Comuni di Bolo gna e Milano.--Chiamato in quella stessa udienza il procedimen to contro Massimo Battis@ldo, Sandra Piroli, Fabio Brusa, Roberto Carcano, Antonio Orrù, Luca Colombo, Francesca Bellers, Fortunato Bolice, Maria Rosa Belloli, Giancarlo De Silvestri, Mariangela Colli e Gen nato Lettiero, la Corte su richiesta del Pubblico Mi nistero e sentiti i difensori pronunciava la contumacia degli imputati Belloli, Colli e Lettiero; pren deva atto della rinuncia a comparire da parte degli imputati Battisaldo, Piroli, Carcano, Orrù e Balice, quest'ultimo arrestato nella fase degli atti preliminari al giudizio, raccoglieva la dichiarazione di costituzione di parte civile della Presidenza del 🗵 Consiglio dei Miniestri; disponeva, a richiesta del difensore dell'imputato Brusa la riunione di questo procedimento a quello n.59/79 contro Alunni e altri e rinviava i procedimenti così riuniti all'udienza del 10 aprile 1980 onde consentire la riunione a quel_ lo n.11/80 contro Fabio Brusa, Sergio Segio e Rober to Serafini .-

All'udienza del 10 aprile 1980 quest'ultimo pro

cediemento, dichiarata la contumacia del Segio e del Serafini e raccolta la dichiarazione di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva riunito ai due (n.59/79 e n.66/79) già riuniti.

48) Con ordinanza pronunciata all'udienza del 10 aprile 1980, la Corte respingeva le eccezioni di nullità prospettate dalla difesa degl'imputati Belle rè, Carcano, Colombo, Brusa e Segio; disattendeva l'istanza di separazione del giudizio nei confronti dell'imputata Colli; autorizzava il colloquio all'interno di S. Vittore tra tutti gl'imputati detenuti.

ro degl'Interni dichiarava di costituirsi parte civi le anche enel proceditanto riunito n.11/80 per il delitto di danneggiamento contestato al capo 42 della rubrica relativa.

Provvedutasi dalla Corte sulla querela di falso presentata dall'imputato Forni nella fase degli atti preliminari, il Presidente, a richiesta del Pubblico Ministero, contestava all'imputata Bellerè il delitto di favoreggiamento personale, in concorso con il Brusa, e di cui ad capo 23; all'Orrù il delitto di furto, in concorso con la Colli, e di cui al capo 26.

49) Dichiarato aperto il dibattimento, gl'impu-

PEL

tati Forni, Granata, Turicchia e Bianchi rendevano
l'interrogatorio confermando sostanzialmente le loro
precedenti dichiarazioni.

--- All'udienza del 21 aprile 1980 comparivano gl'im putati Carpani e Guidetti dei quali veniva revocata la contumacia e ai quali il Presidente richiestone dal Pubblico Ministero, contestava l'integrazione del capo d'imputazione che li riguardava, con l'ulte riore elemento di fatto "di avere prentivamente con sentito che la Granata fornisse tale numero telefoni. co al proprietario dell'abitazione sita in Cusio" -- Prima che il Carpani e la Giudetti potessero ren dere l'interrogatorio, il Brusa presentava, in quella stessa udienza, un comunicato (che veniva allegato agli atti senza lettura) con il quale così lui co me gl'imputati Alunni, Bellerè, Bonato, Colombo, Klun, Marocco e Marina Zoni revocavano il mandato ai difen sori di fiducia. La Corte, presone atto, nominava. difensori d'ufficio ai quali concedeva i chiesti ter mini a difesa rinviando l'udienza al 5 maggio 1980.

In quest'udienza la Corte nominava un difensore d'ufficio per gl'imputati Sergio Segio e Maria Tere sa Zoni in sostituzione dell'avv. Fuga arrestato medio tempore: constatava l'assenza del Marocco e del Benato evasi dal carcere di S. Vittore durante la pre

140

cedente sospensione del dibattimento; interrogava i coniugi Carpani; iniziava l'escursione testimoniale.

- tumacia dell'imputato Lettiero comparso all'udienza del giorno 7 maggio e interrogato; provveduto sulle istanze di ammissione testi presentate da alcuni difensori; reinterrogato il Forni mostrando ad esso parte dei corpi di reato; disposta l'acquisizione agli atti dei comunicati e delle memorie difensiva invia te o consegnate dai vari imputati, il Presidente dichiarava chiusa, all'udienza del 16 maggio 1980, l'i struzione dibattimentale.
- 51) Acquisite le conclusioni delle parti civili, pronunciate dal Pubblico Ministero le sue requisito rie, iniziate le arrighe dei difensori, quelli nominati d'Ufficio agl'imputati Alunni, Marocco, Zanetti, Zambianchi, Serafini, Klun e Segio presentavano una memoria difensiva.
- 101i e Bignami proponeva istanza di ricusazione dei cella falla manualo da mao da findia puolità.

 Giudici popolari si trovava nelle condizioni previste ai nn. 2 e 3 dell'art. 64 cpp e ciò in base alle dichiarazioni a lui attribuite e appara sul quotidia no Corriere della Sera del 29 maggio 1980 e rite

141

nendo che l'opinione del giornalista ascritta al Giudice popolare fosse comune al Collegio giudicante. Il Presidente, preso atto della ricusazione e rilevata la propria competenza a decidere in merito, sospendeva il procediemento. Alla udienza successiva del 4 giugno 1980, dava comunicazione di avere pronunciato ordinanza d'innamissibilità della ricusazio ne di tutti i Giudici popolari deversi da colui che aveva rilasciato l'intervista e di non avere ancora esaurito il giudizio incidentale relativo a costui. In questa udienza compariva l'imputato Zanetti arrestato medio tempore.-----Alla successiva udenza del giorno 11 giugno 1980, il Presidente rendeva noto che il Giudice popolare Zanaboni Giulio aveva presentato richiesta di asten sione e di averla accolta nominando in sostituzione il Giudice supplente Aida Calegari. Rinviava il processo, per consentire all'avv. Pecora di formalizzare la già annunciata rinuncia al ricorso per Cassazione contro l'ordinanza dichiarativa dell'inammissi bilità della ricusazione. All'udienza del tredici giugno 1980, la Corte acquisiva la rinuncia all'impugnazione già proposta dall'avv. Pecora e respingeva l'ecazione di nullità avanzata dal medesimo difensore. Prendeva atto di una

SHY

denuncia di conflitto di competenza fatta dall'avv.

Pelazza dallo Zanetti nominato proprio difensore di
fiducia. Sostituiva, quindi, all'udienza del 16 giugno questo legale con altro che nominava d'ufficio
avendo lo Zanetti revocato il mandato al proprio di
fensore.

della questione incidentale di ricusazione, veniva interrotta ai sensi dell'art.469 c.p.p. a istanza del Pabblico Ministero che chiedeva fosse acquisita una naeva prova favorevole all'imputato Forni e consistente nelle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio reso da Roberto Sandalo imputato in altro procedimento.

ti civili e dell'imputate Forni e nulla apponendo i difensori degli altri imputati, provvedeva in confor mità alla richiesta acquisendo il documento de quo.

Sentiva, quindi, il Pubblico Ministero che in relazio ne alla nuova prova modificava in parte le precedenti conclusioni chiedendo l'assoluzione del Forni per non aver commesso il fatto.

Data nuovamente, la parola ai difensori ai sensi dell'art.468 c.p.p., l'avv. Pecora eccepiva, quale difensore di Maria Rosa Belloli e Maurice Bignami,

143

che il verbale d'interrogatorio di Roberto Sandalo doveva considerarsi una "carta inquinante" e chiede va fosse estromesso da processo.

La Corte respingeva l'istanza e così pure quella, successiva, della stesso avvocato, volta a rende
re dichiarazioni in sostituzione dei propri assistiti, contumaci.

54) All'udienza del 21 giugno 1980 compariva in aula l'imputata Maria Teresa Zoni arrestata medio tem pore; gl'imputati Alberto Carpani e Clara Giudetti rilasciavano congiuntamente una dichiarazione finale; il difensore d'ufficio di Sergio Segio proponeva remissione del procedimento ai sensi dell'art.55c.p.p.; gli avv. Longoni e Pecora producevano memoria difensiva per i loro assistiti; il difensore della Granata chiedeva la scarcerazione dell'imputata per decor renza del termine massimo di carcerazione preventiva formulando eccezione di legittimità costituzionale dell'art.11 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 come mo dificato dalla legge 6 febbraio 1980 n.15, allegando a motivazione l'ordinanza 3 maggio 1980 del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Padova del quale recepiva le argomentazioni; il Pubblico Ministero esprimeva parere contrario.

La Corte si ritirava, quindi, in Camera di Con-

JAH

siglio per deliberare.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ι

1) Tra i molteplici reati ascritti ai diversi imputati nei tre procedimenti riuniti, il delitto pre visto dall'art.306 c.p. è quello che -se anche non è il più grave in relazione alla pena edittale- avvince in un vincolo unitario tutti gli altri nei cui con fronti si pone come motivo delinquenziale di base, sia pur in senso diverso da quello voluto dall'art. -- 81 c.p.. Tipico reato obiettivamente politico, recan do la definizione e la distinzione create ad altri fini dell'art.8,2 cpv 🙌, che colora di subiettività politica tutti quegli altri A, sebbene comuni per il loro titolo, appaiono essere stati determinati "in tutto o in parte da motivi politici" (art.8 cit.). E' evidente, infatti, che una banda armata necessita, per sua stessa natura, non soltanto delle armi -elemento essenziale per la concretizzazione del la fattispecie criminis- una anche di denaro -di mol to denaro- per acquistare l'armamentario e il mumizionamento; per acquisire la disponibilità di alloggi, basi indispensabili dell'organizzazione ove conservare le armi, la documentazione, gli strumenti per

145

falsi documenti d'identità ecc., e ove dare ricetto a coloro dei suoi componenti che sono clandestini prima ancora di diventare latitanti; per le spese proprie di costoro (vitto, vestiario, spese personali ecc.); per gli oneri processuali che non sono evitati dal rifiuto della difesa in fase dibat timentale (tattica, peraltro, non da tutti adottata); in una parola, per la vita di un'organizzazione clan destina e armata. E poichè le fonti principali dell'au tofinanziamento sono le rapine e i sequestri di persona a scopo di estorsione, la banda pone in essere, per il tramite dei suoi componenti, questi reati insieme a una gran massa di ricettazioni (mercato idea le d'acquisto di armi, munizioni, documenti d'identità, ecc.), furti, soprattutto di autovetture, falsi e altro.-

mente finalizzati a procurare alla banda e ai suoi membri clandestini i mezzi di sostentamento -delitti che, è ragionevole ritenere non sarebbero stati con sumati se taluni soggetti non avessero adottato un metodo eberrante di lotta politica; e ciò, ovviamen te, a prescindere dalla metamorfosi della maturazione politica" di quei delinquenti comuni che si sono trovati reclusi insieme ai terroristi- ne ven-

146

gono commessi molti altri pure essi non **obiettivamente politici" ma indirizzati a realizzare le condizioni per il compimento di quei delitti contro la personalità dello Stato, la perpretazione dei quali costituisce il fine della banda armata. Si vuole alludere alle invasioni negli uffici di società commerciali come forma di protesta contro l'organizzazione del lavoro, ai danneggiamenti, alle devastazioni, ai ferimenti, agli omicidi tentati e consumati, ai sequestri di persona senza fine di estorsione (più clamorosi quelli del Giudice Sorsi e dell'On. Moro), alle stragi, a tutti quei delitti, insomma, dei quali ormai da troppi anni è piena la cronaca e che-destinati a produrre con l'allarme so ciale la guerra civile e quindi il sovvertimento del sistema costituzionale- altro risultato non hanno ge nerato eccetto la sofferenza e il dolore delle vitti me e dei loro congiunti.-Si perviene così alla distinzione tra reati mez zo e reati fine e ad una prima conclusione giuridica mente rilevante a tenore della quale la banda armata attrae a sè tutti i reati che vengono consumati dai suoi componenti in attuazione del programma comune, sicchè i membri della societas sceleris debbano risponderne penalmente.

147

2) Summa divisio normativa tra i componenti di un'associazione sovversiva armata è tra i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i capi, da un lato, e i semplici partecipi, dall'altro. Distinzione che acquista rilievo non soltanto in rapporto alla pena legislativa fissata per le due distinte impote si di reato, ma anche per le diverse conseguenze giuridiche che ne discendono in relazione alla penale responsabilità in ordine ai reati mezzo come sopra delineati.

chi promuove o costituisce la banda armata e soffer mandosi ad analizzare la posizione del capo o dirigente (il diverso termine usato dal comma 3 art.306 cp rispetto all'art.270 cp è in coerenza con la rite nuta natura militeristica dell'associazione armata) e acquisita la comune definizione secondo la quale dirige chi regola in tutto o in parte -e quindi si può dirigere anche soltanto una frazione della ban da armata-l'attività collettiva con funzioni più o meno late di superiorità, non può negarsi che se an che il legislatore ha pensato alla banda armata come ad un insieme di individui inquadrati in una rigida gerarchia di tipo militare, tuttavia la realtà può presentare associazioni nelle quali la maggior

142

parte dei componenti, o anche tutti, concorroro alla formazione della volontà della banda e sono dotati di uguale potere decisionale in relazione alla scelta del programma e degli strumenti necessari per realizzarlo.

zazione illegale armata che si propone il fine di sov vertire violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, si esplica così in una multiforme attività prettamente delinquenziale come in altrettanta molteplice attività di studio per l'elaborazione degli schemi teorici e pratici di esecuzione del programma, a coloro che contribuiscono collegialmente alle scelte di teoria e/o di azione o che, se del ca so, monocraticamente vi provvedono con comportamenti vincolati per l'organizzazione, e a coloto che tali scelte attuano deve essere riconosciuta una posizio ne di preminenza riconducibile allo schema normativo del capo-organizzatore.

di dimendere la lotta armata in un numero sempre mag giore di persone comporta di conseguenza un ampliamento novero di coloro che a livello operativo redigeno le c. d. "rigoluzioni strategiche", scelgeno gli chiettivi da colpire in concreto, individuano ceche

14

dano il "personale nemico", partecipano agli attenta ti e alle altre azioni, procurano le case da destina re a basi, le armi, i documenti falsi, curano l'amministrazione del denaro e del munizionamento, compi lano i volantini rivendicativi con i quali propagandare la lotta armata inneggiando ad essa, in una parola svolgono un'attività primaria che non può non considerarsi vitale per l'organizzazione .----- Del resto, la ratio del diverso trattamento punitivo risiede nella volontà del legislatore di colpire più severamente quelli tra i membri che con la loro condotta o hanno reso possibila il sorgere della banda (promotori e costitutori) ovvero ne consentono la vita e l'operatività pratica, e sono i capi (o dirigenti) e gli organizzatori trattandosi per quest'ultima figura di attività che non si esaurisce al momento della formazione della banda ma si perpetua nella necessità casì di adattare le scelte pragma tiche alla specifica situazione politico-sociale, co me di ristratturare l'associazione per effetto dell'ingresso di nuovi adepti. Il legistlatore, quindi, ha inteso distinguere tutti costoro da quegli altri membri che si trovano in posizione che è subordinata non soltanto e non Mi6655 Miamente in senso gerarchi co, ma per la natura stessa del loro apporto di pret

150

ta marca esecutiva e sottoposto all'altrui iniziati-

3) La figura del partecipe si tratteggia in negativo rispetto a quella del capo-organizzatore come sopra delineata potendosi definire semplice partecipe che è fuori direzione della banda (o di una sua frazione) e non contribuisce, per la qualità dei suoi interventi, nè alla formulazione del programma nè al lo studio dell'azione concreta nè alla sua realizzazione. Non sceglie ma esegue quei soli incarichi che sporadicamente gli vengono assegnati prestando un'attività isolata e fungibile.-E' in buona sostanza un elemento di quella che i terroristi considerano "rete d'appoggio" utile per dare seltuario ricetto a membri clandestini o latitan ti (e magari feriti o convalescenti), per procurare all'occasione un'autovettura, per faterire generalità pulite e corrispondenti a una posizione sociale formalmente rispettabile, per agevolare la fuga degli attentarori magari limitandosi a ricevere in consegna e passare ad altri un sacchetto contenente le ar mi usate durante l'azione.-E' il favoreggiatore della banda, figura giuridica priva di una propria autonomia al di fuori della previsione legislativa racchiusa nel comma 2 art.

306 del vigente codice penale che con l'abrogazione

IBUNALE DI MILANG

dell'art.132 cod.1889 ha ricondotto i "fatti di assistenza alla banda" nell'ambito della partecipazio ne, come si evince a sufficienza dalla considerazio ne che "i sovventori" della banda sono punibili a t norma dell'art. 306 c.p. anche quando non fanno par te della banda. Scelta legislativa coerente essendo intuitivo che prestare assistenza alla organizzazio ne con le forme previste dall'art. 378 cp o del più specifico art. 307 cp -che si preoccupa di precisare, a scanso di equivoci interpretativi che per la chiarezza della norma non possono deivare nemmeno da una frettolosa lettura dell'artico (che la condotta criminis deve andare a beneficio di "taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla ban da"- equivale nella realtà a fare sussistere le con dizioni indispensabili perchè l'associazione crimino sa si mantenga in vita e quindi, in definitiva, a cooperare alla sua permanenza.-

4) Si è già anticipato che il significato della distinzione tra il dirigente-organizzatore e il partecipe si cogli soprattutto nel terreno della responsabilità per le diverse conseguenze giuridiche che in ordine ai reati mezzo e ai reati fine ne discendono a carico di quegli associati che con il loro comportamento hanno contribuito a determinare, prima,

152

e ad attuare, poi, la volontà della banda. -E' questa la conclusione cui è pervenuto il Giu dice Istruttore che ha contestato a tutti gl'imputati ritenuti organizzatori anche i reati commessi dal la banda in attuazione del programma delittuoso, e in difetto della prova di una partecipazione materia le al compimento del singolo reato. Conclusione cor retta, coerente ai principi del diritto penale in ma teria di concorso di persone nel reato e che, pertan to, può essere condivisa dalla Corte.-La considerazione da cui conviene prendere le mosse è che l'associazione si costituisce in quanto più soggetti convengono di recare un contributo in vista di uno scopo comune che -lo si è visto e non è contestabile da alcuno- si realizza attraverso la consumazione di humerosi reati.-Un primo vincolo che lega tra di loro tutti gli associati, dal dirigente-organizzatore al partecipe, è quindi la comune volontà di delinquere per il con sequimento del fine ultimo sicchè vi è già all'atto della prestazione del consenso in relazione al delit to previsto dall'art. 306 c.p. anche la manifestazio ne di un accordo per quell'attività sceleris che di volta in volta fosse decisa siccome utile, o politi camente (omicidio, sequestro di persona, devastazio

153

ni, ecc.) o materialmente (rapine, furti, ricettazio ni, falsi, ecc.), alla banda 🕹 cui i componenti si mettono insieme e si riuniscono non già per svolgere astratte considerazioni di filosofia dello Stato ben sì per pervenire a un mutamento costituzionale attra verso un clima di esasperata tensione sociale (realiz zabile mediante uccisioni, sequestri di persona, distruzioni) idoneo a determinare le condizioni favorevoli alla guerra civile ritenuta, almeno da molti degl'imputati di questo processo, come l'unica stra da possibile per la conquista del governo una volta ripudiato il metodo democratico .--Appare image , pertanto, che sin dal momen to della sua formazione e ogni qual volta l'organiz zazione acquista, un nuovo adepto che apporta soli tà psichica e materiale al gruppo-il comune desiderio di raggiungere lo scopo e l'impegno di ognuno a commettere tutti quei delitti che fossero ritenuti utili o necessari, costiuisce una forma di vicendevole rafforzamento della volontà sotto l'aspetto indifferentemente della determinazione o dell'istigazione, sapendo ciascuno al momento di consumare il reato di Ma pertinenza, così che gli altri sono pronti a ugualmente delinquere, come che l'associazione, e perciò l'insieme di più individui che han-

154

no sottoscritto il complesso accordo criminoso, è pronta a prestargli l'intero aiuto di cui dovesse a ver bisogno.

associati, partecipi o dirigenti-organizzatori, per questi ultimi al patto di reità già sottoscritto si aggiunge di volta in volta quella multiforme di programmazione ed esecuzione già descritta e che si risolve tal concorso psichico o materiale (o l'uno a l'altro) nel singolo delitto, non essendo contestabile che, ad es., del tentato omicidio dei Carabinieri Perosino e Bressan devono rispondere non soltanto gli esecutori materiali ma anche coloro che lo hanno deciso come idonea forma di attacco all'esercito nemico, coloro che ne hanno studiato la realizzazione pratica; coloro che hanno predisposto in anticipo il volatino rivendicativo (è significativo che si parli di "annientamento").

Ma questa attività complessiva all'interno della banda è di competenza non dei favoreggiatori, non
della "rete d'appoggio", non in una parola, dei partecipi bensì di coloro che provvedeno giornalmente
alla vita, politica e materiale, dell'associazione
o di una sua branca, ai quali necessariamente deve
essere riconosciuta quella posizione di preminenza

15\$

RIBUNALE DI MILAND

cipi, e che sono identificabili -lo si è visto- nei dirigenti-organizzatori.

—Se queste considereazioni si temperano con quel criterio correttivo già del Pubblico Ministero definito temporale territoriale secondo cui le conseguen ze giuridiche dei delitti compiuti dalla banda debbo no ricadere unicamente su coloro che rivestivano la qualità di dirigenti-organizzatori nel luogo e nel tempo in cui il delitto veniva deliberato commesso, ci si accorga che la soluzione adottata non solo è conforme alla situazione di fatto ma è in armonia con i principi che disciplinano il concorso di perso nel reato.

legislativamente statuita rispetto ai semplici parte

damentali della fatttispecie concorsuale: a) la plu ralità di agenti che, pacificamente, non deve essere intega nel senso di molteplicità di persone intente alla realizzazione dell'elemento aggettivo; b) esecuzione dell'elemento aggettivo del reato da parte di taluno dei concorrenti; c) contribuito causale alla verificazione del fatto che, si è visto, può avve nire anche nella forma della determinazione e dell'i stigazione; d) volontà di cooperare alla commissione del reato, elemento questo che, comune in maniera ge

156

nerica a tutti gli associati nella fase di ingresso
nella banda armata, si manifesta in maniera più fre

anente di volta in volta, concretizzandosi nella idea
zione (lato sensu) e nell'esecuzione del particolare
reato.

Può concludersi che i dirigenti-organizzatori
per essere coloro che costituimeno il nucleo centra
le e operativo della struttura associativa sono anche coloro che promuovono e realizzano
la specifica attività criminosa che trova nella con
dotta di essi efficacia causale integrandosi le loro
azioni vicendevolmente in quel vincolo giuridicamen
te uniterio che sta alla base dell'istituto del con
corso.

Smith that a compatible of the common of

esistente nei confronti di ciascuno dei trenta imputati rinviati al giudizio della Corte, va detto subito che sarebbe inutilmente dispendioso elencare e commentare tutti gli elementi a carico di Corrado Alunni e che, tanto per riferirsi a quelli incontestabili, consistono in ciò che di armi, di materiale ideologico, di denaro e altre cose proventi di delitto, di materiale relativo all'attività di falsificazione di documenti e di targhe automobilisti-

151

che, è stato rinvenuto principalmente nella casa di v. Negroli -presa in locazione dallo stesso Alunni utilizzando la carta d'identità e il cedolino di sti pendio del Turicchia- e in quella di v. Melzo affit tata da Marina Zoni e dall'imputato frequentata assiduamente come dimostrato dal possesso delle chiavi d'ingresso e dalle impronte palmari rilevate all'interno dell'appartamento. E' sufficiente rinviare, senza commento, alla lettura dei relativi verbali di perquisizione e sequestro e del materiale ideologico trovato, perchè si evidenzi-senza necessità di richiamare le testimonianze che lo indicano protagonista di non pochifatti criminosi-la posizione di Alunni all'interno della banda e che non può certo essere qualificata di mero gregariato ma piuttosto come di colui che con i propri contributi di teoria e di azione provvede vieppiù a organizzare, stimolare, indirizzare l'attività degli altri-____ Ma due documenti entrambi manoscritti da Alunni (tale è la conclusione delle perizie grafologiche) meritano un cenno particolare. In uno (doc.65 B 28, in allegati A2 atti P.M.) si afferma che le armi non sono altro che un comune strumento di lavoro il cui uso deve essere esteso

158

"al maggior numero di compagni" dichiarandosi pure che non un'arma deve muoversi senza una decisione del la "struttura logistica" e che occorre trovare dei luoghi ove sia possibili esercitara; gli esplosivi si auspica la "diffusione generalizzata delle conoscenze di base ...(e) addestramento completo all'uso".

—In altro documento (65 B 21, in allegato A 2 at ti P.M.), viene teorizzato che la guerra civile è "la tendenza", da cui la necessità di definire l'or ganizzazione dell'esercito proletario il cui elemen to è la clandestinità.

7) Interrogato dal Pubblico Ministero (cart.2, vol. 1, pel.56, proc. n. 1), Carlo Pagani -marito di Marina Zoni- confermava la scelta per la lotta arma ta fatta dalla propria moglie e ne attribuiva la cau sa agl'indenti inamenti della sorella Maria Teresa Zoni- e di un'amica a nome: "Marzia" (la Belloli).

— In effetti, Marina Zoni ha affittato l'apparta mento di v. Melzo frequentato assiduamente oltre che da Alunni (non solo per motivi sentimentali) anche da Antonio Marocco come provato dall'indagine datti loscopica e dal rinvenimento di scritti di suo pugno sulla rorganizzazione delle Formazioni Comuniste Combattenti e salla loro dotazione di armi e munizioni. (alleg. B 2 atti P.M. docc. 4-5-).

-La qualifica della casa come "base", o "covo",

15

o "buco" oltre che dalla personalità dei due che si è accertato averla frequentata e dal contenuto del materiale ideologico ritrovato, discende anche dall'essere stata ivi riposte le cassette di legno rapinate al Credito Lodigiano di Lodi insieme al dena ro una parte del quale era ancora in v. Negroli al momento dell'arresto di Alunni; il che dimostra che l'appartamento era utilizzato dalla banda. Marina Zoni è l'autrice di uno degli undici qua derni sugli esplosivi scoperti in V. Negroli (quello contrassegnato col nome "Dada") e destinati, secondo il già commentato doc. Alunni (65 B 28, in al legati A 2 atti P.M.), alla diffusione 🌬 un numero sempre maggiore di militanti.-Al momento del suo arresto essa aveva con sè la borra di quello che poi risulterà il programma ideo logico de le Squadre Armate Proletarie alla cui elaborazione, pertanto, aveva apportato un contributo. ---- Ha frequentato il covo di Cusio, come dimostra to dalle dichiarazioni del marito Pagani sulla vacar za di Natale '77 passata in montagna con "Federico" (con il quale nome egli conosceva Alunni) e che si accorda con la descrizione che la teste Commeti (V. (cart.9, vol.2, al.24 proced.59/79) fa della quarta

	ragazza da lei vista solo a capodanno; dall'annota-
The state of the s	zione sull'agenda 1977 della Zoni, alla data del
	31/12/177, degli orari dei mezzi pubblici per Berga
and the second s	mo.
en e	Tutta una multiforme attività che pone l'impu-
	tata in posizione di rilievo all'interno della banda.
the specific time to be a distinct and a substitute of the specific and a specifi	8) Antonio Marocco non ha partecipato, con man
	sioni di organizzatore (nel senso già chiarito), sol
renter of the second se	tanto alla banda operante fino al momento dell'arre
	sto di Alunni, ma ha pure costituito -di sicuro con
	Maria Teresa Zoni, Daniele Bonato, Pietro Guido Fe-
Andrew A. R. 115 J. Salah J. Mary B. Salah	lice, Giannantonio Zanetti e Maria Rosa Belloli- la
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	banda armata denominatasi "Reparti Comunisti d'Attac
	co".
	co"
	Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda
	Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualifi
	Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello
	Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della
	Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della "organizzazione e dotazione di armi" della banda "
	——Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualifi cata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della "organizzazione e dotazione di armi" della banda "Formazioni Comuniste Combattenti". Va aggiunto, ades
	Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della "organizzazione e dotazione di armi" della banda ""Formazioni Comuniste Combattenti". Va aggiunto, ades so, che egli è stato uno dei frequentatori di Cusio
	Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della "organizzazione e dotazione di armi" della banda ""Formazioni Comuniste Combattenti". Va aggiunto, ades so, che egli è stato uno dei frequentatori di Cusio (v. dep. Cometti cit. e loc. cit.) e che in v. Ne-

	ti A2 atti P.M.; cart 7 C vol. 1).
	Attività, come si vede, nè saltuaria nè margi-
	nale, considerata l'importanza che il denato e le
	armi rivestono per questo tipo di organizzazioni.
	Marocco a differenza di Marina Zoni, non è sta
	to arrestato il 13 settembre 1978 sicchè si diede
	da fare per costituire una nuova banda che si auto-
	denominò "Reparti Comunisti d'Attacco" e fece il suo
M 14 W 17 17 17 18	debutto ufficiale sparando la mattina del 13 novem-
	bre 1978 contro il dott. Marchetti, già sanitario
	presso la casa circondariale di Milano.
	La prova dell'appartenenza dell'imputato a que
	sta nuova organizzazione la si trova in quella vali
	getta 24 ore rinvenuta casualmente il giorno 11 gen
	naio 1979 in una via di Milano, e contenente, tra
	l'altro, lo scritto (opera di Marocco) "La struttu-
and the state of t	ra logistica centrale"-(reperto n.20, in alleg. a
	Cart.7-A-procn. 59/79)-nel-quale-l-autore-ripren-
and the second contract contra	dendo l'indicazione di Alunni sulla necessità di tro
Marie de l'Auto de l'auto de l'auto	vare-luoghi-ove-potersi-addesttare-all-uso-delle-ar
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	mi (doc.65 B 28-cit. e loc. cit.), teorizza-che "o-
	gni nucleo deve avere a disposizione uno o più cam-
	pi da tiro che egli stesso-ricerca, il campo (pic-
	cole valli in alta montagna), naturalmente sonoriz-
	zato, o quasi (ma non udibile dal più vicino cen-

TRIBUNALE DI MILANO

tro abitato) la frequenza massima deve essere di una volta al mese (per ogni campo)" .-- E Marocco -così preciso teorizzatore della pra tica delle armi- è uno dei frequentatori oltre che di Cusio anche di Ungiasca (v.dep. Rigamonti e Forhara, in cart. 7 A vol.1 proc. n. 59/79) che, insieme a Magreglio, hanno tutte le caratteristiche ottimali di un ideale campo da tiro.-

9) Si può dire che non esiste pagina processua

-le nella-quale non compaia Maria Rosa Belloli con

funzioni chiaramente organizzativa. -- I suoi usuali soprannomi -almeno, quelli noti agl'inquirenti allo stato delle risultanze proces-"suali- sono "Marzia" - così essa era conosciuta dal Pagani (dep. cit. loc.cit.), dallo Zucchi, presso lil cui ristorante aveva lavorato per un anno da Pa--squa '76 a Pasqua '77 (v. Cart.1, vol.4, al.29 proc. n. 59/79), dalla Cavagnera con la quale aveva diviso l'appartamento (Cart.12, vol.5, proc.n;59/79), da Sergio Bianchi, Marina Zoni, Massimo Battiseldo e Sandra Piroli e così essa intitola uno degli undi ci quaderni sull'uso degli esplosivi del quale la perizia grafologica le ha attribuito la paternità (cart.19, vol.12 proc. n.59/79)- e "Vera", secondo l'indicazione del biglietto trovato indosso al Bru-

463

sa insieme alle foto della Belloli e della Piroli, al momento del suo arresto a Como (Cart.1 vol.1A, el.9 proc.n.66/79), e secondo le appostazioni contabili di Marocco relativamente alle spese per "casa di montagna" e che corrispondono al canone di lo cazione dell'appartamento di Cusio, preso in locazio ne dalla Belloli (doc.65 B 38, allegati A2 atti P.M. cit.).— L'anunciazione delle attività ad essa attribui bili e processualmente accertata è sufficiente ad acclarare un ruolo nel terrorisma italiano di decisa rilevanza per le energie profuse dall'imputata nell'organizzazione - nel senso più ampio e compren sivo del termine- di associazione sovversive armate. Basti considerare, in sintesi, che l'imputata la si trova nella casa di w.Jamoretti a Varese; nel la handa c.d. Alunni; dopo il 13 settembre 1978, nei Reparti Comunisti d'Attacco; nel gruppo disciolto dai Carabinieri a Como il 27 maggio 1979 e dal quale essa si era appena dimessa -affidando la comunicazione della decisione a un documento di suo pugno corretto qua e là da Roberto Serafini -con la manifestata intenzione non già di pensionarsi, ma di pas sare nelle Brigate Rosse.

Più in dettaglio va osservato che fu la Belloli

and the second s	a prendere in locazione insieme a Maria Teresa Zoni
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i locali-di v. Jamoretti frequentati anche da Fabio
Also a 1855 Also and a second	-Brusa, dallo-Zanetti, dal-Bianchi e dalla quale ca-
and the second of the second o	-sa si accedeva agevolmente a quel nascondiglio sot-
han i marani wa ini u in	to-il-ponte-sul-fiume-Olona-che-costituiva-deposito-
	di armi e documenti diproprietà della banda. 1 suo
	nome "Marzia", poi, figura più volte nella contabi
	lità dell'organizzazione tenuto da M.T. Zoni e rin
	venuta tra la documentazione sepolta insieme alle
	armi (v.Cart.6, Jol.1, alleg. al rapp. Grab. proc.
The second of th	n.59/79).
	Insieme a costei curò così efficacemente l'in
	dottrinamento di Marina Zoni da indurla a scegliere
	la lotta armata (dep. Pagani cit.).
	E' di suo pugno (lo si è già visto sopra) il
	quaderno "Marzia" sull'uso degli esplosivi.
	Fu li a prendere in affitto, recandovisi insie
	me ad Anna Maria Granata, l'appartamento in Cusio
yan in Giller in an	che tanto coincide per le sue caratteristiche a quel
	lo che il Marocco riteneva il luogo ideale per eser
	citazioni di tiro (rep.n.20 in Cart. 7 A cit.), e
to a second subsequence of a second subsequence of a second subsequence of the second	fu lei a frequentarlo assiduamente (dep. Cometti cit).
* . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alla Belloli si deve quell'attività di ricerca
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	di dati anagrafici "puliti"- compiuta lavorando per
en anno en secono de seguindos	il Vellega- con i quali confezionare falsi documen-

ti d'identità e rinvenuti, poi, in v. Negroli; Su di
uno Alunni dovette operare una correzione sostituen-
do_il_termine_"coniugato"_a_quello_(sposato)_trascrit
to dalla Belloli (v. perizia cart.17 vol.5 proc. n.
59/79; v. pure dep.Osio, Pilà, Mellace, Amoriello,
Vellega in Cart.12, vol.6, ivi).
Partecipa all'organizzazione dei Reparti Comu-
nisti d'Attacco frequentando abitualmente le basi
di Magreglio e Ungiasca prese in affitto da Bonato.
Infine, in senso processuale, affida ai coniu-
gi Battisqldo armi e la risuluzione strategica del-
le Squadre Armate Proletarie -che è la stesura defi
nitiva del documento sequestrato a Marina Zoni all'at
to dell'arresto- e-consegna al Colombo il manoscrit-
to nel quale dà ragione della decisione di abbando-
nare il gruppo e di confluire nelle Brigate Rosse.
10) Daniele Bonato compare improvvisamente e
pericolosamente sulla scena del terrorismo a Bagnolo
Cremasco quando il 1 febbraio 1979 spara addosso ai
Carabinieri che avevano fermato per un controllo
l'autovettura Fiat 500 sulla quale_egli viaggiava
insieme al Marocco e al Felice con i quali doveva
molto probabilmente compiere una rapina, forse metten
do in opera gl'insegnamenti teorici del Marocco (v.
doc.7 in alleg. a Cart. 7 A proc. n. 59/79) che ri-

tiene ideali per risolvere il problema dell'autofinanziamento "le banchette di provincia collocate in territori smilitarizzati".--Fu il Bonato a prendere in affitto le due case di Ungiasca e Magreglio frequentandole assiduamente insieme a Marocco, Zanetti, Zoni Maria Teresa, Belloli e Felice.--E' di suo pugno un programma di lotta armata (doc.8 in alleg. a Cart.7 A cit.) completo con un organigramma della banda con indicazione di nomi di battaglia degli appartenenti a "Dirigenza", "Lagisti co", "Andisi", "Esercito", "Nuclei". E' significativa la corrispondenza delle iniziali di questi nomi e anche dei nomi stessi per esteso negli scritti di Maria Teresa Zoni e nel bilancio della banda per i mesi da settembre a dicembre 1978 (doc. n.19 alleg. a Cart. 7 A). Elementi tutti che confermano quella scelta per la lotta armata, già palesata alla Ferranato e da costei riferita agl'inquirenti, con un ruolo di cer

> 11) Felice Pietro Guido, il cui nome di battaglia secondo le indicazioni del Bianchi, della Ferranato e di Battisaldo è "Kociss", è presente in v.

> tornon subordinato nella formazione e organizzazio-

ne dei Reparti Comunisti d'Attacco.

167

sti d'Attacco. Per quanto riguarda Varese, sono prove valide e non semplici indizi di una sua partecipazione a un gruppo armato, il ritrovamento di una sua fotografia insieme ad altro materiale nascosto sotto il ponte sul fiume Olona e l'indicazione del suo nome nella contabilità curata da Maria Teresa Zoni e relativa . chiaramente agli attivi e passivi di una banda armata (v. Cart.6, vol.1, alleg. a rapporto C.C., proc. n. 59/79). ___I collegamenti con Alunni sono dati dalla sua accertata presenza a Cusio (dep. Cometti cit.) e --come elemento, questo sì, indiziante manon perciò dotato di minore efficacia probatoria- dal rinvenimento nella "base" di via Melzo di un appunto con il numero telefonico della sua ragazza, certa Rosanna Ca ravati.--

Jamoretti, nella "banda Alunni" e Mei Reparti Comuni

L'inserimento a para titolo nei Reparti Comunisti d'Attacco è comprovato dall'aver frequentato

Ungiasca (Cart. 7 A, vol.1) e, ancora più qualifican

te, dall'essere stato protagonista con Marocco e Bonato dell'episodio di Bagnolo Cremasco. Non vi è dub

bio che il terzo era Felice il cui documento d'iden

tità rimane nelle mani del Carabiniere ferito e il

	cui nome venne fatto nell'immediatezza dal Bonato
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	all'Autorità giudiziaria di Crema dhe procedeva per
	il grave episodio (v. Cart.7 A ,proc. n. 59/79)
	La colpevolezza di Felice, quindi, non discen-
and the second s	de soltanto dall'essere stato a Cusio bensì da tut-
	to un insieme di elementi che eloquenti visti sin-
-	golarmente, sono più che mai probenti se valutati
se sin - sans new Americas se comunidades controllador se indicado de indicado	congiuntamente evidenziandosi un ruolo non seconda
	rio dell'imputato e culminato, per quanto noto, nel
gamenta et an orașia destatut atradit destatut destatut	l'azione fredda e precisa di Bagnolo Cremasco.
	12) Anche la militanza di Giannantonio Zanetti
p. Access - washington below a second block	risale a Varese.
	Prova della sua presenza fisica nella casa di
	v. Jamoretti è nel-foglio di licenza rilasciato al-
·	soldato Zanetti e wi rinvenuto all'atto della per-
	quisizione di polizia giudiziaria al rinvenimento
	delle armi e del materiale sepolti sotto il ponte.
	Prova di una sua presenza giuridica nella banda ar-
	mata è sul foglio di contabilità tenuta da M.T. Zoni
er en er en	(v. Cart.6, vol.1, in alleg. al rapporto Carabinieri,
e	cit.) e che segna in uscita diverse somma a favore
* W · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di "Tato" che è il nome con il quale era conosciuto
	l'imputato, come si-evince dalle dichiarazioni di
	Bianchi, della Ferranato, del Battiseldo.
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tra-il-materiale-nascosto insieme alle-armi,

'	vi era pure un manuare surriuso degri esprosivi socia	
t	to in spagnolo e cioè nella stessa lingua in cui è	
3	redatto uno degli undici quaderni sequestrati in v.	
1	Negroli e che la perizia grafologica disposta in i-	The substitute of the substitu
ç	struzione ha accertato essere di pugno dello Zanetti.	
	Suoi scritti erano pure conservati con il resto	
(del materiale rinvenuto sotto il ponte.	
	Zanetti è presente nella base di v. Negroli, co	
	sì per avere redatto -lo si è visto- un quaderno su	
<u>ç</u>	gli esplosivi, come per aver curato un elenco di ar	
i	mi e munizioni (doc. 65 B 3 in alleg. A 2 atti P.M.);	
!	uno di materiale per il-confezionamento di pallotto	
i	le, e, insieme ad Alunni, un elenco di armi che ri	
}	specchia quasi integralmente l'armamentario-sequestra	
	to dopo l'arresto di Alunni.	
	Zanetti-è a Cusio (v.dep. Cometti-cit. ol.27;	
	che essere lui), luogo -si è già detto- ideale, se-	•
:	ndo l'indicazione autografa del Marocco, per eserci	- Additional general makes place in special and a company of the c
	tazioni con armi da fuoco.	
	Zanetti-è, ancora, in-v. Gran-Sasso in-quell'ap	
	partamento preso in locazione insieme a M.T. Zoni	
	(v.Cart.2, proc. n.59/79) frequentato anche dalla	
	Belloli e abbandonato precipitosamente e parzialmen	
.t	te "ripulito" poco dopo la cattura di Alunni. Nella	in a market statement comments

150

casa, comunque, sono stati trovati i numerosissimi rivetti e la piara per la loro applicazione e che ad altro non potevano servire se non a confezionare falsi documenti d'identità; la patente di Domenico Tragu, colpito da ordine di cattura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per partecipazione ad associazione sovversiva (v. rapp. C.C. 18.10.'78, in Cart. 2, proc. n. 59/79); un appunto della Belloli con indicati gli orari dei mezzi pubblici per raggiungere Cusio, in vigore nell'ani no 1977; fotocopia di uno scritto rinvenuto anche nella valigetta 24 ore (doc.8,in Cart.20 vol.A, proc. 59/79).

- Zanetti è pure nei Reparti Comunisti d'Attacco Come dimostrato dal manoscritto ideologico contenuto nella "24 ore" (v. doc. 10 in alleg. alla Cart. 7 A,nel foglio che inizia con "Firtete" e finisce con "blocco sociale").
- Nessuna perplessità, quindi, vi può essere nel l'attribuire allo Zanetti il ruolo di dirigente-or= ganizzatore.
- 13) La figura di Maria Teresa Zoni risulta delineata a sufficienza delle osservazioni fino a qui svolte trattando degli altri imputati.

 Si è visto come si debba in buona misura a lei,

141

già approdata alla lotta armata, la scelta in questa direzione effettuata dalla sorella Marina (v. def. Pagani cit.). ---Si è visto il ruolo svolto nella base di v. Ja moretti e si è commentato il valore del documento da lei redatto contenente il bilancio della banda; qui va aggiunto che alcune di quelle appostazioni contabili la riguardano personalmente siccome relative a. quel nominativo "GIPO" che ad essa si riferisce (v. dich. Bianchi, Battiseldo, Piroli). Si è visto che fu lei a prendere in locazione, insieme a Zanetti, l'appartamento di v. Gran Sasso, chiaramente utilizzato come base terroristica e abbandonato in tutta fretta dopo l'arresto di Alunni. --- Anche essa è presente a Cusio (v. dep. Cometti) quell'appartamento preso in locazione dalla Belloli e dalla Granata e pagato con denaro della c.d. banda Alunni (v. doc.65 B 38, allegati A 2 atti P.M.cit). ---La maggior parte dei manoscritti rinvenuti nella valigetta 24 ore, in Magreglio e in Ungiasca, pro vengono da lei. Particolarmente significativi: quello (rep.24 in alleg. a Cart. 7 A) che tratta della "casa", dei "buchi", della opportunità di sotterrare le armi in luoghi ove non possano giungere bambini (e il deposito di v. Jamoretti era stato scoperto

	casualmente da bambini che giocavano), e dei rapporti
	con i compagni di altra organizzazione; il quaderno
	(rep. n.6 in Cart. 7 B vol. A) che elencama la dota
	zione della banda in armi, munizioni, materiale per
	falsificazioni, il timbro CRA, nonchè il bilancio
	consu a tivo del primo semestre di organizzazione e il
	preventivo del secondo semestre, con elencazione ac
	canto alla "casa base Magreglio" e "casa base Ungia
	sca"-di una "base Milano" e una "casa base Torino" .
	con indicazione delle spese di sopravvivenza di "quat
	tro soggettività d'organizzazione" le cui iniziali
	(LIA-AL-R-FR) corrispondono alle iniziali di quattro
	dei compagni compresi nel già commentato organigram
	ma di Bonato; il documento (rep. 28 in alleg. a Cart.
	7 A) relativo alla costruzione di archivio e scheda
	rio con la precisazione della modalità di sua tenu-
	ta e conservazione; la "rubrica" (rep. 3 in cart.7B
	vol. A), costituente un vero e proprio schedario;
	la scheda dell'avv. Prisco (rep. 39, ivi), la dota-
	zione nella "casa base" di Magreglio di materiale ido
<u> </u>	neo alla falsificazione di documenti (rep. da 25 a30,
	ivi).
	Non_occorre_altro per rapportare l'attività del
	l'imputata alla previsione normativa racchiusa nel-
	l'art. 306 comma 1 c.p

£\$1

	14) La posizione di Anna Maria Granata, linea-
	re in fatto lo è altrettanto in diritto.
	Nel dicembre dell'anno 1977 l'imputata si recò
	a Cusio insieme alla Belloli alla ricerca di un ap-
	partamento da locare. Trattò con il proprietario di
	una casa, concluse il contratto che motivò con il
	desiderio di omaggiare la "figlia" (la Belloli) in
agaan a cultur oo oo oo	procinto di sposarsi, pagò una parte del canone pat
	tuito e alla richiesta di declinare le generalità e
	di fornire un recapito a Milano, disse di chiamarsi
	Giovanna Valgimigli e lasciò un numero telefonico
	avvertendo che avrebbe risposto il nominativo Carpa
	ni
	Quando, dopo la scoperta dell'appartamento da
	parte dei Carabinieri si potè risalire a lei venne
	arrestata, il suo atteggiamento processuale fu di
	negare tutto, così di conoscere la Belloli -non ostan
-	te il Pubblico Ministero le avesse mostrato una fo-
	tografia- come di essere mai state a Cusio e di ave
	re concluso un qualsivoglia contratto di locazione
	(v. Cart.9 vol.1 proc. n. 59/79). Anche dopo la po-
* ***	sitiva ricognizione di persona da parte del teste
	Lazzaroni (cart. e-vol. citt.), il comportamento pro
\$ - \$	cessuale non cambiò continuando essa a mentire dicen
ere in a se	do di non conoscere la Belloli della quale pure, co

174

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me già detto, nel precedente interrogatorio aveva visto la fotografia. Disse di attendere la notifica zione del mandato di cattura prima di rispondere a specifiche contestazioni, anche se il Giudice Istrut tore prima di iniziare l'interrogatorio le aveva fat to prendere visione del mandato di cattura (Cart.9, vol.2, fo. 13). --- Altri elementi di fatto sono indiscutibili.--L'appartamento fu pagato con denaro dell'organizzazione Alunni, come dimostrato dall'appostazione sul foglio di contabilità rinvenuto in v. Negroli, e curata dal Marocco, dove la spesa per casa di montagna è segnata accanto al nome "Vera" che, si è visto sopra, indica la Belloli. L'appartamento fu occupato stabilmente (o quasi) dalla Belloli e frequentato anche da Alunni, Marocco, -dalle sorelle Zoni, da Felice, da Zanetti e da altri non identificati. Cusio corrisponde in tutto e per tutto alle caratteristiche che secondo il Marocco deve avere la base di montagna destinata alle esercitazioni di ti ro (rep.n.20 in alleg. a Cart. 7 A cit.). Cusio non si incontra per caso ma, data la sua posizione, è raggiungibile sottanto da chi ne va in cerca appositamente.

175

Fu l'imputata a lasciare il nome Valgimigli e il numero di telefono dei Carpani, come essa ha affermato e come è coerente visto che generalità false e recapito telefonico vennero fornite contestualmen te e non risultanto (emergendo, anzi, il contrario) che i Carpani e la Belloli si conoscessero. Nel rivivere l'episodio quindi, è caduto in errore il Laz zaroni e non la Granata.----- A questi elementi non vale obiettare 📸 che se condo l'imputata Cusio non era per nulla il luogo ideale per farci un covo e che essa ha una idea tut t'affatto diversa di dove pare i "covi" (v. lettera alleg. al verbale d'int. del G.I., in Cart. 9 vol.2 cit.). La Corte ne prende atto ma l'argomento non prova, una volta acclarato che gli organizzatori del ·la banda (Marocco e, può ritenersi, anche Alunni che secondo la Cometti ha frequentato l'appartamento me no saltuariamente di altri) lo ritenevano adeguato. E nemmeno può opporsi che la casa non era un "covo" perchè non sono state trovate armi e perchè nella contabilità tenuta dal Marocco non viene deno minata così. Quanto al primo argomento, volutamente si dimen tica che l'appartamento venne abbandonato con un me se d'anticipo e che nemmeno in v. Gran Sasso a Mila

	no, a Ungiasca, a Magreglio, perfino in v. Melzo do
	- ve-pure-c'erano-evidenti-tracce-di-reato (basti-ri-
	cordare le-cassette di-legno-rapinate in-uno al-de-
	nato, al-Credito-Lodigiano), furono-ritrovate armi.
	Non è quindi che si voglia qualificare sic et sempli
	citer "covo" (termine probabilmente giornalistico e
	comunque d'uso corrente) ogni luogo ove il terrori-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sta può trovarsi ad alloggiare con frequenza più o
	meno intensa, ma piuttosto gli è che il "covo" può
	servire (e-normalmente serve) alla banda non solo co
	me deposito d'armi, come archivio, come laboratorio
	per comporre falsi documenti d'identità, come ricet
	to per i clandestini e/o latitanti, per i più svaria
	ti-fini che possano sommarsi, come in v. Negroli,
	tha non necessariamente.
	Del resto, posta la destinazione principale di
	Cusio in funzione di esercitazione all'uso delle ar
	mi -e, lo si ripete, il documento di Marocco autoriz
	za pienamente questa conclusione- è del tutto natu-
	rale_che_ogni persona (e si_è_visto che era frequen
	tato da figure di rilievo) avesse con sè la propria
e de la companya del companya de la companya del companya de la co	arma.
	Quanto all'appellativo usato dal Marocco, è suf
and the second s	ficiente-ricordare come anche M.TZoni abbia spesso
e company a superior	usato nei documenti il termine "casa".

Nè può sospendere che il numero delle presenze	
(quelle, almeno, indicate dalla Cometti) non sia par	to the state of th
ticolarmente elevato, se solo si vuol ricordare che	
il Marocco indica "la frequenza massima di una	
volta al mese (per ogni campo)".	
E anche le dimensioni della casa ("un apparta-	
mentino") non sono poi diverse da quelle delle case	NAMES OF THE STREET WAS A PARTY OF THE STREET
di v. Negroli e di v. Melzo o di v. Gran Sasso, men	r continuent in the six continuent
tre il colore e il tipo d'autovettura di proprietà	Marketon Mark Moore (Nag. o
dell'imputata, se anche posseno aver attirato l'at-	
tenzione dei paesani, non erano di certo talmente	to this oil stages and total and a
individuanti da condurre necessariamente ad-Anna Ma	
ria Granata.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anche il tentativo difensivo di ribaltare tutta	
l'impostazione accusatoria assumendo (i coniugi Car-	
panisignoravano l'intenzione della Granata di usare	
il loro numero di telefono come recapito, è inidone	official house to be a second or a second
perchè è stata pur sempre l'imputata a indicare qui	
l'utenza al Lazzaroni e quindi, abbia o meno avver-	
tito i Carpani, il significato della condotta, in	
allora, non cambia; si trattava in ogni caso -comun	
que si vogliaqualificare giuridicamente il comporta	
mento -di tutelarsi dalle conseguenze di un'azione	
consapevolmente illecita.	
Che poi la Granata abbia ritenuto non necessa-	

rio Moformare i Carpani, non rileva. Forse l'assidui tà della presenza in luogo della Belloli lo ha reso superfluo; forse ha ritenuto imprudente fidarsi dei Carpani mancando una necessità per correre un rischio. Quel che è certo è che non ha dato il proprio nome e neppure il numero telefonico del proprio convivente (Azzaroni) proprio per mettersi al riparo non già da eventuali fastidi con il locatore bensì da possibili conseguenze penali.-

---Si è visto come i interpretazione dei risultati istruttori faccia concludere che fu la Granata a di chiarare le generalità e il numero di telefono. Qui vale aggiungere che se si dovesse ritenere che quel le indicazioni le formi la Belloli (Lazzaroni rappor ta ambedue a una stessa persona), le conseguenze in diritto non muterebbero perchè dovrebbe allora neces sariamente concludersi che entrambe si erano precedentemente messe d'accordo e che la Granata aveva indicato alla Belloli il numero di telefono e il no minativo al quale era intestata l'utenza. detto Si è consapevolezza di una condotta illecita --ovviamente, non riferita alla pura conclusione di un negozio giuridico.

La difesa concorda nella impossibilità di configurare il delitto di favoreggiamento -tanto nella

179

forma generale disciplinata dagli artt_ 378-379 c.p., quanto in quella specie particclare prevista dall'art. 307 c.p. -nei confronti della banda nel suo complesso e la Corte ritiene che le argomentazioni già svolte (I.3) costituiscono motivazione sufficiente così da non richiedere, meno che mai di essere ripetute, nem meno di essere ulteriormente sviluppate.-— Ma il favoreggiamento non sussiste, in fatto, nemmeno nei confronti della Belloli. Non l'ipotesi specifica dell'art.307 c.p., per chè l'imputata nè ha fornito vitto alla Belloli nè le ha dato rifugio presso di sè; non l'ipotesi gene rale dell'art.378 c.p. perchè la disponibilità della casa giovava alla Belloli non già per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità -- al di fuori, ovviamente, del generale interesse dell'associato di una banda arma ta di non essere, comunque, identificato e catturatobensì per acquisire, in attuazione del programma cri minoso della banda, una "base" (o "covo", se si prefe risce) che potesse servire agli scopi indicati dal Marocco nel documento più volte citato (e che svilup pa un'idea dell'Alunni) e a tutti quegli altri inerenti all'attività di un'associazione segreta e sov versiva.

La Belloli non aveva certo motivo concreto di

	considerarsi persequito per la scoperta di v. Jamo-	
	retti a Varese, visto che la locale Autorità giudi-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ziaria non aveva ritenuto di dovere dare seguito al	-
n ende seems in seems and	rapporto dei Carabinieri verso nessuno di coloro che	
	vi erano implicati, e visto pure che l'unico atto di	
	polizia giudiziaria nei suoi confronti al 16 giugno	
	1977 (quasi sei mesi prima) ed era consistito nel-	
,	l'ispezione della sua auto alla presenza di lei che	
,	era stata lasciata andare immediatamente dopo l'at-	
	to (v. Cart. 6, vol.1, ol. 21).	
	La Belloli, del resto, girantranquillamente per	
	la città, frequentava la casa di v. Gran Sasso e nei	
	primi mesi dell'anno 1978 la si treva per la via Mi	
	lano a raccogliere, lavorando per il Vellega, dati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	anagrafici "puliti" da trasmettere poi al Alunni.	
	Nulla, come si vede, del comportamento di chi	na sina na man
	si sottrae alle ricerche dell'Autorità.	
	La Granata, quindi, non è venuta in aiuto di	3
	Maria Rosa-Belloli-ma della banda e tanto se il co <u>n</u>	
	tatto-si/stabili-per-il-tramite di Barbara-Alzqroni-	
	-figura non-di-secondo piano-come attestato dai suoi	
	stessi compagni nel volantino diffuso dopo la sua	
	morte in un conflitto a fuoco con la Polizia con la	
	pistola in pugno e il giubbotto antiproiettile indos	
	so- o di altri, il fatto non è di per sè particolar	

an minimum i	mente qualifonte, mentre la sua posizione di mera	
	partecipazione rende per ciò stesso spiegabile che	
regioner in 17 mer.	il-suo-nominativo non figuri nei-bilanci-della-ban-	<u> </u>
*	da.	
W 11 200 T P 700 T 104	15) Quando, dopo la scoperta delle armi sotto	
	il ponte sul fiume Olona a Varese, i Carabinieri per	
	quisirono un appartamento di via Jamoretti posto ne	<u>.</u>
	le immediate vicinanze di quel ponte tanto da poter-	i
	fare ragionevolmente pensare che le armi erano sta-	
	te nascoste da chi abitava quella casa, lì fu trova	
	to Sergio Bianchi. Perquisito, non fu assunto alcun	
	provvedimento nei suoi confronti fino a quando il	
	13 ottobre 1978 la Digos di Milano non procedette	
	al suo fermo per ritenute corrispondenze tra la sua	
	grafia e quella di uno degli undici quaderna sugli	
	esplosivi ("Andrea") rinvenuti in v. Negroli.	
!	Imputato di partecipazione a banda armata con	·
4	il maggior ruolo previsto dal comma 1 art.306 c.p.,	
	il Bianchi ha visto ridimensionata in istruzione .	
	l'accusa nei suoi confronti tanto da essere rinvia.	. •
:	to a giudizio per la meno grave ipotesi criminosa	
	disciplinata dall'art. 306 comma 2 c.p	
	L'imputazione è puntuale e va mantenuta.	
	Se anche, infatti, l'accertamento peritale nel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	suocomplesso ha portato ad escludere che potesse es	<u> </u>

182

sergli attribuita la paternità del quaderno "Andrea" -e il successivo sviluppo delle indagini ha convalidato la giustezza di tale conclusione- tuttavia il Bianchi è risultato autore (ha finito per ammetterlo egli stesso) di un foglietto contenente appunti sull'aeroporto di Venegono (doc. 65 B 9, allegati A 2 atti P.M., proc. 59/79) trovato nella casa di v. Ne groli. Il documento è di esterno rilievo prob**q**torio trattandosi, per la qualità delle notizie raccolte (descrizione fisica dei guardiani, indicazioni dei turni di guardia, degli orari, del tipo di armi in dotazione, ecc.) di indagine non ad altro finalizza ta se non ad unazione contro "l'esercito nemico" da svolgere con le consuete forme di "guerriglia".---La giustificazione fornita dell'imputato - essersi trattato di acquisizione di dati in vista di pura occupazione pacifica- non regge alla considera zione che per la natura di postazione militare non poteva essere occupato "pacificamente" perchè i sor veglianti non avrebbero permesso l'ingresso di estra nei. E poi, i rilievi concernenti l'illuminazione notturna e la non chiusu aelle parte degli hangars, sono quanto mai eloquenti del tipo di occupazione che si voleva svolgere.-

----Al Bianchi possono verosimilmente essere attri

183

buite anche le fotografie che riproducono l'aeropor to in epoca coincidente con la compilazione del foglio (v. rapporto 24.1.179, Questura Milano, Cart.10, vol.2, fol.91, proc. 59/79). E' significativo che il documento sia stato rin venuto in v. Negroli perchè ciò dimostra un collega mento con la banda, sia esso avvenuto per il tramite personale di Alunni 🛭 di altri, come significati vo è che il Bianchi abitasse in v. Jamoretti insieme a "Ma**bi**a" (Belloli), a "Gipo" (M.T. Zoni), a "Ta ta" (Zanetti) a Fabio Brusa, nel momento in cui la banda teneva presso di sè, sia pur nascosti a pochi metri dalla casa, armi e documenti. E' appena il caso di mettere in rilievo, infine, come sia ininfluen te che fino all'arresto di Alunni nessuna iniziativa concreta fosse stata assunta contro l'aeroporto di Venegono, perchè in ogni caso. non muta il significato giuridico del comportamento dell'imputato che ha adempiuto, nell'interesse e su incarico della banda, il compito affidatogli.

16) Si è accennato più volte che Alunni concl<u>u</u> se il contratto di locazione dell'appartamento di via Megroli dichiarando al locatore di chiamarsi Massimo Turicchia, avallando le false generalità con la carta d'identità del vero Turicchia (ovviamente,

an an ann an a saon a deiste a' mainr a dhlèire an dèir dhlèireach a sèidhleire. T	previa sostituzione della fotografia); presentando
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	a modi garanzia di solvibilità l'originale cedolino.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	comprovante-lo-stipendio che il Turicchia riceveva
	dal Comune di Bologna; giustificando l'ammontare del
	la maul , che al locatore era apparsa esigua rispet
	to alla qualifica professionale (architetto), con
	l'affermazione che il rapporto di lavoro lo impegna
	va solo per mezza giornata.
	Si è visto pure che l'esame del comportamento
	tenuto da Alunni con il locatore avera contribuito
	a fare intuire agl'inquirenti quel collegamento Mi-
	lano-Bologna, pienamente evidenziatosi-poi con-la
MATERIAL CONT AT THE PROPERTY AND A TOTAL CONTROL OF THE PROPER	scoperta del baule in v. Tovaglia, tanto che nell'im
	mediatezza erano state disposte nei confronti del
	Turicchia inutili perquisizioni domiciliari e inter
	cettazioni telefoniche.
	Si sa che l'imputato proclama la propria inno-
·	cenza assumendo di aver subito il furto del borsello,
	contenente tra l'altro la carta d'identità e il ce-
p	dolino di stipendio, che gli sarebbe stato restitui
and the second s	to dopo alcuni giorni da un vecchietto che lo aveva
and the second s	ritrovato per strada. Egli, d'altronde, aveva denun
	ciato il furto soltanto dopo oltre un mese perchè
VI. 17.4. 1 (A. 1884)	impegnato nel suo lavoro e nel seguire in televisio
	ne i campionati di calcio.

The second secon	Gli elementi logici che a questa difesa oppone
	l'accusa sono stati lucidamente elen_cati dal Pubbli
	co Ministero nella requisitoria e fatti propri dal
	Giudice Istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudi
	zio e qui non possonovessere ripresi essendo rimasta
	immutata la situazione probatoria. Preme alla Corte
	rilevare, però, che a torto l'appassionata difesa la
	menta l'uso del termine "incredibile" per giudicare
	la ricostruzione offerta dall'imputato, perchè il pro
	blema non è lessicale volendosi soltanto indicare
	con quell'aggettivo la contrarietà alla vicenda, co
	me la si pretende di spiegare, con quelli che sono
	i normali accedimenti umani, con quell'esperienza
***************************************	dei fatti della vita quotidiana che è bagaglio di
	ogni persona, con quel principio che tutto ciò rac-
•	chiude nella formula dell'id quod plerumque accidit
an case agence, as years or or as	e che se rende concepibile la mera coincidenza, il
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fatto isolato che può avere dell'"incredibile", non
decide to the same a second	permette di accettare una tale serie di coincidenze
	che vanno tutte in un'unica direzione consentire ad
** * ***	Alunni di affittare la casa di v. Negroli eludendo
• • • • • •	i controlli di Polizia.
	Vale qui riportare le considerazioni del Giudi
	ce Istruttore.
and an artist them is a	L"'ignoto ladro avrebbe dovuto sottrarre notte

CHAIRINALE DI MILANO

tempoil documento proprio a un ex militante di Pote

186

re Operaio amico di Barbara Azzaroni legata sentimen talmente ad Alunni, e compagno di Maurice Bignomi legato alla Azzaroni e ad Alunni.--Il ladro avrebbe dovuto consegnare la carta d'identità proprio ad Alunni che ne aveva bisogno per affittare la casa.-Alunni avrebbe dovuto usarla senza potere avere la certezza che il derubato non avrebbe denuncia to immedieatamente il furto alla Polizia consentendo così quei controlli amministrativi che nel caso in esame, inveta, sono stati elusi. Il ladro avrebbe dovuto conservare anche il cedolino dello stipendio, insignificante per lui ma utile ad Alunni per soddisfare la richiesta del locatore. ---- Il ladro, confidnado del fatto che il Turicchia, impegnato con i programmi televisivi non aveva denun ciato il furto, si sarebbe presa la briga di riportare il borsello a Bologna e abbandonarlo nella strada nella certezza (questa volta) che il caso avrebbe fatto apparire un buon vecchietto pronto a recarsi a casa del Turicchia per restituire il tutto. -Ora, non è che si vo gliquo porre limiti all'im

maginazione o ripudiare l'insegnamento letterario

187

HBUNALE DI MILANO

secondo cui la realtà supera sempre la fantasia, è che tutto questo insieme di circostanze "tutte par tuite, tutte partuitamente collegate, tutte ricorrenti" sono obiettivamente eccessive e contrastano radicalmente con quei criteri di comune esperienza che costituiscono un aggettivo indispensabile para metro di valutazione della realtà, necessario per fissare dei confini tra ciò che è umanamente proba bile, ciò che è possibile e ciò che è fantasioso.

Non a tutto si può credere.

Si può credere che al Questore di Bologna viene sottratta l'autovettura posteggiata davanti al palaz

zo della Questura e che gli venga restituita subito

E' reale e "credibile" che una certa Daniela subisca il furto della carta d'identità trovata fo tografata in via Negroli e che le venga restituita dopo un'ora, ma la differenza con la vicenda Turic chia sta proprio in ciò che il documento non gli fu restituito dopo il tempo strettamente necessario per rilevarne gli estremi, ma dopo che era finito a Milano, che Alunni vi aveva sostituito la foto, l'aveva presentato al locatore, aveva infine, rimesso a posto la fotografia del Turicchia.

E ancora, che la carta d'identità aveva viag-

giato insieme al cedolino dello stipendio, pezzo di carta affatto inutile per un ladro ma provvidenziale per Alunni che così aveva potuto rassicurare il locatore circa la propria solvibilità. La qualificazione giuridica del fatto è agevole. Sull'impossibilità di configurare un favoreggia mento, quale esso sia, nei confronti della banda ar mata, la Corte non intende ripetersi. Nemmeno però vedersi un favoreggiamento a bene ficio dell'Alunni uti singulus perchè Turicchia nè gli ha fornito il vitto nè lo ha ospitato a casa sua, e perchè Alunni, che pure aveva tutte le ragioni di questo mondo per mantenersi latitante, non ha locato v. Negroli a questo scopo principale per un fine cioè squisitamente egoistico, bensì per costruire un "ba se", un "covo" -e che genere di covo risulta dal ver bale di perquisizione e sequestro- che potesse ser vire a tutti e, quindi, che fosse della banda. E Turicchia che non è uno sprovveduto e neppure è nuovo di esperienze politiche di tipo non proprio parlamentare, tutto questo non poteva ignorarlo e nemmeno omettere di valutarlo.

17) La comparsa ufficiale Paolo Klun nel proces so e la sua cattura furono la conseguenza della per quisizione che i Carabinieri di Bologna effettuaro-

189

no il 19 dicembre 1978 in unappartamento di v. Tovaglia n.9 condotto in locazione da Dante Forni che lo adibiva a laboratorio per la pubblicazione di cornici. Nel corso della perquisizione, dopo che il baule aperto forzandone la serratura aveva rivelato un contenuto abbastanza compromettente (armi, documenti di inequivoca matrice sovversiva, corpi di reato), il Forni indicò il proprietario del baule in Paolo Klun affermando di averlo rivisto casualmente dopo molti anni e di avere acconsentito ad ospitarlo in quel locale Mando appreso che era stato sfrattato. Affermò pure di avere notato per la prima volta il baule circa una settimana prima che i Carabinieri procedes sero alla perquisizione.

rio (Cart.1, vol.3, fol.34, atti Bo.) ha negato tan to la proprietà del baule, quanto la conoscenza del contenuto e di avere frequentato v. Tovaglia se non, episodicamente, per incontri amorosi, tuttavia la sua difesa crolla qualora si osservi:

a) che l'indicazione di Forni, se anche ispirata al desiderio di difendersi, è attendibile perchè
il suo autore non poteva non prevedere che accusan
do il Klun si esponeva al rischio di una punizione
che poteva essere spinta sino alle estreme conseguen

130

ze -come sembra che fosse stato deciso dai compagni dell'organizzazione- e che, comunque, di fatto si è risolta in un feroce pestaggio all'interno del carcere;

- b) che tratutti coloro i quali si è accertato avere la disponibilità dei (o del) locali, l'unico ex militante di Potere Operaro -e ancora in contatto, tra gli altri, con Bignami che aveva la possibili tà e l'interesse a portare il baule, era proprio Pao lo Klun Turicchia già da tempo aveva restitute le chiavi;
- c) all'interno fu rinvenuto un libretto dalla copertina rossa compilato certamente (lo ha riconosciuto anche l'imputato oltre la propria consente di definir-dal Klun e il cui contenuto non consente di definir-lo altrimenti che un piccolo archivio con indicazione anche di indizzo, descrizione fisica abitudini dei personaggi schedati (appartenenti al mondo politico e industriale, alla P.S., al Corpo dei Vigili Urbani di Bologna, Magistrati);
- d) all'interno del baule vi era anche una delle pistole usate per l'attentato contro Antonio Mazzotti, delittto commesso, come si vedrà, con il concorso del Klun.

La quantità e qualità del materiale rinvenuto

131

nel baule (v. supra I,1 - 10 pag#2) e la partecipa zione dell'imputato ad un'azione (tentato omicidio Mazzotti) di rilievo per la banda -e nel documento celebrativo di Barbara Azzaroni diffuso dopo la sua morte, l'aver preso parte a quest'azione è messo in particolare risalto- legittimano l'attribuzion al Klun della qualifica di dirigente-organizzatore.

- 18) La posizione processuale di Dante Forni è andata progressivamente attenuandosi nella fase del giudizio.
- chieste dal Pubblico Ministero con l'imputazione di organizzazione di banda armata, al termine dell'istru zione dibattimentale ne era stata chiesta la condan na per il solo delitto previsto dall'art. 306 comma 2 c.p. prima che il Pubblico Ministero sollecitasse la riapertura dell'istruzione e quindi modificasse ulteriormente le proprie conclusioni chiedendo l'as soluzione dell'imputato per non aver commesso il fat to.
- Si è già detto che all'attto della perquisizio ne nel laboratorio di v. Tovaglia n.9, venne trovato un baule, chiuso a chiave, che conteneva armir, muni zioni, materiale ideologico e altro, che ne indicava

192

no senza dubbio la provenienza da una banda armata. al di fuori del baule, ma sempre in quel locale, ven ne sequestrato gerso appresa rapida, cemento, lama d'acciaio, tre secchielli di plastica contenenti in origine vernice -materiale simile a quello utilizza to pochi giorni prima per confezionare la bomba col locata (e fortunatamente non esplosa) al centro daborazione dati della banca del Monte di Bolognapacchi di giornali facenti parte del c.d. schedario Forni e una macchina da scrivere ritenuta provento di furto in danno della locale Università. ___Un insieme di considerazioni -efficacemente riassunte nell'ordinanza di rinvio a giudizio - han no indotto il Giudice Istruttore a mantenere l'orgi naria imputazione, ma il pricipare elemento di prova contro il Forni era chiaramente rappresentato dalla ritenuta sua autografia delle annotazioni figuranti sui ritagli dei giornali trovati all'<u>interno</u> del bau le, perché ciò costituiva un importantissimo e inscin dibile legame con il baule e quindi con il resto del suo contenuto (quattro pistole una delle quali aveva esploso i colpi contro Marzotti; un revolver; munizioni; un silenziatore; un timer e materiale per fabbricare ordigni esplosivi; una scadatura di perso naggi vari; il volantino di un attentato ancora da

19:

compiere; corpi di reato; altri documenti igeologici di chiara ispirazione eversiva; documenti di proprietà di Bignami) e quinti ancora con una banda armata al l'interno della quale Forni, se gliafosse potuto ad debitare il contenuto del baule, doveva necessaria mente una posizione diversa da quella del gregario. La perizia grafologica -che ha concluso negati vamente- non é stata condivisa dal Giudice Istrutto re con argomenti che meritavano di certo la migliore attenzione, il principale del quali era il rilievo che le operazione peritali erano state condotte sen za comparare gli scritti del Forni che più si presta vano a un giudizio d'identità. Questo argomento critico é caduto durante l'istruzione dibattimentale quando il perito a precisa to alla Corte di avere svolto anche questa indagine e di non averne parlato nella relazione in parte, per ché la diversità era macroscopica, e in parte, per il poco tempo a sua disposizione data l'urgenza di esau rire l'istruzione per la prossima scadenza dei termi ni di carcerazione preventiva. ----Così integrata (in buona sostanza), la relazione peritale resiste ai rilievi critici dell'Istruttore e perciò viene a mancare il collegamento tra Forni e il baule, tra l'imputato e il cuore della

194

banda armata, essendo evidente che l'indagine svolta nell'abitazione di Forni padre alla ricerca di copie di quegli stessi giornali trovati ritagliati all'interno del baule -e che comungue furono rinve; immediatamente nuti in un momento successivo alla "perquisizione" senza che le indagini di Polizia Giudiziaria subito disposte abbiano potuto dimostrare il ventilato in ganno di Romeo Forni ai danni della Giustizia -era mente subordinata alle conclusioni dell'accertamento peritale.

Taduta la possibilità di attribuire materialmente il baule anche a Dante Forni, la sua posizione su biva un brusco ridimensionamento perché se era vero che l'imputato aveva militato in Potere Operaio, era pur vero che ne era uscito nell'inverno '72-'73 e quindi ben cinque anni prima e, soprattutto, nel periodo in cui decisamente Potere Operaio si volse alla lotta armata.

baule) (e, del resto, come avrebbe potuto ignorarle visto che era grande quanto metà dell'apparta esso mento) non può essere dimenticator che era chiuso con lucchetto la cui chiave non fu trovata né in v.

Tovaglià né in-dosso al Forni

195

_Se la serratura fosse servita realmente soltan to a proteggere il prezioso contenuto dagli sguardi indiscreti di tutti quegli altri che frequentavano l locale, e se Forni fosse stato un organizzatore della banda che aveva messo dentro il baule pezzi di giornali contenenti sue annotazioni, è logico concludere che avrebbe dovuto avere una chiave per aprirlo. E co sì dicasi per la tenaglia, che può essere finita den tro ad opera di altri. - Quanto, poi, all'archivio -certamente imponente ma altrettanto certamente fermo agli anni '74-'75,e quindi non aggiornato- anche l'accusa riconosce che per la sua stessa vastità (vi era schedata mezza Ita lia) non poteva essere finalizzato a concreti interventi a danno di singoli personaggi, sicché la possi bilità che l'organizzazione avendo bisogno di notizie e conoscendo la mania di Forni si rivolgesse a lui per ottenere la scheda di qualche personaggio, non ha maggior valore probatorio di un semplice labile indizio. E va ulteriormente considerato che, in ogni caso, per compiere un attentato é utile conoscere la posizione professionale - aggiornata, e non vecchia di almeno tre anni prima- della vittima (se non si vuo le colpire nel mucchio) ma è utile soprattutto avere

notizie recenti sulle abitudini del "nemico", mentre

le poche notizie di questo genere contenute nello

196

schedario Forni sono vecchie come tutte le altre. E allora, non potendo la qualifica di organizza tore della banda essere legata unicamente al possesso di un paio di vecchi secchielli di plastica, anche se dello stesso comune colore di altri del genere utilizzati per fabbricare una bomba, la figura di Forni allo stato di queste risultanze processuali veniva a degradarsi naturalmente in quella di un par tecipe di banda armata, di un mero componente della pur vasta e rilevante rete d'appoggio cui può chiedersi .- ed era stato chiesto - di ospitare un "compa gno" per un certo periodo di tempo. In tale situazione probatoria è intervenuta l'interruzione della discussione e l'acquisizione agli atti di brani del verbale di un interrogatorio rilasciato al Pubblico Ministero da Roberto Sandalo, imputato in procedimento connesso, il quale ha affer mato che in realtà il Forni ha dato ospitalità al Klun e ha accettato di tenere il baule - e ciò con ferma che non fu lui a portarlo in casa - unicamente credendo di fare un favore a un amico, senza legami con la banda e senza conoscerne l'esistenza. Ha det to qualcosa di più, dichiarando che l'organizzazio ne aveva deciso di "eliminare" Forni quale punizio_ ne per aver fatto il nome di Klun, ma che poi aveva

197

receduto dal suo proposito ritenendo 🐟 la carcera_ zione sofferta ingiustamente una punizione sufficente. Ora, la Corte non intende certo accettare supi namente le parole di Sandalo, ma esse vengono a in_ cidere in una situazione probatoria che non solo ha ridimensionato bruscamente l'imputazione originaria ma si presentava obiettivamente labile siccome Mates suta tutta su indizi che, fragili valutati autonoma mente, fragili rimanevano in una valutazione comples siva, mancando, in ogni caso, quell'azione diretta, quel comportamento proprio, quell'essersi dato da fare in prima persona a favore della banda che si è riscontrato, invece, con Bianchi (aeroporto di Ve_ negono), con Turicchia (Carta d'Identità e cedolino stipendio) e con la Granata (Carsio). La dichiarazione di Sandalo da un lato rompe quel legame tra i vari indizi che visti alla luce del nuovo elemento probatorio assumono carattere equivoco e sono inidonei a concretizzare la prova del suo inserimento nella struttura di una banda ar mata. Per altro verso, si accorda con la chiusura del baule con un catenaccio e rafforza l'argomento difensivo secondo cui il baule era stato chiuso per evitare che il suo contenuto venisse a conoscenza del Forni. Il che significa che costui non faceva

nanta dell'iggacciagione
parte dell'associazione.
Forni va, pertanto, assolto da tutte le imputa
zioni per non aver commesso il fatto.
19) Di Maurice Bignami la cronaca processuale
si occupò il 21 marzo 1977 quando venne fermato nel
l'abitazione milanese di Toni Negri dopo che la per
quisizione personale aveva consentito di accertare
che il Bignami era in possesso di dieci moduli di
Carte d'Identità in bianco provenienti dal furto
consumato a danno del Comune di Portici e perciò fa
centicparte di quello stesso stock trovato succes_
sivamente in V. Negroli (v. Cart. 5, Vol. 5 atti BO)
Il fatto è di per se stesso significativo non
soltanto per la personalità del Negri - "direttore"
della rivista "Rosso" che ha una sua precisa collo_
cazione nella sinistra extraparlamentare e della
quale il Bignami era un "redattore" - ma anche e
soprattutto, per il collegamento tra ciò che potreb
be apparire un comune atto di ricettazione e una
struttura associativa sovversiva particolarmente
qualificata come quella facente capo ad Alunni ed
evidenziata dalla natura e quantità del materiale
rinvenuto in V. Negroli.
Ulteriore legame con la banda armata è rappre
sentato dal quaderno sugli esplosivi indicato come

"Guido 2" sequestrato in v. Negrolial momento dell'ar

199

TRIBUNALE DI MILAN

resto di Alunni e del quale la perizia grafologica, accurata nelle indagini e motivata nelle conclusio_ ni, attribuisce la paternità all'imputato. --- Neppure può essere taciuto il significato pro batorio di una lettera trovata nella casa di v. Ne_ groli e diretta ad Alunni in cui si auspica il recu_ pero all'organizzazione del Bignami sfiduciato e sbalestrato per una delusione amorosa (v. rep. nº 65B25 alleg. A 2 Atti P.M. proc. 59/79).— I contatti con il gruppo bolognese sono compro vati dai tre permessi rilasciati dal Comune di Bolo gna al Bignami per accedere con l'autovettura al_ l'interno del cortile della Casa Comunale in occa sione delle nozze (poi non celebrate) fissate per il giorno 7 ottobre 1978. I tre permessi richiesti dal Bignami e da lui personalmente ritirati il 13 settem bre 1978, furono rinvenuti nella valigetta contenuta nel baule di v. Tovaglie n° 9 che - si è già visto conduce direttamente a una banda armata. Che ve li abbia lasciati - intenzionalmente o meno - l'imputa to è fuori discussione se non si vuole fantasticare su possibili sottrazioni ad opera dei suoi colleghi di lavoro per i quali, peraltro, quei permessi erano affatto inutili .-

200

20) L'accertamento peritale disposto dal Giudice Istruttore ha consentito di appurare che il quaderno "Felipe", in cui si tratta dell'uso degli esplosi a scopo terroristico e che secondo le indicazioni di Alunni (ved. doc. cit., sapra nº6) era destinato alla maggiore diffusione, è di grafia di Paolo Zambianchi.

E' suo anche-(la perizia lo conferma) il secon do dei due quaderni contenuti nel baule di v. Tova_ glie n°9, e che costituisce un esame critico del_ l'attività dell'organizzazione con l'indicazione delle future linee operative.

La natura del documento e il suo rinvenimento in quel baule che si è visto contenere armi, mate_riale ideologico e • corpi di reato, impedisce di riconoscere allo Zambianchi la qualifica di mero

201

partecipe tanto del gruppo bolognese come del gruppo Alunni, per l'importanza che la conoscenza e la dif_fusione dell'uso degli esplosivi riveste per la banda armata.

21) Alberto Carpani e Clara Giudetti Carpani sono stati rinviati a giudizio con l'imputazione di favoreggiamento personale nei confronti della Grana ta nel presupposto che costei indicando al proprie_ tario della casa di Cusio il recapito telefonico dei coniugi Carpani, non poteva avere omesso di accordar si con loro anche in considerazione delle false ge_ neralità dichiarate al Lazzaroni. Se i Carpani, si sostiene, non fossero stati avvisati, non avrebbero potuto collegare, all'occorrenza, il nome Valgimigli alla Granata e l'eventuale telefonata del Lazzaroni oltre che inutile per costui che non avrebbe potuto comunicare con la locataria, sarebbe stata dannosa per la Granata e per la banda armata per i sospetti che inevitabilmente avrebbe creato nel locatore. -- Osserva anzitutto la Corte che il fatto così come contestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio è inidoneo a concretizzare la fattispecie criminosa perchè entrambi gl'imputati sono stati interrogati come indiziati del reato di partecipazione a banda armata assumendo come elemento di reità proprio l'ac cordo con la Granata per utilizzazione della utenza

telefonica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ora è evidente che i Carpani - supposta pure la
preventiva intesa - dichiarando all'Autorità giudi_
ziaria di ignorare che la Granata avesse dato il lo
ro numero telefonico al Lazzaroni e negando, comun_
que, di essere stati informati della circostanza,
più che aiutare la Granata a eludere le investiga
zioni, difendevano se stessi contestando in radice
il presupposto dell'accusa.
Pertanto, se anche le risposte fossero state
oggettivamente false, esse sarebbero state date, in
ogni caso, nell'esercizio del diritto di difesa e
quindi la fattispecie non si analizzerebbe per man_
canza di dolo.
Il capo d'imputazione come integrato con la con
testazione fatta in udienza a richiesta del Pubblico
Ministero, regge alle critiche del difensore essendo
chiaro che la locazione dell'appartamento di Cusio
non è per la Granata atto di consumazione del reato
di partecipazione a banda armata bensì il momento
di manifestazione di una precedente condotta crimi_
nosa esplicata con l'adesione ad un'associazione per
la lotta armata.
Semmai potrebbe osservarsi che essendo quello
previsto dall'art. 306 cp. un reato permanente e

203

coincidendo quindi consumazione con la cessazione della permanenza, difetterebbe l'elemento temporale evoluto dall'art. 378 c.p. per: essere stato prestato l'aiuto duranze la permanenza nella banda.--____Ma la Corte ritiene che sia opportuno scendere all'esame di merito che consente di pervenire ugual mente all'assoluzione degli imputati. La logicità dell'impostazione accusatoria è inec cepibile se si pensa a un precedente accordo con la Giudetti, ma se ciò non può essere dimostrato, allo ra il sillegismo perde valore e la vicenda del falso nome può avere la spiegazione che le danno gl'imputa ti e la Granata.--Non può escludersi, infatti, che la Granata non abbia previsto che il.locatore pur ricevendo in con ... tanti una parte di prezzo e pur mostrando una prefe renza - farilmente immaginabile - per un contratto verbale avrebbe richiesto un recapito telefonico. In questo caso, colta alla sprovvista, cosciente del proprio comportamento illecito (si è già chiarito in che senso, v. supra nº 14), desiderosa di non es_ sere identificabile se non con un numero telefonico non suo, può aver indicato il recapito presso i Carpani ottenendo il duplice scopo di non troncare i ponti con il Lazzaroni e di rimanere, in ogni caso,

204

per costui la signora Valgimigli.-----Tutto ciò, però, non significa necessariamente che abbia avvertito, neanche dopo, la Giudetti, per chè la costante presenza in loco della Belloli ha notevolmente ridotto, se non annullato, il rischio che il locatore volesse rintracciarla, essendo ovvio che il Lazzaroni potendo rivolgersi direttamente e più comodamente alla "figlia" non avrebbe pensato a contattare la "madre". Questo argomentare si accorda con il comportamento tenuto in istruzione dagl'impu tati che alla descrizione della falsa "madre" non hanno esitato a indicare dalla Granata colei che tra i loro amici ha le anunciate caratteristiche soma_ tiche (v. Cart. 9, vol.1, foll. 59 e 61 proc.n° 59/79). -Può quindi concludersi che manca la prova della colpevolezza degl'imputati.-

22) L'operazione condotta a termine dei Carabi
nieri il 27 maggio 1979 a Como ha consentito di far
luce su di un'organizzazione sovversiva armata e di
meglio delineare il ruolo avuto da alcuni degli ar_
restati nel generale panorama terroristico, anche
in relazione al gruppo c.d. Alunni.

Massimo Battisaldo è risultato autore di uno
degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi se_
questrati in v. Negroli. Per attribuirgliene la pa

205

ternità sono sufficienti le risposte date all'inter rogatorio del 24 luglio 1979 (Cart. 2, vol.7, proc. n° 66/79) nel corso del quale oltre a rilasciare un saggio grafico palesemente alterato, ha dichiarato che la grafia del quaderno sembrava proprio la sua chiedendo tempo per dare una risposta precisa, quasi che la propria scrittura non la si riconosca immedia tamente. Le conclusioni positive della perizia gra_ fica sono quindi un di più. La redazione del quaderno, significativa per la rilevanza che vi annette la banda armata - 4 il docu mento di Alunni in cui si predica la necessità di una diffusione di conoscenza e di pratica d'utilizzazio ne (rep. 65 B 28 alleg. A 2 atti P.M., proc.59/79), è quanto mai eloquente - e per gli effetti che la messa in opera di quegl'insegnamenti possono avere per la società, lo è ancora di più nel caso in esame dimostrando come il Battisaldo non abbia esaurito la propria attività all'interno del gruppo Alunni ma si sia dato da fare per costituire un nuovo nucleo arma

E' il Battisaldo a ricevere dalla Belloli la risoluzione strategica novembre 1978 delle Squadre Armate Proletarie che costituisce uno sviluppo di quanto contenuto nel documento trovato indosso a Marina

Zoni al momento del suo arresto.
E' al Battisaldo che la Belloli - il tentativo
di ritrattazione per scagionarla è solo una squalli
da dimostrazione di come la ragioMe di stato valga
anche all'interno di questi gruppi - consegna le ar
mi che questi porterà a Comunanza quando deciderà su
consiglio del Belice, di darsi alla clandestinità o,
se si vuole, di "prendersi una vacanza".
Insieme a Battisaldo vi sono (in quella che per
comodità può chiamarsi la "banda Como") in posizione
non certo defilata (lo si vedrà infra) Luca Colombo,
Erancesca Bellerè e Fabio Brus a già presenti con il
ruolo che verrà precisato, nel gruppo Alunni del qu $\underline{\mathbf{a}}$
le la banda scoperta a Como può considerarsi una
promanazione.
E' Battisaldo a prendere in affitto la casa di
Riviera di Montegrino che costituisce una vera e pro
pria base dell'organizzazione.
A legittimare questa conclusione non è soltanto
la falsa motivazione data in istruzione - trasferi_
mento della sede del Collettivo di Luino - e smenti
ta ancora in dibattimento dal teste Abbate, o quel_
la, ugualmente falsa - consentire la villeggiatura
di suoi parenti - offerta al Fernandez.
Non sono soltanto le lamentele dei vicini di

207

cui era divenuto portavoce il Fernandez che si sente in dovere di chiedere al "Gianni" (il Lettiero) spie gazioni (non avute) circa il "reale" motivo della locazione (Cart. 2, vol. 14 fol. 11 proc. 66/79).

—E' la presenza nei locali della Bellerè, negata dal Battisaldo (v. int. 9.6.79, Cart. 2 Vol.7, fol.7 s.s., ivi) ma comprovata dal rinvenimento nel sacco della spazzatura diteritti di pugno della Bellerè e dall'avere costei posseduto una chiave dell'apparta mento.

E' il possesso di una chiave in tasca al Colombo.

-E' l'essersi il Battisaldo premurato, appena concluso il contratto, di fare aggiungere, un'altra serratura, e ciò a onta del fatto che la casa non conteneva niente di appetibile per un comune ladro bensì pochi mobili acquistati da un rottamaio per £. 30.000 (v. int. 9.6.79, cit.).

mento di partire per la "vacanza" di vuotare i loca li con tale fretta che il Lettiero forzò la serratu ra pur di entrare nell'appartamento; cosa di cui non vi era tanta pressante necessità - anche se il contratto fosse stato per scadere - visto che altro non si doveva togliere se non il poco che può essere acquistato da un rottamaio con qualche decina di mi

208

gliaia di lire.__ --- Battisaldo si incontra al bar Pinguino di Mila no con Brusa, Colombo, Balice, Bellerè, Belloli (v. int. Piroli 2.6.79, Cart. 2, vol. 7, proc.66/79; dep. Becherini, ivi, vol. 9.fol.12) e, infine, parte cipa alla riunione di Como nella quale si doveva discutere il documento della Belloli affidato al CO lombo e in cui l'autrice, dopo un'analisi critica, annunciava la decisione di passare alle Brigate Ros se. Riunione che per l'importanza dell'argomento trattato non poteva essere aperta nè a semplici sim patizzanti nè a "compagni" (genericamente) in dif ficoltà cui bisognava prestare aiuto agevolando il loro incontro con i familiari. Se fosse poi vero che i coniugi Battisaldo si erano recati a Como per discutere la loro situazio_ ne e valutare l'opportunità di assumere la decisio ne (consigliata da Brusa e "Marzia") di costituirsi - ma l'avere avuto il Brusa in tasca una foto forma to tessera della Piroli, e chiaramente destinata al la formazione di un falso documento d'identità e quindi al mantenimento dello stato di latitanza, lascia perplessi sull'effettiva intenzione di ab_ bandonare la lotta armata - aumenterebbe ancora di più (se possibile) il significato di quella riunio_

209

ne e la qualificazione all'interno del gruppo di coloro che vi partecipavano.

23) Anche Francesca Bellerè proviene dal grup

po Alunni, come dimostrato dal quaderno sull'uso

degli esplosivi ("Giulia") rinvenuto in v. Negroli

e da lei redatto, e dopo il 13 settembre 1978 non

smette l'attività ma la prosegue all'interno di

un'altra organizzazione.

La scelta della clandestinità - che per Alunni è l'elemento dell'esercito proletario che combatte in prima linea la guerra civile (doc.65B21, all.A2 atti P.M. proc. 59/79) e per M.T. Zoni è la prima scelta politica, la base su cui è stata costruita l'organizzazione (doc.1/36 in Cart.7B, ivi) - è de cisiva, pochi mesi dopo l'arresto di Alunni (int. Carcano, Cart.2, vol.7, proc. 66/79), ed è comprova ta dal falso documento d'identità che l'imputata aveva con sè il 27 maggio 1979 a Como e del quale, con ammirevole presenza di spirito, ha cercato di disfarsi lacerandolo.

La Bellerè è una militante esperta: sa che gli inquirenti hanno in mano il quaderno sugli esplosi vi - del quale non verranno mai sottolineata abbastanza l'importanza per la banda e la pericolosità sociale - e non solo rifiuta di lasciare un saggio

210

grafico ma altera la propria grafia nella corrispon denza dal carcere .--La Bellerè ha lipontato la casa di Riviera di Montegrino della quale al momento del suo arresto aveva la chiave d'ingresso e dove ha lasciato il ma noscritto rinvenuto stracciato nel sacco della spaz zatura.-Partecipa con maggiore assiduità insieme al Brusa alle riunioni del bar Pinguino. E' in grado di procurare ai latitanti coniugi Battisaldo un rifugio presso il De Silvestri. Partecipa alla riunione di Como, il cui signi ficato è evidenziato a sufficienza dal più volte ci tato documento Belloli, apportando un proprio contri buto ideologico non indifferente e palesato dallo schema di programma operativo e di discussione conte nuto the quaderno sequestratele in cui si parla, tra l'altro, della necessità di mantenere spazi di combat timento tramite operazioni continuate sulla contro guerriglia; di individuare e mantenere unità di azio ne con le altre forze per la continuità d'attacco; di costruire l'organizzazione combattente; dove si constata lo squilibrio politico e organizzativo "della nostra Organizzazione" e si indica la indispen sabilità di "un'autocritica feroce individuale e

collettiva".
Mon occorre altro per qualificare giuridicamente
la condotta dell'imputata.
24) La posizione di Luca Colombo è analoga a
quella della Bellerè.
Ha redatto uno degli undici quaderni sull'uso
degli esplosivi ("L", v. perizia Cart. 4, Vol.E,
proc. 66/79).
E' clandestino e al momento del fermo a Como di
ce di chiamarsi Rodriguez Carlos Lopez e avella le
false generalità con un documento d'identità contraf
fatto.
Frequenta la casa di Riviera di Montegrino della
quale possiede una chiave.
Partecipa alla riunione di Como facendosi lato
re del messaggio della Belloli; e non può certo cre
dersi che "Marzia" (o "Vera") avrebbe affidato quel
suo documento a persona che non fosse inserita a pie
no titolo nell'organizzazione dalla quale essa inten
deva dimettersi.
Il Colombo, del resto, *** gruppo Alunni non
aveva curato soltanto il quaderno sull'utilizzazione
degli esplosivi ma aveva redatto alcune schede (ved.
Cart. 4, vol. G, proc. 56/79) una delle quali consiste
in una specie di fac-simile per la corretta raccolta

212

di dati (precedenti professionali, attuali occupa____ zioni, collocazione politica) utili per future atti vità criminose nei confronti dei personaggi schedati. Il suo ruolo in quel gruppo non era stato, quindi, del tutto marginale. --Il Colombo aveva con sè al momento dell'arresto un manoscritto da lui redatto (la perizia ne ha con fermato l'autografia, Cart. 4, vol. C) in cui vengo no prese in esame le strutture politiche ed economi che dello Stato, le"articolazioni centrali del co_ mando capitalista" e " del controllo sociale" al fi ne di individuare una strategia di attacco nei loro confronti. Vengono esposti i comportamenti indispen sabili per lo sviluppo della lotta armata e viene indicata la necessità di reperire il minimo logisti co per la sopravvivenza dell'organizzazione, di re digere un documento con cui presentarsi alle altre forze rivoluzionarie, e, infine, di studiare la pos sibilità di portare a termine " un qualche tipo di intervento armato" tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre organizzazioni. Si tracciano le linee del controllo politico e militare sul territorio.

E' un documento tutto di estremo interesse per

la qualificazione della condotta dell'imputato e del

tipo di organizzazione al cui interno operava il Co

Ma qualche passo di quel manoscritto merita di
essere riprodotto integralmente.
" In un percorso di guerra civile "dispiegata"
- scrive l'autore-" attaccare le persone fisiche che
esercitano comando significa aprire contraddizioni
all'interno del comando se l'individuo non è facil_
mente sostituibile. Attaccare chi garantisce l'ef_
fettualità del comando se avviene in modo costante e
diffuso è invece l'inizio reale del contropotere,
sviluppare il combattimento significa svelare e at_
taccare i meccanismi del controllo.
Oggi soltanto una parte minima dei meccanismi
di controllo godono di una difesa militare da parte
dello stato, gli altri devono fidarsi dei meccanismi
di controllo diffusi sul territorio che non hanno
la funzione di difendere il singolo obiettivo ma di
nalzare il livello minimo di fuoco escludendo chi
non vi si adegua.
Considerando, quindi, l'impossibilità del ne_
mico di garantire ad personem i funzionari del con_
trollo è evidente come individuare e attaccare i mec
canismi del controllo e disarticolare il controllo
militare sul territorio siano due attività inscindibili

214

-"Bisogna infiltrarsi nelle file del nemico e usare la violenza come strumento di conoscenza. Ai fini dell'inchiesta diventa fondamentale la capa_ cità del partito di utilizzare quella fascia di com pagni che pur non essendo personalmente disponibili al combattimento lo sarebbero a lavorare per racco_ gliere informazioni."-Per sapersi creare le riserve - la immissio_ ne dei compagni nella OC è stata sinora affidata al le amicizie. Se non usciamo rapidamente da questa pratica ci votiamo all'estinzione. La sola soluzione è la capacità dei regolari di vivere realmente tra le masse. Il fatto che i regolari abbiano un ambien te sociale di riferimento è la sola garanzia di ri_produzione - Bisogna rompere la stupida spirale che porta i regolari a non vedere più nessuno -per far ciò il lavoro nell'O.C. tra regolari e irregolari deve essere ripartito in modo differente da come avviene ora". Ogni commento è superfluo. __Va però detto che una visione organica e una valutazione complessiva di tutta l'attività nota di Battisaldo, Bellerè e Colombo legittimerebbasuna diversa qualificazione del ruolo che costoro hanno svolto nel gruppo Alunni, sicchè può affermarsi che

FRIBUTALE

215

questi imputati hanno beneficiato della necessaria frantumazione dell'istruzione, dello spirito certa_mente non"persecutorio" del Giudice Istruttore, della correttezza processuale del Pubblico Ministe_ro che non ha inteso contestare in udienza il reato più grave.

25) Anche la militanza di Fabio Brusa in un'orga nizzazione armata risale ad epoca di gran lunga ante cedente alla data del suo arresto a Como.

vuol significare che non lo si è trovato fisicamente ma che esistono elementi che ne indicano una presenza fisica e giuridica - la si rinviene in v. Jamoretti a Varese, in quella casa abitata e frequentata anche dalla Belloli, da M.T. Zoni, da Biamani e da Zanetti, dove vi era un atto con cui il Brusa denunciava lo smarrimento della targa di una moto. Nel foglio di contabilità redatto da M.T. Zoni (pure lì trovato) e relativo alle spese dell'organizzazione, c'è una voce che lo riguarda e dimostra l'inserimento a pie no titolo del Brusa nella banda armata (v. alleg. a rapp. 25.6.'77 Carab. VA, in Cart.6, vol.1,proc.59/79).

Traccia di Brusa è anche in v. Negroli ed è elemento di notevole rilievo probatorio anche se, respingendo una presunzione dettata dalla comune

216

esperienza, lo si volesse ritenere un comportamento isolato.

Tra le armi custodite in quella base, il fuci

le Remington cal. 12 mod. 870 a pompa matr.673495.V

è risultato essere stato acquistato presso un armie

re di Zurigo (la ditta Hofman Reinhart), in data

20 giugno 1978, da persona che si era qualificata

come Roberto Ceste e aveva esibito un porto d'armi

intestato a questo nominativo. Il documento era sta

to rapinato al legittimo titolare e la perizia gra

fica ha concluso che la firma falsamente apposta

sul contratto d'acquisto del fucile, è di grafia del

Giudice Istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio (proc. nº11/80) in ordine alla piena affidabilità dell'accertamento peritale - considerazioni che qui è inutile ripetere - va evidenziato come l'acquisto di un'arma e di numerose munizioni in uno Stato estero e la loro introduzione nel territorio nazio nale, dimostri, a un tempo, così il ruolo di armiere - di decisa preminenza in rapporto a quello che è un elemento essenziale, non soltanto dal punto di vista giuridico, di un'associazione armata - svolto dal Brusa, come la notevole esperienza e qualifica

217

zione neccessaria per portare a compimento un inca rico che richiede la falsificazione di documenti e soprattutto la capacità di passare clandestinamente la frontiera con un bagaglio certamente comprometten -E' ancora Fabio Brusa ad acquistare il 21 set tembre 1978 da un armiere di Cuggiano, usando il por toud'armi "Ceste", una pistola Beretta. In relazio_ ne a tale acquisto non è stata disposta una perizia, ma la deposizione di Beccaglia (v. Cart.2, vol.1, proc. 11/80), anche se non pienamente riconoscitiva, valu tata insieme alla considerazione logica che a Cuggie no e a Zurigo, a distanza di soli tre mesi, è stato utilizzato il medesimo documento, consente di rife_ rire al Brusa anche questo episodio.--Il ruolo preminente svolto dall'imputato a Va_ rese e nel "gruppo Alunni", impon**ĝemo** l'attribuzio ne della qualifica di organizzatore della banda scioltasi il 13 settembre 1978. Ma il Brusa a quella data non esaurì la propria attività sovversiva armata. Trascorsi solo otto giorni - lo si è appena visto- acquistava un'arma con le false generalità e mesi dopo (il 4 aprile 1979) lo si ritrova in pie na clandestinità anche nella comune vita di ogni

218

giorno, come è provato dalle dichiarazioni di Grigo lin (Cart. 1, vol. 4, fol.87, proc. 66/79) secondo cui il Brusa anche per farsi lavare un giubbetto in vece di usare le proprie generalità preferì qualifi carsi come "Moschi", e cioè usò lo stesso nominati. vo che figura nella falsa carta d'identità sequestra talil 27 maggio 1979 a Como. E il significato della clandestinità è messo in rilievo senza mezzi termini da M.T. Zoni e da Alunni (v. supra nº 23) che la ritengono elemento indispen sabile della scelta politica armata. Brusa è personaggio di primo piano anche nella banda scoperta a Como al cui interno svolge di sicu ro un'attività collegante e coordinatrice. Partecipa alla riunione del 27 maggio 1979 il cui significato emerge a sufficienza dal contenuto degli icritti della Belloli e del Colombo e degli appunti della Bellerè (e comunque verrà ulteriormente approfondito infra) e con la maggiore assiduità agli incontri al bar Pinguino utilizzati, secondo una pra tica costante, per la discussione di problemi asso_ ciativi. I Battisaldo cercano Brusa durante la latitanza e Brusa (con la Bellerè) è in grado di procurare loro ospitalità indirizzandoli presso il De Silvestri.

•	Brusa - che a Battisaldo appare personaggio di
	rilievo all'interno dell'Autonomia e in cui egli con
ANO	fidava perchè in ipotesi di un suo recesso lo salvas
	se da conseguenze personali pericolose- li consiglia
E 01	costituirsi.
JNAL	A Brusa la Piroli consegna le foto formato tes
TRIBU	sera per ottenere un falso documento d'identità e
	Brusa ha in tasca quattro foto della Belloli con un
	biglietto "Vera".
	Di Brusa Battisaldo aveva "l'impressione" che
	fosse in un "ambito di lotta armata", impressione
	rafforzatasi quando seppe del ritrovamento di armi
	sotto un ponte in Varesee gli fu agevole collegare
	"Marzia" con "Fabio" (v. int. Battisaldo 2.6.79, Cart.
	2, vol. 7, proc. 66/79).
	26) Sandra Piroli partecipa con ruolo organiz
	zativo alla banda esauritasi con l'arresto a Como.
	Per lei possono ripetersi gli elementi già esa
	minati a carico di Battisaldo.
	E' destinataria insieme a questo delle armi e
	e del documento che la Belloli affida a loro. Dopo
	il sequestro del documento avuto dal Belice si rende
ė	irreperibile partendo per Comunanza dove consegna
	🕰 suoi parenti le armi e quant'altro ricevuto dalla
	Belloli. Insieme al Battisaldo a predisposto il "co_

1

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

220

vo" di Riviera di Montegrino. Latitante, si rifugia presso il De Silvestri per interessamento di Brusa e Bellerè. Frequenta il bar Pinguino assieme alla Belloli, al Carcano, al Balice, al Colombo, al Brusa e alla Bellerè. E' presente alla riunione di Como. Sono sue le foto formato tessera che Brusa possiede per un fine inequivoco.-

27) Anche per Roberto Carcano la prova della sua appartenenza a una banda armata non deriva uni_ camente dall'aver partecipato alla riunione di Como - che pure elemento sufficiente in considerazione dell'importanza di quell'incontro ricavabile dal contenuto dei manoscritti di Belloli, Bellerè e Co lombo - ma anche dall'essere stato presente negli incontri al bar Pinguino cui prendevano parte tutti gli arrestati a Como, tranne l'Orrù, e in più la Belloli.

> - Prove a carico di Carcano significative di una sua militanza in organizzazione sovversiva avente le caratteristiche volute dall'art. 306 c.p., sono pure il possesso di documenti falsificati e di pro venienza delittuosa e la clandestinità dimostrata oltre che dell'assunzione di false generalità, dal_ l'abbandono del proprio domicilio.

> In proposito è sufficiente richiamare le testi

221

monianze raccolte dalla Corte all'udienza dibattimen tale del 13 maggio 1980 delle quali si evidenzia co me l'imputato, che pure disponeva dell'abitazione familiare, abbia ritenuto di doversi procurare un alloggio presso il Garonzi e mentre utilizzava questo appartamento - ormai, di fatto, nella sua esclusiva disponibilità per essere il Garonzi militare - si sia preoccupato di avere la possibilità di frequenta re un'altra casa ancora (quella di Mosca). Ma non basta. La notte precedente al suo arre sto a Como, aveva dormito presso il Salvadore così comprovando ulteriormente come, pur girando per Milano - ma questo lo facevano anche personaggi più noti di lui- aveva cura di non fermarsi a lungo nel lo stesso posto; il che è una regola della clandesti nità.

222

.comune che si dedica professionalmente al furto di autovetture, mentre le organizzazioni sovversive in esame utilizzano - è noto a tutti - per i propri scopi, auto rubate. In definitiva, non è che si voglia persequita re il Coréano - come pure è stato detto - per le sue idee politiche e per colpire il dissenso di si nistra, è che l'art. 306 c.p. punisce quella mani_ festazione di dissenso che avviene in maniera diversa dai principi costituzionali che vietano le riunioni armate e le associazioni che perseguono " scopi po litici mediante organizzazioni di carattere milita re" (art. 18 Cost.).— 28) I rapporti tra Balice e i coniugi Battisaldo non sono speradici e insignificanti - come egli pre tende - ma eloquenti di un comune modo di intendere l'intervento politico contrariamente ai principi fondamentali di un qualunque Stato, e di una comune militanza in una organizzazione costituita allo sco po di conseguire un fine politico con un mezzo ille Battisaldo non è un semplice discettatore a titolo individuale di multinazionali, di ploventi illeciti, di struttura del capitale, privo di espe rienza di lotta armata. -Battisaldo - si è già evidenziato - ha apporta

to un suo contributo non indifferente nel "Gruppo

223

Alunni" redigendo un quaderno sull'uso degli esplo sivi a scopo terroristico, sicchè anche se non è emerso che abbia partecipato a concreti interventi. armati, tuttavia la sua qualificazione è inequivoca *tanto se riferita a v. Negroli, quanto se rapporta ta (genericamente) a Riviera di Montegrino. -E' indicativo di questa posizione di rilievo e coerente con essa, quindi, non solo che la Belloli pensi di affidare a lui (e alla Piroli) armi, muni_ zioni e documento ideologico di notevole importanza, ma anche che il Balice gli consegni uno "studio " della realtà economica nazionale che, se pure non parte, è ovvio) nella stesura finale della Risolu_ zione strategica delle S.A.P. che, a sua volta, co_ stituisce lo sviluppo di quel documento sequestrato indosso a Marina Zoni al momento dell'arresto. La Corte non può seguire la difesa nel tentati vo di equivocare il significato del documento del Balice sostenendosi che non contiene più di quanto non si possa trovare in un comune giornale di econo mia e che anche il Pubblico Ministero non lo ha rite nuto particolarmente rilevante.-- D'accordo, l'opera del Belice non sarà spicca

224

tamente originale e le considerazioni saranno piut_
tosto banali e per questo al momento della perquisi
zione non gli fuidato particolare peso, ma è un fat
to che una parte di quello scritto la si ritrova pa
ri pari nella Risoluzione strategica S.A.P. e ciò
vale a dimostrare non già l'importanza dello scritto
come studio di economia e finanza (non interessa al
processo), bensì che il Balice aveva il compito, al
l'interno di un'organizzazione armata, di predispor
re la parte economica della risoluzione strategica.

Del resto, la migliore interpretazione della propria condotta e del proprio ruolo l'ha fornita l'imputato che dopo la perquisizione e ancorchè es sa non avesse causato alcun effetto pregiudiziale, ha ritenuto opportuno prendersi una "vacanza" e con sigliare i Battisaldo a fare altrettanto. Vacanza che ha segnato l'inizio della clandestinità prima e della latitanza, poi

mazioni fatte dall'imputato in una lettera inviata alla Corte, dovendosi precisare che una parte della "vacanza" è stata passata insieme ai Battisaldo a Pagani ospiti tutti di una famiglia del luogo (ved. int. Battisaldo 2.6.79, Cart.2,vol.7, Proc.66/79), poi si sono rivisti "per caso" in una localita della

225

riviera adriatica, poi il Balice ha fatto incontrare i Battisaldo con Brusa (int.Battisaldo 2.6.79, Cart.2, vol.7 cit.), ha continuato a girare per l'Italia, è stato in Svizzera, infine, in un paesino della pro vincia di Sondrio dove è stato arrestato. -Certo, durante questo giro ha svolto anche una breve supplenza in una scuola producendo un certifi cato penale rilasciato dall'autorita del luogo di na scita e, ovviamente, pulito, ma ciò non vale a smenti re l'intenzione, dello stesso Balice dichiarata ai Battisaldo, di rendersi irreperibile. Anche la Bello li girava per Milano concludendo contratti a proprio nome e per conto del Vellega. Che poi abbia deciso di farsi arrestare può darsi, ma ciò solo il motifi 🕶 finale della clandestinità e della latitanza e che logicamente rafforza l'esistenza di quella situa zione.____

—Il possesso della fondina e degli attrezzi per pulire una pistola è indiscutibile mentre le motiva zioni addotte non sono credibili perchè vanno dal reperimento casuale all'acquisto intenzionale per farne un regalo al fratello- come si è tentato di accreditare in dibattimento con una deposizione che la Corte è omette di qualificare. Certo che due spiegazioni così diametralmente opposte non possono convincere

	e legittimano la conclusione, coerente alla normali
	tà dei comportamenti umani, che il Balice aveva la
	fondina e gli attrezzi per la pulizia, solo perchè
	possedeva un'arma.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Infine, la presenza alle riunioni presso il bar
	Pinguino - val la pena di rammentare che la teste
***************************************	Becherini ha riconosciuto il Balice in fotografia e
- 4	quindi la tonalità di voce, e peraltro si ignora
· ·	quale essa sia realmente visto che l'imputato non
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'ha mai fatta sentire alla Corte, è nella deposi_
and the second s	zione un elemento irrilevante - assidua e qualifi_
and the second s	cante, per quanto si è già detto sul reale motivo
	di quegl'incontri, non può che completare il quadro
	già abbastanza nitido della personalità del Balice.
	29) Tonino Orrù non lo si ritrova al bar Pingui
and the control of th	no ma è presente a Como il 27 maggio 1979 ad una
	riunione che lui stesso riconosce non era proprio,
	come dice il Giudice Istruttore, "una scampagnata
	ideologica" ma l'incontro dei componenti di una ban
	da armata.
	Il tentativo di spiegare la sua presenza con
	l'interesse a conoscere il programma per decidere
	se aderire o meno, non regge alla considerazione
	logica che quell'assemblea, dovendosi discutere le
	critiche e le dimessioni della Belloli, le critiche

e i programmi presentati da Colombo e Bellerè, non

227

poteva essere aperta ai comuni spettatori, ai gene rici simpattizzanti, ma doveva di necessità essere agli iniziati.-La non estraneità di Orrù alla lotta armata la si deduce anche dall'aver detenuto in un cascinale di proprietà del padre e nella sua disponibilità, una buona quantità di esplosivo che secondo l'accer tamento peritale non aveva potenzialità effettiva perchè non innescato ma ne conteneva una notevole latente perchè l'ordigno costituiva una vera e pro_____ pria bomba a mano (v. Cart.4, vol.A, pag. 14, proc. 66/79). Che lo abbia conservato lui in quella cascina lo si ricava e dal fatto che vi poteva accedere solo lui o i componenti della famiglia - l'istruzione di battimentale ha confermato che la porta era chiusa a chiave (dep. Sinosich, ud.13.5.80) - e dalla consi derazione che non è materiale che un qualcuno possa aver deciso di nascondere in casa altrui dove poteva essere agevolmente Coperto. Solo Tonino Orrù che sa peva come il padre frequentasse il cascinale raramen te e per il poco tempo sufficiente a dar da mangiare alle bestie, può aver pensato a quel nascondiglio. Può poi apparire superfluo precisare che trat tandosi di un ordigno di fabbricazione artigianale

228

anche per questo non può essere stato abbandonato lì da semplici contrabbandieri. ----Orrù ha indotto la propria fidanzata Mariangela Celli a sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, dove era impiegata, una pian tina della Caserma dei Carabinieri di Saronno che pochi mesi addietro aveva subito un attentato dina mitardo rivendicato dalla sigla Squadre Armate Pro hetarie di cui il Battisaldo aveva la risoluzione strategica consegnatagli dalla Belloli e alla cui elaborazione avevano contribuito anche Balice e Ma rina Zoni. Orrù con la lettera 8 maggio '80 diretta alla Corte ha voluto rimangiarsi il beau geste afferman do di non aver chiesto alla Colli di rubare, ma ciò appare come un poco accorto tentativo di esimersi dalla responsabilità del reato contestatogli in udienza e di eliminare un elemento di accusa quali ficante, insieme agli altri, della sua collocazione

30) Le indagini avviate corla scoperta del covo di v. Negroli hanno permesso di individuare in Roberto Serafini un altro autore dei più volte cita

__ in una banda armata per cui conto deteneva l'esplo

sivo, per cui conto ha rubato un documento, a una

importante riunione della quale ha preso parte.

229

ti undici quaderni sull'uso degli esplosivi ("Guido1") rinvenuti in quella base terroristica. Di grafia del Serafini sono risultate anche le correzioni e le ag giunte che figurano sul noto documento manoscritto dalla Belloli (e affidato a Colombo) con il quale enhaun. annunciava al gruppo la propin intenzione di dimettersi per passare alle Brigate Rosse. Le perizie grafiche espletate in istruzione (Cart.1, vol.10, proc.11/80) sono di pieno affidamen to per la correttezza dell'indagine e la motivazione delle conclusioni l'esattezza delle quali è stata ulteriormente evidenziata dal Giudice Istruttore con argomentazioni che la Corte, condividendole pienamente, siclimita a fare proprie (v. ord. G.I. pagg.22-23, proc. 11/80). Il significato probatorio che va attribuito al comportamento di coloro che hanno redatto quei qua derni è stato evidenziato più volte perchè debba es sere ulteriormente ribadito e quindi anche questa sola condotta, così qualificata, consente una positiva verifica dell'accusa a carico dell'imputato formula ta al capo 61 del proc. 11/80. Le correzioni e aggiunte apposte sul documento Belloli che doveva essere discusso a Como, sono elo_ quenti più di quanto l'uso dei sostantivi non possa

230

lasciare intendere, trattandosi non già di nere cor rezioni ortografiche e grammaticali che lasciano inalterato il senso dello scritto, bensì di interven ti diretti a incidere sulla concettualità del pensie ro tanto da potersi affermare che il documento Bel_ loli è in realtà il frutto di un'elaborazione con giunta Belloli-Serafini. Altri elementi concorrono poi a delineare la figura dell'imputato. Abile tiratore (v. dich. Fioroni, Cart.1, vol.11, proc. 11/80). Roberto Serafini ha subito una condan na per partecipazione ad associazione sovversiva (in appello è stata fatta applicazione dell'amnistia) e.per possesso di armi chiaramente provenienti da una organizzazione armata, e di lui Fioroni attesta ____una militanza nella organizzazione facente capo a Negri, Pancino, Tommei e Stano (v. dich. Fioroni, cit.). Non è dubbia, quindi, la sua collocazione nel quadro terroristico italiano. In ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, la Corte segue le conclusioni del Giudice Istruttore che ha ritenuto la sola redazione del quaderno sull'utilizzazione degli esplosivi condot ta che, isolata da altri comportamenti, consiglia di attribuire all'agente la veste di partecipe e

231

non di organizzatore di una banda, armata.-Per quanto riguarda, invece, la banda armata scoperta a Como, l'essere il Serafini autore insieme alla Belloli di quel famoso documento in cui all'ana l'isi della situazione generale, seguono le critiche particolari e, come conseguenza dell'una e delle al tre, l'annuncio delle dimissioni e del passaggio al le Brigate Rosse, dimostra un ruolo preminente in una associazione che può legittimamente considerarsi lo sviluppo del gruppo c.d. Alunni per la presenza in essa di soggetti che come Serafini, la Belloli, il Battisaldo, il Colombo e la Bellerè hanno, a vario titolo, militato nella precedente organizzazione e sono tutti_redattori_di_quei quaderni_sull'uso degli. esplosivi a scopo terroristico cui Alunni, in parti colare, attribuiva specifica importanza e Ii desti nava anche (o soprattutto) alla diffusione tra un nu mero sempre maggiore di individui.----- Serafini può quindi considerarsi costitutore e organizzatore di questa seconda banda (capo 62, proc. n° 11/80).——

31) Gli accertamenti peritali disposti in istruzione (Cart. 1, vol.10, proc. 11/80) hanno consentito di appurare che Sergio Segio è autore del decimo quaderno sull'uso degli esplosivi ("Ferrovia") rin

232

1

	venuto in v. Megroii.
	Richiamate le argomentazioni già svolte sul si
	gnificato di questa condotta, è certamente corretta
	l'imputazione a carico del Segio di partecipazione
	alla banda armata "Alunni".
•	Ulteriori elementi idonei a completare il quadro
	probatorio emergente dal dato oggettivo della reda
	zione del quaderno, sono costituiti dai precedenti
	per detenzione e porto di armi da guerra e comuni
	(vCart1,vol.12, proc11/80);
	dell'appartenenza dell'imputato all'area del_
	l'Autonomias organizzata;
-	dai legami tra il Segio e Romano Tognini - no
	tissimo militante nell'organizzazione Prima Linea
- 17	che ha ritenuto di doverne onorare il primo anniver
	sario della morte (avvenuta durante una rapina) fa_
	cendo esplodere, nella notte tra il 19 e il 20 luglio
	1978, un ordigno ad alto potenziale nella sede mil <u>a</u>
	nese dell'Unione del Commercio e Turismo di Milano
	(ved. Cart.4, vol. 6, proc. 59/79). Entrambi si ese <u>r</u>
-	citavano insieme al poligono di tiro di Codogno (ved.
	Cart. 1, vol. 11, fol.19, proc.11/80);
	dall'essersi il Segio dato alla clandestinità
	- definita da Alunni elemento dell'esercito prolet <u>a</u>
	rio che combatte in prima linea la guerra civile


233

(doc. 65 B21, in alleg. atti P.M., proc. 59/79) quando non ancora era stato emesso a suo carico un
mandato di cattura.

— Un insieme probatorio, come si vede, tutt'altro
che irrilevante e che consente di ritenere il Segio,
quantomeno, partecipe di una banda armata.

32) Mariangela Colli è imputata - insieme a Orrù a seguito di contestaziona dibattimentala - del fur to di una piantina della provincia di Varese e della fotocopia della piantina dei Carabinieri di Saronno, per avere asportato il tutto dagli uffici dell'Ammi nistrazione Provinciale di Varese dove era impiegata. ——Il fatto è stato ammesso dalla Colli√ai Carabi nieri in sede di sommarie informazioni, sia al Pub blico Ministero, sia, ancora, al Giudice Istruttore (v. Cart. 1, vol.1A, fol.122, proc. 66/79; ivi, vol.C, fol.1; Cart.2, Vol.7). - Che si trattasse di un bene dell'Amministrazione e che l'imputata come addetta all'archivio non pote va disporne appropriandosene, è evidente sicchè è ininfluente l'istanza istruttoria formulata in sede di discussione finale - e che poteva essere proposta nel corso dell'istruzione formale o in sede di atti preliminari o, al limite, durante la lunga istruzio ne dibattimentale - non interessando appurare se

234



235

richiesta della Bellerè e l'affermazione trova ris contro in una precisazione del Battisaldo (int. G.I. 2.6.79) secondo cui il De Silvestri disse loro di aver saputo dalla sua ex ragazza (la Bellerè, appunto) del loro arrivo a Roncaglia. -Ai Battisaldo, peraltro, il nascondiglio fu tro vato dal Brusa e quindi il fatto è comune ai tre imputati, avendo ognuno di loro provveduto a realiz zare l'elemento oggettivo del reato. Lo stato di latitanza è indiscutibile essendo - - i-due-rifugiati-ricercati-per-le armi trovate a Co munanza, e non poteva essere ignorato - quantomeno per la pubblicità che il fatto aveva avuto sulla stampa - nè dai diretti interessati, nè certo dalla Bellerè e dal Brusa et ne aveva dato formale comu nicazione a Battisaldo insieme al suo personale pa rere che tanto costui quanto la Piroli non erano fat ti per la clandestinità, sicchè conveniva loro costi tuirsi (v. int. 2.6.79 Battisaldo cit, in cart.2, vol. 7, proc.66/79). E non poteva non essere capito dal De Silvestri così per la propria collocazione politica (v.rapporto 25.10.179 Carabinieri Milano, in Cart.2, vol.5, fol. 73, proc.66/79), come per quella della Bellerè - è significativo a tal proposito che il De Silvestri

236

abbia concluso l'interrogatorio reso al Giudice Istrut

tore affermando di aver detto ai Carabinieri di co

noscere da prima i Battisaldo per "paura di parlare

della Bellerè" - come, ancora, per l'inverosimiglian

za della motivazione che gli sarebbe stata offerta,

non comprendendosi proprio come si possa scegliere

per abortire uno sperduto paesino di montagna. E ciò

a prescindere dal puntuale rilievo del Giudice Istrut

tore, che la Piroli abortì dopo, in carcere e per lo

stato di detenzione.

gli amici) accompagna le vicende della casa di Ri_
viera di Montegrino dall'inizio alla fine.

E' lui che procura quell'abitazione ai Battisal

A lui, "conoscendo le idee politiche sia del Gian ni che del Massimo " (v.Cart.2, vol.14, fol.12, proc. 66/79) si rivolge il Fernandez per avere spiegazioni sulla "reale" destinazione della casa - e cia per sa

pere se era usata a fini politici - viste le lamente

237

le dei vicini, e come tutta risposta riceve assicura zione per il futuro ("presto se ne sarebbero andati", v. Vol.14 cit., fol.11). E' lui a frequentarla insieme alla propria "ra gazza". E' lui ad aggiungere una nuova serratura, appe na preso possesso, perchè quella esistente non dava loro affidamento (l'uso del plurale è significati_ vo); eppure in casa vi era la poca roba che lui stes so aveva acquistato da un rottamaio per sole £.5.000 (vol.14 cit. Fol.4), non "ricorda" però chi fu ad ave re questa idea (vol. 14 cit. fol.42). E' lui che provvede a sgomberarla, allorchè i Battisaldo si rendono irreperibili, con tanta fretta da forzare la serratura; e ciò soltanto per asporta re poche suppellettili di nessun valore. L'immagine che del Lettiero ne risulta è qual cosa di più di quella di un semplice favoreggiatore e di un testimone falso e anche lui, come altri impu tati, si è giovato della scrupolosità del Giudice Istruttore che ha contestato i reati più gravi solo quando le prove erano schiaccianti. --Lettiero è inserito nell'area dell'Autonomia di Varese, è animatore insieme a Battisaldo del collet

238

tivo di Luino, conosce Maria	Rosa Belloli d etta "Ma <u>r</u>
zia", Pietro Felice detto "Ko	ciss", Tonino Orrù e
Fortunato Balice.	
Interrogato dal Giudice	Istruttore ha detto di
non sapere che altri frequent	assero quella casa, ma <u>l</u>
grado gli si facesse presente	che nel sacco della
spazzatura erano stati rinven	uti frammenti di carta
1scritta dalla Bellerè che, i	nsieme al Colombo, era
stata trovata in possesso di	una chave della porta
d'ingresso della casa di Rivi	era. E nonostante che,
può aggiungersi per i suoi r	apporti con il Batt <u>i</u>
saldo fosse abbastanza al cor	rente così dell'uso
che si faceva dell'appartamen	nto (emblematica la r <u>i</u>
cordata risposta al Fernandez	a) come dei suoi fre_
quentatori.	
La fretta di sgomberare	
le cose si mettono male (o a	almeno così sembra a
"Massimo" che probabilmente r	non ha la sicurezza e i
nervi saldi, per es., della F	Belloli o di M.T. Zoni
o di Zambianchi che ai funera	ali di Barbara Q zzaroni
è in prima fila) e i Battisal	do partono per Comunan
za portando seco la risoluzio	one strategica delle
Squadre Armate Proletarie, le	e armi e quant'altro
avuto dalla Belloli, è indica	ativa non del desiderio
di lasciare i locali in ordin	ne in vista della sc <u>a</u>

239

denza contrattuale, - per il locatore non sarebbe sta

to un grosso imbarazzo disfarsi del ciarpame portato

dagl'inquilini - bensì dall'ansia di togliere quanto

vi era di compromettente per agevolare la "vacanza"

di Massimo Battisaldo e Sandra Piroli e che, evidente

mente, il Lettiero doveva sapere che sarebbe finita

ancor prima se si fosse scoperto quello che "real_

mente" conteneva e a cosa "realmente" era servito

l'appartamento di Riviera.

_ _ III

ti e più in particolare in relazione al delitto di banda armata, compete alla Corte decidere se gl!impu tati rinviati a giudizio per questo delitto possono, invece, essere condannati per quello previsto dal_l'art_286 comma 1 c.p. in ordine al quale la "ban da armata" rappresneta il momento preparatorio.—

In questo senso sono le conclusioni delle par ti civili che hanno ritenuto, sul piano processuale, la contestazione del delitto di cui all'art.286 com ma 1 c.p. compresa in quella del delitto di banda armata - si tratti della forma attenuata di semplice partecipazione o dell'altra più grave di organizza zione o costituzione, nel merito, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

240

.

legale.-

--- Osserva anzitutto la Corte che se pur l'esame sulla contestazione dovrebbe, rigorosamente, prece dere quello di merito, tuttavia è doveroso non pri vare di una risposta l'argomentare di così qualifi cate parti civili la cui presenza nel processo vale a significare nella maniera più sacrale - al di là della legittima (e legittimante) pretesa risarcito_ ria - l'intenzione della comunità, così a livello cen trale come a livello periferico, di non rimanere inerte o indifferente di fronte al fenomeno terroristico.

--- Il delitto di guerra civile previsto dall'art.

286 c.p. rientra nella categoria dei delitti di at_ tentato o a tutela anticipata per la realizzazione dei quali non occorre la verificazione dell'evento e nemmeno che l'agente abbia conseguito il fine che si riprometteva, essendo sufficiente un comportamento dal quale derivi la semplice esposizione a pericolo dell'interesse protetto. Reato di pura condotta, quindi, per l'intenzione del legislatore di punire taluni comportamenti non appena si siano manifestati nel mondo esterno, e indipendentemente dai riflessi concreti che ne siano derivati, per il pericolo che il bene tutelato subisca aggressioni che lo mettano soltanto in pericolo.

241

- Accertato che si tratta di reato formale non si risolv& il problema che da sempre ha accompa gnato la categoria dei delitti in esame e che consi ste nello stabilire un parametro che valga a fissa re i limiti di rilevanza penale della condotta e quindi a determinare quale condotta abbia in concre to una potenzialità tale da potere essere qualifica ta "fatto di attentato", essendo innegabile che l'a gențe può porre in essere azioni che, anche in rappor to a un reato formale e a un pericolo presunto, sono incapaci di realizzare la fattispecie criminosa. Ecco perchè la preg**l**evole decisione delle Se zioni Unite della Corte di Cassazione (19.6.57, P.M. C. Toffanin) non è appagante, perchè escludendo che il parametro valutativo dell'elemento materiale del reato possa essere ricavato dall'art. 56 0 dall'art. 49 0, ancora, dalle norme regolatrici del nesso di causalità, finisce per ignorare che l'affermazione secondo la quale per essere l'azione idonea in se stessa - costituendo la pericolosità "un attributo coessenziale della condotta tipica" - è superfluo e fuorviante procedere a una sua valutazione attraver so la c.d. prognosi postuma, si risolve nello spo stare i termini di un problema che per la sua inde fettibile rilevanza non può essere negletto e che si

ripropone puntualmente e inevitabilmente tutte le

242

	volte in cui di fronte a una precisa condotta umana
	occorre decidere se trattasi di un "fatto di attenta
	to".
	E', se si vuole, il problema dell'inizio di at
	tività punibile che postosi in rapporto al tentati
	vo di delitto nient'altro evidenzia se non la neces
	- sità, primaria per una qualsivoglia civiltà giurid <u>i</u>
	ca, di delimitare il lecito dall'illecito stabilen
	do quale azione umana è contaria agl'interessi sta
	tuali-non-solo-in rapporto-all'intenzione dell'agente
	ma-anche in rapporto alla sua propria capacità di
	-comunque-contrastare con altri interessi, e cioè,
	alla sua rilevanza causale.
	El'esigenza fu tanto avvertita dal legislato
	re del 1889 che abbandonò l'espressione "attentato"
	che-compare invece nel codice attuale - proprio
- American - Marine in the Control of the Control o	nel timore che altrimenti potessero venire puniti
	anche gli atti preparatori considerati di per se
* .	stessi equivoci.
. Harman 	E allora, dovendosi fissare un criterio gene_
	rale che valga a stabilire quando in concreto ini
	zia l'attività punibile per questa particolare cate
	goria di reati di pura condotta che possono reali \underline{z}
	zarsi con una serie indeterminata di atti preparato

243

ri - e forse il problema è tutto qui che il legisla

tore non ha definito, e non poteva, la condotta il_

lecita se non in relazione al fine ultimo (guerra

civile), donde l'accertamento dell'attitudine alla

produzione del danno - se anche non si vuole adotta

re la formula dell'art. 56 c.p. ritenendola norma

integratrice o di secondo grado predisposta al fine

particolare di assoggettare a sanzione fatti che

altrimenti ne resterebbero fuori per il principio

di legalità, il riferimento all'art. 49 c.p. è ine

vitabile, trattandosi di una norma generale diretta

a rappresentare il banco di prova della condotta

illecita.

The che signification anche l'innominato "fatto diretto a suscitare la guerra civile" deve essere idoneo e cioè deve essere capace di determinare quel la situazione di pericolo che si è inteso stroncare sul nascere punendo anche soltanto l'anello inizia le di una possibile catena, purchè abbia però quel requisito minimo voluto dall'art. 49 c.p., purchè, quindi, l'azione non sia talmente inidonea da rendere "impossibile" l'evento pericoloso.

Pertanto, il requisito dell'idoneità è indispensa bile parametro di valutazione dell'elemento materiale di un reato sicchè può dirsi che per la punizione

244

dell'agente non è sufficiente un atto che manifesti la volontà di provocare l'evento, ma occorre, invece, un atto che "idoneamente" inizi l'esecuzione della volontà di determinare la guerra civile. Altro è poi che l'idoneità - o efficienza causa le, se si preferisce - debba essere valutata con rife rimento al tipo di reato che l'agente ha di mira. E' chiaro, infatti, che saldandosi l'art. 56 c. p. con le disposizioni a contenuto primario cui si riferisce, quando la norma principale prevede come requisito essenziale un contenuto di lesione - ed è la_regola per il delitto tentato- l'idoneità della condotta realizzata ma inconclusiva deve essere val<u>u</u> 🙃 tata con un giudizio di prognosi postuma che doven do accertare l'effettiva insorgenza della probabili tà di un risultato dannoso non può che essere mag giormente pregnante e incisivo di quello che rappor tato a un delitto di meno pericolo va valutato coe rentemente alla sostanza oggettiva dell'ipotesi de littuosa dell'attentato e quindi in relazione al_ l'esigenza di un contenuto realistico effettuale mi nimo (per usare le parole di Cass.18.3.70,Kozler) che sia sufficiente (e necessario) a dar corpo alla possibilità della guerra civile.

- Tanto permesso, l'esame della situazione di fat

245

to alla ricerca di una condotta, sia pur minima, che in relazione alle modalità di sua esplicazione possa significare "serio inizio" (Cass. 18.3.70, cit.) di un attacco alla struttura stessa della Stato, impone una prima conclusione in relazione agl'imputati del procedimento n. 66/79 (esclusi il Brusa e la Belloli per i quali va fatto un discorso diverso essendo es si imputati con maggiore qualificazione anche nei proc. N. 59/79 e n. 11/80) e al Serafini per il rea to contenuto al capo n. 62, risultando evidente che non essendo stati accertati a loro carico altri rea ti che possono essere considerati mezzi idonei a su -scitare la reazione armata dei "nemici" e quindi la guerra civile - e tali non sono certamente il porto - e la detenzione illegittima delle armi, i falsi, il furto e il favoreggiamento - nemmeno avendo provvedu to tali imputati a propagandare la guerra civile per mezzo dell'apologia, per essi, in ogni caso, la con testazione accusatoria fallirebbe la verifica dibat timentale nel difetto, a monte, di una qualunque attività atta a realizzare la fattispecie legale. E ciò - è palese- prescinde dal convincimento della banda che la guerra civile è l'unica via per pervenire al risultato finale, come è manifestato a sufficienza dalla risoluzione strategica delle Squa

246

dre Armate Proletarie e dal documento di suo pugno che Colombo aveva con sè a Como e nel quale, tra l'altro, si esaminano i sistemi di attacco al "nemi co" in un percorso di guerra civile dispiegata" (v. supra, II, n.24). — Una seconda conclusione preliminare va assunta nei confronti di quegl'imputati ai quali, pur avendo fatto parte del "Gruppo Alunni", è stata riconosciuta una posizione di minor rilievo riconducibile allo schema legislativo della semplice partecipazione. Ci si riferisce a Bianchi, al Turicchia, alla Granata, a Battisaldo, a Colombo, alla Bellerè, a Segio e a Serafini per i quali non è stata la qualità della condotta a determinare la più attenuata res ponsabilità penale bensì l'episodicità del comporta mento. Per tutti costoro va detto che non è l'unici 😾 tà d'azione a escludere in radice la possibilità di 1 c.p.- chè, invero, anche una sola condotta può es 놀 sere idonea a innescare il meccanismo che porta al la guerra civile - bensì la natura del loro agire processualmente accertato che, rilevante all'interno della banda (raccolta di dati per un'azione armata, acquisizioni di basi, redazione di quaderni sull'uso degli esplosivi, compilazione di schede), non si

247

esteriorizza di per sè stesso ma resta confinato, per l'art. 286, nella più remota sfera preparatoria e quindi è inidoneo anche a creare il pericolo di un concreto impulso alla lotta armata continuativa di una parte della popolazione dello Stato contro un'al

Le considerazioni svolte in tema di nesso cau sale e di concorso nei reati consumati dalla banda, dimostrano, per altro verso, come ai semplici parte cipi non possano essere addebitati tutti questi rea ti e quindi, mancando così un'exemt loro propria come un'azione altrui che diventa giuridicamente pro pria ai sensi dell'art. 110 c.p., anche per questi imputati andrebbe dichiarata la loro estraneità al fatto di reato. Non senza rilevare che rivestendo essi all'interno dell'associazione una posizione su bordinata e non contribuendo, per ciò stesso, alla - -formazione della volontà della banda e alle scelte di teoria e di azione, la loro qualificazione giuri dica finirebbe per avere riflessi anche sulla ricer ca dell'elemento soggettivo del reato. L'indagine si restringe a coloro (Alunni, Zoni MArina, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Brusa, Zoni M.T., Klun, Bignami, Zambianchi) che rin viati a giudizio per organizzazione di banda armata,

248

hanno vista riconosciuta la loro responsabilità anche per tutti quei reati finalizzati alla realizzazione del fine politico che si pone come motivo delinquen ziale di base. Per costoro può dirsi che la condotta minima integrante l'elemento materiale del delitto in esame, è venuta a compimento. ---- Nell'individuare in concreto un fatto diretto a suscitare la guerra civile, si è sempre ritenuto che l'apologia e l'istigazione, purchè costituiscano au - tonomo reato e non rappresentino soltanto la estrinse cazione della libertà di manifestazione del pensiero, sono mezzi idonei - nel significato già chiarito perchè anche la diffusione dei volantini e dei docu menti ideologici della banda armata nei quali si teo rizza la necessità di pervenire alla guerra civile vista come"-la porta stretta attraverso la quale do vrà passare-chiunque intenda sbloccare questa situa --- zione" (v. giornale Senza Tregua, alleg. n°24 in ac Cart. 8 atti-BO), potendo servire da incitamento al l'arruolamento in bande armate strutturate per la realizzazione di quello scopo e risolvendosi quindi nell'istigazione a entrare nel contesto di una vera e propria compartecipazione, costituiscono quel"con tenuto realistico effettuale minimo" sufficiente a

dar corpo alla possibilità dell'insorgenza della re

altadella guerra civile.-

--- Nel caso di specie, poi, l'apologia e l'istiga

249

zione hanno un carattere di concretezza ancora mag_ giore perchè la diffusione del volantino in cui si incita alla guerra civile è avvenuta, di volta in vol ta, con la rivendicazione di un reato consumato pro prio come espressione di controguerriglia attuata ma gari per contrastare il tentativo di repressione po sto in essere dal "potere" "nel momento in cui lo scontro di classe si stà estendendo sul terreno della lotta armata", da cui la necessità di costituire il fronte proletario armato (v. Volatino diffuso dopo l'attentato alla costruenda casa circondariale di Bergamo, Cart. 4, vol. 7, proc. 59/79). ----All'esercito combattente per costituire il parti to della "guerra civile di lunga durata", si inneggia -- nel volantino rivendicante l'attentato a Giacomazzi; in quello relativo al ferimento di Astarita; in quel lo diffuso dopo l'irruzione nella Sede della Praxi S.r.l.; in quello concernente la devastazione della sede milanese dell'Unione Commercio e Turismo di Mi lano; in quello con cui ri rivendicano congiuntamente l'irruzione alla Casa Comunale di Montano Lucino, gli attentati al commisariato di P. S. di v. Clericetti in Milano, all'autoriressa comunale di v. don Minzo ni a Bologna e, sempre a Bologna, al comando Vigili Urbani di v. Beroaldo.-

250

Se si aggiungono, pur senza pretesa di completez za, l'apologia e l'istigazione contenute nei volanti ni rivendicativi degli attentati ai Carabinieri Perasino e Bressan, al Marchetti e al Mazzotti, può concludersi che non un solo atte ma una molteplicità di condotte è stata posta in essere per creare le condizioni valide all'insorgere della guerra civile. E-ciò senza volere considerare che il tipo stes ----so di-reati (tentati omicidi, devastazioni, irruzio ni in uffici pubblici e privati) è tale, in relazio ne al particolare clima sociale determinato da tutto il-fenomeno terroristico, da concretizzare la possi bilità di uno scontro armato tra gruppi di cittadini. Altro è che, fortunatamente, ciò non si sia verifica La ricerca del dolo è agevole evidenziandosi ____dalla stessa condotta, compiuta, per bocca dei suoi stessi autori, proprio al fine di realizzare la guerra civile la cui necessità è ben chiara all'in terno della banda armata tanto da essere ribadita senza perifrasi nel volantino predisposto in funzio ne di un'attentato poi non eseguito (v. album di ma teriale documentale rinvenuto dentro il baule di v. Tovaglie, Cart. 9, atti BO), e da costituire oggetto di approfondito studio (v. Alleg. nº 26 in Cart. 8, atti BO).

251

Se tutto ciò è valido sul piano sestenziale, non possono condividersi, su quello processuale, le con clusioni delle parti civili dirette a riscontrare nel capo 1 d'imputazione anche il delitto preveduto dall'art. 286 comma 1 c.p. .--Il delitto di banda armata è preparatorio di quello di guerra civile e ove quest'ultimo venisse commesso non si verificherebbe un assorbimento del l'uno nell'altro bensì il concorso materiale delle due fattispecie criminose. Il delitto di banda armata mantiene una sua au tonomia e la lettura del capo d'imputazione evidenzia come l'Istruttore abbia inteso contestare solo questo reato operando il-richiamo alla guerra civile e al l'insurrezione armata (che, pacificamente, non si è verificata) al solo-scopo di individuare e mettere in luce il fine perseguito dalla banda armata. Confermativo di questa interpretazione è il rilievo che il reato di guerra civile non viene trat tato nemmeno di sfuggita in tutta l'ordinanza di rinvio a giudizio che non è certo nè lacunosa nè superficiale ma, al contrario, spende diverse pagine per l'esame del delitto di banda armata; e un'inda gine altrettanto penetrante avrebbe meritato la valu tazione degli elementi di colpevolezza in ordine a

252

un reato notevolmente più grave, anche per la pena edittale, di quello previsto dall'art. 305 c.p..

— Il rispetto di elementari esigenze difensive vuole del resto, che l'imputato sia posto in grado di conoscere con esattezza tutto il contenuto della contestazione per evitare che il giudizio si risolva in una scatola a sorpresa dalla quale viene fuori un delitto enormemente più grave cui non si è fatto cenno nè nell'istruzione nè nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

dice di qualificare in sentenza il fatto anche in maniera più grave, ma nel caso in esame il "fatto" è rappresentato dall'essersi più soggetti uniti insieme in un sodalizio avente le caratteristiche previste dall'art. 306 c.p. (sia pure al fine di realizzare "anche" la guerra civile) e perciò l'ad debito è relativo a un delitto che, come si è visto, è preparatorio e distinto da quello disciplinato dall'art. 286 comma "c.p...

b) L'esame del reato di banda armata consiglia di precisare in limine che perchè si completi la fat tispecie legale non è necessaria l'individuazione di tutti gli elementi dell'associazione (numero to tale di aderenti, precisa distribuzione dei compiti,

253

sigla, sede ecc.) ma è sufficiente riscontrare quei dati di fatto idonei a comprovare l'esistenza dei requisiti normativi del reato e cioè una pluralità di persone organizzate, dotate di armi e unite insie me dal comune scopo di realizzare il fine politico preveduto dall'art. 270 c.p. e in relazione al qua le anche la guerra civile di lunga durata e la crea zione dell'esercito popolare, appaiono strumentali. Tralasciando per il momento la banda armata sco perta a Como (e in istruzione denominata, per como dità, "Battisaldo") può affermarsi con tranquillante certezza che l'arresto di Alunni e le indagini comse guenti hanno messo in evidenza l'esistenza di orga nizzazioni sovversive armate, poco rilevando ai fini che qui interessano che si tratti di una banda uni ca ovvero di'bande diverse ovvero ancora di Velle s di una medesima banda. Per ognuna di tali aggregazio ni si rinvengono, infatti, prove più che sufficienti per una qualificazione a'sensi dell'art. 306 c.p.. ---La pluralità di consociati è fuori discussione se solo si osserva, riassuntivamente e con richiamo alle argomentazioni svolte trattando dei singoli im putati: che in v. Negroli sono stati rinvenuti undi ci quaderni sull'uso degli esplosivi attribuibili ad altrettanti soggetti, dieci dei quali sono stati

254

identificati; che la casa di v. Jamoretti a Vareseda considerare una vera e propria base per le armi e per i documenti rinvenuti - è stata frequentata anche da M. T. Zoni, da Brusa, da Bianchi e da Zanet ti, mentre la contabilità riguarda pure il Felice; che ai Reparti Comunisti d'Attacco, cui si deve il ferimento del Dott. Marchetti, va ricondotta l'at tività di M.T. Zoni, Zanetti, Marocco, Bonato, Bello li e Felice, anche se pertaluno di costoro la condot ta complessiva non si esaurisce qui; che il baule rinvenuto in v. Tovaglie va riferito a un'associazio ne della quale fanno parte certamente Klun, Zambian chi e Bignami; che il collocamento di Granata e Tu ricchia con v. Negroli - allo stato degli atti - è rappresentato, per la prima, dall'essere stata la -----base di-Cusio pagata con denaro dell'organizzazione e dall'identità dei suoi frequentatori; per il se_ condo, dall'utilizzazione dei suoi documenti per la 🕿 conclusione del contratto di locazione.-L'elemento della pluralità di soggetti, che peraltro il codice non predetermina nel minimo (a differenza dell'associazione per delinquere), è pertanto realizzato. Che tutti i soggetti abbiano agito per uno sco

po comune consistente nella creazione dell'esercito

255

Basta esaminare anche solo alcuni tra l'enorme massa di documenti rinvenuti nelle varie basi e princi palmente in v. Negroli, in quella valigetta 24 ore troyata abbandonata in una via di Milano e che rap presenta un vero e proprio archivio dei Reparti Co_ munisti d'Attacco, nel baule di v. Tovaglie; basta leggere i volantini rivendicativi dei vari attentati e in cui si enuncian considerazioni generali sul fine da perseguire con il compimento del singolo de litto, basta rifarsi a tutto ciò perchè si evidenzi, a un tempo che i singoli-imputati non hanno agito individualmente ma all'interno di un sodalizio e nel la consapevolezza che soltanto un vincolo associati vo e un'idonea organizzazione possono consentire il raggiungimento dello scopo politico. ____Ma l'esistenza di una valida struttura organiz zativa è dimostrata anche dal numero di reati consu mati con tale tecnica da consentire la felice conclu sione dell'azione e da frustrett in immediate indagi ni di polizia giudiziaria; dalla possibilità per

molti degli imputati di mantenersi a lungo clandesti .

256

ni o latitanti; dalla quantità di materiale (armi, munizioni, documenti, strumenti di falsificazione) sequestrato e che non esauriva di certo la dotazione della banda come dimostrato, almeno quanto alle armi, dall'elenco predisposto da Zanetti (doc.65 B3/Alleg.A 2 atti P.M., proc. 59/79) e dai doc. N. 7 e 24 rinvenuti nella valigetta 24 ore (e dai quali è autore Marocco) e da quelli (n. 28 e 29) redatti da M.T. Zoni e trovati a Magreglio (CArt. 7 B,A, proc. 59/79); dagli approfondimenti teorici contenuti in imolti dei documenti ideologici; dalla dettagliata e minuziosa contabilità della banda.

ficienza dalle armi sequestrate in v. Negroli, da quelle rinvenute in v. Jamoretti, da quelle contenu te nel baule di v. Tovaglie, da quelle utilizzate a Bagnolo Cremasco, da quelle impiegate nell'attenta to alidott. Marchetti, da quelle inventariate da Marocco e M.T. Zoni nell'interesse dei Reparti Comunicati d'Attacco.

Se poi si richiamano il documento di Alurni
(n.65B28 in alleg. A2 atti P.M.) sulla pratica del
le armi e quello di Marocco (n. 20 in alleg. a cart.
7A.) che sviluppando questa idea elenca le caratte
ristiche dei campi per esercitazione di tiro, si evi

Como. -

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

257

denzia ulteriormente l'importanza che l'armamentario riveste per i componenti della banda - e insita nel programma stesso, posto che così l'esercito proleta rio come la guerra civile non possono realizzarsi a mani nude - e la dotazione di cui essa dispone e che dai documenti di Marocco, M.T. Zoni e Zanetti più so pra citati si ricava come fosse superiore a quanto in concreto sequestrato.

— Gli elementi costitutivi del reato sussistono anche nei confronti del gruppo scoperto a seguito del l'operazione condotta a termine il 27 maggio 1979 a

L'esistenza di un vincolo associativo e di un programma comune la si deduce dall'esame dei documen ti sequestrati, al momento dell'arresto, a Colombo e Bellerè e che sono stati già commentati trattando degli imputati. Qui occorre mettere in particolare evidenza che il manoscritto vergato dal Colombo nel quale egli espone con fredda lucidità il programma di lotta armata relativa a un "percorso di guerra civile dispiegata", pelesa senza possibilità di equi voci l'esistenza di un'Organizzazione per la "soprav vivenza" della quale viene ritenuto indispensabile non solo pri il minimo logistico e predisporre un "documento cui presentarsi alle altre forze", ma,

soprattutto, si ennuncia la necessità di un"inter

THIBUNALE DI MILANO

vento armato tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre forze organizzate e con la re_ te amica".---Non si tratta quindi di una teorizzazione isola ta bensì di un orientamento individuale (questo cer to) all'interno però di una Organizzazione, la cui - esistenza - lo si ribadisce ancora - traspare da tut to il contenuto del manoscritto, che si trova a do ver-affrontare un momento di crisi dal quale secondo ----la Bellerè si poteva uscire soltanto per la via di un'autocritica " feroce individuale e collettiva". E sempre la Bellerè, in quel quaderno sequestratole il 27 maggio 1979, dopo aver scritto che è cosa sem -----plice-ma inutile contastare lo squilibrio politico--- e organizzativo "della nostra Organizzazione", trac cia lo schema di discussione di un programma opera_ tivo.

Ma il vincolo associativo, la società sceleris
è ulteriormente manifestato da quello scritto a due
mani con il quale la Belloli e il Serafini constata
no di avere dimostrato in pratica "di non essere
una organizzazione portatrice di un livello adegua
to di programma politico" e annunciano, tramite il
Colombo che era latore del messaggio, la loro inter

259

zione di dimettersi e passare alle Brigate Rosse. E allora, se, logicamente, dimettersi significa sciegliere un legame associativo esistente, allonta narsi da un gruppo già costituito e non certo da un'entità ancora da attuare; se portare a conoscenza di altri le proprie scelte individuali(queste si) del "partito" in cui militarenon può che ulterior_ mențe significare, logicamente, la necessità di dar conto di una condotta a coloro con i quali si è vin colati da uni precedente patto comune; se il Colombo aveva con-sè il-manoscritto quella domenica perchè anche gli altri fossero informati della scelta di Belloli e Serafini, non è possibile negare che que_ sti due insieme a quelli arrestati a Como e al Bali ce rappresentano un'associazione costituita per ha realizzazione degli scopi politici indicati nell'art. 270 c.p., essendo fuori della realtà che una riunio ne di quel tipo convocata per discutere il fatto cer tamente traumatizzante - e ve n'è chiaro cenno nel manoscritto di Colombo e negli appunti della Bellerè della defezione di due elementi di primo piano, po tesse essere aperta ai semplici simpatizzanti, come - non senza abilità - ha tentato di far credere To nino Orrù.-

Ma vi è un altro documento della massima impor

260

tanza che non può essere taciuto e si tratta della risoluzione strategica delle Squadre Armate Proleta rie nov. '78 che la Belloli diede insieme alle armi ai Battisaldo e costoro portarono seco durante la fuga a Comunanza.

- Se la semplice lettura di quel dattiloscritto (v. cart. 1, vol. 2D, fol. 68, proc. 66/79) è suffi_ ciente a manifestare il programma ideologico-opera tivo di un'organizzazione armata - e i riferimenti all'esercito combattente per il passaggio dalla guer ra diffusa alla guerra civile attraverso la creazio ne delle squadre e di una rete clandestina di pron ta mobilità, sono inequivoci - è particolarmente significativo, per altro verso, che esso corrisponda, in parte, al documento sequestrato presso il Bali ce (il che, indusse costui e i Battisaldo alla clan destinità) e in parte, a uno scritto sequestrato in fotocopia a Marina Zoni al momento dell'arresto nel la casa di v. Negroli. E si è visto che della "banda Como" ben sei membri (Battisaldo, Colombo, Bellerè, Belloli, Brusa, Serafini) provenivano dal "gruppo Alunni" all'interno del quale avevano rivestito una posizione non marginale, anche se per taluni di loro la qualificazione giuridica non rispecchia la realtà della condotta .-

Infine, le frequenti riunioni al bar Pinguino,

261

alle quali solo Orrù non partecipava, erano riunioni dell'Organizzazione secondo uno schema tattico comu ne a questi gruppi e palesato ad abundantiam dalla riunione di Como che, nonostante gli argomenti in discussione, si svolgeva in un pubblico esercizio. Fin qui si è parlato di "organizzazione" come sinonimo di "associazione" seguendo il lessico de gl'imputati, ma il termine ha il significato anche di "struttura" .-----Il gruppo ha di sicuro la capacità di produrre falsi documenti d'identità come comprovato non solo dal fatto che ne erano in possesso Colombo, Carcano, Bellerè e Brusa ma anche dall'essere state trovate addosso a costui fotografie formato tessera della Piroli, della Belloli e di altri, ed evidentemente destinate alla creazione di un documento d'identità. Il Balice è stato in grado di mettere in contat to i latitanti coniugi Battisaldo con il Brusa che insieme alla Bellerè ha procurato loro un rifugio presso il De Silvestri. Carcano, Colombo, Bellerè e Brusa erano clande stini da tempo; per quest'ultimo si è visto che an che quando ricorreva ai servizi di una comune la vanderia dava false generalità (Moschi Christian).

--- Il gruppo aveva almeno una "base" tale essendo

262

la casa di Riviera di Montegrino (v. supra, pagg.206, 207) senza considerare che la Bellerè e il Colombo oltre alle chiavi di questa casa ne avevano altre, identiche tra di loro, che non si è potuto accertare a quali-abitazioni si riferivano e che non è azzarda to ritenere fossero relative ad altre basi dell'Orga nizzazione. L'associazione propugna la lotta armata - i do cumenti già esaminati non autorizzano altre conclu_ sioni, a meno che non si voglia stravolgere il comu ne senso delle parole e dei-concetti - e-dispone dei mezzi per portare a compimento un'azione armata. Se così non fosse, se il gruppo fosse stato inerme, il Colombo non avrebbe proposto in quel-lun go documento autografo (sette facciate manoscritte) "un qualche-tipo-di intervento armato" o, almeno, avrebbe ricompreso nel "minimo legistico per la so_ pravvivenza" dell'Organizzazione accanto a "documen ti-e-case" anche le armi il cui uso, come si è visto, era connaturale alla strategia di "attacco" che, se - condo il Colombo, in "un percorso di guerra civile dispiegata" bisogna portare contro "le persone fisi che che esercitano comando".-E l'Orrù non avrebbe detto, sia pur riferendo

le parole di un fantomatico "Andrea" non meglio identi

263

E erano realmente quelle che la Belloli ha com

segnato ai Battisaldo e costoro hanno portato a Comu

nanza non per disfarsene, come sostenuto dalla dife

sa, ma per nasconderle (v. dich. Palombi e Ferretti,

tart. 1, vol. 2D, proc. 66/79); quella posseduta dal

Balice, come dimostrato dal possesso di una fondina

e degli attrezzi per la pulizia; l'esplosivo custo

dito da Orrù nel cascinale paterno e confezionato in

modo da costituire una vera e propria homba a mano

(v. perizia balistica pag. 14, Cart. 4, vol. A, proc.

Armamentario più che sufficiente per integrare
l'elemento materiale della fattispecie di reato pre
vista dell'Att. 306 c.p..

Nè può dirsi che le-armi vanno attribuite giuri dicamente soltanto-a coloro che le detengono, perchè il possesso dell'esplosivo, adattato a quella manie ra, da parte di Orrù non trova altre giustificazioni se non nella partecipazione a un'organizzazione sov versiva avente per programma la lotta armata; perchè la Belloli non diede ai Battisaldo armi, munizioni e miccia per semplice souvenir ma in conseguenza di un vincola associativo, tanto che le accompagnò con la risoluzione strategica delle Squadre Armate Pro

264

ş

letarie; perchè per il Balice, già inserito a pieno titolo nella lotta armata , la detenzione di una pi stola - che ha cercato di negare giustificando il pos sesso della fondina e degli attrezzi nel modo più contraddittorio e meno convincente - non è altro che il naturale completamento di un quadro in se stesso sufficientemente chiaro. -----Infine, un'ultima considerazione non può esse re tralasciata. Si sa che si ritiene normalmente che a completa re la fattispecie legale de qua non è sufficiente che le armi siano tenute in deposito ma occorre che ven gano distribuite, anche se non rileva che poi gli associati le portino continuamente indosso o che tut . ti siano armati; e ciò argomentando a contrario dal disposto dell'art. 284 c.p.. Il principio è esatto, a patto che lo si intenda coerentemente alla realtà delle specifiche bande

> Il verbale di perquisizione e sequestro di v. Negroli dà un'idea di cosa in armi e munizioni conte nesse quell'appartamento all'atto dell'irruzione dei Carabinieri. Manoscritti di M.T. Zoni e di Maroc co quantificano armi e munizioni. Corrado Alunni pre scrive che non un'arma deve muoversi senza che lo

armate inquisite.

265

decida il logistico (doc. 65 B 28, alleg. A2 atti P.M., cit.). M.T. Zoni individua più luoghi ove è possibile nascondere le armi e teorizza che è meglio siano sotterrate in posti non accessibili ai bambini (v. doc. 24 in alleg. a Cart. 7 A). Tra la sabbia del 🏖 riva del fiume Olona nel tratto di v. Jamoretti in Varese, vi erano nascoste armi della banda. Orrù nascondeva rudimentali , ma non per questo ineffi cienti, bombe a mano in un cascinale poco frequenta Tutto ciò costituisce una realtà da non ignora re, che va tenuta in conto e dalla quale si apprende che per le moderne bande armate - o almeno per quel le oggetto del presente processo - l'amministrazione delle armi, pur rappresentando uno strumento di la voro come un'altro (lo dice Alunni, doc. 65 B 28, cit.), deve svolgersi in una maniera che diminuisce di fatto il rapporto uomo - cosa e porta ad interpre tare in un senso particolare il concetto di distri buzione. Giuridicamente, anche le armi di v. Negroli - ed eran tante solo quelle rinvenute - erano state "distri buite" agli associati, se pure con le modalità pre scritte da Alunni.-

A conclusione delle argomentazioni svolte va

quindi affermato che quella che si svolgo a Como il 27 maggio 1979 era la riunione del gruppo dirigente diuna banda armata (costituita già da tempo: l'affit to della casa di Riviera 2 la consegna delle armi ai -- Battisaldo sono antecedenti alla perquisizione subi scutere un ordine del giorno di particolare importan La Corte ignora se norme statutarie - scritte o consuetudinarie - richiedono l'accettazione delle _____dimissioni - ma certo il desiderio di Battisaldo di contare sull'appoggio di Brusa per evitare ritorsio ni in caso si fosse costituito (v. supra pag.219) fa _____rebbe_concludere_in questo senso - ma_è fuori di dub bio che, in ogni caso, il gruppo si era riunito per discutere argomenti che per il recesso di Belloli e _____Serafini e i programmi e le autocritiche di Colombo e Bellerè, erano di massimo rilievo, sicchè bastereb be questo a qualificare come dirigenti-organizzato_ ri (nel senso già chiarito) coloro che a quell'in_ contro partecipavano.-Se poi si aggiungono i rilievi svolti trattando di ciascun imputato e si considera che Balice è auto re di-quel-documento trasfuso in partequa nella ri soluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie;

267

che Orrù era depositario di esplosivo; che Battisal do, Piroli e Carcano sono elementi inseriti da tempo nella lotta armata; che Brusa - personaggio di rilie vo già nel "gruppo Alunni" - ha un chiaro ruolo col legante e organizzativo; che Colombo e Bellerè si qualificano, quantomeno, per il contributo che dove vano fornire al-dibattito del 27 maggio 1979; che la Belloli e il Serafini non sono di sicuro gli ulti mi arrivati nell'Organizzazione, e lo dimostra il contenuto del documento affidato a Colombo, se si tiene-conto-di-tutto-quanto-qui riassuntivamente 🚅 nunciato e nella sede propria analiticamente esamina to, allora risulta più che mai corretto ricondurre l'attività degl'imputati al paradigma legislativo del comma 1 art. 306 c.p.. delitto il comportamento di chi istiga, direttamente o attraverso l'apologia che è forma indiretta di istigazione, più persone indeterminate a commettere un reato contro la personalità interna o internazio nale dello Stato. --- Oggetto della tutela è quindi l'interesse con cernente la personalità dello Stato e per la punibi lità della condotta non si richiede che l'istigazio ne venga accolta, come si ricava dalla formulazione

della norma che punisce "per il solo fatto ...", e

268

pertanto vi è un'espressa deroga al principio gene_ rale fissato nell'art. 115 c.p. che pone come condi zione di punibilità la commissione del reato alla cui consumazione tendeva l'istigazione .--- Con l'art. 272 c.p. il legislatore vieta la pro paganda e l'apologia della soppressione o del sov_ vertimento violento degli ordinamenti dello Stato. Trattasi di delitto formale di pericolo presunto che si realizza a prescindere dalla verificazione del_ l'evento temuto. -Ancorchè l'argomento non sia stato trattato dal la difesa, preme alla Corte evidenziare come l'incri minazione contenuta nei due articoli in esame non sia diretta a reprimere l'idea bensì la propaganda della "violenza" o di comportamenti volti a menoma_ re beni costituzionalmente garantiti.-____Non si pone, conseguentemente, un contrasto con l'art. 21 Cost. che nel riconoscere il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero non ha inteso derogare alla tutela di altri diritti ugual mente protetti in sede costituzionale primo fra tut ti, fondamentale addirittura per l'esistenza di una società organizzata, è il ripudio cella violenza co_ me metodo politico dovendo avvenire qualsiasi muta_

THIBUNALE DI MILANO

mento istituzionale nel rispetto delle leggi e non

269

con l'uso della forza. ____La emanazione dei volantini rivendicativi di singoli episodi criminosi la cui diffusione viene curata con una telefonata agli organi di stampa per #far si che l'"attacco" abbia la maggiore pubblicità possibile, è condotta idonea a concretizzare l'ese_ cuzione del reato perchè si presenta come un mezzo per affermare non solo la "presenza" ma anche l'ef ficienza della banda istigando così alla scelta del metodo violento di lotta politica. Ed è per questo che nella logica dell'Organizzazione la "rivendica_ zione" viene considerata un momento connaturale del l' "azione".-___Di entrambi i reati (capi 2 e 3 proc. 59/79 e 11/80) rispondono, per le conclusioni assunte trat_ tando della responsabilità dei dirigenti organizza tori, Alunni, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Bonato - anche se la sua presenza è limitata ai Reparti Co munisti d'Attacco, per avere questa banda rivendica to con volantino ilferimento del Dott. Marchetti -Felice, Zanetti, Zoni M.T., Klun, Bignami, Zambianchi e Brusa.-

3) L'episodio del ferimento di Franco Giacomazzi avvenuto a Milano il 10 maggio 1978, è stato già

270

ricostruito nella sua materialità fenomenica (v. su pra pag. 119) sulla base degli accertamenti di poli zia giudiziaria (rapporto 13.5. '78 Digos Milano, Cart. 3, Vol. 1, proc. 59/79), delle dichiarazioni dello stesso Giacomazzi, di Staderini, Mandelli, Ferraioli e Caputo (Cart. 3, vol.1, cit). L'attribuibilità del fatto alla banda armata che se n'è attribuita la paternità con volantino a firma Prima Linea- Formazioni Comuniste Combatten ti, risulta oltre che dalla immediata rivendicazio ne - che è momento, lo si è visto, essenziale del l'azione dal rinvenimento in v. Negroli dell'origi nale del volantino, dalla corrispondenza tra il conte nuto del documento rivendicativo e il testo delle prime pagine del gionale di Prima Linea trovato nel --- le basi di v. Negroli e di v. Melzo, dalle conclu_ ----sioni della perizia dattilografica espletata con riferimento alla macchina da scrivere sequestrata u nella casa di v. Negroli (Cart. 17, vol 7, ivi).-____Il Giudice Istruttore procedendo alla qualifi_ cazione del fatto, ha sancluso il dolo diretto del delitto di omicidic per l'inequivoca intenzione del l'agente di non provocare la morte della vittima, intenzione manifestata così dalla distanza ravvici_ nata dalla quale furono esplosi i colpi, come dalla

271

potenzialità offensiva dell'arma, come, infine, dal l'essere le ferite localizzate &sclusivamente negli arti inferiori, segno questo che nessun colpo era stato indirizzato verso parti più vitali del corpo. Ha però ugualmente ricondotto l'azione nella fattispecie legale di omicidio tentato-facendo appli cazione all'istituto del dolo eventuale ritenendone la compatibilità con il tentativo di delitto e con_____ siderando, in fatto, che quando si esplodono contro un bersaglio in movimento sei colpi di pistola due dei quali vanno a segno, non si può escludere la pos sibilità che si verifichi un evento diverso e più gra ve di quello inizialmente voluto ma la cui prevedibi lità - siccome compresa nel comune bagaglio di cono scenze dell'uomo medio - non poteva sfuggire all'agen te che, pertanto, proseguendo nell'azione a omta di tutto ciò, ha finito 🛍 accettare il rischio di una conseguenza più grave, ha finito, in definitiva, per agire - come usa dire con formula ormai consolidata a costo di determinare l'Mento maggiore. La Corte, pur condividendo molte delle argomenta zioni del Giudice Istruttore, non ritiene che la qua lificazione giuridica di omicidio tentato possa es_ sere mantenuta, anche se per motivi diversida quel_ li addotti dalla difesa che ha contestato l'applica

272

bilità del dolo eventuale al tentativo di delitto opinandone l'incompatibilità con richiamo al requisito della non equivocità previsto dall'art. 56 c.p. e autologicamente contrastante, nella prospettazio ne difensiva, con una forma di manifestazione della volontà che potendo condurre indifferentemente a un risultato o ad altro, non sarebbe più, di per se stes sa, non equivoca.

— L'illazione è frutto di chiaro equivoco - nel quale è caduta anche qualche isolata pronuncia del la Corte di legittimità - prodotto dal non aver con siderato che il delitto tentato si differenzia da

siderato che il delitto tentato si differenzia da quello consumato unicamente in relazione all'elemen to-oggettivo (perchè la condotta non si è esaurita o l'evento non si è verificato) e non già per l'ele mento-soggettivo in rapporto al quale il delitto tentato è reato perfetto, con la conseguenza che qua lora la fattispecie criminis regolata dal legislato re - e in riferimento alla quale la norma secondaria dell'art. 56 c.p. opera un effetto estensivo - prevede il dolo eventuale, questa particolare forma del l'elemento soggettivo non potrà essere rifiutata per il corrispondente delitto tentato.

E poichè da sempre si sostiene l'applicabilità del dolo eventuale all'omicidio consumato - ed esat

273

tamente non essendovi motivo per escludere la colpe
volezza tutte le volte in cui l'agente pur preveden
do l'effettivo rischio di verificazione di un evento
più grave ha proseguito nella condotta così dimostran
do essergli indifferente quale dei due risultati,
ugualmente attuabili, fosse in concreto avvento non vi è ragione di respingerla per il delitto tentato.

Invocare il requisito dell'univocità, significa,
poi, trasferire sul piano dell'elemento psichico del
reato quello che è certamente un attributo della con
dotta, posto che è in relazione agli "atti idonei"
che l'art. 56 c.p. prescrive la caratteristica del
la non equivocità.

prio in rapporto al tentativo di delitto la dottri_
na si sforzava di segnare l'inizio di attività puni
bile facendo ricorso alla regola di distinguere gli
atti preparatori da quelli esecutivi, uno dei mag_
giori criminalisti che annovera la scienza penale
accolse il criterio dell' "univocità" affermando
che fino a quando la direzione dell'atto fosse rimas
ta equivoca - tale cioè da poter condurre indiffe_
rentemente a un'azione illecita come ad una lecita la condotta era preparatoria, mentre sarebbe stata
definita esecutiva (e quindi punibile) allorchè

274

fosse stata "inequivoca". Ed è significativo che quello stesso autore si indusse dopo poco tempo ad abbandonare quel concetto nel timore - a quanto sembra non del tutto infonda_ to - che il criterio dell'univocità potesse portare a confondere la questione della natura della condot ta con quella della prova del dolo, così trasferendo

reato.

Non è questo, pertanto, l'ostacolo che si frap pone al mantenimento della contestazione operata con. l'ordinanza di rinvio a giudizio.

si dall'elemento oggettivo a quello soggettivo del

-Il rilievo critico è un altro e concerne il cri terio da addottare per valutare la concretezza del

rischio, essendo evidente che se ci si affida a un concetto di mera possibilità, l'ambito applicativo

del dolo eventuale finisce per ampliarsi a dismisura perchè nulla essendo sul piano naturalistico impos_ sibile e, per contro, tutto essendo sul piano concet tuale prevedibile, ne deriverebbe che il dolo even tuale finirebbe per completare sempre la fattispecie normativa con le conseguenze - entrambi abnormi- di pervenire a risultati iniqui e di arnullare nella pratica la figura delittuosa dell'onicidio preterin tenzionale - cui il legislatore, invece, assegna una

275

sua propria autonomia - essendo 'intuitivo che poichè qualunque lesione, date certe condizioni, può provo care la morte, l'omicidio sarebbe sempre volontario - sia pur per dolo eventuale - e mai preterintenzio nale.

cocorre rifarsi per valutare la concretezza (o attua lità) del rischio assunto dell'agente alla cui con dotta possono rapportarsi in tutta certezza quegli eventi che apparivano non soltanto possibili ma probabili e cioè legali, statisticamente e quindi concretamente, alla condotta da una efficacia causale maggiore di quella connaturale al concetto di possibilità.

Non è, quindi, che si voglia negare la "perico

losità" di una ferita alle gambe in rapporto a un'even

tuale discontinuazione dell'arteria femorale, è che
la discontinuazione che non si riesca a suturare è

evento più possibile che probabile, ragion per cui
gli arti vengono definiti zona anatomica non vitale

e in ipotesi di decesso l'omicidio andrebbe qualifi

cato come preterintenzionale e non volontario, altri

menti l'art. 534 c.p. non verrebbe più applicato.

Tenuto conto della natura della lesione e della durata della malattia (v. perizia medico-legale, in

276 .

Cart. 3, vol. 1, cit.), il fatto va qualificato de! litto di lesione personale volontaria grave ai sensi degli artt. 582 e 583 comma 1 Nº1 c.p., reato aggra vato dall'uso dell'arma ex art.585 comma 1 nº1 c.p.. I delitti di porto e detenzione illegale di un'arma comune da sparo(i bossoli repertati sono cal. 7,65) con l'aggravante contestata, e la contravvenzio ne di illegale detenzione delle munizioni, discendo no dalle modalità di consumazione dell'attentato a Giacomazzi. Ugualmente è da dirsi per il delitto di furto aggravato dell'autovettura SIMCA 1000 tg. MI S84524 sottratta al proprietario Fortunato Denti e utilizza ta per allontanarsi dal luogo del delitto. Di tutti questi reati (capi 4,5,6,7, proc.59/79 e 11/80) rispondono quegl'imputati che hanno avuto riconosciuta la qualifica di organizzatori anche -del-"Gruppo Alunni" e quindi, oltra a costui, anche Marina Zoni, - che già nel dicembre '77 frequentava Cusio con "Federico" -, MArocco, Belloli, Zanetti, Brusa, M.T. Zoni e Felice per i quali ultimi due il collegamento è rappresentato, come si è gia visto trattando delle loro posizioni, dall'avere frequenta to la base di Cusio - che aveva certamente almeno la

funzione, attribuitale dal Marocco, di rifugio per

TRIBUNALE DI MILANU

277

esercitazione di tiro - affittàtadalla Belloli e dal la Granata e pagata con denaro dell'organizzazione, come evidenziato dal foglio di contabilità rinvenuto nalla casa di v. Negroli e redatto da MArocco.

- Sulla qualificazione giuridica del fatto vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito del ferimento Giacomazzi, mettendo conto soltanto di precisare che la maggiore gravità delle lesioni riporta te dall'Astarita non incide sul concetto di dolo e ventuale quale delineato dalla Corte essendo il "pe ricolo di vita "un elemento estrinseco alla volontà dell'agente, tanto che il tentativo di omicidio può sussistere a prescindere dalla circostanza che la vi

278

	tà della vittima versi concretamente in pericolo e
	anche nell'ipotesi in cui la vittima designata non
	riporti ferita alcuna
1	L'attribuibilità del fatto alla banda armata
	discende dalla rivendicazione contenuta in un volan
	tino a firma "Prima Linea - Formazioni Comuniste Com
	battenti"; dall'identità (cambiano solo l'intestazio
W.	ne, il nome e la professione della vittima) di questo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	volantino con quello rivendicante l'attentato a Gi <u>a</u>
	comazzi; dalla perizia dattilografica già citata
	(Cart.17, vol.7, ivi);dalla perizia balistica (CArt.
	18, vol. 9, ivi) che ha accertato essere stata la mede
	sima arma ad esplodere i proiettili che ferirono
	Giacomazzi-e Astarita.
<u>.</u>	- Dei delitti-di-furto- aggravato, porto e detenzione
	-illegale di arma comune da sparo, lesioni personali
	volontarie gravi-ai-sensi-degli-artt. 582 e 583 com
	ma 1 n. 1 e 2 c.p. ulteriormente aggravato dall'uso
*	dell'arma da sparo (art.585 comma 1 n.1 c.p.) -così
	modificata l'originaria imputazione - e della contrav
	venzione di detenzione illegale delle munizioni,
2	(capi 8,9,10,11, proc. N.59/79 e 11/80), vanno giud <u>i</u>
	cati colpevoli, Alunni, Marina Zoni, Marocco, Bello
	li, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.
	5) L'azione contro i Carabinieri Claudio Pero

279

sino e Guido Bressan (v. supra pag. 117) era chiara mente finalizzata a provocare la loro morte come si evidenzia dalle modalità di attuazione dell'attacco ricostruite sulla base delle dichiarazioni di Peresi no e Bressan; delle deposizioni dei testimoni Baglio pi, Titton, Balzano e Bossi; dei rilievi di polizia giudiziaria che mostrano il risultato del tiro di fuoco contro la camionetta (Cart.3, vol. 3, proc.59/79). Va aggiunto che la scelta del momento - di sera e mentre la vettura era ferma al centro della strada per ragioni di viabilità - era diretta ad eliminare qualsivoglia possibilità di reazione e difesa, mentre il numero di colpi esplosi (otto) dai due fucili, che facevano fuoco da distanza ravicinatissima uno in di rezione del vetro dello sportello di sinistra e l'al tro del parabrezza in corrispondenza del posto del passeggero, e il tipo di munizionamento usato dimostra no che soltanto la protezione dei vetri antiproiet tile ha impedito la verificazione del risultato voluto. Nel reato in esame, quindi, il dolo di omicidio si riscontra pienamente ed è provato anche dal vo lantino fatto diffondere successivamente, ma redatto evidentemente in anticipo, nel quale si annunciava 1' "annientamento" della ronda dei Carabinieri ----I terroristi avevano, pure quella volta, pre

280

ma - e del resto il gruppo riuscì a defilarsi in tut
ta tranquillità - l'azione era studiata nei minimi
particolari - basti pensare alla scelta del momento,
che presuppone l'esame accurato del tragitto, e come
ognuno dei due sparatori si sia diviso il compito
assumendo la posizione più adatta - e,perciò va con
cluso che solo un fatto esterno all'agente impedì la
realizzazione dell'evento.

Per evidenziare quella che è una verità elementare del delitto tentato, e cioè che il risultato non consegue non per volontà del reo, bensì per mettere il luce l'esistenza, nella specie, di quell'elemento della condotta, rappresentato dalla idoneità del l'azione, e che si è inteso mettere in dubbio per essere stata la camionetta equipaggiata con vetri antiproiettile.

E allora un equivoco è da chiarire immediatamente.

L'idoneità degli atti non può mai essere valuta

ta ex post in rapporto a tutte le conoscenze esisten

ti dopo il compimento dell'azione, bensì ex ante ri

facendosi al momento in cui il reo hamagito. Questo

si intende per "prognosi postuma" e questo deve esse

re il criterio interpretativo del"fatto" se non si

281

vuole abolire l'art. 56 c.p. posto che la mancata attuazione dell'evento, vex post, dovrebbe condurre sempre a un giudizio di inidoneità dell'azione. Ecco perchè si è sempre detto - e sono esempli ficazioni di scuola - che l'idoneità di una pugnala *ta non viene esclusa dalla presenza di una corazza o quella della somministrazione di una adeguata dose di yeleno, dalla preventiva assunzione di un antidoto. In entrambi gli esempi così la corazza come l'anti_ doto - purchè ignoti all'agente, è ovvio- non entra no nella valutazione dell'efficacia causale dell'at to che deve esser giudicata come se quegli ostacoli non fossero in concreto esistenti. E nella specie i vetri antiproiettile costitui rono un ostacolo non solo non conosciuto ma con tut ta probabilità nemmeno previsto, tanto che venne predisposto in anticipo il volantino parlando di an nientamento (e il vocabolo in rapporto al calibro del munizionamento non è esagerato) proprio nella sicurezza che l'azione non avrebbe fallito il risul tato.—

L'attribuibilità del fatto alla banda armata discende dalla sua rivendicazione con volantino a firma "Formazioni Combattenti Comuniste" e con l'ir ruzione nella sede della radio radicale; dal rinve

nimento in v. Negroli del documento in seconda battu


282

ta originale risultato dattiloscritto con la stessa macchina da scrivere ivi sequestrata (Cart. 17, vol. 7, cit) e utilizzata per la stesura anche dei volan tini Giacomazzi e Astarita; dal sequestro in v. Megro li di un fucile Breda cal. 12 matricola SI630186 a canne mozze mancante di quel "coperchio di metallo ___scuro" rinvenuto insieme ai bossoli nel luogo del_ l'attentato e che è appunto un coperchio di carcassa di fucile automatico Breda cal. 12 (v. perizia bali stica in Cart. 3, vol.3 C); dall'essersi accertato che i quattro bossoli repertati sono stati-esplosicon il fucile Breda SL 630186 (V. perzia cit.). --- Ne consegue che del delitto di tentato omicidio come contestato - l'aggravante della premeditazione è nelle modalità stesse dell'agguato che presuppongo. no uno studio del delitto; quella dell'art. 61 n.10 è legata alla qualità del soggetto passivo - e di quelli di porto e detenzione illegale dell'arma (ca pi 12 e 13 procc. n.n. 59/79 e 11/80) rispondono Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, ZAnetti e Brusa. _____ delitto di danneggiamento aggravato contesta _ to al Brusa (capo 14 proc. 11/80) in considerazione dei danni provocati alla camionetta dei Carabinieri,

283

	va dichiarato estinto per intervenuta amnistia essen
	do stato consumato prima del 15 marzo 1978 (D.P.R.
	4 agosto 1978 n.413).
-	6) L'irruzione nella sede milanese di Radio Ra
	dicale (v. supra pag. 118) concretizza i reati di se
	questro di persona e di violenza privata aggravata
	dell'arma oltre a quelli, connaturali, di porto e
	detenzione illegale delle pistole usate nella circo
	La prova del fatto è nel rapporto 9 febbraio
	1978 Digos Milano (Cart. 3, vol. 3, fol. 52) e nelle di
	chiarazioni di Meda, Amico e Contro - addetti ai lo
	cali della Radio - che per essere stati legati e imba
	vagliati per un periodo di tempo apprezzabile, ven
•	nero privati della libertà personale e per essere
	stati costretti dalla minaccia delle armi a inserire
	una comunicazione rivendicativa del duplice tentato
	omicidio dei Carabinieri Perasino e Bressan, subiro
	no una coazione della loro volontà.
	Che l'episodio debba essere attribuito alla ban
	da armata è palesato dal contenuto del messaggio che
	si intendeva trasmettere e che era diretto a ulte_
	riormente rivendicare alle Formazioni Comuniste Com
	battenti l'attentato di Novara - che in effetti non
	aveva avuto molto risalto sulla stampa quotidiana -

284



285

dall'essere stati i Vigili ammanettati a una vicina cancellata e quindi posti in stato d'incapacità di agire per il tempo necessario a consumare il meato. Sussistono pure i delitti di porto e detenzione illegale delle armi utilizzate duranțe la rapina e delle due pistole sottratte ai Vigili, e anch'esse portate illecitamente, e la contavvenzione relativa alla detenzione delle munizioni. -Riccorre pure l'ipotesi delittuosa del danneg giamento seguito da incendio, avendo i rapinatori ap piccato il fuoco all'auto in dotazione ai Vigili pro vocando così un incendio nel significato tecnico del l'espressione, avuto riguardo alle proporzioni del fuoco e alla concreta possibilità che si diffondesse per lo scoppio del serbatoio. -----Vanno dichiarati colpevoli di tutti i reati (capi 17,18,19,20,21 proc.59/79 e capi 18,19,20,21, 22 proc. 11/80), Alunni, Marina Zoni, Marocco, Bel_ loli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

8) Che la sede di Lodi del Credito Lodigiano abbia subito una rapina a opera di quattro individui di cui uno rimasto ad attendere in macchina (v.supra pag. 120), è provato dal rapporto 26 giugno 1978 e dalle dichiarazioni di Piolini, Guzzellani, Papagni, Zago, Vignati, Balconi, Giani (Cart.4,vol.2,proc.59/79).

Gli elementi di fatto consentono di qualificare l'epi

236

	_
	sodio come delitto di rapina aggravata dal numero
· · · =	delle persone, dall'uso delle armi e dal danno pa_
	trimoniale di rilevante entità essendo stati sottra <u>t</u>
	ti £. 135.000.000 in contanti.
* '	La riferibilità del reato alla banda è agevole
	se si considera.
- W	che nella casa di via Melzo frequentata certa
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mente da Marina Zoni (che aveva concluso il contra <u>t</u>
	to di locazione), da Alunni, da Marocco e da Felice
	(come può dedursi per quest'ultimo dal rinvenimento
	-in-quei-locali di un'annotazione del numero di tel <u>e</u>
	fono della sua ragazza) sono state sequestrate le
<u> </u>	cassette di legno utilizzate dai rapinatori per po <u>r</u>
	cassette di legno utilizzate dai rapinatori per por tar via il denaro prelevato;
	tana da karanta da kar
	tar via il denaro prelevato;
	tar via il denaro prelevato; che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del
	tar via il denaro prelevato; che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre
	tar via il denaro prelevato; che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere;—
	tar via il denaro prelevato; che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere; che, sempre nella base di v Negroli, sono state
	tar via il denaro prelevato; che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere; che, sempre nella base di v Negroli, sono state rinvenute le fotocopie di documenti personali sot
	tar via il denaro prelevato; — che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere; — che, sempre nella base di v Negroli, sono state rinvenute le fotocopie di documenti personali sot tratti a dipendenti dell'istituto di credito al mo
	tar via il denaro prelevato; — che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere; — che, sempre nella base di v Negroli, sono state rinvenute le fotocopie di documenti personali sot_ tratti a dipendenti dell'istituto di credito al mo mento della rapina e successivamente ad essi resti
	tar via il denaro prelevato; — che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette pre disposte dalla banca e siglate da un cassiere; — che, sempre nella base di v Negroli, sono state rinvenute le fotocopie di documenti personali sot tratti a dipendenti dell'istituto di credito al mo mento della rapina e successivamente ad essi resti tuiti per posta;

287

____ che un foglio di contabilità della banda tenuta da Marocco (doc.65B38, Cart.B alleg.atti P.M.) per il trinestre aprile-giugno 1978 segna alla voce "de positați" 🚜 13,6 Federico. Federico, si să, è pszu. donimo Alunnie la cifra corrisponde in decine di mi lioni al totale rapinato. Che del reato e di quelli commessi di porto e detenzione illegale di armi (capi 22,23 proc. 59/79 e capi 23,24 proc. 11/80) debbero rispondere tutti coloro ai quali è stata riconosciuta la qualifica di organizzatori della banda a quella data, discende dal le argomentazioni svolte cui conviene aggiungere sol tanto che la rapina è un tipico reato - mezzo diretto a risolvere il problema dell'autofinanziamento - e Marocco teorizza all'interno dei Reparti Comunisti d'Attacco che ideali a tal fine sono le "banchette di provincia collocate in territori smilitarizzati" (v.supra pag. 165-66) - sicchè il reato è andato a benificio di tutti e non soltanto di coloro che ma_ terialmente lo hanno posto in essere. Vanno dichiarati colpevoli, Alunni, Marina Zoni, Marocco, Felice, M.T. Zoni, Belloli, Zanetti e Brusa. 9) L'irruzione nella sede della società Praxi

S.r.l. (v. supra pag. 120) non fu rivendicata nei mo

1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di soliti ma lasciando nelle mani dell'unico impie

283

gato che ancora si trovava nei locali (Franco Barin) tre volantini a firma Organizzazione Combattente Co muniste, Formazioni Comuniste Combattenti, Prima Li nea nei quali si parta di "guerra civile" e di "eser cito_rivoluzionario" (v. Cart.4, vol.3). Essendo stati asportati carte della società, un carnet d'assegni e i documenti personali del Ba_ rin, la qualificazione del fatto come rapina pluri_ aggravata è corretta. Il delitto va riferito alla banda che lo ha ri

vendicato con tre sigle diverse - e ciò conferma ulteriormente che sarebbe fuorviante nell'esame del ----reato di banda armata attribuire specifico valore alle sigle - osservando che il volantino coincide nel contenuto, esclusa la parte riferita al singolo episodio, con quelli emessi per gli attentati a Gia comazzi e Astarita ed è stato dattiloscritto con la medesima macchina(sequestrata in v. Negroli) utiliz zata per questi ultimi volantini;

> che la stessa macchina ha battuto documenti ide ologici dell'Organizzazione (v. doc. 64 B 35, 64 B 41, 64 B 49, in Cart. 1 alleg. atti P.M.) in uno dei quali si irneggia alla "guerra civile di lunga du_ rata" e si può considerare la matrice del dattilo_

289

cart. 17, vol. 7);

— che in v. Negroli sono stati ritrovati la foto
copia del tesserino di codice fiscale del Barin e i
documenti della Praxi S.r.l. asportati nel corso del
la rapina;

— che le indicazioni sulla busta utilizzata per
restatuire gli altri documenti sottratti al Barin,
sono di grafia di Alurni (v. perizia, Cart. 17, vol.5).

— Del delitto di rapina e di quelli connessi di
porto e detenzione illegittima di armi (capi 24 e 25
proc.59/799e capi 25 e 28 proc. 11/80), vanno dichia
rati colpevoli Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli,
Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

10) La rapina ai danni dell'agenzia di Cassolnovo della Banca Popolare di Novara e della guardia giura ta Gino Geminian nonchè degl'impiegati Aina e Prina (v. supra pag.121) è provata dal rapporto 17 Luglio 1978 e dalle dichiarazioni della guardia e dei dipendenti e del pubblico presente (v. Cart.4, vol.4); il furto dell'autovettura Volkswager tg. NO 237199 utilizzata per la rapina, risulta dalla denuncia della proprietaria Marta Delle Piane (v. Cart. e vol. cit).

La qualificazione giuridica dei fatti è coerente alle modalità di svolgimento dell'episodio.

290

Dei reati contestati, compresi quelli di porto e detenzione illegittima di armi che i rapiantori : avevano seco, (capi 26,27,28 proc.59/79 e capi 27,28, 29 proc. 11/80), devono rispondere Alunni, Marina Zo ni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa che a quella data (2 giugno '78) rivestivano il ruolo di organizzatori della banda armata cui va riferito il delitto nella logica dell'autofinanzia_ mento, essendo stati rinvenuti in v. Negroli il por to d'armi e il foglietto di servizio sottratti al Geminian. Quest'ulimo documento, rilevante esclusi_ vamente nel rapporto interno tra la guardia giurata 🕳 e l'istituto di vigilanza per il quale svolge il ser vizio, è privo di utilità e quindi non si presta ad essere falsificato e ricettato, sicchè la sua preser za in v. Negroli significa che è stato portato lì da chi ha rapinato così la banca come Geminian. cina Lavoratori Industriali da parte di tre giovani armati si concluse con una scritta sul muro di pro testa al lavoro nero e allo sfruttamento (v.supra pag.121).—____ La prova del fatto risulta dal rapporto 1 luglio 1977 della Questura di Milano (Cart.4, vol.5) e dal le disposizioni di Cattaneo, Vegezzi, Confalorieri,

291

Tarascio, Mosso e Corsi (ivi)
La qualificazione giuridica di rapina aggravata
a'sensi dell'art.628 comma 3 n.1 c.p. discende dal_
l'essere state sottratte somme di denaro alla Confa
lonieri, al Cattaneo e al Vegezzi e documenti della
%itta e del Vege≥2i.————————————————————————————————————
L'attribuibilità del fatto alla banda armata de
riva non solo dalla qualità e dalle motivazioni del
l'episodio ma anche dalla sigla che ha firmato l'ir
ruzione ("Squadra proletaria di combattimento") e dal
rinvenimento in v. Negroli della patente di guida del
Vegerri.
——Il delitto, insieme a quelli di porto e detenzio
ne illegittima delle armi (capi 29 e 30 proc.59/79),
è stato contestato al solo Alunni non essendo emerso
che_alla_data_del_fatto_(13_maggio_1977) gli altri
imputati facevano parte della banda, e ciò anche se
appena un mese dopo venivano rinvenute le armi in Va
rese e si scopriva la base di via Jamoretti.

12) Anche l'attentato dinamitardo alla costruen da casa circondariale di Bergamo (v. supra pag.122)
è contestato soltanto ad Alunni per il medesimo rilie vo temporale - correttivo del criterio giumidico di attribuibilità, agli organizzatori, dei reati consu mati dalla banda armata - applicato per la rapina al


292

la OLI. La prova del fatto, comprendente anche il furto di planimetrie di diversi fabbricati in costruzione, la si ricava dal rapporto 21 marzo 1977 della Questu ra di Bergamo, dalla denunzia della Ditta Romagnoli e dalla deposizione Costellani (v. Cart.4, vol.7). La riconducibilità dell'episodio in un ambito di attività della banda armata è conseguenza della rivendicazione con un volantino fatto trovare a Mila no in cui le Brigate Comuniste si attribuirono l'at tacco anticipando il tema - che sarà dominante negli attentati successivi - della costruzione del "fronte proletario armato" per evitare la repressione da par te_del "potere" "nel momento in cui lo scontro di : classe si sta estendendo sul terreno della lotta armata".— E' conseguenza anche - e ciò vale soprattutto per la responsabilità di Alunni - del rinvenimento in via Negroli di gran parte delle planimetrie ori_ ginali sottratte nell'occasione e che, non costituen do all'evidenza beni da ricettazione ed essendo sta te rubate o contestualmente o per la preparazione del fatto principale della devastazione, non autoriz zano altra conclusione se non che il loro possesso_ re è il ladro e quindi l'attentatore.

293

Esattamente l'imputazione comprende :_____ ____il delitto di devastazione e non di danneggia_ mento in considerazione della notevole entità della distruzione provocata (£. 60.000.000 di danni rico_ posciuti dal GenicCivile, v. dep. Costellani cit.); -i delitti di detenzione e porto illegale di or digni esplosivi;--quello di pubblica intimidazione mediante esplo sione, non dubitandosi che nell'interzione degli agenti oltre allo scopo di distruggere la struttura carceraria vi era anche quello di incutare pubblico timore, che può considerarsi elemento di base di tut ti gli attentati, per-provocare quella tensione socia le idonea allo sviluppo della guerra civile; _____Il delitto di furto aggravato, ricavandosi da_ gli accertamenti compiuti (cart.4, vol.7,fol.15) che l'episodio è stato opera di più persone. ---Di tutti i delitti (capi 34,35,36,37 proc.59/79) va , quindi, dichiarato colpevole Alunni. 13)L'esplosione nella sede milanese dell'Unio_ ne del Commercio e del Turismo di Milano (v.supra pag.122) è provata dal rapporto 28 luglio 1978 Digos Milano e dalle deposizioni testimoniali dei due guar diani Bergonzi e MArtini (v. Cart.4, vol.6). --- La qulificazione giuridica del fatto come delit

294



295

zione terroristica abbia inteso onorarne la memoria distruggendo la sede dell'Unione Commercianti e cioè di quella stessa categoria cui apparteneva l'armiere che fece fuoco contro Tognini. Sembra perfino superfluo aggiungere che un fat 🕏 di tale rilievo per la banda armata non può che essere stato quantomeno deciso da tutti gli organiz zatori della banda stessa. 14) Corrado Alunni è già stato giudicato con r<u>i</u> to direttissimo per la detenzione de armi e munizio ni rinvenute in v. Negroli al momento del suo arresto. ---La prova del fatto si ricava dal verbale di se questro redatto nell'occasione dagli organi di poli zia giudiziaria. Qui vale aggiungere che la sola let tura del capo d'imputazione - che rispecchia quanto -sequestrato ma-non tutta-la dotazione della banda che dagli elenchi trovati si evince essere molto più am pia - dà contezza-di come quelle munizioni e armi, molte delle quali erano state adattate per un miglio re impiego e alcune concreztamente utilizzate nellà consumazione di episodi delittuosi di cui è processo, costituissero concretamente l'arsenale cui la barda _attingeva per realizzare la lotta armata voluta dai suoi organizzatori la responsabilità dei quali è,per tanto, fuori discussione.

296

Resta da mettere in rilievo che erroneamente si è voluto negare il concorso materiale tra i reati in esame e quello di banda armata, perchè le due fatti_
specie criminose tutelano distinte obietività giuri
diche e quindi non si assorbono l'una nell'altra.

Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti,
M.T. Zoni e Brusa vanno quindi dichiarati colpevoli
dei reati loro contestati (capi 38,39,40,41,42 proc.

59/79 e capi 33,34,35,36,37 proc.11/80)____

strate in v. Negroli (capo 43 proc.59/79 e capo 38 proc. 11/80) è conseguente alla constatazione che trat tandosi, di armi da guerra, di ordigni esplosivi, di armi di fabbricazione estera e quindi illegalmente introdotte in Italia, di armi provento di rapine (fu cili b e c del capo 38 proc.59/79), di armi con matri cola limata, la provenienza delittuosa è facilmente intuibile da parte dell'acquirente.

Gli organizzatori della banda e quindi Alunni,
Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, M.T.

Zoni e Brusa, rispondono anche di questo delitto com
messo per l'approvviggionamento di quelli che Alunni
definiva "strumenti di lavoro al pari di altri".

16) Anche la ricettazione di documenti d'identi tà (capo 44 proc. 59/79 e capo 39 proc. 11/80) è ti

297

pico delitto mezzo di un'organizzazione sovversiva armata i cui membri o perchè latitanti o perchè in clandestirità, da Alunni considerata elemento del \daggeriant 'esercito proletario che combatte la guerra civile, hanno necessità di assumere una nuova identità. E proprio per questo la Belloli, lavorando per conto del Vellega, trasmetteva ad Alurni i dati anagrafici "puliti" di onesti cittadini (v.supra pag.106).— Le specifiche contestazioni comprese nei capi d'imputazione in esame sono l'effetto - come si evi denzia anche dalla semplice lettura della rubricadegli accertamenti di polizia giudiziaria conseguiti alla perquisizione di via Negroli e al rinvenimento in quei locali di documenti risultati sottratti ai legittimi proprietari.— L'elemento soggettivo del reato è implicito nel la natura del documento e in valutazioni di normale esperienza.---L'acquisto al mercato di ricettazione di docu menti d'identità fa parte del programma della banda, rientra cioè in quelle linee programmatiche che ven gono approvate da tutti gli organizzatori e pertanto del reato de quo vanno dichiarati colpevoli Alurni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

17) Le imputazioni nn. 45 e 53 proc.59/79 e 40,

293

41-proc. 11/80 sono relative a quell'attività di creazione di documenti d'identità falsi per il cui svolgimento la banda aveva predisposto apparecchia ture e materiale (v. verbale di perquisizione e se ___questro della casa di via Negroli).___ E' superfluo ribadire che si tratta di attivi tà di importanza primaria per la sopravvivenza del l'associazione, sicchè la sua programmazione non può che essere stata decisa dal gruppo dirigente. Se mai è opportuno evidenziare, linvece, come il passaggio ____dall'uso di documenti veri falsificati solo nell'im magine del titolare (ad es. carta d'identità Turic -----chia) alla creazione di documenti integralmente fal -si, implichi un notevole salto di qualità nella struttura-dell'Organizzazione e, in definitiva, nel - la sua stessa pericolosità sociale. Venendo più in particolare all'esame dei reati, è sufficiente richiamare gli accertamenti di poli zia giudiziaria dai quali emerge la falsificazione dei documenti. E quindi in relazione al capo 45 (40 rel proc. 11/80), i falsi di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) sono provati dal rapporto 24 gennaio 1979 Questura di Milano, fol.105-109 (v. Cart. 10, fasc.2, Proc. 59/79); ---

TRIBUNALE DI MILANO

____il falso contestato alla lettera c) è provato

299

dagli accertamenti contenuti nel rapporto 18 aprile
1979 Questura di Milano (v.Cart. 10, vol.3, fol.165, ivi).
Per l'imputazione di contraffazione di sigilli,
va fatto rinvio al rapporto 24 gamaio 1979 della
Questura di Milanol (Acc. cit. fol. 102), evidenziando
si soltanto che i sigilli non essendo risultati pro
vento di delitti contro il patrimonio, non possono
essere altro se non il prodotto della creazione di
uno strumento di tale precisione da consentire la ri
produzione in serie dei simboli di quei pubblici uf
fici.
La dichiarazione di colpevolezza per entrambi
- i reati va pronunciata nei confronti di Alunni, Ma
rina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Za_
netti e-Brusa.
18) E' noto che all'atto dell'irruzione della
Polizia nella casa di via Negroli, Corrado Alunni
dichiarò agli Ufficiali di polizia giudiziaria di
chiamarsi Lorenzo Severini avallando le false gene_
ralità con l'esibizione di un documento d'identità
sul quale figurava la propria fotografia e, ovviamen
te, non vero (v. rapporto 16 settambre 1978, Cart.1,
vol.1, proc. 59/79)
TI Bakka samanakinna i dalikki musukaki 3li

- - -- -

300

artt. 477 - 482 e 496 c.p. (capi 46,47 proc. 59/79) la responsabilità dei quali va attribuita al solo Alunni -____ Costui è anche colpevole del delitto preveduto dall'art. 494 c.p. (capo 48 proc.59/79) per avere in dotto il personale dell'azienda tranviaria milanese a rilasciargli due abbonamenti settimanali falsamente attribuendosi le generalità di Luigi Giagnoni e Vin cenzo Tarquinio. I tesserini dell'azienda sono stati ritrovati nella casa di v. Negroli e il nominativo apposto su uno di essi corrisponde a quello (Tarqui nio Vincenzo) che figura in una carta d'identità completata con la fotografia di Alunni (v. rapporto 24 gennaio 1979 Questura di Milano, Cart.10, vol.2, fol.109). - 19) La complessiva vicenda della locazione dell l'appartamento di via Negroli realizza le fattispecie criminose astratte degli artt. 485,477-482,494 e 367 c.p. (capi 49,50,51,52 proc.59/79). E' chiaro, infatti, il delitto di falso nella sostituzione della fotografia del Turicchia con quelli la di Alunni sulla carta d'identità dell'architetto bolognese. ---Palese è pure il delitto di sostituzione di per sona consumato inducendo in errore Mariola Capriotti

301

all'atto della stipulazione del contratto di locazione.
Nel presupposto, già affermato, che la carta
d'identità non sia pervenuta ad Alunni con le modal <u>i</u>
tà indicate dal Turricchia bensì quale effetto del
constate del legittimo titolare, di questi delitti è
colpevole anche il Turicchia per averli consumati in
concorso con Alunni.
Ulteriore conseguenza delle argomentazioni svol
te trattando della colpevolezza di Turicchia in ord <u>i</u>
ne al reato di banda armata, è la configurazione a
suo carico del delitto di simulazione di reato, posto
che la denuncia del furto del borsello non solo non
rispecchia la verità ma è stata fatta dal Turicchia
scientemente per procurarsi un "alibi" in rapporto
al delitto di sostituzione di persona che Alunni com
metteva col suo consenso:
Sussiste, quindi, l'aggravante contestato del
nesso teleologico.
Soltanto Alunni è responsabile del delitto di
falso in scrittura privata consumato sottoscrivendo
con false generalità il contratto di locazione (v.
Cart. 12,vol.5E, proc.59/79).
20) Si è detto più volte del rinvenimento di ar
mi, munizioni e documenti tra la sabbia della riva
del fiume Olona a Varese

2

302

___Nell'esame dei reati contestati (capi 54,55,56, 57,58,59 proc.59/79 e capi 16,17,18,19,20 proc.66/79) va qui aggiunto che il fatto è provato dai rapporti 25 giugno 1977 e 7 settembre 1977 dei Carabinieri di Varese (Cart.6 atti Varese, proc.59/79) e che la qua lificazione giuridica è corretta contemplando il por to e la detenzione illegale delle armi alterazione delle stesse (non contestata al Brusa), la detenzio ne delle munizioni e la ricettazione di documenti personali provento di furti consumati in precedenza. ____Il semplice esame della qualità del materiale rinvenuto sotto il ponte legittima la conclusione che sia di pertinenza di una banda armata, almeno -----per-il-rilievo che-oltre al ciclostilato-"Manuale di sopravvivenza", che altro non è se non un libro di istruzioni sul modo di fabbricare le bombe, è stato -----trovato anche un insieme di fogli in fotocopia che riproducono il testo base per la compilazione di que gli undici quaderni sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico sequestrati successivamente in via Me_ groli e il cui significato, perla banda armata e per l'incolumità pubblica, discende dalla lettura dei quaderni edè stato altrove commentato, perchè qui ci si debba ripetere .-La perquisizione dell'appartamento di v. Jamoretti

303

preso in locazione da Maria Rosa Belloli e M.T. Zoni convalida quasta conclusione e anche qui conviene ci tare un solo elemento di prova validissimo: il foglio di carta sul quale M.T. Zoni aveva segnato una contabilità riferibile palesemente a un'organizzazione eversiva.

____ L'appartamento oltre che dalle due ragazze era abițato anche dal Bianchi, che vi fu trovato dormien te, dallo Zanetti p dal Brusa e dal Felice, come si è visto trattando delle posizioni di questi imputati. --- Il sopralluogo dei Carabinieri con indicazione della situazione dei luoghi <u>in allora</u> (Cart.6,cit.) convince che soltanto chi abitava in quella casa ave va la disponibilità del-materiale occultato, per la possibilità di accedervi agevolmente e di controllar lo. Se si considera, poi, che tranne il fucile RIOT, conservato in un contenitore, le altre armi erano state riposte a diretto contattoccon la sabbia e ciò nonostante si presentavano perfettamente efficienti - e quindi erano state sotterrate da poco e per un, previsto, periodo di tempo breve - si rafforza il convincimento dell'esistenza di un legame tra le ar

Può aggiungersi, ancora, che proprio M.T. Zoni in un documento dei Reparti Comunisti d'Attacco (n.24

mi e la vicina casa.

1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

304

in alleg. a Cart. 7A) teorizza che un buon nascondi glio per le armi consiste nel sotterrarle, purchè in luoghi non accessibili a bambini, sicchè si ha la conferma che la Zoni, pur dopo la scoperta del depo sito di Varese, ha riteruto ideale quella maniera di nascondere le armi facendo soltanto tesoro dell'espe rienza, essendo stati dei bambinia fare casualmente la scoperta del materiale sotto il ponte .--Consegue dalle argomentazioni svolte che gli abitanti di quella casa (Belloli, M.T. Zoni, Zanetti, Bianchi, Brusa e Felice), per essere coloro che di quel materiale (tutto, e quindi anche i documenti personali ricettati) avevano la disponibilità, devo - no essere dichiarati colpevoli dei reati relativi e la condamna non può che riguardare anche il Bianchi che si è visto far parte della banda armata (v. su_ -----pra pag. 181 s.s:) perchè la responsabilità non di_ scende dalla qualifica rivestita all'interno dell'as sociazione, bensì dal rapporto con la casa, rapporto che non è escluso dal ruolo mera partecipazione, una volta accertata la sua presenza fisica e giuridica nell'appartamento e nella banda.---- Un ultimo rilievo vale la pena di non tralasciare. -Battisaldo aveva capito che Brusa era per la lot ta armata e questo convincimento si rafforzò in lui

305

quando seppe del ritrovamento delle armi in Varese. Al di là di comprensibili reticenze, l'affermazione è estremamente significativa. 21) Il ferimento del Dott. Marchetti, avvenuto a Milano il 13 novembre 1978, è provato dagli accerta menti di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni della parte lesa e dei testimoni Lo Calzo e Baroni (v. Cart.7A vol.2, proc. 59/79); il furto dell'auto vettura SIMCA tg. MI P54479, dalla deposizione della proprietaria Ornella Fiorentino cui era stata ruba_ ta tra il 30 e il 31 ottobre 1978 (ivi in Cart.7A cit). Per la qualificazione giuridica del fatto come delitto di lesioni volontarie gravi (artt.582,583 n. 1 e 2 c.p.) aggravate a'sensi dell'art.585 comma 1 n.1, va fatto richiamo alle argomentazioni svolte trattando dei ferimenti Giacomazzi e Astarita. Per la attribuibilità dell'episodio alla banda armata Reparti Comunisti d'Attacco sorta dopo l'ar resto di Alunni, va considerato: --che la rivendicazione, dapprima telefonica e successivamente con volantino, fu opera di questa sigla; ---- che nella valigetta 24 ore rinvenuta casualmen te in una strada di Milano, e riconducibile ai Repar

ti Comunisti d'Attacco, era conservato l'originale

306

del volantino, sia pur privo di timbro emblematico della banda apposto però sulla fotocopia diffusa; -----che la perizia balistica (CArt.7C, vol.4,ivi) ha accertato che una delle cartucce estratte dal corpo del Marchetti e i bossoli repertati provengo no dalla pistola Beretta 7,65 sequestrata in occa___ sione dei noti fatti di Bagnolo Cremasco.-Per le considerazioni svolte trattando della responsabilità degli organizzatori di una banda ar mata, del reato di lesioni, di quello di furto, di quelli di porto e detenzione illegale di armi e mu nizioni-(capi 60,61,62.e 63 proc.59/79) vanno dichia -rati-colpevoli Bonato, Marocco, Felice, Zanetti, M. TRIBI T.-Zoni e Belloli dei quali è stata riconosciuta l'appartenenza, con ruolo di fondatori organizzatori ----ai Reparti Comunisti d'Attacco.---______22) Gl'imputati_sopra detti rispondono pure del delitto di ricettazione contestato al capo 64 della rubrica (proc.59/79) relativo ai documenti dell'autovettura MO 379702 e alla carta d'identità rilasciata dalla Confederazione Elvetica, rinvenuti nella valigetta 24 ore e la cui provenienza delittuo sa - lo si dica ai fini del dolo - è intuibile in ba se a semplici considerazioni di comune esperienza (v. Cart. 7A, alleg.al rapporto 12 gennaio 1979 dei

307

Carabinieri di Milano).____ 23) Maria Rosa Belloli, Massimo Battisaldo e Sandra Piroli sono imputati dei reati di ricettazio ne, porto e detenzione illegale di armi e munizioni . (capi 65,66,67,68 proc.59/79 e capi 3,4,5,6,7 proc. Si tratta delle pistole e del revolver - tutte con matricola limata - e del munizionamento che i co niugi Battisaldo portarono seco quando decisero, su consiglio del Balice, di "prendersi una vacanza" e consegnarono a Comunanza al Palombi e alla Ferretti. Il fatto è stato ammesso dai Battisaldo che do po una prima incredibile versione del modo in cui ne erano venuti in possesso (v. Cart.1, vol.1B proc.66/79) hanno-indicato-nella Belloli colei che gliele aveva - affidate insieme alla risoluzione strategica della S.A.P. (v.Cart.2, vol.7, ivi) e il tentativo di ritrat tazione davanti al Giudice Istruttore, e ripetuto in dibattimento, è già stato commentato come dimostra____ zione abbastanza squallida dell'esigenza di tener fuori, ad ogni costo, la Belloli.-_____Deve quindi essere affermata la responsabilità degli imputati mettendo conto soltanto di aggiungere, per un verso, che per le modalità della consegna e per la qualità dei tre protagonisti (Belloli, Battisaldo

308

e Piroli) tutti inseriti da tempo, sia pure con in tensità diversa, nella lotta armata, il possesso del le armi era a fini terroristici; per altro verso, che trattandosi di armamentario della banda scoperta a Como, la contestazione bene sarebbe stata estesa agli altri componenti della Organizzazione. Il delit to di ricettazione è relativo al possesso della Beret ta 7,65 rapinata al metronotte Zussino (Cart.2, vol. 10 proc.66/79) e la cui provenienza delittuosa, pur se rinvenuta con matricola limata, discende dalle conclusioni dell'accertamento tecnico disposto in istruzione (Cart.4, vol.B,proc.66/79). proc.59/79 (capi da 42 a 54 proc.11/80) sono rela_ tivi a quattro episodi criminosi dei quali si sono già ennunciati gli essenziali elementi di fatto (v. supra pag.123) e che evidenziano quel collegamento tra Milano e Bologna intuito, come si è detto, sin dalle prime indagini conseguite all'arresto di Alunni. Le prove sono costituite dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle testimonianze assunte (v. Cart.5, vol.7, proc.59/79; Cart.5, vol.6, ivi; Cart.2, vol.3 atti EO; Cart.3, vol.1, atti EO). La contestazione del delitto di danneggiamento aggravato è conseguente alla modesta entità dei darni

309

in contrapposto al requisito richiesto dall'art.419c.p.; quella del delitto previsto dall'art.424 c.p. dall'essersi sviluppato un incendio all'interno del la Casa Comunale di Montano Lucino per effetto della bottiglia incendiaria fatta esplodere; quella del delitto di pubblica intimidazione mediante esplosione discende dal rilievo che scopo degli agenti non era unicamente quello di danneggia re ma anche di intimidire in coerenzal programma di suscitare la guerra civile di lunga durata che in una situazione di esasperata tensione sociale può, almeno teoricamente, trovare il terreno ideale di germinazione.-____Di tutti questi delitti vanno dichiarati colpe voli coloro che sono stati riconosciuti organizzato ri così del "gruppo Alunni" come del gruppo scoperto dopo la perquisizione dell'appartamento di v. Tova glie e il rinvenimento del baule. I quattro avvenimenti, infatti, sono il chiaro risultato di un programma comune, di una deliberazio ne congiunta dei due gruppi - e, peraltro, Bignami e Zambianchi sono autori di due quaderni sull'uso degli esplosivi trovati in v. Negroli - evidenziata dalla successione temporale, studiata e non occasionale, e dalla rivendicazione per mezzo di un unico volanti

310

	no che raggruppa i quattro fatti in una logica uni_
	taria e che è stato fatto ritrovare a Milano e a Bo
	logna.
· <u> </u>	Coerentemente alle conclusioni assunte trattan
	do della responsabilità degli organizzatori, dei de
. 2	litti_rispondono penalmente Alunni, Marina Zoni, Ma
	rocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti, Brusa,
	Klun, Bignami e Zambianchi.
₩	25) Il ferimento di Antonio Mazzotti, dirigente
	della Carrozzeria Menarini, avvenne la mattina del
	15 maggio 1978 (il 10 e 11 maggio erano stati aggre
	diti Giacomazzi e Astarita) con modalità particolar
	mente efferate e odiose basta pensare alla ragazza
	(Azzaroni) che rideva mentre sparava al Mazzotti ca
- statute (statute Amar) - constitution Amaria	duto per terra dopo i primi colpi (v.dep. Brusemini,
	Cart.3, vol.2 fol.9 atti BO).
	Fuggendo, gli aggressori spararono anche contro
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	un cittadino che avendo assistito all'attentato si
	era posto al loro inseguimento (v. supra pag.124).
	La prova dei fatti è nel rapporto 15 maggio 1978
	Digos Bologna (Cart.2, Vol.1, atti-BO) e nelle deposi
	zioni di Mazzotti, Rodolfi, Gamberini, Brusemini,
	Calzolari, Zappacosta, Alestra, Lo Gioco (Cart.e vol.
. * . *	citt.; Cart.3,vol.2,ivi); i furti dell'autovettura
	SIMCA tg. BO 400679 e della lambretta tg. BO 136648,

311

sono provati dal rapporto 26 settembre 1978 Digos Bo logna e dalle deposizioni Cassani e Goldini (Cart.2, vol.1,fol.31; Cart.3, vol.2).____ ___La qualificazione giuridica di tentato omicidio premeditato - l'aggravante è nelle modalità stesse dell'agguato che richiade lo studio delle abitudini della vittima - va Mantenuta relativamente al feri_____ mento del Mazzotti perchè anche escludendo l'animus necandi -sarebbe stato agevole sparare in modo da uc cidere - il dolo eventuale, ontologicamente compati bile con il tentativo di delitto, è perfettamente appplicabile alla situazione di fatto e alla natura delle esioni localizzate non solo agli arti inferio ri ma anche all'addome (la più grave) e quindi in una zona vitale del corpo (v.perizia, Catt.7, vol.B, at ti.BO.).

che in relazione a lesioni agli arti inferiori la

verificazione dell'evento più grave è , con la condot

ta, in rapporto etiologico di mera possibilità, sic

chè resta fuori dello schema astratto del dolo even

tuale, la ferita all'addome è concretamente idonea,

per processo infettivo e per shoch emorraggico, a

provocare la morte da valutare, quindi, con giudizio

di probabilità che comporta l'assunzione di un effet

312

tivo rischio da parte dell'agente la cui volontà non può non essere proiettata verso le ulteriori, più gravi, prevedibili, e perciò stesso accettate, conse guenze dell'azione.----Il comportamento di reazione nei confronti del Rodolfi non si presta ad essere ricondotto nella fat tispecie legale del tentativo di omocidio. Le dichiarazioni del Rodolfi (v. Cart.e vol. citt.; v.pure alleg.70 a rapp. 7 aprile 1979, in Cart. 8, atti BO) consentono di appurare che l'uomo sceso dall'autovettura fece fuoco da distanza ravvicinata e tale, in ogni caso, da consentire di colpire il bersaglio. Per contro, l'autovettura del testimone che pure costituiva un che di facilmente centrabile anche da sparatori meno esperti, non fu raggiunta dai colpi e quindi deve ritenersi che il terrorista abbia fatto fuoco non tanto per colpire quanto perottenere l'effetto desiderato (ma non conseguito) di indurre quel singolare cittadino dotato di insoli to senso civico, a desistere dall'inseguimento. Anche il gesto di prendere la mira non potè che es sere finalizzato a intimorire, altrimenti, ripetesi, un qualche segno sull'autovettura dell'inseguitore sarebbe dovuto rimanere. E', pertanto, più aderente alla situazione di

313

fatto, qualificare la condotta come delitto di vio_ lenza privata aggravata a'sensi degli artt.610 e 339c.p.. Che il Klun abbia partecipato alla vicenda - an corchè non rilevi giuridicamente per l'attribuzione di responsabilità che per il tentato omicidio deriva, dalla posizione mantenuta all'interno della banda e per la violenza privata discende da un istantaneo concorso - la prova la deposizione del Rodolfi, minu ziosissima, e che si accorda perfettamente con i trat ti somatici e con la statura particolarmente bassa dell'imputato. E a ben vedere la formalmente negativa ricogni zione di persona (Cart.3, vol.2 atti EO) finisce per risolversi a carico del Klun quando si osservi che. è state, in buona sostanza, l'espressione del viso a indurre il Rodolfi a concludere negativamente. Ma ad oltre un anno di distanza, non solo può cambiare il taglio dei capelli ma è evidente che ben diversa sarà l'espressione del volto di chi con parti colare ferocia aggredisce di sorpresa un uomo inerme; e questa espressione deve essersi fissata nella men te del testimone .-L'attribuzione del fatto alla banda armata è si cura oltre che per la rivendicazione, per la parteci

pazione di Barbara Azzaroni - i suoi compagni gliene

hanno dato atto dopo la sua morte-e per essere stata

314

rinvenuta nel baule di v. Tovaglie insieme a docu menti ideologici riconducenti a Prima Linea, anche una pistola usata contro il Mazzotti (v. perizia ba listica, Cart.7, vol.C, atti BO). Di tutti i-reati (capi 82,83,84,85,86 proc.59/79) vanno dichiarati colpevoli Klun, Bignami e-Zambianchi. 26)L'irruzione negli uffici di Castelmaggiore del -- la società Visplant e l'attentato al traliccio del_ l'ENEL portatore di energia ad alta tensione alla fabbrica Visplant a S.Martino di Bentivoglio (v. su pra-pag.125) sono manifestazioni di un medesimo programma di "contestazione" dell'attività nociva di una fabbrica ritenuta inquinante. L'avvenimento è provato dal rapporto 21 novem bre 1978 Digos Bologna (Cart.2, vol.2 atti EO) e dal le dichiarazioni Bergami, Bandera, Marchesini, Mor<u>i</u> si (ivi CArt. e vol. citt.; Cart.3, vol.3). La vicenda concretizza i delitti di rapina plu riaggravata dell'uso delle armi, dal numero delle persone e del procurato stato d'incapacità di agire dei presenti che vennero rinchiusi nella stanza da bagno; di attentato alla sicurezza di un impianto elettrico (art.433 c.p.); di porto e detenzione il legale delle armi e dell'esplosivo .-

315

Per ricondurre il fatto alla banda armata della quale facevano parte certamente Klun, Bignami e Zam bianchi e che nell'occasione ha usato la sigla "Uni tà Territoriali Comuniste" - e ciò conferma ancora (lo si ribadisce) come sia irrilevante nell'esame del reato di banda armata andare alla ricerca della sigla - è sufficiente osservare che l'esplosivo uti lizzato contro l'impianto dell'ENEL è risultato iden tico a quello rinvenuto all'interno del baule di v. Tovaglie (v.Cart.7, vol.A, atti BO); sempre nel baule vi era una pianta degli impianti ENEL comprendente - anche il traliccio oggetto dell'attentato in esame. Ne consegue la dichiarazione di colpevolezza di Klun, Bignami, Zambianchi per i reati rubricati ai capi 87,88,89 (proc.59/79). Costoro debbono essere condannati anche per il delitto di furto dell'autovettura Fiat 126 tg.BO 747764 di proprietà di Vittorio Zuffa (capo 90) ri_ trovatá dai Carabinieri di Bologna con dentro un vo lantino delle Unità Territoriali Comuniste (v. fono 4.12.'78 C.C. Cart.3, vol.3, atti BO) rivendicante l'attentato in esame ai danni dell'ENEL. 27) Gli accertamenti di polizia giudiziaria, la relazione dell'artificiera, la deposizione Macca

ferri e la perizia disposta dal Giudice Istruttore

316

(v. Cart.2, vol.4, atti BO; Cart.3, vol.4, ivi; Cart.7, vol.A,ivi) dimostrano il fatto storico della collo cazione di un ordigno esplosivo all'aterno dei lo cali della Banca del Monte di Bologna (v. supra pag. 126); l'idoneo confezionamento della bomba; la note_ vole potenzialità lesiva di cui era dotata e per ef fetto della quale l'esplosione avrebbe potuto com_ · portare anche il parziale crollo dell'adificio (v. perizia cit.pag. 26) e, in ogni caso, la distruzzio ne del centro elettronico di elaborazione dati che appare più specificamente & oggetto dell'attentato in una logica ricorrente nelle organizzazioni eversive. ---Il fatto è stato rivendicato dalla banda armata con una telefonata all'ANSA (Cart.2, vol.4) e l'es_ plosivo è identico a quello utilizzato per minare il traliccio dell'ENEL portatore di energia alla fab brica della Visplant; è identico, altresì, a quello rinvenuto all'interno del baule di v. Tovaglie. -- Tutto ciò conduce a Bignami, KLun e Zambianchi che devonco quindi essere riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (capi 91,92 proc.59/79).

28) Il delitto di ricettazione contestato al capo 93 (proc.59/79) è relativo a documentazione dell'ÎNAM e lad una macchina da scrivere rinvenute entrambi dentro il baule esistente nei locali del

317

Forni in v. Tovaglie: -- Relativamente alla documentazione dell'INAM, è re l'appartenenza all'Istituto, mentre l'illecità del la provenienza discende dall'essere documentazione riservata, quanto meno nel senso che da parte degli Estranei non se ne può acquis 🗱 il possesso in ma niera legittima. È ciò è sufficiente per la verifica del dolo--In relazione alla macchina da scrivere, invece, le affermazioni contenute nel rapporto 7 aprile 1979 dei Carabinieri di Bologna (Cart.4, vol. 2) sono sta te smentite in dibattimento della deposizione della teste Grecchi (ud.16 maggio 1980)che ha dichiarato non risultare all'Università la sottrazione di quel la macchina da scrivere. Per questo reato, di conseguenza, va emessa pro nuncia di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Del delitto di ricettazione della documentazio ne INAM, vanno giudicati colpevoli gli organizzatori della banda armata cui appartiene il baule che la conteneva e quindi, Bignami, Zambianchi e Klun-

29) Alla stessa associazione sovversiva armata

va attribuito il delitto di rapina (e quelli, con_

nessi, di porto e detenzione illegale di armi, capi

94,95 proc.59/79) consumato ai danni del Comando Vi

318

	gili Urbani di v. Beroaldo in Bologna (v. supra pag. 127).
	Le prove dell'episodio risultano dal rapporto
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 aprile 1978 Digos Bologna (v. Cart.1,vol.12 atti
· /	BO) e dalle deposizioni di Grilli, Oli e Vieni (Cart.
	3,vol. 5, ivi) dalle quali si evidenzia la correttez
	za della qualificazione giuridica del fatto come ra
	pina pluriaggravata a'sensi dell'art.628 comma 3 n.1
£*	.c.p
	Quale prova che il delitto è stato commesso dal
a Mala a same de same se contra ant	la banda armata sarebbe suffaciente il volantino con
	_il_quale Prima Linea e le Formazioni Comuniste Com
nt is see a team of	battenti hanno rivendicato questo avvenimento insie
	- me al tentato omicidio del Mazzotti, così evidenzian
	-do come entrambi i delitti siano frutto della mede_
P. Company of the Com	sima organizzazione
	Ma vi è di più. All'interno del più volte cita
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to baule di v. Tovaglie sono stati trovati i bezzet
******	ti e le giacche a vento rapinate ai Vigili Urbani
	e da costoro riconosciuti con indicazioni di parti_
	colari tali da non lasciare dubbio sulla serenità
	delle loro deposizioni (v. Brighi, Pancaldi, Fioren
	tini, Rodolfi, in Cart.3, vol.5 cit.).
	Me consegue la condanna di Bignami, Klu, Zam_
	bianchi.

	1	319
	30) Maurice Bignami e Paolo Zambianchi - contro	
	il Klum si è proceduto con rito direttissimo avanti	
	al Tribunale di Bologna - devono essere ritenuti col	
	pevoli della detenzione illegale e a fini terroristi	
	ci (più che evidenti) delle armi ; delle munizioni	·
	e dell'esplosivo contenuti nel baule e che si è vis	
	to essere di pertinenza di una banda armata della	
	quale gl'imputati sono stati riconosciuti organizza	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	torf (Capi 96, 97, 98 proc. 59/79).	***
•	Bignami e Zambianchi, persarto, risponderebbero	
	comunque dei reati de quibus perchè i documenti che	
	li riguardano e che erano riposti nel baule provano	
	una diretta disponibilità della cassa e perciò un	
	rapporto con tutto il suo contenuto, armamentario	
	compreso.	
	Esiste pure il delitto di ricettazione (capo 99)
	in relazione ad armi la cui provenienza delittuosa	
	è evidenziata ictu oculi dall'abrasione del numero	
	di matricola; di questo rispondono penalmente Klun,	
·	Bignami e Zambianchi.	
	31) Si è già visto (supra pag. 227) che nel ca	
	scinale di Raffaele Orri era nascosto esplosivo, se	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	nè evidenziata la caratteristica e la potenzialità	
·	latente, si è concluso che il possesso di quel mate	
	riale può essere ragionevolmente attribuito, per la	

		·	
320			
,			
		collocazione politica dell'imputato in uno spazio di	
		lotta armata e per considerazioni di logica elementa	
,		re, a Tonino Ormì che, pertanto, va dichiarato colpe	- 10
		vole del reato contestatogli (capo 2, proc. 66/79)	le all'i de l'in de prise manager sans i se e
	\	aggravato dal fine terroristico, non altrimenti spie	
	2	gandosi Ia detenzione dell'esplosivo se non con l'ap	
		partenenza dell'imputato a una banda armata.	
		Va aggiunto soltanto che anche la contestazione	,
	ra i	di questo reato (come di quello sub. 3 proc. 66/79)	
•		sarebbe dovuta essere estesa a tutti i componenti	
-		della banda armata scoperta a Como.	
•		del loro arresto a Como il 27 maggio 1979 sono stati	
•		trovati in possesso di documenti d'identità sui qua	
•		li era apposta la loro fotografia e indicate false	and the state of t
		generalità	
-		Il Colombo, inoltre, ha dichiarato agli ufficia	
_		li di polizia giudiziaria che procedevano al suo ar	
		resto, di chiamarsi Rodriguez Carlo Lopez, nominativo	
		che figurava sulla carta d'identità.	
		La Bellerè ha lacerato il propio documento	
		(intestato a Cardelli Emanuelle) ma non in maniera	······································
		tale che non se ne potesse attuare la ricostruzione	
		che ha permesso di accertare l'autografia della fir	
•		ma apposta con scrittura davvero inconfondibile.	·

	1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	La perquisizione personale degli arrestati ha
	altresi consentito di appurare che Carcano e Brusa
<u>.</u> <u>-</u>	avevano con sè l'uno una patente di guida francese
	intestata a Pollice Flavio Bruno, l'altro la carta
	d'identità rilasciata dal Comune di Milano a Bruna
	Agostini e risultata provento della rapina consumata
	il 1 maggio 1979 in danno di Edwino Valtorta (v. rap+
	porti 27 Maggio 1979 e 1 Giugno 1979 Carabinieri Mi
	lano , in Cart. 1, vol. 1 proc. 66/79; rapporto 16
	Maggio 1979 Questura Milano e dep. Agostini, in Cart.
	2, vol. 12, ivi).
	Tutti_gl'imputati_predetti_rispondono, quindi,
	dei delitti di falso e di ricettazione posto che la
	provenienza delittuosa di quei documenti è facilmen
	te intuibile da chiunque in base a nozioni di comune
	esperienza.
	, Il Colombo va pure condannato per il delitto
	prevedutosdall'art. 495 c.p. per avere declinato al
	la polizia giudiziaria - che le ha trasfuse nel ver
	bale di arresto - le false generalità di Rodriguez
	Carlos Lopez (capi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 proc.
	66/79).
	33) Si è già detto che la perquisizione nell'abi
	tazione del Balice-ha consentito il rinvenimento di
	una fondina e degli attrezzi per la palizia di armi.
	1 - 1

'322		
	Si è commentata la discordanza delle giustifica	
	zioni addotte dall'imputato in istruzione (la:fondi:	
	na l!aveva trovata in treno e gli attrezzi glieli	
	aveva dati il fratello per pulire lo scaldabagnov.	
~	Cart.1, vol. 2.4, fol. 23) e in dibattimento (ha ac_	
	quistato la fondina per fare un regalo al fratello,	
B	v. depa Antonio Balice, ud. dib. 13 maggio 1980)	-
•	Opporre adesso ribadire che il possesso di que	<u> </u>
	gli arnesi lascia fondatamente presumere il possesso	<u> </u>
	di un arma e procedere alla dichiarazione di colpe	7
	volezza per il reato contestato(capo 21 proc. 66/79)	b
	confermando anche: l'aggravante: prevista: dall'art. 21	m
	L. 18.4.1975 on 6410 che trova motivazione nella ric	
	conosciuta appartenenzasdel Balice a una bandasarmat	a. U
:	34) Il delitto contestato al Carcano al capo 22	
	della rubrica (proc. 66/79) attiene a un episodio ac	3
	caduto nella nottestra il 4 ecil 5 febbraio 1977 e	***
	del quale era stato protagonista la guardia notturna	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Milesi (V. supra pag. 133).	
	In ordine a questa imputazione la difesa ha ne	
	gato che esistessero glicelementi che a norma del	
	l'art. 402 c.p.p. consentono la riapertura dell'istr	<u>u</u>
	zione, ma la Corte valuta le argomentazioni difensi	
	ve non come dirette a provocare un sindacato sulla	
	pronuncia del Giudice Istruttore per quanto riguarda	
		Mod. 134 80
		N.

			323
			••
	l'estremo della sopravvenienza di nuove prove, essen		_
	do quella che dichiara la riapertura dell'istruzione		
	ordinanza inimpugnabile, bensì come considerazioné		
	di merito sulla colpevolezza dell'imputato.		
	In questa direzione d'indagine va detto subito		
	che, accertato che l'autovattura sulla quale si tro_		
•	vavano i due giovani era di propietà della madre del		
	Carcano e che al sopraggiungere della Polizia fu con		
	statato che nel cruscotto era inserita l'originale		
	chiave d'accensione, la difesa tentata dall'imputato	· .	
	nella prima istruttoria (Cart. 2, vol. 13, fol. 64		
	proc. 66/79) non solo è inverosimile ma contrasta		
	decisamente con la dichiarazione rilasciata quella		
M-14/10-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	notte stessa dalla madre del Carcano, di avere po	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	steggiato l'auto sotto casa chiusa a chiave (ivi,		
	fol.12). E poichè il secondo paio di chiavi era con		
<u></u>	servato non dentro l'autovettura bensì in casa nel		
•	cassetto di una scrivania (dep. Arlotta, ivi fol.83),	·	
	è evidente che soltanto Roberto Carcano può aver pre	·	
	so quelle chiavi per utilizzare l'auto.		
	Queste considerazioni pienamente probanti, sono	 	
	ulteriormente rafforzate dal rilievo che l'imputato		
 	quella notte stessa non seppe fornire alcuna giusti		
-	ficazione del come fosse possibile che l'auto venis		
	se posteggiata con la portiera chiusa e la chiave		
	i		

	•	
324		
·	inserita nel cruscotto (v. fol. 95, ivi) .	•
	Se poi si aggiungono il risultato della rico	·
	gnizione di persona e del riconoscimento fotografico	
	effettuati dal Milesi e l'elemento probatorio, nuovo	3
	dell'appartenenza del Carcano a una banda armata e	
~ .	perciò a un'organizzazione che intende manifestare	
	le proprie idee con metodi violenti, il quadro pro	
	batorio si completa e non consente la formazione del	
	dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, come ritenu	
	ta invece con una certa superficialità dal primo Giu	
	dice Istruttore.	
	. 35) Brusa, De Silvestri e Bellerè - per questa	
	ultima vi è stato contestazione in udienza a'sensi	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dell'art.445 c.p.p sono imputati di favoreggiamen	
	to personale a benéficio di Massimo Battisaldo e San	
•	dra Piroli che durante la latitanza furono ospitati	
•	in una casa di campagna del De Silvestri (capi 23 e	
,	25 proc. 66/79).	•
	Si sono già esaminate le ragioni dell'imputazio	
	ne anche a carico della Bellerè e valutati i motivi	
	che impongono una pronuncia di colpevolezza degl'im	
	putati (v. supra pagg. 234 - 236).	
	36) Il delitto di furto (capo 26 proc. 66/79)	
	contestato alla Colli e ad Orrù (a costui in dibat	
·	timento) è provato dalle dichiarazioni di entrambi	. ,

325

	gl'imputati (v. int. 2.6. '79 Orrù G.I., Cart/ 2,	-
	vol. 7 proc. 66/79).	
	Si sono già esaminati gli elementi che consento	
	no la qualificazione giuridica del fatto (v. supra	
	pagg. 228 4 233). Qui occorre soltanto affermare la	
	sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61	
 	n. 11 c.p essendo la Colli impiegata dell'Amminis	
	Strazione provinciale - che si comunica al correo per	
	effetto dell'art. 118 c.p.; evidenziare che la Colli	-
	non ha fatto una fotocopia della piantina ma l'ha	-
	presa già fotocopiata da una pratica (v. dich. Colli	
	ai C.C. e a P.M. in Cart. 1, vol.1 fol.122; e ivi	
	vol.C, proc. 66/79); che l'epoca di consumazione del	
·	reato è certamente successiva al 15 marzo 1978, come	
	si deduce dalle dichiarazioni della Colli (ai Cara_	
• .	binieri di Varese, cit., e al G.I., in Cart. 17, vol. 7)
···	che ha ammesso di aver compiuto il furto due mesi	
-	prima dell'accertamento della polizia giudiziaria	
	(che è del 29 maggio 1976) e, comunque, non molti	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	giorni prima dell'attentato alla caserma dei Carabi	
	nieri (che è del 26 settembre 1978, Cart.5,vol.3).	
	37) Richiamate le argomențazioni svolte (supra	
	pagg. 236 - 239) sul comportemento del Lettiero in	
	rapporto alla casa di Riviera di Montegrino e che	
	inducono a ritenere che " il Gianni" fosse pienamente)

326		
	al corrente così della destinazione dell'appartamen	
	to come delle persone che lo frequentavano, le ris_	
	poste fornite al Giudice Istruttore, che lo interro	
	gava in qualità di testimone, dirette a negare anche	
^	l'evidenza, concretizzano il reato di falsa testimo	
	nianza.	- 1
3	La condotta tenuta dopo la fuga dei coniugi Bat	
	tisaldo realizza un'ipotesi tipica di favoreggiament	. U
	personale perchè il Lettiero si è dato da fare per	
	togliere quanto di compromettente era contenuto in	
	casa, necessariamente riconducibile all'attività ter	
	roristica di Battisaldo e Piroli, al fine di agevola	<u> </u>
	re l'irreperibilità di costoro. E infatti, l'apparte	<u> </u>
	mento alla perquisizione della polizia giudiziaria	U
	si presentava "pulito" e l'unico elemento che imme_	:
	diatamente consenti un collegamento con la banda ar	3
	mata fu rappresentato dai frammenti di carta scritta	
	da Francesca Bellerè trovati nel sacco dei rifiuti	
	davanti casa.	
	Di entrambi i reati (capi 27,28 proc. 66/79),	
	quindi, l'imputato va giudicato colpevole.	0
	38) Gli acquisti del fucile Remington presso la	
	Ditta Hofman Reinhort di Zurigo e della pistola Be	
-	retta cal. 7.65 presso l'armiere Angelo Beccaglia di	
	Cuggiono concretizzano i reati di ricettazione, per	Mod. 134 80
		la commerciale

		327
	la provenienza delittuosa del porto d'armi sottratto	
	alla guardia giurata Roberto Ceste nel corso di una	
	rapina (Cart.5, vol.8 proc. 59/79);	
	il delitto di falso materiale consumato sosti_	
	tuendo nel porto d'armi la fotografia del legittimo	
	titolare con la propria;	
	il delitto di sostituzione di persona;	
*	il delitto di detenzione e porto della pistola	
	Beretta 7.65 acquistata illegalmente;	
	i delitti di introduzione illegale nello Stato	
	e di porto illegittimo del fucile comprato in Sviz_	
	zera.	
	Di tutti questi reati (capi 55, 56, 57, 58, 59	
	proc. 11/80) va dichiarato colpevole Fabio Brusa a	
	cui carico esistono le prove della commissione mate	
	riale dei fatti (v. supra pagg. 216 - 217).	
	I V	<u> </u>
	1) Prima di esaminare le conseguenze giuridiche	
	dell'affermazione di colpevolezza e proprio in rela	
	zione al trattamento punitivo da infliggere a cias_	
	cun imputato, giudica la Corte che tutti i reati in	
	ordine ai quali vi è stato accertamento di responsa	
	bilità possono essere valutati unitariamente quale	
	manifestazione di un medesimo disegno criminoso.	
	Trattando del concorso di persone nel reato e	

328	
	della responsabilità dei dirigenti-organizzatori di
•	una banda armata per tutti i reati commessi dai par
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tecipi (in senso lato) del sodalizio, si è messo in
	evidenza che le singole attività criminose -tanto
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quelle più direttamente"politiche" quanto le altre
	che solo nel motivo politico trovano una loro ragion
	d'essere, nel senso che si presentano strumantali al
· -	delitto di banda armata e non sarebbero state poste
	in essere al di fuori di un'aberrante concesione del
	la lotta politica -appaiono tutte riconducibili al
<u></u>	motivo deliquenziale di base che ha indotto gl'impu
	tati a far parte di un'associazione sovversiva armata.
	Questo dato di fatto consente adesso di riscon
,	trare nella programmazione delle linee d'azione della
	banda armata quello specifico piano criminoso unita
•	rio che sta alla base del delitto continuato previsto
	dall'art. 81 c.p. e che nella nuova formulazione le
	gislativa non trova ostacolo nella diversità di spe
	cie dei vari reati .
	Va solo precisato che la continuazione è appli
	cabile non solo a benificio di quegl'imputati cui è
	stata riconosciuta all'interno della banda una posi
	zione di preminenza, bensì anche a coloro che pur ri
	tenuti semplici partecipi hanno consumato vari reati
	che però si ricollegano ugualmente alla loro scelta
:	

		329
	politica che li ha indotti a prestare il consenso al	
	delitto previsto dall'art. 306 c.p. e quindi o sono	
	stati commessi per la realizzazione di una singola	
	azione, o paiono conseguenziali alla clandestinità	
	e strumentali al mantenimento di questo status, ov_	
	vero ancora sono finalizzati alla propaganda della	
	lotta armata e al proselitismo che si concretizzano	
	nella costituzione di nuove bande.	
	Unica distinzione da operare è tra i delitti da	
	un lato e le contravvenzioni dall'altro, per la dif	•
	ferente natura della pena prevista per le due cate	
	gorie di reati e che ne impedisce l'unificazione per	
	evitare che l'aumento sulla pena base si risolva nel	
·····	l'applicazione al reato contravvenzionale di una sar	
	zione più grave di quella fissata legislativamente.	
	Risultato questo che peggiorerebbe la posizione del	
·	l'imputato e si porrebbe in contrasto con il princ <u>i</u>	
	pio di legalità fissato nell'art. 1 c.p. e riaffer_	
	mato negli art. 74 e 75 c.p. che sanciscono l'obbli	
	go di applicare distintamente le pene detentive e	
<u> </u>	pecuniarie di specie diversa.	
	2) Preliminarmente ancora è opportuno esaminare	
·	la richiesta avanzata da più di un difensore volta	
	ad ottenere il riconoscimento che la condotta degli	
	imputati è stata determinata da queo motivi di parti	. :

330		
		· ·
	colare valore morale e sociale previsti dall'art.62	
	n.1 c.p., trattandosi di attenuante astrattamente	
	riferibile a tutti coloro che sono stati giudicati	
	colpevoli. La decisione sulla concedibilità o meno	
	delle attenuanti generiche, invece, può essere rin_	
	viata alla sede sua propria, essendo pertinente alla	<u> </u>
	situazione più squisitamente individuale dei vari im	
	putati che hanno invocato il beneficio.	
	E' noto che perchè esista l'attenuante non è	· _ C
	sufficiente il convincimento dell'agente che la pro	Z
	pria azione è diretta a eliminare una situazione di	>_
	fatto ritenuta immorale o antisociale ma occorre	F
	altresì che questo movente sia conforme oggettivamer	<u> </u>
	te a quei sentimenti morali e sociàli che per essere	<u> </u>
	condivisi dalla maggior parte della comunità sociale	. •
	si può ben dire che costituiscono regole "immanenti	7
	e superiori" di vita mirituale e materiale della col	_
	lettività.	
	cia Ciò è espresso dal legislatore con l'uso del	—
V	termine "particolare", ulteriormente qualificativo	
	del movente ed ha sempre rappresentato un ostacolo	
	al riconoscimento del benificio in ipotesi di motivo	
	politico, essendosi osservato che allorchè il reo ha	
	agito sotto la spinta di motivazioni dirette a crea	
	re il sovvertimento delle regole di ordinata convi_	
		Mod. 134-80 la commerciale

		331
	venza, vi è antitesi con quei principi di "alto con	
	tenuto morale e sociale" costitutivi della previsio	
*****	ne normativa (v., tra le altre, Cass. S.S.U.U. 18 ng	
	vembre 1958, De Matteis).	
	Nè vale richiamarsi a una pretesa situazione di	
	"regime" che "criminalizzando il dissenso" impedired	
	be l'esercizio del diritto di manifestare le proprie	
	idee.	
	La libertà d'opinione non può identificarsi con	
	la libertà di delinquere e lo Stato (qualunque Stato)	
	non può riconoscere e nemmeno tollerare la libertà	
	di esplicare delittuosamente le proprie convinzioni	
	Dire che ai giovani sommersi dagli scandali non	
	resta altro che la lotta armata, è forma di solida	
	rietà al terrorismo grave quanto specioso è rifarsi	
	al Risorgimento e alla Resistenza per trovare in es	
·	si la legittimazione del metodo politico che qui si	
	condanna. Ciò che è lecito e doveroso in un determi	
	nato momento storico, cessa di esserlò quando vengo	
	no a mancare le condizioni che avevano imposto quel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 	tipo di azione e si affermano e mantengono i princi	
	pi politici costituzionali per la cui realizzazione	
***************************************	si è ricorso alla lotta armata. Li citati episodi	
	della nostra storia unitaria erano volti non già ad	
	esprimere violentemente un dissenso politico bensì	

332	
,	
	ad assicurare a tutti i cittadini il diritto di mani
	festare liberamente il proprio dissenso e, pregiudi
	zialmente fondamentale a questo diritto, quello di
	autodeterminarsi.
	Ma quando tali condizioni sono verificate, l'in
	sopprimibile diritto d'opinione e quello altrettanto
,	fondamentale di concorrere a determinare la politica
	nazionale, devono attuarsi nelle forme volute dalla
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Costituzione che, legge principale dello Stato, può
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	non essere perfetta bensì, come tutto ciò che è uma
	no, perfettibile, ma la modificazione non può che
	avvenire "pacificamente e senz'armi". Perchè al di
	là delle norme costituzionali, vi è il principio po
	litico elementare secondo cui la crescita politica
	di un popolo non può che significare maturazione e
	maturare vuol dire (deve voler dire) ceh il diritto
	delle minoranze di diventare maggioranza deve rea_
	lizzarsi e affermarsi non con l'omicidio bensì con
	le consultazioni elettorali.
	Per la Granata lo dirà la storia se la via al
·	comunismo passa per Cusio.
•	Certo, ma la storia ha detto tante cose anche
•	non belle (non c'è bisogno difandare molto indietro
	nel passato per trovarne gli esempi) e se dirà che
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	il comunismo in Italia si può affermare soltanto con

		333
	•	
	la violenza, le stragi, i cittadini assassinati a	
	tradimento nelle strade, allora avrà scritto una del	
	le sue pagine meno nobili.	-
	Questi principi sono percepiti dalla quasi tota	1
	lità dei cittadini i quali hanno inteso che la dia_	
	lettica politica si può esprimere soltanto in un con	
	fronto civile delle proprie con le altravidee e che	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ad@ttando il metodo violento non si costruisce altro	
	se non uno stato perenne di guerra civile, latente	
	o manifesta, perchè le minoranze e i dissenzienti	
	faranno a loro volta ricorso alle armi per ottenere	
	la modificazione dello status quo.	
	Le considerazioni svolte sono sufficienti per	
	negare che il movente politico terroristico sia di	
	"particolare valore morale o sociale".	
	3) La sanzione da irrogare deve essere adeguata	:
	alla gravità del reato da valutare secondo i criteri	
	dell'art. 133 c.p., ma una riflessione generale non	
	può essere tralasciata.	
-	Il Giudice Istruttore commentando il significa	
 	to degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi	
	rinvenuti in via Negroli, scriveva (pag. 140 dell'or	
	dinanza di rinvio a giudizio) che " siamo di fronte	
	ad un piano di lucida, assoluta criminalità, dalle	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	proporzioni che soltanto una desolante assuefazione	

3 34 .		
	può far trascorrere come un episodio fra i tanti".	
	E' una osservazione esattissima che qui deve	
<u> </u>	essere ripresa per evidenziare come l'intensità del	
	dolo, che in alcuni delitti va qualificata premedita	
	zione, sia sempre elevatissima e se per alcuni perso	-
	naggi è fredda razionalità (come ad es. per Alunni	
	quando scrive che le armi vanno considerate uno stru	
	mento di lavoro al pari di altri) o particolare cru	
	deltà(come per l'Azzaroni, ridente mentre sparava	
·.	ancora sul Mazzotti già ferito), per tutti è comun_	
	que lucida accettazione di un programma di morte,	
	perchè anche quegli imputati la cui condotta è state	F
	qualificata di mera partecipazione hanno condiviso	, n
	il metodo terroristico; hanno indirettamente consen	
		Ū.
	tito che la vita altrui fosse considerata con la	
	stessa agghiacciante indifferenza per cui le armi,	3
	destinate a produrre morte, vengano definite un co	650
	mune strumento di lavoro.	
	Francesca Bellerè in una lettera fatta perveni	
	re all'udienza del 29 maggio 1980 dice di non esse_	
	re nè una bestia nè uno sciacallo.	0
 	La Corte nè è convintissima ma non può a meno	
	di chiedersi;a cosa pensava l'imputata quando redi	
	geva il quaderno sull'uso degli esplosivi? in quale	
-	direzione prospettava gli effetti dell'acquisizione	
		Mod. 134-80 la commerciale
	·	

	33
	di quelle conoscenze - destinate da Alunni alla mag
	giore diffusione - al di fuori delle stragi? Lei - che
	nelle reiterate istanze al Giudice Istruttore, e da
	questo accolte, pretendeva il rispetto della propria
	personalità umana e la tutela del proprio equilibrio
	psicofisico che potevano essere compromessi da una
	carcerazione che impedisse l'incontro con altro de_
	tenuto - in quale considerazione teneva la vita de_
	gli altri, l'equilibrio psicofisico dei famigliari
<u></u>	delle vittime quando tracciava, sul quaderno seques
	tratale, le linee del programma della banda armata,
	disquisendo della necessità di mantenere spazi di
	combattimento tramite operazioni continuate sulla
	controguerriglia; di individuare e mantenere unità
·	di azione con le altre forze per la continuità d'at
•	tacco; di costruzione dell'organizzazione combattente?
	E questo può dirsi per tutti gli altri imputati
•	a cui carico le risultanze processuali evidenziano
	una posizione più attenuata. E cosi, esemplificando
	per Turicchia che ha fornito ad Alunni una buona
	identità per la locazione di un appartamento di certo
	non destinato soltanto a incontri amorosi, come per
	Bianchi preciso raccoglitore di notizie per l'occu_
 	pazione dell'aeroporto militare di Venegono, come
	per Orrà interessato a conoscere la planimetria del

336	
	la caserma dei Carabinieri di Saronno (tanto da far
	la rubare alla propia ragazza) e detentore di esplo
	sivo confezionato alla maniera di una vera e propria
· .	bomba a mano.
	4) Procedendo nella determinazione della pena,
	richiamate le considerazioni già svolte sulla posi_
Ð	zione di ciascun imputato all'interno della banda
	armata - il correlativo delitto è motivo delinquen
	ziale di base per tutti gli altri che sono stati con
·	sumati -, il ruolo di Corrado Alunni nella banda ar
	mata è tale da richiedere un adeguato trattamento
	sanzionatorio, sicchè tenuto conto che l'imputato è
	già stato giudicato per i reati rubricati ai cape
<u> </u>	da 38 a 42 (proc. 59/79), assunto come delitto prin
	cipale, a'sensi dell'art. 81 c.p., quello contesta_
	to sub n. 22 (proc. 59/79), la pena di anni quindici
	di reclusione e lire un milione di multa, ritenuta
-	equa per questo delitto viene aumentata ad anni
	diciassette di reclusione a lire 1.200.000.4 di mul
	ta per effetto dell'aggravante previsto dall'art.61
	n.6 c.p. e quindi deffinitivamente fissata, in con
	seguenza della continuazione, in anni ventinove di
	reclusione e lire duemilioni di multa.
	In ordine alle contravvenzioni, assunto a reato
	base quello contestato sub. n.10 (proc.59/79)viene
4.6	

		337
	considerata equa la pena di giorni venti di arresto.	
	aumentata a un mese ex art. 61 n. 6 c.p. e quindi a	
	mesi due per effetto della continuazione.	
	Marina Zoni non è "la donna del capo" (o non	
	soltanto), lo si è già visto.	
	Ritenuta adeguata per il delitto sub 22 la pena	
	di anni quattordici di reclusione e lire unmilione	
 .	di multa, la pena definitiva a'sensi dell'art. 81	····
	c.p., viene stabilita in anni ventiquattro di reclu	
	sione e lire duemilioni di multa.	-
	Per le contravvenzioni, considerata più grave	
	quella sub. 42, la pena di mesi tre di arresto deter	
·	minata per questo reato, diventa di mesi cinque di	
	arresto per effetto della continuazione.	·
	Antonio Marocco è di sicuro un personaggio di	
	primissimo piano, molto vicino ad Alunni per capaci	
	tà organizzative. Freddo realizzatore del programma	
	teorizzatore dei criteri di scelta delle basi per	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	esercitazioni armate, fondatore dei Reparti Comunist	
	d'Attacco, la sua capacità a delinquere è forse più	
	emblematicamente dimostrata dal ricordato episodio	
	di Bagnolo Cremasco.	
	Assunto a delitto principale quello contestato	
	sub 22, la pena di anni quindici di reclusione e li	
	re unmilione di multa ritenuta equa per questo delit	

Legislatura viii — disegni di legge e relazioni - documenti

338		
•		·
	to, viene aumentata ad anni diciassette di reclusio	
	ne e lire 1.200.000. di multa per effetto dell'ag	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	gravante prevista dall'art. 61 n.6 c.p. e quindi ad	
	anni ventotto di reclusione e lire 2.000.000. di mul	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ta in applicazione dell'art. 81 c.p	51
	In ordine alle contravvenzioni, ritenuto più	7
	grave il reato sub 42, la pena di mesi tre di arres	-
	to viene aumentata fino a mesi quattro a'sensi del_	<u> </u>
	l'art. 61 n.6 c.p. e quindi a mesi sei in applica_	
	zione dell'art. 81 c.p	
	Per Maria Rosa Belloli, instacabile nella sua	>
	attività terroristica, presente in ogni pagina del	
	processo, la pena da infliggere per il delitto conti	
	nuato non può essere inferiore a quella di Marocco.	0
	Considerato più grave il delitto sub 22, la pe	
	na di anni quindici di reclusione e lire unmilione	
	di multa va aumentata ad anni diciassette e lire	
	1.200.000. per effetto dell'aggravante prevista dal	
	l'art. 61 n.6 c.p. e poi definitivamente fissata in	>
	anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di	
	multa.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Per le contravvenzioni, la pena di mesi tre di	
	arresto, giudicata equa per il reato sub 42, viene	
	aumentata di un mese in applicazione dell'aggravant	.
	dell'art. 61 n.6 c.p. e di ulteriori tre mesi ex	
		Mod. 134 80 la commerciale
•	'	

		339
	art. 81 c.p	
	Il delitto preveduto dall'art. 306 comma 2 c.p.	
	è il più grave tra quelli contestati a Daniele Bona	
	to e per questo è adeguata la pena di anni dodici di	
	reclusione mantenuta a livello inferiore al massimo	
	edittale non già in considerazione dell'intensità	(.
	del dolo o della qualità dei delitti accertati a suo	
<u> </u>	carico, bensì per il breve periodo di tempo per il	
	quale è rimasta provata la sua militanza.	
	A favore del Bonato è stata chiesta la concessi	<u>o</u>
	ne delle attenuanti generiche, ma nessuno dei moti_	
	vi addotti è valido per la concessione del benificio	•
	Non la giovane età, perchè ventidue anni sono	
	più che sufficienti per comprendere che le idee van	
	no affermate senza-violenza e che la persona umana	
	non può essere ridotta a puro strumento da utilizza	
	re e sacrificare secondo il proprio interesse.	
	E d'altronde in quale conto il Bonato tiene la vita	
<u> </u>	degli altri, lo avrebbe dimostrato , dopo pochi mesi	,
·	a Bagnolo Cremasco.	
	Non la facile suggestionabilità che non è min <u>i</u>	
	mamente provata. E Nemmeno il periodo di partecipa_	
	zione nella banda - interrotto non per sua scelta ma	*
· 	a seguito di cattura - che se pto breve nel tempo,	
	tuttavia si è visto essere stato intenso per quanti	

340	
•	
	tà e qualità di comportamenti, ed è già stato valuta
	to nella determinazione della pena base.
····	Considerati gli ulteriori delitti dei quali l'im
	putato è stato giudicato colpevole, e tra questi par
	ticolarmente grave quello di lesioni personali volon
	tarie del dott. Marchetti, per la gravità del danno
	cagionato alla persona Offesa e per la premeditazio
	ne che in casi come questo è significativa di un do
	lo spinto fino a diventare insensibilità, la pena
	complessiva ex art. 81 c.p., viene fissata in anni
·	diciotto di reclusione.
	Un mese di arresto è sanzione adeguata alla con
	travvenzione contestata sub 62.
	La pena da affliggere a Pietro Guido Felice,
	del quale è stata accertata una militanza terroriz
:	Stica fin dal momento della scoperta delle armi e dei
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	documenti in Wrese sotto il ponte sul fiume Olona e
	nella vicina casa di v. Jamoretti, è di anni quindi
	ci di reclusione e lire unmilione di multa per il
	delitto sub 22.
	L'età matura, il lungo periodo di partecipazio
	ne, l'importanza della condotta complessiva, l'avere
	costituito, arrestato Alunni, i Reparti Comunisti
	d'Attacco, sono elementi tutti sicuramente estativi

		341
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	La pena così determinata va aumentata fino ad	
	anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di	
······································	multa	
	Per tutte le contravvenzioni ritenuta più grave	
	quella contestata sub 42 e fissata per questa la pe	
<u></u>	na di mesi quattro di arresto, l'aumento dovuto alla	·
	continuazione porta a mesi sette di arresto il com	
	plessivo trattamento punitivo.	
	Giannantonio Zanetti non è personaggio di minor	
	rilievo di Felice. Anche per lui va fissata, per il	
	delitto sub 22 la pena base di anni quindici di re_	
	clusione e lire unmilione di multa, aumentata ad an	
	ni ventotto di reclusione e lire duemilioni di multa	
	a'sensi dell'art. 81 c.p	
- 	La pena di mesi quattro di arresto per la con_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	travvenzione sub 42, viene aumentata a mesi sette di	
	arresto per la continuazione.	
, 	La colpevolezza di Maria Teresa Zoni è identica	
	a quella dei due imputati esaminati da ultimo e quin	
	di identica deve essere la sanzioe da irrogare, nel	
	difetto di speciali situazioni attemanti.	
	Per respingere la richiesta di concessione del	
	le generiche, pare sufficiente alla Corte mettere in	
	rilievo come il ruolo dell'imputato presente nel pa	
	norama terroristico (per quanto processualmente ac	

34 2		
	certato) sin dall'epoca di via Jamoretti, si qual <u>i</u>	
	fichi ulteriormente, a dimostrazione di una partico	
	lare capacità a delinquere, per l'opera di indottri_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	namento esercitata sulla sorella Marina e che contri	
	bui a determinare quest'ultima alla scelta della lot	
	ta armata.	
	Va pertanto comminata la pera base di anni quin	
	dici di reclusione e lire unmilione di multa per il	
	delitto sub 22 aumentata ad anni ventotto di reclu_	
	sione e lire duemilioni di multa ex art.81 c.p	
	Per le contravvenzioni, la pena base di mesi	
	quattro di arresto per il reato sub 42 viene aumen	
	tata, per effetto della continuazione, a mesi sette	ŢŢ.
	di reclusione.	. 0
	Condotta accertata a cari_	
	co di Anna Maria Granata e l'avere agito non autono	3
	mamente ma in posizione subordinata rispetto alla	
<u>i</u>	Bell@li della quale ha in definitiva avallato una	
	certa identità sociale; inducono la Corte ha mantene	
	re la sanzione nella misura di quattro anni, di poco	
	superiore al minimo edittale.	0
·.	Non possono invece essere concesse le attenuan	
	ti generiche sollecitate in considerazione della per	· .
	sonalità dell'imputata.	
	Tn dibattimento la Granata ha ripercorso le tap	Mod. 134, 80
		la commerciai

		343
	pe della propria attività professionale dichiarando	
	di essere stata sempre disponibile verso gli studen	
	ti non solo in senso materno ma per aiutarli a razio	•
	nalizzare il presente e ciò anche con riferimento	
	all'intervento svolto durante l'assemblea tenuta nel	,
	la scuola il 16 marzo 1978 dopo che era giunta la no	
	tizia della strage di v. Fani e del rapimento del_	
	l'On. Moro. Sostiene di aver preso la parola in que	
	l'occasione per dimostrare agli studenti che"si può	W. 1
	parlare" e per ricondurre alla ragione anche le cose	
	traumatizzanti, ma l'esame degli atti di quel proce	
	dimento non conduce a un giudizio favorevolesall'im	
	putata.	
	Al di là delle espressioni "Sghezzi"o " servi	
	del potere" che pare siano state pronunciate all'in	·
	dirizzo degli uomini della scorta assassinati poche	
	ore prima, ciò che più colpisce è la pretesa di dig	
	tinguere tra il Carabiniere che si arruola per sfug	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	gire alla povertà e quello che decide di fare la	
·	scorta all'uomo politico, quasi si tratti di dare	
	una giustificazione a chi è stato costretto dalla fa	
	me a scegliere un mestiere infamante, come se si fos	
	se di fronte al ladruncolo cui bisogna socielogica_	
	mente venire incontro perchè ha rubato per mangiare.	
	E' questo distinguo ad essere profondamente ci	
	l	

344		
	nico, offensivo e immorale e la Granata non può non	
· .	rendersi conto che pronunciato appena dopo che cin_	
	que Carabinieri erano stati uccisi dalle Brigate Ros	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	se, significava non già razzionalizzare il presente	
	bensì avallare moralmente l'azione dei terroristi	
	che avevano assassinato non dei Carabinieri arruola	·
	tisi per fame ma Carabinieri di scorta a Moro e quin	
•	di, in definitiva, "servi del potere".	
·	E poi certe azioni non si prestano ad essere	
•	ricondotte alla ragione." se non con una decisa con	
	danna morale senza troppi " però" che finiscono per	
	essere larvate (e nemmeno tanto) forme di solidarie	-
	tà a un atto di estrema gravità etica, umana e anche	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	politica potendo pregindicare quei principi basilari	
·	di vita realmente democratica, nei quali la Granata	
 	può benissimo non credere, ma che ugualmente rappre	
	sentano un patrimonio inalienabile di tutti i citta	
	dinig e come tale debbono essere difesi, perchè al	
	di fuori di essi esiste soltanto l'anarchia e la dit	
	tatura.	
	E dire, in sostanza, non prendiamocela molto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	per questi morti perchè vi sono anche gli omicidi	
	bianchi, (v. dep. Clara Carponi a G.I. in Cart.9 pro	
	59/79), affermare che il rapimento dell'on. Mero è	
	"comprensibile", è apologia del terrorismo, è incita	
	mento all'assuefazione del delitto che già allora	
	ı	

		345
		•
	·	
	riempiva (eccome!) la vita drammaticamente, diversa	
	mente da quanto ritenuto dalla Granata che evidente	
	mente o non ricorda più le cronache di quegli anni	
	oppure di chi sa quali avvenimenti ha bisogno per ve	
	dere la drammaticità del terrorismo.	
	E vi è un altro aspetto della personalità del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	l'imputata che merita censura ed è l'ipocrisia di	
	condannare la scorta altrui non distinguendo però	
	di farsi "scortare" a sua volta, e in ben altra ma	
	niera, a scuola da picchiatori incaricati di eserci	
	tare violenza contro gli studenti dissenzienti (v.	
	relaz. 18.3.1978 del preside dell'Istituto Custodi,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	pag. 2, in Cart. 9 cit.). E ciò magari in esplicazio	
	ne del suo senso materno verso gli studenti e allo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	scopo di "razzionalizzare" il presente.	
	La condotta di Sergio Bianchi all'interno della	-
	banda armata è stata più pregnante di quella accerta	
	ta a carico della Granata avendo egli provveduto a	
	raccogliere dati ben precisi sull'aeroporto di Vene	
	gono in funzione di un'azione di "controguerriglia".	
	E' pertanto adeguato fissare per il delitto sub	
	1 la pena di anni sei di reclusione che viene aumen	
	tata ad anni otto per effetto della continuazione.	
	Per la contravvenzione sub 58, è sanzione equa	
	la pena di due mesi di arresto.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1	

La condotta di Massimo Turicchia è meno grave di quella del Bianchi e può essere assimilata a quel la della Granata. Fissata per il reato previsto dall'art 306 com ma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'au mento conseguente all'applicazione dell'art. 31 c.p. in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obietta va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per ques to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica fo per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 55 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig gere a Maurice Bignami per il delitto sub 82, reato	346		
di quella del Bianchi e può essere assimilata a quel la della Granata. Fissata per il reato previsto dall'art 306 com ma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'au mento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per que to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. O Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig			
Tenuto conto che l'imputato di Paolo Klun per que to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli altri reati dei quali l'imputato e stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obietif va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per que to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. De limitato a sei anni di reclusione. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	•	La condotta di Massimo Turicchia è meno grave	
Fissata per il reato previsto dall'art 306 com ma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'au mento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconesciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obietti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per que to delitto la pena di anni quindici di reclusione Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da affilir		di quella del Bianchi, e può essere assimilata a quel	
ma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'au mento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per ques to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		la della Granata.	•
mento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obietti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per quest to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. O Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		Fissata per il reato previsto dall'art 306 com	
in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obietti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata z carico di Paolo Klun per quest to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. O Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	<u> </u>	ma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'a	<u>u</u>
stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieta va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per ques to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. O Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		mento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p.	·
plessiva ad anni cinque di reclusione. La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per quest to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Der la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è	
Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieta va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per ques to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	,	stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione com	Ø
Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan to in questa sede è sufficiente constatare l'obieti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per quest to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		plessiva ad anni cinque di reclusione.	C
to in questa sede è sufficiente constatare l'obietti va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per quest to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. O Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	· .	La particolare efferatezza dell'attentato ad	
va gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per que to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertan	>
to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		to in questa sede è sufficiente constatare 1 obieti	
to delitto la pena di anni quindici di reclusione. Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		va gravità del danno cagionato alla persona offesa,	19
Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per que	<u>× </u>
to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		to delitto la pena di anni quindici di reclusione.	
mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	·	Tenuto conto che l'imputato è già stato giudica	- 7
casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor re procedere per effetto della continuazione, può es sere limitato a sei anni di reclusione. Per:la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to per i reati conseguenti alla detenzione delle ar	
re procedere per effetto della continuazione, può es zere limitato a sei anni di reclusione. Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		mi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella	
sere limitato a sei anni di reclusione. Per:la contravvenzione sub 85 è adeguata la pena di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occor	->
Per:la contravvenzione sub 85 è adeguata la pena di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		re procedere per effetto della continuazione, può es	- 7
na di mesi due di arresto. La pena di anni quindici di reclusione da afflig		sere limitato a sei anni di reclusione.	0
La pena di anni quindici di reclusione da afflig		Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pe	
		na di mesi due di arresto.	
gere a Maurice Bignami per il delitto sub 82, reato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La pena di anni quindici di reclusione da affli	ξ
		gere a Maurice Bignami per il delitto sub 82, reato	
			Mod. 134 8 la commercia

		347
	base a'sensi dell'art. 81 c.p., viene aumentata, te	
	nuto conto della quantità e qualità di reati satelli	,
	ti e della personalità dell'imputato, compilatore di	
	uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti	
	in v. Negroli, ad anni ventiquattro di reclusione.	
	Per le contravvenzioni, ritenuta più grave quel	
	la contestata sub 98 e inflitta per questo reato la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	pena di mesi tre di arresto, viene determinata la pe	
	na complessiva di mesi cinque di arresto.	
	Identico trattamento punitivo deve essere riser	
	vato a Paolo Zambianchi, anch'egli autore di un qua	
	derno sugli esplosivi oltre che di documenti ideolo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gici.	•••
	Fissata, pertanto, la pena di anni quindici di	
	reclusione per il delitto sub 82, si previene alla	
	pena definitiva di anni ventiquattro di reclusione.	
	Per le contravvenzioni, la pena di mesi tre di	
	arresto che viene inflitta per quella sub 98, va au	
	mentata a mesi cinque di arresto.	
	Tra i delitti contestati a Massimo Battisaldo e	
	dei quali egli è stato giudicato colpevole, il più	
	grave è quello previsto dall'art. 306 comma 1 c.p.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(capo 1 proc. 66/79). La pena di anni dieci di reclu	
	sione, ritenuta adeguata per questo delitto in consi	
	derazione del ruolo complessivamente svolto dall'impu	

${\tt LEGISLATURA~VIII~-~DISEGNI~DI~LEGGE~E~RELAZIONI~-~DOCUMENTI}$

348		
	tato autore anche lui di uno dei più volte citati	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quaderni sull'uso degli esplosivi, viene aumentata	·
	di un anno in applicazione dell'aggravante prevista	
-	dall'art. 61 n.6 c.p. e quindi, viene elevata ad an	
•	ni sedici per effetto della continuazione.	
	Per la contravvenzione sub 6 (proc. 66/79) è	
	adeguata la pena di un mese di arresto.	
	Dieci anni di reclusione è pena adeguata anche	
	per Sandra Piroli in rapporto al delitto sub 1 (proc	•
	66/79), condividendo essa lo stesso ruolo del Batti	•
	saldo (fatta eccezzione per la compilazione del qua	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	derno e per la partecipazione nel "gruppo Alunni" ch	e
	non le è stata contestata). La pena va aumentata di	
	un anno in applicazione dell'aggravante di cui al_	
	l'art. 61 n.6 c.p. e, in conseguenza della continua	
	zione, viene determinata complessivamente in tredici	
	anni di reclusione.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Per la contravvenzione sub 6, è adeguata la pe	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	na di un mese di arresto.	
	Fabio Brusa è personaggio di rilievo al pari,	
·	ad es., di M.T. Zoni. Presente (giuridicamente) in	·····
	v. Jamoretti, dirigente-organizzatore nel gruppo Alu	<u>n</u>
<u></u>	ni, lo si ritrova organizzatore anche nel gruppo sco	•
·	perto a Come - e in istruzione, per comodità, denomi	,
	nato "banda Battisaldo" - Q riprova dell'impegno pro	
	The second secon	

	349
	fuso dell'imputato nella diffusione e nello sviluppo
~	del terrorismo.
	Ritenuto più grave il delitto sub 23 (proc. 11/80),
	inflitta per questo reato la pena di anni quindici
	di reclusione e lire unmilione di multa, operato l'au
	mento di un anno di reclusione e lire duecentomila
	di multa per effetto della recidiva, la sanzione de
	finitiva per il reato continuato è di anni ventotto
	di reclusione e lire duemilioni di multa.
	Per le contravvenzioni, assunto a reato base
	quello sub 37 (proc. 11/80) e determinata per questo
	la pena di mesi que di arresto, la pena definiti
•	T ·
	va, a'sensi dell'art. 81 c.p., viene elevata a mesi
	sette di arresto, peris aumento l'un men pe le mistire.
	Per il delitto di organizzazione di banda arma
	ta - più grave fra tutti quelli contestati a Roberto
	Carcano - è adeguata la pena di anni dieci di reclu
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	sione (inflitta anche a Battisaldo e Piroli) che ap
	pare equo aumentare di ulteriori anni due in applica
·	zione dell'art. 81 c.p
	Identico trattamento punitivo di base è giusto
	fissare per Tonino Orrù (anni dieci di reclusione);
	l'aumento per la continuazione può essere mantenuto
	nella misura di anni due di reclusione.
	Esaminando la posizione di Luca Colombo in fun

350		
·.	zione della dichiarazione di colpevolezza, si è già	
	messo in evidenza come il ruolo dell'imputato anche	
	nel gruppo Alunni sia stato più qualificato di quan	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to non si possa ritenere di primo acchito.	
	Oltre alla redazione del quaderno sull'uso del	
	l'esplosivo, è significativo che l'imputato abbia	J
	non solo redatto delle schede di "personale nemico"	MG.
	ma ne abbia predisposta una che giustamente è stata	ij.
	definita un fac-simile di scheda; il che dimostra il	
	compito, si potrebbe dire"didattico", che Colombo av	<u>e</u> Z
	va in quel gruppo.	•
	Ma ciò che più qualifica la personalita dell'im	
·	putato è la posizione che riveste nella banda "Bat	
	tisaldo", a comprova di una cieca dedizione all'atti	8
 	vità sovversiva armata divenuta, con la clandestini	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	tà, una scelta di vita sulla scia degl'insegn/amen	2
	ti di M.T. Zoni che in un documento più volte citato	<u> </u>
	affermava appunto, esser finito il momento della "me	
	diazione" sicchè al militante andava chiesto tutto,	>
	la vita e la morte e " quindi la clandestinità è la	- 2
	prima scelta politica".	-0-
	Appare quindi giusto che la sanzione per il de	
	litto previsto dall'art. 306 comma 1 c.p. sia diffe	
	renziata da quella inflitta agli altri componenti la	
	"banda Battisaldo". Va pertanto applicata la pena di	
,		Mod. 134-80 la commercia

		754
	•	351
	anni undici di reclusione che, in considerazione de	
	gli altri delitti contestati all'imputato, deve esse	
······································		
	re aumentata di ulteriori anni cinque di reclusione.	
	A favore del Colombo sono state chieste le at_	
	tenuanti, ma la Corte non sa proprio su cosa possa	•
	essere motivato il benificio, quando, al contrario,	·
*	l'esame dei criteri dettati nell'art. 133 c.p cui	
	occorre rifarsi per evitare una decisione di pura	
	equitas cerebrina- non farebbe apparire spropositato	
	un trattamento punitivo spinto fino al massimo edit	
,		
	Si è detto che Luca Colombo si è dedicato cieca	
	mente al terrorismo e in effetti soltanto una misti	
	ca cecità morale può indurre a scrivere che per ren	
	rere più "reale" il confronto teorico con le altre	
	organizzazioni occorre studiare una qualche forma di	
	"intervento armato", come se questo non significasse	
	agguato e omicidio a tradimento. Colombo dice che bi	
	sogna usare "la violenza come strumento di conoscen	
	za"; parla di attacco alla persone fisiche viste co	-
	me puri strumenti della propria pazzesca ideologia,	
<u>.</u>	con un cinismo e un'apatia etica che lo avvicinano	
	ai più qualificati personaggi di Prima Linea (o di	
	una delle tante sigle utizzate).	
	Colombo non ha l'ipocrisia di Annamaria Granata	
•		

352	
)) <u>-</u>	
	che pretende di far credere che nel 1978 il terroria
	Smo non riempiva drammaticamente la vita, e oggi con
	i comunicati consegnati alla Corte rivendica ancora
	la propria formazione ideologica e la pregressa ap
	partenenza alle Formazioni Comuniste Combattenti mos
	Strando di non essere ancora uscito dal buio del ter
* *	
	rorismo, di non aver capito non solo che nella sacra
	lità della vita umana ogni azione deve trovare un li
——————————————————————————————————————	mite inventile, ma di non aver nemmeno compreso, pur
-	nella distorta logica del brigatismo politico, che
	anni di violenza, di omicidi, di lutti non hanno pro
	dotto - ne mai lo produrranno-Kaberrante risultato
	voluto.
	Non ha ancora capito che la correzzione politi
	ca o i problemi del mondo del lavoro o più generica
<u> </u>	mente quelli sociali, non si risolveranno mai spa
	rando nelle gambe del politicante o ammazzando il di
	rigente d'azienda, il Magistrato, il Carabiniere.
	L'imputato deve essere giudicato per i fatti di
• •	ieri e non per i comunicati di oggi, dice la difesa
, in the second	u ē
	Certo, anche se il contegno successivo al delit
	to non è ignorato dal legislatore. Ma quel documento
	autografo che Colombo aveva seco a Como non ne di_
	mostra forse l'asfissia morale quando lucidamente
	disquisisce sul modo migliore di "attaccare" (id est
	wasquastes our mono magazore un accestra (10 est

	i	353
	uccidere) i " funzionari del controllo"? quando per	
	rendere più "reale" il confronto con le altre organi	Z
	zazioni, non egita a proporre una qualche forma di	
		_
	intervento armato?	
	Della militanza di Francesca Bellerè si è parla	
	to supra e ne sono stati evidenziati i tratti che pe	r -
1	qualità e quantità l'accomunano a quella del Colombo	
	Anche l'imputata a Como si preparava a proporre	
	un programma di "operazioni continuate sulla contro_	
	guerriglia", a disporre della vita degli uomini, con	
	una serietà che ha dell'irreale, con lo stesso aset	
	tico distacco con cui nella lettara già citata dice	
	di avereappreso "la morte" di Walter Tobagi, quasi	
	che costui fosse deceduto non perchè assassinato ma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	per "collasso cardiocircolatorio".	
	La pena di anni undici di reclusione per il de	
		
·····	litto sub 1 (proc. 66/79) va aumentata fino ad anni	
	sedici a'sensi dell'art. 81 c.p.:	
	Fortunato Balice deve essere punito per il deli	•
	to previsto dall'art.306 comma 1 c.p. con anni dieci	-
	di reclusione e cioè con la stessa sanzione ritenuta	٠
	equa per Carcano, Orrù e i coniugi Battisaldo, essen	
	do pari il suo impegno terroristico accertato. La pe	
	ve navaumentata di un anno ancora per effetto della con	
	tinuazione.	
	X + MAN A COLOR	. :

354		
	La gravità del delitto di favoreggiamento per	
	sonale consumato da Giancarlo De Silvestri in concor	
	so con il Brusa e la Bellerè, deve essere valutata	· .
**************************************	non soltanto in se stessa ma anche in rapporto al re	<u>a</u>
	to presupposto che nella specie è rappresentato dal	
*	delitto di banda armata la cui gravità non richiede	
*	ulteriori argomentazioni per essere evidenziata.	
	E' giusta, pertanto la pena di anni uno e mesi	O _
	sei di reclusione.	<u> </u>
·		
	prio quel delitto da nulla che potrebbe sembrare pri	
	ma-facie; se si-considera che quei documenti furono	-
	sottratti non per farne dei quadretti - come con una	
	certa dose d'infantilismo ha tentato di giustificar	0
	si l'imputata nell'interrogatorio reso al Giudice	
	Istruttore - ma su incarico di Tonino Orrù a cui la	2
	planimetria della caserma dei Carabinieri di Saronno	<u> </u>
<u> </u>	- che ha subito un attentato terroristico - non pote	
·	va interessare certo per pura " controinformazione".	·
-	E' adeguata la pena di mesi cinque di reclusio	
	ne e lire cinquantamila di multa che viene aumentata	0
	a mesi sei e lire sessantamila per effetto dell'ag_	
-	gravante prevista dall'art. 61 n.11 c.p	
	La condotta contestata a Gennaro Lettiero e per	<u>'</u>
	la quale è stata emmessa nei suoi confronti pronun	
		Mod. 134/80 la commercia
	·	

÷		355
	cia di colpevolezza, è al limite della partecipazio	
	ne a banda armata essendosi l'imputato dato da fare	
	più come un associato che come un favoreggiatore,	
	più per un interesse anche proprio che per un intere	<u>\$</u>
	se soltanto altrui.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	Giudicati i due reati congiuntamente come mani	
	festazione di un unico disegno criminoso, la pena di	
	anni tre di reclusione ritenuta adeguata per il deli	t
	to sub 28 (proc. 66/79) viene aumentata di mesi due	.
	in considerazione della recidiva e di ulteriori mesi	
	quattro per effetto della continuazione.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sergio Segio è stato giudicato colpevole del de	
	litto previsto dall'art. 306 comma 2 c.p. per avere	
	partecipato alla "banda Alunni". In considerazione	
	della personalità dell'imputato quale evidenziata su	
	pra, è adeguata la pena di anni sei di reclusione.	The second of th
	L'affermazione di colpevolezza di Roberto Sera	
	fini concerne la sua partecipazione nel "gruppo Alun	
<u> </u>	ni" e l'aver fatto parte, in qualità di dirigente-or	
	ganizzatore, del"gruppo Battisaldo".	·
	Ritenuta giusta per il delitto sub 62 (proc.	·
	11/80) la pena di anni dieci di reclusione, l'appl <u>i</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	cazione dell'art. 81 C.P. porta il complessivo trat	
<u> </u>	tamento punitivo ad anni quattordici di reclusione.	
	5) Dalla dichiarazione di colpevolezza discen_	

356		
	dono altre conseguenze a carico degli imputati.	
	La condanna alle spese processuali è prevista	
	dall'art. 488 c.p.p. con vincolo di solidarietà per	
	tutti coloro che sono stati riconosciuti colpevoli.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Le sanzioni accessorie dell'interdizione dai	
	pubblici uffici e dell'interdizione legale sono con	
	seguenti all'entità della pena inflitta che in ipote	
	si di reato continuato va riferita alla pena base e	
*	non a quella complessiva determinata per effetto del	
<u> </u>	l'aumento dovuto alla continuazione. Devono, pertan	
	to, essere dichiarati perpetuamente interdetti dai	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pubblici uffici e in stato d'interdizione legale du	
	rante la pena, Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli	**
	Bonato, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Bianchi	
~	Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Bruss	
	Carcano, Orrù, Colombo, Bellerè, Balice, Serafini e	
	Segio.	
	L'interdizione dai pubblici uffici è limitata	
***************************************	per la Granata e il Turicchia, a cinque anni.	
	L'art. 230 c.p. prevede la misura di sicurezza	
	della libertà vigilata da applicare obbligatoriamen	
	te allorchè con la condanna sia stata inflitta la pe	<u>.</u> [
	na complessiva - e quindi, in caso di reato continua	
	to, non quella base bensì quella finale - della re	
	clusione non inferiore a dieci anni, trattandosi,	
	1	1

357

	nella fattispecie di pericolosità sociale presunta
	ex lege. La misura di sicurezza in esame deve essere
	ordianta, per un periodo di tempo non minore di tre
	anni, nei confronti di Alunni, Marina Zoni, Marocco,
	Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni,
	Delivity Donavo, relice, name out, maita leresa nom,
	Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa,
*	Carcano, Orru, Colombo, Bellerè, Balice e Serafini.
	La valutazione della personalità degli imputati
 	Giancarlo De Silvestri e Mariangela Colli e l'esame
	dei motivi a delinquere, inducono la Corte a ritene
,	re che la condotta illecita sia stata l'effetto di
	ma stimala dalimenamiala santinganta sisabà muà
	uno stimolo delinquenziale contingente, sicchè può
	emettersi nei confronti di questi imputati un posi
	tivo giudizio prognostico che consente sia ordinata
	la sospensione condizionale della pena inflitta.
	In-applicazione dell'tart. 240 c.p. va ordinata
•	
	la confisca di tutte le case in sequestro.
	· 6) Witimo capitolo delle conseguenze dell'affer
•	
	mazione di colpevolezza è quello relativo alla condan
	na degl'imputati al risarcimento del danno causato
	dal reato, nei confronti delle parti civili
<u> </u>	dar reato, her controlt derie parti civili.
	La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rap
	presentanza del Governo, si è costituita parte civi
	Proposition and adversary area area area area area area.
	le per il risarcimento del danno provocato dalla con
	sumazione del delitto di banda armata preveduto dal

358		
·	11amt :: 306: c. p. 1	
	~ - Trattasi digreato contro la personalità interna	
	dello Stato la cui tutela è affidata al Governo cui	
-	spetta la legittimazione ad agire così per la salv <u>a</u>	
	guardia di questo bene primario, come per ottenere	·
<u> </u>	la sua reintegrazione, sia pur in forma risarcitoria	· J
*	quando si stato leso da comportamenti diretti a sov	<u> </u>
	vertire violentemente l'ordine costituzionale.	- 0
¥	La condanna va prominciata nei confronti di tutti	
	queglimputati che sono stati ritenuti colpevoli del	Z
	delitto di banda armata senza distinzione di ruolo	D
	rivestito all'interno dell'organizzazione e ciò per che anche i semplici partecipi, commettendo un delit	m d
	to di periodo presunto, hanno pregiudicato l'intere	
	se tutelato della norma	- 0
	so Ne consegue la condanna, in via solidale tra di	
	loro, di Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Bona	<u> </u>
	to, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Bianchi,	
-	Granata, Turicchia, Klun, Bignami, Zambianchi, Bat	
	tisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Bel	
	lerè, Balice, Serafini e Segio. Questi imputati sono	' 0 -
	anche obbligati, solidalmente, a rimborsare alla Pre	
	sidenza del Consiglio dei Ministri le spese proces	
	suali secondo la liquidazione che verrà fatta infra	
	Il Ministro degl'Interni ha diritto di ottenero	Mod. 134/80
	·	la commercial

		359
<u> </u>	il risarcimento del danno risentito dal delitto di	
	danneggiamento del Commissariato di P.S. di via Cle	
	ricetti a Milano (capo 69 proc. 59/79 e capo 42 proc	
	11/80). La condanna relativa viene emessa, con soli	
	darietà, contro Alunni, Maria Teresa Zoni, Marina	
	Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, Klun, Bigna	
<u></u>	mi, Zambianchi e Brusa, riconosciuti colpevoli del	
	delitto de quo.	
	- Li Questi imputati sono obbligati pure, solidalmer	•
	te, a rimborsare alla parte civile le spese proces_	
	suali che, congiuntamente a quelle sostenute dalla	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri, si liquidano	
	in complessive £. 2.500.000.=.	
	Alnnni, Maria Teresa Zoni, Marina Zoni, Marocco	
	Belloli, Felice, Zanetti e Brusa, giudicati colpevo	
	li dei delitti di rapina e di danneggiamento (capi	
	17 e 21 proc.59/79, e capi 18 e 22 proc. 11/80). ai	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	danni del Comune di Milano, sono obbligati, in soli	
	do, a risarcire a questa parte civile il relativo	
	pregiudizio patrimoniale, nonchè a rimborsare, sempr	·e
	solidalmente, le spese processuali che si liquidano	
	in complessive £.2.567.400.=. Alunni, Maria Teresa Zoni, Marina Zoni, Marocco	
	Belloli, Felice, Zanetti, Brusa, Klun, Zambianchi e	
	Bignami, colpevoli dei delitti di danneggiamento ru	

360		i
•		
-	bricati ai capi 76 e 79 (proc.59/79) e 49 e 52 (proc.	
	11/80), sono solidalmente obbligati a risarcire i re	
	lativi danni al Comune di Bologna e a rimborsare al	·
	lo stesso le spese processuali liquidate come infra.	
-	Klun, Zambianchi e Bignami, colpevoli del delit	
4	to di rapina consumato nel Comando Vigili Urbani di	
*	v. Beroaldo a Bologna (capo 94 proc.59/79), vanno	
	condannati, in solido, nei confronti del Comune di	
***	Bologna, al risarcimento del danno e al rimborso del	
	le spese processuali che si liquidano complessivamen	
	te in £. 3.243.800 di cni £. 1.043.000 = per erborsi	
	La liquidazione del danno, nei confronti di tut	
	te le parti civili, è opportuno rinviarla al Giudice	
	civile.	
	7) La difesa di Annamaria Granata ha chiesto la	
	scarcerazione dell'imputata per decorrenza del termi	
	ne massimo di cercerazione preventiva vigente prima	
	del 15 dicembre 1979, data di entrata in vigore del	
	D.L. n.625 che ha prolungato il periodo di custodia	
	preventiva e ne ha esteso l'efficacia anche alle si	
	tuazioni detentive in corso.	
	Consapevole dell'esistenza di un preciso ostaco	
	lo normativo all'accoglimento dell'istanza, il difen	<u></u>
	sore ha proposto questione di legittimità costituzio	
	nale del D.L. 15 dicembre 1979 n.625 limitatamente	

		361
	a quelle disposizioni (att.10-e 11) che ampliando i	
	a querre disposizioni (att. 10-e 11) che ampriando i	
	termini di custodia preventiva impediscono la scarce	
	razione dell'imputata. Ha prodotto l'ordinanza del	
	Giudice Istruttore del Tribunale di Padova facendone	
	proprie le considerazioni ivi svolte e così motivan	
	do per relationem la proposta eccezione.	
Š	no per refactonem la proposta accezione.	
	La questione, certamente rilevante perchè in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	mancanza della nuova legge, la Granata avrebbe riac	
	mancanza derra huova legge, la Granaca aviende liac_	
	quistato la libertà il 12 aprile 1980, deve essere	-
	dichiarata manifestamente infondata.	
	atcutarata manilestamente infondata.	
	Pena e carcerazione preventiva hanno diversa	-
	natura giuridica e diversa funzione perchè la prima	
	tende alla concreta realizzazione dello jus puniendi	
		and the same of products of the same of th
	è in diretta relazione a una norma di diritto penale	
	sostanziale violato della quale rappresenta (qualun	
	que sià la concegione che si vuole avere sulla natu	
	ra giuridica della pena) una forma di reintegrazione	·
	è palesemente un istituto di diritto sostanziale per	
	il quale vale il principio di legalità fissato negli	
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	artt. 1 e 2 c.p. e ribadito nell'art.25 comma 2 del	
	la Costituzione.	
	La carcerazione preventiva non è certo una for	
	Da Carcerazione preventiva non e certo una for	
	ma di espiazione anticipata di pena; non tendè, nem	
	meno indirettamente, alla realizzazione dello jus	-
	meno intervamente, alta realizzazione nerro Jus	
	puniendi; oltre che alla ragionevole presunzione le	

362	1	
	·	
,		
	gislativa che gl'imputati di gravi reati hanno una	
	maggiore attitudine a ledere gl'interessi per la cui	~
	tutela è predisposta la custodia preventiva - da qui	
	la correlazione tra il trattamento sanzionatorio e	
	quello processualistico - è commisurato al tempo nor	
	malmente occorrente per l'espletamento dell'istruzio	
*	ne. E' istituto di diritto processuale che proprio	
	nel principio costituzionale di presunzione di non-	<u> </u>
	colpevolezza, trova ostacolo a una sua equiparazione	<u> </u>
''Y	alla pena.	
·.	La chiara fondamentale distinzione fra le due	
	forme di carcerazione - in esecuzione di condanna e	
		m
	in via preventiva - non può essere annullata nè dal	
	rilievo che, per legge, in ipotesi di affermazione	Ū
	della pretesa punitiva il periodo di carcerazione	
	preventiva viene detratta dalla pena, nè dall'osser	₹
	vazione che, in ogni caso, per il cittadino si trat	
	ta pur sempre di una restrizione della libertà perso	
	nale che egli sente come tale, indifferentemente.	
·	Sono forme di privazione dellalibertà che la	
. 5.7 	costituzione distingue in virtù della diversità degl	<u> </u>
	scopi da realizzare. Come istituto di diritto proces	. •
	suale segue le vicende del processo e si applica in	
	corso, sicchè l'art. 11 impugnato non fa che ribadi	
	re un principio generale, probabilmente al fine di	Mod. 134/80
		la commerciai

		363
	assicurarnel attuazione da sempre possibili incertez	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ze interpretative.	
B-1807 - TV	La costituzione, in ordine alla carcerazione pr	3
	ventiva, ha creato una riserva di legge rimettendo a	
Control Description of the Control o	legislatore ordinario la fissazione del limite massi	
	no e quindi l'unico sindacato possibile dal punto di	
	vista costituzionale è riferito alla "ragionevolezza	
	della misura del termine, ragionevolezza della quale	
	nemmeno l'ordinanza - e perciò il difensore che ne	
1	ha fatto proprie le argomentazioni - dubita.	
	Ricondotto il problema nei suoi esatti termini,	
	La questione è manifestamente infondata anche sotto	
	il profilo della diversità di trattamento tra imputa	
	ti, disuguaglianza che è l'effetto delle normali vi	
	cende processuali, come dimostra il caso di specie in	
	cui un coimputato della Granata (Turicchia) è stato	
	rimesso in libertà con l'ordinanza di rinvio a giudi	
***	zio soltanto perchè la sua carcerazione era iniziata	
	prima di quella della Granata. L'unica disuguaglian	- The second
	za costituzionalmente rilevante - quella che opera	
WL-7-71-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	in identità di situazione non si è verificata perch	<u></u>
	se la Granata fosse stata tratta in arresto contempo	
MONOGRAPHICA POPUL SAN OLIGINA	raneamente al Turicchia, anch'essa avrebbe riacquist	<u></u>
alai velan Pirene canas anga	to la libertà prima del dibattimento e quindi prima	
	ancora dell'entrata in vigore della normativa de qua	

3 64	
	- P. Q. M
	hk, Visto l'art. 477 C.P.P., dichiara i fatti rela
	tivi al ferimento di Marzio Astarita e di Mario Mar
	chetti costitutivi del delitto di lesioni volontarie
	gravi, a sensi degli artt. 582 - 583 n°1 e 2 - 585 -
	comma 1° nº1 C.P.; i fatti relativi al ferimento di
	Francesco Giacomazzi costitutivi del delitto di lesio
	ni volontarie gravi, a sensi degli artt. 582 - 583
W	nº 1 e 585 comma 1º - nº 1 C.P.; i fatti commessi in
	danno di Romolo Rodolfi costitutivi del delitto di
	violenza privata aggravate, a sensi degli artt. 610-
	339 C.P.;
	Modificate in tal senso le corrispondenti impu
	tazioni, ritenuta la continuazione tra tutti i delit
	ti e, rispettivamente, tra tutte le contravvenzioni;
	Visti gli artt. 483 - 488 - 489 C.P.P., dichiara:
	1) CORPADO ALUNNI colpevole di tutti i reati
	ascrittigli e, tenuto conto delle aggravanti contesta
	tegli, lo condanna per i delitti alla pena di anni
	29 (ventinove) di reclusione e f. 2.000.000.= (dnemi
	lioni) di multa e, per le contravvenzioni, alla pena
	di mesi 2 di arresto.
	2) MARINA ZONI colpevole di tutti i reati a lei
	ascritti e, tenuto conto delle aggravanti contestate,
	,

	365
	, , , , , ,
reclusione e £. 2.000.000.= di multa e mesi 5 di arr	esto;
3) ANTONIO MAROCCO colpevole di tutti i resti	
ascrittigli e lo condanna, tenuto conto delle aggra	-
vanti contestate, alla pena di anni 28 (***********************************	
reclusione. £. 2.000.000.= di multa e mesi sei di	
(larresto: Alaca and Alac	
(4) MARTA ROSA BELLOLT colpevole di tutti i rea	
ti ascrittile e, tenuto conto delle aggravanti conte	<u></u>
tate, la condanna alla pena di anni 28 (ventotto) di	
reclusione, £. 2.000.000 di multa e mesi 7 di arre	sto;
5) DANTELE BONATO colpevole di tutti i reati	
ascrittigli e, con le aggravanti contestate, lo con	/F4.
danna alla pena di anni 18 di reclusione e mesi uno	
di arresto;	
6) PIETRO GIUDO FELICE colpevole di tutti i reg	
ti ascritiglie, con le aggravanti contestate, lo con	
danna alla pena di anni 28 (mara di di reclusione,	
E.2:000.000 di multa e mesi promune di arresto;	
7) GIANNANTONIO ZANETTI colpevole di tutti i re	3
ti ascrittigli e, con le aggravanti contestate, lo	
condanna alla pena di anni 28 (di reclusio	
ne, £.2.000.000 = di multae mesi)
- 8) MARTA TERESA ZONI colpevole di tutti i reati	
ascrittile e, con le aggravanti contestate, la conda	1
na alla pena di anni 28 janea 1992 di reclusione,	

366			
			i
		·	L
	,		l
		E. 2.000.000.= di multa e mesi 7	
		9) ANNA MARTA GRANATA colpevole del reato ascri	
		tole e la condanna alla pena di anni 4 (quattro) di	
		reclusione:	l
		10) SERGIO BIANCHI colpevole dei reati ascritto	
		gli e, con le aggravanti contestate, lo condanna al	
		o\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*
			F
		dicarresto; arracalisac cara comer a light. La la	
	*/	11) MASSIMO TURICCHIA colpevole dei reati ascri	<u>t C </u>
		tigli e lo condanna alla pena di anni scinquet di	
		reclusione;	
		12) PAGIO KIUN celpevole di tutti i reati ascri	t
		tigli, ad eccezione di quello contestato sub nº 93	
		della rubrica limitatamente alla macchina da scrive_	
			V
	:	re, e con le aggravanti contestate, le condanna alla	
		pena di anni 21 (ventuno) di reclusione e mesi 😂 du	e\$
S		disarresto; it is approximately the interest of common	2
		13) MAURICE BIGNAMI colpevole di tutti i reati	
		See a man a man and corbevole of cort. I rear	
		ascrittigli, con esclusione della ricettazione della	
		macchina da scrivere, e con le aggravanti contestate	
			6
		lo condanna alla pena di anni 24 (ventiquattro) di	-0-
٠		reclusione e mesi & (cinque) di arresto;	
		14) PAOLO ZAMBIANCHI colpevole di tutti i reati	
		ad	
		ascrittigli, eccezione della ricettazione della mac	
		china da scrivere, e con le aggravanti contestate,	
			Mod. 134/80
			ia commercial

		367
Macra Maria	lo condanna alla pena di anni 24 Gantano di	
	reclusione e mesi 🎉 cinque di arresto;	
Ongo transporter de la companya del companya de la companya del companya de la co	15) MASSIMO BATTISALDO colpevole di tutti i reg	
and the state of t	ti ascrittigli e, con l'aggravante contestata, lo	
	condanna alla pena di anni 16 (sedici) di reclusione	
*	e mesi ** (uno di arresto;	
*	16) SANDRA PTROLT colpevole dei reati ascritti	
Challenge half years you have been seen to be seen to be	le e, con l'aggravante contestata, la condanna alla	
W0777-1754-175-175-175-175-175-175-175-175-175-175	peria di anni 13 (tredici) di reclusione et le	
	mese di arresto;	
	17) FABIO BRUSA colpevole dei reati ascrittigli	
100000 A 10 1000 A 200 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 1	fatte eccezione del resto di cui all'art. 635 C.P.	· · ·
	(cape 14) e, con le aggravanti contestate, lo condag	
	na alla pona di anni 28 di reclusione, £. 2.000.000.	
and the second s	di multa e mesi S (sette) di arresto;	
\$404000678econdloijoiydyldyldyngyngyn	18) ROBERTO CARCANO colpevole dei reati ascrit	
	tigli e lo condanna alla pena di anni 12 (dodici) di	
State of the state	reclusione;	-
a.P.	19) ANTONIO ORRU' colpevole dei reati ascritti	
to the same to the	gli e lo condanna alla pena di anni 12 🐯 di	
	reclusione;	
	20) LUCA COLOMBO colpevole dei reati ascritti_	
Maryon Description and Administration	gli e lo condanna alla pena di anni 16 🗫 di	-
	reclusione;	y galelling gill angag da a markkan a may kalak da 1900 kilolog kal
	21) FRANCESCA BELLERE' colpevole dei reati ascr	it
		2739

3 6 8		
		tile e la condanna alla pena di anni 16 baccatta di
		reclusione;
		22) FORTUNATO BALICE colpevole dei reati ascrit
		tigli e lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione;
		ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1
		e mesi 6 de di reclusione;
		24) MARIANGELA COLLI colpevole del reato ascrit
	<u> </u>	tole e, con l'aggravante contestata, la condanna al
		la pena di mesi 6 di reclusione e £.60.000
	42.79	di multa;
		25) GENNARO LETTIERO colpevole dei reati ascrit
		la pena di anni 3 @pere mesi 6 @ess di reclusione;
		26) SERGIO SEGIO colpevole del reato contestato
		gli e lo condanna alla pena di anni 🛰 sei di re
		clusione;
•		27) ROBERTO SERAFINI colpevole dei reati ascrit
,		la pena di anni 14 (per di reclusione;
		Condanna tutti gli imputati al pagamento in so
		lido delle spese processuali
	: .	Condanna, inoltre, tutti i predetti imputati,
		ad eccezione di De Silvestri, Colli e Lettiero, a
,		risarcire solidalmente alla Presidenza del Consiglio

		36	59
dei Ministri il danno, da li	quidare in separato gi	<u>u</u>	
dizio, ed a rifonderle le sp	ese di costituzione e	3	
difesa come infra;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
gli imputati Alunni, Zo	ni M. Teresa, Zoni Mar	rina,	
Marocco, Belloli, Felice, Za	netti, Klun, Bignami,	-	
Zambianchi e Brusa a risarci	re, in via tra di loro	· ·	
solidale, al Ministero degli	Interni il danno da I	<u>i</u>	· .
quidare in separato giudizio	ed a rifondere allo		
stesso le spese tutte di cos		•	
unitariamente a quelle in fa	vore della Presidenza		
del Consiglio dei Ministri,	vengono liquidate in c	<u>on</u>	
plessive £. 2.500.000. (due	· · ·		9
gli imputati, Alunni, Zo	ni M.Teresa, Zoni Mari	na,	
Marocco, Belloli, Felice, Za	netti e Brusa a risarc	i	
re solidalmente al Comune di	Milano il danno, da l	<u>i</u>	
quidare in separato giudizio	, ed a rifondere allo		
stesso le spese di costituzi	one e difesa, che liqu	i	
da in complessive £. 2.567.4	00. = (duemilionicinque		
centosessantasettemila.400);			
gli imputati Alunni, Zo	ni M.Teresa, Zoni Mari	na,	
Marocco, Belloli, Felice, Za	netti, Klun, Bignami,		
Zambianchi e Brusa a risarci	re in solido al Comune		
di Bologna il danno derivato	dai reati di danneggi	<u>a</u>	
mento del Comando Vigili Urb	ani di via Beroaldo e		
dell'autorimessa comunale di	via Don Minzoni e gli		
ŧ		1	

	· ·	
		1
750		
370		
	imputati Klun, Zambianchi e Bignami a risarcire in	
•		
	solido il danno derivato al predetto Comune dal rea	
	to di rapina in danno dei Vigili Urbani del Comundo	
•	as as many and an as	
	di via Beroaldo; danni da liquidara tutti in separa	
1	to giudizio, nonchè a rifondere alla stessa parte le	
. •	spese di costituzione e difesa, che liquida in com	-1
	speseval : costituzione e dilesa, che liquida in com	
	plessive S. 3:243.800 a., delle quali S.1:043.000 per	
		П
/	spese borsualia in the second and th	<u>w</u>
<u> </u>	Visti gli artt. 29 e 32 C.P., dichiara gli impu	
	tati Alunni, Zoni Marina, Zoni M. Teresa, Marocco,	7
	Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Bianchi, Klun, Bi	b
	gnami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa, Carca	gena
	SHORT ASSOCIATION SALVES TO THE PROPERTY OF TH	, v
	no, Orru, Colombo, Bellere, Balice, Scrafini e Segio	
	perpetuamente interdetti dai pubblici uffici ed in	
	berbe dumentee Trees goods tor bassares arrange on Trees	0
	stato di interdizione legale durante l'esecuzione	
in the state of	della pena ed ordina che gli stessi, ad eccezione de	1
	deria pena eu ordina ene gri suessi, au eccesione ad	3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bianchi'e del Segio, vengano sottoposti, a pena espi	ata
	ed a sensi dell'art. 230 C.P., alla misura di sicure	Z
		= 1
	za della libertà vigilata per un periodo di tempo	
:	non inferiore a tre anni.	
	Dichiara la Granata ed il Turicchia interdetti	fis .
	Dichiara la Granata ed II luriconia interdetti	0 -
	dai pubblici uffici per la durata di anni cinque	
	Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca di tut	
	Lange & Care Con Vene Value La Com 150 a UL VIII	
·	te le cose in sequestro	
	Visti gli artt. 163 - 164 C.P. ordina sospender	
		Mod 404 5
		Mod. 134/8 la commerci
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

371

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si per anni cinque l'esecuzione della pena inflitta al De Silvestri ed alla Colli.-Visti gli artt. 479 C.P.P. 1 e segg. D.P.R. -4.8.1978 nº 413, Dichiara non doversi procedere nei confronti di Fabio Brusa in ordine al reato di danneggiamento con testato al capo 14 della rubrica portata dal decreto di citazione 11/80, essendo stato il reato estinto per amnistia; Assolve Klun, Zambianchi e Bignami dal reato di ricettazione di una macchina da scrivere perchè il fatto non sussiste; Assolve Alberto Carpani e Clara Giudetti dal rea to loro ascritto perchè non hanno commesso il fatto.-Assolve Dante Formi da tutti i reati contestati gli per non avere commesso i fatti ed ordina l'imme diata scarcerazione dello stesso se non detenuto per Respinge l'istanza di scarcerazione per decorren za dei termini di carcerazione preventiva proposta dal difensore di Granata Anna Maria e dichiara mani |festamente infondata la questione di legittimità co | stituzionale sollevata dallo stesso dinensore. Milano, 21 giugno 1980 H Imstia utumory

· pater and the second	Bogostialo in Carente de Carente Granda Billio	
	bigginistra in Carter and the grant state of the state of	
	Swigh	
~ ~ ~		
Impu	quata Jagh unputati to ad eccerione	
) Jara	w Soute - Carpani Alberto e Juidetti Clara;	
	M. nei confort de Alunni - Lon Maring - Marine-	
	- Lelice - Loui Maria Cereta - Lanetti - Brusa -	
Binato	- Blesse - Biguami - Klyn - Lambauchi -	
Grava	to - Orga - Baline - Legio - Carpour a	
Guid	est unch Isl P. Q. nei confort. S.	
Yoru	i Daute_	
	Conia Conforma	
	Milano, 21 MAR. 1981	
	AUUD)	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		····
\s\ \s\ \s\		1.2.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL
15 FEBBRAIO 1982 RELATIVA AL PROCEDIMENTO
PENALE CONTRO CORRADO ALUNNI +55 CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI: FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (E SAP) GUERRIGLIA ROSSA
BRIGATA XXVIII MARZO



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

REQUISITORIA DEL P.M.

(ex art. 369 C.P.P.)

sost.dott.Armando SPATARO

nel procedimento n.225 / 8I F GI

contro ALUNNI Corrado + 55

concernente l'attività di:

- FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (e S.A.P.)
- GUERRIGLIA ROSSA
- BRIGATA VENTOTTO MARZO

PR	OCURA	DELLA	REPUBBLICA	IN	MIT	A NIO
		La L	REFUDBLICA		AMERICA.	A N.

Foglio seguito N.

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento n.225/8IF GI contro :

I)	ALUNNI	Corrado	nato a Roma il I2.II.47 <u>DETENUTO</u>
2)	ARESCA	Pietro	nato a Roma il 19.7.58 LATITANTE
3)	BALICE	Fortunato	nato a Serracapriola il 21.4.45 DETENUTO
4)	BARBONE	Marco	nato a Bari il I8.9.1958 <u>DETENUTO</u>
5)	BARONE	Rosario	nato a Ucria (ME) il 4.3.1962 DETENUTO
6)	BATTISALDO	Massimo	nato a Luino il 6.9.1956 <u>DETENUTO</u>
7)	BELLERE'	Francesca	nata a Milano il 2I.6.1953

DETENUTA

		:	2
8)	BELLOLI	Maria Rosa	-nata a Cividate al Piano
			il 30/10/54
			- LATITANTE;
9)	BERINGHELI	Daniele	- nato a Genova il 26/9/56
		•	- A Piede Libero
10)	BONATO	Daniele	- nato a Jerago con Orago il 30/5/55
			- LATITANTE
11)	BRUSA	Fabio	- nato a Varese il 29/11/57
	•	÷	- DETENUTO;
12)	CALORIA	Giovanni	-nato a Randazzo 1'8/7/40
			- a PIEDE LIBERO;
13)	CAPUDI	Paolo	- nato a Milano il 15/7/59
;			- a PIEDE LIBERO;
14)	CARAVATI	Rosanna	- nata a Varese il 25/9/57
	. •		in LIB. PROVV.;
15)	CARCANO	Roberto	- nato a Milano il 23/1/53
		•	- DETENUTO;
16)	CATTANEO	Guido	- nato a Milano il 3/1/55
			- DETENUTO;

17)	CIAPPONI	Marina	-nata a Morbegno il 5/6/46
			- in LIB. PROVV.;
18)	CODAZZI	Massimo-Gius	ep - nato a Milano il 15/9/57
		pe Francesco	- a PIEDE LIBERO;
19)	COLOMBO	Luca	- nato a Milano il 2/4/49
			- DETENUTO;
20)	COMINCINI	Emilio	- nato a Vicenza il 12/1/52
			- LATITANTE;
21)	CROSTA	Massimo	- nato a Milano il 29/5/59
			- <u>DETENUTO</u> ;
22)	DE SILVESTRI	Giancarlo	- nato a Milano il 23/7/53
ing.			- DETENUTO;
23)	DE STEFANO	Manfredi	- nato a Salerno il 23/5/57
	~		- DETENUTO;
24)	FELICE	Pietro Guido	- nato a Celenza S. Trigno
			il 23/1/51
			- DETENUTO;
25)	FENERI	Maurizio	- nato a Milano il 16/8/53
			- LATITANTE;

26)	FERRONATO	Patrizia	- nata a Varese il 23/12/56
	•		- DETENUTA;
27)	FRAGOLA	Enzo	- nato a Catanzaro il 2/3/59
			- DETENUTO;
28)	FRANZETTI	Pier Angelo	- nato a Besozzo il 9/10/53
			- DETENUTO;
29)	GIORDANO	Francesco	- nato a Zungri il 15/11/52
			- <u>DETENUTO</u> ;
30)	GIOVINE	Barbara Ilse	- nata a New York il 12/2/56
			- in LIB. PROVV.;
31)	LAMANNA	Paola	- nata a Varese il 14/6/61
•			- DETENUTA;
32)	LAUS	Daniele	- nato a Roma il 26/3/58
			- DETENUTO;
33)	LAZZARONI	Pierangelo	- nato a Gorlago il 7/7/52
	•		_ DETENUTO;
34)	LEPRE	Luciano	- nato a Cassano Jonio il
			13/2/55
			- DETENUTO in SVIZZERA
		•	(ESTRADANDO)

35)	LETTIERO	Gennaro	- nato a Avella 1'11/1/59
			- DETENUTO;
36)	LUSTRO	Massimo	- nato a Milano il 18/4/59
		** **********************************	- in LIB. PROVV.;
37)	MARANO	Magio Luigi Dante	- nato a Milano il 22/11/53
			- DETENUTO;
3 8)	MARCHETTINI	Daniele	- nato a Fidenza il 7/5/58
		27.14	- DETENUTO;
701	MARI	A11	• 102
)))	MARI	Alberto	- nato a Milano il 10/2/58 - a PIEDE LIBERO;
			a Tibbi dibbito,
40)	MARI	Stefano Antonio Maria	- nato a Milano il 17/8/55 - LATITANTE;
11.4. \	MA DOGGO	•	
41)	MAROCCO	Antonio	- nato a Torino il 7/5/53
	:		- LATITANTE;
42)	MORANDINI	Paolo	- nato a Milano il 5/7/59
			- DETENUTO;
43)	MORRONE	Patrizia	- nata a Milano 1(8/3/55
			- DETENUTA;

nn S	ORRU'	Antonio		
)	ORRU	AIICOHIO		- nato ad Orroli 1' 8/3/59
				- <u>DETENUTO</u> ;
			_	
45)	PALMA .	Maurizio		- nato a Milano il 18/8/54
				- LATITANTE;
46)	PAPARELLA	Gianni		- nato a Ruvo di Puglia il
				27/3/52
•				- LATITANTE;
				,
47)	PASINI GATTI	Enrico		- nato a Milano 1'8/2/52
	_	•		- DETENUTO;
48)	PIROLI	Sandra		- nata a Comunanza il 18/10/56
.07		Danura		- nata a comunanza 11 16/10/56
	•			- <u>DETENUTA</u> ;
49)	RICCIARDI	Rocco		- nato a Fisciano il 25/10/50
				- DETENUTO;
50)	ROSENZWEIG	Caterina	Monica	-nata a S. Paolo del Brasile
	. -			il 23/9/52
				- a PIEDE LIBERO;
		í		
51)	SENNA	Massimo		- nato a Varano Borghi 27/10/56
				- DETENUTO;
				- DELEMOTO,

7

52)	SORESINA	Marco	- nato a Milano il 23/7/57
			- a PIEDE LIBERO;
53)	TRONCONI	Ettore	- nato a Milano il 14/8/48
			- a PIEDE LIBERO;
54) 1	TURICCHIA	Massimo	- nato a Bologna l'1/1/50
			- PIEDE LIBERO
			(Detenuto per altro)
55) 2	ZANETTI	Giannantonio	- nato a Como il 30/6/55
			- DETENUTO;
56) 2	ZONI	Maria Teresa	- nata a Gerenzano 11 18/11/55
		•	- DETENUTA;

IMPUTATI

(come appresso specificato)

BARBONE Marco; CALORIA Giovanni; CARAVATI Rosanna; CIAPPONI Marina;
DE SILVESTRI Giancarlo; FENERI Maurizio; FRANZETTI Pierangelo;
LAMANNA Paola; LEPRE Luciano; MARCHETTINI Daniele; PAPARELLA Gianni;
RICCIARDI Rocco; CROSTA Massimo; FERRONATO Patrizia; LAZZARONI
Pierangelo; LETTIERO Gennaro.

1 - i primi dodici del reato p.e p. dall'art. 306 I° comma C.P. e gli ultimi quattro e cioè CROSTA, FERRONATO, LAZZARONI e LET-TIERO del reato p.e p. dall'art. 306 II° ccc.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, costituivano ed organizzavano, in concorso tra varie persone tra cui ALUNNI Corrado, MAROCCO Antonio, BRUSA Fabio, BALICE Fortunato ed altri, una banda armata denominata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (denominazione principale e della struttura di vertic della Organizzazione) e SQUADRE ARMATE PROLETARIE (sigla, quest'ultima, usata per indicare le strutture "di base" della Organizzazione e per rivendicare le azioni da queste strutture normalmente compiute), alla quale gli ultimi quattro partecipavano: banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante in varie città tra cui MILANO e dintorni, VARESE, BOLOGNA, ROMA e dintorni ed altre ancora, attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone; la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda, l'ideazione, redazione e diffusio ne di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi ed altri reati dalla banda commessi; l'acquisto o l'affitto de immobili da destinare a "basi" dell'Organizzazione, la falsificazione di documenti di identità, targhe di auto e relative carte di circolazione, il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati tra cui rapine a mano armata. Banda operante dall'autunno 1977 al maggio '79.

Banda operante dall'autunno 1977 al maggio '79.

Con l'ulteriore qualifica di "capo" della banda, ai sensi dell'art. 306 IIIº comma C.P., per BARBONE Marco.

ARESCA Pietro - COMINCINI Emilio - BERINGHELI Daniele - GIOVINE Barbara

LAUS Daniele - FRAGOLA Enzo - MORANDINI PAOlo - MARI Alberto - MARI

Stefano - PALMA Maurizio - SENNA Massimo - BARONE Rosario - SORESINA

Marco T. DE STEFANO Mantredi

2 - del reato p. e p. dagli artt. 306 - II comma, in relazione agli artt. 270, 302, 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire vio-lentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, partecipavano alla banda armata SQUADRE ARMATE PROLETARIE, costituente la struttura di base e di reclutamento nell'ambito del più ampio progetto politico delle cd. "FORMA=ZIONI COMBATTENTI COMUNISTE";

banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante nei luoghi, nei tempi e secondo i modi specificatamente indicati e descritti nel capo d'accusa precedente.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo - BARONE Rosario - FRAGOLA Enzo -

- 3 i primi quattro del delitto p. e p. dall'art. 306 I^ comma C.P. e gli altri due del delitto p. e p. dall'art. 306 II^ comma C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284, 285 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, ARESCA, BARBONE, LAUS e MORANDINI costituivano ed organizzavano una banda armata, mentre BARONE e FRA= GOLA partecipavano semplicemente, alla stessa banda armata, denominata "GUERRIGLIA ROSSA", operante in Milano e dintorni, grazie alla attività delle predette sei persone tutte già appartenenti alle FORMA= ZIONI COMBATTENTI COMUNISTE o alla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva:
 - " la confluenza della banda in un più vasto "PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE, comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;
 - " ... la diffusione della latta armata, mediante l'armiolamento di

10

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

altre persone, nonchè l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, documenti nei quali, prevalentemente, veniva studiato il ruolo della cd. "Stampa di Stato", ritenuta strumento essenziale dell'ordinamento statale da combattere;

- "-la detenzione di armi*, munizioni ed esplosivi necessari al per= seguimento delle finalità della banda;
- "-la consumazione di attentati a cose e persone, preventivamente schedate, queste ultime, quali nemici politici da combattere e colpire;
- "-il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio, tra cui rapine a mano armata.

Banda operante in Milano, darra primavera alla fine dell'estate del 1979.

BARBONE Marco- LAUS Daniele- MORANDINI Paolo- DE STEFANO Man=
fredi- PASINI GATTI Enrico- CATTANEO Guido- BARONE Rosario
FRAGOLA Enzo- ARESCA Pietro- LUSTRO Massimo- MORRONE Patrizia
CAPUDI Paolo:

- 4 i primi sei del delitto p.e p. dall'art.306 I°c. C.P. e gli altri sei dall'art.306 II°c., in relazione agli artt.302, 270,284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemen= te gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, BARBONE, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO, PASINI GATTI e CATTANEO costituivano ed organiz= zavano una banda armata priva di denominazione, cui tutti gli altri partecipavano, operante in Milano ed in Lombardia, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva:
 - la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonchè mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti comunque inneggianti alla lotta armata;
 - la confluenza della banda in un più vasto "PARTITO COMBATTENT COMUNISTA" comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;
 - la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda;

- 11
- " la consumazione di attentati a cose e persone, preventivamente "schedate", queste ultime, quali nemici politici da colpire;
- " il procacciamento di denaro ed armi attraverso la consumazione di reati quali rapine a mano armata;

Banda armata operante dall'autunno 1979 al marzo 1980

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi GIORDANO Francesco - MARANO Mario - GIOVINE Barbara - PASINI GATTI Enrico -

- 5 del delitto p. e p. dagli artt. 306 1º comma (per i primi sei)
 e 306 2º comma (per gli altri due) in relazione agli artt. 302
 270 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire gli ordinamen
 ti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'in
 surrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio del
 lo Stato, i primi sei costituivano ed organizzavano una banda armata denominata "BRIGATA 28 MARZO", cui gli altri due partecipavano, operante in Milano, Lombardia ed altre località, attraverso la
 realizzazione di una strategia che prevedeva:
 - " la confluenza della banda nelle "BRIGATE ROSSE" e, comunque, in un più vasto "PARTITO COMBATTENTE COMUNISTA" comprendente tut ti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;
 - " la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonchè mediante l'ideazione, redazione e pubbli cizzazione di documenti rivendicanti le singole azioni compiute e, comunque, inneggianti alla lotta armata contro lo Stato;
 - " La detenzione di armi, munizioni, esplosivi necessari al perse guimanto delle finalità della banda;
 - " La consumazione di attentati contro cose e persone, preventivamente "schedate", queste ultime, quali nemici politici da col pire;
 - "'- L'acquisto o l'affitto di immobili da destinare a basi della banda;

12

- " la falsificazione di documenti di identità, di targhe e di relativi libretti di circolazione:
- " il procacciamento di denaro ed armi attraveso la consumazio ne di reati, tra cui rapine a mano armata.

Banda armata costituita in Milano, nel marzo 1980 ed operante fino all'ottobre dello stesso anno.

BARBONE Marco - CARCANO Roberto - MAROCCO Antonio - RICCIARDI Rocco -

- 6 3-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di £. 8.729.500.= che sottraevano dalle casse della filiale di Monticelli d'Ongina della Banca Popolare di Cremona, in cui avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa, con armi ed in più persone riunite, nei confronti di tutte le persone presenti (tra cui Zangrandi Ivo, Feltroni Fausto, ed altri); in Monticelli d'Ongina il 26 Luglio I977
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497; perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento del lo Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da sparo usate per la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con la aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delit to di porto illegale d'armi;

reati commessi ed accertati in Monticelli d'Ongina il 26/7/1977 -

c - del delitto p. e p. dagli artt.110 - 624 - 625 nn. 2,5 e 7, 81 cpv 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, di due auto vetture FIAT 124 • sottraendole ai rispettivi proprietari che le avevano parcheggiate sulla pubblica via; con le aggravanti, quindi, di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reati commessi in Milano, in epoca anteriore e prossima al 26/7/77 in particolare, il 25/5/77 in relazione alla vettura targ.MIH49726 sottratta a Cerussi Giancarlo;

con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per MAROCCO Antonio avendo commesso il fatto durante il tempo della sua latitanza.

14

ALUNNI Corrado - FELICE Pietro Guido - ZANETTI Giannantonio - LEPRE Luciano -

- P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, di n. 25 armi corte (tra pistole e revolver) e di n. 2 fucili, sottraendoli dall'interno dell'armeria di Alberti Luciano, sita in Magenta; mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite in danno dello stesso Luciano Alberti e di Mario Penazzi, ponendo costoro in stato d'incapacità d'agire, in qua to li legavano con catene e lucchetti, chiudendoli nel retrobottegi
- b del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv. 61 n. 2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo dise gno criminoso, detenevano al fine di sovverire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi usate per compiere la rapina di cui al capo precedente (e, quindi,in relazione a tali armi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto illegale delle stesse) nonchè di quelle rapinate; reati commessi o accertati in Magenta, il 28/7/1977

 per ALUNNI, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P., avendo commesso il fatto durante il tempo della sua latitanza.

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - LA MANNA Paola - MARCHETTINI Daniele -

83 del delitto p. e p. dagli artt. 110 , 424 - 1° e 2° comma c.p.

perchè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiare suppellet

tili varie dell'ufficio, lanciavano due bottiglie incendiarie,

applicandovi il fuoco, nell'interno dell'Ufficio -controllore e

sala d'aspetto (dove si sviluppadun incendio) del deposito Salmi =

ni dell' A.T.M. di via Salmini n. 3 a Milano.

In Milano, il.27/IO/1977

15

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.;21
legge 18/4/1975 n. 110; nn. 9, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497,
perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni
da sparo e le bottiglie incendiarie usate per commettere il reato
di cui al capo precedente, nonchè per avere fabbricato tali ordigni incendiari, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in
relazione ai soli delitti di porto e fabbricazione di armi ed or
digni;

reati commessi o accertati in Milano il 27/IO/1977.

e del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 61 n.2 - 624 - 625 nn.2 e ge 7 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi,in più di tre persone), s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compier l'attentato sopradescritto, di un'autovettura MINI MINOR sottrae dola a proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiate sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver usato un mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; in Milano, in epoca anteriore e prossima al 27/10/1977.

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 614,1° comma ed ultimo come 61, n° 2 C.P.perchè, in concorso tra loro al fine di commettere attentato sopra descritto, si introducevano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, negli uffici del deposito ATI di via Salmini 3 a Milano, con l'aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati;

In Milano il 27/10/1977

16

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo - CODAZZI Massimo -

9 à del resto di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 C.P. - 605 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, ed al fine di
commettere il reato sotto indicato, in numero superiore a cinque, armati di spranghe e martelli e scalpelli, pravavano
VARGAS VINCENZO, dipendente dell'A.T.M. della libertà personale,
impedendogli di muoversi;

in Milano, il 28 ottobre 1977

b-del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 - 635 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, usando le armi impreprie (spranghe, martelli e scalpelli) di cui sopra danneggiavano n.º 4 macchine obliteratrici della Stazione MM di Milano-Cimiano, rompevano il vetro della cabina di controllo e rendevano inservibile il telefono.

in Milano, il 28 ottobre, 1977

BERINGHELI Daniele - BELLERE! Francesca - CARCANO Robecto - LAUS Danie

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 Leg = ge 18/4/1975 n.110; 9,12 e 14 legge 14/10/1974 n.497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubbli co varie armi comuni da sparo (tra cui certamente un revolver) ed un ordigno incendiario a tempo, usati durante la collocazione dell'ordigno stesso, dimnanzi al portone d'ingresso della stazione:CC.

Milano - Pta Sempione, sita in via Tolentino n.1, che volevano distruggere o danneggiare, nonchè per avere fabbricato il predetto ordigno, con l'aggravante di cui all'artt. 61 n.2 C.P. per i soli delitti di porto delle armi e di fabbricazione e porto degli ordigni;

reati commessi o accertati in Milano il 17/11/1977

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 Nn. 2,5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato descritto al capo che precede, di un'autovettura MINI MINOR, sottraendola al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (per l'apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 17/11/1977

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 635 1° comma e 2° comma nn.3 C.P., perchè, in concorso tra loro; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare il danneggiamento del portone d'ingresso della stazione Carabinieri. Milano P.ta Sempione sita in via Tolentino n.1, presso cui deponevano un ordigno incendiario a tempo, che non esplode a per intervento di terze persone; con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico e destinato a pubblico servizio;

In Milano, il 17 novembere 1977

18

BARBONE Marco - COLOMBO Luca -

- Adel delitto p. e p. dagli artt. 110 628, 1° e 3° comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola d'ordinanza Beretta cal. 7,65, sottraendola, mediante violenza commessa in più persone riunite, al Vigile Urbano Vannini Livio (all'incrocio tra via Sciesa e Via Spartaco) che veniva ripetutamente colpito con pugni e calci,
 - **b**-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv., 10,12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, la pistola rapinata di cui al capo precedente;

reati commessi e occertati in Milano il 19/11/1977

dicembre 1977.

19

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo -

- 42.4-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 e 2 C.P perchè, in concorso tra loro e con altra persona, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola Beretta cal.7,6 matr. 623269, sottraendola al metronotte VENERONI Mario, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con minaccia commessa con armi e ponendo il VENERONI in stato d'incapacità d'agire, in quanto veniva ammanettato an un cancello; in Milano tra l'1 ed il 2 dicembre 1977
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.- 21 Leg ge 18/4/75 n.110 12 e 14 Legge 14/I0/1974 n. 497, perchè in conconrso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (di lipo e numero imprecisati) usate per la rapina di cui al capo precedente, nonchè la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi usate nella rapina; reato commesso o accertato in Milano nella notte' tra 1'1 ed il 2

20

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - CODAZZI Massimo

13adel reato di cui agli artt. 110, 628, cpv. 1 C.P., perchè, in concorso tra di loro e con altre persone, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano con la minaccia di armi, merce varia (capi di confezione) per un valore di £. 2.500.000.=, sottraendola dal negozio di DI SEGNI ERINA sita in Milano, V.le Abruzzi 93, commettendo il fatto in più persone ed essendo travisati.

In Milano 1'11/12/1977

bdel reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. - 10,12 e 14

Legge 14/I0/1974 n. 497 perchè, al fine di commettere il reato
di cui sopra (art. 61 n.2 C.P.); illegalmente detenevano e por
tavano in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro impreci
sato, in concorso tra di loro e con altre persone, tra cui il
TORTORELLI ETTORE, poi deceduto.

In MIlano, -1'11/12/1977

BARBONE MARCO - COLOMBO Luca - CODAZZI Massimo - FRAGOLA Enzo -

44-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 cpv. n.1 e 2 C.P. perchè in concorso tra di loro ed altre persone, tra le quali TORTORELL ETTORE, poi deceduto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di vari capi di confezioni per un valore complessivo di circa £. 2.500.000.= (150 paia di pantaloni, 3 pa di stivali, 6 Giacconi di montone, 5 giacche di gabardine ed un manichino), sottraendoli dal negozio "MAGAZZINI FULMINE" di v.l Abruzzi 93 di Di Segni Erina, commettendo il fatto in più person con il volto coperto da passamontagna, e con uso delle armi, in quanto una delle persone era armata di pistola che mostrò alla predetta Di Segni, usando quindi minaccia;

in Milano, il 17/12/1977

more.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21

b-del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P. - 10,12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra di loro e con altre per sone, tra cui il TORTORELLI ETTORE, poi deceduto, e quindi in nume ro superiore a cinque persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro imprecisato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo 14a) - (art. 61 n.2 C.P.)

In Milano, il 17/12/1977

C-del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 C.P. - 13 della legge 14/I0/1974 n. 497 perchè in Milano il 17/12/77, dopo aver commesso il reato di cui al capo e quindi per assicurarsi l'impunità per questo reato, (art. 61 n. 2 C.P.) in luogo pubblico esplodevano colpi d'arma da fuoco, con lo scopo d'incutere pubblico ti-

BARBONE Marco - BELLERE' Francesca - COLOMBO Luca -

- " il Barbone quale componente del Comando Milanese delle F.C.C.
 e gli altri due quali autori materiali dei fatti:
- 152 del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n.10, 110, 56, 575,577

 1° comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre
 persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagio
 narc la morte di PEROSINO CLAUDIO e BRESSAN GUIDO, carabinieri in
 servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso
 la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numero
 si colpi di fucile;
 - b.del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.C.P.- 21 Legge 18/4/75 n.110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire lo ordinamento dello Stato, portando in luogo pubblico n°2 fucili calibro 12, usati per consumare il reato di cui al capo precedente, e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;
 - c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma, n° 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, danneggiato l'automezzo militare, destinato a pubblico servizio, indicato nel capo , in quanto i colpi esplosi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
- d della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110,697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo sopra indicate; reati commessi od accertati in Novara il 18 gennaio 1978.

BARBONE Marco - FRANZETTI Pierangelo -

23

Barbone Marco quale componente all'epoca del Comando delle F.C.C. che decise l'azione.

- 16a)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 c.p. per avere, in conconrso con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate nel capo successivo;
- b)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv., 339 c.p. per avere. in concorso con altre persone, che agirono armate e travisate. costretto con violenza e minaccia le persone sopra indicate a mettere in onda delle apparecchiature di RADIO RADICALE, nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro, rivendicante il tentato omicidio dei CC. Perosino e Bressan (commesso a Novara il 18 gennaio 1978), successivamente legando ed imbavagliando le persone stesse:
 - c)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 21

 Legge 18.4.75 n. 110, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere
 in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del me
 desimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico,
 pistole in numero e tipo imprecisato, usate per commettere i rea
 ti di cui ai capi precedenti; con l'aggrvante, quindi, di cui al
 l'art. 61 n. 2 c.p., in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;

reati commessi o accertati in Milano il 3.2.1978.

ALUNNI Corrado, BARBONE Marco, MAROCCO Antonio, RICCIARDI Rocco, BATTISALDO Massimo. FELICE Pietro Guido e ROSENZWEIG Caterina:

17a)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 i primi due n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro (quali componenti articale del Comando delle F.C.C. all'epoca a Milano, ed il MAROCCO anche quale

24.

ne profitto e compiere il sequestro di persona di Walter TOBA=
GI, di un furgone che sottraevano a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiato sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto in almeno tre persone, valendosi di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del
mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, in epoca successiva e prossima al 18.1.1978 (data del tentato omicidio dei CC. Perosino e Bressan commesso a No-vara)

tutti gli imputati del capo precedente tranne ROSENZWEIG:

b)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 21 Legge 18.4.1975 n.110, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo che intendevano usare in occasione del progettato sequestro del giornalista Walter TOBAGI.

in Milano, in epoca immediatamente successiva al 18.1.78.

ALUNNI Corrado - MAROCCO Antonio - BARBONE Marco - CARCANO Roberto
DE SILVESTRI Giancarlo - PAPARELLA Gianni
25

- del delitto p. e p. dagli artt. 110 419 C.P. per avere, in concorso tra loro (i primi tre quali componenti del Comando Milanese delle F.C.C. all'epoca del fatto), commesso fatti di devastazione in danno della Compagnia Carabinieri Milano P.ta Magenta, facen do esplodere, presso il muro di questa, un ordigno al alto potenziale che causava gravi danni al muro stesso, ad infissi, finestre, impianto di riscaldamento ed arredamenti degli uffici;
 - b-del delitto p.e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P. perchè, in concorso tra loro al fine di danneggiarla, appiccavano il fuoco (mediante uso di ordigno incendiario) alla autovottura FIAT 128 targata CE/226558 di proprestà di Santillo Antonio, così da farne scaturire un incendio;
 - C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 9; 10 12 e 13 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano materiale atto alla fabbricazione di ordigni esplosivi, fabbricavano un ordigno esplosivo ed uno incendiario, li portavano in luogo pubblico (in occasione degli attentati di cui al capo precedente) e li facevano esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore; con la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale e fabbricazione degli ordigni;

reati commessi o accertati in Milano il 26/1/1978

ALUNNI Corrado - BARBONE Marco - BRUSA Fabio - PIROLI Sandra -

26

19a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 - 1° e 3° comma nº 1 C.P. perchè, in concorso tra loro s'impossessavano al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di una somma in contanti di circa sei milioni di lire e di assegni vari per un importo complessivo di cir ca 32 milioni di lire, sottraendoli mediante minaccia, commessa con armi ed in più persone riunite nei confronti dei presenti, dal la Cassa dell'agenzia del Credito Commerciale Italiano di Cingia de' Botti, ove avevano fatto irruzione;

in Cingia de' Botti il 7/2/1978.

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P. - 21 leg ge18/4/1975 n. 110; 12 e 14 della Legge 14/10/1974 n. 497; perchè in concorso tra loro e con più zioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui almeno tre armi corte ed un fucile a pompa) usate nella rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravan te di cui all'art. 61 n. 2 C.P.; in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi;

reati commessi od accertați in Cingia de' Botti il 7/2/1978

c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 81 cpv; 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, pertanto, in almeno tre persone) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di due autovetture, sottraendole rispet tivamente a CHIODELLI Giuliano (una fiat 124 tg. CR/ 151859) ed a ANTONIOLI Patrizia (una FIAT 500 targata 1193342) che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di ave usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reati commessi in Cremona rispettivamente il 5 ed il 6/2/78

27

BARBONE Marco - ALUNNI Corrado - BRUSA Fabio - PIROLI Sandra - ZANETTI Giannantonio - MAROCCO Antonio -

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone),

ALUNNI e MAROCCO solo quali responsabili all'epoca della zona di Milano e Varese delle F.C.C. e gli altri quattro quali esecutori materiali del fatto, commettevano fatti di devastazione del deposito materiali della BASSANI TICINO S.p.a. sito in Venegono Inferiore, all'interno del quale appiccavano il fuoco, così da farne derivare un incendio che distruggeva il magazzino stesso ed il materiale depositatovi; con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P.; in quanto cagionavano alla predetta società un danno patrimoniale di rilevante entità;

in Venegono Inferiore il 12/3/1978

BELLERE' Francesca - CARCANO Roberto - LAUS Daniele - MARI Stefano - PALMA Maurizio -

212 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n.3 C.P., perchè in concorso tra loro (il CARCANO procurando l'auto rubata ed il PAIMA cooperando al confezionamento dell'ordigno usato) dan neggiavano la sede del Comando VV.UU. "Magenta", sito in Via Seprio al n.7 e di n.2 pulmini appartenenti a detto Comando, facendo esplo dere nel cortile di questo un ordigno di medio potenziale (distrug gendo totalmente un mezzo, danneggiando l'altro e causando danni a finestre e vetri del Comando), con le aggravanti di aver commesso il fatto su edificio pubblico e su automezzi destinati a pubblico servizio;

28

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 81 cpv. 61 n. 2 C.P.;

21 legge 18/4/1975 n. 110; 9,10,12,13 e 14 legge 14/I0/1974 n.497,
perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesi
mo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamen
to dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da
sparo e l'ordigno, usati per commettere l'attentato di cui al capo
precedente, nonchè per aver fabbricato tale ordigno ed averlo fat
to esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere
pubblico timore:

con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto delle armi e dell'ordigno e di fabbricazione di questo;

reati commessi o accertati in Milano nella notte tra il 9 ed il IO marzo 1978

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110; 624, 625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2 del Codice Penale, perchè, in concorso tra loro, si impossessavano al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritt di un'autovettura FIAT 125, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudol lento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo);

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 10 marzo 1978

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Envo - MORANDINI Paolo -

29

22.3-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° e 2° comma n. 3 C.P. perchè, in concorso tra loro, mediante ordigno incendiario, danneggiavano il portone dell'autorimessa (distruggendolo), una vetti ra Alfa Rome: Giulia ed una motocicletta "Guzzi" del Comando Vigili Urbani della zona Vittoria, sito in via Bezzecca n. 20, con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico e su cose adibite a pubblico servizio;

in Milano, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo 1978

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n° 2 C.P., 21 leg ge 18/4/1975 n° 110, 9, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro ed, inoltre, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico, un ordigno incendiario (costituito da tanica con liquido infiamma bile e meccanismo a tempo per l'innesco) e varie armi comuuni da sparo (tra cui un facile a canne mozze) usati per compiere lo

attentato di cui al capo precedente, nonchè per avere fabbricato tale ordigno; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di fabbricazione e porto dell'ordigno e delle armi;

reato commesso o accertato in Milano, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo 1978

c-del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritto, di una autovettura di tipo e targa sconosciuti, sottraendola al proprietario, pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sul la pubblica via, con l'ulteriore aggravante di avere usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/3/1978

BARBONE Marco - BALICE Fortunato - COLOMBO Luca -

30

- "- il Barbone quale responsabile all'epoca delle F.C.O. a Milano e gli altri quali responsabili materiali dei fatti:

 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1 e 2 C.

 per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone
 per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con
 armi, da più persone riunite a travisate, in danno di BARIN Franco,
 di documenti vari relativi all'attività della s.r.l."PRAXI", di
 due blocchetti di assegni di proprietà di GAMBA Antonio, legale
 rappresentante della "PRAXI", di documenti vari di identità dello
 stesso BARIN, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto
 lo rinchiudevano nel bagno della sede della "PRAXI" nella quale
 avevano fatto irruzione;
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n.110; 12 e 14 legge 14/10/1974, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire.

l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui quattro pistole o revolvers) usate per la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi;

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 614 I° ed ultimo comma C.P. 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone si introducevano contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, al fine di commettere la rapina sopra citata, nella sede della "PRAXI" S.r.l., con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati.

reati commessi o accertati in Milano, il 20 Aprile 1978

RICCIARDI Rocco -

31

24 adel reato p.e p. dagli artt. 110, 81 2° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessate, in concorso and live a con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccis commessa in più persone riuntite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonchè di portafogli contenenti somme varie di denaro a PIOLINI GIUSEPPE, GUZZELONI ROBERTO, PAPAGNI MAURO, ZAGO FERNANDO, VIGNATI LUIGI, BALCONI BATTISTA, GIANI GIUSEPPE, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

b-del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e

14 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso

altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pub
blico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere

il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravan

te di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto

di porto;

reati commessi in Lodi il 3 maggio 1978.

DE SILVESTRI Giancarlo - TURICCHIA Massimo -

25-del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P., per aver ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il DE SILVESTRI da persona sco nosciuta (presumibilmente da uno degli autori della rapina sotto indicata) ed il TURICCHIA dal DE SILVESTRI, una somma di denaro imprecisata, provento della rapina commessa in danno del Credito Lodigiano di Lodi del 3/5/78, che aveva fruttato agli autori del la rapina stessa circa 135 milioni di lire.

in luogo sconosciuto, presumibilmente in Milano, in epoca succes siva e prossima al 3/5/78

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - COLOMBO Luca - LAUS Daniele - CARCANO Roberto - BELLERE' Francesca -

- 262-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole calibro 7,65 BERETTA, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI POTITO e BALSAMO GIOVANNI, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manet te ad un cancello, così ponendoli in stato di incapacità di agi re, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 legge I8 aprile I975 n. 110 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in con corso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo precedente, quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi, con aggravante di cui allo art. 61 n. 2 C.P.

33

- c del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.; 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, illecimente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO;
- d della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente deteneva no le munizioni relative alle armi di cui ai capi precedenti;
- e del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 2° comma C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggia re l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BAL. SAMO, appiccavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;

reati commessi o accertati in Milano il 4/5/1978

ALUNNI Corrado - BARBONE Marco - BALICE Fortunato - BELLERE' France:

DE SILVESTRI Giancarlo - FENERI Maurizio - MAROCCO Antonio - PAPARELLA

Gianni - BATTISALDO Massimo -

27a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 82 cpv., 61 n. 2 C.P.

21 legge 18/4/75 n. 110; 12 e 14 legge 14/I0/1974 n. 497, perchè,
in concorso tra loro (ALUNNI solo quale componente del Comando
Milanese delle F.C.C. all'epoca dei fatti), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fi
ne di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo
pubblico varie armi comuni da sparo (tra cui un fucile Winchester
M1) che intendevano usare per compiere un'irruzione nella sede
della IMPRESIT-IMPREGILO di via Sta Sofia a Milano;
con l'aggravante di aver agito in più di cinque persone e con
quella di cui all'art. 61 n. 2.C.P., in relazione al solo delitto
di porto illegale delle armi;

reati commessi, in almeno due occasioni distinte, in date non esattamente precisabili, ma comunque nel periodo del maggio 1978

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 81 cpv. C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano al fine di trarne profitto e compiere l'irruzione di cui al capo precedente, di tre distinte autovetture (tra cui una MINI MINOR) sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, nel periodo sopra indicato

BONATO Daniele - FERRONATO Patrizia - FRANZETTI Pierangelo - ZONI Maria

- **282**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma nn. 1 e 2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano, <u>all'interno dei Magazzini Generali Mal</u> pensa ove avevano fatto irruzione, di un'arma corta e di una radio rice-trasmittente sottraendole alla guardia Giurata CATTINI Mario in servizio nei predetti magazzini, nonchè di sette timbri in gom ma di proprietà della soc. PHILIPS (coaffiattuaria, insieme alla INTRAS s.p.a., dei MAGAZZINI GENERALI) commettendo il fatto, mediante minaccia per mezzo di armi, violenza consistita nel percuo tere il CATTINI, e ponendo il CATTINI, la moglie del custode, COL NAGO Fernanda e la figlia del custode, tutti in stato di capacità d'agire in quanto i tre venivano immobilizzati con manette, con l'ulteriore aggravante di aver agito in più persone riunite; nonchè per essersi impossessati, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, e con identiche minacce, della carta d'identità della COLNAGO Fernanda cui la sottraevano;
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 21 Leg ge 18/4/75 n.110 12 e 14 Legge 14/I0/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere il reato di devastazione di cui al capo seguente, illegalmente portavano in luogo pubblico armi da guerra (almeno due mitra, 6 ordigni incendiari costituiti da taniche dalt.IO ciascuna di benzina con innesco a tempo) e comuni armi da sparo (almeno due pistole con silenziatori
 - C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la devastazione del "MAGAZZINI GENERALI MALPENSA", si ti in Lonate Pozzolo, Via Del Gregge, in uso ed in locazione alle società INTRAS e PHILIPS, non conseguendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;

reati accertați o commessi in LONATE POZZOLO il 6/5/78

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - BELLERE' Francesca -

36

- 293-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I° comma n.3, del C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRANCESCO GIACOMAZZI, contro cui venivano esplosi vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita (lesioni guarite in tre mesi con conseguen te incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni);
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 leg le 18/4/75 n;110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro, e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portato in luogo pubblico (con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto illegale d'armi) le armi comuni da sparo usate per il reato di cui al capo precedente;
 - c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;

 In Milano il 10 Maggio I978.

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro, e con altre persone (e, quindi, in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere il reato descritto in danno dal GIACOMAZZI, della autovettura SIMCA IOCO targata MI/S 84524, sottraendola al proprietario DENTI Fortunato, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo;

in Milano, il 2/5/1978

BARBONE Marco - BELLERE' Francesca - COLOMBO Luca -

- a titolo di concorrenti morali, il primo, quale responsabile all'epoca a Milano delle F.C.C., e gli altri due quali coo-or ganizzatori del fatto (perchè esecutori materiali del ferimento GIACOMAZZI), materialmente eseguito da persone aderenti a "PRIMA LINEA":
- 30 2-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I° Comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagio nare la morte di ASTARITA Marzio, contro cui verivano esplosi numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali, guarite in gg. 68 con contemporaneo periodi d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ed indebolimento permanente dell'organo della deambulazione;

in M¹lano, il giorno 11 maggio 1978;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.

21 Legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 nº 497, per chè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico (con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., per il solo delitto di porto illegale d'armi

3 8---

le armi comuni da sparo, usate per il reato di cui al capo prece=

€-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano 1'11 maggio I978

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625, nn. 2,5 e 7, 61 n°2 del C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, e quin di con l'aggravante del numero, s'impossessavano, al fine di trar ne profitto e commettere il descritto attentato in danno di Marzio ASTARITA, dell'autovettura FIAT 127, tg. COMO 32534, sottraendola al possessore Cantoni Stefano, che l'aveva parcheggiata sulla pub blica via, commettendo il fatto con violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Como il 24/4/1978

FRANZETTI Pierangelo - BONATO Daniele - ZONI Maria Teresa - *

31-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P., per chè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiare la motovedetta "CC.522" in dotazione alla compagnia CC. di Luino, appiccavano il fuoco alla stessa, così da farne derivare un incendio che distruggeva o danneggiava numerose altre imbarcazioni, ormeggiate vicimo a quella predetta;

in Reno di Leggiuno (Varese) il 22/6/1978

--39

DE STEFANO Manfredi -

31 a del delitto p. e P. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. per chè, in concorso con persone sconosciute, al fine di danneggiar la, appiccava il fuoco, così da farne scaturite un incendio, all autovettura FIAT 124 tg. VA/ 203480 di proprietà di Luigi AGOSTINI:

in Travedona Monate. il 26.6.1978

b)del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 9, 10, 12 e 13 Legge 14.10.1974 n. 497, perchè, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso fabbricava, deteneva portava in luogo pubblico e faceva esplodere al fine di sucitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore l'ordigno incendiario usato per l'attentato al cupo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 in relazione al solo delitto di porto illegale dell'ordigno:

reati commessi o accertati in Travedona Monate il 26.6.1978.

CROSTA Massimo - ORRU' Antonio -

40

Badel reato p. e p. dagli artt. 110, 628 Lo e III comma n. 1
e 2 C.P. perchè, in concorso con altre persone tra le quali
AZZARONI BARBARA e BRUSA Fabio, si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con
armi sui presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del
Comune di MONTANO LUCINO, di circa lire 300.000 in contanti,
di un certificato di residenza intestestato a SALA EZIO e di
un modello di carta di identità che sottraevano negli uffici
del Comune di MONTANO LUCINO dove avevano fatto irruzione,
nonchè di una carta di identità che sottraevano a CERUTTI
GIUSEPPE, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggra
vanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con
armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone pre
senti;

b-del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P., 10, 12 e 14
L. 14/10/74 n. 497 e 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere, in
concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI
BARBARA e BRUSA FABIO, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portando in luogo pubblico
due pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra)
ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere
il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente,
con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in
relazione al solo delitto di porto illegale;

C-del reato p. e p. dagli artt. 110, 424 I e II comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali BARBARA AZZARONI e BRUSA FABIO, allo scopo di danneggia re gli uffici di MONTANO LUCINO, causato un incendio negli stessi uffici facendovi esplodere una bottiglia incendiaria; d-del reato p.e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 L. 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e confaltre persone, tra le quali AZZARONI BARBARA e BRUSA FABIO, al fine di incu-

ria in occasione della consumazione del reato di cui al capo precedente.

In MANTANO LUCINO, il 27.1.78

41

BARBONE Marco - CARCANO Roberto - PALMA Maurizio -

- 34-3-deldelitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto s'impossessavano, mediante minaccia, commessa con armi ed in più persone riunite, su tutti coloro che erano presente al fatto, di £. 10.224.150 sottraendole dalle casse della Banca Popolare di CREMONA, filiale di DOVERA, dove avevano fatto irruzione;
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 12,12 e 14 legge 14/I0/74 n. 497, 61 N.2 C.P., perchè in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la rapina di capa al capo precedente, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico tre pistole, armi comuni da sparo;

reati commessi in Milano ed in Dovera (perla rapina) il 28/7/78

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P. 624,625 n.2,5, 7 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, s'impossessavano della vettura SIMCA tg. BG/258066, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola così alla proprietaria TADINI Carolina, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone, valendosi di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reato commesso in Treviglio (BG) il 28/7/78

42

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BARBONE Marco , LAUS Daniele, CARCANO Roberto, ARESCA Pietro:

35a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn. 1 e 2 c.p. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano della pistola Beretta cal. 7,65 matri cola 801178, e relativo caricatore, sottraendola al metronotte ZUSSINO Rinaldo, mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e ponendo lo ZUSSINO in stato di incapacità di agire, in quanto lo assicuravano con delle manette ad una cancellata sita in via Asti:

in Milano, il 12.10.1978.

bdel delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P. - 21 leg ge 18/4/1975 n. 110 - 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordina mento dello Stato, portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo, usate per la rapina di cui al capo precedente, nonchè la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi usate nel la rapina;

reato commesso o accertato in Milano, il 12/10/1978

del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi in tre persone), s'impossessavano al fine di trarne profitto e compiere la rapina sopra descritta, di una autove tura FIAT 128, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cosa espo sta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo;

In Milano, in epoca anteriore e prossima il 12/10/1978

ARESCA Pietro - LAUS Daniele -

363-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 635 I° e 2° comma n. 3 del C.P., perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare un'autovettura in servizio di "VOLANTE" della Polizia Stradale (nella specie la Volante "NAPOLI") attirandola con una telefonata in una stretta via della città dove era posto un ordigno che, al passare della vettura, at traverso un filo sospeso a mezz'aria, sarebbe andato ad urtare contro la vettura stessa esplodendo; evento non conseguito perchè l'equipaggio della Volante s'avvedeva in tempo utile del tranello predisposto, con l'aggravante di aver commesso il fatto su vettura destinata a pubblico servizio;

- b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2 C.P.; 9,10 e 12 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere l'attentato di cui al capo precedente, fabbricavano, detenevano, portavano in luogo pubblico due ordigni incendiari (costituiti da taniche di benzina, con acido solforico e Radisol); reati commessi o accertai il 2/11/1978
- c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritto, della FIAT 500 tg. MI/ U 02387 sottraendola a DE CAROLI Antonio, che la aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; in MIlano, il giorno 1/11/1978

ZANETTI Giannantonio - RICCIARDI Rocco - BRUSA Fabio - BATTISALDO Massimo

- 37d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1 81

 I° comma C.P. perchè in concorso tra loro, s'impossessavane, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, £. 19.439.320 in contanti e di assegni vari per un ammontare di oltre 400 milioni, nonchè di una pistola marca RUGER matr. 135-20995, sottraendo mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite, il denaro e gli assegni dall'interno dell'agenzia di BRUGHERIO del Monte dei Paschi di Siena, e la pistola alla guardia giurata POMA Natale, in servizio dinanzi alla Banca;
 - b-mel delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 21

 Legge 18/4/1975 n. 110 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè
 in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo dise
 gno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi da
 guerra e camuni da sparo (tra cui almeno un mitra e due armi corta)

110000 to the comment have to make the second of the secon

con l'aggravant di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi; reati commessi o accertati in Brugherio il 12/12/1978

BELLERE' Francesca - BARBONE Marco - ZANETTI Giannantonio -

del C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto ed utilizzarla in occa sione di un progettato omicidio di un dirigente della FIAT di Cas sino, di una autovettura FIAT 127, sotraendola al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con l'aggravante di avere commesso il fatto, in almeno tre persone, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; in Latina, in data imprecisabile, comunque nel periodo novembre/dicembre 1978

b.del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso trà loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordina mento dello Stato e portavano in luog pubblico varie armi da guer ra e comuni da sparo (tra cui un mitra STEN, una pistola BERETTA cal.9 mod. 92/S, una pistola Tokarev cal.9 Lungo, un revolver cal 357 ed un fucile a pompa), armi tutte detenute a Roma, portate fino ad AVELLINO ed usate in una esercitazione "militare" nei dinteorni di Avellino stessa;

in ROMA - AVELLINO e dintorni nel periodo sópra indicato:

FRANZETTI Pierangelo - BONATO Daniele - SENNA Massimo - BRUSA Fabio - MARCHETTINI Daniele -

39a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° comma e 2° comma n. 3 del C.P., perche, in concorso tra loro e con l'aggravante di aver

pubblico, danneggiavano la Caserma dei Carabinieri di Sesto Calen de, contro cui esplodevano vari colpi d'arma da fuoco, che deterioravano muri, infissi e vetri in Sesto Calende il 25/12/1978

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P., 21 leg ge 18/4/1975 n. 110; 9, 12, 13 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinemen to dello Stato, e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e l'ordigno esplosivo che usavano nell'attentato contro la Caserma dei Carabinieri di Sesto Calende (ordigno inesploso per l'intervento di un militare del Comando in questione) di cui al capo precedente (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale dellerarmi e dell'ordigno); nonchè per avere fabbricato l'ordigno stesso e per aver esploso vari colpi d'arma da fuoco al fine d'incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine;

fatti commessi o accertati in Sesto Calende il 25/12/1978

- C della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per aver in concorso tra loro, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente; reato accertato in Sesto Calende il 25/12/1978
- d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 N.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di trarne profitto e commettere l'attentato di cui ai capi precedenti, di un'autovettura MINI MINOR sottraendola al proprietario, SELMO Bruno, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa espo sta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Arona, nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 1978;

BONATO Daniele - MAROCCO Antonio e FELICE Pietro quido individitione dei reati 10 precindicati.

47

BRUSA Fabio - DE STEFANO Manfredi - SENNA Massimo - ORRU Antonio
MARCHETTINI Daniele -

Legge 18/4/75 n.110; 12,13 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico un fucile cal. 12, con il quale esplodevano vari colpi contro la sede del quotidiano "LA PREALPINA" di Varese, al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delit to di porto illegale del fuctile);

reato commesso o accertato in Varese il 29/12/1978

b-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro, detenevano le munizioni per l'arma comune da sparo indicata al capo precedente;

in Varese il 29 dicembre 1978

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624,625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di trarne profitto e commettere il reato di danneggiamento in dan no del quotidiano "LA PREALPINA", di un'autovettura MINI MINOR, tg. VA/ 360267, sottraendola al proprietario Andreoni Roberto, ch l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, con l'aggravante ulteriore di aver usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudinalla pubblica fede;

in Varese il 29/12/1978

48

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 C.P. perchè, in concorso tra loro, danneggiavano la sede del quotidiano "LA PREALPINA" di Varese, contro cui esplodevano alcuni colpi di fucile, che deterio ravamola porta d'ingresso, vetri muri, infissi e finestre;

in Varese il 29/12/1978

BONATO Daniele, MAROCCO Antonio, FELICE Fietro Guido, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio e ZONI Maria Teresa, indiziati dei reati, soprascritti.

CARAVATI Rosanna - LAMANNA Paola - RICCIARDI Rocco -

49

del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P., 21 L.

18/4/1975 n. 110 (per il solo <u>RICCIARDI</u>) nonchè artt. 12 e 14

L. 14/10/1974 n. 497, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il RICCIARDI illegalmente deteneva al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e tutti e tre portavano in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo di tipo imprecisato, con le quali tutti si esercitavano "militarmente" in zona Forte di Orino, in epoca imprecisata del 1978.

COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo

del delitto p. e p. dagli artt.110, 87 cpv. C.P. - 21 legge 18/4 I975 n.110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497; perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, ed illegalmente portavano in luogo pubblico n. 3 (tre) armi comuni da sparo, cal. 7,65, che da Milano portavano con loro fino ad una zona isolata nei pressi di Balla bio ove, nel gennaio 1979, facevano "esercitazione militare" con le armi predette;

-della contravvenzione p; e p. dagli artt. 110, 697 C.P. perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente, nei luoghi e nel tempo in esso indicati;

BRUSA Fabio - BATTISALDO Massimo - PIROLI Sandra

43a-del delitto p. e p.dagli artt. 110, 582, 583 I° comma n.1; 585, 577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone, autrici materiali del fatto, BRUSA Fabio, quale loro responsabile di "Squadra" all'interno della struttura delle FORMAZIONI COMBAT= TENTI COMUNISTE, cagionavano al medico Francesco LOMBARDO, lesio ni personali, (dalle quali gli derivava una malattia nel corpo di durata superiore ai gg.40), contro il quale, precisamente ad un braccio, venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco, con le aggrivanti di aver commesso il fatto con premeditazione ed uso di armi

in Varese il 15/1/1979

- b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 Leg ge 18/4/1975 n.110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con la qualità precisata al capo precedente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui certamente una pistola cal.7,65) usate per compiere il ferimento del medico Francesco LOMBARDO, e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi; reato commesso o accertato in Varese il 15/1/1979
- C-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro, detenevano illegalmente le munizioni per le armi da sparo comuni, indicate al capo precedente;

in Varese il 15/1/1979

BONATO Daniele, MAROCCO Antonio, FELICE Fietro Guido, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio e ZONI Maria Teresa, <u>indiziati</u> dei reati soprascritti.

DE STEFANO Manfredi - BRUSA Fabio - SENNA Massimo - LETTIERO Gennaro - ORRU Antonio -

perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto di £.10.045.000.= in contanti e di assegni per complessive £.12.000.000.=, che sottraevano, mediante minaccia l commessa con armi, in più persone riunite e travisate, dall'inter no dell'Ufficio Postale di Varano Borghi (VA), con l'ulteriore ag gravante per avere posto le persone presenti (tra cui il direttore dell'Ufficio D'ANGELO Antonio, gli impiegati GALDI Luigi e MATONE Maria, nonchè vari clienti) in stato d'incapacità di agire, chiudendoli a chiave in uno stanzino dell'Ufficio;

in Varano Borghi il 23/1/1979

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n.2 C.P., 21 leg ge 18/4/75 n.110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in con corso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l'ordínamento dello Stato, portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui due fucili a canne mozze ed almeno un'arma corta) che usavaño durante la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;

reato commesso o accertato in Varano Borghi il 23/1/1979

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di una autovettura SIMCA tg. Como 193858, sottraendola a MENEGHETTI Roberto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggra vanti di aver agito in almeno. Tre persone, valendosi di mezzo fraudolento (per l'apertura e avviamento del mezzo) su cosa espo sta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Somma Lombardo (VA) nella notte tra il 22 ed il 23/1/1979

[#] MARCHETTINI Daniele # INDIZIATO dei reati sopra scritt

52

CARCANO Roberto - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21

legge 18/4/75 n.110 - 9,12,13 e 14 Legge 14/I0/1974 n. 497, perchè,
in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo dise
gno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire lo
ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico, le armi
comuni da sparo(almeno 4 armi corte, oltre ad un fucile a canne
mozze), e gli ordigni esplosivi usati per un attentato commesso
in danno di alcuni automezzi blindati dell'Istituto di Vigilanza
privata "CITTADINI dell'ORDINE", sito in Via Cimarosa 3, Milano;
nonchè per aver fabbricato tali ordigni ed averne fatto esplodere
uno al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico
timore; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione
ai soli delitti di porto illegale d'armi e di fabbricazione e por
to illegale degli esplosivi;

in Milano, il 23/2/1979

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624,625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato di cui al capo precedente, di una autovettura SIMCA che' sottraevano al proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravante di aver agito in almento tre persone, con mezzo fraudolento, (per l'apertura e lo avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede,

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 23/2/1979



BALICE Fortunato - BELLOLI Maria Rosa - BRUSA Fabio -RICCIARDI Rocco -

53

462del reato p.e p. dagli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro, per procurarsi un profitto e commettere una rapina in danno di una banca a TURBIGO (MI), acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, due autovetture (una FIAT 124 ed una RENAULT berlina) provenienti da furti commessi in Milano, in danno dei rispettivi proprietari rimasti scomosciuti;

b del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21
L. 18/4/75 n. 110 e 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in con
corso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento
dello Stato, e, al fine di commettere la rapina sopra speci
ficata, portavano in luogo pubblico, varie armi comuni da
sparo;

in Milano e Turbigo, in epoca imprecisata, comunque risalente al febbraio 1979.

LAUS Daniele BARONE Rosario -

54

474 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. - 9 legge 14/I0/
I974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza licen
za dell'Autorità, fabbricavano due ordigni esplosivi dei quali il
primo composto da circa 500 grammi di esplosivo da mina con congegno ad orologeria ed il secondo composto da polvere esplosiva,
pezzi di ferro e fiammiferi contro vento, contenuti in una botti
glia, nonchè di altra bottiglia contenente lt. 1,50 di liquido
infiammabile, una bustina di polvere in iammabile e cm.70 di miccia.
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il
reato di cui ai capi successivi.

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 27/2/1979

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. - 13 Legge 14/I0
1974 n. 497 - 56 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro, al fi
ne di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pub
blica, facevano esplodere nel cortile della Scuola Allievi Vigili
Urbani del Comune di Milano, in via Boeri n.7, uno degli ordigni
indicati al capo precedente e compivano, atti idonei diretti in mo
do non equivoco a fare esplodere l'altro ordigno da loro colloca
to sul davanzale di una finestra della predetta scuola, non riuscendo nel loro intento, per il secondo ordigno, per causa indi
pendente dalla loro volontà ed in particolare per il mancato fun
zionamento dell'ordigno conseguente alla difettosa accensione del
la miccia.

in Milano, il 27 febbraio 1979

C-del reato p. e p. dagli artt. 635 I° e 2° comma n. 3, 110 C.P. perchè, in concorso tra di loro, danneggiavano vetri, infissi, finestre e muri ed inferiate della Scuo Allievi VV.UU. di via Boeri a Milano, nel cui cortile facevano esplodere un ordigno, con l'aggravante di aver commesso il fatto contro edificio pubblico.

in Milano, il 27 febbraio 1979

55

del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 2 C.P. - 12 Legge ! 14/I0/1974 n. 497 perchè, agendo in concorso tra di loro, in occasione del reato di cui al capo precedente, illegalmente port vano in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui ai capi pre cedenti, armi da guerra.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente.


in Milano il 27/2/1979

BALICE Fortunato - COLOMBO Luca -

48à del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 I e III comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite, di una autovettura FAAT 131 sottraendola ad VALTORTA EDWINO;

b-del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.;
21 L. 18/4/75 n. 110, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in
concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere la rapina di cui al
capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico,
n. 2 pistole, armi comuni da sparo;

in Milano, il 1º maggio 1979.



56

ALUNNI Corrado - BALICE Fortunato - BARBONE Marco - BELLERE' Francesca
BERINGHELI Daniele - BONATO Daniele - ARESCA Pietro - BRUSA Fabio
CARCANO Roberto - COLOMBO Luca - DE SILVESTRI Giancarlo - FRAGOLA Enzo
DE STEFANO Manfredi - FRANZETTI Pierangele - LA MANNA Paolè - LAUS

Daniele - MARCHETTINI Daniele - MARI Stefano - MAROCCO Antonio
MORANDINI Paolo - PALMA Maurizio - PAPARELLA Gianni - SENNA Massimo -

- del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 303 C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., per avere, spesso in concor so tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (limitatamente agli imputati di più azioni criminose), pubbli camente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costutuita in banda armata, diminsurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile, e comunque, per aver pubblica mente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e la diffusione di documenti e telefonate rivendicanti con varie sigle le varie azioni criminose a ciascuno loro ascritte (limitatamente alle azioni pubblicamente rivendicate), azioni commesse nell'ambito dell'attività dell'organizzazione FORMAZIONI COMBATTENTI CO=
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 272 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propa ganda nel territorio dello Stato, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economini e sociali dello Stato medesimo, median te la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente;

reati commessi in MILANO - VARESE e negli-altri luoghi in cui le rivendicazioni avvenivano, nel giorno delle rivendicazioni stesse.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo - 57

- 50 d-del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 I° e 2° comma C.P., perchè in concorso tra loro, al fine di danneggiarlo, appiccavano un incendio ad un camioncino OM 80, tg. PD/453432 addetto al trasporto di vari quotidiani (UNITA' AVANTI etc.), facendovi esplodere dentro e sotto, alcune bottiglie incendiarie; in Cinisello Balsamo, il 14/4/1979
 - b.del delitto p.ep. dagli artt.110, 628 I° e 3° c.n.1, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di procurarsi un ingiusto profitto e compiere l'incendio di cui al capo precedente, di un'auto Volkswagen Golf tg.MI/YOI805, sottraendola al proprietario LOSI P.luigi, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite;

in Milano, il 13/4/79 (più precisamente in zona S.Siro)

C-del delitto p. e p. dagli artt.110,624,625 nn.2,5,7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato sopra descritto, di un'auto SIMCA tg. MI/Z19451 sottraendola a GUIDINI Claudia che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto mediante mezzo fraudolento, (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, 13/4/1979

d-del delitto p. e p. dagli.artt. 110, 81 cpv.,61 n.2 C.P. - 21 leg ge 18/4/75 n. 110 - 12,14 L.14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato porta vano in luogo pubblico le armi comuni dasparo e le bottiglie incendiarie usate per compiere l'attentato al furgone e la rapina della autovettura sopra descritti e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto delle armi e delle bottiglie incendiarie;

nei luoghi e nelle date sopra descritte

del delitto p. e p. dagli art. 110, 612 I° e 2° comma, 339, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di compiere l'attentato al furgone sopra descritto, minacciavano un ingiusto danno ad FRANCO Adriano (autista del furgone stesso) commettendo il fatto mediante l'uso delle armi;

in Cinisello Balsamo il 14/4/1979

BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

51'd del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2, del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi ingiusto profitto di una pistola Beretta cal.7,65, matricola A/51827 W, di porto d'armi ed altri documenti, sottraendo il tutto al metronotte GIBELLI Giancarlo, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con minaccia commessa con armi e ponendo il GIBELLI in stato d'incapacità d'agire, in quanto veniva ammanettato ad un palo;

in Milano, il 26/4/79

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n.2 C.P.; 21 Leg ge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in con corso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per la rapina di cui al capo precedente, nonchè la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 CP in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi usate per la rapina;

reato commesso o accertato in Milano il 26/4/79

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2 C perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di una vettura Peugeot, sottraendola al proprietario rimasto sconosciuto, con l'aggravante di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

BARONE Rosario -

59

52 adel delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 9, 10, 12, 13 Legge 14/I0/1974 n. 497, perchè, in concorso con al tre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico un ordigno esplosivo al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, nonchè per avere fatto esplodere detto ordigno anche al fine di suscitare pubblico disordine ed incute re pubblico timore.

reati commessi o accertati în Milano, nella notte tra il 4 ed il 5 Maggio 1979

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° e 2° comma n. 3 C.P., perchè, in concorso con altre persone, danneggiava la saracinesca d'ingresso, vetrate ed infissi del Presidio della Vigilanza Urbana di Via Avezzana n. 1 di Milano, facendovi esplodere davan ti l'ordigno di cui al capo precedente, con l'aggravante di aver commesso il fatto contro edificio pubblico.

in Milano, tra il 4 ed il 5 maggio 1979

e del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso con altre persone, s'impossessavame al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, di una vettura SIMCA, sottraendola a proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto con uso di mezzo frau dolento (per l'apertura ed l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 4/5/79

60

BARBONE Marco - ARESCA Pietro - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo - FRAGOLA Enzo -

- del C.P. perchè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiarli, cagionavano un incendio di sette furgoncini e di una autovettura

 FIAT 500 Familiare di proprietà del "CORRIERE DELLA SERA", mezzi adibiti al trasporto ed alla diffusione dell'omonimo quotidiano; in Milano, il 13/5/1979
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 605 e 610 I° ed ultimo comma C.P., 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra lore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reate di cui al capo precedente, pri vavano della libertà personale CIUFFREDA Matteo, custode dell'au tosilo "S.MARCO" in cui erano ricoverati i mezzi sopra indicati, incatenandolo in un locale di tale garage, e si introducevano in questo, contro la volontà del CIUFFREDA stesso, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto palesemente armati e con vio lenza sulle cose;

in Milano il 13/5/79

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. 81 cpv.,61 n.2 del C.P. 21 legge 18/4/75 n.110, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Statore portavano

in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno due) usate per commettere i reati di cui ai capi precedenti, e, pertanto con l'ag gravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto illegale d'armi

reati commessi o accertati in Milano il 13/5/79

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, (e quindi in più di tre persone) s'impossessavano al fine di trarne profitto, e commette re l'incendio sopra descritto, della vettura tg.MI/R29503-SIMCA sottraendola a CAVALLOTTI Roberto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo), su cosa esposta per ne cessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, 7/5/79.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - FRAGOLA Enzo - LAUS Daniele MORANDINI Paolo -

54. del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 112 n.1 C.P., 61 n.2 C 21 L.18/4/75 n.110- 12,13,74 e 9 L.14/IO/74 n.497 perchè, in concor so tra loro (e, quindi, in cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire lo ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo pistola cal.7,65 ed un ordigno esplosivo, usati per compiere un attentato dinamitardo in danno dell'Agenzia Pubblicitaria "MANZONI" sita in v. Agnello 12 (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi e dell'ordigno), nonchè per avere fatto esplodere tale ordigno a scopo di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore e per averlo fabbricato;

reati commessi o accertati in Milano il 13/5/79

62

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo

552-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), s"impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere un'azio ne di propaganda dell'attività di "GUERRIGLIA ROSSA" (all'angolo tra via Pier Della Francesca e via Biondi, il 19Maggio I979), di un'autovettura FIAT 500 targata MI/L70034, sottraendola a MEDA Marco, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggra vanti di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

furto commesso in Milano, nella notte tra il 18 ed il 19 maggio 79

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 9,12 e 13
L. 14/I0/74.n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricavano e portavano in luogo pubblico un ordigno incendiario, con miccia e timer, e lo facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, all'interno della FIAT 500 sopra indicata, ove era anche piazzato un registratore che doveva trasmettere un messaggio inciso precedentemente, con cui rivendicare e propagatorel'attività di "GUERRIGLIA ROSSA"; in Milano il 19/5/79

C-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P., per chè, allo scopo di danneggiarla, appiccavano il fuoco all'autovet tura sopra indicata, così da farne derivare un incendio che ne distruggeva interamente l'abitacolo;

in Milano, il 19/5/79

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

63

56a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n.1; e 2 del C.P., perchè in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano, mediante minaccia commessa con armi in più persone riunite di £. 457.000.= in contanti, sottraendole a TARENGHI Elisa, impiegata nello studio di analisi mediche, sito in Via Monterosa 11, di SPINELLI Maurizio, dove avevano fatto ir ruzione, con l'ulteriore aggravante di aver posto la Tarenghi in stato d'incapacità di agire, legandola con dello spago ad una poltrona;

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61, n.2 C.P.; 21 Leg ge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 perchè, in con corso tra loro, illegalmente detenevano al fine di sovvertire lo ordine dello Stato e portavano in luogo pubblico, al fine di compiere la rapina sopra indicata, almeno due armi comuni da sparo; reati commessi o accertati in Milano il 28/5/1979

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - BARONE Rosario - FRAGOLA Enzo LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

- del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 303 C.P. in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovver siva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per aver pubbli camente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e la diffusione di documenti e telefonate rivendicanti, con la sigla "GUERRIGLIA ROSSA", le azioni criminali da tale organizzazione compiute;
 - b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 272 C.P., per aver in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo dise gno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti conomici e sociali del lo Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente,

ARESCA Pietro - MORANDINI Paolo -

in Milano, nell'aprile e maggio 1979 "

58-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P., 21 L.18/4/75 n. 110 e 12 L.14/I0/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal mente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e mettere in pericolo la pubblica incolumità, nonchè per avere por tato in luogo pubblico, due ordigni esplosivi ed altro materiale esplosivo di quantità non meglio precisata, che i due, nel'79, trasportavano da Milano a Barzio (Como), seppellendolo ed occultandolo in località "Concenedo".

б5

BARBONE Marco - ARESCA Pietro -


59-del reato di cui agli artt. 110 C.P. - 10, 12 legge 14/10/1974 n.497 perchè, in concorso tra di loro e con altre persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un candelotto di dinamite, che poi l'ARESCA provvedeva a depositare in un cestino dei rifiuti davanti all'Ufficio di Collocamento di Milano, in Milano, il 23/5/1979

LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

- 60-del delitto p. e p. dagli artta 110, 81 cpv., C.P. 21 Legge 18/4/75 n. 110 12 Legge 14/I0/74 n. 497, perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericola la pubblica incolumità, nonchè portavano in luogo pubblico, sepppellendolo ed occultando lo nei pressi del "Macello Mercato Scalo Bestiame" di Milano, il seguente materiale esplosivo:
 - 2 candelotti di VULCAN 3 da gr. 100 ciascuno,
 - 1 cilindretto contenente gr. 100 di tritolo.

in Milano, in epoca imprecisata, ma comunque nel 1979

BARBONE Marco indiziato per questo reato



LAUS Daniele - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo -

66

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite.

in Casaletto Ceredano il 15/6/1979

- b-del reato p. e p. dagli artt. 10, 61 n. 2 C.P. 12 e 14 Leg-ge 14 ottobre 1974 n. 497 81 cpv. C.P. perchè, in concorso tra loro, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi e munizio ni da guerra ed armi comuni da sparo:
 - = un mitra Schammeisser e relativo munizionamento,
 - = due pistole calibro 38,

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente.

- in Casaletto Ceredano il 15/6/79.
- c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, al fine di trarne profitto, s'impossessavano delle targhe MI/ 95322A sottraendole a BARTOLOMEI Elda che le deteneva sulla

67

propria autovettura A/112;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone, di aver agito su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nonchè al fine di eseguire il reato di cui al capo successivo.

in Milano, il 23/5/1979

d-del reato p. e p. dagli artt. 66 comma 9 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 - 61 n. 2 C.P. per avere circolato con l'autovettura di cui al capo successivo munita delle targhe di cui al capo pre cedente e quindi non proprie del veicolo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina in Casaletto Ceredano.

in Casaletto Ceredano il 15/6/1979

e-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 comma 1 e 3 n. 1 - 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra Toro, e materialmente BARBONE Marco e LAUS Daniele, per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare la pistola, s'impos sessavano dell'autovettuta FIAT Ritmo tg. TO/570815 di proprie tà di Toscano Marcello; sottraendola al détentore Romanelli Luigi.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite, di aver commeso il fatto allo scopo di esegui re la rapina in Casaletto Ceredano.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 15/6/1979

F-del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 - 12 e 14 legge 14/ ottobre 1974 n. 497, perchè, agendo in concorso tra di loro, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire, il reato di cui al capo precedente.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 15/6/1979.

68

del C.P., perchè, agendo in concorso tra di loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di una autovettura SIMCA sottraendola al detentore che la aveva parcheggiata sulla pubblica via.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero di tre o più persone, valendosi di un mezzo violento e fraudolento per aprire ed avviare l'autovettura e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di rapina in Casaletto Ceredano.

In todi ed in epoca anteriore e prossima al 15/6/79



LAUS Daniele - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo ed altra persona non identificata -

del c...P. perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un in giusto profitto, uno, rimanendo all'esterno alla guida dell'autovettura FIAT RITMO tg. FI/987785 e gli altri tre penetrando all'interno dei locali della filiale di Roccafranca della Cassa Rurale ed Artigiana di Pompiano, minacciando con pistole gli im piegati ed i clienti presenti, s'impossessavano di £.13.744.624 in contanti e di titoli per £. 67.317.517.= rinchiudendo poi gli impiegati ed i clienti nel bagno.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più perso.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più perso ne riunite e della violenza consistita nell'aver posto i clienti e gli impiegati in stato d'incapacità d'agire, rinchiudendoli nel bagno.

in Roccafranca il 6 dicembre 1979

b del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 perchè, in occasione della rapina di cui al capo precedente, in concorso tra loro, portavano armi e munizioni da guerra e le armi comuni da sparo usate per la rapina stessa, fra cui un revolver colt. cal. 45 ed un mitra AK/47. Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto al capo precedente.

In Roccafranca il 6 dicembre 1979.

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in almeno tre persone), al fine di trarne profitté e commettere la rapina di Roccafranca del 6/12/1979, s'impossessavano di una vettura SIMCA, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva par cheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti, ulteriori, di avere agito con uso di mezzo fraudolento, (per l'apertura e l'av viamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuedutine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 6/12/1979

70

d-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 commi 1° e 3° n. 1 - 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra di loro per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare contro PIATTOLI Franco, una pistola, s'impossessavano dell'autovettura FIAT RITMO tg/ FI987785 sottraendola al predetto proprietario. Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più

persone riunite e di aver commesso il fatto al fine di ese guire la rapina in danno alla Cassa Rurale Artigiana di Pompiano filiale di Roccafranca.

in Milano, il 4/12/1979

2-del reato p. e p. dagli artt. 10, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 perchè, in concorso tra di loro, in occasio ne della rapina di cui al capo precedente, illegalmente deteneva no e portavano in luogo pubblico una pistola.
Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente.

In Milano il 4/12/1979

f-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi in almeno tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto, delle targhe auto mobilistiche MI/ X80181, della vettura di MOLARI Franca, parcheg giata sulla pubblica via, con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

in Milano, il 5/12/1979

DESTEFANO Manfredi - CATTANEO Guido- MORANDINI Paolo - PASINI GATTI Ehi

67a-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 628 I° e 3° comma n. 1 del C.P. - 1 D.L. n.625/79 convertito con legge 6 febbraio 1980 n. perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver costretto l'impiegato BALDRIGHI Achille, sotto minac cia di una pistola puntata alla schiena, a rientrare nei locali della Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, dai quali sta va uscendo, mentre uno dei quattro attendeva nei pressi alla gui da d'una autovettura FTAT 131, s'introducevano in tre nella predetta Banca e con minaccia consistita nel puntare le pistole con tro gli impiegati, il direttore e due clienti; s'impossessavano della somma di £. 3./364.760.=, di Franchi Francesi 320, di 13 assegni bancari in bianco della Banca Commerciale Italiana, di 18 assegni della Banca Nazionale del Lavoro da S. 100.000.= cad. di n. 22 assegni circolari da £. 500.000 cad.- di n.1 assegno circolare da £. 1.000.000.=, di n. 1 assegno circolare da lire 2.000.000. e di n. 1 assegno circolare da £. I0.000.000. = tut ti dell'Istituto delle Casse Rurali ed Artigiane di Roma, nonchè di n. 16 assegni del Credito Italiano, sottraendoli dalle

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più per sone riunite e di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di aversione dell'ordine democratico.

Casse della Banca e di £. 70.000.= sottraendole al Direttore

In Corte Palasio il 19/12/1979.

MASSIMINI Giovanni.

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14/I0/1974 n. 497, 21 Legge 18/4/1975 n. 110, perchè, in concorso tra di loro ed in occasione della rapina di cui al capo precedente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, portavano illegalmente in luogo pubblico armi e munizioni da guerra ed armi comuni da sparo fra cui un mitra AK/47 ed il relativo munizionamento ed una pistola cal. 7,65.

Con l'aggravante d'aver commesso il delitto di porto illegale

d'armi, al fine d'eseguire il reato di cui al capo precedente.

TA Corte Palasio, 18 19/12/1979

C-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 N.2 del C.P. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, agendo materialmente, il DE STEFANO, s'impossessavano di una FIAT 131 sottraendola, con la minaccia di una pistola cal. 7,65, al detentore allo stato sconosciuto.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e di aver com messo il fatto al fine d'eseguire la rapina della Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio.

In Milano, nella zona dell'Università Bocconi nel dicembre 1979, anteriormente al giorno I9 *

d-del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P.- 12 e 14 Legge 14/I0/1974 n. 497 perchè, agendo in concorso tra di loro, e materialmente il DESTEFANO, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.

Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine d'eseguire il reato di cui al capo precedente.

in Milano, dicember 1979.

4-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P. - perchè in concorso tra di/loro, (e, quindi, in più di tre persone), agendo materialemnte il MORANDINI, s'impossessavano di una vettura SIMCA, al fine di trarne profitto e commettere la rapina in danno della Cassa Rurale di Corte Palasio, sottraen dola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggia ta sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo frau dolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In M lano, in epoca anteriore e prossima al 19/12/1979

73

BARONE Rosario - DE STEFANO Manfredi - CAȚTANEO Guido - MORANDINI Paolo
PASINI GATTI Enrico -

del C.P. - 21 L. 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 L. 14.I0.1974 n. 497, perchè, in concorso tra di loro (e, quindi , in cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal mente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni e da guerra, da sparo (tra cui un mitra Kalaschnicov ΛΚ/47, una pistola cal.7,65 ecc.) e relativo munizionamento, che intendevano usur/per per compiere una rapina in danno della Cassa Rurale ed artigina di Cor te Palasio (dove già gli ultimi quattro avevano compiuto una rapina il 19/12/1979); con l'aggravante pertanto di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi; in Milano, e Corte Palasio, in epoca imprecisata, comunque successiva al 19/12/1979 e non successiva ai primi giorni del gennaio 1980.

74

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - MORANDINI Paolo - FAUG Daniele CATTANEO Guido - PASINI GATTI Enrico -

652 del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma m. 1 - 61 N. 2 C.P. - 1 D.L. 625/79 convertito con Legge 6/2/80 n.15 - perchè agendo in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati intre nell'agenzia di via Cadibo na in Milano della Banca Commerciale Italiana, mentte due attendevano all'esterno, minacciando gli impiegati con pistole e con un mitra, s'impossessavano della somma di £. 40.824.000 in contarti e di £. 22.500.779 in assegni, nonchè di un portafogli con do cumenti e £. 70.000.= sottratto all'impiegato DE VECCHI Maurizio Con le aggravanti della minaccia commessa con le armi da più per sone riunite, di aver cagione to un danno patrimoniale di partico lare gravità e di aver commesso il fatto per finalità di terrori smo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano il 24 gennaio 1980

- b-del reato p. e p. dagli artt. 100, 112 n.1 81 61 n.2 C.P.

 12 e 14 L. 14/I0/74 N. 497 perchè, agendo in concorso tra di
 loro, illegalmente portavano in luogo pubblico, in occasione
 della rapina di cui al capo precedente, le seguenti armi e muni
 zioni da guerra ed armi comuni da sparo:
 - = 1 mitra AK/47 e relativo munizionamento
 - = 1 Pistola cal. 9 e relativo munizionamento
 - = 1 revolver cal./ 38

Con le aggravanti del numero delle persone superioze a quattro e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente, nonchè di cui all'art: 1 D.L. 625/79 convertito con L. 6/2/80 N.15, per aver agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 24 gennaio 1980

Blockeri

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. - 21 L.18/4/
1975 n. 110, perchè in concorso tra di loro (e, quindi in numero superiore a cinque), illegalmente detenevano al fine di soy
vertire l'ordinamento dello stato, le armi da guerra e comuni
da sparo di cui al capo precedente;
in Milano, il 24/1/1980

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 81 cpv., 61 N.2 C.P. perchè, in concorso tra di loro e con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in una
occasione (per la rapina della Ford Fiesta) il DE STEFANO ed al
tra persona e nell'altro episodio, altri tra gli imputati, si
impossessavano per procurarsi un ingiuste profitto e compiere
poi la rapina alla Banca Commerciale di Via Cadibona, di due
autovetture,; una Ford Fiesta ed una Fiat Ritmo grigia, sottra
endole a proprietari rimasti sconosciuti, mediante minaccia
commessa con armi ed in più persone riunite;

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/1/80

del C.P. - 21 Legge 81/4/75 m. 110 - 12 c 1/4 Legge 14/10/74 N.49

perchè, in concorso tra di loro (e, quindi, in più di cinque per

sone) e con più azioni esecutive del medecimo disegno criminoso,

illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dell

Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usat

per le rapine di cui al capo precedente; e, pertanto, con l'aggr

vante di cui all'artt. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto

di porto illegale d'armi.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/1/80

TRONCONI Ettore -

del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. per avere, per procurarsi un profitto, occultato la somma di £.15.000.000 circa, ricevuta da PASINI GATTI Enrico, provento della rapina commessa il 24/1/80 in danno della Bca Comm.le - agenzia di v.Cadibona a Milano.

In Milano in apoca immediatamente successiva al 24/1/80.

76

LAUS Daniele - BARONE Rosario - MORRONE Patrizia ed altra persona no identificata - /

del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. - 1 D.L. n.625/79 perchè agendo in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare le pistole, s'impossessavano del portafoglio di MARTI= RADONNA Luigi, dopo essere penetrati nei locali della sua impresa d'autonoleggio "INDUSTRIAL CAR", sottraendogli 2.400.000 in contanti oltre ai documenti ed al libretto degli assegni, nonchè due classifucatori ed una rubrica dell'ufficio.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite e di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In M.lano, il 28 gennaio 1900.

b del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.- 12 e 14 L.14/I0/74 n. 497 - 1 D.L. 625/79 convertito con Legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè, in occasione della rapina di cui al capo precedente, agendo in concorso tra di lozo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi da fuoco usato per commet tere la predetta rapina.

Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

in Milano # 28/1/1980

del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 21 L.18./4/1975 n.110, perchè, in concorso tra di loro, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

In Milano, il 28/1/1980

DE STEFANO Manfredi - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele

CATTANEO Guido - 77

633 del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn. 1 e 2 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con Legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver minacciato con le pistole, GRECO Giuseppe, guar dia particolare giurata dell'Istituto "Cittadini dell'Ordine" chammanettavano ad un cancello, s'impossessavano della pistola Beretta cal. 7,65 matr. n.B32475W del predetto, nonchè del portafe glio contenente, tra l'altro, il porto d'armi per la pistola numero 070543 - D, rilasciato dalla Questura di Milano.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi, da più persone, e della violenza consistita nel porre la parte offesa in stato d'incapacità d'agire, nonchè al fine di eseguire il reato al capo successivo e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano il 5 marzo 1980

b-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 - 477 - 482 - 61 n.2 del C.P. - 1 D.L. n.265/79 conv. c/L. 6/2/80 N.15 - perchè in co corso tra di loro, falsificavaño il porto d'armi per pistola nur ro 070543/D - rilasciato a GRECO Giuseppe dalla Questura di Mila apponendovi la fotografia di DE STEFANO Manfredi.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro e di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonchè al fine di eseguire il re

to di sostituzione di persona di cui appresso.

In Milano, il 5 marzo 1980

C-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 - 81 cpv. 61 n. 2 - del C.P. - 21 Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra di loro, con più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, in occasione della rapina in danno di GRECO Giuseppe, detenevano al fine di sovvertire l'ordi namento dello Stato e portavano illegalmente in luogo pubblico

le armi da sparo usate per la rapina, nonchè la pistola not 78 tratta a GRECO Giuseppe.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro e di avez commesso il reato di porto delle armi allo scopo di eseguire il predetto reato di rapina.

in Milano, il 5 marzo 1980.

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv., 494, 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino so, il DE STEFANO, in concorso con gli altri, sostituiva la propria persona a quella della Guardia Giurata GRECO Giuseppe, al lo scopo di assicurarsi un vantaggio consistito nell'acquistare illecitamente armi e munizioni presso varie armerie tra le quali l'armeria RAVIZZA, l'armeria SACCHI, l'armeria S.C.A.M., la armeria PEZZINI, ed altre, inducendo in errore i rispettivi titolari ed addetti sulla sua identità.

Con le aqquavanti del numero di persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire i delitti di porto di atmi e detenzione delle armi da fuoco così acquistate e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milan: 11 5 o 6 marzo 1980

- e del reato p. e p. dagli artt. 110 112 n. 1 81 cpv. C.P. 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 perchè, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimonoso, illegalmente poztavano in luogo pubblico le seguenti armi comuni da sparo;
 - = 1 pistola Beretta cal. 7, 65 mod. 81;
 - = 1 revolver Colt cal. 38 special;
 - = 2 revolver S.W. cal. 38 Special;
 - = 1 revolver S.W. cal. 357 Magnum;

armi tutte acquistate nel modo indicato al capo precedente.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, 11 5 0 6 marzo 1980

79

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del delitto p. e p. dagli artt.110 -624-625 nn. 2 e 5 - 61 n. 2 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, agendo material mente il DE STEFANO ed il MORANDINI, s'impossessavano di una vet tura MINI MINOR, sottraendola al proprietario che la deteneva parcheggiata sulla pubblica via.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a due e del mezzo violento e fraudolento per aprire e mettere in moto il veicolo, nonchè di aver commesso il fatto al fine di esegui re la rapina in danno di GRECO Giuseppe e per finalità di terro rismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 4 Marzo 1980.

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - LAUS Daniele - MORAMDIN; Paolo - CATTANEO Guido - PASINI GATTI Enrico -

69adel reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 + 81 - 61 n. 2 C.P. =

12 e 14 Legge 14 ottobre I984 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv.

con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, (gli ultimi due solo quali co-ideatori ed organizzatori del fatto) al fine di attentare alla vita di GUIDO GALLI, giudice isttuttore presso il Tribunale di Milano, illegalmente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo tra cui pistole cal. 7,65 e revolvers cal. 38 Special, nonchè due bottiglie incendiarie, armi da guerra.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto allo scopo di attentare alla vita del giudice GALLI e per finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico.

In Milano il 18 Marzo 1980.

Aprile I975 n. 110 - per avere, in concorso tra di loro (e, quindi, in numero superiore a quattro), illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato le armi comuni da sparo di cui al capo precedente e quelle usate per la rapina di cui al capo successivo.

In Milano, fino al 18/3/80.

c-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 C.P. 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè in concorso tra di loro, (agendo materialmente LAUS c. CATTANEO), per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia commessa con armi ed in più persone riunite, s'impossossavano di una FIAT 128 sottraendola a persona non identificata, com la aggravante di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e di attentare alla vita di Guido Galli, Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano.

In Milano il 16/3/80 comunque, pochissimi giorni prima del 18/3/80.

81

del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14

Legge 14/I0/74 n. 497, 1 D.L. n. 625/79 conv.con L.6/2/80 n.15 +

per avere illegalmente portato in luogo pubblico, in concorso

tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno cri

minoso due pistole; con le aggravanti di aver commesso il fat
to al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente e

per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra
tico.

In Milano, il 16/3/80, o, comunque, pochissimi giorni prila del 18/3/80.

LUSTRO Massimo - BARONE Rosario - LAUS Daniele -


10-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 21 L.18.4.75

n. 110 - 12 e 14 L. 14/I0/74 n. 497, perchè, in concorso tra

di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo, di numero imprecisato (di numero, comunque, com
preso trà 2 e 4), armi che LUSTRO riceveva da LAUS, attraverso

BARONE e che, successivamente, venivano distrutte e disperse
dal padre del LUSTRO stesso;

In Milano, nella primavera del 1979.



82

BARBONE Marco - CATTANEO Guido - DESTEFANO Manfredi - LAUS Paniele MORANDINI Paolo - PASINI GATTI Enrico -

Hadel delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n.1, 81 cpv. C.P. - 21

Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 L. 14/I0/74 n. 497 - perchè, in

concorso tra di loro, quali costitutori ed organizzatori della

banda, nonchè anchè a titolo di responsabili materiali dei reati,

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello

Stato e mettere in pericolo, mediante la consumazione degli

attentati, la vita delle persone, nonchè la sicurezza dello

Stato, e portavano in luogo pubblico varie munizioni da guerra

nonchè numerose armi da guerra e comuni da sparo, costituenti

la dotazione, talvolta occasionale, della banda tra cui:

- " materiale esplodente varia.
- " 1 Mitra Kalaschnicov AK/47,
- " 1 revolver cal. 38
- " 1 Colt cal. 45

armi tutte pervenute al gruppo mediante cessione in uso la parte di altra organizzazione eversiva;

- " 1 mitra Schemmeisser (detenzione limitata ai solt BARBONE LAUS e MORANDINI,) pervenuto al gruppo attraverso tale MO=
 RETTI Marco, appartenente ad altra organizzazione eversiva,
- " varie armi (almeno due pistole Beretta cal. 7,65, due revolver cal. 38 ed uno cal. 357 Magnum), acquistate in varie armerie mediante esibizione di porto d'armi falsificato e ra pinato alla guardia Giurata GRECO Giuseppe il 5/3/80.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di 4 persone.

Reato commesso in Milano, tra l'estate 79 ed il marzo 1980.

b della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p. -697 perchè in concorso tra di loro, e, quindi, in più di 4 persone, illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

Nei luoghi e nel tempo sopra precisate.

83

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 648 C.P. perchè,
 in concorso tra di loro (e, quindi in più di 4 persone) riceve vano, per procurarsi un ingiusto profitto, i due mitra sopra in dicati da persone appartenenti ad altre organizzazioni eversive,
 mitra costituenti armi da guerra e, pertanto di sicura provenien
 za delittuosa;

nei luoghi e nel tempo sopra precisato.

BARBONE Marco - MARANO Mario - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - 84
GIORDANO Francesco - DE STEFANO Manfredi -

del delitto p. e p. dagli arti, 110, 81 cpv. 628 1° e 3 comma nn. 1 e 2 - 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv.c/L 6/2/80 n. 15 perchè, agendo in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati nei locali dell'autorimessa "NAUTICA" sita in Milano Via Sormani, 10, minacciando con pisto le il guardiano, LA MANTIA Giuseppe, poi legandolo ed incapucciandolo, s'impossessavano della FIAT 124 di colore verde targata MI/F 14185 - intestata a BELLONI Giuseppe, della Fiat 124 di colore giallo tg. MI/M 74979 intestata a PENNEMANN Siegfried Karl e dell'Alfa Romeo Giulietta di colore amaranto tg.MI 79293G intestata a GIGANTE Elisabetta.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più per sone riunite e della violenza consistita nel porre il guardiano nell'incapacità d'agire, nonchèdel fine di commettere il delitto di attentato in danno di PASSALACQUA Guido e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 25 Aprile 1980.

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. 61 n.2 C.P. 12 e 14 L. 14/I0/74 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 1 perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del me desimo-disegno criminoso, in occasione della rapina di cui al ca po precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi usate per la rapina stessa.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato ci cui al capo precedente e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 25 Aprile 1980.

85

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi MARANO Mario - GIORDANO Francesco -

perchè in concorso tra di loro, agendo materialmente il BARBONE il MORANDINI, il LAUS ed il DE STEFANO, per finalità di terrorismoe di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla in columità del giornalista PASSALACQUA Guido, facendo irruzione nella sua abitazione con l'inganno e la violenza ed eplodendo nei suoi confronti due colpi di pistola che lo attingevano alla gambade tra cagionaliogli lesioni personali giudicate guaribili nel 40° giorno, con l'aggravante di aver agito in numero di persone superiore a quattro.

In Milano il 7 maggio 1980.

b del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 + 81 cpv. 61 n.2 del C.P. - 12 e 14 Legge 14/I0/74 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 ocnv. L/6/2/80 n. 15 - perchè, in occasione dell'attentano in danno di PASSALACQUA Guido, in concorso tra di loro, ed agendo materialmente il BARBONE, Il MORANDINI, il LAUS ed il DESTEFANO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente potavano in luogo pubblico le armi da sparo utilizzate per l'attendato stesso.

Con le aggravanti di aver agito in numero di persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente e con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano il 7/5/80

6 della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 +697 del C.P. perchè, in concorso tra di loro (e, quindi in più di cinque persone) illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da spero di cui al capo precedente.

In Milano, il 7/5/80

86

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi - MARANO Mario - GIORDANO Francesco -

P. perchè, agendo in concorso tra di loro, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita del giornalista TOBAGI Walter, tendendogli un agguatornei pressi della sua abitazione ed esplodendo al suo indirizzo cin que colpi di pistola che lo attingevano in parti vitali provocandone la morte immediata, con l'aggravante di aver agito in numero di persone superiore a quattro.

In Milano, il 28 maggio 1980.

del c.P. - 12 e 14 legge 14/IO/74 n. 497 - 1 D.L. n.625/79 conv. in Legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in occasione dell'attentato in danno di Walter TOBAGI, in concorso tra di loro ed agendo materialmento il BARBONE ed il MORANDINI con LAUS ed il DE STEFANO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi da sparo utilizzate per l'attentato stesso.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente e con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano, il 28 maggio 1980.

c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 C.P. perchè, in concorso tra di loro, (e, quindi, in più di cinque persone) illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

In Milano, il 28 maggio 1980.

87

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5, 7; 61 n.2 del C.P. perchè, in concorso tra di loro (e, quindi, in più di tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto ed utilizzarle in occasione dell'omicidio TOBAGI, di due targhe automobilistiche, MI/ FO8695, sottraendole all'autovettura FIAT 124 di DI FILIPPO Pasquale, parcheggiata sulla pubblica via e pertanto, con l'ulteriore aggravante di avere agito su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, tra il 23 ed il 24/5/80

e-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra di loro, agendo materialmente BARBONE, MARANO, e GIORDANO s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto e commettere l'omicidio di TOBAGI W. dell'autovettura Peugeot targata MI/71261 F - sottraendola al proprietario CAMICI Edoardo, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite.

In Milano, il 22/5/80.

f-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 Legge 14/I0/74 n. 497 perchè, in concorso tra di loro, agendo materialmente BARBONE - MARANO e GIORDANO portavano illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo di cui al capo precedente al fine di commettere la rapina in esso indicata.

In Milano, 22 maggio 1980.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 88

MORANDINI Paolo - GIORDANO Francesco- BARBONE Marco-LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi - GIOVINE Barbara

- 75 del delitto p.e p. dagli artt.IIO,II2 n.I, 8I cpv.,6I2
 I° e II°c.,339 C.P., art.I Legge 6.2.80 n.I5, perchè,
 in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo
 disegno criminoso .
 - 'affiggendo un volantino rivendicante l'omicidio di W.
 Tobagi con la scritta "Ibio PAOLUCCI.... I34 grammi di
 piombo !! Con i falsi comunisti saremo più cattivi.BRI=
 GATA 28 Marzo" sulla porta di Ibio PAOLUCCI, giornalista
 dell'UNITA';
 - inviando al settimanale "L'ESPRESSO" una lettera di con= tenuto minatorio ;
 - telefonando in due occasioni a Adriano SOLAZZO, giorna=
 lista del CORRIERE DELLA SERA ed alla moglie del medesimo,
 profferendo le frssi: "Qua Brigata 28 Marzo, caro Adriano
 se cambiassi mestiere, non dovresti la mattina guardarti
 alle spalle; questo è un consiglio, prezioso "e "digli
 di stare attento", nonchè inviandogli per posta un ciclo=
 stlato riportante alcuni brani del volantino che rivendi=
 cava l'omicidio di Walter TOBAGI;
 - inviando copia del predetto volantino al giornalista Giorgio BOCCA;
 - tracciando le scritte "Sei il prossimo !" sotto le abita= zioni dei giornalisti Luciano VISINTIN del Corriere della Sera e di Lamberto SECHI;

minacciavano un ingiusto danno ai predetti giornalisti Ibio PAO LUCCI, Adriano SOLAZZO, Giorgio BOCCA, Luciano VISINTIN, Lamber to SECHI ed a quelli dell' ESPRESSO;

con le aggravanti della minaccia grave commessa con scritto ano=
nimo e valendosi della forza intimidatrice di una organizzazio=
ne segreta esistente (e cioè la predetta "BRIGATA 28 MARZO")
nonchè per avere agito per finalità di terrorismo e di ever=
sione dell'ordine democratico, nonchè di numero di persone su=
periore a quattro.

in Milano, nel giugno '80.

- per GIOVINE Barbara : limitatamente alle minacce rivolte
attraverso la lettera inviata all'ESPRESSC

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi - MARANO Mario - GIORDANO Francesco - 89

del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 628 1° " 3° comma n. 1 e 2 - del C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 15 - perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra di loro, mediante minaccia e violenza per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano delle auto vetture SIMCA IOO0tg. MI/T IO780 di CONTINO Rosario e SIMCA 1308 tg. MI/YO23I8 della ditta RUF Italiana, sottraendole a VALBONESI Pietro, con le aggravanti di aver commesso la minaccia con arma, d'aver agito in più persone riunite, essendo consistita la violenza nel porre il VALBONESI ed altra persona non identificata in stato d'incapacità d'agire, avendoli legati ed imbavagliati, di aver commesso il fatto per eseguire il reato di rapina in danno della Banca Popolare di Milano, e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 2 luglio 1980

b-del reato p. e P. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 15 perchè, in concorso tra di loro, mediante minaccia, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano della pistola Beretta cal.7,65 matr. B6/180W, che sottraevano alla guardia giurata MANZO Gennaro, di servizio all'agenzia n. 12 della Banca Popolare di Milano, con le aggramanti d'aver commesso la minaccia con armi ed in più persone riunite, al fine di eseguire il reato di cui al capo successivo e con finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico.

In Milano, il 4 Luglio 1980

c-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 commi 1°e 3° nn. 1 e 2 - 61 n. 76 C.P. - 1 D.L. n.625/79 conv.L.6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, mediante minaccia e violenza per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di £. 44.343.000.= che

90


sottraevano dalla cassa dell'agenzia n. 12 della Banca Popolare di Milano; con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite, della violenza consistita nel porre il Direttore, gli impiegati ed i clienti in stato d'incapacità d'agire, essendo costretti gli impiegati ed i clienti a sdraiar si per terra ed il direttore ad allontanarsi con i rapinatori, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo e di ever sione dell'ordine democratico.

In Milano il 4 luglio I980

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. 61 n.2 del C.P. - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 - 1 D.L. N. 625/79 conv. L/6/2/80 n. 15 - per aver illegalmente portato in luogo pubblico, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, un numero imprecisato di armi comuni da sparo, nonchè la pistola Beretta cal.765 rapinata a MANZO Gennaro.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto al fine di eseguire le rapine di cui ai capi precedenti e con finalità di terrorismo ed eversione all'ordinamento democratico.

In Milano il 2 e 4 Luglio 1980




91

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - GIORDANO Francesco - IAUS Daniel MARANO Mario - MORANDINI Paolo - GIOVINE Barbara -

in relazione agli artt. 302, 270, 284, e 285 C.P., per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commetere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, e di guerra civile, e, comunque, per avere pubblicamente fallo l'apologia di tali reat, mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti e telefonate, rivendicanti con la sigla "BRIGATA 28 MARZO" il ferimento di Guido PASSALACQUA (avvenuto in Milano il 7/5/80) e l'omicidio di Walter TOBAGI (avvenuto in Milano il 28/5/80) commettendo il fatto in più di mattro persone.

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112,n.1, 81 cpv., 272 C.P. per avere, in concerso tra di loro, (e, quindi, in più di quat tro persone) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente.

Reati commessi o accertati in Milano ed altrove, in epoca successiva e prossima, rispettivamente, al 7 ed a 28 maggio 80.



92

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - GIORDANO Francesco MARANO Mario - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele -

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 81 cpv. C.P. 21 L. 18/4/75 n. 110 12 e 14 L. 14/I0/74 n. 497 perché, in concorso tra di loro (e, quindi, in più di quattro persone con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ille galmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento delle Stato e mettere in pericolo, mediante la consumazione di atte tati, la vita delle persone, nonchè la sicurezza dello Stato e portavano in luogo pubblico, varie munizioni da guerra, matriale esplosivo, nonchè numerose armi da guerra e comuni da se (in numero complessivo cartamente superiore a 20), costituent la dotazione della BRIGATA 28 MARZO, tra cui;
 - " 4 Pistole BERETTA cal. 7,65
 - " 1 Revolver FRANCHILLAMA cal. 38 Special
 - " 1 Revolver SMITH & WESSON cal. 38 Special
 - " 1 Revolver COLT cal. 38 Special , mod.Diamondback
 - " 1 Revolver SMITH & WESSON col. 357 Magnum

armi tutte sequestrate in località "MONTE DELLE FORCHE" di Le to il 28/I0/I980.

Reati commessi in Milano ed altri luoghi, dal marzo I980 all'ottobre dello stesso anno.

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P. - 3° e 4° comma Legge I8/4/75 n. 110 - perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di quattro persone)con più azioni es tive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo sopra ind cate, CLANDESTINE in quanto recanti tutte il numero di matric abraso.

In Milano ed in altri luoghi dal marzo all'ottobre del 1980.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oella seeulta N. 93

- c) della contravvenzione p. e p. dagli artt.IIO, II2 n.I, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in più di cinque persone) illegalmente detenevano numerose mu= nizioni per le armi comuni da sparo sopra indicate, tra cui:
 - n.224 cartucce cal.38 special;
 - n.2I6 cartucce cal.7,65;
 - n.50 cartucce cal.357 magnum;
 - n.IO cartucce cal.I2;

munizioni tutte sequestrate in località MONTE DELLE: DRCHE di Levanto, il 18.10.1980_;

In Milano ed altri luoghi, dall'ottobre '80.

---===000===---

- OSSERVA QUANTO SEGUE.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 94

PREMESSA

Preliminarmente, è doveroso sottollineare che i confortanti risultati cui la presente istruttoria è per venuta, sia sul piano della prevenzione di nuovi gravi fatti di matrice terroristico-eversiva, sia su quello della repressione e dell'accertamento delle responsabilità penali di numerosissimi appartenenti ad organizzazioni eversive, devono in gran parte ascriversi all'impegno con cui il personale del NUCLEO OPERATIVO CARABI-NIERI e della DIGOS di Milano, nonchè di altri Comandi ed Uffici interessati alle indagini ha assolto i propri compiti; gli organi di P.G., infatti, hanno interpretato il loro ruolo in modo agile e moderno, non solo sviluppando gli elementi di conoscenza via via formiti dai numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G., ma anche avviando autonome iniziative ed indagini, sempre nel più rigoroso rispetto dei limiti loro imposti dalla Legge, che hanno determinato la scoperta di basi logistiche, l'arresto di pericolosi latitanti etc. e che, indubbiamente, hanno contribuito a creare un'immagine di efficienza, di lealtà, e di spirito di sacrificio, che non tutti gli apparati dello Stato sono oggi in grado di fornire.

Si tratta di un'immagine ovviamente migliorabile, soprattutto ove si pervenga in futuro ad un più stretto coordinamento delle attività dei diversi Corpi di Polizia operanti nel Paese, ma sin d'ora si deve rilevare che essa costituisce la più concreta garanzia per il buon esito della futura ed ancor più efficace azione che appare oggi necessaria contro il nuovo dispiegarsi della criminalità terroristica.

---==00===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Forlio Seguito N. 95

Alle pagg. 23 e 24 della sentenza/ordinanza del 7.1.81, con cui definiva la istruttoria formale del procedimento n. 321/80 contro un centinaio di persone imputate di appartenenza a PRIMA LINEA (ordinanza/sentenza in atti), il Giudice Istruttore di Torino affermava:

"Merita attento esame il tema di coloro che in inchieste concernenti la materia del terrorismo ritengono di assumere un atteggiamento di disso ciazione dal progetto politico della lotta arma ta, anche attraverso la confessione e la chiari ficazione di quanto a loro conoscenza circa le azioni delittuose commesse dai vari gruppi ever sivi ed i militanti degli stessi, con i quali siano venuti a contatto o di cui abbiamo avuto notizia.

Vanno innanzitutto cenunziate le responsabilità politiche e morali di quanti (magari senza avere nulla a che fare direttamente con la pratica terroristica) da tempo indulgono ad atteggiamenti di scherno, derisione o riprovazione quando non di aperto disprezzo - nei confronti degli imputati di attività terroristiche che si decidano anche solo a cercare di chiarire le proprie posizioni e responsabilità, al fine di limitare le conseguenze che sul piano personale derivano dal loro coinvolgimento in azioni terroristiche.

E,mentre i gruppi armati (per superare le crisi che il fenomeno delle dissociazioni ha in essi determinato) compiono ogni sforzo per fare rientrare tale fenomeno o contenerlo senza escludere il ricorso all'omicidio e all'intimidazione, spesso con preoccupanti analogie rispetto ai metodi mafiosi, è certo, che appare sempre più urgente ed indifferibile che del problema (e delle varie questioni che ne derivano a livello sostanziale, processuale e carcerario) si facciano carico, in modo responsabile, le istituzioni dello stato: se veramente non si vuole che si esaurisca del tutto (rilanciando il progetto della lotta armata) il fenomeno del la assunzione di atteggiamenti processuali an-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 96

che solo non in linea con il rifiuto globale del la dialettica del processo penale".

Il P.M. ritiene di dovere condividere in pieno, e di fare proprie, le riportate affermazioni del G.I. di Torino. Vi è ad esse da aggiungere unicamente una sconfortante contestazione: è passato oltre un anno dalla formulazione dell'"appello" dei G.I. di Torino agli Organi dello Stato e sono trascorsi quasi due an ni dal manifestarsi del fenomeno ormai comunemente de finito del "pentimento". Orbene, mentre nessuna misura legislativa è stata varata o compiutamente discussa dagli organi competenti, tra quelle pure ampiamente illustrate e suggerite da studiosi e tecnici della materia, si è invece registrato il riacutizzarsi e l'estendersi dei metodi mafiosi di intimidazione cui i G.I. di Torino avevano fatto riferimento: si pensi, infatti, al sequestro ed all'omicidio di Roberto PECI (fratello del noto Patrizio) o al ferimento dell'avv. DE VITA, realizzati dalle BRIGATE ROSSE, avvenuti durante l'estate '81, rispettivamente a S.Benedetto del Tronto ed a Roma, o, più recentemente, all'attentato dinamitar= do contro l'abitazione dell'avv.GENTILI, difensore di M.BARBONE.

E' una constatazione, questa, che il P.M. ritie ne doverosa nella premessa alla requisitoria in un procedimento che, come tante altre inchieste di rilie vo avviate nell'80 su fatti di matrice terroristica, si fonda in gran parte sulla dissociazione e sulle con seguenti dichiarazioni di numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G. e che hanno reso possibili risultati altrimenti insperabili.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Forlio Seguito N. 97

La presente requisitoria si suddivide in quattro distinti capitoli.

Nel primo capitolo verrà riassunto l'iter istrut torio, ed, in particolare, sarà descritto il <u>succedersi dei fatti</u>, conseguenti alle varie indagini avviate. Particolare attenzione verrà riservata al modo ed al tempo della incriminazione di ciascun imputato.

Nel secondo capitolo si tratterà della struttura e dei connotati delle bande armate inquisite, con connesso esame della sussistenza degli elementi costituti vi del reato previsto dall'art. 306 C.P.

Nel terzo capitolo verranno riepilogati <u>i singo-</u> <u>li fatti per cui si procede</u> saranno indicate le respon sabilità individuali per ciascuno di essi.

Sempre in questo capitolo verranno esaminati gli episodi in ordine ai quali esiste la necessità di proseguire gli accertamenti, previo stralcio degli atti relativi dal presente procedimento.

Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, si formuleranno par le richieste finali.

---===000===---

---===000====---

Sempre preliminarmente, infine, si sottolineano le con=
nessioni soggettive e probatorie tra questo procedimento e
quello n.716/80F GI,pendente presso il G.I. dott.Forno,ed
avente ad oggetto l'attività criminosa dei REPARTI COMUNISTI
d'ATTACCO, organizzazione costituitasi a seguito di una scis=
sione dalle F.C.C. di ALUNNI e BARBONE : per tale ragione, quindi,
si formulerà nell'ultimo capitolo richiesta di riunione dei
due procedimenti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

dio seguito N. 98

CAPITOLO Iº

LE INDAGINI E LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Nel riassumere lo svolgimento del processo, si cercherà, per quanto possibile, di indicarne i passaggi fondamentali e la loro cronologia.

Sin d'ora, però, va rilevato che il presente procedimento è anche il frutto di stratificazioni successive, di indagini, cioè, avviate e portate avanti in sommaria istruzione e riunite successivamente al procedimento principale solo quando via via emergevano le connessioni rispetto a tale procedimento o quando la formalizzazione della istruttoria era imposta dall'art. 272 C.P.F.

Si cercherà, comunque, di volta in volta, di in dicare i singoli procedimenti nell'ambito dei quali determinate indagini sono state avviate, di precisare, altresì, il momento della formalizzazione di ciascuno di essi e, conseguentemente, della loro riunione a quello principale.

Ya ancora precisato, prima di passare alla vera e propria descrizione dei fatti, che si cercherà di fare qui riferimento alle sole vicende direttamente interessanti il presente procedimento pur sottolinean do, preliminarmente, non solo le intersecazioni continue tra questa inchiesta e analoghe istruttorie pendenti o definite presso le AA.GG. di Torino, Bergamo e Firenze, ma anche la circostanza che il procedimento n. 225/81F G.I. è solo uno dei tronconi in cui il pro-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

.....99

cedimento n. 1259/80D P.M., originariamente formalizzato dalla Procura di Milano, è stato suddiviso a se guito di provvedimenti adottati dall'Ufficio Istruzio ne di Milano: gli altri tronconi originatisi costitui scono, come si dirà più avanti, rispettivamente i pro cedimenti n. 229/81F (avente per oggetto l'attività della organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE"), n. 921/80F (PRIMA LINEA, SQUADRE ARMATE OPERAIE, CO.CO. RI-METROPOLI) e n. 226/81F e 716/80F (REPARTI COMUNI-STI D'ATTACCO, BRIGATA Antonio LO MUSCIO e PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO). Con ciò si intende sottolineare che, di fatto, l'indagine degli inquirenti ha complessivamente avuto per oggetto la attività, dal 1974 ad oggi, di tutti i gruppi armati di matrice non 3.R. operanti nell'area milanese-lombarda; orbene, poichè l'indagine su quest'area ha posto in evidenza stretti legami di natura oggettiva, ideologica ed in tersoggettiva tra i vari gruppi armati operanti al suo interno, è chiaro che in questa requisitoria non potrà non essere presa in considerazione questa caratteristica peculiare dell'area della lotta armata milanese (che, ad esempio, la differenzia notevolmen te dalla più nitida realtà torinese); conseguentemen te, trattando di fatti specifici o di determinate per sone, si rileverà che quelli risultano talvolta commessi da più organizzazioni agenti in sintonia e che queste hanno spesso fatto parte prima di un'organizzazione armata e poi di altre; va ribadito, comunque, che ci si atterrà per quanto possibile solo ai fatti oggetto di questa causa.

Infine, va detto che le numerose dichiarazioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 100

rese dagli imputati che hanno operato scelte di piena lealtà processuale, collaborando all'accertamento del la verità, verranno citate in questo capitolo, generi camente, solo nella misura in cui serviranno a spiega re l'evolversi della istruttoria ed il succedersi degli eventi che l'hanno caratterizzata: per un dettagliato esame di tali dichiarazioni si rimanda, ovviamente, ai capitoli seguenti, ove si illustreranno la storia e la struttura delle bande armate inquisite (cap. II), e si ricostruiranno i fatti specifici per cui si procede e le relative responsabilità individua li (Cap. III).

---===000===---

Par. 1º - Marco BARBONE

Nella seconda metà dell'80, parallelamente allo svilupparsi di una vasta inchiesta giudiziaria sull'attività di PRIMA LINEA a Milano, prendeva corpo una dele più brillanti indagini condotte negli ultimi anni di lotta all'eversione.

Il 24 settembre '80, infatti, il Nucleo Operati
vo Carabinieri di Milano denunciava a questa Procura
della Repubblica Marco BARBONE per appartenenza alle
FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE ed alle altre sigle
già inquisite nell'ambito del noto procedimento contro
ALUNNI Corrado + altri, già istruito dal Giudice Istruttore Guido GALLI e definito con sentenza di secondo
grado della Corte d'Assise di Milano.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 101

Alla sua identificazione i Carabinieri erano pervenuti attraverso la diligente comparazione tra la sua grafia e quella con cui era stato manoscritto un documento a suo tempo sequestrato in via Negroli, all'atto dell'arresto ivi effettuato di Corrado ALUNNI (Milano, 13.9.73). Il BARBONE, cioè, risultava aver personalmente vergato un documento rivendicante una rapina in danno di due VV.UU. di Milano, commessa dalle cd. SQUADRE ARMATE PROLETARIE.

La identità di grafia era così evidente che, senza necessità di perizia, la Procura della Repubblica emet tiva, pure il 24.9.80, ordine di cattura contro BARBONE per il reato di partecipazione a banda armata e per la citata rapina in danno dei Vigili. Contemporaneamente, veniva emessa contro il BARBONE comunicazione giudizia ria per vari attentati commessi e rivendicati dalla formazione "GUERRIGLIA ROSSA" che, comparsa nel periodo aprile-maggio '79, aveva esaurito la sua attività (almeno quella rivendicata pubblicamente) con la consumazione di tre attentati dinamitardi o incendiari che avevano tutti un comune denominatore: quello di es sere diretti contro il mondo della stampa, cui "Guerriglia Rossa" pareva voler riservare particolare atten zione, come poteva dedursi dai documenti elaborati e clandestinamente diffusi da quel gruppo. Anche in que sto caso, la denunzia dei CC. si fondava su un giudizio di identità tra la grafia del BARBONE e quella con cui erano stati manoscritti su buste alcuni indirizzi di giornalisti cui erano pervenuti, per posta, i volantini di Guerriglia Rossa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 102

Poichè questo insolito iter di rivendicazione de gli attentati era stato adottato anche dagli ignoti membri delle "BRIGATA 28 MARZO", che aveva rivendicato il ferimento di Guido PASSALACQUA (Milano, 7.5.80) e l'omicidio di Walter TOBAGI (Milano, 28.5.80), entrambi noti giornalisti, i CC. ipotizzavano, con logica convincente, che il BARBONE poteva essere tra gli autori di questi due gravi delitti.

Orbene, le loro intuizioni ed indagini dovevano coronarsi nel migliore dei modi ed il procedimento na to dall'arresto di Marco BARBONE (n.2479/80D P.M.) do veva rivelarsi la chiave di volta per penetrare a fon do, e positivamente incidere, nel panorama nepuloso della lotta armata milanese.

Marco BARBONE, infatti, dopo l'arresto, ed a partire dal 4.10.30, rendeva al P.M. dichiarazioni confessorie di eccezionale rilevanza, ricchissime di dettagli nella descrizione dei fatti e fornite da subito di sicuri riscontri.

Vale la pena di riportare alcune delle frasi con cui Marco BARBONE, in apertura del suo interrogatorio, riteneva di dovere motivare le proprie scelte processuali:

".... devo dire che in generale la lotta armata in Italia non ha prodotto nulla dal punto di vista degli obbiettivi politici che si proponeva (....). Ha invece prodotto numerosi guasti nella vita sociale; un imbarbarimento della vita civile e politica, uno smarrimento della capacità della classe operaia di essere soggetto politico....- In questa revisione critica ha ripreso forza in me la preoccupazione verso l'a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 103

spetto umano e quindi doloroso del fenomeno nel suo complesso. Il cinico "si spara sulla funzione e non sull'uo= mo" si è rivelato nella sua piena e tragica mi= seria. Con questo non intendo spendere parole di ipo= crisia, frutto del momento in cui mi trovo, ma solo riportare alla dimensione umana una pratica che questa dimensione aveva smarrito. In virtù di questa premessa, per me rigorosa e neces= saria, dichiaro che ho deciso di dire assolutamente la verità sul mio passato e sui fatti criminosi di cui sono stato protagonista e testimone; ciò faccio su= perando l'aspetto doloroso di parlare di persone e di fat= ti che hanno costituito il centro del rapporto umano con tanti compagni".

Le dichiarazioni rese da Marco BARBONE dovevano rive=
larsi decisive soprattutta per assicurare immediatamente
alla Giustizia tutti i membri della BRIGATA 28 MARZO (re=
sponsabili del ferimento-PASSALACQOA e dell'omicidio-TO=
BAGI), nonchè la stragrande maggioranza delle persone
ancora in libertà appartenenti a varie organizzazioni e=
versive : "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE", "ROSSO-BRI=
GATE COMUNISTE" ed altre formazioni minori. Non ci si sof=
fermerà, nella presente requisitoria, sugli sviluppi delle
dichiarazioni del BARBONE, concernenti persone e fatti ri=
conducibili alla organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE":
l'attività di questa banda armata, infatti, è oggetto di
separato procedimento penale, pendente ancora presso l'Uf=
ficio Istruzione di Milano (proc.n.229/8IF GI).

Vi è piuttosto da sottolineare che le dichiara = zioni di Marco BARBONE erano talmente rilevanti ed investivano così globalmente il panorama della lotta armata milanese e, più in generale, delle formazioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 104

armate di estrazione "Autonomia Operaia" operanti nel pae se, da produrre effetti anche in ordine alle conoscenze di persone e fatti riconducibili a "PRIMA LINEA". Vi è di più: per la prima volta, con BARBONE, si delineavano in maniera netta i connotati di un'altra organizzazione eversiva, quella che, nata dai preesistenti "COMITATI COMUNISTI RIVOLUZIONARI" (CO.CO.RI.), si riconosceva, a partire dalla fine del '78, nel cd. "PROGETTO METROPO-LI". Di tale banda armata e di quella facente capo al progetto politico di P.L., comunque, si è occupato il G.I. di Milano dott. PACIOTTI nell'ambito del procedim. n. 921/80F G.I. (si veda, per una più ampia conoscenza sul punto e per i riflessi che su quelle indagini hanno avuto le dichiarazioni di BARBONE, La requisitoria del P.M. del 4.2.1982, allegata in copia al presente procedimento).

Invece, sintetizzando <u>esclusivamente</u> le consegue<u>n</u> ze rilevanti per questo procedimento, le fondamentali dichiarazioni del BARBONE determinavano:

- tra il 4 ed il IO ottobre dell'80, la cattura al completo di tutti i membri della BRIGATA 28 MARZO, responsabile del ferimento PASSALACQUA e dell'omicidio TOBAGI; venivano cioè arrestati dai Carabinieri sia i componenti princi= pali delle neo-struttura eversiva (cioè Manfredi DE STE= FANO, Paolo MORANDINI, Daniele LAUS, Mario MARANO e fran= cesco GIORDANO), sia quelli che avevano operato in ap= poggio al gruppo (Barbara GIOVINE ed Enrico PASINI GATTI) e che, proprio per questo, sono ora accusati di parteci= pazione a questa banda armata;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 105

- sempre nello stesso periodo di tempo, tra il 9 ed il IO ottobre '80, a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica, venivano cattu= rati numerosi altri esponenti della struttura delle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (e della connessa struttura della Squadre Armate Proletarie S.A.P.), di GUERRIGLIA ROSSA: Rosario BARONE, Rosanna CARAVATI, Marina CIAPPONI, Giancarlo DE SILVESTRI, Pierangelo FRANZETTI, Paola LA MANNA, Daniele MARCHETTINI, Enzo FRAGOLA;
 - rimanevano, invece, latitanti (e lo sono tuttora) ri=
 spetto agli ordini di cattura pure emessi in questo
 contesto Pietro ARESCA, Emilio COMINCINI, Maurizio FE=
 NERI, Gianni PAPARELLA;
- pochi giorni dopo venivano catturati anche Guido CATTANEO (della cui posizione di rilievo si tratterà nelle pagine successive) ed alcuni personaggi minori delle S.A.P., quali Daniele BERINGHELI e Stefano MARI (peraltro,il secondo veniva successivamente posto in libertà provevisoria ma si rendeva inadempiente agli obblighi impoestigli; per tale ragioni il G.I. emetteva di nuovo il mandato di cattura che, però, rimaneva inevaso);
- venivano nuovamente incriminati per specifici episodi a loro direttamente attribuibili (tentati omicidi,fe= rimenti, rapine etc.) numerosi degli imputati detenuti o latitanti già inquisiti e condannati con sentenza di II° grado della CORTE D'ASSISEVAL MILANO,nello ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado + altri, già istruito dal G.I. dott.GALLI; in particolare, in tempi diversi, venivano nuovamente incriminati C.ALUNNI, Fortunato BALICE, Massimo BATTISALDO, Francesca BELLERE',

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 106

Maria Rosa BELLOLI (latit.), Daniele BONATO (latit.), Fabio BRUSA, Roberto CARCANO, Luca COLOMBO, Pietro Guido FELICE, Antonio MAROCCO (latitante), Antonio ORRU, Sandra PIROLI, Massimo TURICCHIA, Giannantonio ZANETTI e Maria Teresa ZONI;

- con semplice mandato di comparizione venivano succes= sivamente incriminati, generalmente per il solo reato associativo, Alberto MARI, Giovanni CALORIA (quest'ul= timo non veniva catturato solo perchè trovavasi in stato di libertà provvisoria concessagli dal G.I. di Roma, mo= tivato sostanzialmente dal suo stato di cecità, perchè altrimenti la gravità della sua condotta criminosa e l'ambiguità del suo atteggiamento processuale ne avreb= bero imposto la cattura)Marco SORESINA, Paolo CAPUDI e Massimo CODAZZI;
- sempre a seguito delle dichiarazioni del BARBONE, veniva emesso, ad istruttoria formale ormai avviata, mandato di cattura anche contro Maurizio PALMA (che rimaneva latitan=te), reo,tra l'altro, di avere compiuto una rapina in ban=ca con lo stesso BARBONE e con Roberto CARCANO.

Ma il contributo eccezionale, per quantità e qualità, delle informazioni fornite da BARBONE all' A.G. non può sintetizzarsi in un freddo, per quanto ampio, elenco di persone incriminate (con mandato di cattura o accompagnamento o com= parizione). BARBONE, infatti, ha determinato soprattutto un salto di qualità nelle conoscenze sull'eversione nazionale, fino a quel momento relative, che gli organi di Polizia Giudiziaria hanno successivamente utilizzato per ulteriori indagini e che, di certo, continueranno a sfruttare negli anni futuri.

Il circostanziato racconto di BARBONE è di straordi=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 107

naria importanza perchè, senza soluzione di continuità, abbraccia un arco di tempo (dalla fine del '74 all'80 i= noltrato) in cui il fenomeno eversivo si è gradualmente esteso, rafforzato fino a pervenire ai livelli ben noti di bieca e vile violenza.

Con BARBONE, personaggio di spicco all'interno di tutte le organizzazioni in cui ha militato (e ciò nonostante la sua giovane età), è possibile ricostruire in dettaglio la storia dell'AUTONOMIA OPERAIA, quella di Milano,in particolare, del suo progressivo radicarsi nei collettivi di fabbrica, di territorio, studenteschi etc., dell'esten= dersi del suo progetto politico, raffinato ed ambizioso, consi= stente, essenzialmente, nella costruzione di una ferrea e gerarchica organizzazione armata (alla cui testa vi erano personaggi del calibro di Toni NEGRI, Corrado ALUNNI, Franco TOMMEI, Gianfranco PANCINO ed altri, definibili a tutti gli effetti "padri" dell'eversione e del terrorismo che da anni insanguina il Paese), pericolosissima ed efficien= tissima proprio perchè fondata sul costante mascheramento della esistenza delle sue strutture, in nome di un falso spon= taneismo, capace, tuttavia, di abbagliare centinaia di giovani e di trascinarli in una spirale di progressivo e sempre maggiore coinvolgimento. Dell'esistenza di questa organizzazione, come si ricorderà, parlò per primo Carlo FIORONI nel dicembre '79, dando il via ad una inarrestata catena di conoscenze che ha finito con il portare in carcere decine di"illustri"personaggi che per anni, giovandosi anche della compiacente copertura di ben individuati settori "contigui" della nostra società, avevano potuto impunemente svolgere sottile opera di erosione delle più elementari regole di convivenza democratica.

E proprio delle dichiarazioni di Carlo FIORONI quelle di BARBONE costituiscono la continuazione storica e politica:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 108

si ricorderà, infatti, che Carlo FIORONI, arrestato nella primavera del '75, aveva terminato le sue dichiara=zione alla A.G. di Milano parlando del notevole rafforza=mento che l'organizzazione, facente capo a NEGRI, PANCINO, TOMMEI etc., stava realizzando grazie anche all'opera di reclutamento e proselitismo di Roberto SERAFINI. FIORONI, anzi, aveva anche citato i nomi di alcuni giovani - da lui non direttamente conosciuti - sottoposti all'epoca alla "guida" di Serafini. Aveva citato, in proposito, tale "CO=NIGLIO" etc..

Ebbene, il racconto di BARBONE inizia lì dove FIORONI lo aveva interrotto : egli stesso, infatti, insieme a Mario FERRANDI (detto "Coniglio"), era uno dei giovani più "promettenti" di quella struttura eversiva ed era uno di coloro che da SERAFINI erano stati avviati alla pratica delittuosa!

Tutto ciò, anche se direttamente costituisce oggetto della istruttoria condotta dal G.I. dott. DELLO RUSSO (procedim. n.229/8IF GI, relativo all'attività dell'organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE") e che pure vede il BARBONE impu= tato, costituisce premessa necessaria per un completo ed approfondito esame del contenuto del presente procedimento.

E' all'interno di "ROSSO", infatti, che il BARBONE si forma "politicamente" e "militarmente", è all'interno di "ROSSO" che BARBONE diventa personaggio di vertice, acqui= sta autorità e sicurezza da criminale, è all'interno di "ROSSO" che conosce ALUNNI e MAROCCO; è da "ROSSO", infine, che BARBONE, insieme con ALUNNI, MAROCCO e numerosi altri, esce nell'estate del '77 per dare vita alle FORMAZIONI COM=BATTENTI COMUNISTE, nate nell'ottica di una più spinta militarizzazione e clandestinizzazione dei"quadri"e delle attività rispetto alla precedente prassi d'organizzazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 109

La nascita delle F.C.C., dunque, costituisce un altro dei passaggi fondamentali della storia politica dell'atti= vità eversiva in Italia, ed in Lombardia in particolare, che BARBONE ha reso noti : si trattava , fino a quel momento, di circostanze solo intuite dagli inquirenti, ma solo con BARBONE diventano "sapute". Ed è possibile, così, ricostruire tutta la storia di questa organizzazione che, tra il 77 e la fine del '78, raggiunse un elevatissimo livello di pericolosità, diventando sostanzialmente la terza"banda ar= mata", per importanza, operante nel Paese, dopo le B.R. e dopo PRIMA LINEA. Con BARBONE, ancora, si apprendono le ragioni dell'esaurimento dell'esperienza delle F.C.C., dovuta prin= cipalmente ai risultati dell'Achiesta-ALUNNI che aveva portato in carcere la quasi totalità dei militanti (ex post, dunque, si può e deve apprezzare ancor più lo sforzo operato da CARABINIERI e DIGOS nel periodo '78-'79 fino ai noti arresti di sette militanti, avvenuti a Como, ad opera dei CC., nel maggio '79; e non si può non citare l'instanca= bile, fondamentale, corretta e coraggiosa opera del G.I. GALLI che quel procedimento istruì e portò a termine in brevissimo tempo, in un 'epoca, peraltro, in cui non si era ancora manifestato il fenomeno del "pentimento" che indub= biamente ha facilitato, ove non reso possibile, ognivindagine).

Sempre attraverso BARBONE, si apprende dei successivi percorsi delle "schegge" residue delle F.C.C.: SERAFINI (ucci so dai CC. in un conflitto a fuoco nel dicembre '80), BELLOLI (latitante tuttora) e ZANETTI nelle BRIGATE ROSSE da un lato; BARBONE, LAUS, MORANDINI etc.a formare "GUERRIGLIA ROSSA" dall'altro.

Con GUERRIGLIA ROSSA, che nel breve arco della sua attività (due mesi in tutto) dedica tutte le sue "energie"

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 110

a colpire il mondo della "stampa", ci si avvicina tempo= ralmente (siamo ormai nel '79 inoltrato) e "politicamente" alla tragedia dell'omicidio TOBAGI.

BARBONE, MORANDINI, LAUS ed altri a loro vicini agi=
scono,dalla metà del '79 in poi, in chiave aggregativa
rispetto ad un'area sufficientemente vasta di persone
accomunate dalla passate esperienze in "ROSSO" o,comunque,
in gruppi armati di matrice autonoma; si arriva, così, allo
inizio dell'80, ai contatti, sempre più stretti, tra i tre
sopra citati ed altre tre persone: Manfredi DE STEFANO
(pure proveniente dall'esperienza della S.A.P.di F.C.C.,
attaverso,però, i REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO fondati da
Antonio MAROCCO), Mario MARANO e Franco GIORDANO,detti
rispettivamente "FRENCH" e "CINA", antrambi provenienti ed
attivamente già operanti nelle UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI
(U.C.C.) quelle,cioè, dei noti Guglielmo GUGLIELMI,
Andrea LEONI, Alma D'ANGELO (a Milano), Roberto MARTELLI,
PANZIERI, ed altri (a Roma).

Il sestetto unisce le proprie energie ed il proprio patrimonio logistico (armi, documenti etc.), fa fruttare le precedenti esperienze "politiche e militari" di ognuno dei componenti ed esordisce subito sulla scena milanese con il ferimento PASSALACQUA(7.5.80). La sigla che i sei scelgono per rivendicare l'azione è inedita: "BRIGATA 28 MARZO".

L'azione desta subito grande clamore : si è colpita la stampa trascorsa e e,in particolare, un giornalista con una nota militanza rella sinistra extraparlamentare milanese. Gli "esperti" di turno si scatenano ancora una volta : chi sono i compo= nenti della "28 MARZO" ? Sono brigatisti rossi che hanno usato una sigla fuorviante ? etc. .

Intanto la BRIGATA 28 MARZO colpisce ancora, uccide TOBAGI, compiendo, così, uno di quegli omicidi che, pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 111

nella eguale drammaticità di fatti analoghi, pos=
sono definirsi, a loro modo, "storici". "Storici" perchè,
al pari di omicidi come quelli dell'operaio Guido ROSSA,
dei giudici ALESSANDRINI e GALLI etc., la vittima colpita
è un simbolo, un esempio, per una società travagliata,
e costantemente in equilibrio precario, che ha sempre più
necessità di vedersi concretamente indicare, attraverso il
lavoro quotidiano e l'impegno democratico di alcuni, la strada
per risorgere.

Con l'omicidio TOBAGI, ancora, si scatenano le analisi, i giudizi categorici, le polemiche fino alla faida : ognuno ha la sua verità e, come si dirà nel relativo paragrafo del terzo capitolo, quando la verità vera arriva da Marco BARBONE, c'è anche chi non si accontenta (e fin qui non ci sarebbe da stupirsi, anzi !), chi non è soddisfatto e grida alla menzogna ed alle coperture accordate da qualcuno (non si capisce chi) a qualcun'altro (si capisce ancor meno a chi). Tutto questo perchè la storia di BARBONE sembra quella, è stato detto da qualcuno, dei "ragazzi di una via Pal" tutta milanese ! E',invece, una storia signifi= cativa nella sua ininterrotta continuità, a suo modo agghiac= ciante perchè potrebbe essere la storia di qualsiasi studen= te, in qualsiasi città, in qualsiasi momento venuto a contatto con la cultura della violenza e della sopraffazione, che è una cultura endemica ed interna rispetto alla nostra società. E' soprattutto una storia che potrebbe dire tanto, o forse tutto, a chiunque avesse il coraggio di interrogare ed interrogarsi sul succedersi degli eventi di matrice terroristicoeversiva degli ultimi anni nel Paese, sull'ambiguità di certi atteggiamenti di parte della cultura (o pseudo tale), di parte della stampa, ispirati al giustificazionismo ad oltran za, a chi volesse interrogarsi, infine, anche sulla super= ficialità ed incapacità di valutare il fenomeno, dimostrate te wolk.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fortio seguito N. 112

dalla stessa Magistratura.

Fin qui, in estrema sintesi, le dichiarazioni di BARBONE e gli effetti processuali conseguenti.

Ma numerosi altri imputati sceglievano la strada della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, confermando, sempre, la fondatezza e piena veridicità delle dichiarazioni di BARBONE.

---===000====---

Par. 2 : Le dichiarazioni rese da altri imputati ed i loro effetti sulla istruttoria.

Tra le persone indicate in precedenza, tutte incriminate a seguito delle dichiarazioni di Marco BARBONE, alcune sceglievano, analogamente al BARBONE stesso, la strada di una piena collaborazione con l'A.G., frutto di meditati processi di autocritica morale e politica.

Tra i componenti della BRIGATA 28 MARZO, in particolare, era piena la disponibilità a collaborare di Paolo MORANDINI (il cui verbale di interrogatorio costituisce una copia ridotta - per la minore rilevanza del personaggio - di quello del BARBONE). Anche LAUS e DE STEFANO confessavano in pieno le loro responsabilità, ma si rifiutavano di allar= gare il fronte delle conoscenze degli inquirenti. Peraltro, in prosieguo di istruttoria formale, entrambi si rifiutavano di rispondere alle domande ed il LAUS, progressivamente, giungeva prima a "ritrattare" le sue ammissioni (comporta= mento, come si può ben capire, privo di rilevanza processuale

e significativo solo per valutare la pericolosità dell'imputato ed il suo livello di "ricompattamento" allo interno del carcere sulla prassi eversiva da cui sembrava

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 113

essersi distaccato) e poi ad aggredire fisicamente, con un lungo ed acuminato punteruolo, il Giudice Istruttore, cagionandogli peraltro lievi lesioni, allo scopo evidente di riacquistare credito presso i suoi complici "irriduci= bili".

Collaborazione di rilievo era pure quella di Enrico
PASINI GATTI, profondo conoscitore della realtà eversiva
milanese, in ordine alla quale rendeva ampie e detta=
gliate confessioni, riferendo pure circostanze apprese
"de relato" che risultavano utilissime per la ricostruzione
delle responsabilità penali relative a decine di episodi,
per alcuni dei quali era sconosciuta agli organi di Polizia
persino la matrice "politica".

Le dichiarazioni di PASINI GATTI determinavano numerosi arresti, anche nell'ambito delle inchieste "parallele" di cui si dirà appresso; per restare, invece, all'oggetto di questa istruttoria, egli determinava la identificazione e la cattura, su provvedimenti emessi dal P.M., di Massimo SENNA, Massimo LUSTRO e Patrizia MORRONE.

Fortunato BALICE, già inquisito nell'ambito del processo ALUNNI (e per questo condannato a sei d'appello anni di reclusione dalla Corte d'Assise diyMilano) maturava durante la detenzione il suo proposito di disso=ciarsi dalla lotta armata e così, interrogato dal G.I. circa nuove contestazioni frutto delle rivelazioni di BARBONE, assumeva un atteggiamento di progressiva colla=borazione, soprattutto fornendo elementi utili alla ri=costruzione della attività delle F.C.C. nel varesotto, zona di cui era originario. In particolare, egli consentiva la identificazione di ROCCO RICCIARDI, indicato e conosciuto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 114

da BARBONE solo come "ROCCO" di Varese, personaggio di assoluto spicco, specie nel varesotto, sia nell'ambito delle F.C.C., sia, prima ancora, nell'ambito di "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE".

Rocco RICCIARDI, dal canto suo, si dimostrava già da tempo concretamente dissociato dalla lotta armata e,con= seguentemente, questo suo atteggiamento determinava, sul piano processuale, lunghe ed importantissime dichiarazioni che consentivano di fare piena luce su alcuni fatti e sull'attività di alcune persone accaduti gli uni ed ope= ranti le altre prevalentemente nel varesotto.

Non vi è dubbio, ad avviso del P.M., che nell'economia ge= nerale dell'inchiesta le dichiarazioni del RICCIARDI siano seconde, per importanza complessiva, solo a quelle già sintetizzate del BARBONE.

Dalle dichiarazioni di RICCIARDI, comunque, scaturi= vano le incriminazioni, quali appartenenti alle F.C.C., di Gennaro Lettiero, Massimo CROSTA, Pierangelo LAZZARONI e Luciano LEPRE (catturati i primi due l'II.I2.8I, detenuto il terzo già nell'ambito del procedimento su ROSSO-B.C. e catturato in Svizzeva il quarto). Sempre a seguito delle rivelazioni di RICCIARDI veniva incriminata a piede libero Caterina ROSENZWEIG, per concorso nel furto di un furgone.

Degli altri imputati, resta da dire solo di Ettore TRONCONI e Patrizia FERRONATO: il primo veniva incri= minato, a piede libero, per ricettazione, a seguito delle dichiarazioni di PASINI GATTI, mentre la seconda, già detenuta nell'ambito del procedimento n.7I6/80F GI sui REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO (essendo stata arrestata, tra l'altro, con un'auto rubata, colma di armi, mentre si accingeva a compiere una rapina insieme a Maria Teresa ZONI), veniva incriminata per appartenenza alle F.C.C.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 115

e per un'irruzione-rapina conseguentemente compiuta, a seguito delle dichiarazioni di Andrea GEMELLI (detenuto, non imputato in questo procedimento, ma nell'ambito di quello sui REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO), poi confermate da quelle di BALICE e di RICCIARDI.

---===000===---

Questi, in sintesi (par.I e par.2), i modi,i tempi e le ragioni delle incriminazioni dei singoli imputati di questo procedimento.

---===000===---

PAR.3 : LE ISTRUTTORIE"PARALLELE" NATE DAL PROCEDIMENTO n.1259/80D PM

Nelle pagine che precedono, come si è visto, sono nu=
merosi i riferimenti ad indagini svolte o a dichiarazioni ac=
quisite nell'ambito di altri procedimenti istruiti dai
GIUDICI ISTRUTTORI di Milano. Le stesse dichiarazioni dei vari
BARBONE, PASINI GATTI, RICCIARDI etc., del resto, sono state
fin qui esaminate soltanto nella parte in cui hanno determina=
to conseguenze processualmente rilevanti nell'ambito di que=
sta istruttoria: ma non si deve e non si può dimenticare che,
anche nell'ambito degli altri procedimenti di cui si è fin
qui detto (in particolare di quelli n.229/8IF GI, concernente
l'attività di ROSSO-BRIGATE COMUNISTE ed in quello n.92I/80F
GI concernente l'attività di PRIMA LINEA e dei CO.CO.RI.-ME=
TROPOLI), le dichiarazioni di BARBONE, PASINI GATTI e RICCIARDI

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 116

sono state di eccezionale rilevanza, non solo e non tanto per la cattura di pericolosi personaggi che hanno determinato, quanto per le ampie conoscenze sull'attività di tali organizzazioni armate che per gli inquirenti ne sono derivate.

Comunque, alcuni atti di questi procedimenti sono stati acquisiti in copia e gli altri sono certamente accessibili ex art.I44 bis e/o I65 bis C.P.P.: è pienamente possibile, dunque, ove ritenuto necessario, valutare in tutta la loro rilevanza gli apporti forniti per la ricerca della verità da quei numerosi imputati (e dai tre citati,in particolare) che hanno scelto di collaborare con l'A.G. in modo leale e senza riserve.

Ma non è questo l'argomento che si intende trattare in questo paragrafo; qui si vuol solo ricapitolare, per grandi linee, l'origine del presente procedimento.

Infatti, prescindendo dalle indagine su Marco BARBONE di cui s'èparlato nel primo paragrafo (indagini che costituiscono la premessa del contenuto del procedimento, ma non l'unica premessa), vi è da ribadire che il presente procedimento, è an= che il frutto di stratificazioni successive, di indagini, cioè, avviate e portate avanti in sommaria istruzione e riunite al procedimento principale (originariamente quello n.I259/80D PM - 92I/80F GI), formalizzato per primo l'II.II.80, solo quando via via emergevano le connessioni rispetto a tale procedimento o solo quando la formalizzazione era imposta dall'art.272 C.P.P.

Vi è pure da aggiungere che questo procedimento (92I/80F) concerneva originariamente l'attività di distinte bande ar= mate : quella delle F.C.C. e della 28 MARZO (a seguito delle

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Forlio seruito N. 117

già citate dichiarazioni di BARBONE, MORANDINI ed altri), quella di PRIMA LINEA (a seguito dell'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dai vari e noti Roberto SANDALO, Fabrizio GIAI, Michele VISCARDI, innanzi a varie AA.GG.), quella di ROSSO- BRIGATE COMUNISTE (dichiarazioni di BARBONE, MORANDINI, PASINI GATTI etc.), dei REPARTI CO= MUNESTI D'ATTACCO, della cd. BRIGATA ANTONIO LO MUSCIO., etc..

Insomma, le indagini avviate nell'ottobre dell'80, a seguito della collaborazione con l'A.G. di numerosi tra gli imputati arrestati, consentivano di fare luce, nel loro complesso, sull'attività dal I974 ad oggi, di tutti i gruppi armati di matrice non B.R. operanti nell'area milanese-lom=barda.

Alla data del 26.I.8I, dopo la malizzazione di vari tronconi processuali, la stragrande maggioranza degli imputati, detenuti e non, si trovava incriminata per il solo reato associativo (art.306 C.P.) loro ascrivibile, ma, a partire dal 9.3.8I (e successivamente a più riprese), la Procura della Repubblica, "tirando le fila" delle centinaia e centinaia di pagine contenenti le dichiarazioni confessorie acquisite, formulava ai Giudici Istruttori varie richieste di mandati di cattura per le centinaia di episodi rilevabili dagli atti.

Ma, soprattutto, in data 9.3.8I, il P.M. riformu=
lava le rubriche per il reato associativo ascritto ai nume=
rosi imputati incriminati dall'ottobre '80 in poi : era infat=
ti possibile, a quel punto, fare ordine nell'inchiesta e
collocare ciascun imputato nell'ambito organizzativo
proprio, distinguendo tra le varie bande armate inquisite.

Sulla scorta di tali richieste, a sua volta, il Giudice

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 118

Istruttore "rimescolava le carte": riuniti in data |
I6.3.8I tutti i procedimenti fino a quel momento for |
malizzati, procedeva a loro separazione con criteri di
"ripartizione" degli imputati secondo la loro appartenenza a questa o a quella organizzazione. Ne scaturivano i se=
guenti procedimenti •

- il presente,n. 225/8IF GI (istruito dal G.I. dott.Caimmi), concernente le bande armate FORMAZIONI COMBATTENTI COMU= NISTE, GUERRIGLIA ROSSA e BRIGATA XXVIII MARZO;
- il proc.n.92I/8OF GI (istruito dal G.I. dott.PACIOTTI), concernente le organizzazioni PRIMA LINEA, CO.CO.RI e METROPOLI (nell'ambito di tale procedimento, il P.M. ha depositato la sua finale requisitoria in data 4.2.82);
- n.228/8IF GI (istruito dal G.I. dott. GRIGO), strettamente connesso a quello n.92I/8OF GI, in quanto concernente i fatti più gravi (omicidi, ferimenti etc.) ascrivibili a PRIMA LINEA; anche per questo procedimento, in data 4.2.82, è stata depositata la requisitoria del P.M.;
- n.226/8IF GI(istruito dal G.I. dott. FORNO) concernente la BRIGATA ANTONIO LO MUSCIO (l'istruttoria di questo procedimento è già stata definita dal G.I. con ordinanza di rinvio a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Milano di numerosi imputati);
- n.227/8IF GI (istruito dal G.I. dott.FORNO) concernente l'attività dei "PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO", peraltro già inquisiti nell'ambito del noto"processo-TORREGIANI", definito con sentenza di I°grado del 27.5.8I della I°CORTE D'ASSISE di Milano;
- n.229/8IF G.I.(istruito dal G.I. dott.DELLO RUSSO) con=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foelio seguito N. 119

cernente l'attività della banda armata "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE";

- n. 7I6/80F GI (istruito dal G.I. dott.Forno), relativo all'attività dei REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO.

Nell'ambito del primo procedimento indicato, cioè il presente n.225/8IF GI, venivano ovviamente "raggruppati" gli imputati ed i fatti relativi alle bande armate F.C.C. (ed alla dipendente struttura delle S.A.P.), GUERRIGLIA ROSSA e BRIGATA 28 MARZO, nonchè alla banda che, per comodità di classificazione, è stata indicata dal P.M. come "Banda Pre-28 Marzo" per indicare l'aggregazione di uomini e mezzi temporalmente collocabile tra la fine dell'esperienza di GUERRIGLIA ROSSA e la costituzione della 28 MARZO vera e propria.

Questa, dunque, l'origine complessa del procedimento n.225/8IF G.I.; i modi, i tempi e le ragioni delle incriminazio= ni dei singoli imputati, invece, sono stati già illustrati nel primo e nel secondo paragrafo di questo capitolo.

---===000===---

PAR.4 : CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

A partire dal I6.3.8I, dunque, data d'iscrizione a ruolo del presente procedimento, il G.I. procedéva a numerose e sollecite attività istruttorie : contestava a tutti gli imputati i reati a ciascuno di essi ascritti (proprio nel corso di tali interrogatori si verificava la dissociazione del BALICE, con conseguente scelta di collaborare con l'A.G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 120

e successiva identificazione e cattura di Rocco RICCIARDI il quale, a sua volta, come s'è detto, sceglieva la strada della piena ed affidabile lealtà processuale), esaminava numerosissimi testimoni (per ciascuno dei fatti per cui si procede), disponeva perizie medico-legali, su armi, manoscritti etc. . •

L'enorme mole di attività istruttoria è, comunque, ampiamente documentata in atti.

Con esemplare rapidità, quindi, il G.I. definiva la istruttoria in poco più di dieci mesi, nonostante essa concernesse fatti di enorme complessità, come l'omicidio TOBAGI, alcuni ferimenti, numerose rapine ed irruzioni.

In data 27.1.82, gli atti del procedimento veniva: no depositati per le requisitorie finali del P.M. .

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footio seguito N. 121

CAPITOLO II

LE BANDE ARMATE INQUISITE : SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO E DELLE CONNESSE RESPONSABILITA' INDIVIDUALI

Prima di passare all'esame dei singoli fatti-reato per cui si procede (il che sarà fatto nel successivo capitolo III), si ritiene opportuno esaminare la sussistenza o meno dei reati associativi contestati ai vari imputati, il che consentirà poi di collocare i fatti stessi e l'attività di coloro che li hanno di velta in volta commessi in una cornice "politica" che servirà a spiegarli ed a meglio valutarli.

Alla luce della formulazione dei capi d'accusa, va subito precisato che oggetto del presente procedimento è l'attività criminosa di distinte bande armate, ope=ranti in un periodo di tempo che, globalmente, va dalla estate del 1977 all'autunno del 1980. Più precisamente, si tratta:

- a) dell'organizzazione" FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE" e della struttura "di base" denominata "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" (S.A.P.), operante dall'autunno del '77 al maggio '79;
- b) dell'organizzazione <u>"GUERRIGLIA ROSSA"</u>, operante dalla primavera alla fine dell'estate del '79;
- c) di un'organizzazione priva di denominazione, operante dall'autunno del '79 al marzo '80 (si tratta di un gruppo che negli atti è stato più volte definito, per comodità illustrativa, gruppo " PRE 28 MARZO");
- d) della "BRIGATA 28 MARZO", operante dal marzo '80 fino all'ottobre dello stesso anno.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 122

Orbene, lo schema secondo cui si procederà in questo ca=
pitolo sarà il seguente : si indicheranno innanzitutto
gli elementi costitutivi del reato di banda armata ex art.
306 C.P., se ne esaminerà poi la sussistenza o meno rela=
tivamente a ciascuna delle bande armate indicate nella pagina
precedente e si tratterà, infine, delle responsabilità
dei singoli imputati per ciascuno dei reati associativi ad
ognuno di essi contestati.

Par. I : GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI BANDA ARMATA (art.306 C.P.)

Il reato di cui all'art.306 C.P., come è noto, si caratterizza on virtù del <u>vinculo associativo</u> esistente tra una <u>pluralità di persone</u>, della <u>idonea organizzazione</u> <u>che questi.soggetti si devono dare</u>, della <u>disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi</u> ed, infine, dello <u>scopo</u>, che, ispirando l'attività della banda, deve essere quello di commet tere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, previsti dagli artt. dal n.24I al n.293 del Codice Penale.

Esaminando, ora, in dettaglio, la struttura e le carat=
teristiche delle organizzazioni inquisite, si dimostrerà
come ognuna di esse, sia pure con qualche precisazione e
rettifica (concernenti unicamente le organizzazioni di cui
alle lett."b" e "c" indicate nella pagina precedente),
possa definirsi "BANDA ARMATA" alla stregua degli esposti
parametri.

---===000===---

Par.2: La banda armata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE e la struttura delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE

Nell'esame della storia e delle caratteristiche tec=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footio menito N 123

niche di questa organizzazione (che sarà indicata, d'ora in poi, con le sigle abbreviative F.C.C. e S.A.P.), non può ovviamente non partirsi dalle fondamentali dichiarazioni rese al P.M. ed al G.I. da Marco BARBONE.

Quanto alla storia dell' O., BARBONE ha spiegato che tutti colo= ro che entrarono a far parte delle F.C.C., come lui stesso, avevano fatto parte fino all'estate del '77 almeno, della banda "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE, facente capo ai vari NEGRI, PANCINO, TOMMEI, VENTURA, MANCINI, ALUNNI, MAROCCO ed altri (ci si esime, ovviamente, di tracciare le linee caratteriz= zanti questa struttura che, peraltro, è oggetto del procedimen= to n.229/8IF GI, istruito dal G.I. dott. Dello Russo). A partire dall'estate del '77 e dopo che già si erano manife= stati dissidi all'interno di ROSSO-B.C. a seguito della mani= festazione del I4.5.77 a Milano, sfociata nell'omicidio del= l'Agente di P.S. A.CUSTRA', una cospicua componente dell'O., capeggiata e rappresentata soprattutto da ALUNNI e MAROCCO. sferrò un' "offensiva politica" contro gli altri vertici della banda, sostenendo tesi più marcatamente militariste. Da parte di ALUNNI e MAROCCO, cioè, e dei loro "seguaci", si contestava che potesse esistere, in quella forma, una Organizzazione come "ROSSO" che praticava a livelli occulti la lotta armata, pur essendo di fatto diventata una organiz= zazione pubblica ed allargatissima, punto di riferimento per una vasta rete di militanti. Si sosteneva, in contrapposi= zione a questa strutturazione, la necessità di una clandestini= tà oggettiva dell'Organizzazione e del suo modellarsi come Partito Combattente per la guerra civile di lunga durata. Si criticava, inoltre, l'intellettualismo di parecchi dei diri= genti dell'Organizzazione , cui veniva contrapposto il primato dell'azione militare (ovviamente inteso non come fine a se stessa e come slegata dal momento politico, ma

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 124

come superamento di questo e, anzi, come sintesi di esso con l'istanza militare in senso stretto).

Di fronte alla resistenze degli altri vertici della Organizzazione ed alla divergenze di carattere tattico (e non strategico, si badi bene, 'chè pure questi continuavano a sostenere la necessità di rapine, ferimenti e crimini vari assunti a strumenti di pratica e lotta politica !), ALUNNI, MAROCCO, BARBONE, un folto gruppo di militanti del Collettivo "Romana-Vittoria", numerosissimi quadri del varesotto ed altri ancora si allontanarono da "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE", formalizzando poi il distacco con la consumazione di due importanti rapine (importanti perchè furono le prime con le quali la nascente struttura si approvvigionò di denaro ed armi) : quella in danno di una banca di Monticelli d'On= gina del 26.7.77 e quella in danno dell'armeria Alberti di Magenta del 28.7.77.

La prima grossa azione a contenuto politico che l'orga=
nizzazione realizzò e rivendicò fu,comunque, il tentato omi=
cidio dei due Carabinieri PEROSINO e BRESSAN che il I8.I.78,
mentre si trovavano in servizio di vigilanza esterna del car=
cere di Novara, furono assaliti da un commando composto da
ALUNNI, Francesca BELLERE',Luca COLOMBO e Maria Teresa ZONI,
che esplose contro di loro una scarica di colpi di fu=
cile di grosso calibro. Solo la dotazione di vetri antriproiet
tile della camionetta su cui si trovavano salvava i due Cara=
binieri da sicura morte.

Dal I8.I.78, in poi, sotto la guida di C.ALUNNI ed A. MAROCCO, le F.C.C. realizzarono numerosissime azioni sia di autofinanziamento e di autoarmamento, sia a più diretto contenuto politico: si tratta delle azioni trattate nel successivo terzo capitolo, nonchè già esaminate nel noto procese so-ALUNNI (i cui atti principali sono stati qui acquisiti in

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 125

copia) ed altre ancora, tra cui, soprattutto, la strage dell'8.II.78 a Patrica, in cui furono trucidati il Proscuratore della Repubblica di Frosinone F.Calvosa, nonchè Giuseppe PAGLIEI e Luciano ROSSI, rispettivamente agente di scorta ed autista del Procuratore.

E' bene precisare che le dichiarazioni di BARBONE sulla storia e sulla struttura delle F.C.C., oltre che dalle risul= tanze già note del già citato processo ALUNNI, sono state pienamente confermate da quelle rese da altri due personaggi di rilievo della stessa banda: Fortunato BALICE e Rocco RICCIARDI, nonchè, a livello più basso, da alcuni componenti delle S.A.P., come MORANDINI, LAUS, MARI, BERINGHELI ed al= tri. Si tratta, pertanto, di affermazioni ampiamente verifi= cate e che, dunque, possono assumersi come veri e propri parametri di verità.

Quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dallo art.306 C.P. perchè possa parlarsi delle F.C.C. come banda armata, il P.M. non ritiene di dovere spendere molte altre parole rispetto alle abbondanti argomentazioni della propria requistoria dell'I.9.79, nel processo ALUNNI, con la quale veniva richiesto il rinvio a giudizio di vari esponenti delle F.C.C.. A quella requisitoria, alla conse= guente ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. dott. GALLI ed alla sentenza di I°grado della II°CORTE D'ASSISE di MILANO (atti tutti acquisiti in copia, in quanto sicuramente pre= liminari rispetto all'oggetto del presente procedimento) si fa pertanto espresso rinvio quanto alla dimostrazione della sussistenza dei già citati requisiti. In questa sede, infatti, per ragioni di sintesi e per evitare qulasiasi ripetizione di dati ormai noti anche ai"non addetti", è opportuno sof= fermarsi solo su elementi nuovi rispetto a quel procedi=

126

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

mento, elementi la cui conoscenza è stata resa possibile solo dalle dichiarazioni di BARBONE e degli altri impu= tati che hanno collaborato con la A.G..

Gli elementi nuovi cui ci si vuol riferire sono :

a) la descrizione della struttura della F.C.C. che si articolava in un COMANDO, più NUCLEI OPERATIVI e le SQUADRE ARMATE PROLETARIE. Erano queste le strutture "orizzontali", verticalmente attraversate dai cd.

"SETTORI DI INTERVENTO" (Barbone, pagg.8I ed 82 interr. I2.I0.80 al P.M.).

Del COMANDO facevano inizialmente parte ALUNNI, MAROCCO e BARBONE e, successivamente, ZANETTI, RICCIARDI, BRUSA e BALICE.

I NUCLEI OPERATIVI avevano la funzione di "attivare la discussione politica", trasformando le direttive e la teoria in prassi. Ne esistevano almeno quattro e BARBONE ne ha descritto in dettaglio, nella quasi totalità, la composizione.

Le SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.) costituivano la struttura "di base" dell'organizzazione, con compiti particolari : azioni di attacco a comandi del quartiere, di autoarmamento (disarmo di guardie giurate etc.)e di autofinanziamento. In ogni SQUADRA vi era un componente del= la struttura superiore (le F.C.C.), con lo specifico compito di fare da anello di congiunzione tra quella e que= sta.

I SETTORI DI INTERVENTO erano quattro : quello "di massa" con il compito di occuparsi delle S.A.P.; quello <u>logistico</u> con ovvi compiti di gestione e custodia di armi, munizioni, documenti falsi etc.; quello che si occupava delle carceri

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 127

- e quello "informazione", che costituiva il cervello orga= nizzativo delle EC.C. .
- b) la descrizione del progetto di fusione tra le F.C.C. e PRIMA
 LINEA: BARBONE (con le piene conferme derivanti dalle di=
 chiarazioni rese dai vari BALICE, RICCIARDI, MAZZOLA, DONAT
 CATTIN etc.) ha descritto in dettaglio il nascere dei rap=
 porti con PRIMA LINEA, le discussioni politiche "prelimi=
 nari", la successiva formalizzazione dei rapporti in que=
 stione con la costituzione di organismi a composizione mista
 in cui vi erano, cioè, membri delle F.C.C. e di P.L.. Tali
 organismi erano:
 - un COMANDO NAZIONALE UNIFICATO F.C.C.-P.L. (ne fecero parte ALUNNI, BARBONE, SOLIMANO, SEGIO, B.AZZARONI, D'ELIA, CERIANI SEBREGONDI, S.RONCONI);

settore tecnico-logistico .

Di ognuno dei"settori" BARBONE ha indicato i componenti a lui noti. Sempre BARBONE, infine, ha spiegato le ragioni che por= tarono all'interruzione ed al successivo fallimento del proget= to di fusione F.C.C.- P.L., ragioni legate essenzialmente alla concezione militarista dell'attività delle "SUADRE" propria di F.C.C. ed al giudizio positivo circa l'operazione-MORO for= mulato dalla stesse F.C.C.: l'una e l'altro, infatti, non furono condivisi da PRIMA LINEA, il che determinò prima una sospensione dell'attività in comune tra le due organizzazioni e successivamente un'interruzione totale del processo aggre= gativo in atto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 128

Ritornando alle premesse del discorso sulle F.C.C., vi è da dire che quelle descritte sono le uniche vere novità di rilievo rispetto a quanto era già emerso nell'ambito del più volte citato processo-ALUNNI : questi nuovi elementi di conoscenza non costituiscono altro se non una conferma della configurabilità delle F.C.C. come banda armata e, tutt'al più, forniscono un quadro ancora più preciso ed affidabile sulla pericolosità delle F.C.C. e sul grado di efficienza che tale organizzazione aveva raggiunto. Si può, anzi, affermare, che, se sul piano puramente quantitativo le F.C.C. erano numericamente inferiori a PRIMA LINEA, sul piano della effi= cienza e della conoscenza delle tecniche operative, la banda di ALUNNI era sicuramente più agguerrita di quella di SEGIO, LA RONGA etc. . Si ricordi, sul punto, che , come confer= mato anche da Umberto MAZZOLA (militante di P.L., autore e reo confesso dell'omicidio ALESSANDRINI, pure portatore di un sostanzioso contributo all'accertamento delle verità sui fatti eversivi milanesi addebitabili a P.L. dal '76 all'80), furono proprio le F.C.C. ad insegnare a PRIMA LINEA le tecniche di falsificazione di documenti e carte di identità etc. .

I dati che precedono, dunque, non necessitano di ulteriore illustrazione. Piuttosto, preme al P.M. ribadire in questa sede, al di là delle esplicite affermazioni dei vari BARBONE, RICCIARDI, BALICE, LAUS, MORANDINI etc., <u>la piena riconducibi= lità all'organizzazione FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE della attività di chi sia stato inserito nella struttura inferiore del= le cosiddette "SQUADRE ARMATE PROLETARIE". A tale fine va spe= cificato che:</u>

- le SQUADRE ARMATE PROLETARIE sono direttamente inserite nel progetto politico e nella struttura delle F.C.C., come confermato anche dai numerosi documenti ideologico-organiz=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 129

zativi delle F.C.C. sequestrati nell'ambito del
"processo -ALUNNI", alcuni dei quali sono stati acqui=
siti in copia dal G.I. ed altri sono citati espressa=
mente nella requisitoria del P.M. e nell'ordinanza del
G.I. in quel procedimento;

è assolutamente non attendibile, pertante, l'eventuale tesi difensiva secondo cui, anche con riferimento alle azio= ni commesse e rivendicate dalle S.A.P. nel '77, si tenti di accreditare la possibilità di una non consapevolezza in capo ai singoli partecipi al fatto criminoso, di agire all'interno di una più ampia struttura organizzata. Infatti, a prescindere dalla inverosimiglianza logica di un simile assunto, sono sempre rifevabili, nelle azioni delle SQUADRE, dati inequivoci che non potevano e non possono non essere interpretati quali prova della esistenza di una complessa preordinazione di uomini e strutture ad una finalità eversiva; si pensi:

'alle modalità clandestine dell'attività politica delle SQUADRE, con uso pressocchè costante di "nomi di batta= glia" e persistente compartimentazione su notizie di livello superiore;

'al ripetersi di più azioni delittuose contro obbietti=
vi omogenei ed alla costante rivendicazione di tali
azioni, così che il partecipante ad una singola azione
non poteva ignorare la esistenza di un piano comples=
sivo e "superiore";

'alla consegna delle armi, indispensabili per la consuma= zione di determinati attentati, puntualmente ricorrente alla vigilia di questi ed alla successiva riconsegna delle stesse, ad azione compiuta, ad un preposto di li= vello superiore, segno evidente della esistenza di una centralizzazione logistica;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 130

'alla esistenza, all'interno di ogni singola SQUADRA, di un responsabile, normalmente promotore delle singole azioni e del dibattito politico.

In definitiva, non può esservi dubbio circa la qualifica di appartenente ad una banda armata di chiunque abbia preso parte ad una qualsiasi attività "istituzionale" delle SQUADRE; ciò ovviamente non significa che i membri di più basso livello delle SQUADRE siano in tutto equiparabili ai militanti delle F.C.C. in senso stretto o che la capacità criminale di un Enzo FRAGOLA (per citare il nome di un sicuro esponente delle strutture di base delle F.C.C.) sia identica, ad esempio, a quella di Luca COLOMBO o di altri vertici dell'O. . Vi è ampio spazio, infatti, ai sensi dell'art. I33 C.P. ed ai fini del= la concreta irrogazione della pena ai singoli imputati rico= nosciuti colpevoli, per potere operare le opportune e necessa= rie distinzioni soggettive e per potere infliggere, conseguen= temente, pene proporzionate al concreto contributo da ogni imputato recato alla vita della organizzazione. Ma, lo si ribadisce, del tutto inaccettabili sono le spiegazioni riduttive di quei militanti delle S.A.P. che assumano di non avere conosciuto o neppure immaginato la esistenza di una organizzazioneve di un progetto politico più ampio.

---===000===---

Par.3 : LE BANDE ARMATE "GUERRIGLIA ROSSA" e "PRE-28 MARZO"

Si ritiene opportuno trattare unitariamente le due bande armate sopra indicate in quanto, nonostante in rubrica (rispettivamente capi nn.3 e 4) siano state separatamente contestate agli stessi imputati (si vedrà appresso in quale misura ciò è avvenuto), ritiene il P.M. che, in sede di ordi= nanza di rinvio a giudizio, si debba procedere a riunificazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foelio seguilo N. 131

dei relativi capi d'accusa.

In sostanza, ad avviso del P.M., alla luce delle finali risultanze istruttorie, va corretta l'originaria imposta= zione delle accuse elevate rispetto alle due bande armate in questione, poichè risulta che tra le due organizzazioni vi fu una sicura continuità soggettiva, logistica etc., con progressivo ampliamento dei quadri militanti. Inoltre, l'abbandono della sigla "GUERRIGLIA ROSSA", lungi dall'es= sere frutto della scinglimento di una struttura esistente, fu deveto esclusivamente ad un'esigenza tattica (di cui pure si dirà appresso).

Ed allora, prima di passare all'esame della sussistenza o meno dei requisiti richiesti all'art.306 C.P., è opportuno riassumere, sulla base delle concordi dichiarazioni di BARBONE, PASINI GATTI, MORANDINI, LAUS, DE STEFANO e,in parte, di FRAGOLA ed altri, i passaggi che determinarono il costituirsi, l'evolversi e l'operare dell'organizzazione in questione:

- verso la fine del '78-inizio '79, dopo il rifiuto di BARBONE di entrare in clandestinità e lavorare a tempo pieno per le F.C.C. (sicchè il BARBONE stesso uscì definitivamente da que= sta organizzazione), si costituì a Milano un gruppo di persone accomunate dai reciproci rapporti di amicizia e dalla passata militanza nelle F.C.C. o nelle S.A.P. (delle F.C.C.). Questo gruppo era costituito inizialmente da BAR= BONE, LAUS, ARESCA, MORANDINI. FRAGOLA, BARONE (introdotto dal FRAGOLA) ed un certo "BRUNO" rimasto inidentificato;
- il gruppo, alla ricerca della definizione della propria linea politica, mantiene per un certo periodo di tempo rapporti e contatti operativi con varie organizzazioni ar= mate operanti nel milanese : con le F.C.C. (attraverso R.CARCANO), con i P.A.C. (attraverso L.BERGAMIN), con PRIMA LINEA (attraverso S.BRUNI ed altri) e con il gruppo di

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 132

"METROPOLI" (attraverso DE FEO, CL.MINERVINO etc.);

- operando una meditata scelta del settore (o dei settori) dove iniziare la propria attività, il gruppo decide di colpire la stampa, ritenuta "colpevole", specie dopo i noti arresti del cd."7 APRILE" (cioè di NEGRI, SCALZONE ed altri leaders dell'AUTONOMIA), di essersi fatta parte in causa nel conflitto tra Stato e movimento rivoluzionario, schierandosi a difesa del primo contro gli interessi del secondo; operata questa scelta, il gruppo opera una serie di attentati (vedi nn.50, 53, 54 e 55 della rubrica). rivendicandoli con la denominazione "GUERRIGLIA ROSSA";
- nel maggio '79, però, que ta sigla viene abbandonata, so= stanzialmente per motivi tattici, essendo pervenuta al gruppo la notizia che il Giudice Istruttore di Milano Guido GALLI, dopo avere chiuso l'istruttoria che aveva determinato lo scompaginamento delle F.C.C., stava inda= gando sulla denominazione "GUERRIGLIA ROSSA", partendo proprio dagli ambiti contigui alle FC.C.; la struttura organizzata, però, non viene affatto smantellata. In questo periodo, infatti, si fanno più intensi i rapporti con i P.A.C. e con "METROPOLI" e vengono realizzate rapine a scopo di finanziamento a Milano (capo 56 rubrica) ed a Casaletto Ceredano (capo 61 rubrica). Questa seconda rapina, in parti= colare, viene realizzata al fine di reperire denaro da versare ai P.A.C. e METROPOLI per sovvenzionare "pro-parte" un acquisto di armi sofisticate, quali mitra Kalaschnicov;
- verso la fine dell'estate del '79, entrano a pieno titolo nel gruppo E.PASINI GATTI (già conosciuto da MORANDINI, BARBONE etc. sin dall'epoca della loro comune militanza in "ROSSO"), G.CATTANEO e M. DESTEFANO. I tre avevano tutti fatto parte dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO di Antonio MAROCCO, orga= nizzazione da cui erano usciti per dissidi politici e perso= nali;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 133

il gruppo così rinforzato, mentre stringe sempre più i contat=
ti di discussione politica e scambio di armi con alcuni
personaggi di rilievo di "METROPOLI" (da cui riceve mitra
Kalaschnicov, revolvers e pistole), mette a segno alcune
rapine di finanziamento della propria futura attività
"politica" in senso stretto; una rapina viene compiuta a
Roccafranca il 6.I2.79 (capo 62 rubrica), una a Corte Palasio
il I9.I2.79 (capo 63 rubrica); una a Milano, in danno di
una Banca di via Cadibona il 24.I.80 (capo 65 rubrica); un'al=
tra ne viene tentata infruttuosamente ancora a Corte
Palasio nel gennaio '80 (capo 64 rubrica);

si precisa, intanto, il progetto politico del gruppo : da un lato "conseguire un radicamento nella classe...,un riallacciamento dei rapporti coir situazioni giovanili e con il movimento in generale...."(Barbone : pag. 8 interr. 5.IO.80 al P.M.) e dall'altro contribuire alla costruzione del Partito Combattente Comunista (P.C.C.) ed al relativo dibattito politico. Alla prima tendenza vanno ricondotti i rapporti con i vari FRAGOLA, BARONE, MORRONE, CAPUDI, LUSTRO, il gruppo dei cd."OXA" (non individuato nei suoi componenti a seguito del silenzio sul punto di LAUS, BARONE e FRAGOLA), alcuni dei quali vengono coinvolti in azioni da "commando" (vedi rapina all'autonoleggio INDUSTRIAL CAR del 28.I. 80- capo 67 rubrica); alla seconda tendenza, invece, vanno ricondotti i progetti di uccidere il giudice GALLI, a lungo portato avanti dal gruppo (si era già deciso che lo si sarebbe rivendicato con la sigla"Nucleo Comunista Antonio Lo Muscio"), di colpire in qualche modó la stampa (linea di tendenza che troverà successivamente sbocco nei noti attentati, di cui il secondo omicidiario, ai giornalisti PASSALACQUA e TOBAGI) e di trovare un canale diretto di con=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 134

fluenza nelle BRIGATE ROSSE;

- il progetto di uccidere GALLI, però, fallisce per un soffio: dopo un primo appostamento infruttuoso sotto l'abitazione del Giudice, il gruppo viene "preceduto" da PRIMA LINEA che realizza l'omicidio il 19.3.80; il fallimento del progetto più "ambizioso" del gruppo, il contemporaneo defilarsi di membri di secondo piano quali ARESCA, CAPUDI, LUSTRO, nonchè, infine, l'instaurarsi di rapporti politici con persone del calibro di F.GIORDANO e M.MARANO, determinano un "salto di qualità"dell'attività del gruppo che muta radicalmente fi= sionomia. Vengono di fatto allontanati CATTANEO, PASINI GATTI (che, pen, mantiene un rapporti personale con BARBONE e MORAN= DINI) ed altri e si dà vita ad una struttura ben più compartimentata, in cui è accentuata la linea di tendenza verso le BRIGATE ROSSE: si è giunti, cioè, alla costituzione della BRIGATA 28 MARZO di cui si parlerà nel successivo paragrafo.

Da quanto si è detto, quindi, appare evidente che le due organizzazioni armate di cui ai capi 3 e 4 della rubrica ("GUERRIGLIA ROSSA" e "PRE-28 MARZO") costituiscono, in realtà, l'evolversi storico di un'unica struttura, di un unico apparato logistico-organizzativo, di un unico progetto politico. Non si tratta, cioè, di una mera continuità storica in cui sia configurabile il trapasso da un assetto ad un altro, ma, al contrario, di una chiara identità di strutture, non a caso "dirette" sempre dalle stesse persone (BARBONE, LAUS e MORANDINI soprattutto); conseguentemente, per quanto ri= guarda gli imputati di appartenenza alla banda "PRE 28 MARZO" (capo 4 rubrica) o,meglio, per quanto riguarda alcuni di essi, si potrà parlare di una partecipazione limitata nel tempo, a seconda che sia "iniziata" dopo la scomparsa della sigla GUERRIGLIA ROSSA o che sia finita prima dell'evolversi del

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 135

progetto di uccidere GALLI (come è avvenuto, per esempio, per FRAGOLA ed ARESCA), ma non **S**i dovrà parlare, invece, di membri di una banda diversa rispetto a quella denominata GUERRIGLIA ROSSA!

Quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti dallo art.306 C.P. perchè si possa parlare di banda armata (requisiti indicati nel I° paragrafo di questo capitolo), ritiene il P.M. che è superfluo spendere molte parole per dimostrare l'esi= stenza di una pluralità di persone, del vincolo associativo tra loro, della disponibilità di armi e munizioni nonchè per dimostrare che i fini dell'attività del gruppo sono effettivamente quelli indicati nei capi d'accusa nn.3 e 4. Si tratta, infatti, di connotati che-cono tutti deducibili dalla sintesi "storica" esposta nelle ultime quattro pagine, nè vi può essere alcun dubbio sul fatto che ciescuno degli imputati abbia agito non in chiave velleitaria o meramente in= dividualistica bensì come parte di una "societas" più ampia (in cui favore andavano realizzate le rapine, andavano studiati attentati etc.) che si proponeva il dispiegamento della lotta armata e, in definitiva, l'abbattimento dello Stato attraverso la guerra civile e l'insurrezione armata.

Piuttosto, l'unico requisito sulla cui sussistenza potrebbe discutersi è, secondo il P.M., quelle della idonea organizzazione che deve caratterizzare la banda, requisito senza il quale una qualsiasi aggregazione di persone non può mai definirsi "società" per la realizzazione di determinati fini. Orbene, ad avviso del P.M., anche questo requisito deve ritenersi sussistente rispetto al gruppo di cui ci si occupa. Infatti, vi è da far rilevare che, mentre un tempo (Cass. I8.6.48 Checcacci, in Giust. pen. 1948, II, 726) si richiedeva, perchè si potesse parlare di"banda armata", "un'organizzazione a tipo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 136

militare, con ripartizione di gradi e funzioni ben definite..."
etc., successivamente, fino ad epoca recente, la dottrina
e soprattutto la giurisprudenza hanno giustamente attenuato
l'esigenza di questa rigida caratterizzazione, in ciò ade=
guandosi ad una realtà concreta ben diversa da quella pensata
dal legislatore. Orbene, si richiede ora, correttamente,
la "permanenza" del gruppo organizzato e delle sue strutture,
ma senza che sia in alcun modo necessaria un'organizzazione
militare vera e propria.

Ed allora poiche:

- non vi è dubbio che i singoli membri del gruppo, pur in assenza di un formale "statuto" si sentissero tenuti a determinati comportamenti e determinati compiti;
- esisteva per certo un apparato logistico centralizzato denaro, (dotazione di Varmi e materiale per falsificare docu= menti, esplosivi etc.);
- esisteva, pur non formalizzato, un <u>COMANDO</u> del gruppo (costituito essenzialmente da BARBONE e LAUS e, in parte, da MORANDINI), con poteri di elaborare linea politica e tattica della organizzazione, con poteri di rappresentan= za nei rapporti con altri gruppi eversivi, con poteri deci= sionali in ordine alle azioni da compiere etc.;
- si riproduceva, anche, nell'organizzazione lo schema tipico di altri gruppi armati, in cui e possibile individuare da un lato un gruppo ristretto di vertice, destinato a compiere azioni di finanziamento ed azioni politiche rilevanti e, dall'altro, strutture definibili "di base" con il compito, cioè, di diffondere nei quartieri e nei collettivi la linea politica deliberata dal vertice, di compiere azioni in ristretti ambiti geografici (quartieri, soprattutto) o in altre situa= zioni ben definite (si tratta, cioè, della stessa duplicazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 137

di programmi e strutture riscontrabili nel rapporto tra PRIMA LINEA e S.A.O. o tra F.C.C. e S.A.P.);

è evidente che il gruppo in questione si presentava ed operava (anche nei rapporti con altre organizzazioni) con con=
notati ben precisi, sia soggettivi che oggettivi, tali,comun=
que, da potere essere definibile "banda armata" ai sensi
del vigente Codice Penale.

Per completezza è opportuno prevenire una possibile obiezione, quella, cioè, che facesse eventualmente riferimento, per dimostrare l'insussistenza del reato di cui all'art.306 C.P., alla assenza di una precisa sigla o denominazione della banda stessa : orbene, si de tranquillamente affermare che, indipendentemente dall'uso verificato della sigla GUERRIGLIA ROSSA (che,come s'è detto, scomparve solo per motivi tattici) o da quello programmato della denominazione NUCLEO COMUNISTA ANTONIO LO MUSCIO (con cui si doveva rivendicare l'omicidio GALLI), non è certo l'esistenza o meno di una sigla che con= ferisce dignità di banda armata ad un determinato aggregato con finalità eversive, ma la sua consistenza oggettiva secondo lo schema previsto dal legislatore, ben potendo esistere una vera banda armata senza una precisa denominazione (come in effetti è dato di riscontrare nel caso in esame) e, al contrario, un aggregato di persone, qualitativamente e quantitativamente irrilevante, che agisca - in chiave velleitariamente eversiva - con uso costante di una determinata denminazione.

In definitiva, unica deve essere ritenuta la banda armata oggetto delle imputazioni di cui ai nn.3 e 4 della rubrica : questi capi d'accusa, conseguentemente, dovranno unificarsi se=condo la formulazione precisata nell'ultimo capitolo, quello relativo alla RICHIESTE FINALI.

---==000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 138

PAR.4 : LA "BRIGATA 28 MARZO"

Alla luce di quanto s'è detto nel paragrafo pre= cedente, risulta agevole spiegare l'origine della BRIGATA 28 MARZO.

S'è detto, infâtti, che all'inizio dell'80 il gruppo di M.BARBONE e D.LAUS entrò in stretti rapporti politici con Mario MARANO e francesco GIORDANO, due personaggi di rilievo nell'area eversiva milanese, entrambi provenienti da una lunga militanza nelle U.C.C. (UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI). Il contatto con i due, unito al fallimento del progetto di uccidere GALLI ed al defilamento di alcuni personaggi minori, determina un salto di qualità nell'attività del gruppo fino a quel momento esistente: sei sono le persone che direttamente entrano a fare parte della costituita BRIGATA 28 MARZO (BARBONE, LAUS, MORANDINI e DE STEFANO, provenienti dalla vecchia organizzazione, e, inoltre, i "nuovi MARANO e GIORDANO). Vengono di fatto allontanati dal gruppo personaggi pure importanti come G.CATTANEO ed E.PASINI GATTI. Quest'ultimo, però, mantiene rapporti perso= nali con la 28 MARZO e costituisce anche il tramite tra la 28 MARZO ed una vasta area di persone pure dedite alla lotta armata (vedi i componenti della "BRIGATA Antonio LO MU= SCIO9 nei confronti delle quali il gruppo neo costituito si pone come punto di riferimento pratico e politico.

Ma il dato che caratterizza la BRIGATA 28 MARZO, do=
tata di un vastissimo patrimonio di armi, munizioni ed
esperienza, è decisamente la volontà che spinge i suoi
membri la confluenza nelle BRIGATE ROSSE, ritenute ormai
polo irrinunciabile ed aggregante in vista della costruzione
del PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE. I sei membri della 28
MARZO, pertanto, si muovono alla ricerca quasi spasmodica di

Foglio seguito N. 139

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

un contatto con le BRIGATE ROSSE, sfruttando conoscenze e rapporti personali.

Questo rapporto, però, non si stabilisce nell'arco dei sei-sette mesi in cui il gruppo risulta avere operato, ma si può essere certi che la confluenza della 28 MARZO nelle B.R. si sarebbe sicuramente realizzata se le indagini dei CC. di Milano non fossero intervenute a determinare l'arresto di tutti i membri della 28 MARZO sessa.

Infatti, il ferimento PASSALACQUA e l'omicidio TOBAGI

(le due azioni, cioè, con cui la 28 MARZO aveva scelto di

"contribuire al dibattito politico in corso sulla costruzione
del P.C.C.") risultano essere stati apprezzati dalle BRIGATE

ROSSE che, nel riconoscere pubblicamente (es.:dichiarazioni
rese innanzi alla Corte d'Assise di Napoli da B.SEGHETTI,

L.NICOLOTTI ed altri due brigatisti processati e condannati
per l'omicidio AMATO, ivi commesso) la "giustezza" degli
obbiettivi colpiti e,in generale, della "campagna contro la
stampa di Stato", tendevano evidentemente ad assumersi la
paternità moralevdelli operato della BRIGATA 28 MARZO, offrendo
a questa credito e considerazione.

L'attività della BRIGATA 28 MARZO, comunque, è abbondan=
temente descritta nel capitolo successivo in cui vengono
esaminati i singoli fatti per cui si procede. In questa sede,
ricordato che il gruppo consumò anche rapine a scopo di
finanziamento e che interruppe la propria attività per le ferie
dell'estate '80, deciso a riprenderla in modo altrettanto
cruento nell'autunno successivo (epoca,però, in cui inter=
vennero gli arresti dei suoi militanti), resta da dire che,
ad avviso del P.M., non esiste alcun dubbio sulla configu=
rabilità della BRIGATA 28 MARZO quale banda armata, ai sensi
dell'art.306 C.P.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 140

Tutti i requisiti indicati nel primo paragrafo di questo capitolo, infatti, sono chiaramente sussistenti; l'esiguo numero dei militanti (sei quelli direttamente facenti parte della banda, ed altri due incriminati come "membri di appoggio)non deve trarre in inganno. Infatti, lungi dal= l'essere interpretabile come segno di non pericolosità, esso era frutto di un'accorta scelta selettiva (che aveva determinato l'allontanamento delle persone ritenute non pienāmente affidabili) e compartimentante (meno sono i compo= nenti di un gruppo eversivo e più difficilmente essi saranno individuabili dagli organi di Polizia). Inoltre, la scelta di operare come punta di una più vasta area di "simpatizzanti" dimostra come la BRIGATA 28 MARZO stesse gradualmente co= struendo una rete di vaste proporzioni, alla testa della quale si sarebbe "confrontata" con le BRIGATE ROSSE, per confluirvi in una posizione di forza relativa.

Si provi ad immaginare, infatti, quale sarebbe stata la "forza contrattuale" della BRIGATA 28 MARZO qualora de indagini dei CC. non ne avessero interrotto l'attività: alla 28 MARZO, cioè, come risulta dagli atti del processo, facevano riferimento vari gruppi di una certa consistenza, quali la BRIGATA A.LO MUSCIO di E.Pasini Gatti, il gruppo di R.BARONE (quello denominato "degli OXA") ed altro ancora con il quale teneva i contatti D.LAUS. La consistenza nume= rica complessiva di questa area ammontava almeno ad una tren= tina di persone e se risulta indubbiamente vero che si trattavoti una massa di persone prevalentemente molto giovani e non di elevata pericolosità, è pur vero che tutte, indi= stintamente, si muovevano secondo la linea ideologica delle B.R., per cui non è certo assurdo affermare che la loro pericolo=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

141

sità sarebbe cresciuta di pari passo con il maturare delle loro esperienze politiche e criminali.

Comunque, per quanto concerne i requisiti sostanziali del reato per cui si procede (art.306 C.P.), richiamato quanto è già stato esposto nel precedente paragrafo sul connotato della idonea organizzazione che un gruppo deve darsi perchè si possa parlare di banda armata, si deve ribadire la piena rispondenza della BRIGATA 28 MARZO al modello astratto di banda armata punito dal nostro Codice Penale.

In sede di ordinanza di rinvio a giudizio, comunque, dovrà essere operata una precisazione della formulazione del capo d'accusa : dovrà essere inserita la previsione dell'attentato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art.280 C.P.) tra i reati-fine della banda armata, non potendovi essere dubbio che questo tipo di attentato rientrasse, appunto, tra i fini per cui la banda armata venne costituita.

---==000===---

E' opportuno ribadire, ancora, prima di passare all'esame della posizione dei singoli imputati cui è stata contestata l'appartenenza ad una o più bande armate, che quanto è stato fin qui specificato in ordine alle bande armate inquisite nel procedimento, per quanto sintetizzato, scaturisce innanzitutto dalle ampie dichiarazioni di tutti coloro che, a vari livelli, hanno deciso di collaborare con l'A.G., ma è confermato, anche, dalla enorme mole di elementi acquisiti con le indagini di P.G., nonchè dalla dinamica dei singoli fatti per cui si procede.

Foglio seguito N. 142

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

PAR.5 : LA POSIZIONE DEI SINGOLI IMPUTATI IN RELAZIONE AI REATI ASSOCIATIVI LORO CONTESTATI

Dopo avere passato in esame le caratteristiche delle bande armate inquisite ed averne verificato la corrisponden= za rispetto al modello astratto previsto dal legislatore nell'art.306 C.P., è opportuno trattare, ora, il tema delle responsabilità dei singoli imputati in ordine a ciascuno dei reati associativi loro contestati. Nel capitolo, successivo, invece, si esamineranno le responsabilità individuali in relazione a singoli episodi o reati contestati, diversi dal delitto associativo di cui all'art.306 C.P.

Il tema delle responsabilità individuali, in verità, non merita, tranne poche eccezioni, una trattazione particolareg= giata ed ampia, poichè gli elementi acquisiti sono tali e tanti che l'appartenenza di ciascun imputato ad un determinato ambito organizzativo (o a più ambiti organizzativi succedutisi nel tempo) emerge con assoluta chiarezza da ogni atto del processo, tanto più ove si consideri che sono pochissimi gli imputati non accusati, oltre che del reato associativo, anche di specifici episodi (attentati, rapine etc.) riconducibili all'attività del sodalizio criminoso di cui erano membri.

E' opportuno, però, trattare preliminarmente dei criteri in base ai quali, secondo il P.M., devono distinguersi l'una dall'altra le figure del costitutore, dell'organizzatore o del semplice partecipe della banda armatà. Ciò riveste parti=colare importanza in questa inchiesta perchè da un lato vi figurano numerose persone imputate ora dell'una ora dell'altra ipotesi punite dall'art.306 C.P., sicchè appare essenziale il=lustrare le ragioni per cui, nei singoli casi, è stata elevata

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 143

l'una o l'altra accusa, e dall'altro perchè, secondo un criterio inneccepibile sia sul piano tecnico-giuridico che su quello logico, che sarà meglio illustrato in seguito, numerosi im= putati devono qui rispondere di specifici fatti non per averli direttamente e materialmente compiuti, ma perchè ad essi ascri= vibili, a titolo di concorso morale, in virtù della loro qualità di "organizzatori" (quando non di "capi") della banda armata, qualità rivestita all'epoca e nell'ambito territoriale del commesso reato.

Dunque, premesso che appaiono di agevole individuazione le figure criminose, pure previste dall'art.306 C.P., del costitutore di una banda armata (lo è chiaramente chi abbia contribuito alla nascita della banda in generale o di una sua articolazione territoriale) e di capo della stessa (qualifica certamente rivestita da colui che, ad esempio, è membro della "direzione" di una data organizzazione armata, con conseguenti ed ovvi poteri di determinarne linea politica e strategia operativa), si deve ora passare ad illustrare i connotati salienti delle figure dell'organizzatore e del semplice partecipe di una banda armata.

Sul punto, si rimanda integralmente a quanto già specifica=
to nella requisitoria di questo P.M. dell'I.8.79 e nella cor=
rispondente ordinanza di rinvio a giudizio dell'II.9. 79 del
G.I. GALLI nel noto processo contro ALUNNI Corrado + altri,non=
chè nella requisitoria del P.M. del 4.2.82 (pagg.203-21I)nel
procedimento contro PRIMA LINEA etc., n.92I/80F GI (tutti gli
atti citati sono acquisiti in copia al presente procedimento).
In sintesi estrema (ad evitare inutili ripetizioni di concetti
unanimemente accolti dalla giurisprudenza degli ultimi anni)
si può affermare che:

- <u>organizzatore</u> è chi opera, anche dopo la costituzione della banda, con mansioni di rilievo per il consolidamento e lo sviluppo della banda; non esiste, pertanto, un'organizzazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 144

che si esaurisca nel solo momento iniziale della banda;

- il mero partecipe, pertanto, non può essere "tout court" in= dividuato in chi aderisce alla banda in un momento successivo alla sua costituzione, bensì colui al quale siano affidati compiti di minore incisività ai fini della sussistenza della banda e la cui adesione a questa, pertanto, sia limitata in quantità, qualità o durata.

In altre parole, deve ritenersi <u>organizzatore</u> chiunque esplichi non occasionalmente, ma in modo continuativo, un compito di essenziale rilievo nella vita dell'associazione. E sono compiti di essenziale rilievo quelli svolti per assicurare l'esistenza e l'efficienza de l'organizzazione, o per promuoverne l'incremento, o per stabilirne la disciplina interna o per coordinare l'attività di singoli affiliati o singoli settori. Esemplificando, va detto che rientrano sicuramente nella categoria dei <u>comportamenti organizzativi</u> quelli consistenti:

- nell'operare in maniera continuativa nelle strutture più esasperatamente "militati" dell'organizzazione;
- nello svolgere un ruolo determinante nella costituzione o organizzazione delle strutture "di base" della banda, quelle, cioè, finalizzate a radicare il "combattimento" nelle aree metropolitane o in altri settori (costruzione delle S.A.P.);
- nel rappresentare le posizioni politiche della banda armata nei rapporti con altre organizzazioni eversive o all'interno di cd. "ambiti pubblici" o legali (all'interno dei quali appare possibile svolgere opera di reclutamento);
- stipulare contratti di locazione o acquisto, o avere la diretta disponibilità, di appartamenti adibiti a basi dell'organizza= ziono o a rifugio di latitanti;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 145

redigere documenti ideologici, programmatici ed organizzativi (con le ovvie capacità di elaborazione teorica che ciò com= porta);

- nell'addestrare all'uso delle armi o diffondere le tecniche di impiego di armi, esplosivi etc.; nel procurare,cata= logare, custodire e distribuire le armi o altra "dotazione tecnica" della banda;
- centralizzare i dati, le informazioni e le notizie che possono apparire utili nello studio del"personale nemico" e, in genere, degli obiettivi da colpire;
- tenere la contabilità del gruppo ;
- fare opera di proselitismo il genere.

E' ovvio che questo elenco non pretende certo di esaurire l'intera possibile casistica delle funzioni tipiche dell'orga=nizzazione di una banda: vale soltanto come esemplificazione, alla luce delle concrete attività realizzate nel corso degli anni dalla varie organizzazioni eversive inquisite.

Si osserva, infine, che la sussunzione di posizioni diverse nella medesima categoria di "organizzatori di banda armata" non impedisce che possa trattarsi di posizioni anche considere= volmente diverse quanto al rilievo nell'ambito della organizzazione eversiva e alla gravità agli effetti della legge penale. Non vi è dubbio, infatti, che si danno figure assai varie di organizzatore, in una gamma di posizioni anche enormemente differenziate; ebbene, ciò non costituisce ingiustizia nè formale nè sostanziale, tenuto conto che i criteri di cui all'art. I 33 C.P. consentono di graduare, come è ovvio, in modo assai ana= litico le responsabilità e le sanzioni. Pur prevedendo i primi due commi dell'art. 306 C.P. trattamenti sanzionatori sensibilmen= te differenziati, è data piena facoltà di irrogare in concreto a taluni semplici partecipi perfino maggiori pene che agli orga= nizzatori.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 146

Così definiti i criteri distintivi tra le varie figu= re criminose previste dall'art.306 C.P., è opportuno,ora, trattare un altro tema generale di rilevante interesse per la presente inchiesta : quello della responsabilità dei capi o degli organizzatori della banda per i singoli reati attri= buibili alla banda, pur quando - è ovvio - non vi sia prova di una loro diretta partecipazione ai reati stessi. Si tratta, anche in questo caso, di un tema ampiamente ed ori= ginariamente sviluppato nella requisitoria di questo P.M., nell'ordinanza del G.I. dott.GALLI enella sentenza di I°grado nell'ambito del noto procedimento contro Corrado ALUNNI+ al= tri. L'indirizzo giurisprudenziale che ne è scaturito è stato conformemente seguito da varia altre AA.GG.. Da ultimo, si riman= da a quanto precisato da questo P.M. nella requisitoria del 4.2.82 nel procedimento n.92I/80F GI, contro ACHILLI An= tonio + 175, per fatti relativi all'attività diPRIMA LINEA, nelle pagine da 2II a 2I8 (tale requisitoria, infatti, è stata regolarmente acquisita in atti).

In questa sede è sufficiente ricapitolare, sinteticamente che :

- i "reati-mezzo" ed i "reati-fine" commessi dalla banda sono dalla banda stessa concepiti come passaggio obbligato per la realizzazione ultima dei suoi scopi;
- poichè i capi e gli organizzatori della banda sono inconfu=
 tabilmente coloro che decidono e preparano in concreto
 i singoli reati, o deliberando le "campagne" in cui questi
 si inseriscono, o istigando e rafforzando la volontà dei
 materiali esecutori, o promettendo loro assistenza ed aiuto
 prima e dopo il compimento dei fatti, o preventivamente clas=
 sificando gli obiettivi da colpire e studiando le modalità
 di aggressione, o mettendo a disposizione armi e mezzi per
 consumare i reati, o preventivamente redigendo e successiva=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 147

mente diffondendo i documenti rivendicativi dei vari episodi (essendo notoriamente la rivendicazione dei fatti un momento essenziale e preventivamente studiato del "gesto" terroristico), è giusto che gli stessi capi ed organizzatori della banda rispondano dei reati in questione a titolò di concorso morale nella loro consu= mazione (si ricordi, del resto, l'ampia operatività del concetto di "concorso morale" nel reato secondo le costanti e recentissime decisioni della Corte di Cassazio= ne, che non può non confermare la tesi qui prospettata);

perchè questa tesi non appaia come strumento per_introdur= re nel sistema penale unampolontà di attribuzione ge= neralizzata di responsabilità a tutti gli imputati sulla base di elementi di prova di carattere "generale" e non "specifico", va anche detto che, ad avviso del P.M., la qualità di organizzatore-dirigente della banda non comporta di per sè l'assunzione di responsabilità per i rea= ti da questa commessi, occorrendo anche che tale qualità sussista sia al tempo del commesso reato, sia nell'ambi= to di un ben definito apparato logistico-organizzativo; con il che si introducono un correttivo di ordine temporale ed uno di ordine territoriale alla tesi fin qui proposta, che valgono ad "ammorbidirla" e, soprattutto, a renderla aderente alla realtà concreta delle strutture e del modo di operare delle organizzazioni eversive esistenti nel Paese .

Resta solo da aggiungere che la tesi fin qui esposta, tec=
nicamente ineccepibile, trova riscontro finanche nei volantini
o documenti ideologici prodotti dalle organizzazioni qui inqui=
site; vi si possono costantemente leggere, infatti, espressioni
del tipo "....ce ne assumiamo tutta la responsabilità politica..",
"...rivendichiamo come proprio della nostra linea.., come nostro

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 148

patrimonio..". E' pure agevole osservare che ad ognuna di queste proposizioni non corrispondono astratte farnetica= zioni, ma fatti, normalmente tragici.
Giusto è, quindi, che questa assunzione di responsabilità morale e politica si traduca, giuridicamente, in un corri= spondente rischio di giudizio e pena.

Infine, si deve sottolineare che tutte le argomentazioni fin qui esposte dovranno intendersi integralmente richiamate allorche, trattando delle posizioni dei singoli imputati, si esamineranno le loro responsabilità per il reato associativo (nelle ipotesi di capo, costitutore, organizzatore o parte=cipe della banda armata) o per singoli reati loro ascritti.

---==000===--

Si deve passare ora all'esame delle responsabilità degli imputati per i reati associativi.

Par.5 - a : Banda armata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (F.C.C.) e SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.)

Sono imputati :

di costituzione ed organizzazione de la banda armata(art. 306 l°c.C.P.): M.BARBONE, G.CALORIA, R.CARAVATI, M.CIAPPONI, G.DE SILVESTRI, M.FENERI, P.FRANZETTI, P.LA MANNA, L.LEPKE, D.MARCHETTINI G.PAPARELLA, R.RICCIARDI;

di partecipazione semplice alla banda armata (art.306 IIc. <u>C.P.</u>): M.CROSTA, P.FERRONATO, P.LAZZARONI, G.LETTIERO;

di partecipazione semplice alla banda armata, limitatamente alla struttura delle S.A.P. (art.306 II c.C.P.) :P.ARESCA, E.COMINCINI, D.BERINGHELI. B. GIOVINE, D.LAUS, E.FRAGOLA, P.MORANDINI, A.MARI, S.MARI, M.PALMA, M.SENNA, R.BARONE e M.SORESINA e M.DESTEFANO.

Foglio seguito N. 149

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

In ordine alla posizione di questi imputati, va detto :

- M.BARBONE (cui è contestata anche la qualifica di "capo" della banda), R.CARAVATI, R.RICCIARDI, D.BERINGHELI, D. LAUS, E.FRAGOLA, P.MORANDINI, S.MARI, M.SENNA, R.BARONE e M.DE STEFANO sono rei confessi (dovendosi, però, fare rilevare la riduttività delle dichiarazioni confessorie della Caravati, di Fragola e di Barone, nonostante questi ultimi due abbiano addirittura preso parte a specifiche azioni delle S.A.P. e siano comunque accusati da BARBONE e MORANDINI);
- CALORIA è inequivocabilmente accusato dalle dichiarazioni di BARBONE e RICCIARDI, nonghè da quanto era giá emerso a suo carico nel procedimento-ALUNNI, nell'ambito del quale era stato infatti già indiziato. L'avere gestito il denaro della banda e l'avere ospitato nella propria abitazione importanti riunioni del Comando Nazionale delle F.C.C. o del Comando unificato F.C.C.-P.L. giustifica ampiamente la qualifica di organizzatore attribuitagli. Quella di costitutore, invece, deriva dall'avere egli assunto la qua= lifica di socio-fondatore della banda, avendo gia militato in ROSSO-BRIGATE COMUNISTE (della appartenenza a questa organizzazione risponde già davanti alla A.G. di Roma, essendo già stato rinviato a giudizio davanti a quella Corte d'As= sise a seguito delle illuminanti dichiarazioni di Carlo FIORONI e Mauro BORROMEO) ed avendo seguito Corrado ALUNNI, A.MAROCCO e gli altri nella nota scissione, sfociata nella costituzione delle F.C.C..

Per quanto spiacevole, è doveroso da parte del P.M. sotto= lineare la "vischiosità" del personaggio, rifugiatosi nel suo stato di non vedente (così divenuto un comodo paravento ed uno strumento per invocare comprensione e suscitare pietà)al fine di negare ottusamente le schiaccianti prove esistenti a suo carico:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 150

- M.CIAPPONI, moglie di Fortunato BALICE (che, pertanto, comprensibilmente, non l'accusa), è indicata da BARBONE quale appartenente alle F.C.C., pur non avendo materialmente preso parte ad alcuna azione ;
- G. DE SILVESTRI, M.FENERI e G.PAPARELLA (gli ultimi due latitanti) erano persone appartenti alle F.C.C., legate tra loro anche da vincoli di amicizia : sono accusati dalle dichiarazioni di BARBONE, RICCIARDI, BALICE.MORANDINI, PASINF GATTI etc.;
- P.FRANZETTI, P.LA MANNA e MARCHETTINI, tutti e tre del varesotto, sono indicati come appartenenti alle F.C.C. (il primo ed il terzo in posizioni di enorme rilievo politico e militare) da numerosissime fonti tra cui, in particolare, si segnalano M.BARBONE, R.RICCIARDI; F.BALICE, E.PASINI GATTI ed altri; i primo diede successivamente vita ai REPARTI CO= MUNISTI D'ATTACCO, dopo essersi sganciato dalle F.C.C., mentre gli altri due (vedi dichiaraz.Ricciardi) tentarono invano di entrare nelle B.R. attraverso Roberto SERAFINI, il che, ovviamente, testimonia la loropricolosità:
- L.LEPRE è indicato quale costitutore delle F.C.C. e membro di rilievo (per il suo ruolo di anello di collegamento con la rete di simpatizzanti svizzeri) da R.RICCIARDI; BALICE e BARBONE hanno poi confermato le dichiarazioni del RICCIARDI, avendo già in precedenza entrambi parlato del LEPRE, del quale, però, ignoravano le generalità reali;
- M.CROSTA. P.FERRONATO, P.LAZZARONI e G.LETTIERO sono stati indicati quali membri delle F.C.C. da RICCIARDI (la FERRO= NATO, per la verità, anche da GEMELLI e BALICE) : il primo, la seconda ed il quarto hanno anche partecipato a rapine o altre azioni commesse dall'organizzazione. Il solo LAZZARONI deve essere prosciolto dall'accusa in quanto le dichiarazioni di RICCIARDI (sostanzialmente "de relato") vanno integrate

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 151

con quelle del BALICE : se ne può complessivamente dedur=
re che i rapporti del LAZZARONI con le F.C.C. più che
essere il frutto di un'appartenenza di costui all'O. erano
dovuti ai legami di amicizia (o di trascorsa militanza
comune nelle Brigate Comuniste) con SERAFINI e COMINCINI.
Si ricordi,inoltre, che LAZZARONI ha reso ampie confessioni
sulla sua militanza nelle B.C. e su alcuni specifici episo=
di delittuosi a lui attribuibili, per cui, in difetto di
certissimi elementi d'accusa, può ritenersi leale anche
nelle dichiarazioni difensive in merito alla contestata sua
appartenenza alle F.C.C.;

- ARESCA e COMINCINI sono inequivocabilmente accusati da

 MORANDINI e BARBONE :ristitano avere svolto compiti

 di rilievo all'interno delle S.A.P., pur se il secondo

 non è actusato di avere partecipato a specifiche azioni,

 ma solo di essere stato il responsabile di una S.A.P. da

 lui costituita e di avere preso parte a varie riunioni

 e discussioni del COORDINAMENTO SQUADRE di Milano;

 quanto all'ARESCA, rimasto latitante, si ricordi che, come

 risulta dal capitolo successivo, egli ha partecipato a

 varie azioni delle S.A.P. (rapine ed attentati) in con=

 corso anche con vari esponenti della struttura superiore del=

 le F.C.C. come COLOMBO, BELLERE, CARCANO e lo stesso BARBONE;

 sempre ARESCA, come si dirà appresso, diede successivamente

 vita alla banda "GUERRIGLIA ROSSA". sorta come riaggrega=

 zioni di ex appartenenti alle S.A.P.;
- COMINCINI Emilio, B. GIOVINE, i fratelli MARI (Stefano ed Alberto), M.PALMA, e M. SORESINA sono accusati di parte cipazione alle S.A.P. essenzialmente sulla base delle di chiarazioni di BARBONE e MORANDINI. Queste posizioni, però, meritano un approfondimento.

 Barbone, infatti, ha precisato che questo gruppo di persone

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 152

era legato all'Organizzazione da rapporti sia politici che personali, di amicizia, cioè, con lui stesso, CARCANO, BEL=
LERE', COLOMBO ed altri. Il gruppo in questione discusse a lungo la necessità di dare vita ad una S.A.P. e, in generale, discusse di lotta armata e di progetti organiz=
zativi. A detta del BARBONE, però, alcune persone come
Alberto MARI e M. SORESINA decisero di "tirarsi indietro" al momento di passare a realizzare concretamente il program="ma" discusso e concordato.

Le affermazioni del BARBONE erano confermate da quelle di MORANDINI e, sostanzialmente, anche da quelle dei vari Alberto e Stefano MARI, BERINGHELI e SORESINA (quantunque quest'ultimo si sia rivelato il più "reticente" dei quattro nel descrivere i temi della discussione politica cui personalmente contribuì).

Ed allora, ritiene il P.M., è opportuno distinguere la posizione di chi era inserito a pieno titolo nella strut= tura delle S.A.P. (indipendentemente dall'avere partecipato o meno a singole azioni) da quella di chi partecipò solo ad un dibattito politico, per quanto prolungato ed avente come tema la necessità di operare in chiave di lotta ar= mata .

Secondo il P.M., infatti, la posizione dei secondi è tale da imporre pr**G**nunce di proscioglimento.

Rientrano in questo gruppo di persone i soli Alberto MARI
e Marco SORESINA i quali, pur avendo partecipato alle
discussioni in questione, offrendo anche la loro abitazione
(Soresina) quale luogo ove farle svolgere, non solo non par=
teciparono ad alcuna azione del gruppo (attentati o rapine)
ma si defilarono completamente, abbandonando l'ambito orga=
nizzativo in cui si stavano gradualmente inserendo, fino al
punto di essere considerati, anche dai loro stessi amici
e compagni di fede politica, sicuramente fuori da ogni attivi=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 153

tà politica/e "esterni" rispetto al progetto di costru=
zione delle S.A.P. . A.MARI e M.SORESINA, pertanto, vanno
prosciolti dal reato loro contestato per non avere commesso
il fatto.

Diverso discorso deve farsi per Stefano MARI, Daniele BERIN= GHELI, M.PALMA, B.GIOVINE ed E.COMINCINI : questi cinque, infatti, per quanto sicuramente personaggi di minore se non minimo rilievo rispetto ai vari CARCANO, BELLERE'etc., contribuirono sicuramente all'attività delle S.A.P., di cui furono di fatto considerati membri . Significativa, a tal fine, è la partecipazione dei primi tre ad attentati dina= mitardi rivendicati dalle S.A.P. (A.Mari e D.Beringheli) o a rapine a scopo di financiamento (M.PALMA), mentre egual= mente rilevante fu il grado di "immerimento" organizzativo degli altri due, tanto da rappresentare il primo) una S.A.P. molto compartimentata, agente in zona Bovisa, sotto la sua direzione, e tanto da essere la seconda sempre "agganciata" al progetto delle S.A.P. ed alle persone che vi gravitavano intorno fino addirittura all'epoca della"Brigata 28 Marzo"; ma della partecipazione della ragazza a questa struttura si diră appresso. Per la GIOVINE, tra l'altro, si ricordi che anche Alberto MARI (pag.7 interr.29.11.80 al P.M.) ne ha indicato il persistente legame con le S.A.P., affermando :

"...mi distaccai totalmente dal gruppo....rima=
nendo invece legato sentimentalmente ancora
per un certo periodo a Barbara GIOVINE, la
quale, peraltro, continuò a fare parte della
S.A.P. "

S. MARI, BERINGHELI, GIOVINE, PALMA e COMINCINI devono essere pertanto rinviati a giudizio per rispondere della contestata partecipazione alle S.A.P. . Sui punto si deve anche preci= sare che il reato di partecipazione a banda armata si consuma

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 154

pur se sia riscontrabile in una determinata condottavun atto individuale di adesione agli scopi ed all'attività della banda.

Ciò è sicuramente ravvisabile nella partecipazione dei vari S.MARI, BERINGHELI, GIOVINE, PALMA e COMINCINI, così come di FRAGOLA e BARONE, ad azioni specifiche di lotta armata (alcune delle quali addirittura rivendicate dalle S.A.P.) o a discussioni politiche aventi come tema il progetto di costruzione ed ampliamento della rete delle S.A.P. .

Derubricazioni

Tanto premesso sulla posizione dei singoli imputati in relazione alla banda armata F.C.C., va detto che quelli accusati di "costituzione" ed organizzazione" della banda, devono rispondere di tale titolo di reato, sia per avere materialmente fondato 1'0.,partecipando all'elaborazione del progetto politico che la caratterizzò e contri= buendo alla formalizzazione delle sue strutture, sia per avere svolto i compiti "organizzativi" a ciascuno di essi attribuiti da BARBONE, RICCIARDI e BALICE:

si è già detto del CALORIA, mentre, per gli altri, si deve rilevare che DE SILVESTRI, FENERI e PAPARELLA entrarono im= mediatamente in uno dei NUCLEI dell'O. e che DE SILVESTRI partecipò alle discussioni con PRIMA LINEA in vista del progetto di unificazione; che FRANZETTI fu membro del COORDINAMENTO SQUADRE del varesotto al pari di MARCHETTINI e che entrambi rivestirono ruoli logistici e rappresentarono F.C.C., all'esterno, nei rapporti con PRIMA LINEA e svolsero, inoltre, ruoli di proselitismo; anche di LEPRE si è già detto. Per quanto riguarda R.CARAVATI, M.CIAPPONI e P. LAMANNA, invece, in armonia con dichiarazioni di BARBONE e RICCIARDI e per le ragioni già esposte dal G.I. nei provvedimenti con cui concesse loro la libertà provvisoria durante l'istrut=

Foglio seguito N. 155

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

toria (marginalità del loro ruolo, legato essenzialmente a quello dei rispettivi uomini - FELICE, BALICE e BRUSAcui erano legate; assenza di qualsiasi serio contributo alla elaborazione politica del gruppo ed alla concreta attività criminale dei NUCLEI in cui pure erano inserite) si ritiene opportuno richiedere la derubricazione del reato loro originariamente contestato in quello di cui al II° c. dell'art.306 C.P.

Riassumendo, le richieste relative all'accusa di apparte= nenza ad F.C.C.- S.A.P. sono :

- di <u>proscioglimento</u> per non avere commesso il fatto per LAZZARONI, A. MARI e M. SORESINA;
- di derubricazione a partecipazione semplice a banda armata per CARAVATI, CIAPPONI e LAMANNA e loro rinvio a giudizio per questo reato;
- di rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati per le accuse loro rispettivamente contestate. Si precisa che,per mera omissione materiale,non è stato emesso mandato di cattur (nè è stato richiesto),per il reato di cui al capo n.2,a cari co del DE STEFANO.Questi,peraitro, ha ampiamente confessato i fatto-reato per cui può essere rinviato a giudizio.

Par.5 - b : Banda armata GUERRIGLIA ROSSA - PRE 28 MARZO

La trattazione delle posizioni individuali rispetto alla contestazione di appartenenza alle due bande armate sopra indicate viene affrontata unitariamente perchè, per le ragioni esposte nel III° paragrafo di questo capitolo, si chiederà la riunificazione dei capi d'accusa fin.3 e 4 della rubrica.

Ed allora, considerando già unificate queste accuse, sono imputati :

di costituzione ed organizzazione della banda armata (art. 306 I° c.C.P.): P. ARESCA, M.BARBONE, D.LAUS, P.MORANDINI, M. DESTEFANO, E.PASINI GATTI e G.CATTANEO;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 156

di partecipazione semplice alla banda armata (art.306 II° c. C.P.): R. BARONE, E. FRAGOLA, M.LUSTRO, P.MORRONE e P.CAPUDI.

In ordine alla posizione di questi imputati va detto:

- M.BARBONE, D.LAUS, P. MORANDINI, E.PASINI GATTI, CAITANEO,

E.FRAGOLA e LUSTRO sono rei confessi, pur dovendosi
far rilevare la inaccettabile riduttività delle dichiara=
zioni degli ultimi due i quali, pur avendo ammesso gli
specifici reati loro ascritti (fatti connessi a "GUERRI=
GLIA ROSSA" il primo, e detenzione e porto di armi
il secondo), hanno inattendibilmente sostenuto di non avere
saputo o capito che si trata ava di attività inquadrabili
nell'ambito operativo di un'organizzazione eversiva;

- P. ARESCA, latitante, è inequivocabilmente e concordemente accusato da MORANDINI, BARBONE e LAUS;
- anche <u>DE STEFANO</u> è reo confesso, e si è egli stesso dilungato sulla nascita della BRIGATA 28 MARZO, come prosecuzione ristretta e più qualificata rispetto alla banda di cui qui si parla;
- BARONE, ambiguo nelle sue mezze ammissioni, ma ostinato nelle sue ottuse negazioni, è accusato da MORANDINI e BARBONE di avere partecipato alla ciclostilatura di documenti di GUERRIGLIA ROSSA, da LUSTRO ed altri di avere consegnato armi al LUSTRO stesso, da BARBONE di avere commesso attentati dinamitardi, da MORANDINI e PASINI GATTI di avere partecipato ad un tentativo di rapina in una banca di Corte Palasio e ad una rapina ad un autonoleggio ("Industrial Car"), da BARBONE di avere partecipato ad azioni di studio delle abitazioni di alcuni giornalisti; insomma, è del tutto provato il suo costante contributo, per la durata della vita della banda, alla realizzazione dei fini da questa propostisi;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

157

- · la MORRONE è raggiunta da prove precise circa la sua partecipazione alla rapina in danno dell'autonoleggio INDUSTRIAL CAR; risulta, inoltre, avere fornito ospitalità a DESTEFANO ed avere partecipato alle discussioni politiche della banda ; ne deve, quindi, essere considerata parteci= pe, poichè il reato di concorso nella partecipazione a banda armata sussiste, indipendentemente dall'essere o meno considerati formalmente membri della banda dagli altri "consociati", solo che sia riscontrabile in una determinata fattispecie l'esplicazione concreta ed og= gettiva di una volontà, anche autonomamente manifestata= si, di contribuire in qualsiasi maniera all'attività del= la banda ed al conseguimento dei suoi fini. Ciò, infatti, è sicuramente verificabile nell'attività della MORRONE, così come di chiunque altro abbia commesso reati specifi= ci inquadrabili nella pratica criminosa della banda (ciò vale, quindi, anche nei confronti di tutti gli altri impu= tati della appartenenza a questa banda, fin qui nominati, indipendentemente, cioè, dalla loro confessione o meno, avendo tutti commesso specifici episodi criminosi);
- il solo CAPUDI, invece, deve essere prosciolto: non certo per il suo comportamento processuale, reticente e non leale, ma perchè, dagli stessi discorsi di BARBONE, MORANDINI e PASINI GATTI, emerge che egli partecipò, sia pure a lungo, alle discussioni politiche della banda (o di alcuni membri di questa) defilandosi, però, al momento del passaggio alla concreta attività; non risulta, quindi, avere partecipato ad alcuna azione e poichè, per quanto riguarda le discussioni di cui si diceva, risulta essersi limitato a presenziarvi, senza contribuire in alcun modo alla elaborazione della linea politica della banda, non può affermarsi con sicurezza che si sia configurato a suo carico il reato contestato. La sua posizione rispetto alla

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 158

banda, in definitiva, risulta analoga a quella di A.

MARI e M.SORESINA (per i quali già si è chiesto il

proscioglimento con formula ampia) rispetto alla strut=

tura delle S.A.P. delle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE.

Quanto ai ruoli attribuiti agli imputati, è fuori di dubbio, secondo il P.M., che BARBONE, ARESCA, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO, PASINI GATTI e CATTANEO debbano essere rinviati a giudizio per il reato di cui all'art.306 I° c.C.P.; si deve però precisare che solo i primi quattro devono essere considerati, oltre che organizzatori, costitutori della banda. Furono loro, fatti, a costituirla sulle ceneri delle S.A.P.. Tutti e otto, invece, devono essere considerati organizzatori della banda per i loro ruoli di complessiva direzione politica e militare della organiz= 2210ne (pur essendone l'ARESCA uscito prima della fine del '9), di rappresentanza all'esterno nei rapporti con altre organizzazioni, per i loro ruoli logistici, per i compiti di reclutamento e proselitismo sicuramente svolti.

Riassumendo, il solo CAPUDI deve essere prosciolto, mentre tutti gli altri imputati devono essere rinviati a giudizio per i reati loro contestati (unificati i capi di accusa di cui ai nn.3 e 4 della rubrica), specificandosi però che solo BARBONE, LAUS, ARESCA e MORANDINI devono essere considerati "costitutori" della unica banda.

La unificazione dei capi nn.3 e 4 della rubrica, ovviamente, comporta la modifica della formulazione del capo d'accusa unificato, secondo quanto specificato nello ultimo capitolo.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 159

Par.5-c : Banda armata BRIGATA 28 MARZO

Sono imputati di appartenenza a questa banda:

- BARBONE, D.LAUS, P.MORANDINI, M.DESTEFANO, F.GIORDANO
 e M.MARANO come costitutori ed organizzatori (art. 306 I°c.
 C.P.);
- PASINI GATTI E. e B.GIOVINE, come semplici <u>partecipi</u> (art.306 II c.C.P.).

La storia della BRIGATA 28 MARZO e già stata trattata in precedenza con abbondanza di particolari; qui basti ripetere, allora, che BARBONE, MORANDINI, LAUS e DE STEFANO hanno concordemente confessato di avere costituito ed organizzato la BRIGATA 28 MARZO, indicando GIURDANO e MARANO quali loro complici; questa chiamata in correità, peraltro, appare assolutamente "senza scampo" per GIURDANO e MARANO che, ottusamente, hanno negato ogni cosa fino alla fine del= la istruttoria, non riuscendo a fornire alcuna spiegazione, comunque, delle "calunnie" che, a loro dire, sarebbero sta= te avanzate nei loro confronti;

- PASINI GATTI ha pure lui sostanzialmente confessato la partecipazione all'attività della banda, 'chè tale deve essere ritenuta l'opera di chi, come lui, si prestò a custodire ed a consegnare armi per la 28 MARZO e, soprat=tutto, a svolgere funzione di anello di collegamento tra la banda e fasce di fiancheggiatori minori (quale sostanzialmente deve ritenersi la BRIGATA A.LO MUSCIO, che il PASINI GATTI aveva gradualmente attratto nella orbita della 28 MARZO, tanto da organizzare e compiere il sequestro di Claudio MINERVINO, di cui vi sono ampie confessioni in atti, nell' esclusivo interesse di questa banda);

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 160

- Barbara GIOVINE, infine, come risulta dal capitolo successiva, è imputata di specifici reati commessi dalla 28 MARZU (Minacce a giornalisti, propaganda ed apologia sovversiva, nonchè pubblica istigazione; ciò, in particolare, ella commise, materialmente redi= gendo e dattiloscrivendo documenti a firma 28 MARZO, da lei stessa e dai complici diffusi e spediti per posta). Alla stregua di quanto specificato in precedenza, a proposito della posizione di Patrizia MURRUNE, non vi può essere alcun dubbio sulla sua volontà di contri= buire alia attivita della banda e,quindi, sulla sua qualità di partecipe, ex art. 306 II c.C.P., quantunque fosse dai complici considerata "esterna" rispetto alla banda stessa. Si ricordi che le accuse a carico della GIOVINE provengono concordemente da BARBONE, MORANDINI e LAUS .

lutti gli imputati di appartenenza alla BRIGATA 28 MARZO, pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere delle qualifiche a ciascuni di essi ascritte.

---==000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 161

CAPITOLO III

I SINGOLI FATTI PER CUI SI PROCEDE

Come si è già avuto modo di anticipare, in questo capitolo verranno schematicamente esaminati tutti i singoli episodi per cui si procede : le rispettive "schede" conter= ranno brevi riferimenti alle principali fonti delle prove acquisite (con particolare riferimento alle dichiarazioni provenienti da imputati, imputati di reati connessi, testi= moni etc.), una sintetica descrizione del fatto ed-una breve ric ostruzione della complessiva realtà processuale emersa durante l'istruttoria, con riferimento sia alla po= sizione dei singoli imputati, sia ad eventuali problemi tecnico-giuridici configurabili.

E' opportuno precisare, anche, come premessa metodo= logica, che non verranno qui esaminate le dichiarazioni difensive di quanti, di fronte alla imponente mole di dichiarazioni accusatorie, hanno ostinatamente negato ogni propria responsabilità o hanno rifiutato di rispondere (ciò facendo per convinta adesione alla linea "politica" propugnata da chi teorizza il rifiuto di ogni riconoscimento, anche indiretto, delle legittimazione processuale delle Istituzioni, più che per una inesistente convenienza difensiva) : ciò si spiega con l'implicita convinzione del P.M. che tali dichiarazioni appaiono del tutto irrilevan= ti e perdenti rispetto al peso degli elementi di segno opposto acquisiti. Resta inteso, ovviamente, che saranno prese in esame tutte quelle posizioni difensive che, per quanto negatorie, siano rilevanti e collocate in un quadro globale di accettazione del rapporto processuale con lo Stato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

aglia reguita N

Si è detto, dunque, che in questo capitolo verra analiti= camente affrontato il tema delle responsabilità individuali dei singoli imputati per gli specifici episodi criminosi ad essi attribuibili.

E' doveroso, allora, fare una premessa (-da ritenersi valida, in verità, anche per l'oggetto del precedente ca= pitolo'-) sui mezzi di prova, affermando chiaramente che in questo processo assumono massimo rilievo le dichiarazioni rese dai numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G. . E'opportuno, conseguentemente, spendere qualche parola per illustrare e dimostrare, in via generale; la affidabilità di tali dichi razioni che assumono, indubbia= mente, il rango di principale mezzo di prova nella inchiesta.

Questa, infatti, è andata sviluppandosi ed arric=
chendosi man mano di contenuti sempre più pregnanti,
proprio a partire da una serie di dichiarazioni confessorie
(BARBUNE, MOR-ANDINI, LAUS, DE STEFANO) che si integravano
e confermavano a vicenda.

I numerosi riscontri obbiettivi acquisiti (con rinveni= mento di armi, documenti, ulteriori confessioni di altri arrestati etc.) davano subito la misura della importanza delle dichiarazioni in questione.

La validità, attendibilità, univocità e complementarità degli elementi che si acquisivano a carico dei singoli impu= tati, del resto, non scaturivano solo dalle dichiarazioni rese da personaggi di spicco nell'ambito delle organizzazio= ni inquisite, ma anche dalle confessioni, totali o parziali, di molti imputati minori (- a conferma, peraitro, della rilevanza politica del fenomeno della confessione, quale sintomo emergente crisi di identità di molti giovani ri= spetto alla drammatica esperienza della lotta armata).

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 163

E, dunque, anche eventuali inesattezze ed errori

in cui possono essere incorsi alcuni degli imputati rei

confessi, a prescindere dalla circostanza che sono stati

sempre rilevati e conseguentemente valutati dagli inquirenti,

non possono minimamente inficiare un quadro processuale

sostanzialmente univoco e privo di smagliature; cosí come

non potranno intaccare il peso probatorio delle cose dette

e dei riscontri emersi le accuse personali e calunniose

che strumentalmente saranno rinnovate contro chi ha col=

laborato con l'A.G. o le ritrattazioni prive di valore

processuale che giá hanno scelto di compiere coloro che,

come il LAUS ad esempio, per convinzione politica o per

altre ragioni, sono stati riassorbiti nella spirale crimi=

nosa da cui parevano essere venuti fuori.

Va perciò ribadito che le dichiarazioni rese durante l'istruttoria sono state valutate secondo i normali criteri di ermeneutica processuale adottati ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad una chiamata in correità o ad una confes= sione, o all'una ed all'altra insieme. Si è sempre veri= : ficato, cioè, se le une e le altre fossero rivestite dei ca= ratteri della non contraddittorietà, della costanza, del= la univocità e del disinteresse. Ovviamente non e escluso che su quest'ultimo elemento, in considerazione della ri= duzione di pena introdotta dal noto art.4 L.6.2.80 n.I5, pos= sa da taluno essere avanzata l'ombra del dubbio, ma mai, in effetti, è stato riscontrato l'intento esclusivo di ottenere il favore dell'Autorità da parte di chi rendeva ampie dichiarazioni confessorie e, comunque, dalle pagine che seguono, ci si potrà rendere conto, caso per caso, che i possibili dubbi sono stati ampiamente fugati dai riscontri conseguiti, dalle pluralità di fonti a disposizione etc. .

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 164

Ancora, va detto che alla massima cautela possibile e ad estremo rigore è stata improntata la valutazione degli elementi connessi a notizie di fonte indiretta, in quanto, ovviamente, prescindendo da ogni giudizio sulla credibilità di chi riferiva la notizia alla A.G., esiste sempre, in tali casi, un margine di dubbio sulla attendibilità della fonte originaria: in questi casi, pertanto, massima attenzione è stata riservata ai riscontri oggettivi degli elementi di conoscenza forniti ed alla validità o meno del quadro complessivo in cui questi si inserivano.

Le confessioni e le chiamate in correità, dunque, così caratterizzate, assumono nell'inchiesta, a pieno ti=tolo, il significato processuale di "prove a carico" pie=namente affidabili.

Ma le dichiarazioni pur rilevanti ed esaurienti rese dai cd. "pentiti" non sono, ovviamente, gli unici mezzi di prova utilizzati nel corso della istruttoria : nei successivi paragrafi, in cui si tratterà degli specifici e= pisodi per cui si procede, verrà posta in adeguata evi= denza, infatti, l'importanza che hanno di volta in vol= ta rivestito, ai fini dell'accertamento della verità, gli arresti compiuti e le loro modalità, la scoperta di armi, documentazione ed altro materiale, i rapporti di Polizia Giudiziaria e l'esito delle perizie tecniche e medico legali disposte dal G.I.

Una particolare menzione, inoltre, va fatta per i numerosi esami testimoniali acquisiti dal G.I. che, com= plessivamente, hanno consentito di approfondire al mas= simo le conoscenze sugli specifici episodi e di trovare numerose conferme alle varie dichiarazioni confessorie.

165

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Vanno di seguito esaminate, ora, alcune questioni tecniche le quali, essendo il frutto di un'impostazione accusatoria unitaria e coerente, possono considerarsi di carattere "generale", nel senso che quanto verrà adesso specificato dovrà ritenersi integralmente richiamato in relazione ad ogni episodio per cui la medesima questione dovesse riproporsi:

- a) come si vedrà nei paragrafi successivi, sono stati spesso contestati agli imputati (o ad alcuni di essi) furti o rapine di autovetture, commessi al fine di realizzare ulteriori reati (ferimenti, omicidi, rapine in banca), senza che si siano conosciuti il nome della parte lesa, gli estremi identificativi dei veicoli sottratti, la data esatta del furto o rapina etc.(di regola,invece,risulta sempre noto il luogo dei commessi reati); orbene,la partico= larità si spiega con la impossibilità di rintracciare gli e= pisodi attraverso gli archivi degli organi di P.G..I fatti, però, devono ritenersi del tutto certi (e,quindi,contestabili) alla luce delle molteplici e concordi confessioni acquisite;
- (detenzione di armi, esplosivi etc. al fine di sovver tire l'ordinamento dello Stato, mettere in pericolo la pubblica incolumità, commettere determinati reati etc.), esso è stato generalmente contestato ogni qual volta armi, esplosivi etc. risultano usati in azioni dal contenuto politico-eversivo, o commesse da persone sicuramente appartenenti ad organizzazioni terrori stiche. La spiegazione, ovviamente, deriva dal rileva re che in tutte queste circostanze armi, esplosivi etc. non hanno mai costituito una dotazione occasionale o che trovava la sua origine, anche temporale, al di fuo ri della attività eversiva dei singoli autori dei rea ti n cui armi, esplosivi etc. venivano utilizzati,

Foglio seguito N. 166

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

ma, al contrario, proprio nella realtà eversiva, non necessariamente sempre organizzata, di cui ogni imputato è risultato partecipe. In altri termini, in tutti i casi in cui risulta contestato il reato in questione risulta evidente che la detenzione delle armi (preesistente o successiva al porto illegale delle stesse, normalmente finalizzato alla consumazione di un singolo reato e, perciò, aggravato ex art. 61 n. 2 C.P.) era qualificata da quei fini generali - comprensivi di eventuali scopi più immediati - specificati nell'art. 21 della L. 18.4.75.

Questo reato, inoltra è stato normalmente contestato a tutti gli autori dei reati per la cui consu mazione armi o esplosivi risultano atilizzati, sia perchè in relazione ai fatti di matrice eversiva (an che in senso lato) è generalmente configurabile una fase preparatoria in cui le armi costituiscono una dotazione personale di coloro che si apprestano a compierli, sia perchè è implicito nel rapporto organizzazione eversiva - singolo militante un autonomo potere di disposizione di quest'ultimo sulle armi, "strumento tecnico" per eccellenza, potere non certo contraddetto dalle esigenze logistiche che inducono le organizzazioni stesse a designare uno o più depositari del proprio patrimonio. In definitiva, cioè, se solo pochi sono i depositari stabili delle armi della banda armata, non vi è dubbio che tutti coloro che le utilizzano nelle azioni esercitano su di esse un qualificato potere di disposizione, che è del tutto sufficiente ad integrare, al di là del porto illegale, il reato di illecita detenzione delle armi stes se;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 167

- c) quanto al reato di cui all'art. 13 L. 14.10.74 n. 497 (spari o esplosioni al fine di suscitare pubblico disordine o incutere pubblico timore etc.) esso è stato normalmente contestato in occasione di ogni at tentato dinamitardo per cui si procede, non potendovi essere dubbio che in tali occasioni, indipendente mente dall'entità dell'attentato, sia dato sempre di riscontrare nella volontà di chi compie l'azione, al di là del fine di aggredire, danneggiare, distruggere il bene cui si attenta, il dolo specifico di suscitare timori e disordini nella società civile, nel la popolazione colpita etc. Si tratta, del resto, di una finalità esplicitament consacrata nei documenti, volantini etc. con i quali gli attentati vengono nor malmente rivendicati. La minaccia anche indiretta, il terrore e l'intimidazione, pure se generalizzati, costituiscono, infatti, strumenti essenziali per l'a zione delle organizzazioni eversive. Logica e pienamente giustificata è, quindi, la contestazione del reato punito dall'art. 13 L. 497/74, ai fini della cui configurabilità non è affatto necessario che la esplosione avvenga tra la folla, tra più persone e che queste corrano pericolo, ma solo che essa dia luogo in qualsiasi modo (ad esempio, anche attraverso la diffusione della relativa notizia) ad apprensione, timore pubblico tra la gente;
- d) quanto ai reati di pubblica istigazione ed apologia (art. 272 C.P.) e di propaganda ed apologia sovversiva (art. 303 C.P.), essi sono stati contestati agli autori di tutti quei fatti (attentati, ferimenti, omicidi etc.) che risultano essere stati pubblicamente rivendicati con documenti clandestinamente diffu-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

si o, finanche, con telefonate.

Infatti, i documenti risultano redatti e diffusi, e le telefonate compiute, proprio al fine di portarne il contenuto a conoscenza delle "masse"; gli uni e le altre inequivocabilmente esprimono istigazione ed apologia della lotta armata e, conseguentemente, costituisco no veicolo di propaganda por il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

Il requisito della "pubblicità", espressamente previsto dall'art. 303 C.P. e quello della "comunicazio ne con più persone" implicito nel concetto stesso di "fare propaganda" di cui allert. 272 C.P., sono indubbiamente soddisfatti dalla diffusione, anche se clandestina, dei documenti in questione o, appunto, dal carat tere delle telefonate anonime che pervengono a quotidia ni, agenzie di stampa etc., con le quali sono di volta in volta indicati i luoghi dove rinvenire documenti etc. o con le quali, più semplicemente, una determinata orga nizzazione eversiva si attribuisce la paternità di una certa azione. Anche nell'ipotesi della mera telefonata rivendicativa, dunque i reati in questione devono ritenersi sussistenti per la ovvia considerazione che tali telefonate sono dirette ad assicurare la pubblicazione su organi di stampa legali (il che normalmente avviene) della "comunicazione" del singolo gruppo eversivo.

I due reati concorrono tra loro, in quanto diversi appaiono gli interessi rispettivamente tutelati dalle due norme incriminatrici e concorrono pure con il reato di banda armata di cui all'art. 306 C.P., in quanto è di tutta evidenza che si può benissimo costituire o partecipare ad una banda armata senza commettere pubbli ca istigazione o propaganda sovversiva e viceversa.

Foglio seguito N. 169

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

La contestazione dei reati in questione agli auto ri di quei fatti che risultano rivendicati si spiega lo gicamente ove si consideri l'importanza che assume la rivendicazione rispetto alle generalità dei fatti di matrice eversiva a contenuto politico, rispetto ai quali, infatti, si pone come atto conclusivo di un complesso iter criminoso, peraltro previsto e voluto da tutti i partecipi, sin dal momento dell'ideazione e preparazione dei fatti stessi.

E' opportuno, a questo punto, trattare proprio dei reati di pubblica istigazione ed apologia (art.272 C.P.) e pro= ganda ed apologia sovversiva (art.303 C.P.) con riferimento alla posizione degli imputati chiamati a risponderne (si eviterà, quindi, di trattare di questi reati nei successivi paragrafi che concerneranno solo specifici episodi)

Dunque, sono imputati di questi reati :

- ALUNNI, BALICE, BARBONE, BELLERE', BERINGHELI, BONATO, ARESCA, BRUSA, CARCANO, COLOMBO, DE SILVESTRI, FRAGOLA, DE STEFANO, FRANZETTI, LA MANNA, LAUS, MARCHETTINI, MARI S., MAROCCO, MORANDINI, PALMA, PAPARELLA e SENNA, in relazione agli specifici fatti rivendicati dalle

 F.C.C. o dalle S.A.P. e da loro rispettivamente commessi o organizzati;
- ARESCA, BARBONE, BARONE, FRAGOLA, LAUS e MORANDINI, in re= lazione agli episodi rivendicati da GUERRIGLIA RUSSA;
- BARBONE, DE STEFANO, GIORDANO, LAUS, MARANO, MORANDINI
 e GIOVINE B., in relazione agli <u>episodi rivendicati dalla</u>
 BRIGATA 28 MARZO .

Orbene, alla luce di quanto si è fin qui detto su questi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foodia esquita N 170

reati, è chiaro che nulla di specifico dovrà essere aggiunto per dimostrare le relative responsabilità penali degli imputati (ora elencati) cui i reati stessi sono stati contestati : tali responsabilità, infatti, scaturiscono direttamente (ed indipendentemente, quindi, da specifiche confessioni sul punto) da quelle per gli specifici reati cui le rivendicazioni di volta in volta si riferiscono.

Solo per gli imputati BARONE e Barbara GIOVINE l'in= criminazione per i reati in questione non è conseguenza di una loro diretta partecipazione alla esecuzione o alla organizzazione dei reati rivendicati (perchè, infatti, l'uno non è incriminato per gli specifici attentati commessi da GUERRIGLIA ROSSA, nè l'altra lo è per quelli della BRIGATA 28 MARZO), ma, invece, di una loro specifica attività nel settore della redazione o diffusione dei do= cumenti rivendicativi : BARONE, infatti, come da dichiara= zioni rese da Barbone e Morandini, ciclostilò insieme al MORANDINI stesso, i volantini a firma GUERRIGLIA ROSSA, diffusi per rivendicare gli attentati da questa consumati, mentre la GIOVINE (dichiarazioni Barbone, LAUS etc.) si occupò della stesura definitiva e dattiloscritta del documento diffuso dalla 28 MARZO per rivendicare il ferimento PASSALACQUA, nonchè di altro da lei stessa inviato per posta alla redazione della rivista "L'ES**PRE**SSO", sempre a firma "28 MARZO".

In definitiva, quindi, tutti gli imputati di pubblica istigazione, propaganda ed apologia sovversiva devono rispondere di tali reati innanzi alla Corte d'Assise di Milano.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 171

Prima di passare all'esame dei singoli fatti per cui si procede, infine, è opportuno precisare :

- che essi saranno esaminati <u>secondo un ordine cronologico</u>, il che offre garanzia di maggiore chiarezza espositiva rispetto ad altri parametri assumibili (quali, ad es., la loro classificazione rispetto alle diverse organiz=zazioni che li hanno posti in essere, o rispetto alla loro gravità etc.);
- che non si fara cenno di quegli episodi o fatti in ordine ai quali sara formulata richiesta di separazione dal pre= sente procedimento per la necessità di ulteriore inda= gine o in ordine ai quali tale separazione è già stata disposta dal G.I. .

Tali episodi, peraltro, saranno elencati alla fine del presente capitolo.

---==000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 172

- RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE

 DI CREMONA, FILIALE di MONTICELLI

 D'ONGINA (Monticelli d'Ongina, 26.7.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 69 interr. al P.M.) e R. RICCIARDI (pagg. 2 e 3 interr. 19.11.81 al G.I.).
- <u>IMPUTATI</u>: M. BARBONE, R. RICCIARDI, A. MAROCCO e R. CARCANO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 12.35 del 26.7.77. tre persone armate facevant irruzione nella Banca Fopolare di Iremona, a Monticelli d'Ongina, e, con la minaccia delle armi, si facevaño consegnare il denaro esistente in cassa, ammontante a quasi nove milioni. I rapinatori, successivamente, fuggivano a bordo di una vettura alla cui guida si trovava in attesa un quarto complice.

Barbone e Ricciardi hanno confessato, in modo as solutamente conforme, di essere stati autori della ra pina insieme a Marocco e Carcano. Entrambi, inoltre, hanno precisato che furono utilizzate due autovetture, rubate entrambe a Milano, e che la rapina costituì, so stanzialmente, la prima "azione di finanziamento" delle nascenti F.C.C. Da sottolineare che i testi FROSI e ZANGRANDI hanno riconosciuto fotograficamente, sia pure in via approssimativa, rispettivamente BARBONE e MAROCCO come due degli autori della rapina.

Tutti e quattro gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio per i reati loro contestati nel relativo mandato di cattura.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N 172

- 2 RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA "ALBERTI"
 (Magenta, 28.7.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dimchiaraz. di M. BARBONE. (pag. 69 interr. al P.M.) e R. RICCIARDI (pag. 10 interr. 2.12.81 al G.I.).
 Rapporti di P.G. relativi al rinvenimento di alcune armi provento della rapina.
- <u>IMPUTATI</u>: C. ALUNNI, P.G. FELICE, G. ZANETTI e L. LEPRE.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 12.20 del 28.7.77, tre persone armate facevano irruzione nell'armeria di Luciano Alberti a Magenta. Immobilizzavano il proprie tario ed un'altra persona presente nel negozio, legan doli entrambi con catene e lucchetti e chiudendoli poi nel retrobottega.

I tre, allora, si impossessavano di 23 armi corte (pistole e revolvers) e di 2 fucili, fuggendo poi in disturbati, verosimilmente con l'aiuto di un quarto complice.

In virtù del loro rucho di rilievo all'interno delle F.C.C., per il fatto di essere stati autori della "parallela" rapina di Monticelli d'Ongina ("paralle la" rispetto al programma di finanziamento ed armamento delle nascenti F.C.C.), e di avere ricevuto precise notizie dai quattro imputati, BARBONE e RICCIARDI hanno consentito un'affidabile e concorde ricostruzione della vicenda di cui, infatti, hanno indicato i responsabili materiali a loro noti: ALUNNI, FELICE, ZANETTI ed un quarto sconosciuto secondo le dichiarazioni di BAR-

Foglio seguito N. 173

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

BONE; ALUNNI, FELICE, LEPRE ed un quarto (da identificarsi in ZANETTI o in BRUSA) secondo quelle di RICCIAR DI.

Le affermazioni dei due, come può facilmente rile varsi, sono del tutto coincidenti e sovrapponibili (sicchè la composizione del nucleo operante può essere così ricostruita: ALUNNI, FELICE, ZANETTI e LEPRE) e sono peraltro confermate sia dall'esame testimoniale della parte lesa ALBERTI, che ha fotograficamente riconosciuto in ALUNNI e FELICE due degli autori della rapina, sia dall'avvenuto se uestro di alcune delle armi rapinate, trovate sempre in possesso di persone appartenenti o appartenente alle F.C.C. e cioè:

- revolver cal. 38 Smith & Wegon matr. D 953249 e pistola Walther 7,65 matr. 453033, rinvenute il 13.9. 1978, in via Negroli a Milano, all'atto dell'arresto di Corrado ALUNNI;
- revolver Smith & Wegson cal 32, matr. 109626, sequestrato l'1.2.79 in Bagnolo Cremasco dopo il conflitto a fuoco tra CC. da un lato e MAROCCO, BONATO e FE LICE dall'altro (i prime due furono arrestati ed il terzo riuscì a fuggire);
- pistola semiautomatica Beretta, mod. 70, cal. 7,65, matr. B01812N, sequestrata il 18.6.80 a Pontenure (Piacenza), a Maria Teresa ZONI (all'atto dell'arresto di costei);
- pistola Mauser HSC cal. 7.65, matr. 0017805, sequestrata il 25.12.80 a Torino, all'atto della cattura di Andrea FEMELLI, che poi ha dichiarato al G.I. di aver ricevuto l'arma da MAROCCO.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

174

ALUNNI, FELICE e ZANETTI, conseguentemente, devono essere rinviati a giudizio per la rapina e connessi reati di detenzione e porto d'armi.

Per quanto concerne il LEPRE, invece, in attesa della sua richiesta estradizione dalla SVIZZERA dovrà formarsi separato procedimento, con stalcio degli atti relativi.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio Seguito N. 175

- 3 ATTENTATO INCENDIARIO ED IRRUZIONE IN

 DANNO DEL DEPOSITO DELL'A.T.M. sito in

 via Salmini n. 3 (Milano, 26.10.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 104 interr. al P.M.; pag. 4 interr. 13. 6.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 7 interr. 2.12. 1981 e pag. 5 interr. 3.12.81 al G.I.).
- <u>IMPUTATI</u>: M. BARBONE, L. COLOMBO, P. LA MANNA, D. MARCHETTINI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18.30 del 26.10.
 1977, due giovani ed una ragazza, tutti armati e con
 il volto travisato, facevano irruzione nell'antisala
 dell'Ufficio movimenti del deposito "Salmini" della
 A.T.M., ove intimavano ai presenti di abbandonare
 l'ufficio stesso. I tre, quindi, lanciavano nel loca
 le alcune bottiglie incendiarie che causavano lievi
 danni e fuggivano a bordo di una Mini ove si trovava,
 in loro attesa, un quarto complice.

Marco BARBONE ha confessato di avere materialmente preso parte all'azione (collocabile nel quadro di una "campagna" contro l'A.T.M., deliberata a livello superiore), indicando in COLOMBO, LA MANNA e MARCHETTI NI gli altri tre complici, dei quali ha analiticamente descritto i ruoli.

R. RICCIARDI, successivamente, ha confermato le dichiarazioni del BARBONE, specificando di aver saputo direttamente dalla LA MANNA e dal MARCHETTINI della lo ro partecipazione materiale al fatto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 175

Messun dubbio, quindi, sul rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati (dei quali, si ricordi, che il JOIOMBO ha rifiutato di rispondere alle contestazioni e che LA MANNA e MARCHETTINI si sono attestati su una posizione di diniego assoluto di ogni propria responsabilità sui fatti di causa).

---===000====--

Foglio seguito N. 176

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- L DANNEGGIAMENTO MACCHINE OBLITERATRICI

 A.T.M. alla Staz. M.M. "CIMIANO"

 (Milano, 28.10.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. M. BARBONE (pagina 104 interr. 13.10.80 al P.M., pag. 7 interr. 10.11.81 al G.I.), E. FRAGOLA (interr. 16.10.80 al P.M.), F. ROTELLA (pag. 18 interr. al P.M.).
- <u>IMPUTATI</u>: M. BARBONE, L. COLOMBO, E. FRAGOLA, P. MORANDINI e M. CODAZZI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 20 del 28.10.77, un gruppo di 7 persone, di cui almeno una con il volto travisato da un passamontagna, facevano irruzione nella Stazione "CIMIANO" della Metropolitana Milanese e, in particolare, nel gabbiotto del guardiano Vincenzo VARGAS.

Due giovani del gruppo rimanevano accanto al guardia no, intimandogli con le minacce di stare fermo, mentre gli altri estraevano sbarre di ferro, martelli e scalpelli con i quali danneggiavano le 4 macchine obliteratrici per biglietti ivi esistenti; rompevano poi il vetro del gabbiotto, ne mettevano fuori uso il telefono e fuggivano, quindi, indisturbati.

BARBONE ha confessato di avere organizzato e diretto l'azione insieme a L. COLOMBO, nel quadro della
già citata "compagna contro l'A.T.M." concordata da va
rie componenti dell'AUTONOMIA milanese; i due avevano
condotto con loro i vari CODAZZI, FRAGOLA ed altre per
sone delle "SQUADRE" (tra cui Ettore TORTORELLI, in se
guito suicidatosi) che, ovviamente, avevano partecipato all'azione.

Faglia seguita N

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

BARBONE stesso ha poi rettificato la sua preceden te affermazione, escludendo che al fatto avesse preso parte MORANDINI.

Quest'ultimo, infatti, pur avendo confessato ben più gravi episodi (tra cui l'omicidio TOBAGI), aveva spiegato di essersi trovato all'estero all'epoca del fatto (28.10.77): non vi è ragione per non credero e lo si deve conseguentemente prosciogliere da queste accuse.

Tutti gli altri imputat, invece, vanno rinviati a giudizio: si ricordi, tra l'altro, che anche FRAGOLA ha confessato la sua partecipazione al danneggiamento ed altrettanto ha fatto ROTELLA (giudicabile per questo episodio nel separato procedim: n. 921/80F su PRIMA LI NEA) che ha confermato la presenza nel nucleo operante di COLOMBO e BARBONE.

In ordine al danneggiamento delle macchine obliteratrici, va contestata nell'ordinanza di rinvio a giudizio l'aggravante di cui all'art. 635 II c. n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P. (aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio) che rende il reato procedibile d'ufficio.

-===000====

Foglio seguito N. 178

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 5 ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA

 STAZIONE CC. "MILANO P.ta SEMPIONE",

 sita in via Tolentino n. 1 (Milano,

 17.11.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.), S. MARI (pag. 6 interr. al P.M.) e D. BERINGHELI (interr. del 4.12. 80 al P.M. e pag. 3 interr. 17.6.81 al G.I.).
- ILPUTATI: D. BERINGHELI, F. BELLERE', R. CARCANO e
 D. LAUS.
- DESTRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 07.00 del 17.11.
 77, il Carabiniere 7. COSTA si avvedeva della presen
 za ii un ordigno a tempo dinanzi al portone d'ingres
 so della Staz. CC. di Milano, P. ta Sempione. Interveniva un artificiere del Gruppo CC. di Milano che
 riusciva a disinnescare l'ordigno pochi minuti prima
 dell'orario di scoppio previsto.

LAUS ha confessato di aver partecipato materialmente all'azione, insieme con tre complici di cui non
ha voluto fare i nomi. Questi, però, sono stati resi e
spliciti da BERINGHELI che ha a sua volta ammesso di
essere stato autore dell'attentato, insieme a R. CARCA
NO, F. BELLERE' e, naturalmente, D. LAUS.

5. MARI, dal canto suo, ha confermato la parteci pazione al fatto di CARCANO, BELLERE' e BERINGHELI, sbagliando solo nell'indicazione di ARESCA (anzichè del reo confesso LAUS) quale quarto complice.

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

6 - RAPINA/DISARMO IN DANNO DEL VIGILE URBANO Livio VANNINI (Milano, 19.11.77)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 103 interr. 13.10.80 al P.M.).
- IMPUTATI: M. BARBONE e L. COLOMBO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 19.11.77, ai margini di una pubblica manifestazione dell'Autonomia OPeraia a Mila no (che doveva peraltro concludersi con l'assalto ar mato e l'attentato dinamitardo in danno dell'Ispetto rato Distrettuale Carceri di v. Crivelli), un gruppo di giovani aggrediva in via Maffei (nei pressi di via Spartaco) il vigile uroano VANNINI che, dopo essere stato ripetutamente colpito con pugni e calci, veniva rapinato della pistola d'ordinanza.
- M. BARBONE ha dettagliatamente confessato di aver commesso la rapina in questione, in concorso con Luca CO LOMBO (che ha rifiutato di rispondere alle contestazio ni).

I due imputati vanno dunque rinviati a giudizio per i reati di rapina, detenzione e porto d'armi connessi all'episodio.

--===000====-

Foglio seguito N. 180

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 7 RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA Mario VENERONI (Milano, nella notte tra 1'1 ed il 2.12.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 3 interr. 13.6.81 al G.I.) e successivo confronto BARBONE-FRAGOLA.
- IMPUTATI: M. BARBONE, L. COLOMBO ed E. FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra 1'1 ed il 2.12. 1977, alcune persone armate aggredivano la guardia giurata Mario VENERONI e, con la minaccia delle armi, lo rapinavano della pistola Beretta cal. 7,65 in sua dotazione.

Frima di fuggire, i rapinatori ammanettavano il Vene roni ad un cancello.

BARBONE confessava di essere stato autore della rapina (di cui descriveva in dettaglio la dinamica) in concorso con COLOMBO, FRAGOLA ed Ettore TORTORELLI (quest'ultimo in seguito suicidatosi). Ribadiva, poi, la sua leale confessione nel confronto disposto dal G. I. con il titubante e "reticente" FRAGOLA.

Tutti gli imputati, quindi, vanno rinviati a gi \underline{u} dizio per la rapina-Veneroni.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

8 - RAPINE IN DANNO DEL NEGOZIO DI ARBIGLIAMENTO "DI SEGNI", sito in P.Imperatore Tito n.8 (Milano, 11.11.1977 e 17.12.1977)

PRINCIPALI FOVEL DI PROVA: Dichiarazioni di M.BARBONE (pagg. 105 e 105 interr. al P.M.) e E. FRAGOLA (interr. del 16.10.30 al P.M. e successivi al G.I.);

<u>imputati</u> : M.Barbone, E.Fragola, L.Jolonbo, M.Codazzi.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 19 dell'11.11.77, due giovani armati e travisati in volto facevano irruzione nel negozio di abbigliamento "DI SEGNI", sito in P.Imp. Tito, intimando ai presenti di non muoversi e così impadronendosi dell'incasso ammontante a circa 400 mila lire.\ quel punto entravano nel negozio un'altri decina di giovari. Il gruppo, ormai numeroso, si impo sessava di vari capi di abbigliamento per un valore di oltre 3 milioni di lire, affermando che l'azione era da considerarsi un "esproprio proletario". Succes sivamente, i giovani fuggivano indisturbati.

Attorno alle 13.40 del 17.12.77, si verificava, in danno dello stesso negozio, una rapina dalle modalità assolutamente identiche a quella dell'11.11.77, anche per quanto concerne il numero dei partecipanti e di quelli armati. Anche l'incasso rapinato ammontava a circa 400.000 lire, mentre il valore della merce asportata era questa volta di circa 300.000 lire. L'unica differenza rispetto ai fatti dell'11.11.77 consisteva nella circostanza che uno dei rapinatori, durante la fuga, esplodeva alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio nei confronti del titolare del negozio e di alcuni cittadini che si erano posti al loro inseguimento.

Marco BARBONE ha confessato di avere organizzato e material=
mente compiato i due "espropri" insieme a Luca COLO"BO. Proprio
loro due furono coloro che "guidarono" il folto gruppo degli altri
rapinatori, tra i quali il BARBONE è stato in grado di indicare
con certezza i soli FRAGOLA e CODAZZI.

Anche FRAGOLA, dal canto suo, ha ammesso di avere preso parte alle rapine, pur sforzandosi, come al solito, di minimizzare(al limite della inconsapevolezza assoluta) il suo ruolo.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 182

In realtà, pur dandosi atto della diffusione della prassi degli"espropri" negli anni 1976-77 e per buona parte del '73, non può esservi dubbio alcuno sulla loro qualificazione giuridica: rapina aggravata ai sensi dell'art.623 C.P.. Tanto più ove si consideri che lo stesso FRAGOLA ha ammesso di avere saputo del possesso di una pistola da parte del BARBONE o del COLOMBO.

Tutti gli imputati, conseguentemente, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati. Vella relativa ordinanza, però, dovranno essere precisate le accuse : erroneamente, infatti, si era individuato il primo epicodio in altro verificatosi l'11.12.77 in danno di altro negozio del "DI SEGNI" sito in v. Abbruzzi. così come erronea era statal'indicazione del provento della seconda rapina del 17.12.77; i fatti, comunque, sono stati regolarmente contestati agli imputati.

---===oCq====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 183

- 9 TENTATO OMICIDIO IN DANNO DEI CC. Claudio
 PEROSINO e Guido BRESSAN (Novara, 18.1.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 83 e 84 interr. 12.10.80 e pag. 97 interr. 13. 10.80 al P.M.), A. GEMELLI (pag. 3 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 2 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BELLERE' e L. COLOMBO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle ore 19 del 18.1.

 1978, un gruppo di due extre persone tendeva un aqquato ad una pattuglia di Carabinieri in servizio di
 vigilanza esterna, a bordo di un automezzo militare,
 presso la Casa Circondariale di Novara: venivano esplosi ben otto colpi di fucile contro la jeep ove
 si trovavano i CC. Claudio PEROSINO e Guido BRESSAN.

 I due potevano salvarsi solo grazie ai vetri antiproiettili di cui era dotato l'automezzo su cui si
 trovavano.

Il volantino rivendicante l'attentato veniva diffuso in varie città, tra cui Milano e Bologna ed era firmato dalle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI".

CLI ELEMENTI A CARICO DEGLI IMPUTATI, . sono costituiti:

- dalle dichiarazioni di M. BARBONE e R. RICCIARDI (vedi appresso);
- del rinvenimento nella base di via Negroli a Milano della seconda battuta dattiloscritta (e, quindi, di un originale!) del testo del volantino diffuso per rivendicare l'attentato e di numerosissime copie fotostatiche di questo, uguali a quelle rin

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

184

venute a Milano e Bologna;

- del rinvenimento nella stessa base di via Negroli di uno dei fucili usati per l'agguato: la perizia tecnicadisposta, infatti, ha accertato che da uno dei fucili rinvenuti nella base di Milano furono esplosi 4 dei bossoli sequestrate a Novara. Va precisato che, in occasione dell'agguato, il fucile di uno degli attentatori perse un "coperchietto" che fu sequestrato sul luogo del reato. Ebbene il fucile del quale, secondo la perizia collegiale ef fettuata, furono esplosi 4 colpi contro i CC. presente proprio quella parte mancante!
- dal rinvenimento nello stesso appartamento di via Negroli di una cartina della città di Novara;
- dalla perizia a suo tempo disposta dal Giudice Istruttore dott. GALLI per evidenziare le scritte
 che, figurantisulla cartina di cui al punto precedente, apparivano nascoste da cancellature a penna:
 esse sono risultate indicare varie località del no
 varese e, nella loro sequenza, un ideale percorso
 di fuga, dopo l'attentato, lungo strade secondarie interne;
- dalla sigla ("Formazioni Comuniste Combattenti")

 con cui è stato rivendicato l'attentato, che è quel

 la usata dagli imputati per rivendicare numerosi

 dei fatti oggetto di questo procedimento;
- dalla collocazione temporale dell'attentato in un periodo, quale quello gennaio-giugno '78, in cui l'attività terroristica degli imputati, come si è

185

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

già avuto modo di affermare, fu particolarmente in tensa.

Nessun duobio anche in questo caso, può sorgere circa la qualificazione giuridica del fatto: la mici dialità dell'arma usata, il numero dei colpi esplosi, la loro traiettoria e la oreve distanza del bersaglio, desumioili dalla localizzazione ed effetto sul l'automezzo sul quale i CC. si trovavano, al pari del le motivazioni politiche e dimostrative dell'azione, provano la sussistenza dei due requisiti necessari per la configurabilità del reato tentato e, cioè, la direzione non equivoca degli atti-compiuti e la loro idoneità a cagionare l'evento morte previsto e voluto.

Gli autori materiali del fatto, cioè, agirono con vero e proprio dolo diretto: la morte dei CC. fu evitata solo dai provvidenziali vetri anti-proiettili di cui era dotato l'automezzo militare su cui si trovavano.

D'altro canto, quest'ultima circostanza, è opportuno precisarlo, non può in alcun modo escludere la sussistenza del tentato omicidio.

Infatti, ove si volesse fare ricorso alla figura del c.d. "reato impossibile" per inidoneità dell'azione degli aggressori a cagionare la morte dei
CC., essendo questi protetti da vetri anti-proiettili, si trascurerebbe l'elementare dato logico-giuridico secondo cui, ai fini della configurabilità del
"reato impossibile" (e, conseguentemente, della non
punibilità degli autori di esso), la situazione non

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 186

va considerata quale effettivamente esistente, cioè quale evidenziatasi e determinatasi, in conseguenza del concreto svolgersi dei fatti, ma quale si presentava dal punto di vista dell'agente nel momento in cui egli si è accinto ad attua= re il proprio disegno.

Solo ove, in quel preciso momento, la sua azione apparisse inidonea a bagionare l'evento, il che non è stato evidentemente nella specie, potrebbe configurarsi il od. "tentativo inidoneo".

In sostanza, la idoneità o meno dell'azione, non va giudicata ex post alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti nel paso specifico, ma ex ante, sulla rase di più phe era conosciuto all'inizio dell'azione : il non verificarsi iell'evento, infatti, non comporta di per sè la iniconectà iell'azione (il phe può essere vero pone biteratio il rajorto di parsalità espissivamente da un punto di vista naturalistico. ma non perto tecnico - giuri = dipo).

Tra l'altro, giurisprudenza e dottrina sono assolu=
tamente costanti e concordi nel senso della tesi pro =
posta, anche ove l'evento non si verifichi, come nel
caso in esame, per le cautele predisposte dal soggetto
passivo.

La responsabilità per la detenzione ed il porto delle armi, nonchè per il configurabile danneggiamen= to aggravato, è, ovviamente, conseguenza diretta di quella per il duplice tentato omicidio nei confronti dei OU. PEROSIVO e PRESSAT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 187

Marco BARBONE, in particolare, ha analiticamen descritto fase preparatoria ed esecutiva del duplice tentato omicidio di Novara di cui era ampiamente a conoscenza quale componente del Comando delle F.C.C.: a tale titolo, infatti, Barbone aveva partecipato al l'ideazione e deliberazione del fatto e per questo, dunque, ne deve penalmente rispondere.

L'azione di Novara - secondo quanto chiarito da BARBONE - doveva costituire la "presentazione" ufficiale e pubblica delle F.C.C. sulla scena dell'eversione nazionale: essa fu portata a termine da ALUNNI e M.T. ZONI, che spararono sui due carabinieri, da Luca COLO.30, con funzioni di copertura, e da F. BEL LERE', alla guida dell'auto rucata utilizzata nell'occasione. BARBONE stesso, insieme a COLO.30, si recò nei pressi di Novara, dopo una decina di giorni dal fatto, a recuperare le armi usate nell'azione che erano state prudenzialmente sotterrate.

Alcuni particolari citati dal BARBONE sono confermati dall'esito della perizia tecnica a suo tempo disposta dal G.I. GALLI sul fucile sequestrato il 13.9.78 nella base di v. Negroli ove fu arrestato ALUNNI: il fucile, come s'è detto, risultò avere sparato a Novara ed aver perso un "coperchietto" rinvenuto sul luogo dell'agguato.

Le già affidabili dichiarazioni di BARBONE sono state ulteriormente avvalorate da quelle di RICCIARDI (che ha confermato in pieno la citata compos<u>i</u>
zione del nucleo operante) e di A. GEMELLI (che dalla ZONI seppe della partecipazione di costei, di A-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 188

LUNNI e di altre due persone all'azione di Novara).

Anche i particolari sulla dinamica del fatto citati da BARBONE, GEMELLI e RICCIARDI sono perfettamente coincidenti tra loro e rispetto a quanto risulta da rapporti di P.G., testimonianze etc.

ALUNNI e M.T. ZONI, così come MAROCCO ed altri "organizzatori" delle F.C.C., sono già stati giudica ti e condannati dalla II Corte d'Assise di Milano per i fatti di Novara; i soli BARBONE (come componente del Comando delle F.C.C.), COLOMBO e BELLERE', pertanto, devono ora essere giudicati dalla Corte di Assise.

---==0===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 189

- 40- PROGETTO DI SEQUESTRO DI Malter TOBAGI
 (Milano, epoca prossima e successiva al
 18.1.78).
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 84 interr. 12.10.80 al P.M.) e R. RICCIARDI (pagg. 2 e 3 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: ALUNNI C., M. BARBONE, A. MAROCCO, R.

 RICCIARDI, P.G. FELICE, M. BATTISALDO e

 C. ROSENZWEIG (imputati di <u>furto aggrava-to di un furgo e</u>); i soli A. MAROCCO, R.

 RICCIARDI, P.G. FELICE e M. BATTISALDO

 (imputati anche di <u>detenzione e porto di</u>
 armi).
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non era noto nè denunciato agli inquirenti ed è ricostruibile, quindi, solo sulla base delle concordi confessioni di BARBONE e RICCIARDI.

Il Comando delle F.C.C. (ALUNNI - BARBONE e MAROCCO), contrariato dalla scarsa risonanza che sulla stampa nazionale aveva avuto l'azione di Novara del 18.1. 1978, deliberò il rapimento del noto giornalista del Corriere della Sera, Walter TOBAGI che sarebbe sta to rilasciato solo dopo la pubblicazione integrale, su vari quotidiani nazionali, del volantino rivendicante l'azione stessa.

La vittima designata fu pedinata etc., grazie anche alle indicazioni fornite da C. ROSENZWEG, finchè un giorno, passando alla fase esecutiva vera e propria, un nucleo armato composto da MAROCCO, RIC

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 190

CIARDI, FELICE e BATTISALDO, servendosi di un furgone rubato, si piazzò sotto casa del giornalista,
pronto a sequestrarlo appena fosse uscito dallo sta
bile ove abitava. Solo il casuale passaggio di una
"volante" della Polizia induceva i quattro a desistere dall'azione progettata.

Le confessioni del RICCIARDI e del BARBONE, come s'è detto, sono del tutto concordanti e ricche di abbondanti dettagli: giustificano ampiamente, pertanto, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 191

- 41- DEVASTAZIONE DELLA COMPAGNIA CC. MILANO
 P.ta MAGENTA (Milano, 26.1.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 86 interr. 12.10.80 al P.M. e pag. 6 interr. 18.12.80 al G.I.).
- <u>EDPUTATI</u>: C. ALUNNI, A. MAROCCO, M. BARBONE, R. CARCANO, G. DE SILVESTRI, G. PAPARELLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante la notte del 26.1.

 1978, ignote persone facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale presso un muro della Compagnia CC. Milano-P.ta Magenta, nonchè un ordigno incendiario sotto una vettura di proprietà del brigadie re dei CC. Angelo SANTILLO:

Ingentissimi risultavano i danni a muri, infissi, finestre, impianto di riscaldamento ed arredamenti del Comando CC.; l'autovettura del Santillo, invece, inevitabilmente veniva incendiata.

L'attentato veniva rivendicato telefonicamente e con volantino dai "Nuclei Armati Comunisti".

BARBONE ha lealmente confessato che l'attentato in questione fu deliberato dal Comando delle F.C. C. (da cui l'incriminazione sua, di ALUNNI e MAROCCO, cioè delle tre persone che lo componevano) che intendeva, in tal modo, suggerire una "prassi d'attacco" alla dipendente struttura delle S.A.P. (Squadre Armate Proletarie). Anche l'uso della sigla "Nuclei Armati Comunisti" (anzichè quella "F.C.C." o "S.A.P.") fu tatticamente deliberato da BARBONE e dal Comando F.C.C.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foolia seguilo N. 192

L'azione fu materialmente commessa da un nucleo la cui composizione era direttamente nota al BARBONE che l'ha conseguentemente indicata agli inquirenti:
R. CARCANO, G. DE SILVESTRI e G. PAPARELLA

Su questo gruppo di persone; peraltro, il BAR-BONE esercitava una diretta funzione di controllo e propulsione, così da essere, ovviamente, bene al corrente delle azioni ad esso ascrivibili.

Tutti gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per i reati loro a crivibili.

---===000====

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footile require N 193

42 - IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA RADIO RADICALE (Milano, 3.2.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 85 interr. 12.70.80 al P.M.), F. BALICE (pag. 3 interr. 9.9.81 al G.I.), A. GEMELLI (pag. 3 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pagg. 3 e 4 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE e P. FRANZETTI
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 3.2.78, un gruppo di persone armate e travisate faceva i ruzione nella sede milanese di "Radio Radicale", costringendo i presenti a mandare in onda dalle apparecchiature della radio un messaggio registrato su nastro in cui una voce femminile, a nome delle "Formazioni Comuniste Combattenti", rivendicava sia il duplice tentato omicidio in danno dei CC. di Novara del 18.1.78 che la irruzione stessa nella sede della radio. I terroristi, successivamente, fuggivano dopo avere legato ed imbavagliato le persone presenti nella radio.

M. BARBONE ha spiegato come l'azione contro la Radio Radicale di Milano, finalizzata alla rivendicazione del tentato omicidio del 18.1.78, a Novara, in danno dei CC. Perosino e Bressan, fu decisa dal Comando delle F.C.C. (da cui la incriminazione del Barbone stesso che ne faceva parte). Gli altri componenti di questo Comando (ALUNNI e MAROCCO) così come la BELLOLI, unica persona indicata dal BARBONE come responsabile materiale dell'azione, sono già stati giudicati e condannati per questo fatto dalla II Corte d'Assise di Milano.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 194

I soli BARBONE e FRANZETTI, pertanto, devono essere rinviati a giudizio, essendo stato il secondo indicato quale autore materiale dell'irruzione, in modo conforme, sia dal BALICE che dal GEMELLI, ai quali, entrambi, il FRANZETTI stesso parlò del fatto.

Il BALICE, che all'epoca era in contatto operativo con il FRANZETTI nell'ambito delle F.C.C., ha pure aggium to che quest'ultimo e la BELLOLI furono criticati all'interno dell'Organizzazione per la indecisione che palesaro no durante il fatto.

-===0Co===-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 195

- 43 RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA di CINGIA DE'
 BOTTI DEL CREDITO COMMERCIALE ITALIANO
 (Cingia de' Botti, 7.2.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 98 interr. al P.M., pag. 4 interr. 13.6.81 al G.I.);
- IMPUTATI: C. ALUNNI, M. BARBONE, F. BRUSA e S. PIROLI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 7.2.78, 3 persone armate facevano irruzione nella Banca di Cingia de' Botti sopra indicata e, mediante la minarcia delle armi, si impossessavano di circa 6 milioni in contanti e di assegni vari per un importo complessivo di circa 32 milioni.

 Fuggivano indisturbati, con l'aiuto di un quarto complice, servendosi di due auto che venivano ritrovate e che risultavano essere rubate a Cremona.

M. BARBONE ha lealmente confessato la propria partecipazione alla rapina (la cui matrice "politica" era del tutto sconosciuta agli inquirenti) indicando nomi e ruoli dei tre complici, ALUNNI, BRUSA e PIROLI. I tre coimputati si sono rifiutati di rispondere. Le modalità del fatto quali descritte da BARBONE sono del tutto coincidenti con quelle risultanti dal rapporto di P.G. in atti. Significativamente, i testi C. OMO e P. TIBOLDI hanno fotograficamente riconosciuto il BRUSA quale uno degli autori della rapina.

Tutti gli imputati, quindi, devono essere giudicati dalla Corte d'Assise.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 196

14 - DEVASTAZIONE ALLA BASSANI TICINO di VENEGONO INF. (Venegono, 12.3.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 70 interr. 9.10.80 al P.M.), E. PASINI GATTI (pag. 8 interr. 5.3.81 al G.I.), F. BALICE (pag. 6 interr. 4.9.81, pag. 5 interr. 7.11.81 e pag. 2 inter. 30.11.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 4 inter. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BRUSA, S. PIROLI, G. ZANETTI,
 C. ALUNNI ed A. MAROCCO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 12.3.78, nottetempo, ignote persone appiccavano il fuoco all'interno dello stabili mento e deposito materiali della Bassani Ticino e Vene dono Inferiore. Il colossale incendio che ne scaturiva provocava la distruzione del magazzino e del materiale depositatovi (con danni ammontanti a quasi due miliardi di lire) e veniva rivendicato dalle F.C.C. con tele fonate e mediante diffusione di volantini.

Preliminarmente, v. da dire che per questo fatto è già stata condannata, con sentenza definitiva, la ragazza di M. BARBONE, C. Rosenzweg, il cui documento di i dentità ed un paio di guanti erano stati ritrovati dagli organi di Polizia sul luogo del fatto (le indagini scatu rite da quel ritrovamento sono, comunque, in atti documentate).

La premessa è necessaria per spiegare la ragione, del resto espressamente dichiarata dall'interessato, per cui il BARBONE si è limitato a confessare di essere stato autore dell'azione insieme a ZANETTI, BRUSA e PIROLI.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 197

senza aggiungere alcun altro particolare sulla dinamica del fatto, sulla sua preparazione etc.

Ma le dichiarazioni di BARBONE, per quanto sinteti che ed, anzi, lapidarie, sono sufficienti a determinare il proprio rinvio a giudizio, quello degli altri tre autori materiali del fatto, nonchè di ALUNNI e MAPOCCO (quali componenti del Comando delle F.C.C. che ovviamente deliberò l'azione) in quanto confermate:

- dalle dichiarazioni di PASINI GATTI, cui era nota la partecipazione al fatto di Caterina ROSENZWEIG e, alme no, di Fabio BRUSA;
- dalle dichiarazioni di F. BALICE, altro membro di rilievo delle F.C.C. che sapeva della materiale presenza
 nel nucleo operante a Venegono di C. ROSENZWEIG, BRUSA.


 ZANETTI e BARBONE. Lo stesso BALICE ha ragionevolmente i
 potizzato anche la presenza della PIROLI, quale membro
 delle F.C.C. stabilmente operante con BARBONE, BRUSA, ZA
 NETTI etc. Quest'ultimo, tra l'altro, aveva rubato a Saronno la vettura SIMCA usata nell'azione, provvedendo ad
 informarne il BALICE stesso;
 - dalle dichiarazioni di R. RICCIARDI che sapeva della partecipazione al fatto di ZANETTI e ROSENZWEIG (con certezza) e di BRUSA e BARBONE (con probabilità). A dire il vero, RICCIARDI ha affermato che pure Maria Teresa ZONI fu presente al fatto, ma non può esservi dubbio, di fronte alla inequivoca confessione del BARBONE, che egli sia sul punto portatore di un ricordo inesatto: confonde, cioè, la ZONI con Sandro PIROLI, effettivamente corresponsabile nell'azione;
- dall'avvenuto sequestro nella base di v. Negroli a Mi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 198

lano,il 13.9.78, all'atto dell'arresto di ALUNNI, di varie copie del volantino clandestinamente diffuso ialle 7.3.6. per rivendicare l'azione.

FARRONE, BRUSA, ZAVETTI, PIROLI, ALUNNI e MAROCCO (i primi quastro quali autori materiali engli altri proli organizzatori del fasto) vanno pertanto rinviati a giunicio per rispondere della devastazione di VENEGONO, episodio per cui è già stata definitivamente condannata Caterina ROSENZWEIG.



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Saglia seguita N 199

- 45 ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL

 COMANDO VIGILI URBANI della ZONA MA
 GENTA, sito in v. Seprio (Milano, notte

 tra 9 e 10.3.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 101 interr. 13.10.80 al P.M.), D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.) e S. MARI (pagg. 6 e 7 interal P.M.).
- <u>IMPUTATI</u>: F. BELLERE', R. CARCANO, D. LAUS, S. MARI &
 M. PALMA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 9 ed il 10.
 3.78, ignote persone deponevano e facevano esplodere
 un ordigno di medio potenziale nel cortile del Comando Vigili Urbani sopra indicato. La deflagrazione danneggiava finestre e vetri del Comando ed un furgoncino,
 distruggendone totalmente un altro.
 L'attentato veniva rivendicato dalle S.A.P. (Squadre
 Armate Proletarie) telefonicamente e mediante diffu-

sione di volantini .

BARBONE ha inizialmente spiegato come questo attentato fosse inquadrabile in una "campagna" globalmente condotta dalle S.A.P. milanesi contro vari Comandi dei Vigili Urbani. BARBONE aggiungeva che l'azione era stata commessa da un gruppo di persone facenti capo a CARCANO e BELLERE'.

LAUS, dal canto suo, confessava di aver materialmente partecipato all'azione insieme a due complici arma
ti (di cui non faceva i nomi) e servendosi di un'auto
rubata.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 200

Stefano MARI, infine, consentiva di fare piena luce sull'episodio: l'attentato era stato materialmente commesso da lui stesso, LAUS e F. BELLERE' - CARCANO e PALMA avevano collaborato alla sua preparazione, il primo rubando l'auto usata nell'occasione ed il secondo confezionando l'ordigno esplosivo a tempo.

Come si vede, dunque, affidabili elementi sono stati raccolti a carico dei cinque imputati che, conseguentemente, devono essere tutti rinviati a giudizio.

--===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Facilia Secuito N. 201

- 46 ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL COMANDO

 VV.UU. Zona VITTORIA, sito in v. Bezzecca

 (Milano, notte tra 2 e 25.3.78).
- PRINCIPALI FOUTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 105 interr. al P.M.; pag. 5 interr. 3.6.81 al G.I.), P. MORANDINI (pag. 38 interr. 24.40.80 al P.M. e pagg. 2 e 3 interr. 20.6.81 al G.I.) e E. FRAGOLA (interr. 16.10.80 al P.M.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, P. MORANDINI, L. COLOMBO e E. FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 24 ed il 25.
 3.78, ignote persone facevano esplodere un ordigno davanti al portone dell'autorimessa del Comando Vigili Urbani sopra indicato. distruggendo il portone stesso, e danneggiando una vettura ed una motocicletta in dotazione al Comando.

L'attentato veniva rivendicato dalle S.A.P.

BARBONE, MORANDINI e FRAGOLA hanno confessato, in modo del tutto conforme tra loro e rispetto all'oggetti va dinamica dei fatti, di avere partecipato materialmen te all'azione in concorso con Luca COLOMBO. Hanno precisato di essere stati nell'occasione armati e di avere utilizzato una vettura rubata.

Tutti e quattro gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

--===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footio seguito N 202

17 - RAPINA/IRRUZIONE IN DANNO DELLA "PRAXI" s.r.l. (Milano, 20.4.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 70, 71 e 92 interr. al P.M.) e F. BALICE (pagg. 5 e 6 interr. 14.4.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BALICE e L. COLOMBO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 20.4.78, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione nella sede milanese della società "PRAXI", operante nel settore della formazione aziendale, legando ed imbavagliando l'unica persona presente, rapinando questa di documenti personali ed appropriandosi di altri documenti relativi all'attività della società o di proprietà del suo legale rappresentante.

Gli autori della rapina consegnavano poi al BARIN dei volantini rivendicanti l'episodio a firma congiunta "Prima Linea-Formazioni Comuniste Combattenti" e si allontanavano indisturbati.

Gli imputati ai quali la rapina ed i nonnessi reati di detenzione e porto di armi sono stati contestati ne devono rispondere, oltre che per quanto dichiarato da BALICE e BARBONE (vedi appresso), perchè:

- nella abitazione di via Negroli sono stati sequestrati documenti e progetti vari recanti l'intestazione "PRAXI" nonchè fotocopia del tesserino di codice fisca le di Franco BARIN, il tutto asportato durante la rapina;
- il teste BARIN ha fotograficamente riconosciuto ALUNNI,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 203

con assoluta sicurezza, quale uno dei rapinatori.

L'una e l'altra circostanza, cioè, confermano le affermazioni di BALICE e BARBONE.

F. BALICE, in particolare, ha reso ampia confession ne sull'episodio in questione, ammettendo di avervi preso materialmente parte in concorso con C. ALUNNI, Marina ZONI e Maria Rosa BELLOLI (tutti e tre già incriminati e condannati per questo episodio, al pari di Antonio MAROC CO, componente del Comando delle F.C.C.). Ha pure indica to il COLOMBO quale persona che prese parte alla organizzazione della rapina, in relazione alla quale doveva, secondo l'originario progetto (poi abbandonato), svolgere funzioni di copertura esterna, armata.

BARBONE, per Fa parte à lui nota, ha confermato le dichiarazioni di BALICE; deve anch'egli rispondere del fatto quale componente del Comando delle F.C.C. che lo deliberò.

Tutti gli imputati devono, quindi, essere rinviati a giudizio.

=000===

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 204

48 - RAPINA IN DANNO DEL CREDITO LODIGIANO di LODI (Lodi, 3.5.78)

- PPINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71, 98, 99 & 100 interr. al P.M.) e R. RICCIAR DI (pagg. 3 e 4 interr. 19.11.81 al G.I.).
- IMPUTATO: R. RICCIARDI
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 3.5.78, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione, all'orario di chiusura, nei locali del Credito Lodigiano di Lodi, rapinando ai numerosi presenti somme varie di denaro in contanti e documenti personali, nonchè, dalle casse della Banca, f. 135.000.000 circa in contanti e 60 milioni in assegni. Prapinatori fuggivano indisturbati.
- M. BARBONE ha indicato ALUNNI, BRUSA, ZANETTI e ta le "ROCCO" di Varese quali autori della rapina in questio ne, che costituì senza alcun dubbio, anche alla luce del la ingente somma rapinata, la più importante azione di "autofinanziamento" portata a termine dalle F.C.C.
- R. RICCIARDI, identificato verso la fine della istruttoria come il "ROCCO" di Varese, ha confermato "in
 toto" le dichiarazioni di BARBONE, ammettendo di essere
 stato autore materiale della rapina in concorso, appunto, con ALUNNI, BRUSA e ZANETTI. Ha descritto la dinami
 ca del fatto in modo del tutto conforme alle oggettive
 risultanze della inchiesta a suo tempo già istruita dal
 G.I. dott. GALLI.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Facilia Regulta N. 205

Essendo stati ALUNNI, BRUSA e ZANETTI già condannati in I° grado per la rapina di Lodi, il solo RICCIARDI ne deve ora rispondere innanzi alla Corte d'Assise di Mi lano. Pertanto, ne va ordinato il rinvio a giudizio.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 206

49 - RICETTAZIONE DEL DENARO PROVENTO
DELLA RAPINA IN DANNO DEL CREDITO
LODIGIANO DI LODI

(Reato commesso dopo il 3.5.78, data della rapina)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M.BARBONE (pag. 71,98,99 e IOU interr. al P.M. . e pag.3 interr. 9.6.81 al G.I.)

IMPUTATI: G. DE SILVESTRI e M.TURICCHIA -

In uno dei suoi interrogatori resi al P.M.,
Marco BARBONE ha riferito di avere appreso da DE SILVESTRI,
durante la celebrazione del procedimento di I° grado contro
C.ALUNNI e gli altri esponenti delle E.C.C., che a TURICCHIA
era stata affidata dall'Organizzazione, per la custodia,
una parte (di entită non precisata) del provento cospicuo
della rapina di LODI.

Davanti al G.I., quindi, BARBONE ha precisato che, sempre a detta del ME SILVESTRI, erano stati i detenuti delle F.C.C. a pretendere la restituzione del denaro, evidente= mente per far fronte alla proprie necessità durante la carcerazione.

Le affermazioni di BARBONE sono ovviamente del tutto credibili, anche alla luœ della accertata destinazione del provento della rapina a varie "sedi" dell'O., BOLOGNA com= presa, onde alimentarne le attività criminose.

Piuttosto, dalle dichiarazioni rese al G.I. risulta chiarito che il DE SILVESTRI fu solo il tramite tra i detenuti delle F.C.C., che reclamavano il denaro, e Turicchia : egli, cioè, non concorse, a quanto è dato di sapere, in alcun modo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

glio seguito N. 207

all' occultamento del denaro, nè lo ricevette da alcuno. DE SILVESTRI, quindi, deve essere prosciolto dall'accusa di ricettazione a lui contestata.

TURICCHIA, invece, per quanto abbia respinto l'addebito (in linea con la sua generale posizione processuale che lo ha portato a negare perfino la propria materiale partecipazione ad un tentativo di rapina in armeria di cui ha riferito alla A.G. di Bologna Rocco RICCIARDI), deve essere rinviato a giudizio, alla luce della attendibilità, anche logica, delle dichiarazioni del BARBONE.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

nelio seguito N. 208

- 20 RAPINA IN DANNO DEI VIGILI URBANI P.

 SCALZULLI e G. BALSAMO (Milano, 4.5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 104 interr. al P.M., pag. 5 interr. 13. 6.81 al G.I.), E. FRAGOLA (interr. 16.10.80 al P.M.), Stefano MARI (pag. 8 interr. al P.M.), D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.), P. MORANDINI (pag. 39 interr. 24.10.80 al P.M.) e R. RICCIARDI (pag. 8 int. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. ARESCA, M. BARBONE, L. COLOMBO, D. LAUS, R. CARCANO & F. BELLERE.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella tarda ora del 4.5.78, una settimana prima dei tentati omicidi Giacomazzi ed Astarita, una telefonata anonima traeva in inganno una pattuglia radiomobile di Vigili Urbani che si recava in via Colletta ove era stato segnalato un incidente stradale. Appena giunti sul posto, infatti, alcune persone, che stavano simulando una discussione, affrontavano armi in pugno i due vigili, li rapinavano delle pistole d'ordinanza, li incatenavano tra loro e ad un cancello con un paio di manette, davano fuoco all'autovettura in loro dotazione e fuggivano indisturbati.

Una telefonata anonima fatta ad un quotidiano milane se rivendicava l'episodio a nome delle "Squadre Armate Proletarie".

M. BARBONE, per primo, ha descritto particolari inediti sull'azione, collocabile, a suo dire, nella "campagna" condotta dalle S.A.P. contro i VV.UU. di Mi+

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

lano: egli stesso, prima dell'azione, incontrò tre degli autori materiali di essa (COLOMBO, LAUS ed ARESCA), consegnando loro una pistola. Subito dopo il fatto, in contrò il COLOMBO a casa di Enzo FRAGOLA, provvedendo, alla presenza del FRAGOLA stesso e di MORANDINI, alla redazione della minuta del volantino con cui le S.A.P. dovevano rivendicare la rapina. Sempre BARBONE, infine, precisava che alla rapina avevano preso materialmen te parte anche altre persone a lui non note, oltre COLOMBO, LAUS ed ARESCA.

Le dichiarazioni di BARBONE sono state integralmente confermate da quelle di MORANDINI e FRAGOLA, oltre che dal sequestro avvenuto il 13.9.78 a Milano, in
via Negroli, all'atto della cattura di C. ALUNNI, delle due pistole rapinate ai Vigili nonchè della minuta
del volantino di rivendicazione redatta dal BARBONE
stesso.

Ma vi è di più: è stato possibile individuare in CARCANO e nella BELLERE' le altre due persone part \underline{e} cipanti all'azione.

Infatti:

- LAUS, confessando la propria partecipazione al fatto, ha precisato di aver agito con altri quattro com plici (due, COLOMBO ed ARESCA, erano già stati indicati dal BARBONE) di cui non ha voluto fare i nomi;
- <u>§. MARI</u>, però, ha dichiarato di avere saputo dirett<u>a</u> mente dal CARCANO della partecipazione di questi e della BELLERE' alla rapina, con funzioni di "copert<u>u</u> ra":

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 210

- stesse dichiarazioni ha rilasciato all'A.G. <u>il RICCIAR</u>-<u>DI</u> cui era nota la partecipazione al fatto, oltre che del CARCANO e della BELLERE', anche del COLOMBO.

La composizione del nucleo operante è stata così complessivamente ricostruita: CARCANO, BELLERE, LAUS, COLOMBO e BELLERE.

Si ricordi anche che il teste BALSAMO, nel suo esame del 9.10.81, ha fotograficamente riconosciuto il COLOMBO quale uno degli autori della patita rapina.

I cinque imputati testè citati, quindi, vanno rinviati a giudizio quali autori materiali della rapina e dei reati connessi. Insieme a loro, inoltre, dovrà es sere giudicato anche BARBONE quale co-organizzatore dell'azione.

===000====

51. - Doc. XXIII, n. 5 - Vol. 88

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 211

- 21 -PROGETTATA IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA
 "IMPRESIT-IMPREGILO", sita in v. Santa
 Sofia (Milano, maggio '78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 91 interr. 12.10.80 al P.M., pagg. 93, 94 e 95 interr. 13.10.80 al P.M., pag. 6 interr. 19.11. 1981 al G.I.), F. BALICE (pag. 8 interr. 14.4.81, pag. 2 e pag. 7 interr. 4.9.81, pag. 2 interr. 9.9. 1981 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 5 interr. 3.12. 1981 al G.I.).
- IMPUTATI: C. ALUNNI, M. BARBONE, A. MAROCCO, F.
 BALICE, F. BELLERE', G. DE SILVESTRI, M.
 FENERI, G. PAPARELLA M. BATTISALDO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non era noto nè de nunciato all'A.G. ed è pertanto ricostruibile solo sulla base delle convergenti dichiarazioni di BAR-BONE, BALICE e RICCIARDI.

I primi due hanno spiegato che, nell'ambito del progetto aggregativo P.L.-F.C.C., il Comando di F.C.C. aveva deliberato di compiere una irruzione nella sede di via S. Sofia della IMPRESIT-IMPREGI-LO allo scopo di distruggere con ordigni l'elabora tore dati ivi esistente e, eventualmente, di ferire uno dei dirigenti della società.

Precise notizie, indispensabili per compiere la ir ruzione (inquadrabile a sua volta nella "campagna contro il comando d'impresa"), erano state fornite alle F.C.C. da M. FENERI, dipendente della ditta incaricata delle pulizie all'interno della Impresit-Impregilo.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 212

Per ben tre volte consecutive il progetto d'irruzione era entrato nella fase esecutiva ad opera di un nucleo armato, dotato di auto rubate (da cui l'incriminazione per detenzione e porto d'armi e per furto di autovetture), composto da BARBONE, MA ROCCO, BALICE, DE SILVESTRI, BELLERE', PAPARELLA, BATTISALDO e da un'altra persona rimasta sconosciu ta, chiamata "il figlio di Fortunato". Per due volte, in particolare, il nucleo si era già portato nei pressi della sede societaria da assaltare, ma sempre le obiezioni ele preoccupazioni di alcu ni tra coloro che dovevano operare (DE SILVESTRI, PAPARELLA ed il "figlio di Fortufato") o alcuni im previsti dell'ultimo momento (ad es.: la sottrazio ne ad opera di ignoti di una vettura precedentemen te rubata e già collocata nel posto più idone alla fuga) avevano determinato lo slittamento, prima, ed il definitivo abbandono, dopo, della esecuzione del progetto.

Per le incertezze palesate, comunque, DE SILVESTRI, PAPARELLA ed "il figlio di Fortunato" venivano sot toposti da ALUNNI in persona ad una sorta di "processo politico".

RICCIARDI, dal canto suo, ha confermato, per la parte a lui nota, le modalità dei fatti come descritta da BARBONE e BALICE, ribadendo, in partico lare, la partecipazione al fatto di MAROCCO e DE SILVESTRI che direttamente gliene avevano parlato.

Ad ulteriore conferma delle esposte acquisizioni, si ricordi anche che in un prospetto di contabi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foelio seguito N. 213

lità sequestrato il 13.9.78 in v. Negroli a Milano, all'atto della cattura di C. ALUNNI, figurava la voce "£. 100.000 azione IMPRESIT". Poichè nessuna azione risultava e risulta commessa contro la IMPRESIT, appare chiaro, secondo il P.M., che l'annotazio ne in questione non può che riferirsi a spese da sostenere o sostenute in vista di un'azione da compiere e poi non realizzata, proprio come hanno rivelato BARBONE, RICCIARDI e BALLCE.

Tutti gli imputati, dunque, compreso C. ALUNNI (quale membro del Comando delle F.C.C. che deliberò l'azione), vanno rinviati a giudizio per i reati di detenzione e porto d'armi, e di furto ravvisabili nei fatti in questione.

===000===

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foella seguita N. 214

- 21 RAPINA, IRRUZIONE E TENTATIVO DI DEVASTAZIONE ALL'INTERNO DEI MAGAZZINI GENERALI
 "MALPENSA", IN AFFITTO ALLA "PHILIPS" ed
 alla "INTRAS" S.p.A. (Lonate Pozzolo, 6.
 5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di A. GEMELLI (pagg. 4 e 5 interr. 9.10.81 al G.I.), F. BALICE (pag. 2 interr. 7.11.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pagg. 8 e 9 interr. 2.12.81 al G.I.); esame testimoniale di Mario CATTINI.
- <u>IMPUTATI</u>: P. FRANZETTI, D. BONATO, P. FERRONATO e M.T. ZONI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 01.30 del 6.5.78, due uomini armati di mitra e due donne con pistole silenziate facevano irruzione nei Magazzini Generali "Malpensa" di Lonate Rozzolo, usati in affitto dalle soc. "Philips" e "Intras".

I quattro aggredivano il custode Mario Cattini, lo rapinavano della pistola e di una radio rice-trasmit tente e lo immobilizzavano ammanettandolo.

Successivamente venivano aggredite e minacciate la figlia (che pure veniva ammanettata) e la moglie del custode. Quest'ultima veniva obbligata ad aprire gli uffici e, quindi, veniva anch'ella ammanettata ed imbavagliata. Le veniva pure sottratta la carta di identità.

I banditi rovistavano negli uffici, impossessandosi di alcuni timbri.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio Seguito N. 215

Ad un certo punto, però, i banditi, verosimilmente disturbati da una guardia giurata in servizio all'esterno dei Magazzini, fuggivano, abbandonando a ridosso del muro di cinta 6 taniche contenenti ciascuna 10 litri di benzina, 6 sveglie collegate con batterie, una rice-trasmittente, una pila, nastro adesi vo e bomboletta di vernice spray.

La guardia giurata FRANCESCONI liberava successivamente la famiglia CATTINI, che, come si è detto, era stata ammanettata al completo.

Andrea GEMELLI, per primo, descriveva al G.I. la dinamica del fatto (fine a quel momento sconosciuto agli inquirenti in questo procedimento) con tale precisione e tali particolarità da consentirne immediatamen te la esatta individuazione ad opera dei CC. di Varese. GEMELLI, inoltre, dichiarava di aver appreso i particolari da lui riferiti alla A.G. direttamente da BO-BATO, M.T. ZONI, FRANZETTI e FERRONATO che gli avevano anche detto di essere gli autori materiali dell'azione, all'epoca in cui, con il GEMELLI stesso, militavano nei "Reparti Comunisti d'Attacco".

Le dichiarazioni del GEMELLI, successivamente, venivano confermate prima dal <u>BALICE</u> e, poi, con ricchezza di particolari, dal <u>RICCIARDI</u> che pure da BONATO, M.T. ZONI, FRANZETTI e FERRONATO aveva appreso della loro partecipazione all'irruzione.

Nessun dubbio può sussistere, pertanto, sulla re sponsabilità dei quattro imputati alla luce sia della pluralità e concordanza delle fonti fin qui citate che della testimonianza della parte lesa Mario CATTINI:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Faello seguito N. 216

costui ha fotograficamente riconosciuto la FERRONATO dopo che la donna, molto significativamente, aveva rifiutato di sottoporsi a ricognizione di persona.

I quattro imputati, dunque, devono essere giudicati per la irruzione in questione: scopo di questa
era anche la devastazione dei Magazzini Generali come
affermato dal GEMELLI e come provato sia dal sequestro
delle sei taniche con benzina con accensione a tempo,
sia dalla circostanza che già le F.C.C. avevano realiz
zato e rivendicato un'azione analoga (devastazione del
la Bassani Ticino di Venegono Inf. del 12.3.78).

Perfettamente rispondente all'andamento dei fatti è, pertanto, anche l'accusa di tentata devastazione ai sensi degli artt. 56 e 439 C.P.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 217

- 23 FERIMENTO di Franco GIACOMAZZI (Milano, 10.5.78)
- 24 FERIMENTO di Marzio ASTARITA (Milano, 11.5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 92 interr. al P.M.), Stefano MARI (pag. 7 interr. al P.M.), R. RICCIARDI (pag. 6 interr. 3. 12.81 al G.I.), M. DONAT CATTIN (interr. al G.I. di Milano dott. Paciotti).
- IMPUTATI: M. BARBONE, DECOLOMBO e F. BELLERE'.
- DESCRIZIONE DEI FATTI: Con azioni evidentemente coordinate, il 10 e l'11.5.78, due nuclei di persone
 armate attendevano rispettivamente, sotto le loro
 abitazioni, l'uscita del dott. Francesco GIACOMAZZI e del dott. Marzio ASTARITA, direttore della
 Chemical Bank. Contro i due professionisti venivano esplosi numerosi colpi di pistola che li attingevano agli arti inferiori, così da cagionare loro
 gravi lesioni personali. I feritori fuggivano su
 vetture rubate.

I due attentati venivano unitariamente rivendicati, con volantini e telefonate, dalle due organizzazioni "PRIMA LINEA" e "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNI-STE".

Tutte le persone che ne hanno parlato, hanno convincentemente e concordemente spiegato che i due attentati furono deliberati dai vertici di P.L. e di F.C.C. che, per dare concretezza al loro progetto di fusione, decisero anche di rivendicarli "a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 218

firma congiunta" pur se il primo fu commesso da un nucleo di persone appartenenti esclusivamente alle F.C.C. ed il secondo da soli membri di P.L. Ciò è obbiettivamente confermato dall'esito della perizia tecnica sulle armi che ha consentito di accertare l'utilizzo della stessa arma nelle due azioni di ferimento.

Le perizie medico-legali hanno invece dimostra to la gravità delle lesioni subite dalle due vittime, una delle quali corse anche pericolo di vita. Tali risultanze, unite a quelle concernenti la molteplici tà dei colpi esplosi, la brevissima distanza dello sparatore dalle vittime etc. inducono a qualificare "tentati omicidi" i due ferimenti, quantomeno a tito lo di dolo eventuale.

Gli imputati del presente procedimento, tutti appartenenti alle F.C.C., devono ovviamente risponde re, per le ragioni esposte, anche del ferimento ASTA RITA, pur se questo fu commesso solo da appartenenti a PRIMA LINEA.

E' opportuno, a questo punto, soffermarsi in particolare sulle dichiarazioni o altre acquisizioni rilevanti per il presente procedimento: dal loro esa me emergeranno le responsabilità materiali di COLOM-BO e BELLERE' per il ferimento Giacomazzi.

Nel descrivere la fase preparatoria e la dinamica di tale ferimento, infatti, M. BARBONE, componente del Comando delle F.C.C., ne ha indicato due degli autori materiali in ALUNNI e L. COLOMBO, ag-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 219

giungendo, però, che del Nucleo operante facevano par te almeno altre due persone (delle quali una <u>poteva</u> forse essere Marina ZONI).

Stefano MARI, dal canto suo, ha dichiarato di avere appreso direttamente dalla BELLERE' della parte cipazione, al ferimento, sua e di Luca COLOMBO.

R. RICCIARDI, infine, altro membro di rilievo delle F.C.C., ha confermato la presenza certa nel Nu cleo operante almeno di ALUNNI, COLOMBO e BELLERE', aggiungendo che per uno dei due ferimenti "coordinati" (GIACOMAZZI del 10.5.78 e ASTARITA dell'11.5.78) gli risultava l'utilizzazione di una Fiat 127 targata Como, già servita per la fuga dopo la rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi del 3.5.78, cui egli stesso aveva materialmente partecipato: orbene, il significativo particolare citato dal RICCIARDI trova conferma negli atti del ferimento ASTARITA, per il quale risulta utilizzata la Fiat 127 tg. Como 32534, sottratta il 24.4.78 a Cantoni Stefano.

In definitiva, quindi, nessun dubbio può esser vi sulla responsabilità di COLOMBO e BELLERE' per i ferimenti in questione: responsabilità materiale per il ferimento GIACOMAZZI e a titolo di concorso morale per il ferimento ASTARITA unitariamente organizzato e rivendicato rispetto all'altro, tanto da esse

Bre stati entrambi commessi con uso della stessa pistola cal. 7,65 (vedi risultati perizia in atti).

Anche BARBONE, quale componente del Comando unificato P.L.-F.C.C. che deliberò i due ferimenti, deve essere rinviato a giudizio al pari di COLOMBO e

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 220

e della BELLERE'. Nessuna questione, invece, si pone per i vari ALUNNI, Marina ZONI, MAROCCO ed altri "organizzatori" delle F.C.C., già condannati con sentenza di I° grado dalla Corte d'Assise di Milano per i ferimenti Giacomazzi ed Astarita.

Insufficienti al promuovimento dell'azione penale, infine, devono ritenersi gli elementi acquisiti a carico di Barbara GIOVINE la cui vettura (vedi testimonianza dell'11.9. di STEFANONI Gabriele) fu vista subito dopo il fatto, in prossimità del luogo ove esso era stato consumato, fermarsi ad un incrocio semaforizzato: la conducente del veicolo consegnò una borsa ad una ragazza in attesa su un marciapiede (fotograficamente riconosciuta dal teste proprio per la GIOVINE) e ripartì velocemente. La ragazza che ricevette la borsa, dal canto suo, l'avrebbe occultata sotto una giacca a vento. Nessun elemento certo, infatti, può ritenersi acquisito in ordine al collegamento tra tale episodio (e, quindi, in ordine ad un eventuale ruolo di "appoggio" svolto dalla ragazza) ed il ferimento del dott. Giacomazzi avvenuto pochi minuti prima, posto che la GIOVINE ha fornito una diversa ricostruzione dell'episodio stes so, confermata pure dalla teste Silvana MONTANARI (identificata questa, per sua stessa ammissione, nel la conducente della vettura).

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 221

- 25 ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DELLA MOTO-VEDETTA "CC 522", in dotazione alla COMPA-GNIA CC. di LUINO. (Reno di Leggiuno, 22.6.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di E. PASINI GAT TI (pag. 57 interr. al P.M.), M. SENNA (pag. 3 interr. 19.6.81 al G.I.), A. GEMELLI (pag. 4 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 7 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. FRANZETTI, DAMBONATO e M.T. ZONI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso 1'1.30 del 22.6.78, igno te persone appiccavano il fuoco alla motovedetta "CC. 522", in dotazione alla Compagnia CC. di Luino, ormeg giata nella darsena dei Cantieri Costantini a Reno di Leggiuno.

L'incendio che si sviluppava distruggeva alcune imbar cazioni (tra cui quella dei CC.) e ne danneggiava altre.

L'incendio veniva rivendicato, con telefonate e volantini, dalle "SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE".

Enrico PASINI GATTI (della cui leale ed affidabile scelta di collaborazione con l'A.G. si è già detto)
ha dichiarato di avere appreso direttamente da FRANZETTI e BONATO, all'epoca della loro comune militanza nei
"REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", che i due parteciparono
ad un attentato incendiario in danno di una motovedetta
dei Carabinieri. Le modalità del fatto così come descritte dal PASINI consentivano l'esatta individuazione
dell'episodio in quello per cui si procede.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 222

Altre conferme dovevano essere successivamente acquisite alle già affidabili affermazioni del PASINI:

- A. GEMELLI dichiarava di avere appreso dal FRANZETTI della sua partecipazione al fatto ed i particolari da questi riferitigli risultavano coincidenti con la dinamica dell'attentato;
- R. RICCIARDI indicava M.T. ZONI quale autrice materia le dell'attentato ed affermava che i suoi complici do vevano sicuramente individuarsi sul giro FRANZETTIBONATO-MARCHETTINI e FERRONATO, persone con le quali la donna era solita "operare"; a conferma delle dichiarazioni del RICCIARDI si ricordino le accertate responsabilità materiali di ZONI, FRANZETTI, BONATO (e, in quell'occasione, anche della FERRONATO) in ordine all'irruzione con rapina nei Magazzini Generali della Philips a Lomate Pozzolo, fatto avvenuto il 6. 5.78;
- SENNA, infine, pur senza fare nomi, ha ammesso di ave re partecipato alla "discussione politica" successiva al fatto; orbene, anche le sue dichiarazioni hanno un certo rilievo ove si pensi all'accertato collegamento operativo tra il SENNA ed il gruppo degli imputati.

Come si vede, dunque, gli elementi acquisiti sono del tutto affidabili e convergenti: FRANZETTI, BONATO e la ZONI devono essere conseguentemente rinviati a giudizio.

---===OCo===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foelio seguito N. 223

26 - ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO L'AUTOVETTURA

di Luigi AGOSTINI, capo - reparto della I.R.E.

(Travedona Monate - VA-, 26.6.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. DE STEFANO (pag. 4 interr. 21.10.80 al P.M.)

IMPUTATO: M. DE STEFANO

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 26.6.78, verso le 2.30, ignote persone facevano esplodere un ordigno incendiario, a Travedona Monate (VA) sotto la vettura Fiat 124 di proprietà di Luigi Agostini, capo reparto della I.R.E.L'incendio distruggeva la vettura e veniva rivendicato dal

Le "Suadre Armate Operaie per il Contropotere Proletario"-

Manfredi DI STEFANO na spontaneamente confessato la propria partecipazione al fatto, anche se non ha inteso indicare i nomi dei due complici: va conseguentemente rinviato a giudizio per i reati a lui contestati.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 224

27 - RAPINA CON IRRUZIONE ed ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DEL COMUNE di MONTANO
LUCINO (Como)
(Montano Lucino, 27.7.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di R. RICCIARDI (pag. 8 interr. 3.12.81 al G.I.)

IMPUTATI: A. ORRU' e M. CROSTA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 27.7.78 verso le ore 10, tre persone armate facevano irruzione nel Comune di Montano Lucino - I presenti venivano minacciati con le armi, immobilizzati ed imbavagliatiI banditi, successaivamente rovistavano negli uffici del Comune, si impossessavano di timbri e carte di identità (in bianco e non) e, prima di fuggire, facevano esplodere alcune bottiglie incendiarie- Le fiamme che si sviluppavano causavano danni a infissi, mobili e suppellettili varie del ComuneL'azione veniva rivendicata, anche mediante diffusione di volantini, delle "Squadre Armate Proletarie"-

R. RICCIARDI, esponente di rilievo delle F.C.C. nel varesotto, ha rivelato che, con certezza, l'azione di Montano Lucino fu materialmente commessa da BRUSA, ORRU e CROSTA-

La circostanza gli era nota sia per il suo ruolo nella banda e rispetto alle S.A.P. del varesotto sia per averla appresa direttamente dai tre imputati-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 225

Le dichiarazioni di RICCIARDI risultano confermate sia dall'avvenuto sequestro del provento della rapina (carte di identità e timbri), il I3.9.73, nella base di C.AL'ENNI e delle F.C.C., sita in via Negroli a Milano, sia dai ricono scimenti fotografici del BRUSA, quale autore dei fatti, effettuati dai testi Antonella VERGANI e Cesare CERUTI.

BRUSA è già stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello per l'azione di MONTANO Lucino.

I soli CRCSTA ed ORRU, pertanto, devono essere ora rinviati a giudizio.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 226

28 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI CREMONA filiale di DOVERA (Dovera, 28.7.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di Marco BARBONE (pagg. 2 e 3 interr.I8.9.8I al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, R.CARCANO e M.PALMA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle II,30 del 28.7.78, tre

persone armate facevano irruzione, a Dovera, nella
locale filiale della Banca Popolare di Cremona.

Minacciavano con le armi il personale dipendente ed
altre persone presenti all'interno della Banca e si
impossessavano, così, di oltre IO milioni di lire
in contanti.

Fuggivano, quindi, a bordo di una vettura Simca rubata a Treviglio nella stessa giornata.

Marco BARBONE confessava spontaneamente di avere compiu^{*} to la rapina (la cui matrice "politica" era del tutto scono^{*} sciuta agli inquirenti). Indicava in CARCANO e PALMA i suoi due complici e ne descriveva dettagliatamente i ruoli nella azione.Inizialmente.però, non ricordava il nome del paese ove la rapina era stata compiuta.

Il BARBONE, allora, come disposto dal G.I., effettuava un sopralluogo ed individuava esattamente il paese (DOVERA) in cui la rapina era stata consumata (vedi rapp. in atti n.89485/I27 - 2-"P" del 22.IO.8I dei CC. di Milano).

In tre imputati, dunque, devono essere giudicati per la rapina in questione.

---==000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 227

29- RAPINA/DISARMO IN DANNO DEL METRONOTTE Rinaldo ZUSSINO

(Milano, 12/10/78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 10 interr. 8/11/80 al P.M.) e M. BARBONE (pag. 2 interr. 13/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS, R. CARCANO e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella tarda serata del 12/10/78, tre persone armate aggredivano in via Asti la guardia giurata (in servizio) Rinaldo ZUSSINO disarmandolo della Beretta 7.65 d'orcinanza, con relativo caricatore, e lasciandolo successivamente ammanettato ad una cancellata esistente in loco-I tre fuggivano indisturbati a bordo di un'autovettura-

In modo conforme, LAUS e BARBONE hanno confessato di aver commesso la rapina insieme a CARCANO(anche se il nome di questi, a dire il vero, é stato fatto esplicitamente dal solo BARBONE; esso, però scaturisce senza alcuna possibilità di dubbio anche dalle dichiarazioni di LAUS, ove esse vengano comparate con quelle del MORANDINI e del BARBONE stesso)- Sempre il BARBONE ha pure indicato il ruolo d'appoggio svolto da ARESCA che, in un predeterminato punto della città, attese il nucleo che aveva operato, ricevendo le armi usate nell'azione e quella rapinata- La parte lesa

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

228

-ZUSSINO ha fotograficamente riconosciuto BARBONE e CARCANO-

Tutti e quattro Eli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati a loro ascritti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 229

30 - ATTENTATO IN DANNO DELLA VOLANTE P.S.

" NAPOLI" -

(Milano, 2/11/78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 112 e 113 interr. 14/10/80 al P.M.), D. LAUS (pag. 11 interr. 8/11/80 al P.M.)

IMPUTATI: P. ARESCA e D. LAUS; INDIZIATI: L.COLOMBO, A.ORRU, S.PI=

ROLI, M.BATTISALDO, F.BRUSA, F.BELLERE', R.CARCANO, F.BALICE, BELLOLI.

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella nebbiosissima serata del

2/11/78 una persona richiedeva telefonicamente al "113"

l'invio di una vettura della Polizia nella stretta via

Lovere, affermando di essere rimasto vittima di un'ag
gressione-

La volante della P.S. "Napoli" veniva inviata sul posto, ma la telefonata si rivelava una trappola e solo il "sesto senso" dei polizziotti che occupavano la vettura impediva il verificarsi di un attentato che avrebbe potuto produrre gravissime conseguenze- I polizziotti, infatti, si accorgevano in tempo utile che un filo di nylon era sospeso a mezz'aria, trasversaziente rispetto alla strada da loro percorsa, e che alle sue due estremità erano collegati due ordigni incendiari- Questi, costituiti da taniche di benzina, acido solforico e Radisol, sarebbero inevitabilmente esplosi contro le ficurate della vettura non appena la macchina avesse urtato e spinto avanti il filo sospeso a mezz'aria-

Pagina mancante nell'originale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 231

LERE', R. CARCANO, F. BALICE e M.R. BELLOLI erano stati indiziati dei reati configurabili nell'attentato alla Volante "Napoli" nell'ambito del presente procedimento quando era istruito dal G.I. GALLI. Nei loro confronti si deve conseguentemente*pronunciare sentenza di prosciogli=mento con formula piena.

---===000===---

Pagina mancante nell'originale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 233

I banditi, comunque, riuscivano a fuggire a bordo di un'auto, verosimilmente con l'aiuto di un quarto complice-

Marco BARBONE, per primo, riferiva alla A.G. di questa rapina la cui matrice politica era del tutto ignota agli inquirenti: indicava ZANETTI e tale "Rocco" di Varese (da lui non meglio conosciuto) quali due degli autori del fatto, che erano rimasti feriti il primo ad un piede ed il secondo ad una spalla nella sparatoria seguita alla rapina in questione- Era stato Roberto SERAFINI a parlare a BARBONE dell'episodio e dei due feriti, proprio allo scopo di trovare un rifugio per questi ultimi due-

PALICE, successivamente, confermava in toto le dichiarazioni del BARBONE, svelava l'identità del "Rocco" di Varese così determinando la cattura di Rocco RICCIARDI e aggiungeva, infine, che anche BATTISALDO aveva preso parte alla rapina- Confermava, inoltre, il particolare delle ferite
riportate da ZANETTI e dal RICCIARDI-

Proprio quest'ultimo, infine, portatore di un importante contributo all'accertamento della verità, svelava ogni residuo particolare sulla rapina di Brugherio: confermava di averla commessa in concorso con ZANETTI, BRUSA e BATTISALDO (quest'ultimo nel ruolo di autista); ammetteva di essere rimasto ferito ad una spalla, così come ZANETTI lo era stato

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 234

ad un piede e spiegava, infine, che i colpi d'arma da fuoco all'esterno della banca erano stati esplosi nei loro confronti verosimilmente da uno o più privati cittadini-

Le particolareggiate dichiarazioni rese sul punto dal RICCIARDI si accordano con le indagini disposte dal G.I. e con le testimonianze rese dal Comandante della Staz. CC di Brugherio Attilio MORRONI, dalla guardia giurata Natalino POMA e dal negoziante Franco VULCANO: dagli atti, cioé, emerge in modo inconfutabile che privati cittadini aprirono il fuoco contro i banditi (ferendone due) appena questi uscirono dalla banca rapinata-

Solo la superficialità ed il disordine delle indagini a suo tempo condotte dai CC di Monza e Brugherio (in parte mitigate dalla circostanza che il teste POMA, forse, non riferì loro di aver visto un bandito ferito accasciarsi al suolo), nonché l'evidente timore di ritorsioni palesato da alcuni testimoni (senza che si possa affermare con certezza, però, che si tratta di reticenza; 'che' in tal caso si sarebbe proceduto per il reato di cui all'art. 372 C.p.) hanno impedito la precisa identificazione del cittadino che sparò contro i rapinatori

In definitiva, comunque, le risultanze istruttorie in ordine alla rapina di Brugherio appaiono del tutto esaurienti, convergenti, e, tali da imporre il rinvio a giudizio di ZANETTI, RICCIARDI e BATTISALDO-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio Seguito N.235

32 - FURTO DI AUTOVETTURA IN VISTA DELL'OMICIDIO

(non effettuato) di un DIRIGENTE DELLA FIAT

di CASSINO-

(Latina, novembre-dicembre 78)

- ESERCITAZIONE CON ARMI DA FUOCO NELLA ZONA DI AVELLINO

(Roma, Avellino e dintorni; novembre-dicembre'78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 109,110 e 111 interr. 14/10/80 al P.M.) e R. RICCIÁRDI (pag. 4 interr. 3/12/81 al G.I.)-

<u>IMPUTATI</u>: M. BARBONE, G. ZANETTI e F. BELLERE'-

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due episodi non sono noti né denunciati agli inquirenti e sono, pertanto, ricostruibili solo sulla base delle dichiarazioni di BARBONE, confermate da quelle di RICCIARDI-

BARBONE, dunque, ha dettagliatamente descritto il suo rientro nelle F.C.C. verso la fine del '78, la sua partenza con la BELLERE' per Roma ed il loro ricongiungersi nella capitale con ZANETTI- Scopo del viaggio: i tre dovevano compiere l'omicidio di un dirigente della FIAT di Cassino, con l'aiuto delle locali strutture delle F.C.C., facenti capo a Paolo CERIANI SEBREGONDI-

Orbene, durante la permanenza romana, BARBONE si recò più volte con la BELLERE' e lo ZANETTI a compiere sopralluoghi

nella zona ove l'omicidio doveva essere consumato ed a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 236

sorvegliare le abitudini della vittima designata-Proprio nel corso di uno di tali sopralluoghi, i tre rubarono a Latina, con l'aiuto di un complice locale, una Fiat 127 da usare in occasione dell'ormai imminente omicidio (di qui l'accusa di concorso in furto elevata a carico dei Sempre durante questo periodo, ZANETTI, BELLERE' e BARBONE (come da quest'ultimo dichiarato) si recarono ad Avellino, recando con sé un mitra ed altre armi corte-Qui presero contatto con un exponente delle locali strutture delle F.C.C. il quale li condusse immediatamente in una zona montagnosa dell'Irpinia per svolgervì, come in effetti fecero, una esercitazione con le armi da fuoco portate da Roma- Di qui l'incriminazione per detenzione e porto d'armi-Con questo episodio, praticamente, si concluse la trasferta romana di BARBONE il quale, infatti, rinunciò a partecipare all'omicidio progettato (che anche per questo non fu portato a consumazione), rientrò a Milano e troncò definitivamente i 🤐 suoi rapporti con le F.C.C.-

RICCIARDI ha confermato le dichiarazioni di BARBONE, precisando che ZANETTI fu costretto a "scusarsi" con i componenti della rete romana delle F.C.C. per il comportamento di BARBONE-

Questi, ZANETTI e la BELLERE' vanno; quindi, rinviati a giudizio per i reati in questione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footlo seguito N. 237

- 33 ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZ.CC.
 di SESTO CALENDE
 (Sesto Calende, 25.12.78)
- 34 ATTENTATO CON COLPI DI FUCILE CONTRO LA SEDE DEL GIORNALE "LAPREALPINA" di VARESE (Varese, 29.12.78).

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di M.DESTEFANO (pag.S 6 interr.del 2I.IO.80 al P.M.), M.SENNA (pagg.2 e 3 interr.2I.II.80 al P.M.pag.3 interr.I9.6.8I al G.I.), R.RICCIARDI (pag.8 interr.3.I2.8I e pag.IO interr.4.I2.8I al G.I.), E.PASINI GATTI (pag.57 interr.29.IO.80 al P.M.) e D.MARCHETTI= NI (interr.22.6.8I al G.I.).

IMPUTATI: M.SENNA, D.MARCHETTINI, F.BRUSA, P.FRANZETTI, D.BO= NATO, A.MAROCCO e P.G.FELICE per i fatti di Sesto Calende (tenendo presente che gli ultimi due erano imputati per questo episodio nel procedimento pen= dente presso l'A.G. di Varese prima del trasferi= mento del procedimento stesso presso questo Trib.);

M.SENNA, D.MARCHETTINI, F.BRUSA, M.DESTEFANO, A.ORRU, D.BONATO, A.MAROCCO, P.G.FELICE, M.R.BELLOLI, G.ZANETTI e M.T. ZONI (tenendo presente che gli ultimi sei erano imputati nel procedimento pendente presso l'A.G. di Varese, prima del trasferimento del procedimento stesso presso questo Tribunale) per i fatti di Varese.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 20.45 del 25.I2.78, tre ignote persone collocavano un ordigno esplosivo a miccia corta ed a lenta combustione all'esterno del muro di cinta della Staz.CC. di Sesto Calende. Dopo avere dato fuoco alla miccia, uno dei tre attentatori esplodeva almeno sette colpi di pistola contro la facciata della caserma. I tre sconosciuti venivano visti fuggire a bordo di una Mini Minor dai CC. della Stazione che si erano immediatamente precipitati fuori. Uno di questi Carabinieri, Maurizio MOLTENI, coraggiosamente strappava la miccia dell'ordigno che aveva notato, così impedendone lo scoppio che sarebbe avvenuto, altrimenti, di lì a pochi secondi.

Nei giorni successivi all'attentato, ignote persone telefonavano almeno due volte al giornale "LAPREAL= PINA" di Varese, rivendicando l'attentato di Sesto Calende con la sigla SQUADRE ARMATE PROLETARIE.IL

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 238

tono concitato e confuso delle telefonate, però, impediva di comprendere se gli ignoti interlocutori pretendessero la pubblicazione della notizia sul giornale (come è probabile), se al contrario chiedessero che non se ne facesse cenno o se, infine, rimproverassero al giornale stesso di non avere dato sufficiente risalto all'attentato o esatte informazioni circa la sua attribuibilità (in alcune cronache, infatti, lo si era pure attribuita in via di ipotesi a malviventi "comuni").

Attorno alle I6,40 del 29.I2.78,comunque,igno=
te persone, viaggianti a bordo di una Mini
Minor rubata, si fermavano in Varese di fronte
alla sede del giornale "LA PREALPINA" ed
esplodevano alcuni colpi di fucile caricato
a pallettoni, contro la vetrata di ingresso,
e così prevocando danni a vetri, finestre e
pareti dell'edificio. Nessuno rimaneva, fortu=
natamente, ferito.
Gli attentatori fuggivano indisturbati
ed i testimoni non erano neppure in grado di

L'attentato contro la Caserma CC. di Sesto Calende e quello contro la PREALPINA a Varese, venivano rivendicati dalle S.A.P. prima con telefonate e poi mediante diffusione di volantini. Nello stesso documento si rivendicava pure il ferimento del medico delle carceri di Varese, dott. Francesco LOMBARDO (Varese, IS. I.79), di cui si tratterà appresso.

Gli elementi acquisiti durante l'istruttoria, per quanto necessitino di coordinamento ed esame critico, sono del tutto sufficienti a ricostruire le responsabilità materiali ed orga= nizzative nei due episodi in questione.

riferirne il numero.

E' opportuno, a tal fine, partire dalle dichiarazioni rese al P.M. da Manfredi DE STEFANO (reo confesso anche in ordine all'omicidio TOBAGI e ad altri gravi fatti e,pertanto, sufficientemente credibile nelle sue affermazioni,anche se egli ha accuratamente evitato di fare i nomi dei complici in fatti concernenti l'area geografica del varesotto).Orbene,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 239

nel ricostruire i propri percorsi politici, DE STEFANO ha spiegato il suo avvicinamento e successivo ingresso nelle SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.) divarese, precisando che la "squadra" di cui faceva parte era composta in tutto da quattro persone (compreso se stesso). Non ha fatto i nomi degli altri tre componenti, ma ha precisato che il "comandante" della squadra era uno dei sette arrestati a Como, nel maggio '79.Da questa indicazione è agevole dedurre, a parere del P.M., che il responsabile di squadra cui allude il DE STEFANO non può che essere Fabio BRUSA (poichè gli altri*personaggi del varesotto arrestati a Como -BATTISALDO, PIROLI ed ORRU'-, per quel che può ricavarsi dalle indicazioni dei vari RICCIAR DI, BALICE ed in parte BARBONE, erano i primi due appartenen= ti ad altra squadra, quella di Luiño, ed il terzo personag= gio certamente non collocato a livello di comandante di squadra).

Orbene, tornando alle dichiarazioni di DE STEFANO, egli ha precisato di non avere partecipato all'attentato di SESTO CALENDE, che, invece, fu materialmente compiuto dagli altri tre membri residui della sua squadra. Il DE STEFANO stesso avrebbe forse essere potuto incriminato per concorso nella organizzazione dell'attentato, ma non avendo precisato egli stesso di avervi in qualche modo contribuito, si è preferito promuovere l'azione penale solo per gli autori materiali del fatto.

Orbene, tra questi ultimi uno era sicuramente Massimo SENNA, che ha confessato di avere partecipato al fatto, aggiungendo di avere agito insieme ad altre due complici, membri della sua stessa squadra (ed in questo ha quindi confermato le indicazioni del DE STEFANO sul numero degli attentatori e sulla loro appartenenza ad un'unica squadra).

Si può, dunque, affermare con sicurezza che tre dei

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 240

quattro membri della squadra responsabiledel fatto erano DE STEFANO, BRUSA e SENNA.

Con altrettanta sicurezza si può affermare che il quarto ed ultimo membro della squadra era MARCHETTINI.

Ed,infatti, Rocco RICCIARDI ha dichiarato e ribadito successivamente che MARCHETTINI fu sicuramente uno degli autori materiali dell'attentato (come lo stesso MARCHETTINI ebbe a riferirgli e come a RICCIARDI risultava con sicurez za per la sua collocazione ad alto livello nella struttura delle F.C.C. del varesotto); uno degli altri due autori materiali dell'attentato , sempre a detta del RICCIARDI, fu quasi sicuramente Fabio BRUSA, il quale all'epoca del fatto stava compiendo sopralluoghi in quella zona alla ri=cerca di comandi dell'Arma dei CC. da colpire.

Ed allora può affermarsi con tutta tranquillità che l'attentato di Sesto Calende fu realizzato materialmente da un nucleo composto da SENNA, BRUSA e MARCHETTINI e che tutti e tre appartenevano ad un'unica squadra il cui quarto membro era DE STEFANO. Tra l'altro, quanto al BRUSA, si ricordi che dalle dichiarazioni di DE STEFANO può dedursi con sicurezza che all'attentato in questione partecipò il "comandante" della squadra, quello arrestato a Como e che lo stesso ebbe a procurare le armi per l'attentato; quanto al MARCHETTINI, la sua appartenenza alla squadra è confermata da altre con= siderazioni:

- DE STEFANO ha precisato che questa squadra era nata da una aggregazione leggermente più vasta di persone legate al collettivo della fabbrica I.R.E.; orbene, MARCHETTINI, notoriamente e per sua stessa ammissione, ne era uno degli esponenti più in vista;
- lo stesso MARCHETTINI, pur in un'ottica difensiva e pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 241

negando gli addebiti, ha ammesso rapporti politici e di amicizia con i vari SENNA, DE STEFANO, BRUSA.

In ordine all'attentato di SESTO CALENDE resta da fare un'ultima considerazione : ne sono imputati in questo processo anche FRANZETTI e BONATO perchè PASINI GATTI ha affermato di avere appreso dagli stessi della loro partecipazione al fatto, del quale, in oltre, ha riferito alcune modalità di esecuzione effettivamente rispondenti al reale. Orbene, in proposito esiste un solo ma probantissimo argomento che vale a sciogliere ogni dubbio. L'attentato, cioè, fu commesso il 25.IO.78, cioè in epoca abbondantemente successiva alla costituzione dei REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO nei quali FRAN= LETTI e BONATO erano confluiti sin dall'inizio. I due, pertanto, non potevano avere partecipato ad Tm'azione sicuramente at= tribuibile alle S.A.P. delle F.C.C. ! La presenza di FRANZET= TI e BONATO tra gli "scissionisti" che diedero vita ai REPARTI è peraltro una certezza istruttoria (innumerevoli sono le fon ti in proposito) ed il P.M. non ritiene conseguentemente di dovere spendere alcuna parola per dimostrarla. In definiti va, dunque, le dichiarazioni di PASINI GATTI si spiegano o con un equivoco o con un errato ricordo, essendo evidente che o FRANZETTI e BONATO gli hanno effettivamente riferito del fatto ma non attribuendolo a se stessi ma ad altre persone da loro conosciute (MARCHETTINI & C. avevano pur sempre militato con loro nelle F.C.C. e continuavano ad avere con loro rapporti di amicizia ed anche di confronto po= litico) oppure PASINI GATTI ha appreso i particolari dello attentato da altri (DE STEFANO e SENNA ?) finendo poi con l'attribuire il racconto a FRANZETTI e BONATO per un er= rore di ricordo.

I due, comunque, vanno prosciolti dall'accusa di avere partecipato all'attentato di Sesto Calende. Analoga decisione va adottata, del resto, nei confronti di altri

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 242

due esponenti dei REPARTI, MAROCCO e FELICE, che erano stati incriminati dall'A.G. di Varese dopo la sparatoria di Bagnolo Cremasco dell'I.2.79 sulla base di ipotesi accusatorie non confermate dal proseguimento della istrut=toria.

Passando a considerare le questioni connesse all'atten= tato contro il giornale LA PREALPINA di Varese, va subito detto che concordemente DE STEFANO e SENNA hanno spiegato che esso {u deciso da tutti i membri della squadra, per ritorsione contro l'atteggiamento del quotidiano e le noti= zie da esso riportate in ordine alla precedente azione di SESTO CALENDE. DE STEFANO ha precisato che i quattro mem= bri della squadra si riunirono e deliberarono l'azione il mattino stesso del giorno in cui essa venne poi consumata. Da ciò solo, ovviamente, deriva la responsabilità dei quattro membri, prima individuati, della SAP del DE STEFANO per l'atten= tato al giornale. Ma vi è di più : DE STEFANO ha ammesso di avere rubato la MINI adoperata per l'attentato e di avere partecipato materialmente a questo insieme ad un solo altro componente della sua squadra che sparò contro la vetrata di ingresso del giornale. SENNA, dal canto suo, ha confermato che due furono gli autori materiali della sparatoria e che egli stesso, secondo il piano concordato, ne "raccolse" uno subito dopo il fatto.

RICCIARDI, a sua volta, ha dichiarato che all'attentato partecipò sicuramente il MARCHETTINI, mentre PASINI GATTI, a suo dire, seppe da DE STEFANO e SENNA che i due avevano partecipato all'azione insieme a BRUSA (che era colui che aveva sparato contro il giornale). Il contrasto tra RICCIARDI e PASINI GATTI, a ben vedere, è solo apparente, visto che

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 243

tanto BRUSA che MARCHETTINI erano comunque membri della S.A.P. responsabile del fatto e che entrambi avevano con=tribuito alla relativa deliberazione.

Altrettanto deve dirsi con riguardo alle dichiarazioni di BARBONE (pag.2 interr.2I.I.I982 al G.I.) cui pure era nota la partecipazione del BRUSA all'attentato alla PREALPINA (come dal BRUSA stesso riferitogli). Il P.M., infatti, propende a dare maggior credito al RICCIARDI, per le sue indubbie maggiori conoscenze sull'area e sui fatti del varesotto e per i suoi stretti rapporti personali con il MARCHETTINI: si ritiene, pertanto, che autori materiali dell'azione siano stati effettivamente DE STEFANO e MARECHETTINI, con SENNA intervento nella fase di appoggio e BRUSA solo in quella della deliberazione ed organizzazione del fatto (il che spiega abbondantemente quanto riferito dal PASINI GATTI e dal BARBONE).

Certo è, comunque, che la esatta individuazione degli autori materiali del fatto non è questione di massima rilevanza, essendo pacifico che tutti e quattro i componenti della SQUADRA che lo deliberò, ne devono rispondere in giudizio.

Per insufficienza di prove, invece, deve essere prossiolto ORRU: RICCIARDI, a dire il vero sempre preciso e puntuale, ha infatti riferito della sua partecipazione materiale all'attentato insieme con il MARCHETTINI. Ma per le ragioni in precedenza specificate, dovendosi sul punto dare maggior credito alle affermazione del DE STEFANO e del SENNA (in quanto direttamente coinvolti nel fatto) e non essendovi ulteriori elementi di valutazione che confermino l'intervento di un quinto membro nella deliberazione ed esecuzione dell'attentato, ritiene il P.M. che l'affermazione del RICCIARDI possa ritenersi frutto di un errato ricordo o di una errata informazione e che, comunque, non sia sufficiente a determinare il rinvio a giudizio di ORRU. Devono essere pure prosciolti, ma con formula piena, D.BONATO, A.MAROCCO,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 244

P.G. FELICE, G.ZANETTI, M.T.ZONI e M.R.BELLOLI, a suo tempo incriminati dall'A.G. di Varese sulla base di mere ipotesi che, come si è visto, sono state smentite dalle successive risultanze istruttorie.

Per concludere, dunque, è opportuno ribadire che i soli BRUSA, MARCHETTINI, DE STEFANO e SENNA devono essere rinviati a giudizio per i due attentati di cui si è fin qui trattato (ma DE STEFANO solo per quello alla PREALPINA di Varese).

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 245

35 - ESERCITAZIONI CON ARMI IN ZONA FORTE DI ORINO (1978)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di R. RICCIARDI (pag. 7 interr. 2/12/81 al G.I.)

IMPUTATI: R. RICCIARDI, R. CARAVATI e P. LA MANNA,

R. RICCIARDI, portatore, come s'é detto, di un sostanzioso contributo all'accertamento della verità, ha dichiarato di essersi recato nel 1978, in zona Forte di Orino, insieme con Paola LA MANNA e Rosanna CAROVATI per compiervi
delle esercitazioni "militari" con le pistole di cui erano
in possesso-

I tre imputati vanno, quindi, rinviati a giudizio per il reato continuato di detenzione e porto di armi loro contestato, nonostante i " reticenti" dinieghi di responsabilità di CARAVATI e LA MANNA-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 246

- 36 ESERCITAZIONE CON ARMI IN ZONA BALLABIO (gennaio '78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 69 interr. 28,10.80 al P.M., pag. 3 interr. 20. 6.1981 e pag. 4 interr. 16.7.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. MORANDINI, L. COLOMBO ed E. FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non è noto nè denunciato agli inquirenti ed è, quindi, ricostruibile solo sulla base delle confessioni di P. MORANDINI.

 Questi, infatti, nel rendere ampie dichiarazioni sui propri "percorsi politici" fino all'omocidio TOBAGI, ha ricordato, pure, con ricchezza di particolari, che all'inizio del '78, insieme con L. COLOMBO (in veste di "istruttore") e E. FRAGOLA, si recò in una zona mon tacnosa nei pressi di Ballabio, svolgendovi con gli altri due una vera e propria "esercitazione militare" con pistole cal. 7,65.

Logico, quindi, che le affidabili dichiarazioni di MORANDINI impongono il suo rinvio a giudizio e quello di COLOMBO e FRAGOLA per rispondere dei contestati reati di detenzione qualificata e porto di armi, nonchè di detenzione di munizioni. In sede di rinvio a giudizio dovrà correggersi la data del commesso reato che è"gennaio'78" e non "'79" come originariamente dichiarato dal MORANDINI.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fortio sequito N. 247

37 - FERIMENTO del MEDICO dott.Francesco LOMBARDO (Varese, I5.I.I979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di R.RICCIARDI

(pag.9 interr.2.12.8I e pagg.4 e 5 interr.

3.I2.8I al G.I.), M.SENNA (pagg.2 e 3 interr.

I9.6.8I al G.I.), D.LAUS (pag.8 interr.al

P.M.), M. BARBONE e P.MORANDINI.

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle I4,30 del I5.I.79, due giovani ed una ragazza armati facevano irruzione a Varese nello studio del dott.Francesco LOMBARDO, me dico presso le locali Carceri. Il LOMBARDO ed un paziente presente nello studio venivano immobilizzati con bavagli e manette ed obbligati a stendersi per terra.Uno dei banditi, a quel punto, esplodeva alcuni colpi all'indirizzo del LOMBARDO, colpendolo ad un braccio e di striscio alle testa. Prima di allontanarsi indisturbati, i tre terroristi traceciavano sui muri,con vernice spray, scritte innegegianti alle S.A.P.

Con la stessa sigla venivano pure diffusi i volanti=
ni rivendicanti l'attentato. Con lo stesso documento
le S.A.P. rivendicavano gli attentati contro la Staz.
CC. di Sesto Calende e contro il Giornale LA PREAL=
PINA.

Rocco RICCIARDI, elemento di spicco delle F.C.C. nel varesotto, e per tale ragioni ben al corrente delle azioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fortion 8 248

commesse nella zona dalla stessa organizzazione (compresa la struttura delle S.A.P.), ha consentito di fare piena luce sull'episodio. Egli stesso, oltre che per scienza diretta, seppe da BATTISALDO e dalla PIROLI chevavevano materialmente partecipato all'attentato, insieme con altre persone della squadra di Luino diretta dal BATTISALDO stesso. Quest'ultimo aveva fatto fuoco contro il dott.LOMBARDO e le modalità riferi= te dal RICCIARDI sulla azione e sulle tragiche conseguenze che ne stavano per derivare (il medico, infatti, tentando di sottrarsi ai colpi, rischiò di essere ferito in parti vitali) risultano perfettamente rispondenti alla reale dinamica dello episodio. La piena attendibilità del RICCIARDI deriva anche dallo scrupolo da lui dimostrato nell'indicare l'identità dei complici dei coniugi del BATTISALDO : sul punto, infatti, si è limitato ad ipotizzare la presenza nel nucleo operante del LETTIERO (altro membro della squadra di Luino diretta dal BATTISALDO), ma ha pure precisato di nonvessere in grado di affermare la circostanza con certezza.

D'altro canto, non essendo possibile alcun accertamento sul punto (sia il dott.LOMBARDO che il teste MARCHETTI si sono dichiarati non in grado di riconoscere i tre feritori), l'azione penale a carico del LETTIERO non è stata promossa.

Le precise e dettegliate dichiarazioni del RICCIARDI sono indirettamente confermate :

- da quelle del SENNA e del DE STEFANO che hanno escluso attendibilmente che il ferimento fosse attribuibile alla loro S.A.P., confermando così quanto dichiarato dal RICCIAR DI sul fatto che l'azione fu organizzata, eseguita e gestita interamente dalla squadra di Luino del Battisaldo;
- dalle dichiarazioni di LAUS, BARBONE e MORANDINI che con=
 cordemente hanno attribuito il ferimento ad una "squadra"
 del varesotto, aggiungendo che l'arma utilizzata era con ogni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

orlio servito N. 249

probabilità confluita nella loro dotazione (in quella, cioè, della BRIGATA 28 MARZO), anche se non è stato possibile recuperarla (parte della dotazione di armi della 28 MARZO, infatti, era gestita da MARANO e GIORDANO, cioè dagli unici due della banda che non hanno collabo= rato con l'A.G. e che, quindi, non hanno consentito il ri= trovamento delle armi in questione).

Quanto agli altri imputati :

- BRUSA deve essere prosciolto; la sua incriminazione era stata determinata dalla sua funzione di coordinatore delle S.A.P. del varesotto (sicchè lo si supponeva non estraneo al fatto più eclatante dalle S.A.P. nel varesotto); ma, come si è detto, è emersa durante l'istruttoria la auto= nomia organizzativa, in relazione a questo specifico fatto, della squadra di Luino, per cui il BRUSA dovrà rispondere dei soli reati di propaganda ed apologia sovversiva, legati alla rivendicazione del ferimento. Questa, infatti, fu certamente concordata da tutto il coordinamento-squadre, in quanto, come si è avuto modo di dire, furono contemporaneamente ri= vendicate, nello stesso volantino, altre due azioni, poste in essere da una diversa squadra;
- anche gli altri sei imputati (MAROCCO, FELICE, ZANETTI, BEL=LOLI, BONATO e MT.ZONI) devono essere prosciolti; le ac=cuse inizialmente mosse a loro carico dalla A.G. di Varese, come si è visto, non sono state confermate dal proseguimento dell'istruttoria; i sei sono risultati del tutto estranei al ferimento del dott.LOMBARDO.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

250

In sede di rinvio a giudizio, infine, ritiene il

P.M. che il ferimento del dott.LOMBARDO debba essere qua=

lificato tentato omicidio (secondo la formulazione di cui

all'ultimo capitolo), così modificando la originaria impu=

tazione di lesioni personali aggravate : le diversa quali=

ficazione giuridica, infatti, si impone alla luce del

pericolo di vita concretamente corso dal dott.LOMBARDO,

dalla vicinanza e dal numero dei colpi esplosi nei suoi

confronti, uno dei quali lo colpì anche alla testa, sia

pure di striscio. I feritori, dunque, accettarono indubbiamente

il rischio che dalla loro azione scaturisse la morte del

medico : ciò basta, come è noto, a configurare il reato

di tentato omicidio quanto meno a titolo di dolo eventuale.

Sempre nell'ordinanza dovrà essere specificata la natura

e durata della malattia, come da risultanze peritali.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

251

38 - RAPINA ALL'UFFICIO POSTALE DI VARANO BORGHI(Va)
(Varano Borghi, 23.1.79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di E.PASINI GATTI (pag. 56 interr. al P. M.), M. SENNA (pag.2 interr.2I/II/80 al P.M., pag.3 interr.I6.2.8I al GI e pag.2 interr. I9.6.8I al G.I.), D.LAUS (pag.8 interr.9.II.80 al PM), M.BARBONE (pag.4 interr.24.6.8I al G.I.) e R.RIC=CIARDI (pag.9 interr.2.I2.8I al G.I.)

IMPUTATI : M. DESTEFANO, A.ORRU', G.LETTIERO, M. SENNA e F.
BRUSA ;

D. MARCHETTINI (solo <u>indiziato</u>)

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le ore IO.45 del 23.I.79, due

persone, armate di fucili a canne mozze e travisa=

te in volto, facevano irruzione nell'Ufficio Postale

di Varano Borghi, facendosi consegnare, con la mi=

naccia delle armi, una somma di denaro ammontante

a circa IO milioni di lire. I banditi, a quel punto,

rinchiudevano i presenti in uno stanzino dell'Uf=

ficio Postale e fuggivano indisturbati a bordo di una

Simca rubata, ove li attendeva un terzo complice.

Le dichiarazioni acquisite in ordine a questo episodio vanno attentatamente vagliate e comparate tra loro.

Infatti:

- PASINI GATTI ha dichiarato che autori della rapina furono DE STEFANO (che avrebbe perso una pistola recuperandola)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Footio sequito N 252

immediatamente), BRUSA ed una terza persona a lui sconosciuta (forse il MARCHETTINI)- SENNA, inoltre, sempre a dire del PASINI GATTI, abitando a Varano Borghi, fece da "basista"" della rapiña stessa fornendo le indicazioni necessarie a compierla;

- SENNA confessava sostanzialmente l'addebito, confermando di essersi limitato ad indicare l'Ufficio Postale di Varano Borghi quale possibile obbiettivo di una rapina-.

 Aggiungeva che questa era stata consumata dal suo gruppo, precisando che lui e gli altri (dei quali non faceva i nomi) si"meravigliarono per l'entità del bottino" Tanto é sufficiente per affermare la corresponsabilità del SENNA nella rapina, a titolo di co-organizzatore della stessa;
- LAUS confermava solo che la rapina era stata commessa da una S.A.P. di Varese con i cui membri egli era "in contatto";
- BARBONE dichiarava di avere saputo direttamente dal DE STEFANO della sua partecipazione al fatto (nonché della circostanza riferita dal PASINI della caduta di una pistola)- La rapina, in particolare, era stata organizzata da A. ORRU; che era
 stato pure uno di coloro che l'avevano materialmente consumata;
- R. RICCIARDI, membro di rilievo delle F.C.C. nella zona del Varesotto, confermava le notizie riferite al BARBONE dal DE STEFANO: quest'ultimo, ORRU' e Gennaro LETTIERO erano stati i tre autori materiali della rapina- RICCIARDI confermava pura il particolare, riferito in modo solo impercettibilmente.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

253

diverso da PASINI e BARBONE, secondo **c**ui, durante la fase esecutiva dell'azione, uno dei tre rapinatori aveva inavvertitamente fatto partire un colpo dall'arma che impugnava (verosimilmente, cioé, deve essersi trattato del DE STEFANO)- Sempre RICCIARDI, infine, spiegava che la rapina era il **f**rutto di un progetto curato dal cd " coordinamento squadre" di Varese tanto che i tre autori materiali appartenevano a tre distinte squadre, dirette la prima (quella del DE STEFANO) da FRANZETTI e MARCHETTINI, la seconda (quella di ORRU') da BRUSA e la terza (di LETTIERO) da M. BATTISALDO-

A ben vedere, dunque, accertato che autori materiali della rapina furono DE STEFANO, ORRU' e LETTIERO e che SENNA contribuì alla sua ideazione e preparazione (sicché devono tutti e quattro essere rinviati a giudizio), resta da sciogliere un unico dubbio: quello relativo alla responsabilità di Fabio BRUSA (a carico del MARCHETTINI, infatti, non esiste neppure un concreto sospetto visto che solo in via dubitativa PASINI GATTI ne ha ipotizzato la presenza nel nucleo operante!)-

Orbene, secondo il P.M. da un lato deve escludersi che BRUSA sia stato uno degli autori della rapina (la dichiarazioni di PASINI, infatti, devono "cedere" di fronte a quelle del RICCIARDI, ben più "informato" dell'altro sulle cose del varesotto) dall'altro la inesattezza di quanto sul suo conto ziferito da PASINI potrebbe ben spiegarsi con un ruolo organizzativo eventualmente svolto dal BRUSA, così come sembra potersi pure dedurre dalle affermazioni di RICCIARDI sulla funzione del "coordinamento squadre" di Varese (di cui certa-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oglio seguito N. 254

mente BRUSA faceva parte)- Ma, comunque; le acquisizioni sul punto non appaiono univoche (RICCIARDI, in particolare, non avendo fatto parta del "coordinamento", non ha potuto riferite sulle fasi decisionali e preparatorie della rapina) e fornite di qui connotati di affidabilità che solo legittimano il rinvio a giudizio di un imputato: BRUSA vaconseguentemente prosciolto per insufficenza di prova da questa accusa-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Englis seguito N 255

39 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELL'AUTOPARCO DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA
"CITTADINI DELL'ORDINE", sito in via Cimarosa(Milano, 23/2/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 112 interr. 14/10/80 al P.M.); P. MORANDINI (pag. 39 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.) e D. LAUS (pag. 10 interr. 8/11/80 al P.M.)-

IMPUTATI: R. CARCANO, D. LAUS, e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 23/2/79, ignote persone lanciavano vari ordigni esplosivi mall'autoparco all'aperto dell'Istituto di vigilanza privato sopra indicatoLe esplosioni danneggiavano gravemente alcuni automezzi blindati dell'Istituto stessoL'attentato veniva telefonicamente rivendicato dalle S.A.P.-

M. BARBONE, originariamente, indicava Laus, MORANDINI e CARCANO quali tre dei quattro autori materiali del fatto: il quarto, non identificato, era dal BARBONE conosciuto solo come il "Saronnino", appartenendo costui alle Squadre del varesotto e di Saronno in particolare -

MORANDINI e LAUS, successivamente, confessavano di aver

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 256

commesso l'attentato armati e con auto rubata, e confermavano integralmente le dichiarazioni di BARBONE- Il "Saronnino" restava ignoto-

I tre imputati, pertanto; devono essere rinviati a giudizio per i reati a loro contestati: il danneggiamento non é procedibile per difetto di querela-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 257

40 - PROGETTATA KAPINA IN DANNO DI UNA BANCA

di TURBIGO

(Reati di ricettazione di autovetture e di detenzione e porto di armi, commessi in Milano e Turbigo, attorno al febbraio 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dieniaraz. di F. BALICE (pag. 4 interr. 7/11/81 e pag. 4 interr. 30/11/81 al G.I.) e R. RIC-CIARDI (pag. 6 interr. 19/11/81 al G.I.)

IMPUTATI: F. BALICE, R. RICCIARDI, F. BRUSA e M. R. BELLOLI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non é noto né denunciato agli inquirenti e, pertanto, é ricostruibile solo sulla base delle concordi dichiarazioni di BALICE & RICCIARDIUn nucleo delle F.C.C., composto da BALICE, BRUSA e dalla BELLOLI, dopo aver ricevuto due auto rubate dalla sottostante struttura delle S.A.P., le utilizzò per realizzare una rapina in danno di una banca di Turbigo (Mi)in una non meglio individuata giornata di febbraio '79- Il progetto di rapina, però, pur entrato nella fase esecutiva ad opera dei tre armati, non fu portato a compimento per la imprevista presenza di un furgone dei Carabinieri innanzi alla banca presceltaqualcne giorno dopo, BALICE, BELLOLI e RICCIARDI(assente il BRUSA), sempre armati si portarono nuovamente in zona-Turbigo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 258

al solo scopo di spostare e meglio piazzare le due auto rubate, da utilizzare successivamente per la rapina (il relativo progetto, infatti, non era stato del tutto abbandonato)—Ancora una volta, però, il passaggio causale di una vettura dei CC., nonché la sparizione di una delle due auto, inducevano i tre a desistere, ora definitivamente, dall'attuazione dei loro propositi—

Alla luce delle concordi dichiarazioni di BALICE e RICCIARDI, dunque, tutti gli imputati devono rispondere del contestato reato continuato di detenzione e porto d'armi- I soli BRUSA, BALICE e BELLOLI, inoltre, devono rispondere della ricettazione delle due auto, reato dal quale, invece, deve essere prosciolto il RICCIARDI che non solo non le ricevette da alcuno, ma neppure concorse ad occultarle (quantunque lo stesse per fare)-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 259

L1 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA SCUOLA ALLIEVI VV.UU. di V. Boeri

(Milant, 27/2/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 152 interr. 31/10/80 al P.M., poi confermate innanzi al G.I.)-

IMPUTATI: D. LAUS e R. BARONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 27/2/79, ignote persone collocavano due ordigni esplosivi a tempo l'uno nel cortile e l'altro sul davanzale di una finestra della Scuola Allievi VV.UU. sita in v. Boeri a Milano- Solo il primo dei due ordigni esplodeva cagionando danni a vetri, infissi, finestre, muri ed inferiate della Scuola Allievi VV.UU.-

M. BARBONE, le cui affermazioni si sono rivelate sempre incontestabilmente affidabili, ha dichiarato di avere appreso direttamente da LAUS e BARONE, con i quali era in stretto contatto per la comune militanza eversiva, che loro due, insieme ad altri, erano gli autori materiali dell'attentato- Nessun dubbio può esservi sulla piena affidabilità anche di tali dichiarazioni del BARBONE, pur se questi aveva originariamente collocato l'attentato nel 1980 anziché nel '79-Si é già spiegato, infatti, alla pag. 2 delle richieste istruttorie del 27/3/81, che, come formalmente riferito dai

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 260

VV.UU. di Milano con nota del 26/3/81, nessun attentato ad immobili sedi di Comandi o Scuole VV.UU. si é verificato a Milano nel 1980; esattamente, del resto, BARBONE ha parlato del presente attentato come commesso in danno della stessa Scuola per VV.UU. oggetto di un attentato analogo il 13/2/77 Nessun dubbio, in definitiva, può sorgere sulla esatta individuazione dell'attentato di cui ha parlato (a pag. 152 del suo interr. al P.M.) M. BARBONE, pur se erroneamente questi lo aveva collocato (ma solo in via ipotetica) nel 1980-

LAUS e BARONE, quindi, vanno rinviati a giudizio per l'episodio in questione che, evidentemente, risale all'epoca dell'attività delle S.A.P. e, in particolare, al periodo in cui alcuni militanti di queste (LAUS, MORANDINI, ARESCA, BARONE etc) stavano per dare vita all'esperienza di "Guerriglia Rossa"-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 261.

LQ - ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO UN FURGONE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI (L'UNITA', L'AVANTI etc.)

(Cinisello Balsamo, il 14/4/79)

- RAPINA DELLA VETTURA VOLKWAGEN USATA NELL'ATTENTATO SOPRA
INDICATO

(Milano, 13/4/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 71,113 e 114 interr. del 9/10/80 e del 14/10/80 al P.M., pag. 6 interr. 13/6/81 al G.I., pag. 4 interr. 6/7/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 11 interr. 8/11/80 al P.M., P. MORANDINI (pag 44 interr. 24/10/80 al P.M., pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.)-

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS, P. MORANDINI e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 00.30 del 14/4/79, quattro persone armate, in Cinisello Balsamo, simulando un guasto meccanico ad una vettura SIMCA che ostruiva la via, bloccavano il furgone addetto al giornaliero trasporto dei quotidiani L'UNITA' etc. da Milano al Veneto- Il conducente del furgone veniva obbligato a scendere con la minaccia delle armi, mentre alcuni degli assalitori lanciavano bottiglie incendiarie sotto ed all'interno del furgone stesso-L'incendio che ne scaturiva lo distruggeva, al pari del carico di quotidiani trasportato-

L'attentato veniva rivendicato prima telefoficamente da

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 262

un "Nucleo dell'M.P.R.O." e poi, con volantini, da
"GUERRIGLIA ROSSA"- Veniva giustificato quale azione
d'attacco contro il ruolo della stampa nazionale, e di quella
del P.C.I. in particolare, nelle vicende della lotta al
terrorismo, in quanto accusata di schierarsi apertamente
con lo Stato e contro il "proletariato rivoluzionario"-

Il giorno precedente, in via De Vincenti, in zona S. Siro attorno alle 19.15, due persone armate rapinavano a Pierluigi LOSI la sua vettura Volkswagen Golf che, come si sarebbe in seguito saputo, doveva essere utilizzata per la fuga dopo l'attentato di Cinisello B.-

In modo del tutto conforme, BARBONE prima, MORANDINI dopo e, infine, LAUS confessavano di essere stati gli autori dell'attentato insieme a P. ARESCA, collocandolo nell'ambito delle attività criminose del gruppo armato "GUERRIGLIA ROSSA"- BARBONE e MORANDINI, in particolare, precisavano di essere anche gli autori della rapina della Volkswagen; la parte lesa Pierluigi LOSI li ha poi fotograficamente riconosciuti, ma tutti e quattro gli imputati ne devono evidentemente rispondere, essendo stata la rapina finalizzata alla consumazione dell'attentato del giorno successivo-

In definitiva, BARBONE, LAUS, MORANDINI e ARESCA vanno rinviati a giudizio per tutti i fatti in questione ed i reati conseguentemente ravvisabili-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 263

43 - RAPINA/DISARMO IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA Giancarlo GIBELLI (Milano, 26/4/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 55 interr. 24/10/80 al P.M., e pag. 3 interr. 1/2/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 16 interr. 8/11/80 al P.M.) e M. BARBONE (pag. 2 inter. 13/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: P. MORANDINI, D. LAUS e M. BARBONE -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 26/4/79, attorno alle 00.30 tre persone armate aggredivano la guardia giurata Giancarlo GIBELLI, lo rapinavano della pistola Beretta cal. 7.65 d'ordinanza, del porto d'armi e di altri documenti e, prima di fuggire indisturbati a bordo di un'auto rubata, l'ammanettavano ad un palo della segnaletica stradale-

MORANDINI, LAUS e BARBONE hanno concordemente confessato di essere i tre autori della rapina; vanno conseguentemente rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 264

44 - RAPINA IN DANNO di Edwino VALTORTA

(Milano, 1/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di F. BALICE (pag. 3 interr. 7/11/81 al G.I.)

IMPUTATI: F. BALICE e L. COLOMBO

DESCRIZIONE DEL FATTO: 1'1/5/79, verso le ore 11, due persone armate aggredivano Edwino VALTORTA che stava salendo a bordo della sua Fiat 131 parcheggiata in via Tolmezzo-Con la minaccia delle armi si impossessavano della vettura (e dei documenti in essa contenuti), allontanandosi indisturbati-

F. BALICE ha lealmente confessato di avere materialmente commesso, insieme a L. COLOMBO, la rapina in questione, della quale ha descritto le fasi esecutive-

Le dichiarazioni di BALICE sono confermate dall'avvenuto sequestro, il 27/5/79, a COMO, di un documento di identità che si trovava all'interno della vettura rapinata, trovato in possesso di F. BRUSA; questi fu arrestato, nell'occasione, insieme a L. COLOMBO, F. BELLERE' ed altri membri di rilievo delle F.C.C.-

COLOMBO e BALICE vanno conseguentemente rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 265

L5 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL PRESIDIO

DELLA VIGILANZA URBANA di MILANO, sito in via

Avezzanor angolo P.le G. Rosa

(Milano, 5/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 152 interr. 31/10/80 al P.M., confermate innanzi al G.I.)

IMPUTATO: R. BARONE-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 4 ed il 5 maggio '79, ignote persone facevano esplodere un ordigno a tempo davanti al Comando dei VV.UU. di Milano, sito in via Avezzano n. 1 all'angolo con p.le Gabrio Rosa-L'esplosione danneggiava saracinesca d'ingresso, vetrate ed infissi del Presidio della Vigilanza Urbana-

M. BARBONE, sulla piena attendibilità del quale non é il caso di spendere ulteriori parole, ha dichiarato di avere appreso direttamente dal BARONE, all'epoca della loro comune militanza eversiva, che questi, insieme ad altre persone da lui "coordinate" (il "gruppo degli OXA"), aveva organizzato e materialmente commesso l'attentato dinamitardo in questione, utilizzando una vettura SIMCA che lo stesso BARONE aveva preventivamente rubato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguițo N. 266

Nessun dubbio può esservi sulla esatta individuazione del fatto (BARBONE ha parlato specificamente
dell'attentato in danno di un Comando VV.UU. sito in p.
Gabrio Rosa e quello del 5/5/79 é l'unico attentato subito
da quel Comando) anche se, erroneamente, BARBONE lo aveva
collocato, sia pure solo in via di ipotesi, nel 1980Si richiamano sul punto anche le osservazioni già formulate
a proposito dell'attentato dinamitardo del 27/2/79 in danno
della Scuola Allievi VV.UU. di v. Boeri-

BARONE, pertanto, va rinviato a giudizio per il fatto ascrittogli, chiaramente collocabile all'epoca della sua militanza in "Guerriglia Rossa"-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oglia seguito N. 267

L6 - ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DI FURGONI

E VETTURE DEL "CORRIERE DELLA SERA", CON

IRRUZIONE NEL GARAGE OVE I MEZZI ERANO

CUSTODITI

(Milano, 13.5.79)

-LT-ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELL'AGENZIA PUBBLICITARIA "MANZONI"

(Milano, 13/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 116 interr. 9/10/80 e 14/10/80 al P.M., pag. 4 interr. 6/7/81 al G.I.), P. MORANDINI (pagg. 45 e 47 interr. 24/10/80 al P.M., pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.), E. FRAGOLA (interr. 16/10/80 al P.M., pag. 4)-

IMPUTATI: M. BARBONE, P. MORANDINI, D. LAUS, P. ARESCA ed

E. FRAGOLA-; INDIZIATI: L.COLOMBO, A.ORRU, S.PIROLI,

M.BATTISALDO, BRUSA, BELLERE', CARCANO, BALICE, BELLOLI.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 14 del 13/5/79, due

persone armate facevano irruzione nel garage "S. Marco"

ove erano e sono custoditi i mezzi di proprietà del "COR
RIERE DELLA SERA" usati per la distribuzione dei quotidiani
I banditi sequestravano il custode del gatage, Matteo CIUF
FREDA, incatenandolo nel bagno della sua guardiola e, subito

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 268

dopo, cospargevano di benzina ed incendiavano sette furgoncini ed una vettura di proprietà del "Corriere" che venivano pressocché distrutti- Fortunatamente, mentre i tre
fuggivano, il custode riusciva a liberarsi e ad allontanarsi dal garage sotterraneo, così evitando di restare soffocato
dal fumo che andava sviluppandosi-

Successivamente, alle ore 23.50 dello stesso giorno, ignote persone facevano esplodere un ordigno davanti alla sede dell'agenzia pubblicitaria "Manzoni", sita nella omonima via, provocando danni all'ingresso e ad altre strutture dei locali-

Le due azioni venivano rivendicate, insieme a quella di Cinisello Balsamo del 14/4/79, mediante telefonate e diffusione clandestina di volantini a firma "GHERRIGLIA ROSSA"-

BARBONE, LAUS, MORANDINI e FRAGOLA confessavano di essere gli autori delle due agioni: in particolare, LAUS e MORANDINI, insieme ad ARESCA, avevano agito all'interno del garage "S. Marco", mentre BARBONE e FRAGOLA avevano compiuto l'attentato contro l'agenzia "Manzoni"-

I primi tre spiegavano pure che le due azioni erano ovviamente coordinate tra loro, ed erano inquadrabili nella "campagna" contro la stampa, che il loro gruppo, "Guerriglia Rossa", aveva "aperto" a Cinisello il 14/4/79, bruciando il furgone dell'UNITA'-

E' questa, naturalmente, la ragione per cui gli autori di un

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

attentato devono penalmente rispondere anche dell'altro, essendo pacifica in ciascuno di essi (nonostante la riduttività delle dichiarazioni di FRAGOLA) la consapevolezza di agire in perfetta sintonia con altri complici, per la realizzazione di un piano unitario (e, difatti, in un unico contesto temporale i due attentati furono compiuti, ed in unico volantino rivendicati)-

Da sottolineare, inoltre, che le confessioni acquisite sono state pure confermate, se mai ce ne fosse stato bisogno, dalla perizia tecnica disposta dal G.I. su una impronta digitale rilevata nella vettura SIMCA rubata, utilizzata per l'azione nel garage "S. Marco": l'impronta é risultata appartenere a Daniele LAUS-

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati-

Il danneggiamento dell'agenzia "Manzoni" non é
perseguibile per difetto di querelaTutti i nove indiziati, ai quali era stata inviata com.giudizia=
ria per procedere a perizia dattiloscopica, devono, infine,
essere prosciolti per non avere commesso il fatto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

270

48 - AZIONE DI PROPAGANDA DELLE ATTIVITA' DI

" GUERRIGLIA ROSSA"

(Milano, 19/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.), M. BARBONE (pag. 6 interr. 13/6/81 e pagg. 3 e 4 interr. 6/7/81 al G.I.) e P. MORANDINI (pag. 2 interr. 1/7/81 al G.I.)

IMPUTATI: P. ARESCA, M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 22 del 19/5/79, una Fiat 500 rubata prendeva improvvisamente fuoco all'angolo tra via E. Biondi e v. Piero della Francesca- A bordo del veicolo, la polizia intervenuta sequestrava i resti di un ordigno incendiario a tempo e di una coppia di altoparlanti artigianali-

L'episodio, all'epoca, non veniva meglio chiarito dagli organi inquirenti-

LAUS, BARBONE, e MORANDINI hanno concordemente confessato di essere responsabili, insieme ad ARESCA, dell'episodio
in questione: LAUS ed ARESCA, in particolare, avevano rubato
una Fiat 500 ed insieme ad altri due l'avevano collocata nel
posto ove venne poi ritrovata- A bordo del veicolo i quattro
avevano piazzato un registratore (e due altoparlanti) che,
mediante un congegno a tempo, doveva attivarsi e trasmettere
un messaggio registrato su nastro, esaltante le azioni commesse

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foodia sequita N 271

da "GUERRIGLIA ROSSA"- Al termine della "Trasmissione", un ordigno incendiario a tempo sarebbe esploso ed avrebbe distrutto registratore ed altoparlanti, cancellando ogni traccia del messaggio-

Senonché, per cattivo funzionamento dei meccanismi predisposti, l'ordigno incendiario era esploso prima della trasmissione del nastro registrato, comunque impedendo la diffusione del messaggio-

Le confessioni acquisite, come s'é detto, sono del tutto concordi e sono confermate dalla oggettiva dinamica dei fatti: i quattro imputati vanno pertanto rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 272

MEDICHE del dott. M. SPINELLI (Milano; 23.5.79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag.3 interr. 18/12/80 al G.I.) e P. MORANDINI (pag. 2 interr. 4/9/81 al G.I.)-

IMPUTATI: P. ARESCA, M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18 del 23/5/79, due persone armate facevano irruzione nel laboratorio di analisi mediche del dott. Spinelli, sito in via Monterosa n.11, immobilizzavano la dipendente Elisa Tarenghi, legandola con lo spago ad una poltrona, e si impossessavano di L. 457.000= in contanti-

Prima di fuggire, strappavano i fili del telefono-

BARBONE e MORANDINI hanno concordemente confessato di essere stati gli autori materiali della rapina insieme a LAUS; entrambi, inoltre, hanno indicato l'ARESCA quale persona che diede le indicazioni indispendabili a consumare la rapina-LAUS, dopo le iniziali ammissioni innanzi al P.M., si é rifiutato di rispondere alle contestazioni-Tutti e quattro gli imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per la rapina in questione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio Seguito N. 273

50 - DETENZIONE e PORTO DI UN CANDELOTTO DI DI
NAMITE RINVENUTO DAVANTI ALL'UFFICIO DI

COLLOCAMENTO,
sito in v. Duccio di Boninsegna n.25
(Milano, 23/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 124 interr. 14/10/80 al P.M.)

IMPUTATI: M. BARBONE e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 23/5/79, ignota persona segnalava telefonicamente alla Polizia la presenza di un ordigno esplosivo in un cestino di rifiuti all'altezza del n. civico 25 di v. Duccio di Boninsegna-Sul posto veniva effettivamente rinvenuto un candelotto di dinamite: il ritrovamento veniva all'epoca posto in relazione con un ipotizzabile attentato in danno del vicino Ufficio di Collocamento-

- Solo in data 14/10/80, invece, BARBONE confessava lealmente di avere deposto lui. stesso, attraverso (ed in concorso con) ARESCA, il candelotto in questione nel cestino dei rifiuti ove fu rinvenuto- Specificava anche che né lui né ARESCA avevano la minima intenzione di compiere attentati e che, anzi, lo stesso ARESCA aveva telefonato alla Polizia sollecitandone l'intervento in v. Duccio di Boninsegna-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 274

Il candelotto, infatti, era pervenuto insieme ad armi ed altro materiale esplosivo a BARBONE, ARESCA ed agli altri di "Guerriglia Roasa", dai P.A.C. che erano all'epoca nell'impossibilità di custodire il tutto; non essendo il candelotto utile in quel periodo a "Guerriglia Rossa" ed apparendo pericoloso per i terzi abbandonarlo in un luogo qualsiasi, BARBONE ed ARESCA optarono per quel singolare sistema di "affidamento" agli organi di Polizia dell'esplosivo in questione-

ARESCA e BARBONE, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i contestati reati di detenzione e porto del candelotto di dinamite-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Ecolic requite N 275

51 - <u>DETENZIONE E PORTO DI MATERIALE ESPLOSIV</u>O (Milano, 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (interr. dl 7/11/80 al P.M.), con conseguente sopralluogo e ritrovamento di esplosivi (vedi rapporto n. 167498/18 del 10/11/80 dei CC. di Milano)-

Interrogato dal P.M. il 7/11/80, LAUS dichiarava di avere sepolto insieme a P. MORANDINI, nei pressi del "Macello Mercato e Scalo Bestiame" di Milano, alcuni candelotti di materiale esplosivo-

Accompagnava i CC. sul posto e consentiva il ritrovamento di n. 2 candelotti di "Vulcan 3" da 100 gr. ciascuno e di un cilindretto contenente gr. 100 di tritolo-

LAUS e MORANDINI vanno, quindi, rinviati a giudizio-

BARBONE va prosciolto da quest'accusa, avendo credibilmente dichiarato di avere saputo della disponibilità dell'esplosivo in questione, ma di non averlo detenuto o occultato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 276

52 - DETENZIONE E PORTO DI MATERIALE ESPLOSIVO

(Milano e Barzio- Como- nel 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 4 interr. 10/9/81 al G.I.), conseguente sopralluogo e rinvenimento dell'esplosivo (v. rapp. n. 139385/50 - 1- P del 16/10/81 dei CC. di Milano)-

IMPUTATI: P. MORANDINI e P. ÁRESCA-

Il 10/9/81, MORANDINI dichiarava al G.I. di poter e volere consentire il ritrovamento di materiale esplosivo che aveva sepolto, insieme a P. ARESCA, nei pressi della casa di montagna di quest'ultimo, sita nella zona di Barzio (Como)-

Su disposizione del G.I., dunque, i CC. di Milano accompagnavano il MORANDINI nel luogo da lui indicato e rinvenivano, sotto alcuni centimetri di terra, due ordigni eplosivi "artigianalmente" costruiti- MORANDINI precisava che risultava mancante un contenitore con altro materiale esplosivo, pure sepolto nello stesso luogo-Poiché il luogo era noto solo al MORANDINI e ad ARESCA ed il terreno risultava smosso, si può ipotizzare che l'ARESCA stesso abbia prelevato il materiale mancante-

I due imputati, comunque, vanno rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Forlio Seguilo N. 277

CREMA, FILIALE di CASALETTO CEREDANO, con

connessa rapina di autovettura

(Casaletto Ceredano, 15/6/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 118 interr. dell'11 e del 14/10/80 al P.M.), D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.) e P. MORANDINI (pag. 42 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 1/7/al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 15/6/79, tre persone armate facevano irruzione nella banca di Casaletto Ceredano sopra indicata, minacciavano con le armi l'impiegato presente, Tarcisio ADEATI, e lo rinchiudevano in un locale della banca-Si impossessavano, quindi, di oltre 18 milioni di lire in contanti, fuggendo indisturbati-

Prima BARBONE, poi MORANDINI ed, infine, LAUS hanno concordemente confessato di essere i tre autori materiali della rapina- Hanno pure precisato di avere utilizzato nell'occasione due vetture: una "Simca" rubata a Lodi ed una Fiat Ritmo rapinata da BARBONE e LAUS a Milano in danno di Luigi Romanelli- Anche MORANDINI, però, deve rispondere

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

278

della rapina della "Ritmo" in quanto preordinata alla consumazione di quella in banca di Casaletto Ceredano-

In definitiva, tutti e tre gli imputati devono essere rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foodlin sequito N. 279

54 -RAPINA IN DANNO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA di ROCCAFRANCA, con connessa rapina di autovettara-

(Roccafranca, 6/12/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 71 interr. 11/10/80 e pag. 129 interr. 15/10/80 al P.M.), di P. MORANDINI (pag. 50 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 1/7/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 13 interr. 8/11/80 al P.M.) e E PASINI GATTI (pag. 69 interr. al P.M.)

IMPUTATI: M. BARBONE- D. LAUS- e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 6/12/79, tre persone armate racevano irruzione nella Cassa Rurale ed Artigiana di Roccafranca,
minacciavano con le armi impiegati e clienti presenti, rinchiudendoli tutti nel bagno della bancaSi impossessavano, quindi, di quasi 14 milioni di lire in
contanti e poi fuggivano indisturbati-

BARBONE, MORANDINI e LAUS confessavano nell'ordine di essere stati gli autori materiali della rapina in concorso con tale "BRUNO", persona rimasta ignota- Specificavano di avere usato nell'azione le armi (tra cui un mitra Kalaschnicov) loro prestate dalla organizzazione eversiva facente capo al "progetto-Metropoli", nonché due autovetture: una Simca

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

inglia seguita N 280

rubata a Milano ed una Fiat Ritmo rapinata il 4/12/79, a Milano, da MORANDINI e "Bruno" in danno di Franco PIATTOLI-Anche BARBONE e LAUS devono ovviamente rispondere di questa rapina in quanto finalizzata alla consumazione di quella del 6/12/79 a Roccafranca-

PASINI GATTI ha confermato le confessioni dei tre imputati: costoro debbono, quindi, essere rinviati a giudizio-

— 856 **—**

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

taglia reguita N 281

ARTIGIANA di CORTE PALASIO, con connessa

rapina di autovettura

(Corte Palasio, 19/12/1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 130 interr. 11/10/80 e 15/10/80 al P.M.), È PASINI GATTI (pagg. 20,70 e 103 interr. al P.M. e 2 e 3 interr. 24/6/81 al G.I.) D. LAUS (pag. 14 interr. 8/11/80 al P.M.), G. CATTANEO (pagg. 8 e 9 interr. al P.M.), M. DE STEFANO (pag. 9 interr. 21/10/80 al P.M.) e P. MORANDINI (pagg. 9, 50,51 e 69 interr. al P.M. e pag. 3 interr. 16/7/81 al G.I.-

IMPUTATI: G. CATTANEO, M. DE STEFANO, P. MORANDINI e E. PA-SINI GATTI-

<u>DESCRIZIONE DEL FATTO:</u> Il 19/12/79, tre persone armate facevano irruzione nella Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, minacciavano con le armi il direttore, un impiegato e due clienti della Banca, così impossessandosi di oltre tre milioni di lire in contanti, nonché di numerosi assegni, anche circolari, di vario importo-

Successivamente, i banditi fuggivano indisturbati-

Dopo le originarie indicazioni del BARBONE, i quattro imputati (CATTANEO, DE STEFANO, MORANDINI e PASINI GATTI, quest'ultimo con qualche incertezza iniziale) confessavano di essere stati gli autori della rapina, per compiere la quale

28

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

precisavano di avere usato una Simca, rubata a Milano da MORANDINI, e una Fiat 131 rapinata sempre a Milano dal DE STEFANO- Indicavano, ovviamente, le modalità del fatto ed il tipo di armi usate- Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio- Per la precisione, vi é da dire che il MORANDINI, nel confessare di avere partecipato alla rapina, ha erroneamente indicato in Casaletto Ceredano il luogo di consumazione della rapina stessa-

Non vi può essere alcun dubbio, comunque, che egli intendesse riferirsi ai fatti di Corte Palasio, confondendosi, nell'indicare la località di consumazione della rapina, con quella di Casaletto Ceredano del 15/6/79, cui pure aveva personalmente partecipato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fooding sequitor N 283

56 - DETENZIONE e PORTO DI ARMI IN OCCASIONE DI UN

FALLITO PROGETTO DI RAPINA IN DANNO DELLA CASSA

RURALE ed ARTIGIANA di CORTE PALASIO

(Milano e Corte Palasio, tra il 19/12/79 ed i primi giorni del gennaio '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Le stesse dichiarazioni già citate nel paragrafo precedente, relativo alla rapina di Corte Palasio del 19/12/79-

IMPUTATI: M. DE STEFANO, G. CATTANEO, P. MORANDINI, E. PASINI GATTI e R. BARMONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non é noto, né risulta denunciato agli inquirenti, ed é ricostruibile, pertanto, sulla sola base delle dichiarazioni di PASINI GATTI, MORANDINI e CATTANEO-

Gli autori della rapina del 19/12/79 in danno della Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, cioé PASINI GATTI, CATTANEO, MORANDINI e DE STEFANO, considerata l'esiquità del bottino in quella occasione conseguito, tentarono di rapinare nuovamente, in uno dei giorni successivi al 19/12/79 e, comunque, non oltre i primi di gennaio, la stessa banca di Corte Palasio-

In questa seconda occasione, i quattro si recarono sul posto con una quinta persona, Rosario BARONE, sempre armati di mitra Kalaschmicov, revolvers, pistole etc.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 284

Il nucleo, però, dovette abbandonare l'intrapresa esecuzione del progetto a causa delle evidenti misure di sicurezza che la banca aveva adottato subito dopo la rapina del 19/12/79-

I cinque imputati, pertanto, dovranno essere giudicati solo per i contestati reati di detenzione qualificata e porto di armi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foodlig Seguito N. 285

57 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA COMMERCIALE

d<u>i via CADIBONA a Milano</u>

(Milano, 24/1/80)

CON CONNESSE RAPINE DI DUE AUTOVETTURE

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71, 130 e 131 interr. al P.M.), P. MORANDINI (pagg. 52 e 53 interr. al P.M.), D. LAUS (pag. 14 interr. 8/11/80 al P.M.); M. DE STEFANO (pag. 10 interr. al P.M.), G. CATTANEO (pag. 9 interr. al P.M.) e E. PASINI GATTI (pagg. 71 e 104 interr. al P.M. e pag. 3 interr. 24/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, M. DE STEFANO, P. MORANDINI, D. LAUS,
G. CATTANEO, E. PASINI GATTI-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 24/1/80, tre persone armate facevano irruzione nella Banca Commerciale di v. Cadibona a Milano e, minacciando i presenti con mitra e pistole, si impossessavano di quasi 41 milioni di lire in contanti, di assegni
per un importo complessivo di oltre 22 milioni di lire e di
un portafogli contenente documenti e denaro sottratto all'impiegato Maurizio DE VECCHI-

I rapinatori, quindi, fuggivano indisturbati giovandosi evidentemente dell'apporto di complici rimasti all'interno della banca-

BARBONE innanzitutto, e poi MORANDINI, PASINI GATTI, LAUS,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 286

CATTANEO e DE STEFANO hanno tutti confessato di essere i sei autori materiali della rapina, progettata e portata a termine per finanziare il gruppo eversivo di cui facevano parte-Hanno concordemente descritto la dinamica dell'azione ed i propri ruoli, precisando di avere utilizzato le armi (mitra Kalaschmicov etc.) loro prestate dal "Gruppo- Metropoli" nonché due autovetture (una Fiat Ritmo ed una Ford Fiesta) rapinate da alcuni di loro- E' rimasta ignota solamente la persona che consumò la rapina della Ford Fiesta in concorso con il DE STEFANO- Questi, infatti, non ne ha voluto rivelare la identità-

Tutti e sei gli imputati, pertanto, vanno rinviati
a giudizio per la rapina di v. Cadibona, per la rapina delle
due autovetture e per tutti i reati concorrenti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 287

58 - RICETTAZIONE DI PARTE DEL DENARO PROVENTO

DELLA RAPINA ALLA BANCA COMMERCIALE di via

CADIBONA (compiuta a Milano, IL 24/1/80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di E. PASINI GATTI (pagg. 104/106 interr. al P.M. e successive conferme e precisazioni al G.I.)

IMPUTATO: TRONCONI Ettore

provento della rapina sopra indicata (cui egli stesso, come s'é detto nel paragrafo precedente, aveva materialmente partecipato) furono nascosti e custoditi per qualche tempo dal suo amico Ettore TRONCONI, consapevole della provenienza del denaro-

Il TRONCONI era stato allo scopo contattato dal PASINI GATTI e si era dichiarato disposto a fungere da cd " rete amica" rispetto all'attività criminosa dell'amico-

Non vi é ragione di non credere al PASINI **G**ATTI (della cui piena affidabilità si é già ampiamente detto), nonostante i dinieghi del TRONCONI-

Questi, quindi, va rinviato a giudizio per il reato contestatogli con mandato di comparizione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 288

59 - RAPINA IN DANNO DELL'AUTONOLEGGIO " INDUSTRIAL CAR" (Milano, 28/1/1980)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE(pagg. 11 e 151 interr. 5/10/80 e 31/10/80 al P.M., pag. 2 interr. 24/6/81 al G.I.), M. DE STEFANO (pag. 13 interr. 21/10/80 al P.M.), E. PASINI GATTI (pagg. 23,68,73 e 92 interr. al P.M. e pag. 2 interr. 24/6/81 al G.I.), G. CATTANEO (pag. 17 interr. al P.M.), P. MORANDINI (pag. 12 interr. 20/10/80 al P.M.) e D. LAUS (pag. 15 interr. 8/11/80 al P.M.)-

IMPUTATI: D. LAUS, R. BARONE, P. MORRONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 28/1/80, attorno alle 20 tre persone armate facevano irruzione nell'autonoleggio "Industrial Car" di Luigi Martiradonna al quale sottraevano, mediante la minaccia delle armi, portafogli, 400.000= lire in contanti, documenti di identità, libretto di assegni, nonché due classificatori ed una rubrica dell'ufficioI rapinatori fuggivano quindi indisturbati-

Marco BARBONE, per primo, rivelava all'A.G. che vero scopo della rapina era stato quello di sottrarre all'autono-leggio il registro ove figuravano annotate le generalità di coloro che di volta in volta prendevano a nolo i mezzi della impresa-Presso quell'autonoleggio, infatti, LAUS, MORANDINI,

Foglio seguito N. 289

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

e DE STEFANO avevano più volte preso a nolo, con le loro vere generalità un furgoncino che il gruppo (BARBONE compreso) aveva utilizzato per studiare le abitudini del giudice Guido Galli, in vista di un progetto di omicidio dello stesso poi non realizzato- Con la rapina, cioé, si voleva sottrarre, prudenzialmente, un documento che sarebbe potuto diventare pericoloso in caso di indagini da parte degli organi di Polizia- La rapina era stata commessa da LAUS, BARONE e da una ragazza sconosciuta a BARBONE, che era stata introdotta nel gruppo da CATTANEO, che aveva contatti con ambienti della malavita comune e che aveva ospitato a Milano, in una occasione, Manfredi DE STEFANO- Peraltro, concludeva BARBONE, non era stato trovato il registro dell'autonologgio che costituiva il principale obbiettivo della rapina-

DE STEFANO, LAUS, CATTANEO, PASINI GATTI e MORANDINI confermavano poi le dichiarazioni di BARBONE: il secondo confessava di aver preso parte alla rapina insieme ad altre tre persone di cui però non voleva fare i nomi; il terzo ed il quarto indicavano nella loro amica Patrizia MORRONE la ragazza partecipante alla rapina (fornendo sel conto di costei dati personali coincidenti con quelli indicati da BARBONE); il quinto ribadiva che LAUS, BARONE ed altre persone erano autori dell'azione-

Le risultanze acquisite erano ulteriormente confermate dalle indagini condotte dal G.I.: veniva rinvenuto e sequestrato, in particolare, il registro dell'autonoleggio che i banditi avrebbero voluto rapinare e si poteva così constatare che effet

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

290

tivamente vi figuravano annotate le generalità di LAUS, DE STEFANO, MORANDINI e BARBONE quali persone che avevano noleggiato diversi furgoni persono il Martiradonna-

I tre imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguilo N. 291

- 60 RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA Giuseppe FREJO (Milano, 5.3.80) e SUBCESSIVO AGGUISTO DI ARMI DOU DOUMMENTO FALSIFIDATO (Milano, 6.3.80)
- PRINCIPALI FOURT DI PROVA: Dichiarazioni confessorie di M.BARDONE (pagg.26,27 e segg.interr. al P.M. e successive conferme al G.I.), P.WORANDINI (pagg. 53 e 54 interr.al P.M., pag.3 interr.16.7.31 al G.I.), D.LAUS (pag.16 interr. al P.M.), G.CATTANEO (pag.9 interr. al P.M.) e M. DE STEFANO (pag.10 interr. al P.M.);
- IMPUTATI: M.BARBONE, P.MORANDINI, M.DE STEFANO, G.CATTA=

 VEC e D. LAMS 36
- Jersone armate a gredivano alle 0,30 del 5.3.30, due jersone armate a gredivano alle spalle il metronotte 3.73500, in servizio nella via Asti di Milano; sotto la minaccia delle armi, quindi, lo rapinavano della pistola di dotazione e di vari documenti tra cui il porto d'armi ed il tesserino di riconoscimento. I due banditi fuggivano a bordo di una Mini Minor dope avere ammanettato ad una cancellata il metro= notte rapinato.

La mattina successiva, servendosi dei documenti rapinati al metronotte, evidentemente falsificati entro un brevissimo lasso di tempo, uno sconosciuto, spacciandosi per il GRECO, acquistava pistole e revol=ver presso varie armerie della città ("Ravizza", "Buzzini", "Cavezzali" etc.).

Marco BARBONE specificava con lealtà e ricchezza di parti= colari che le vicende sopra riferite erano state accurata= mente preparate e realizzate dal suo gruppo:

- lui stesso, MORANDINI e DE STEFANO avevano compiuto la rapina alla guardia giurata GRECO; il CATTANEO aveva

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fogilo seguito N. 292

svolto un ruolo di appoggio, custodendo le armi usate nella rapina, consegnadole al nucleo operante prima dell'azione e ritirandole subito dopo il fatto, uni= tamente alla Beretta rapinata al GRECO;

- D.LAUS, perfettamente al corrente del piano, aveva atteso i rapinatori nella sua abitazione, dove , nottetempo, in tutta fretta, avevano provveduto alla falsificazione del tesserino-porto d'armi del GREGO, apponendovi la foto del DE STEFANO;
- l'indomani mattina il gruppo aveva provveduto all'acquisto delle armi presso varie armerie : era stato il solo DE STEFANO ad entrarvi ed a comprare pistole o revolver, tranne in una occasione in cui era stato accompagnato in un'armeria dal CATTANEO; sempre i complici avevano atteso fuori dai vari negozi.

Dopo le ampie dichiarazioni del BARBOVE, <u>tutti</u> gli altri coimputati confessavano a loro volta, confermando quanto riferito all' 4.5. dal loro complice.

MORANDINI specificava che lui stesso e DE STEFANO erano stati gli autori del furto della Mini utilizzata nell'azione ed era anche il più preciso nel fornire l'elenco delle armerie presso cui erano stati effettuati gli acquisti con i documenti falsificati.

La ricostruzione del fatto operata dai cinque impu=
tati non aveva ovviamente bisogno di conferme. Comunque,
MORANDINI ha consentito il recupero delle armi fraudolente=
mente acquistate ed ormai entrate nella dotazione della
BRIGATA 23 MARZO, accompagnando i CC. di Vilano, nel
luogo presso Levanto (ove la sua famiglia possiede una
casa) ove le aveva sepolte. Le armi recavano per lo più
il numero di matricola abraso, ma la perizia ne ha con=
sentito l'esaltazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

293

La guardia Giurata GRECO, inoltre, ha fotografica = mente riconosciuto il DE STEFANO quale uno degli autori della rapina subita ed i titolari delle armerie ove furono effettuati gli acquisti hanno testimonialmente confermato le risultanze fin qui descritte.

Tutti e cinque gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

---===000====---

Fortio reguita N. 294

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 61 PROSETTO DI OMISIDIO DEL GIUDICE Guido GALLI
 (Wilano, marzo '30)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di M. BARBONE (pagg.9,10.ed 11 interr.5.10.30 al P.W.etc.), MORANDINI P. (pagg.9,10 ed 11 interr. al P.M.), E. PASINI GATTI (pagg.22 e segg. Interr. al P.M. e pag.2 interr.1.4.81 e pag.4 interr.24.6.81 al G.I.), M.DE STEFANO (pagg.11 e 12 interr. al P.M.), D.LAUS (pagg.15 e 16 interr. al P.M.), G.JATTANEO (pagg.9,10 e 13 interr. al P.M.);
- <u>INPUTATI</u>: M.BARBONE, M.DE STERANO, D.LAUS, P.MORANDINI, G.MATTANEO ed E.PASINI GATTI.
- TISMIZIONE DEL FATTO: Il fatto non è noto nè denunciato alla A.G., per cui è ricostruibile solo sulla base delle dichiarazioni confessorie di tutti gli imputati.

M.FARRONE, nel descrivere i percorsi aggregativi che dovevano dar luogo alla BRIGATA 23 MARZO, spiegava che, verso la fine del '79-inizio '80, egli e gli altri cinque coimputati avevano dato vita ad una formazione armata che aveva deciso di fare il suo esordio sulla scena eversiva mi= lanese e nazionale con l'omicidio del giudice GALLI, scelto in conseguenza della intelligenza, efficienza e rapidità dimostrate in precedenti inchieste da lui condotte per fatti di eversione (in particulare nel noto proced.contro Corrado ALUNNI ed altri esponenti delle F.J.C.). L'attentato sarebbe/stato rivendicato con la si= gla "NUCLEO JOMUNISTA Antonio LO MUSCIO", non avendo, all'epoca, il gruppo una sua stabile deno= minazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fostio sesuito N. 295

Tutti gli imputati, sempre a detta del BARPONE, si alternarono nello studio delle abitudini di GALLI e negli appostamenti sotto la sua mitazione, ma in modo più intenso lo fecero BARBONE stesso, DE STEFANO, "ORANDINI e LAUS, soprattutto quando si decise che, contrariamente al progetto orginario, PASINI GATTI e CATTANEO non avrebbero preso material=mente parte all'agguato.

Nel gennaio '30 si colloca un periodo di apposta=
menti sotto casa di GALLI con furgoni noleggiati
(vedi,in proposito, quanto si è già riferito nel
paragrafo dedicato alla rapina in danno dell'auto=
noleggio "Industrial Car" del 28.1.30). Successi=
vamente, BARBONE e LAUS ebbero modo di notare in
appostamento sotto casa del GALLI altre persone
e PARBONE riconobbe una di esse per Sergio SEGIO,
leader di PRIMA LINEA, già da lui conosciuto all'e=
poca del progetto aggregativo P.L.-F.J.C..
Il gruppo, allora, decise di accelerare i tempi
previsti per l'azione per non lasceiarsi"bruciare"
da PRIMA LINEA che, evidentemente, aveva scelto
GALLI come obbiettivo da colpire.

A quel punto (attorno alla metà di marzo'80), il piano diventa operativo : due del gruppo (Barbone li indica in via probabilistica in PASINI GATTI e CATTANEO, ma, come si dirà appresso, l'indicazione è esatta solo per il secondo) rapinano una Fiat 123 bianca da utilizzare nell'azione.

In un certo mattino, dunque, BARBONE, MORANDINI,
LAUS e DE STEFANO, con l'auto rapinata, si piazza=
rono armati di tutto punto, alcuni con barba finta
e parrucche, sotto casa di GALLI pronti ad ucciderlo,
non appena questi ne fosse uscito (si era constatato,
durante gli appostamenti, che il Giudice non aveva

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fosilio sessuito N. 296

alcuna forma di scorta o protezione). Ma quella mattina, casualmente, GALLI ritardò la sua uscita da casa ed il nucleo preferì prudenzialmente ritirarsi e rinviare l'essecuzione.

Dopo pochissimi giorni, però, (DE STEFANO parla addirittura del giorno immediatamente successivo) il giudice GALLI veniva ucciso da PRIMA LINEA all'Università di Milano (19. 3.1980).

Alla luce delle dettagliate dichiarazioni del BARBONE, si è proceduto ad incriminare gli imputati per i soli reati di detenzione e porto di armi e di rapina della autovettura. Tale rapina è stata commessa da CATTANEO e DE STEFANO, come da loro ampia confessione, ma ovviamente il fatto è stato contestato anche agli altri quattro, trattandosi di rapina finalizzata alla realizzazione di un progetto cui tutti avevano prestato il proprio consenso e contributo.

MAZZI), mentre CATTANEO ha confermato che sia lui che PASINI GATTI parteciparono alla discussione del magistrato.

In definitiva tutti e sei gli imputati, rei confessi, vanno rinviati a giudizio.

---===000===---

297

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ..

62 - DETENZIONE E PORTO DI ARMI a carico di
D. LAUS, M.LUSTRO e R.BARONE
(Milano, primavera '79)

PRINCIPALI FONCI DI PROVA: Dichiarazioni di BARBONE, PASINI GATTI, LAUS (pag.9 interr. al PM), BARONE R. (interr.12.12.30 al G.T.) e M.LUSTRO (pag. 2 interr. al P.M.).

IMPUTATI : D.LAUS, R.BARONE e D.LAUS.

BARBONE e E.PASINI GATTI, per primi, avevano indicato Massimo L'ISTRO quale persona alla quale D.LAUS e R.BARONE avevano affidato alcune pistole da custodire. Era noto nell'ambito del gruppo, però, che il L'ISTRO non aveva potato più restituire le armi, in quanto, a suo dire, erano state ritrovate dal padre che aveva provveduto a distruge gerle, buttandole via all'insaputa del figlio.

Nonostante qualche attanti inattendibile ritrattazione successiva, tutti e tre gli imputati hanno ammesso l'addebito: LUSTRO ha dichiarato di avere avuto le armi direttamente da BARONE; questi ha precisato di aver fatto da tramite tra tale "MARIO" (non ha voluto fare esplicitamente il nome di LAUS) ed il LUSTRO consegnando le armi al LUSTRO stesso, mentre LAUS, evitando di coinvolgere il BARONE, ha dichiarato di avere direttamente affidato le armi al LUSTRO.

Il padre di questi, sentito come teste, ha ammesso di avere trovato le armi custodite dal figlio e di averle gettate in un fiume.

La effettiva detenzione delle armi di cui si tratta è,pertanto, assolutamente pacifica. I tre imputati ne devono conseguentemente rispondere in giudizio.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

298 apprilia N

63 - DETENZIONE E PORTO DI ARMI e MUNIZIONI COSTITUENTI
LA DOTAZIONE DEL GRUPPO "PRE-23 MARZO"

(Nilano, dall'estate '79 al marzo '30)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Confessioni di tutti gli impu=

IMPUTATI : V.BARBONE, G.CARTANEC, M.DE STEFANO, D.LAUS
P.MCRANDINI e E.PASINI GATTI.

Già nel paragrafo relativo al progetto di omicidio del giudice Guido GALLI, nonchè più ampiamente nel capi= tolo presedente, si è parlato del ristretto gruppo che costitui', "storicamente", l'anticamera della BRIGATA 23 MARZO. I principali componenti del gruppo in questione per comodità definito "Pre-23 MARZO"), cioè i sei sopra indicati, hanno concordemente confessato di avere compiuto varie azioni (soprattutto rapine) e di averne progetta= te altre.

Tutti, cominque, hanno ammesso che il gruppo aveva una cospicua dotazione di armi, sia stabile (in quanto pervenuta al gruppo sia attraverso le "precedenti esperienze" politiche di coloro che lo componevano, siavgli acquisti in armerie con il documento rapinato al metro=notte-GRECO e falsificato con la foto del DE STEFANO), sia occasionale (si pensi, per esempio, al mitra Schmeisser dei P.A.C. pervenuto al gruppo attraverso Marco MORETTI, o al mitra Kalaschnicov ed altre armi corte, pervenute al gruppo attraverso Claudio MINERVINO, Domenico DE FEO e A.MORELLI).

In conseguenza delle concordanti loro confessioni, gli imputati devono rispondere della detenzione e del porto di queste armi (e delle relative munizioni), nonchè della ricettazione dei mitra (almeno quelli prima citati)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fortio seguito N. 299

i quali, essendo "armi da guerra" e quindi incommercia= bili. non possono che essere di provenienza delittuo=

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

---===000===---

300

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 64 RAPINA IN DANNO DELL'AUTORIMESSA "NAUTICA", sita in v.Sormani n.10, di B.BRAMBILLA (Vilano, 25.4.1980).
- PRINCIPALI FOUTI DI PROVA: Dichiarazioni confessorie di M.BARBONE (pagg.14,15 interr.5.10.30 al P.M. e interr. al G.I.), P.MORANDINI ((pag.15 interr. al P.M. ed interr.al G.I.), D.LAUS (pag.18 interr. al P.M.) e M.DE STEFANO (pag.18 interr. al P.M.).
- ESSRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 21 del 25.4.80, un giovane sui 25-26 anni entrava nel garage sogra indicato e chiedeva al custode LA HANTIA informazioni circa il costo mensile per il deposito di una Fiat Ritmo. Mentre il rustode gli stava rispondendo, il giovane estraeva una pie stola invitando il custode ad uscire dalla guardio la Sopraggiungevano in quel momento altri quattro giovani tutti armati che spingevano il LA MANTIA in uno sgabuzzino como attiguo alla guardiola ove lo incappucciavano e gli legavano le mani con nastro adesivo. A quel punto, i banditi si impossese vano di alcune autovetture (una RENAULT, una Giuliette ed una Fiat 124)e fuggivano indisturbati:

Nelle sue più volte citate dichiarazioni, PARROVE ha chiarito anche la dinamica di questo episodio, precisando che la rapina era finalizzata anche al reperimento di una vettura da utilizzare per l'ormai imminente ferimento del giornalista Guido PASSALACQUA (e, difatti, in tale

301

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

occasione gli autori dell'attentato fuggirono a bordo della RENAUET rapinata il 25.4.80 nel garage "NAUTICA"). Tutta la PRIGATA 23 MARZO era al corrente del progetto di rapina e,del resto, il solo BARBONE non partecipò alla sua esecuzione materiale avvenuta ad opera degli altri cinque.

Il BARBONE, però, ne deve ovviamente rispondere, trattando si di fatto finalizzato al successivo ferimento PASSALAC= QUA e di azione alla cui preparazione aveva comunque prestato il proprio contributo.

Successivamente, prima MORANDINI, e poi LAUS e DE STEFANO hanno a loro volta confessato, confermando in pieno le originarie dichiarazioni di BARBONE.

I soli YARANO e GIORDANO, in ossequio alla ottusità difensiva di cui hanno dato prova durante tutta la i= struttoria (e sulla quale non potrà non spendersi suc= cessivamente qualche parola di commento), hanno negato ogni cosa.

Le dichiarazioni di BARBONE, peraltro, sono state confermate dal rinvenimento di una delle autovetture rapinate - la Fiat 124 tg. MI F 14185 - nei pressi del luogo ove venne consumato l'omicidio TOBAGI (vedi rapp. n.04942 del 23.6.80 della Digos di Milano); lo stesso BARBONE, infatti, ha dichiarato che quella vettura venne piazzata in quel posto, all'atto dell'omicidio TOBAGI, per una sua eventuale utilizzazione dopo l'attentato.

Tutti e sei gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per la rapina in questione.

---===000===---

302

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 65 FERIMENTO DEL GIORNALISTA Guido PASSALACQUA (Milano,7.5.1930)
- 66 OMICIDIO DEL GIORNALISTA Valter TORAGI

 (Milano, 28.5.1980) e connessa rapina della
 autovettura utilizzata nel fatto(Mi,22.5.1980)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni confessorie di M.PARTONE (da pag.11 a pag.27 interr.del 5 e del 6.10.30 al P.M., nonchè interrogatori successivi allo stesso P.M. ed al G.I.), P.MO=RANDINI (da pag.6 a 14 etc.interr. al P.M., pag.3 interr.4.9.81 al G.I.), D.LAUS (da pag.17 interr.3.11.30 al P.M. a pag.21; pag.22 interr. 9.11.30 al P.M.), M. DESTEFANO (da pag.13 a pag. 15 interr.21.10.30 al P.T.; da pag.17 a pag.21 interr. al P.M. del 22.10.50).
- <u>i due episodi</u>, in un unico paragrafo, in conside=
 razione della loro strettissima connessione, della
 "omogeneità" degli obbiettivi colpiti (entrambi
 giornalisti)e per una più comoda e sintetica espo=
 sizione della dinamica dei due fatti e degli elemen
 ti scaturiti durante l'istruttoria.
 - 1) Attorno alle 7,10 del 7.5.1980, falsamente qua=
 lificandosi per poliziotti, tre giovani si presen
 tavano al portinaio dello stabile ove era sita
 l'abitazione del giornalista G.PASSALACQUA, chie=
 dendo di esservi condotti. Giunti davanti alla por
 ta d'ingresso dell'abitazione, i tre chiedevano al
 giornalista d'aprirla, sempre spacciandosi per
 poliziotti. PASSALACQUA aderiva all'invito, ma a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 303

quel punto i tre estraevano le pistole, e immobi=
lizzavano con nastro adesivo tanto il giorna=
lista, quanto il custode. Uno dei banditi esplo
deva, quindi, due colpi di pistola contro la
gamba destra del PASSALACCUA, cagionandogli le
lesioni in atti descritte. Prima di fuggire,
i tre staccavano i fili del telefono e traccia=
vano sulle pareti, con vernice spray, scritte
inneggianti alla lotta armata ed, in partico=
lare, alla BRIGATA 23 MARZO. I tre venivano vi=
sti fuggire a bordo di una RENAVLT alla cui gui
da li attendeva un quarto complice. Il fatto veni=
va rivendicato dalla "BRIGATA 23 WARZO".

2) Verso le 20.30 del 22.5.1930, tre persone arma=
te aggredivano Edoardo CAMICI che si trovava
davanti alla propria abitazione, sita in via
Ciardi (zona S.Siro), con la propria autovet
tuta Peugeot tg. MI 71261F, appena prelevata
dal garage. Sotto la minaccia delle armi, i tre
si facevano consegnare tale autovettura, completa
di chiavi di apertura dello sportello e di avvia
mento del motore, e si allontanavano indistur=
bati.

L'autovettura, come si dirà, sarebbe stata usata dagli autori dell'omicidio TOBAGI.

3) Attorno alle 11,10 del 23.5.30, quattro persone armate tendevano un agguato al giornalista

-W.TOBAGI, uccidendolo nei pressi della sua abi= tazione, da cui questi era appena uscito per recarsi, come al solito, a prelevare la sua autovettura da un vicino garage.

In dettaglio, tre giovani, dislocati nei punti più idonei all'attentato, avevano attese l'usci=

304

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

ta del noto giornalista dalla sua abitazio ne e ne avevano seguito il percorso lungo la via Salaino, ove, all'altezza del n.12, uno del gruppo gli aveva sparato. Quando TOBAGI era ormai già caduto al suolo, un altro terrorista gli aveva ancora sparato: la morte era giunta pressocchè istantanea. I tre attentatori, a quel punto, erano saliti a bordo della PEUGEOT indicata al precedente n.2, alla cui guida si trovava in attesa un quarto complice. Appena iniziata la fuga, però, la vettura degli assassini si scontrava frontalmente con una Fiat 127 che sopravveniva in senso opposto. Il conducente della Peugeot riusci= va comunque a districarsi dall'imprevisto incidente con rapida manovra di retromarcia, cosicchè i quattro attentatori potevano di= leguarsi indisturbati. L'omicidio veniva rivendicato prima con le

L'omicidio veniva rivendicato prima con le rituali telefonate e poi con diffusione di un lungo ed articolato documento dalla "BRI= GATA 28 MARZO", cioè dalla stessa sigla che aveva rivendicato la paternità del ferimento PASSALACCUA.

Il ferimento PASSALACQUA prima, ma soprattutto l'omicidio TOBAGI dopo, all'epoca della loro consumazione, avevano suscitato grande emozione ed alimentato ampie discussioni non solo all'interno del settore degli operatori del mondo della stampa, ma, più in generale, nell'ambito di tutti i settori della cultura, del mondo politico e della società civile etc. attenti all'incidere dei

30!

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

ricorrenti fenomeni o eventi destabilizzanti rispetto al già precario equilibrio degli assetti sociali e po= litici del Paese.

diò che colpiva l'osservatore era non solo la noto= . rietà dei due giornælisti, l'uno ferito e l'altro ucciso, la loro serietà professionale, la loro collocazione poli= tica in un'area sicuramente democratica, la rappresenta= tività del TOBAGI (Presidente dell'Associazione Giorna= listi della Lombardia) etc., quanto la direzione e le finalità dell'attacco terroristico portato con i due attentati in questione : appariva evidente, cioè, che col= pendo Passalacqua e Tobagi, la BRIGATA 28 MARZO aveva inteso colpire ed intimidire l'intera stampa nazionale, aprire spassature al suo interno, limitarne il ruolo irrinunciabile e, più in specifico, compiere opera di biesa ritorsione nei confronti di un delicato settore della vita civile le cui articolazioni concrete (quoti= diani, periodici, informazione radiotelevisiva etc.), salvo poche, interessate e ben individuate eccezioni, avevano costantemente svolto (e fortunatamente continuano a svolgere) una compatta campagna di denunzia dei crimini e dell'aberrante ideologia dei gruppi eversivi.

queste, in sintesi, le ragioni per cui l'omicidio di TOBAGI assumeva subito, agli occhi della pubblica opinione, pur assuefatta alla efferatezza di prece= denti ed analoghi attentati, i connotati del crimine che non si dimentica, sul quale ci si interroga, a partire dal quale "si ricomincia" per fare meglio e di più.

Orbene, nel primo capitolo, descrivendo le indagini che dovevano portare alla cattura di Marco BARBONE, si è

30

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

detto delle puntuali intuizioni (ampiamente confermate dalle successive risultanze istruttorie) che avevano. indotto i CC. di Milano ad ipotizzare una responsabilità nell'omicidio TOBAGI di frange residue delle F.C.C., verosimilmente passate attraverso l'esperienza di "GUERRI GLIA ROSSA", sigla che aveva fatto una fugace apparizione nel panorama dell'eversione milanese e che pure aveva riservato particolare attenzione al mondo ed al ruolo della stampa. Si è già detto, anche, della diligenza e dell'acume con cui gli stessi CC. avevano comparato gli identici metodi di diffusione dei rispettivi volan= tini di rivendicazione (invio a mezzo posta dei volantini stessi, diretti prevalentemente a giornalisti etc.) usati sia da GUERRIGLIA ROSSA che dalla BRIGATA 23 MARZO, perve= nendo alla conclusione che i membri dei due gruppi avrebbero potuto essere, magari solo in parte, gli stessi. Del resto, si tratta di ipotesi e di indagini che i CC. di Vilano avevano già sintaticamente esposto alla A.G. sin dal giugno '30, allorchè avevano richiesto l'auto= rizzazione ad intercettare le comunicazioni telefoniche relative alle utenze di P.MORANDINI, B.GIOVINE, C.ROSENZWEIG (convivente del BARBOVE) etc., allo scopo di raccogliere elementi # di attuale conoscenza sull'area ritenuta propria delle residue forze delle F.C.C. . Chi scrive, peraltro, avendo seguito le prime fasi delle indagini, può testimoniarne la capillarità, l'intelligenza, lo scrupolo e la preoccupazione costante di non lasciare nulla di intentato.

Con altrettanta franchezza e doverosità va però ri= cordato e posto adeguatamente in evidenza che solo con le spontanee confessioni di Marco BARBONE le intuizioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

307

e le peretranti indagini dei CC. di Milano dovevano trovare sbocco e legittimazione processuale.

A questo punto,quindi, è opportuno ricordare che Marco BARBONE venne catturato, su ordine di questa Procura, per i soli reati di partecipazione alla banda armata F.C.C. e per concorso nella rapina in danno dei VV.UU. in via Colletta del 4.5.78; gli fu contestualmente notificata comunicazione giudiziaria per i fatti attribuibili a "GUERRIGLIA ROSSA". Dunque, gli elementi raccolti dai CC. nelle loro lunghe indagini erano evidentemente ri= tenuti sufficienti per determinare tali incriminazioni, ma non altre!

Ora, se non è certo escluso che l'istruttoria avrebbe potuto forse concretizzare a carico del BARBONE i sospetti che su di lui si nutrivano in ordine all'omicidio TOBAGI, è pur vero che senza le sue spontanee, lunghissime e mai contraddette confessioni ben difficilmente si sarebbe potuto assicurare alla giustizia tutti i membri della BRIGATA 23 MARZO (prescindendo dalla ricostruzione di vari anni di pratica eversiva, in Milano e nel Paese, che BARBONE ha consentito, con relativa individuazione di penali responsabilità e arresto di decine di criminali).

Si vuole sottolineare, in definitiva, che a prescindere dalla enorme mole di riscontri che le dichiarazioni di BARBONE hanno avuto, esse sono ancora più attendibili ove si consideri che appaiono contraddistinte dal conno=tato del "disinteresse" assoluto : chi potrebbe sostenere, infatti, che BARBONE (imputato di banda armata e di una rapina, sia pure indiziato e sospettato per altro) abbia avuto "interesse" a confessare reati da ergastolo per i quali non esistevano a suo carico che intuizioni ed ipotesi degli organi di P.G. ? Chi può sostenere che, pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 308

valutando l'incidenza in suo favore dell'art.4 della L. 6.2.30 n.15, BARBONE si sia indotto a confessare solo per questo, visto che, comunque, contestualmente firmava ed accettava una condanna certa per fatti da ergastolo?

E' superfluo, dunque, continuare in questo tipo di argomentazioni, cui si potrà dare, eventualmente, maggior spazio in sede dibattimentale; quel che è certo, e che in questa sede si intende porre in giusta evidenza, è che il "pentimento" del BARBONE, per quanto determinato dalla sua cattura ad opera dei CC. (evento che ha costituito occasione di una riflessione critica mai operata in precedenza), appare genuino e rigoroso prima sul piano morale che su quello processuale.

E' opportuno sintetizzare di seguito le dichiarazio ni rese dal BARBONE in ordine al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TCBAGI, dichiarazioni che, per le ragioni enunciate in premessa e per la loro provata rispondenza al vero, costituiscono per il P.M. punto di partenza irrinunciabile per una completa ricostruzione dei due tragici episodi. BARBONE, dunque, ha dichiarato:

- che da subito la BRIGATA 28 MARZO individuò il settore della stampa quale ambito entro il quale il gruppo,
 alla ricerca di "credenziali" per entrare nelle
 BRIGATE ROSSE, avrebbe dovuto colpire; l'attenzione in particolare fu concentrata su un tipo particolare di giornalista, quello "intelligente che con i suoi articoli....funziomava come sonda all'interno della sinistra rivoluzionaria" (pag.12 int.P.M.), analizzan do in dettaglio le "aree dalle quali emergeva il fenomeno della lotta armata";
- all'interno di questa categoria di giornalisti vennero fatti alcuni nomi di giornalisti quali possibili vittime di attentati : la rosa venne in breve ristretta a PASSALACQUA ("noto per il suo passato di militante o simpatizzante di Lotta Continua, che si era cucito addosso il ruolo di giornalista di sinistra quando.

Foglio seguilo N. 309

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

in realtà, alla prova dei fatti, si comportava e scriveva come altri giornalisti "di regime") e a W.TOBAGI ("...massimo; esponente della tendenza intelligente che si faceva strada all'interno della categoria dei giornalisti");

- fu deciso di colpire prima PASSALACQUA che si sapeva "essere, per la sua collocazione poli=tica, obbiettivo più diffichmente gestibile,dopo che lo si fosse colpito";
- . relativamente al progetto di ferire PASSALACQUA, non ci fu bisogno di alcun pedinamento, perchè le notizie su di lui, sulla sua abitazione, sulla porta di accesso al suo appartamento etc. furono fornite da MARANO e GIORDANO, due dei sei compo= nenti della BRIGATA 23 MARZO, che conoscevano personalmente il giornalista, a casa del quale si erano anche recati in passato. Proprio per i loro rapporti di conoscenza con lui, sia MARANO che GICRDANO non partecipareno materialmente alla esecuzione del ferimento;
 - questo si svolse nel modo seguente : LAMS aveva il compito di guidare l'auto rapinata, una RENAULT, alla guida della quale stazionò davanti all'edificio ove il giornalista abitava; BARPONE, MORANDINI e DE STEFANO si spacciarono per poliziotti e si federo aprire da PASSALACQUA. Entrati nell'apparta mento di questi, BARBONE tracciò le scritte sul muro con la vernice spray, MORANDINI restò di co= pertura sul pianerottolo e DE STEFANO sparò due colpi alle gambe del giornalista (il secondo dopo che BARBONE gli aveva sbloccato la pistola inceppatasi). Durante la fuga, gli autori dell'attentato videro MARANO e GIORDANO che si erano piazzati lungo la prevista e concordata "via di fuga" per controllare che tutto si fosse svolto senza intoppi;
 - quanto all'omicidio TOBAGI, invece, i preparativi furono più lunghi e tutti i sei membri della 28 Marzo si alternarono nello studio delle bitudini del giornalista e dei luoghi ove l'attentato do=veva avvenire (alla fine si decise di aggredire il TOBAGI nei pressi della sua abitazione, scartando altre alternative prospettate e studiate).

 BARBONE, MARANO e GIORDANO furono gli autori materiali della rapina che tutti avevano concordato, attraverso la quale il gruppo si procurò la vettura

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 310

(la Peugeot rapinata al fantino CAMICI) da usare nell'attentato.

La domenica precedente l'omicidio vi fu il primo tentativo di compierlo :

BARBONE e MARANO, armati, si piazzarono sotto l'a=bitazione di TOBAGI, pronti a sparargli appena ne fosse uscito. Con loro si trovavano GIORDANO(con funzioni di copertura) e LAUS alla guida della Peu=geot da utilizzare nella fuga. Dopo oltre 90 minu=ti di attesa, però, il gruppo decise prudenzial=mente di ritirarsi, rinviando ad altra data l'omi=cidio.

Fu ritenuto opportuno, a quel punto, integrare la composizione del nucleo operante : per evitare di dare troppo nell'occhio aspettando in tre-quat= ro persone l'uscita di TOBAGI dalla sua abitazione, fu deciso che Manfredi DE STEFANO si sarebbe appostato sin dalle 7,30-8 del mattino allo scopo di controllare che il TOBAGI, contrariamente alle sue abitudini, non uscisse presto da casa (in tage eventualità, DE STEFANO avrebbe chiaramente avvertito i complici che dovevano operare, rispar= miando loro di recarsi sul luogo dell'agguato); il MORANDINI, invece, dando il cambio a DE STEFANO, si sarebbe dovuto appostare nei pressi di una fermata di autobus urbano, dalla quale si poteva controllare il portone dell'edificio ove il TOBAGI abitava. In tal modo, consentendo ai complici che dovevano sparare di rimanere nascosti ,o co= munque non in vista, fino all'ultimo momento, avreb= be solo dovuto avvertirli, con un segno conven= zionale, dell'uscita in strada del giornalista.MO= RANDINI, a quel punto, sarebbe uscito di scena, allontanandosi dal luogo del delitto; MARANO prima e BARBONE dopo, secondo lo schema inizialmente pensato, avrebbero quindi sparato al TOBAGI, con la "copertura" di GIORDANO. Tutti e tre, infine, compiuto l'attentato, sarebbero balzati a bordo della Peugeot ove si sarebbe trovato in attesa il LAUS.

Questo, dunque, il piano dell'attentato.

Giovedì 22 maggio '80, cioè quattro giorni dopo il tentativo domenicale, l'attentato omicidiario ebbe luogo. A detta del BARBONE (ed in modo total=mente coincidente con le testimonianze raccolte, le indagini etc.), tutto si svolse secondo i piani prestabiliti : DE STEFANO, appostato sotto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 311

casa del TOBAGIdalle 7,30, diede il cambio ai complici ed a MORANDINI in particolare, facendo chiaramente intendere loro che la vittima desi= gnata non era ancora uscita da casa. Il DE STEFA= NO tornò subito in treno ad ARONA. MORANDINI si appostò in bicicletta nei pressi della fermata d'autobus di cui s'è già detto e con la bicicletta andò incontro ai complici (era questo il segnale convenuto)non appena notò il giornalista uscire di casa. Mentre GIORDANO stazionava in loco, fungendo da copertura, MARANO e BARBONE inseguirono TOBAGI : il primo gli sparò tre colpi con una pistola cal.7,65 (la stessa con cui era stato ferito PASSALACQUA) finchè l'arma non si inceppò. BARBONE, a quel punto, che seguiva il MARANO, sparò a sua volta due colpi con la cal.9 corto che impugnava, il secondo dei quali attinse il TOBAGI quando questi era ormai a terra, verosi= milmente già morto. BARBONE, MARANO e GIORDANO balzarono nella vettu= ra condotta da LAUS. La fuga si svolse con le concitate ed impreviste modalità di cui s'è detto nella descrizione del fatto, all'inizio del paragrafo;

alle pagg.21,22,23,24,25,139 e I40 del suo lunghis= simo interrogatorio al P.M., BARBONE ha dettagliata= mente descritto le modalità delle rivendicazioni compiute (sia telefonicamente, sia mediante dif= fusione di volantini) e, soprattutto, ha compiuta= mente descritto la genesi dell'articolato docu= mento sulla stampa, clandestinamente diffuso per rivendicare l'omicidio. Di tale documento (quel= lo che, per intendersi, è stato oggetto di analisi compiute in varie sedi, non sempre qualificate e disinteressate) BARBONE ha ampiamente indicato le fonti (consueta opera di classificazione e schedatura, tipica attività dei vari gruppi ever= sivi ; riviste specializzate ; tre o quattro libri, alcuni dei quali di noti scrittori o gior= nalisti/etc.). Dinanzi alla scrupolosa e meticolo= sa indagine del G.I., l'imputato, ancor più dettagliatamente e convicentemente, ha ribadito le spiegazioni fornite al P.M. sulla genesi del documento (si veda suo interrogatorio al G.I. del 5.II.8I, nonchè quelli successivi, sempre al G.I. del I4 e del I9 dello stesso mese).

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oglio seguito N. 312

Fin qui, in sintesi, le dichiarazioni di BARBONE.

Orbene, esse sono state confermate, in modo integrale ed assolutamente conforme, da ben altri tre degli autori dell'omicidio: MORANDINI, DE STEFANO e LAUS, infatti,hanno descritto la dinamica sia del ferimento PASSALACQUA che dell'omicidio TOBAGI in modo identico a quanto fatto dal BARBONE; altrettanto hanno fatto per la preparazione dei due attentati, per la loro gestione "politica" (con riferimento ovvio alla rivendicazione ed alla genesi del documento allo scopo diffuso) e, più in generale, in relazione a tutta la attività della BRIGATA 28 MARZO e del gruppo di diversa composizione (con Pasini Gatti e Cattaneo, e senza MARANO e GIOR=DANO) a questa preesistente.

Vi è di più :

- la perizia tecnica disposta in sommaria istruzione (quando ancora il procedimento era contro ignoti) confermava in toto le affermazioni dei quattro : per i due attentati era stata usata una stessa pistola cal.7,65, pur con le manomis= sioni operate dagli imputati (come da Barbone, Laus etc. precisato);
- il teste e parte lesa Edoardo CAMICI riconosceva fotografi= camente BARBONE quale uno degli autori della rapina della Peugeot da lui subita, e ne descriveva un altro in modo total= mente corrispondente alle caratteristiche fisiche del GIORDA= NO:
- la sig.ra Maristella TOBAGI, vedova del giornalista, pure fotograficamente riconosceva il GIORDANO, per le sue parti= colari ed inconfondibili fattezze fisiche, come una persona che sicuramente aveva visto stazionare nei pressi della sua abitazione nel periodo precedente l'omicidio;
- Guido PASSALACQUA (vedi esame test.del I6.IO.8I) riconosceva fotograficamente il DE STEFANO quale la persona che gli aveva sparato e P. MORANDINI quale uno dei due che gli si accompagna

313

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

va;

- sempre PASSALACQUA, inoltre, confermava i suoi rapporti di conoscenza con il MARANO e di amicizia con il GIORDANO; con entrambi aveva avuto ripetuti in-contri, anche in casa di comuni conoscenti.

Come si vede, dunque, gli elementi di prova raccolti in relazione al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TOBAGI sono davvero imponenti e conclusivi : provengono, come si è visto dalle piene e concordanti confessioni di quattro dei sei autori materiali o degli ideatori-organizzatori dei due attentati.

Questa osservazione induce a dovere spendere qualche parola sull'atteggiamento difensivo di GIORDANO e MARANO: si tratta degli unici imputati che non solo hanno respinto ogni accusa, ma, addirittura, hanno negato che una sola parola di quanto riferito sul loro conto dai coimputati rispondesse a verità. Ciò hanno fatto non in modo articolato, intelligente o sia pur vagamente verosimile, ma, al contrario, in modo che non può non definirsi ottuso, da qualsiasi angolazione lo si voglia considerare. E' necessaria, però, un'ulteriore spe= cificazione perchè, altrimenti, la definizione di "ottuso" rispetto all'atteggiamento istruttorio dei due apparirebbe sicuramente restrittiva. Si vuol dire, cioè, che tale ottusi= tà, lungi dal potere essere attribuita ad ingenuità degli imputati o ad erroneo convincimento di potersi in tal modo più adeguatamente difendere, è indice evidente della loro massima capacità criminale nella misura in cui esprime per= siste de alla ideologia ed alla prassi dei gruppi e= versivi ancora operanti nel Paese, assenza totale di qualsiasi autocritica morale prima che politica, rifiuto di un rapporto processuale con gli inquirenti che, basato sulla pressocchè obbligata confessione, ne legittimerebbe, a loro modo di pensare, il ruolo istituzionale. Come si avrà modo di esporre ancor più

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 314

adeguatamente in sede dibattimentale, MARANO e GIORDANO sono espressione significativa della irriducibilità di quella cospicua frangia di eversori, che, di fronte al fallimento politico dei propri progetti delinquenziali, non hanno saputo scegliere altra strada che quella dell'ul=teriore innalzamento del livello di scontro, nel segno di una violenza sempre più bieca e fine a se stessa.

A questo punto, il tema delle penali responsabilità in ordine al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TOBAGI potrebbe ritenersi adeguatamente ed esaurientemente trattato; senonchè, per la tragica risonanza che ha avuto presso la pubblica opinione, l'omicidio TOBAGI ha alimentato un inquie tante interrogativo : quello della esistenza o meno, al di sopra degli esecutori materiali del delitto, di even= tuali "mandanti" o "ispiratori" dello stesso.

Su questo tema - di ovvia rilevanza in un'inchiesta penale che tende all'accertamento di verità totali e non parziali o di comodo -il P.M. intende esprimere chiaramente il pro= prio pensiero e le proprie valutazioni.

Orbene, in sintesi, si è sostenuto da parte di alcuni settori del mondo politico, della cultura, dello stesso mondo della stampa di cui il povero TOBAGI faceva parte, etc., che beni difficilmente un omicidio così "raffinato" politicamente come quello del giornalista del "Corriere della Sera" avrebbe potuto essere pensato da un gruppo tutto sommato ristretto quale quello formato dai sei imputati , che, ancor più invero= similmente, avrebbe redatto un documento - quello rivendicati vo dell'omicidio -estremamente articolato, tale, comunque, da denotare un elevato livello culturale e politico nonchè un livello di informazione sul mondo della stampa quasi ecceziona

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 315

le, l'uno e l'altro evidentemente ritenuti non alla portata di BARBONE e compagni. Questi ultimi, addirit=tura, sono stati definiti "ragazzi della via Pal" da chi, verosimilmente, intendeva porre l'accento sulla ritenuta estrazione di quartiere e/o sulle supposte scarse qualità culturali-organizzative dei sei impu=tati.

Ad avviso del P.M., invece, quella riferita e sin=
tetizzata è una visione errata e fuorviante della realtà
terroristico-eversiva nazionale e, in particolare, mila=
nese. Sia ben chiaro che deve essere sempre ritenuto
apprezzabile e degno di massima considerazione lo sfor=
zo di chiunque tenti di penetrare a fondo, anche nelle
verità che appaiono più eveidenti, allo scopo di ri=
cercare quella assoluta, ove esistente; sforzo tanto
più apprezzabile e comprensibile ove si pensi che,
nel caso di cui si tratta, esso è stato operato da
coloro che con il TOBAGI hanno diviso ideali etici
politici e professionali.

Ma lo stesso sforzo, la stessa ansia di verità non precostituite è dato di riscontrare nell'operato degli inquirenti e del G.I. in particolare !

Ed allora, di fronte a chi ha affermato che sup=
poste lungaggini processuali, con riferimento alla
presente inchiesta sono dovute " al tentativo di sgon=
fiare tutto, di fare passare il tempo, verso l'annac=
quamento e l'oblio, così che i mandanti morali riman=
gono impuniti" (vedi intervista ad Ugo FINETTI pubblicata
sul GIORNO del 29.11.8I,introdotta nel processo dalla di=
fesa di BARBONE, e conseguente esame testim.),si deve ri=
spondere con chiarezza :simili atteggiamenti sono da un
lato idonei a gravemente sconcertare l'opinione pubblica
indotta a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 316

negare qualsiasi fiducia ad un'Autorità Giudiziaria ad=
ditata come dolosamente negligente allo scopo di coprire
le responsabilità, date per certe, di mandanti di gravi
delitti, come omicidi etc.; d'altro lato sono gli atteggia
menti tipici di chi non e compiulamente informato sulla realtà
eversiva del Paese, di cui si tende a dare una spiegazione
semplicistica, in chiave di complotto permanente diretto
dall'alto o dall'esterno, senza scorgerne le caratteristiche
peculiari, pur macroscopiche, di fenomeno legato essenzialmen
te alla realtà del Paese.

E si ignora - così- che :

ognuno degli imputati ha un passato"politico" e criminale particolarmente intenso; che ognuno di essi è cresciuto alla scuola dei "padri" della eversione nel Paese(è sufficiente leggere il verbale - BARBONE nella sua interezza, in quanto costituisce un documento storico di agghiacciante significato, ancor prima che un atto processuale : se ne possono trarre indicazioni chiarissime sulle responsabilità che i vari NEGRI, TOMMEI, PIPERNO, SCALZONE etc. hanno avuto nel condurre, quasi per mano, centinaia di giovani dal lancio di bottiglie molotov nei cortei all'omicidio, alle rapine ecc.);

ognuno degli imputati, come la stragrande maggioranza degli appartenenti a gruppi eversivi, possiede ampiamente le capacità di elaborare documenti anche più complessi di quello diffuso per rivendicare l'omicidio-TOBAGI, proprio perchè i loro studi"politici", la loro prosa, il loro modo di memorizzare certe informazioni(o di cercarle con meticolosità certosina) escludendone altre e, in una sola parola, il loro modo di pensare, si sono da sempre alimentati ad una sola scuola e ad una sola cultura, quella dell'odio e della violenza.

Tutte queste cose Walter TOBAGI le aveva capite da tempo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 317

le aveva scritte, le aveva affidate alla riflessione dei suoi numerosi lettori. Chi scrive ricorda una caratteristica non comune dei suoi articoli, delle sue riflessioni sul ter= rosismo: TOBAGI"leggeva"il fenomeno in chiave nazionale, con gli strumenti di chi è profondo conoscitore della realtà del Paese e di Milano, in particolare. Certo, non si accontentava delle verità apparenti, ma neppure risulta che facesse ricorso a teorie suggestive (quelle dell'eterodirezione, del "grande vecchio" etc.) ma prive di aggancio con la "normalità" del reale e, proprio per questo, sicuramente più comode. Anche, per questo TOBAGI è stato ucciso.

Nè si può sottovalutare il fatto che accusare BARBONE di avere taciuto i nomi di eventuali mandanti dell'omicidio è perlomeno contraddittorio rispetto ai fini meramente utili= taristici che, si assume, avrebbero, da soli, determinato le sue confessioni : è di tutta evidenza, infatti, che il BARBONE non ignora che eventuali benefici nella determinazione della pena legati al suo atteggiamento processuale sareb= bero tanto più sensibili quanto più egli consentisse agli in= quirenti di fare piena luce sulla tragica vicenda. In altre parole, l'imputato avrebbe, semmai, tutto l'interesse a ri= velare, se esistenti, i nomi di altri complici ed è,quindi, sicuramente apprezzabile che egli stesso, in relazione alla dibattuta questione dei "mandanti", si sia espresso con la massima chiarezza, assumendo per seviutte le responsabilità relative alla individuazione della vittima da colpire, alla ideazione, elaborazione e diffusione del documento rivendicante l'attentato, evitando di avventurarsi persino sul terreno delle responsabilità morali - pur evidenziate dal P.M.- di quanti lo hanno "educato" al culto della violenza come stru= mento di lotta politica. BARBONE, cioè, ha reso confessioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 318

piene, senza riserve, senza patteggiamenti con la pro= pria coscienza e senza minimamente atteggiarsi a "pro= dotto" della scuola dell'odic.

In definitiva, non esiste alcuna ragione per non credere "in toto" alle affermazioni del BARBONE nonchè a quelle di MORANDINI, LAUS e DESTEFANO, confermate dalle circostanze prima riferite.

Se ciononostante qualcuno volesse ritenere inattene dibili tali affermazioni, o non totalmente attendibili, ritiene il P.M. di dover far rilevare che non sempre, da un lato, la realtà è coincidente con le ipotesi e, dall'altro, che il tema delle responsabilità "mo= rali" (e, quindi, non penalmente rilevanti) attiene al piano dei discorsi di stampo sociologico-politico (e non giudiziario) e che, comunque, merita di essere trattato in modo più ampio e meno rozzo di quanto, finora,non sia stato prevalentemente fatto.

Tornando al piano più strettamente giudiziario, ressta da dire, a questo punto, che tutti e sei gli impustati devono essere rinviati a giudizio per il ferimento PASSALACQUA, la rapina CAMICI, l'omicidio TOBAGI ed i reati connessi a quelli principali.

---===000===---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

319

67 - MINACCE NEI CONFRONTI DI VARI GIORNALISTI (in Milano, nel giugno del 1980)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni diBARBONE e MORANDINI

IMPUTATI : M.BARBONE, P.MORANDINI, F.GIORDANO, M.MARANO, D.

LAUS , M.DESTEFANO e B.GIOVINE (quest'ultima li=
 mitatamente alle minacce rivolte attraverso una
 lettera inviata all' ESPRESSO).

DESCRIZIONE DEI FATTI : Nel periodo immediatamente successivo o precedente l'omicidio TOBAGI, vari giornalisti o giornali milanesi ricevevano telefonate o lettere di minaccia, con connessi "inviti" ad abbandonare la professione o ad esercitarla in modo diverso (sostanzialmente si trattava di minacce rivolte contro giornalisti che avevano scritto articoli o cronache, condannando il terrorismo, descrivendo obbiettivamente la cieca violenza eversiva etc.). In particolare, ricevevano questo tipo di minacce i giornalisti Ibio PAOLUCCI(il 19.6.80 un documen to di minacce a firma 28 Marzo veniva affisso alla porta della sua abitazione , Adriano SOLAZZO (il I2.6.80, anche nottetempo, giungevano alla sua abitazione varie telefonate di minacce da persona che si qualificava appartenente alle 28 Marzo.Gli veniva pure spedito per posta il vo= lantino rivendicante l'omicidio TOBAGI), Luciano VI= SINTIN e Lamberto SECHI (sotto le cui abitazioni venivano tracciate scritte del tipo "sei il prossi= mo"), Giorgio BOCCA ed altri (cui venivano inviate per posta copie del volantino rivendicante l'omi= cidio Tobagi), il settimanale L'ESPRESSO (presso la cui redazione giungeva il I6.6.80 una lettera della 28 Marzo, densa di minacce a seguito delle notizie

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oglia seguita N. 320

fornite e dell'atteggiamento assunto dal settimanale sulla vicenda Tobagi).

BARBONE e MORANDINI hanno dettagliatamente spiegato come la BRIGATA 28 MARZO, parallelamente alla consumazione dei due attentati PASSALACQUA e TOBAGI, deliberò l'attuazione di una serie di azioni - quelle prima indicate - di più basso livello, volte ad intimidire alcune figure di giornalisti che si erano occupati di terrorismo. In particolare hanno concordemente confessato di avere apposto, in concorso con GIORDANO, scritte minacciose sotto le abitazioni di SECHI e VISENTIN; MORANDINI ha dichiarato di essere stato autore dell'affissione del biglietto minatorio alla porta della abitazione del PAOLUCCI; BARBONE ha precisato che anche SOLAZ= ZO, per la sua funzione di cronista giudiziario, fu oggetto di minacce ed appostamenti (questi ultimi da lui compiuti in= sieme a BARONE e B.GIOVINE). Quanto alla lettera pervenuta all'ESPRESSO, sempre BARBONE ha dichiarato di esserne stato l'autore e di averla affidata per la battitura dattilogra= fica e l'inoltro al destinatario a Barbara GIOVINE, che già aveva dattiloscritto, per conto della 28 MARZO, il volantino rivendicante il ferimento PASSALACQUA.

Tutti i componenti della BRIGATA 28 MARZO (trattandosi di azioni collettivamente deliberate) più Barbara GIOVINE devono conseguentemente essere rinviati a giudizio per i reati di mi= nacce aggravate in questione.

---==000===---

321

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 68 RAPINA IN DANNO DEL GARAGE "BOCCONI" SITO in v.Salasco n.I (Milano, 2.7.80)
- Ag.n.I2, sita in v.le Molise n.68
 (Milano, 4.7.80).

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di M.BARBONE (pag. 3 e segg. interr. al P.M., poi confermato al G.I.), MORANDINI (pagg.56 e 57 interr. al PM, pag.2 interr.4.9.8I al G.I.), D. LAUS (pag.22 interr. al P.M.), e M.DESTEFANO (pag.21 interr. al P.M.); filmato della rapina.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 23 del 2.7.80, due persone armate facevano irruzione nel garage "Bocconi" di via Salasco legando ed imbavagliando il custode e titolare della rimessa, Piero VALBONESI, nonchè un cliente presente. Sopraggiungevano altri due complici e tutti e quattro i banditi si allontana= vano indisturbati, dopo essersi impossessati di due autovetture "Simca".

Attorno alle IO del 4.7.80, invece, almeno 4 o 5 banditi armati (secondo la ricostruzione basata sulle testimonianze raccolte subito dopo il fatto), dopo avere immobilizzato e disarmato la guardia giurata Gennaro MANZO, facevano irruzione nella Ag.n.I2 della Banca Popolare di Milano, e, sotto la minac= cia delle armi, si facevano consegnare dagli impie= gati oltre 44 milioni di lire in contanti. Compiuta

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 322

la rapina, i banditi intimavano al diret=
tore della Banca Gianfranco BANDINI di
seguirli.Lo facevano salire come ostaggio
su una delle due autovetture Simca che so=
stavano in attesa, fuori della Banca, con
alla guida altrettanti complici e si allon=
tanavano indisturbati. Poco dopo, il di=
rettore veniva fatto scendere dalla mac=
china ed i banditi riuscivano a dileguarsi.
I testimoni rilevavano il numero di targa
di una sola delle due autovetture usate
per la fuga : si trattava di una delle
due Simca rapinate nel garage di via Sa=
lasco il 2.7.80.
Un sistema di telecamere a circuito chiuso

Un sistema di telecamere a circuito chiuso esistente in banca consentiva di filmare, sia pure in modo solo parzialmente chiaro, alcune fasi della rapina.

Marco BARBONE ha per primo spiegato agli inquirenti che la rapina alla Banca Popolare di v.Molise era stata commessa da tutti i sei membri della BRIGATA 28 MARZO (compreso se stesso) dei quali descriveva dettagliatamente i ruoli durante la rapina stessa(Barbone guidò una delle due vetturæ ed entrò nella banca fungendovi da copertura, DE STEFANO scrvegliò le auto all'esterno della Banca e guidò l'altra durante la fuga -cioè quella ove salì poi il direttore preso in ostaggio, MORANDINI entrò in banca e fu quello che saltò sul bancone e si imposses= sò del denaro, LAUS, MARANO e GIORDANO entrarono pure nella banca o sostarono nell'atrio prospiciente la banca stessa dove disarmarono la guardia giurata e svolsero compiti di copertura,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 323

MARANO, inoltre, "prese in consegna" il direttore sequestrato. facendolo salire nell'auto guidata da DE STEFANO e su cui prese pure posto LAUS). BARBONE, inoltre, forniva ampia confes= sione sulla rapina nel garage Bocconi di via Salasco : era stata organizzata in vista della rapina successiva in Banca ed era stata commessa da Barbone stesso, MORANDINI, MARANO e GIORDANO. Per quanto fossero coerganizzatori del fatto, non par teciparono alla rapina nel garage nè LAUS nè DE STEFANO, il primo per motivi prudenziali (lo si voleva mettere al riparo da eventuali arresti, in quanto deteneva in quel periodo presso la sua abitazione le armi del gruppo) ed il secondo per le difficoltà che aveva nel portarsi a Milano da Arona, luogo di sua abituale residenza .Infine, sempre BARBONE forniva detta= gliatissima indicazione sulla suddivisione e destinazione del denaro rapinato: sulla base delle sue dichiarazioni, anzi, venivano rintracciati presso alcune banche della città i conti aperti con nomi di fantasia e sui quali risultava effettivamente de-positato parte del denaro rapinato.

Successivamente, le dichiarazioni di BARBONE venivano integralmente confermate da MORANDINI, DE STEFANO e LAUS che confessavano a loro volta: le modalità dei fatti da loro descritte erano analoghe a quelle indicate da BARBONE. Il solo LAUS, per errore, indicava DE STEFANO quale partecipe materia= le alla rapina nel garage di via Salasco.

MARANO e GIORDANO si attestavano, anche in questo caso, su una posizione di assoluto ed ottuso diniego di ogni propria responsabilità.

Sono state acquisite ulteriori conferme alle confessioni dei quattro imputati sopra citati :

- il filmato della rapina mostra chiaramente BARBONE e MORANDINI in azion&; più confusamente possono notarsi an= che gli altri complici;

Foglio seguito N. 324

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- il teste G.BANDINI ha fotograficamente riconosciuto
 BARBONE come uno degli autori della rapina in Banca;
- altrettanto hanno fatto i testi MAIORANO N. e R.RUSSO rispetto al MORANDINI;
- i testi VALBONESI P. e D.FERRI hanno rispettivamente ri= conosciuto GIORDANO e MORANDINI quali due degli autori della rapina nel garage di via Salasco.

Nessun dubbio, pertanto, può esistere sulla responsabilità di tutti e sei gli imputati in ordine ai fatti loro ascrit= ti : evidentemente anche LAUS e DE STEFANO devono rispondere della rapina nel garage "Bocconi" da loro non materialmente commessa, in quanto finalizzata alla successiva rapina nella Banca di via Molise.

Tutti gli imputati vanno dunque rinviati a giudizio.

---===000===---

52

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

70 - DETENZIONE E PORTO DI ARMI E MUNIZIONI

COSTITUENTI LA DOTAZIONE DELLA BRIGATA

28 MARZO

(Milano, dal marzo all'ottobre '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni confessori di M.BARBONE (es.pag.I52 interr.al PM), M.DESTEFANO (pag.2I interr.al PM), D.LAUS (pagg.5 e I6 interr.al PM), P.MORANDINI (pag.6 interr.al P.M.).

Sequestro di numerose armi, avvenuto il I8. IO.80 in località "Monte delle Forche" di Levanto, ad opera dei CC. di Milano, su in=dicazione di Paolo MORANDINI.

BARBONE, D.LAUS, M. DESTEFANO e P.MORANDINI, tutti rei confessi in ordine alla loro appartenenza alla BRIGATA 28 MARZO ed in ordine ai delitti commessi nell'ambito di attività del gruppo, hanno ampiamente descritto la dotazione di armi da guerra e comuni da sparo (con relative munizioni), nonchè di materiale esplosivo, propria della BRIGATA di cui facevano parte insieme a MARANO e GIORDANO. Di parecchie di queste armi sono stati in grado di indicare la provenienza e P.MORANDINI ha spontaneamente condotto i CC. di Milano,nella zona di Levanto, nel luogo ove aveva sotterrato e nascosto parte di queste armi (che sono state ovviamente sequestrate come si riferisce nei rapporti di P.G. in atti).

Le altre armi e munizioni in dotazione al gruppo non sono state recuperate in quanto, come riferito dai quattro sopra citati, erano gestite direttamente da MARANO e GIORDANO,

326

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

i quali, come si è già avuto modo di fare rilevare, hanno respinto gli addebiti e,ovviamente, si sono ben guardati dal fare recuperare le armi e l'altro materiale da loro occultato.

In ogni caso, data l'esiguità numerica dei componenti la BRIGATA 28 MARZO, è ovvio che tutti e sei coloro che la formavano debbano rispondere della detenzione e del porto di materiale "essenziale" alla banda,quale appunto, armi, esplosivi etc. .

Tutti e sei gli imputati, quindi, vanno rinviati a a giudizio per i reati loro ascritti.

---===000===---

327

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

71 - FATTI IN ORDINE AI QUALI L'ISTRUTTORIA DOVRA' PROCEDERE SEPARATAMENTE PREVIO STRALCIO DEGLI ATTI

Già in data 20.I.I982, il Giudice Istruttore ha separato dal presente procedimento gli atti relativi ad una decina di episodi di cui si è avuta notizia a seguito delle dichiarazioni di BALICE e, soprattutto, di RICCIARDI.

Si è così formato il separato procedimento n.43/82F GI (463/82C PM) al fine di non ritardare la definizione della presente istruttoria.

Orbene, anche in ordine ad altri episodi di cui si è già parlato nelle pagine precedenti dovrà operarsi analoga seprazione di atti, onde approfondire o proseguire alcune indagini.

Tali episodi sono:

- IRRUZIONE con RAPINA IN DANNO DELLA PRAXI (Milano, 20.4 I978), capi n.23 della rubrica : dovranno accertarsi eventuali responsabilità anche della BELLERE', come da dichiarazioni del BALICE;
- eventuale consumazione di altro attentato in danno di una Volante di P.S., mediante taniche esplosive collegate da filo posto a mezz'aria : dovrà indagarsi sulla effettiva consumazione di questo attentato, secondo quanto precisato nel paragrafo relativo all'accertato analogo episodio del 2.II.78 (capi n.36 rubrica);
- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE NEI CONFRONTI DI R.RICCIARDI, dopo le ferite da questi riportate durante la rapina di BRUGHERIO del I2.I2.78 (capi 37 rubrica) : si segnala che i piemontesi che aiutarono il RICCIARDI sono stati identificati nell'ambito di procedimento istruito a Torino dal G.I. dott.Laudi di quel Tribunale;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 328

- Furto di una Fiat I27 a Latina, nel dicembre '78 (capi n.38 della rubrica): dovrà procedersi a carico del quarto complice di BARBONE, ZANETTI e BELLERE'. Si segnala che costui è stato identificato (ed è detenuto) nell'ambito di procedimento per omicidio ed altro, penedente presso il G.I. dott. Amendola di Cassino;
- reato di banda armata e di rapina all'armeria Alberti di Magente configurabili a carico di LEPRE Luciano. Per questi, infatti, è in corso la pratica estradizionale, essendo stato catturato in Svizzera, ed è conseguentemente neces= sario attenderne l'esito.

Dovranno, quindi, essere separati, in copia, gli at= ti relativi a questi episodi e dovrà essere formato sepa= , rato procedimento da riunirsi successivamente a quello n.43/82F GI.

---===000====---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

329

CAPITOLO IV

LE RICHIESTE FINALI

A seguito di quanto fin qui esposto;
Visti gli artt. 45, 369, 370, 374, 375 e 378 C.P.P.;

IL P.M.

formula le seguenti richieste finali ;

- chiede che il Giudice Istruttore dichiari chiusa la for=
 male istruzione;

Inoltre ;

A) RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

Chiede che il G.I., previa intesa con il G.I. dott.

Forno, disponga <u>la riunione del presente procedimento</u>

<u>a quello n.716/80F</u>, avente per oggetto l'attività dei

REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO;

B) STRALCIO DI ATTI e FORMAZIONE DI NUOVO PROCEDIMENTO

Chiede che il G.I. disponga la separazione dal presente procedimento di tutti gli atti, in copia, utili a proseguire l'istruttoria in ordine ai fatti indicati nelle pagg. 327 2328 della presente requisitoria.

C) PROSCIOGLIMENTI

Chiede che il G.I. dichiari non doversi procedere a carico di:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 330

- I) <u>CAPUDI Paolo</u>, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.4 rubrica), per non avere commesso il fatto;
- 2) <u>LAZZARONI Pierangelo</u>, in ordine all'unico reato ascritto=

 gli(capo n.I rubrica), per non avere commesso

 il fatto;
- 3) MARI Alberto, in ordine all'unico reato ascrittogli (ca=
 po n.2 rubrica), per non avere commesso
 il fatto;
- 4) SORESINA Marco, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.2 rubrica), per non avere commesso il fatto.
 - NOTA: I quattro imputati fin qui nominati sono gli unici

 per i quali si chiede il completo proscioglimento.

 Le richieste di proscioglimento che seguono, in=

 fatti, si riferiscono ad imputati per i quali è

 comunque richiesto il rinvio a giudizio per altro.
- MARCHETTINI Daniele e BRUSA Fabio, in ordine alla rapina
 in danno dell'Ufficio Postale di Varano Borghi
 (capi nn.44 rubrica), rispettivamente per non
 avere commesso il fatto e per insufficienza di prove;
- RICCIARDI Rocco, in ordine alla ricettazione di auto da
 usarsi in una progettata rapina a Turbigo(capo n.
 46a della rubrica), per non avere commesso il fatto;
- MORANDINI Paolo, in ordine a tutti i reati configurabili nel danneggiamento delle macchinette ATM alla Stazione Metropolitana Cimiano (capi/nn.9 rubrica), per non avere commesso il fatto;
- BARBONE Marco, in ordine alla detenzione e porto dell'esplo=
 sivo indicato sub capo n.60 rubrica;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 331

- COLOMBO Luca, ORRU Antonio, PIROLI Sandra, BATTISALDO Mas=
 simo, BRUSA Fabio, BELLERE' Francesca, CARCANO Roberto,
 BALICE Fortunato, BELLOLI María Rosa, in ordine all'attenta=
 to in danno della Volante "Napoli" della P.S. (capi nn.36
 rubrica) ed in danno dei furgoncini del Corriere della
 Sera all'interno dell'Autosilo S.Marco (capi nn.53 rubrica)
 per non avere commesso i fatti;
- BRUSA Fabio, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, ZANETTI

 Giannantonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele e ZONI

 Maria Teresa, in ordine al ferimento del dott.Lombardo

 (capi nn.43 rubrica) per non avere commesso il fatto;
- MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, FRANZETTI Pierangelo
 e BONATO Daniele, in ordine all'attentato contro la
 Staz.CC. di Sesto Calende (capin.39 rubrica), per non
 avere commesso il fatto;
- ORRU Antonio, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, ZONI

 Maria Teresa, BONATO Daniele, ZANETTI Giannantonio e BELLOLI

 Maria Rosa, in ordine all'attentato in danno della PREAL=

 PINA (capi nn.40 rubrica), per non avere commesso il fatto

 (tutti ad eccezione del primo) e per insufficienza di

 prove (Orru);
- DE SILVESTRI Giancarlo, in ordine al reato di ricettazione di denaro provento di rapina (capo n.25 rubrica) per non avere commesso il fatto ;

D) RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO

Si chiede che il G I., con esclusione dei 4 imputati indicati alla pagina precedente (sub nn.I,2,3 e 4), voglia ordinare il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, dei restanti 5I imputati (escluso, quindi, anche LEPRE

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 332

Luciano, per il quale, come s'è detto, dovrà disporsi separazione degli atti, onde perfezionare la pratica e= stradizionale dalla Svizzera), nel loro attuale stato di detenzione, libertà o latitanza, per rispondere di tutti i reati loro ascritti (esclusi, ovviamente, quelli per i quali si è già chiesto il proscioglimento).

Nel richiedere il rinvio a giudizio dei 5I imputati in questione, si chiede :

- I) che CARAVATI Rosanna, CIAPPONI Marina e LA MANNA

 Paola, per quanto riguarda il reato di cui al
 capo n.I della rubrica, vengano rinviATE a giu=

 zio per il reato di partecipazione a banda
 armata, ex art.306 II°c. C.P., così derubri=

 cata l'originaria accusa di partecipazione a

 banda armata con funzioni organizzative e di
 costituzione (art.306 I c.C.P.);
- 2) che la lista degli imputati del reato di parte= cipazione alla banda armata S.A.P., di cui al capo n.2 della rubrica, venga integraTA con il nome di Manfredi DE STEFANO che di tale reato deve rispondere per le ragioni precisate nel II capitolo;
- 3) che, per le ragioni specificate nel II capit.,

 la lista degli imputati e la formulazione dei

 capi di accusa nn.3 e 4 vengano unificate e mo=

 dificate secondo la seguente formulazione:
 - " ARESCA, BARBONE, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO,
 PASINI GATTI, CATTANEO, BARONE, FRAGOLA, LUSTRO,
 MORRONE, imputati:

i primi sette del delitto p.e p.dall'art.306 I c.C.P.e gli altri quattro dall'art.306 II c.C.P., in relazione agli artt.302,270,284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemen=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 333

te gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, di promuovere un'insurrezione armata e di suscitare la guerra civile nel ter= ritorio dello Stato, ARESCA, BARBONE, LAUS e MORANDINI costituivano e, insieme con DE STE= FANO, CATTANEO e PASINI GATTI, organizzavano una banda armata (cui gli ultimi quattro parte= cipavano), inizialmente denominata "GUERRIGLIA ROSSA" e successivamente priva di denominazione, operante in Milano, Lombardia e dintorni, attra= verso la realizzazione di una strategia che pre= vedeva:

- la confluenza della banda in un più vasto"PAR= TITO COMUNISTA COMBATTENTE", comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citataprospettiva insurrezionale;
- la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonche l'idea zione, redazione e diffusione di documenti in= neggianti alla lotta armata, in alcuni dei quali, in particolare, veniva studiato il ruolo della cd." Stampa di Stato", ritenuta strumento essenziale dell'ordinamento statale da combattere;
 - la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda;
- ° la consumazione di attentati a cose e persone preventivamente schedate, queste ultime, quali nemici politici da combattere e colpire;
- il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio, tra cui rapine a mano armata;

Banda operante, nei luoghi suddetti, dalla primavera del 1979 al marzo del 1980;

4) che, per le ragioni specificate nel II capitolo,
la formulazione del capo d'accusa n.5, relativo
alla banda armata BRIGATA 28 MARZO, venga integrato
con la previsione dell'art.280 C.P., come reato fine
tra quelli per cui la banda armata venne costituita.
E pertanto i relativi incisi subiranno le seguenti
aggiunte : - "....in relazione agli artt.302,
270,280, 284 e 286 C.P....";

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Facilia seguita N

- "...al fine di sovvertire violentamente gli
 ordinamenti economici e sociali dello Stato
 Italiano, compiere attentati con finalità di ter
 rorismo e di eversione dell'ordine democratico,
 di promuovere un'insurrezione armata..."

 (Nota: le parti da aggiungere sono quelle sotto=
 lineate.);
- 5) che la formulazione del capo d'accusa n.9 b,re=
 lativo al danneggiamento della macchine oblitera=
 trici dell'A.T.M. alla Stazione MM.Cimiano, venga
 integrata con l'aggiunta, al termine del capo d'ac=
 cusa, del seguente inciso, :
 - ".., con l'aggravante di cui all'art.635 IIc.n.3 C.P., in relazione all'art.625 n.7 C.P., avendo commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio ed esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede .";
- 6) che la formulazione del capo d'accusa n. I3 a, relativo alla prima rapina in danno del negozio di abbigliamento DI SEGNI, venga modificata nel senso che dovrà correggersi la data del commesso reato (II.II.77 e non II.I2.77) nonchè nel senso che dovrà precisarsi che il provento della rapina fu costituito da"merce del valore di circa 3 milioni di lire e dell'incasso ammontante a L.442.000 in contanti";
- 7) che la formulazione del capo d'accusa n.I4 a, relativo alla seconda rapina in danno del ne=
 gozio di abbigliamento DI SEGNI, venga modificata
 nel senso che dovrà precisarsi che la rapina fu con=
 sumata in danno del negozio di abbigliamento DI SEGNI
 sito in P.Imperatore Tito n.8 (cioè lo stesso ra=
 pinato l'II.II.77) e non in v.le Abruzzi n.93, e che,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 335

inoltre, il provento fu costituto da "capi vari di abbigliamento per un valore complessivo di L. 828.000 circa e dall'incasso ammontante a L.395.000".

- 8) che la fermulazione del capo d'accusa n.43 a, relativo al ferimento del dott.Lombardo del I5.I.

 79 a Varese, fatto per il quale si è chiesto il rinvio a giudizio di PIROLI e BATTISALDO, venga modificata, precisandosi che si tratta di tentato omicidio e non di lesioni volontarie.

 In definitiva la formulazione sarà la seguente:
 - "...del delitto p.e p. dagli artt.IIO,56,
 575,577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra
 loro ed altre persone, compivano atti idonei
 diretti in modo non equivoco a cagionare la
 morte del medico Francesco LOMBARDO (evento
 del quale accettavano comunque il rischio),
 contro il quale venivano esplosi vari colpi di
 arma da fuoco che gli cagionavano lesioni
 personali dalle quali gli derivava una malat=
 tia nel corpo della durata (nota :saran=
 no qui specificate esattamente le conseguenze
 medico-legali riscontrate perizialmente)...,
 con l'aggravante di avere commesso il fatto
 con premeditazione .";
- 9) che la formulazione del capo d'accusa n.73 a, relativo al ferimento PASSALACQUA, venga integrata con la specificazione delle conseguenze medico-legali riscontrate perizialmente;
- IO) che la formulazione del capo d'accusa n.42 a, relativa ad un'esercitazione militare in zona Ballabio, venga modificata nel senso che la data del commesso reato deve indicarsi nel "gennaio 1978" e non "'79".

---==000====--

Milano, 45.2.4982 IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBL.

(dott firmando SPATARO)